

disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter).

D'altra parte non sembra sufficiente l'osservazione del ricorrente secondo cui i delitti di reimpiego "sono contestati nell'ambito del procedimento"³⁰⁹. Si tratta di una giustificazione del tutto generica ed insufficiente a soddisfare il principio di enunciazione in forma chiara e precisa del fatto³¹⁰, fermo restando che nei casi in cui la finalità di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio e reimpiego è apparsa evidente, questa Corte non ha avuto difficoltà ad accogliere l'appello del Pubblico Ministero (come è avvenuto nei confronti di Giglio Giuseppe e Pelaggi Paolo in relazione al capo 100).

È appena il caso di osservare come la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale non richieda altrettanta chiarezza e precisione investendo, in definitiva, un profilo finalistico meramente negativo.

A riguardo del secondo ordine di problemi, il primo giudice, dopo aver dichiarato di discostarsi da una giurisprudenza di segno contrario, asseritamente non univoca, ha affermato che ai fini dell'estensione della suddetta circostanza aggravante al concorrente è necessario che siano ravvisabili anche nei suoi riguardi indici sintomatici di una cosciente finalità agevolativa del sodalizio³¹¹.

Più diffusamente, il giudice di primo grado, nella parte introduttiva al capitolo quarto della sentenza appellata, ha affermato che:

"l'agente deve essere animato da un doppio elemento volitivo. Da un canto la finalità di eludere l'applicazione della misura di prevenzione, anche solo quale consapevolezza del suo pericolo e offerta di ausilio al correo in tal senso precipuamente mosso; dall'altro la finalità di agevolare l'attività della cosca intera del quale il correo fa parte. Trattasi di finalità distinte, che possono sì coesistere ma non in automatica consequenzialità, sicché all'una non necessariamente si accompagna l'altra, trattandosi di schemi volitivi che si muovono su distinte piattaforme conoscitive e con differenti direzioni motivazionali: l'una è diretta ad offrire ausilio al singolo, l'altra all'associazione intera, presupponendo pertanto quest'ultima che sia offerta congrua prova da parte dell'Accusa della conoscenza in capo all'intestatario fittizio, non solo della esistenza dell'associazione, ma anche della sua peculiare modalità di azione. Siffatta prova per lo più, nei casi di specie, per l'intestatario fittizio difetta. Ne consegue che, laddove non siano individuate risultanze processuali che depongano in senso contrario all'assunto di cui sopra, la circostanza aggravante in parola verrà tendenzialmente esclusa per l'intestatario fittizio del bene."

³⁰⁹ Ricorso del P.M., p. 7.

³¹⁰ Cfr. art. 429 c. 1 lett. C) c.p.p.

³¹¹ Cfr. sentenza appellata, p. 202. Il Procuratore della Repubblica di Bologna, nel ricorso in esame, ritiene dominante l'orientamento che propende per la natura oggettiva dell'aggravante e afferma che "La finalizzazione all'agevolazione di una associazione mafiosa costituisce elemento caratterizzante il fatto, ad onta della formulazione letterale non attiene alla volontà ma al fatto (o meglio alla volontà di un elemento tangibile ed indiscutibile del fatto), è una caratteristica del fatto tanto quanto ciò è indiscutibilmente sostenuto e condiviso dal Giudice) in relazione all'uso del metodo mafioso."

Il gup ha anche risposto all'obiezione già avanzata in primo grado dal pubblico ministero:

“Né si ritiene che la questione possa essere sbrigativamente risolta invocando una giurisprudenza che, talvolta in modo apodittico, richiama la regola di cui all'art. 59 c.p. anche in relazione alla presente aggravante e quindi la sua imputazione all'agente che versi in una condizione di ignoranza colpevole. Invero, ritiene il giudicante che, nella fattispecie concorsuale, sia più pertinente il richiamo all'art. 118 c.p. rispetto all'art. 59 c.p. e che la dimensione tutta finalistica della presente aggravante sia incompatibile con un atteggiamento meramente colposo dell'agente, evocando la norma un effetto intenzionale della condotta, riconducibile al piano del movente (Cass. 03/12/2014, Cioffo, Rv. 264082, Cass. n. 23278 del 23/10/2014), con conseguente applicazione limitata, nelle fattispecie concorsuali, alla persona alla quale si riferisce.”

Si tratta di una ricostruzione dell'istituto che trova piena condivisione anche in questa sede.

Tra le massime inserite nel ricorso del Pubblico Ministero appare pertinente alla questione sollevata una sentenza della 2^a Sezione della Corte Suprema³¹² secondo cui *“la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 è applicabile ai concorrenti nel delitto anche quando questi ultimi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole”*³¹³.

Senonchè questa Corte, come si è già anticipato nel capitolo relativo a questioni comuni in tema di circostanze aggravanti ed attenuanti, aderisce all'opposto orientamento di legittimità³¹⁴ secondo cui l'art. 7 della legge n. 203/1991, nel profilo c.d. agevolativo dell'associazione di stampo mafioso, evoca un effetto intenzionale della condotta, riconducibile al piano del movente³¹⁵. *“Non occorre - afferma la Suprema Corte - che l'agevolazione rappresenti il movente esclusivo od anche solo dominante dell'azione criminosa, ben potendo la stessa essere determinata anche da finalità diverse, cominciando da quella di lucro personale*³¹⁶. *Per la stessa ragione va notato che il vantaggio in capo all'associazione mafiosa non deve essere necessariamente perseguito in termini*

³¹² Cass. Pen., Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012 (dep. 23/01/2013) RV 254776.

³¹³ *Contra*, la recentissima Cass. Pen., Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 - dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270158, che dà conto dell'attuale contrasto interpretativo all'interno della stessa Cassazione: *“La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso; ne consegue che tale circostanza è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva ritenuto applicabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in considerazione della sola situazione di ignoranza colpevole in cui versava il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., quale promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita di imprese operanti nel settore delle scommesse a distanza).*

³¹⁴ Cass. Pen. Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014 - dep. 09/07/2015, Cioffo, Rv. 264082.

³¹⁵ La sentenza rinvia ai precedenti di Sez. 6, Sentenza n. 31437 del 12/07/2012, rv. 253218; Sez. 6, Sentenza n. 2696/2009, del 13/11/2008, rv.242686.

³¹⁶ La sentenza in esame rinvia ai precedenti di Sez. 1, Sentenza n. 49086 del 24/05/2012, rv. 253962; Sez. 6, Sentenza n.26268 del 28/06/2006, rv. 235081.

di adesione "ideologica" o addirittura in ragione dell'*affectio societatis*, essendo sufficiente un personale interesse dell'agente affinché sia prodotto un vantaggio a favore dell'ente, nella consapevolezza delle sue caratteristiche di "mafiosità". È necessario, tuttavia, che l'effetto di favore per il gruppo criminale costituisca lo scopo almeno concorrente dell'agire delittuoso, cioè che ne costituisca un movente (non necessariamente il solo), non bastando che si tratti di una conseguenza accettata, in termini di maggiore o minore probabilità, del comportamento tenuto dall'agente. Il che corrisponde alla lettera della norma ed alla sua ratio di contrasto ai comportamenti di contiguità, la sola che giustifica un inasprimento sanzionatorio davvero assai rilevante. Spetta ai Giudici del merito - che non ne hanno dato conto in motivazione - stabilire se nei fatti il ricorrente avesse o non agito per un finalismo riconducibile alla nozione fin qui delineata³¹⁷.

Si è già visto come questo orientamento sia stato ripreso anche in data assai recente³¹⁸. Ora, alla stregua del principio appena richiamato, appare corretto l'assunto del giudice di primo grado secondo cui la dimensione tutta finalistica della presente aggravante appare incompatibile con un atteggiamento meramente colposo dell'agente, evocando la norma un effetto intenzionale della condotta, riconducibile al piano del movente, con conseguente applicazione limitata, nelle fattispecie concorsuali, alla persona alla quale si riferisce.


Altrettanto corretto, alla luce del suddetto criterio di riconducibilità al piano del movente, risulta il richiamo all'art. 118 c.p., secondo cui le aggravanti che riguardano i motivi a delinquere - quindi anche l'art. 7 della legge n. 203/1991 nel profilo costituito dalla finalità di agevolazione dell'associazione - sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Si è ritenuto pertanto di confermare la scelta, già operata dal primo giudice, di escludere la circostanza aggravante con riferimento all'intestatario fittizio del bene laddove non sia offerta congrua prova da parte dell'Accusa della conoscenza in capo al predetto non solo della esistenza dell'associazione, ma anche della sua peculiare modalità di azione.

³¹⁷ Cass. Pen. Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014 - dep. 09/07/2015, Cioffo, Rv. 264082, cit.

³¹⁸ Cass. Pen., Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 - dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270158: "La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso; ne consegue che tale circostanza è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva ritenuto applicabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in considerazione della sola situazione di ignoranza colpevole in cui versava il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., quale promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita di imprese operanti nel settore delle scommesse a distanza). (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 - dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270158)

Laddove detti presupposti sono apparsi evidenti non si è esitato ad accogliere il ricorso-appello del Pubblico Ministero, come è avvenuto nel caso di Oppido Raffaele in relazione al capo 85).



Capitolo 8

SULL'APPELLO DELLE PARTI CIVILI

Le uniche parti civili costituite che hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado sono le cinque organizzazioni sindacali: CGIL Emilia Romagna, Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia, Camera del Lavoro Territoriale di Modena, Unione Regionale UIL Emilia Romagna e Unione Sindacale Regionale CISL Emilia Romagna.

Il giudice di prime cure ha condannato gli imputati Richichi Giuseppe e Giglio Giuseppe a risarcire il danno patito dalle suddette organizzazioni a seguito della violazione dell'art. 603 bis c.p., per il concorso nell'intermediazione illecita e nello sfruttamento di dodici operai illegalmente messi a disposizione della ditta Bianchini Costruzioni s.r.l. dopo gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2012.

Le suddette organizzazioni sindacali hanno appellato la sentenza di primo grado lamentando il mancato riconoscimento del risarcimento del danno sia in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1) sia in relazione all'estorsione pluriaggravata di cui al capo 84), condotta, quest'ultima, riguardante la costrizione di Falbo Francesco all'assunzione di due operai presso la Sorbolo Costruzioni s.r.l., operai appositamente segnalati da un soggetto affiliato alle cosche isolitane.

Gli appelli delle parti civili sono espressamente limitati alla richiesta di riforma delle statuizioni civili relative ai capi 1) e 84) avendo il GUP ritenuto provato il danno con esclusivo riferimento al delitto di intermediazione illecita nel lavoro cui all'art. 603 bis c.p. (Capo 90) rigettando invece la domanda, in relazione agli altri titoli di reato per i quali era stata ammessa la costituzione di parte civile, per carenza di prova che il sindacato abbia subito un danno risarcibile.

Gli atti d'appello non contengono una specifica doglianza per le assoluzioni intervenute sui capi 1) (Colacino Michele, Floro Vito Selvino, Giglio Giulio, Lepera Francesco, Pallone Giuseppe), e 84) (Diletto Alfonso, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino) e sembrerebbero pertanto dolersi della sola mancata condanna al risarcimento dei danni degli imputati condannati per i capi in questione.

Si deve però osservare che, ancorchè i cinque atti d'appello non contengano motivi riguardanti la responsabilità penale di imputati assolti, la locuzione conclusiva volta ad ottenere che sia *"confermata la sentenza in punto di responsabilità penale degli imputati per i reati ad essi contestati per cui è intervenuta condanna"*, sembra lasciare intendere che, nell'ipotesi di *reformatio in pejus* della sentenza relativa a imputati assolti in primo grado dai reati contestati ai

capi 1) ed 84), l'impugnazione si estenda anche ai soggetti condannati per la prima volta nel presente giudizio d'appello.

1. - Motivi d'appello

I motivi d'appello delle cinque organizzazioni sindacali sono sostanzialmente identici³¹⁹ e possono essere così sinteticamente riassunti.

Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il danno patito dalle organizzazioni sindacali, peraltro dopo aver riconosciuto che il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni o massime di esperienza. Sarebbe pertanto contraddittorio imporre anche per il danno non patrimoniale un onere probatorio supplementare non richiesto, considerando anche che il compendio probatorio su cui fondare l'intera decisione era esclusivamente quello contenuto nel fascicolo del P.M. mentre, d'altra parte, non potevano non essere considerate, data anche la mole del processo, le esigenze di speditezza correlate alle scadenze dei termini delle misure cautelari.

Il giudice di primo grado avrebbe poi trascurato di considerare che se il contrasto alle associazioni di stampo mafioso non è interesse esclusivo delle associazioni sindacali, tuttavia si tratterebbe di un interesse primario delle associazioni stesse quanto meno con riferimento alla tutela della legalità, come dimostra la partecipazione dei sindacati alla redazione del testo della legge regionale n. 18/2016 per la promozione della legalità.

La stessa caratteristica dell'associazione di stampo mafioso la cui esistenza è stata accertata nel presente giudizio, tesa alla creazione di situazioni di monopolio di interi settori del sistema produttivo, e quindi a frustrare all'origine l'effettività di ogni azione a tutela del lavoro, confermerebbe l'interesse diretto delle associazioni sindacali a costituirsi parte civile e il loro diritto al risarcimento del danno, anche per la lesione all'immagine.

La condanna degli imputati Richichi Giuseppe e Giglio Giuseppe per il reato di cui al capo 90) sarebbe stata considerata dallo stesso giudice di prime cure una espressione dell'infiltrazione dell'associazione mafiosa nel tessuto economico e lavorativo emiliano, cosicché non si comprenderebbe la ragione della esclusione di un danno diretto alle associazioni sindacali derivante proprio dalla condotta associativa ed il suo riconoscimento per il solo reato scopo.

Infine, il primo giudice avrebbe errato anche nell'escludere la sussistenza di un danno alle associazioni sindacali derivante dalla condotta estorsiva contestata al capo 84).

2. - Motivi della decisione

L'appello appare infondato.

Com'è noto, le Sezioni Unite Penali hanno recentemente affermato il principio secondo cui è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi,

³¹⁹ Talora identico è addirittura il testo stesso dei singoli atti di appello.

iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente **nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione**, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente ³²⁰.

Senonchè, nel caso di specie, non sembrano sussistenti i presupposti delineati dal Supremo Collegio: invero, proprio l'esame degli statuti delle costituite associazioni smentisce l'assunto difensivo secondo cui il contrasto al radicamento delle associazioni di stampo mafioso costituirebbe un interesse primario. Gli statuti di CGIL ³²¹, CISL ³²² e UIL ³²³ non contengono di fatto alcun riferimento ad una finalità di contrasto del fenomeno mafioso.

Non può che essere condiviso, pertanto, il giudizio del primo giudice, che ha intravisto la sussistenza di un danno immediato a diretto esclusivamente nell'accertata violazione della norma contenuta nell'art. 603 bis c.p. (capo 90).

Si ritiene di dover respingere anche la richiesta di riconoscere un danno risarcibile alle associazioni sindacali costituite per l'estorsione contestata al capo 84). Dal racconto di Falbo Francesco, ³²⁴ si evince che, in realtà, i due operai vennero soltanto formalmente assunti e il datore di lavoro li allontanò quasi subito dai cantieri perché sprovvisti del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Vittima del delitto estorsivo è dunque soltanto il Falbo Francesco, mentre nessun danno immediato e diretto può essere riconosciuto alle associazioni sindacali costituite.

In definitiva, l'appello di CGIL Emilia Romagna, Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia, Camera del Lavoro Territoriale di Modena, Unione Regionale UIL Emilia Romagna e Unione Sindacale Regionale CISL Emilia Romagna, non può che essere respinto, con conseguente condanna delle suddette parti appellanti al pagamento delle spese processuali relative ai capi 1) e 84).

³²⁰ Cfr. Cass. Pen., Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn, Rv. 261110, nel noto caso ThyssenKrupp, processo riguardante il decesso di alcuni dipendenti a causa della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "Medicina Democratica - Movimento per la salute - Onlus", che persegue statutariamente lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro.

³²¹ <http://www.er.cgil.it/Statuto>

³²² https://www.cisl.it/images/allegati/Statuto_Regolamento_CISL.pdf

³²³ Sul sito dell'associazione (<http://www.uilemiliaromagna.net>) non risulta pubblicato alcuno statuto.

³²⁴ Cfr. le dichiarazioni trascritte alle pp. 534 e 535 della sentenza appellata.

Capitolo 9

SULLE RICHIESTE DELLE PARTI CIVILI NON APPELLANTI

1. - Le parti civili Regione Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, i Comuni di Bibbiano, Gualtieri, Reggiolo, Brescello e Montecchio, nelle conclusioni rassegnate all'udienza di discussione, hanno chiesto che *“in riforma della sentenza del GUP di Bologna, dott. ssa Francesca Zavaglia ed in accoglimento dell'atto di appello del Pubblico Ministero, codesta Corte voglia ritenere gli imputati Colacino Michele, Floro Vito Selvino, Giglio Giulio, Lepera Francesco, Pagliani Giuseppe e Pallone Giuseppe responsabili del delitto associativo loro contestato e Bernini Giovanni Paolo responsabile del delitto di cui all'art. 416 ter (così riqualificata la condotta di cui al capo n. 2).*

Con lo stesso atto, le prefate parti civili hanno poi chiesto anche la condanna dei suddetti imputati, tutti assolti in primo grado, alla pena che questa Corte riterrà di giustizia e al risarcimento, in solido con gli altri imputati, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura già quantificata dal primo giudice³²⁵.

Analoga richiesta di riforma della sentenza di primo grado ha presentato la parte civile *“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”* e la parte civile C.N.A. – Fita, in relazione alle posizioni degli imputati *“per cui dovesse intervenire sentenza di condanna in questa ulteriore fase processuale”*.

Il Comune di Reggio Emilia ha presentata istanza analoga ma limitatamente alla posizione dell'imputato Pagliani Giuseppe.

2. - Si tratta di domande che non possono trovare accoglimento in questa sede in quanto avanzate da soggetti processuali che non hanno interposto appello contro la sentenza assolutoria di primo grado.

Questa Corte non ignora il contrasto che, ormai da anni, affatica la giurisprudenza di legittimità in ordine al problema se in caso di condanna per la prima volta in grado d'appello a seguito dell'impugnazione del solo pubblico ministero il giudice di appello debba anche provvedere sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

³²⁵ In data 10/01/2018, in pendenza del termine per il deposito di questa sentenza, le suddette parti hanno anche depositato istanza ai sensi dell'art. 130 c.p.p., chiedendo a questa Corte di disporre che anche gli imputati Colacino Michele e Pagliani Giuseppe – condannati per la prima volta nel presente giudizio d'appello – siano condannati al risarcimento del danno. Con ordinanza in data 15/01/2018 questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione.

Com'è noto, il primo orientamento espresso dalle sezioni unite penali della Corte Suprema, ritiene che *"In tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero"*³²⁶.

Anche in tempi non lontani, e dopo un nuovo pronunciamento di segno contrario delle stesse Sezioni Unite penali³²⁷, sezioni della Corte Suprema hanno continuato a ritenere che la parte civile, qualora la sentenza di primo grado sia per lei pregiudizievole, debba presentare impugnazione, se desideri una riforma favorevole della decisione stessa, e che non possa invece avvalersi dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, in quanto quest'ultima, essendo funzionalmente limitata alla pretesa punitiva, non può sortire effetti estensibili alla pretesa risarcitoria. L'omesso esercizio del relativo diritto determina quindi acquiescenza alla sentenza stessa, che, nei confronti della parte civile, passa in giudicato³²⁸.

Il ragionamento prendeva le mosse dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1/1970 e 29/1972 le quali, per rimuovere gli effetti dell'iniquo sistema del codice Rocco, secondo cui era preclusa alla parte civile qualunque impugnazione della sentenza di proscioglimento dell'imputato per qualsiasi causa, dichiarava l'incostituzionalità dell'art. 195 c.p.p. nella parte in cui non riconosceva il diritto di proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni che concernevano i soli interessi civili e, due anni dopo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. nella parte in cui escludeva che il giudice penale potesse decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile proseguisse in sede di cassazione ed eventualmente nel successivo giudizio di rinvio.

Secondo le Sezioni Unite, la nuova impostazione del rapporto tra l'azione civile e l'azione penale derivante dalle due citate sentenze *"realizzando un cospicuo tasso di autonomia della prima rispetto all'altra, già di per sè postulava l'esigenza di vigile iniziativa della parte civile, dal momento che questa, se non era più pregiudicata dall'inerzia del pubblico ministero, essendo stata riconosciuta titolare di un autonomo diritto di impugnazione, rimaneva bensì onerata di assumere iniziative processuali conformi al proprio interesse. E ciò a prescindere dalle determinazioni al riguardo della parte pubblica, e sia pure attraverso lo strumento del ricorso per cassazione, con la "deminutio" cioè relativa al limite del giudizio di legittimità"*³²⁹.

³²⁶ Sez. U, n. 5 del 25/11/1998 - dep. 11/03/1999, Loparco, Rv. 212575.

³²⁷ Si allude a Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002 - dep. 11/09/2002, Guadalupi, Rv. 222001.

³²⁸ Cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 4356 del 16/11/2012 - dep. 29/01/2013, Vigliotti e altri, Rv. 254389 la quale rimanda anche ai precedenti conformi di Cass. Pen., Sez. 3, n. 11036 del 21/10/1993 - dep. 02/12/1993, P.M. in proc. Durante, Rv. 19594. Cfr. anche Cassazione penale, sez. IV, 23/01/1984, Seragiotto, in Cass. pen. 1986, 962.

³²⁹ Sez. U, n. 5 del 25/11/1998 - dep. 11/03/1999, Loparco, Rv. 212575.

Con l'approvazione del nuovo codice di procedura penale gli spazi di tutela della parte civile sono stati, com'è noto, considerevolmente ampliati consentendosi ora alla parte civile di proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (art. 576 c.p.p.).

Le Sezioni Unite del 1999 osservavano come già la giurisprudenza di legittimità successiva alle citate pronunce di incostituzionalità ma ancora in vigore del codice di rito del 1930 ritenesse *“come all'intervenuto ampliamento dei poteri della parte civile doveva corrispondere anche un più corretto riconoscimento dei suoi doveri per evitare di capovolgere la precedente situazione di sfavore, fino a conferirle una ingiustificata posizione di privilegio, difficilmente coordinabile, in teoria, alla indiscussa condizione di accessorialità dell'azione privata rispetto a quella pubblica... In sostanza, secondo questa decisione, al riconosciuto potere di impugnazione della parte civile risultava correlato necessariamente il relativo onere di esercitare detto potere. Restava, cioè, escluso che la parte privata potesse giovare, per la tutela dei propri interessi, dell'impugnazione del pubblico ministero, organo che persegue, invece, esclusivamente finalità connesse alla pretesa punitiva, di carattere pubblicistico”*³³⁰.

Un diverso orientamento è stato assunto, nuovamente dalle Sezioni Unite penali, nel 2002: *“Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria”*³³¹.

La nuova pronuncia osserva innanzitutto come l'art. 601 comma 4 c.p.p., nel prevedere che la parte civile debba essere citata nel giudizio di impugnazione anche nel caso di appello proposto dal solo imputato contro una sentenza di proscioglimento, non avrebbe senso se la parte civile che non ha proposto impugnazione rimanesse vincolata alla pronuncia assolutoria.

Le Sezioni Unite del 2002 hanno quindi concluso che il codice di rito vigente non avrebbe apportato *“nessuna significativa innovazione alle disposizioni sui rapporti tra azione penale e azione civile nei gradi di impugnazione”*, salvo poi non poter fare a meno di riconoscere che: *“È vero che il codice di procedura penale vigente ha per molti aspetti omologato la disciplina dell'azione civile a quella del codice di rito civile”*.

Pur riconoscendosi la pertinenza degli argomenti autorevolmente allegati dalle Sezioni Unite 2002, questa Corte, in conformità anche a pronunce successive della stessa Corte Suprema³³²,


³³⁰ Le S.U. richiamano sul punto Cass. Pen. Sez. 3, 23 settembre 1986, Di Sario, rv. 174237.

³³¹ Cass. Pen. Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002 - dep. 11/09/2002, Guadalupi, Rv. 222001.

³³² Sez. 6, Sentenza n. 21443 del 08/04/2003 Ud. (dep. 15/05/2003) Rv. 226039, Sez. 5, n. 4356 del 16/11/2012 - dep. 29/01/2013, Vigliotti e altri, Rv. 254389.

ritiene di dover condividere, con la precisazione di cui appresso, il primo dei suddetti orientamenti, sostenuto dalle Sezioni Unite del 1999. Il principio di immanenza importa soltanto la non rinnovabilità della costituzione di parte civile in ogni fase o grado del giudizio. Non sembra invece possibile, una volta introdotto dal legislatore il diritto di impugnare le sentenze di proscioglimento, attribuire, in caso di condanna per la prima volta in appello, i medesimi effetti alla parte civile appellante e a quella non appellante.

Si ritiene tuttavia che la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado impedisca esclusivamente la pronuncia di condanna, solitamente generica, al risarcimento del danno, da parte del giudice di appello, ma non precluda in alcun modo alla parte civile di rivolgersi al giudice civile avvalendosi degli effetti dell'accertamento della responsabilità penale eventualmente compiuto del giudizio di impugnazione conclusosi con la condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p.³³³.



³³³ Cfr. in questi termini, anche Cass. Pen. Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002 - dep. 11/09/2002, Guadalupi, Rv. 22200: *“ove si convenisse con l'orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di decidere nel giudizio di impugnazione sulla domanda risarcitoria si dovrebbe ritenere preclusa solo la condanna, solitamente generica, al risarcimento del danno, ma resterebbero operanti gli effetti dell'accertamento della responsabilità penale eventualmente compiuto nel giudizio di impugnazione conclusosi con la condanna.*

Capitolo 10

LE SINGOLE POSIZIONI

1. AMATO DOMENICO

Amato Domenico è stato giudicato in primo grado per un delitto di estorsione pluriaggravata in concorso con Amato Francesco e con Ferrari Aldo Pietro (separatamente giudicati) ai danni di Pellegrini Francesco e Mazzei Giuseppina (**Capo 62**), ed inoltre per un delitto di tentata estorsione pluriaggravata in concorso con Amato Francesco e Pellegrini Francesco (separatamente giudicati) ai danni di Cagliostro Giovanni (Capo 63).

Assolto da quest'ultimo delitto, l'Amato è stato invece condannato per il primo reato contestato, ancorchè sia stato riconosciuto sussistente soltanto nella forma tentata, mentre, tra le aggravanti contestate, sono state ritenute sussistenti soltanto la recidiva (reiterata) e l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'ipotesi di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.

Sono state invece escluse sia l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 richiamato dall'art. 629 comma 2 c.p. sia l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991.

Il primo giudice ha applicato una pena di tre anni ed otto mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (pena base cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato).

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 327-334 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice, dopo aver premesso che Ferrari Aldo Pietro è persona dedita a crimini finanziari,³³⁴ solita ad assoldare per il disbrigo di sue faccende, la coppia di calabresi composta da Amato Francesco e Amato Domenico, e quindi ad avvalersi della forza intimidatrice di costoro, ha accertato che il Ferrari Aldo Pietro incaricò, dietro la promessa di un compenso di 10.000,00 euro, Amato Domenico e Amato Francesco di condurre al proprio cospetto Pellegrini Francesco e Mazzei Giuseppina - nei confronti dei quali il Ferrari si riteneva creditore - al fine di intimidirli e quindi di costringerli al pagamento.

In mancanza di prova dell'avvenuto pagamento il GUP ha degradato il delitto all'ipotesi tentata.

³³⁴ Vedi Informativa Carabinieri Fiorenzuola D'Arda (Vol. 26, pp. 524 e ss.). Il Ferrari Aldo Pietro è comparso nel corso della presente indagine anche per i suoi rapporti con Tattini Roberta e Gualtieri Antonio quale potenziale finanziatore di alcune rilevanti operazioni economiche ideate e gestite dal clan, si veda in proposito il paragrafo della sentenza di primo grado intitolato "Il fallimento Rizzi", pp. 742 e ss.

I motivi di appello

L'imputato ha proposto d'appello osservando :

a) che le asserite condotte minatorie non potrebbero considerarsi idonee ad integrare il reato di estorsione mancando la prova che le parti offese abbiano patito uno stato di assoluta soggezione essendo il Pellegrini ex socio del Ferrari, la Mazzei ex dipendente del medesimo. L'imputato sarebbe intervenuto insieme al cugino per cercare di distendere i rapporti e trovare una soluzione per la restituzione della somma che la Mazzei doveva al Ferrari per l'acquisto di un'automobile. Al più potrebbe sussistere un delitto di esercizio arbitrario;

b) il primo giudice avrebbe poi dovuto concedere l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. risultando evidente che l'imputato non condivideva i modi violenti del cugino e si era di fatto dissociato dalle condotte minatorie poste in essere unicamente da Amato Francesco. L'appellante avrebbe assunto un ruolo prevalentemente di mediazione. Il contributo concorsuale dell'imputato dovrebbe pertanto essere ritenuto marginale.

c) L'appellante osserva ancora che, qualora il Collegio non ritenesse di condividere la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. dovrebbe almeno concedere le attenuanti generiche, per gli stessi motivi sopra allegati, oltre che per il buon comportamento processuale e per aver *medio tempore* intrapreso regolare attività lavorativa.

d) Sarebbe poi errata l'applicazione della recidiva in considerazione del fatto che non potrebbe tenersi conto della condanna in data 03/10/2005 e 14/02/2006 le cui pene sono state espiate in regime di affidamento in prova al servizio sociale conclusosi con esito positivo, estintivo quindi non soltanto della pena ma anche di ogni altro effetto penale³³⁵. Gli altri precedenti sarebbero risalenti.

e) L'appellante lamenta ancora che il primo giudice avrebbe operato una troppa esigua riduzione per il tentativo (soltanto un terzo) ed errato il calcolo della pena pecuniaria.

f) Infine il primo giudice avrebbe nuovamente errato nella determinazione della multa non applicando gli edittali previgenti a quelli introdotti dalla legge n. 3/2012, entrata in vigore dopo i fatti commessi.

In definitiva, appellante chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto. In subordine viene chiesta la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. e la conseguente emanazione di sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela. In ulteriore subordine l'imputato chiede di riqualificare il fatto come tentata violenza privata, con rideterminazione in ogni caso della pena,

³³⁵ L'imputato cita espressamente il principio di legittimità secondo cui "L'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva. (Cass. Pen. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251688.

da contenersi nel minimo edittale, previa esclusione della recidiva e concessione delle attenuanti generiche o dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., attenuanti da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti.

Motivi della decisione

Il primo motivo, riconducibile essenzialmente all'asserita mancanza di *metus*, è palesemente infondato, come si desume dalle intercettazioni in atti. Tra i molteplici elementi considerati dal giudice di primo grado appare oltremodo significativa la telefonata 549 del 21/11/2011, nel corso della quale l'imputato riferiva al cugino Francesco del profondo turbamento patito dalla Mazzei nell'incontro avvenuto il giorno 18/11/2011 al cospetto dei due calabresi: "*io l'ho vista – afferma l'imputato - che si stava mettendo a piangere già quando eravamo al tavolo e poi ha resistito...*"³³⁶.

L'assunto dell'appellante è comunque privo di solida base logica: proprio la circostanza che il Pellegri e la Mazzei fossero, l'uno, ex socio, l'altra ex dipendente del Ferrari ha verosimilmente rafforzato in quest'ultimo il convincimento circa la necessità di ricorrere a persone – i due pluripregiudicati calabresi – certamente più in grado dell'ex socio e dell'ex datore di lavoro di spaventare i due presunti debitori. Il lessico e le espressioni che emergono dalle conversazioni telefoniche tra i due calabresi, in particolar modo i discorsi di Amato Francesco, confermano eloquentemente la straordinaria potenzialità intimidatoria che i due cugini erano in grado di esercitare.

Peraltro, l'assunto che pretende di limitare la condotta dell'imputato ad un intervento finalizzato a distendere i rapporti tra le parti ed a trovare una soluzione per la restituzione della somma di denaro che il Ferrari pretendeva dalla Mazzei, sì che, al più, potrebbe sussistere un delitto di esercizio arbitrario, non trova alcun supporto probatorio e risulta completamente smentito dalla viva voce dell'imputato. Né potrebbe attribuirsi rilievo – rientrando l'estorsione tra i reati istantanei - alla circostanza che, un anno dopo i fatti, le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo.

La circostanza che la Mazzei e il Pellegri abbiano, alla fine, deciso di non sporgere alcuna denuncia è del pari irrilevante. Si vedrà come una parte non esigua delle estorsioni accertate nel presente giudizio siano state scoperte soltanto a seguito delle intercettazioni telefoniche, risultando notevoli tanto la forza intimidatrice quanto la condizione di omertà.

Prive di fondamento appaiono anche le richieste di riqualificazione del fatto nelle ipotesi cui all'art. 393 c.p o all'art. 610 c.p. :si rinvia, sul punto, alle considerazioni di carattere generale svolte nella prima parte di questa sentenza. Ed invero: innanzitutto gli Amato non vantavano alcuna ragione di credito nei confronti delle parti offese; in secondo luogo essi agirono per un interesse

³³⁶ La sentenza appellata trascrive parzialmente la telefonata alla pagina p. 329 indicando anche i riferimenti in nota.

proprio, costituito dal compenso loro promesso dal Ferrari. Non sussiste pertanto alcun fondamento sul quale costruire legittimamente un'ipotesi di esercizio arbitrario.

Nemmeno può essere accolta la richiesta di derubricazione nel reato di violenza privata: si è già avuto modo di osservare, nella prima parte di questa sentenza, che *“Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno (patrimoniale, n.d.r.) altrui”*³³⁷. Invero, *“Il pregiudizio patrimoniale della persona offesa costituisce elemento essenziale e caratterizzante del delitto di estorsione, e lo distingue dai delitti contro la libertà morale previsti dagli articoli 610 e segg.”*³³⁸.

Nel caso di specie sembra evidente come l'azione degli Amato non mirasse ad ottenere dalle vittime un mero comportamento in violazione della loro libertà morale. La stessa difesa dell'appellante tratteggia la realtà a monte della condotta estorsiva posta in essere dagli Amato: *“la Mazzei, fidanzata del Pellegrini, nel 2011 è stata licenziata dal Ferrari per aver superato il periodo di comporto; nel 2010 la stessa Mazzei aveva acquistato un'autovettura con i soldi anticipati dall'allora datore di lavoro, Ferrari Aldo Pietro, con l'impegno, poi disatteso, che li avrebbe restituiti con rate mensili da trattenersi nelle buste paga”*³³⁹. Poiché la Mazzei, stante il licenziamento, aveva evidentemente sospeso i pagamenti rateali, il Ferrari pretendeva, come si desume chiaramente dalle intercettazioni telefoniche³⁴⁰, la consegna dell'autovettura: quindi un atto di disposizione patrimoniale tanto sornio quanto ingiusto.

La mancanza di un danno (patrimoniale) è, nel caso di specie, un elemento strutturale del delitto tentato e non può ovviamente essere invocato come elemento costitutivo del reato di cui all'art. 610 c.p.

Quanto alla subordinata richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., la stessa non può essere assecondata: dall'esame del compendio probatorio non risulta che il contributo dell'Amato Domenico sia stato di minima importanza. La maggiore aggressività del compartecipe Amato Francesco³⁴¹ non rende per ciò solo di minore importanza il contributo dell'imputato, che appare invece rilevante risultando dalle intercettazioni come egli sia stato talora una *longa manus* del cugino nella vicenda estorsiva. Nella telefonata del 07/12/2011, infatti, Amato Francesco

³³⁷ Cass. Pen. Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940.

³³⁸ Cass. Pen., Sez. 1, Ordinanza n. 188 del 29/01/1973 Cc. (dep. 06/06/1973) Rv. 124227.

³³⁹ Cfr. l'atto d'appello, p. 2.

³⁴⁰ Cfr. l'Informativa 24/05/2013 dei Carabinieri di Parma, cit., p. 550 che richiamano la telefonata n. 868 del 05/12/2011 delle ore 16:14:39 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco Amato.

³⁴¹ Nella telefonata n. 938 del 7/12/2011 ore 20:29:07 (rit 439/2011) Amato Francesco dice al cugino che ora devono smetterla di prenderli (il Pellegrini e la Mazzei) con le buone perché come s'è potuto ben vedere non otterranno nulla: *“Amato Francesco: “mi sono incazzato apposta per fargli prendere paura Mimmo!!...(...).....se li prendi con le buone non prendi un cazzo!!!...come già non prendesti un cazzo!!!). cfr. informativa Carabinieri Parma 24/05/2013, p. 556.*

impone ad Amato Domenico di dire alla Mazzei che, se lei non andrà dal Ferrari, saranno guai per il suo ragazzo (Pellegri Francesco) perché verrà picchiato (Amato Francesco: *"Sono cavoli vostri dopo!!!...guarda che tre minuti...per tre minuti tu stai facendo un sacco di casino!!!...vieni lì tre minuti che è meglio!!...se no gli dici "quello che la prende nel culo è il tuo ragazzo!...che sai quante botte gli danno!!!"...giuro!"*)³⁴².

Osta in ogni caso alla concessione dell'attenuante in esame il principio secondo cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al fatto, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione non solo quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, ma anche quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale³⁴³. Si tratta proprio del caso di specie, avendo il primo giudice ritenuto sussistente il delitto previsto dall'art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.³⁴⁴.

L'appello dell'Amato appare pertanto destituito di fondamento, salvo, come si dirà tra poco, la necessità di correggere un errore nel quale è incorso il primo giudice a proposito dell'applicazione della pena pecuniaria.

Risultano infondati, infatti, anche gli altri motivi relativi al trattamento sanzionatorio, a partire dalla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. L'appellante ha allegato, a fondamento della richiesta, il buon comportamento processuale, la scelta del rito abbreviato e l'aver intrapreso un'attività lavorativa. Si tratta di motivi francamente insufficienti. Quanto al primo, l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Circa il secondo motivo si osserva che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputat³⁴⁵. Infine lo svolgimento di attività lavorativa, che in ogni caso è primariamente un dovere, costituzionalmente sancito dall'art. 4 della costituzione, non risulta sufficientemente provato.

La richiesta di escludere l'applicazione della recidiva appare infondata e non può che essere

³⁴² Cfr. Telefonata n. 938 del 7/12/2011 ore 20:29:07 (rit 439/2011) a p. 556 dell'Informativa dei Carabinieri di Parma in data 24/05/2013, cit.

³⁴³ Giurisprudenza consolidata a partire da Cass.sez.2, 28.7.1987 n. 8750; conf. Cass.sez.6 n. 11338 del 10.11.1994; Cass. Pen., sez.2 n. 6382 dell'8.5.1996; Cass. Sez.6 n. 6250 del 17.10.2002).

³⁴⁴ Non rileva pertanto l'assunto difensivo svolto all'udienza del 30/06/2017 che si appella all'esclusione dell'aggravante relativa alla violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte di un'associazione mafiosa. Resta infatti l'aggravante relativa all'art. 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1, ostativa alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

³⁴⁵ Cass. Pen., Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014 - dep. 10/06/2014, Diana e altri, Rv. 260012.

respinta. Il Procuratore Generale, all'udienza del 10/06/2017 ha fondatamente osservato che il caso di specie non appare essere un fatto isolato. Gli Amato sono persone direttamente collegate con il gruppo di Sarcone Nicolino e Silipo Antonio, come emergeva dal processo *Edilpiovra*³⁴⁶. Il fatto per cui si procede in questa sede conferma e rafforza un giudizio di maggior pericolosità e di persistenza nel crimine tale da ritenere integrata la recidiva³⁴⁷.

Nemmeno risulta fondato l'assunto difensivo che pretenderebbe di ritenere insussistenti i presupposti oggettivi per l'applicazione della recidiva. *Nulla quaestio* sulla richiesta dell'appellante di non considerare ai fini della recidiva le sentenze della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 03/10/2005 e del Tribunale di Palmi in data 14/02/2006 stante l'accertato esito positivo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale³⁴⁸. Tuttavia, anche senza tenere conto delle due suddette sentenze, gli altri precedenti penali dell'imputato integrano comunque i presupposti per ritenere sussistente la recidiva reiterata. Infatti, dopo le condanne della Pretura di Palmi in data 14/11/1991, della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 09/04/2002 e del Tribunale di Brescia in data 06/05/2003, rispettivamente per furto, ricettazione e truffa, l'Amato ha commesso due reati non colposi della stessa indole. Si allude al tentativo di furto aggravato accertato con sentenza del Tribunale di Cremona in data 20/05/2013 e all'appropriazione indebita accertata dal Tribunale di Parma in data 09/09/2016.

Infine non appare fondata la doglianza relativa alla riduzione della pena soltanto di un terzo per il tentativo. Infatti, premesso che il primo giudice ha comunque stabilito la pena base nel minimo edittale, si osserva come nel caso di specie l'azione intimidatoria si è completamente perfezionata mancando soltanto la prova dell'effettiva *deminutio patrimonii* della parte offesa³⁴⁹. Si tratta di un fatto grave, sia per le modalità che per la durata dell'azione intimidatoria nonché per l'intensità del dolo. Notevole appare anche la capacità a delinquere dell'imputato, desumibile anche dai numerosi precedenti penali.

L'appello appare invece parzialmente fondato nel motivo che riguarda gli edittali della pena

³⁴⁶ Cfr. sentenza Tribunale Reggio Emilia 25/01/2013 n. 104, confermata da App. Bologna 26/03/2015 n. 1284, irrevocabile il 21/06/2016, alle pagine 28 e ss., nella quale si evince che tra il gruppo indipendente degli Amato e la cosca mafiosa reggiana esisteva un rapporto secondo cui il primo operava come una sorta di braccio armato del clan 'ndranghetista, ottenendone in cambio il via libera per compiere furti e rapine nella zona di competenza: "*In alcuni casi il furto realizzato dagli Amato si trasformava in estorsione ad iniziativa della cosca mafiosa che pretendeva ed otteneva l'egemonia sulle iniziative del gruppo indipendente. Il punto sul quale si esercitava il dominio del gruppo 'ndranghetista sugli indipendenti era l'assoluto obbligo di astensione di qualsivoglia iniziativa criminale nei confronti dei soggetti che pagavano il gruppo cutrese per ottenerne protezione*".

³⁴⁷ A causa di un evidente refuso, le recidive risultano contestate alle pp. 141-142 della sentenza appellata.

³⁴⁸ Com'è noto, la Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui "*L'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva*". Cass. Pen., Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano, Rv. 251688.

³⁴⁹ Cfr. sentenza appellata, pp. 333-334.

pecuniaria. Il fatto in esame, infatti, risale al 2011 quando ancora il minimo edittale dell'art. 629 comma 1 era stabilito in € 516,00 ed il massimo in € 2.065,00 mentre, per il secondo comma, gli edittali prevedevano un minimo di € 1.032,00 ed un massimo di € 3.098.

Il primo giudice ha stabilito la pena base per il delitto tentato in € 3.000,00, quindi al di sopra del massimo. Occorre conseguentemente procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo alla sola pena pecuniaria. Viene stabilita, pertanto, sulla scorta dei canoni sanciti dall'art. 133 c.p., la pena base di € 1.600, ridotta ad € 900,00 per il tentativo, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 ad € 1.500,00, ulteriormente aumentata, ex art. 63 comma 4 c.p., ad € 1.680,00 e quindi ridotta, per la scelta del rito, ad € 1.120,00.

Nel resto la sentenza di primo grado non può che essere integralmente confermata³⁵⁰.

³⁵⁰ Segnatamente nella parte in cui condanna al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite Mazzei Giuseppina e Pellegrini Francesco, da liquidarsi in separato giudizio,

2. BATTAGLIA PASQUALE

Battaglia Pasquale è stato condannato alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione ed € 6.000,00 di multa per avere fatto parte dell'associazione di stampo mafioso contestata al **capo 1)** nonché per avere (**capo 78**), in concorso con Villirillo Romolo, perpetrato ai danni di Neffandi Stefano un delitto di estorsione, aggravato dalla presenza di più persone riunite ed appartenenti ad un'associazione mafiosa, ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991, costringendo il Neffandi a consegnargli la somma complessiva, in contanti ed in più riprese, di € 20.500,00 nonché a sottoscrivere venti cambiali dell'importo di € 1.000,00 ciascuna.

Il reato di estorsione consumata pluriaggravata è stato ritenuto più grave rispetto a quello associativo. Il primo giudice ha stabilito la pena base in anni dodici di reclusione ed € 8.000,00 di multa³⁵¹, aumentata ad anni dodici e mesi sei ed € 9.000,00 di multa a titolo di continuazione sul reato associativo e quindi ridotta di un terzo per la scelta del rito.

Sono state altresì applicate la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due e le rituali pene accessorie previste dagli articoli 28 e ss. c.p.

Gli elementi valorizzati dal primo giudice per ritenere sussistente il **reato associativo** commesso dal Battaglia sono: il ruolo di uomo di fiducia del Villirillo Romolo, la sua frequente partecipazione ad incontri ai quali presero parte elementi di spicco del clan e nei quali furono trattati argomenti rilevanti per la vita e l'operatività della consorterìa, il coinvolgimento in numerose operazioni, la convocazione da parte di Nicolino Grande Aracri presso la sua abitazione perché convincesse il Villirillo a chiarire la propria posizione restituendo quanto aveva sottratto³⁵², i contatti diretti avuti con esponenti di vertice del consorzio (Gualtieri Alfonso, Paolini Alfonso, Sarcone Nicolino, Lamanna Francesco), il concorso nella perpetrazione di uno dei delitti fine.

Il GUP ha anche osservato come la segretezza che connota la struttura, e soprattutto gli affari illeciti del sodalizio, osti a che soggetti non intranei ne vengano a conoscenza, pena,

³⁵¹ Si tratta del minimo edittale del delitto di associazione mafiosa pluriaggravata, ritenendo il primo giudice che nella determinazione della pena non si possa muovere da una pena base inferiore al minimo di quella prevista per il reato satellite non potendosi ammettere che l'imputato che risponda del solo reato satellite possa ricevere un trattamento deteriore rispetto a quello che riceverebbe se rispondesse anche di altro delitto in continuazione. Cfr. sentenza appellata, p. 1310 e s. che rinvia al principio sancito da Cass. Sez. Unite penali, 17 dicembre 2014, Rv 262528 secondo cui "In tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo.

³⁵² Sul punto si rimanda alla trattazione relativa alla posizione di Grande Aracri Nicolino con riferimento alla responsabilità di questi nella tentata estorsione ai danni di Villirillo Romolo (capo 12).

altrimenti, un serio pericolo per l'associazione e per gli associati³⁵³.

In definitiva, il Battaglia non si sarebbe limitato a dar prova di essere a conoscenza delle dinamiche e delle attività del sodalizio, ma di quelle dinamiche ed attività sarebbe stato parte attiva

354
Quanto al reato contestato al **capo 78)**, si tratta di estorsione pluriaggravata, in concorso con Villirillo Romolo perpetrato ai danni di Neffandi Stefano si rimanda per l'esposizione della vicenda alle pagine 442-453 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che nell'anno 2011 Villirillo Romolo otteneva da Faccioli Claudio un prestito di € 21.000,00 promettendo la consegna in garanzia di assegni postdatati. Il Villirillo non restituiva il prestito³⁵⁵ sennonchè, appresa dal Faccioli Claudio la circostanza che quest'ultimo vantava un credito di € 250.000,00 nei confronti di tale Neffandi Stefano offriva di attivarsi per il recupero di detto credito. Il credito del Faccioli traeva origine da un negozio a causa illecita. Il Faccioli, infatti, aveva consegnato la suddetta somma al Neffandi - o a persone con cui lo stesso aveva fatto da intermediario, tali Giuseppe Mei, qualificatosi come un avvocato di Roma, e Rampello Giovanni - a titolo di "tangente" per ottenere l'attribuzione dell'appalto relativo alla manutenzione degli impianti idraulici ed elettrici dei palazzi di giustizia di diverse città del Nord Italia. L'azione estorsiva del Villirillo nei confronti del Neffandi ebbe inizio nel febbraio - marzo 2011 in occasione di un primo incontro che vide la presenza del Neffandi, del Faccioli e del Villirillo. Quest'ultimo si rivolse al Neffandi affermando che *"da questo momento sono io il creditore della somma di € 250.000,00 di Faccioli Claudio e tu entro dieci o quindici giorni mi dovrai iniziare a pagare questa cifra"*³⁵⁶.

Subito dopo questo incontro il Faccioli fece presente al Neffandi che il Villirillo era un calabrese di Crotona e che era stato da lui minacciato. Il Neffandi consegnò quindi al Villirillo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile del 2011 un assegno circolare intestato alla ditta R & G Costruzioni di Villirillo Romolo dell'importo di € 7.000,00 e successivamente apprese dal Rampello Giovanni che l'estorsore era inserito in un'organizzazione criminale operante nel crotonese e nel Nord Italia, precisamente in Emilia Romagna, nella zona di Parma. Nel mese di maggio 2011 vi fu in Mantova un ulteriore incontro, al quale parteciparono il Neffandi, il Rampello, un certo Salvatore, il Villirillo e il Faccioli, dove si concordò che il Neffandi doveva corrispondere allo stesso Villirillo la somma

³⁵³ Ibidem.

³⁵⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 1283.

³⁵⁵ In realtà, il primo giudice sospetta verosimilmente che la somma di € 21.000,00 asseritamente prestata dal Faccioli al Villirillo non fosse altro che il prezzo del recupero, cfr. p. 452 della sentenza appellata.

³⁵⁶ Cfr. s.i.t. Faccioli Claudio, pp. 444-445 della sentenza appellata. Anche il Neffandi ha dichiarato che nel corso di quel primo incontro il Villirillo ebbe a pronunciare la frase: *"Adesso sono io il creditore della somma di 250.000,00 euro che lei doveva a Faccioli e che io gli ho prestato e che lei entro dieci giorni mi deve restituire"*, cfr. p. 446 della sentenza appellata.

di € 40.000,00 e che quest'ultimo si sarebbe attivato, mediante la sua organizzazione, per recuperare € 250.000 dal Mei, nelle cui mani era finita la somma consegnata dal Faccioli; vennero concordate anche le modalità di corresponsione della predetta somma. L'11 giugno 2011 vi fu un altro incontro con il Villirillo al quale il Neffandi consegnò, nell'occasione, un altro assegno circolare dell'importo di € 7.000,00 a cui fece seguito un'ulteriore dazione di € 5.500 in contanti il giorno 21 giugno 2011. L'8 luglio 2011, in un bar posto nei pressi del casello autostradale di Desenzano del Garda, il Neffandi consegnò al Villirillo, che era accompagnato da Villirillo Giuseppe e da Battaglia Pasquale, 20 cambiali da 1.000,00 euro cadauna, cambiali che Neffandi compilò alla presenza dei tre, oltre alla somma di € 1.000,00 in contanti. Parte di queste cambiali venne onorata mentre la cambiale con scadenza nel maggio 2012 fu protestata. Dopo l'incontro dell'8 luglio 2011 il Neffandi non fu più contattato da Villirillo Romolo, in quanto, come gli fu riferito telefonicamente da Villirillo Giuseppe, l'estorsore aveva avuto *un problema con la giustizia*. Tra la fine del mese di agosto e i primi giorni di settembre 2012 Villirillo Romolo iniziò nuovamente ad avanzare richieste estorsive nei confronti del Neffandi, ma questi decise di non assecondarle.

1.- I motivi d'appello

a) L'appellante riproponeva preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna a favore del Tribunale di Catanzaro. Le organizzazioni oggetto dei procedimenti Grande Drago e Edilpiovra sarebbero fatti reato ontologicamente diversi rispetto a quelli oggetto dell'imputazione. Nei casi in cui la 'ndrangheta dirami le sue articolazioni in aree territoriali diverse dalla Calabria non per questo potrebbe ritenersi formata un'autonoma consorteria³⁵⁷. A differenza del caso Lombardia, in cui sarebbe stata accertata un'autonoma Provincia, dotata di propria autonomia locale e operativa, nel caso dell'Emilia-Romagna non potrebbe dirsi altrettanto, come si evince dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Bonaventura e Oliverio. I presunti affiliati emiliani, anche secondo quanto riferito i collaboratori Foschini e Marino, avrebbero aderito all'unico programma criminale del capo Grande Aracri Nicolino. Pertanto, il luogo dove si è svolta l'attività organizzativo-decisionale sarebbe il territorio calabrese.

b) Nel merito, quanto al **capo 1)** l'appellante sosteneva che il fatto non sussiste. Se la forza d'intimidazione dell'organizzazione emiliana fosse una estroflessione della forza della cosca cutrese la conseguenza da trarre sarebbe ancora l'incompetenza territoriale del giudice bolognese. Per affermare l'autonomia della cosca emiliana sarebbe necessaria la

³⁵⁷ L'appellante invoca il *dictum* di Cass. Pen. Sez. 5, n. 19141 del 13/02/2006 - dep. 31/05/2006, Bruzzaniti e altri, Rv. 234403.

prova specifica che il contesto sociale subisca la forza intimidatrice di quest'ultima, debitamente esteriorizzata. Lo spessore mafioso di taluni imputati, ancorchè definitivamente accertato, non sarebbe sufficiente a dispiegare, anche in territori diversi, la capacità intimidatrice che promana dal vincolo associativo. La locuzione di "mafia mimetizzata" utilizzata dal primo giudice a pagina 150 della sentenza appellata non sarebbe altro che un ossimoro. Una mafia silente non potrebbe nemmeno definirsi mafia.

c) Con altro motivo l'appellante chiedeva l'assoluzione dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Avendo preliminarmente richiesto, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., l'acquisizione di documentazione comprovante la circostanza che il Battaglia nell'anno di contestazione viveva e operava professionalmente in Lombardia, la difesa sosteneva invero che la partecipazione del predetto alle riunioni ricordate in sentenza si spiegherebbe in forza del ruolo di autista del Villirillo da lui svolto, fatto per il quale egli percepiva un compenso. Mancherebbe qualunque prova relativa ad una effettiva partecipazione alle riunioni, ragione per cui potrebbe ritenersi al più un'ipotesi di connivenza non punibile.

Né potrebbe escludersi che l'ausilio fornito dal Battaglia al Villirillo fosse una mera conseguenza del profondo contrasto insorto tra quest'ultimo e Grande Aracri Nicolino, e non già una messa a disposizione dell'associazione mafiosa. La presenza presso l'abitazione di Grande Aracri Nicolino sarebbe avvenuta per una questione che riguardava un trattore, come emergerebbe dall'intercettazione 1855 Rit. 1779/11 e da una fattura di cui si reiterava la richiesta di acquisizione probatoria. Il dialogo riportato a pagina 1282 della sentenza appellata rivelerebbe l'ignoranza del Battaglia delle dinamiche criminali che riguardavano Villirillo.

Mancherebbe comunque qualunque prova di affiliazione formale, di chiamate in correità, di comportamenti esternanti la forza di intimidazione derivante dall'associazione.

d) Quanto al **delitto di estorsione**, osserva l'appellante che, pur essendosi svolta la vicenda estorsiva in plurimi incontri, nel periodo che va dal febbraio 2011 al settembre 2012, la persona offesa avrebbe riconosciuto la presenza dell'imputato in una sola occasione, l'8 luglio 2011 ed inoltre non avrebbe riferito alcun comportamento concreto che possa indurre a ritenere sussistente una condotta concorsuale del Battaglia medesimo. Si tratterebbe pertanto di un'ipotesi di mera connivenza non punibile o, in subordine, della diversa ipotesi di favoreggiamento reale.

Mancherebbe inoltre qualunque indagine sull'elemento del dolo e il comportamento punibile del Battaglia sarebbe stato semplicemente fatto coincidere con la ritenuta appartenenza

all'associazione mafiosa.

- e) Il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 sarebbe apodittico.
- f) Infine l'appellante lamenta che la negazione delle attenuanti generiche sia del tutto immotivata e che la pena finale inflitta sia eccessiva.

In definitiva, l'imputato chiede l'assoluzione da tutti i reati ascrittigli perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, o per non averlo commesso, o in subordine la riqualificazione del fatto di cui al capo 78) nell'ipotesi di cui all'art. 379 c.p., l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/191, la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione della pena al minimo edittale e l'esclusione della misura di sicurezza.

2.- Motivi della decisione

L'appello è infondato.

2.a- A riguardo dei motivi relativi all'incompetenza territoriale ed alla pretesa insussistenza dell'associazione contestata al capo 1) si rinvia alla parte generale di questa sentenza mentre saranno ora considerati i motivi riguardanti la specifica posizione del Battaglia.

2.b- Incominciando dal motivo d'appello che pretenderebbe di escludere il **reato associativo** in mancanza di prova di affiliazione formale, di chiamate in correità, di comportamenti esternanti la forza di intimidazione derivante dall'associazione, non sembra inutile rammentare come costituisca *jus receptum* il principio secondo cui *"Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro)*³⁵⁸.

Proprio alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi acquisiti agli atti si ritiene di non poter che confermare il giudizio di partecipazione del Battaglia al sodalizio criminoso.

³⁵⁸ Cassazione penale sez. V, 17 ottobre 2016 n. 4864 in CED Cass. pen. 2017 Rv. 269207.

Gli inquirenti hanno innanzitutto puntualmente indicato tutti i (non pochi) soggetti con i quali il Battaglia risulta essere stato in contatto³⁵⁹: Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, Villirillo Romolo, Gualtieri Antonio, Sarcone Nicolino, Vetere Rosario, Vetere Pierino, Vetere Pasquale, Migale Vincenzo, Paolini Alfonso, Muto Luigi, Brescia Pasquale, Lepera Francesco, Colacino Michele, Blasco Gaetano, Cappa Salvatore, Tattini Roberta, Cavedo Maurizio, Giannini Giacomo, Mancuso Vincenzo, Poloni Maurizio, Candelieri Salvatore, Villirillo Luigi, De Ceglie Antonio, Martino Alfonso. Si tratta di soggetti alcuni dei quali già condannati in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso (Grande Aracri Nicolino, Lamanna Francesco, Sarcone Nicolino), altri condannati per il reato associativo in questo stesso processo celebrato con il rito abbreviato (Villirillo Romolo, Gualtieri Antonio, Cappa Salvatore, Colacino Michele, Martino Alfonso, Tattini Roberta), altri ancora imputati dello stesso reato associativo nel procedimento che si svolge davanti al Tribunale di Reggio Emilia nelle forme del rito ordinario (Vetere Pierino, Paolini Alfonso, Muto Luigi, Brescia Pasquale, Blasco Gaetano, Cavedo Maurizio, Mancuso Vincenzo).

Il Battaglia, oltre ad essersi reso responsabile, come si vedrà tra poco, della commissione di uno dei tipici reati-fine caratteristici del sodalizio per cui si procede, risulta avere partecipato, talora anche con mansioni di rilievo, ad alcune tra le più rilevanti vicende che hanno visto all'opera alcuni tra i più importanti esponenti della cosca.

Si allude, in primo luogo, al cosiddetto "affare Blindo", relativo alla ricettazione di € 1.400.000,00 provenienti dalla rapina ad un furgone blindato, affare che vide il Battaglia partecipare ad alcune riunioni nelle quali venne presentato da Romolo Villirillo a Gualtieri Antonio come un "*nostro fratello*"³⁶⁰. In secondo luogo, si fa riferimento alla partecipazione del Battaglia al cosiddetto "affare Bergamo", relativo ad un traffico di valuta priva di corso legale, nel quale l'appellante aveva ricevuto il compito, qualora la trattativa fosse andata in porto, di curare il trasporto della valuta³⁶¹. Ed ancora si fa menzione della riunione avvenuta il 29/07/2011 ad Assago con Gualtieri Antonio, riunione che aveva ad oggetto il cosiddetto "Piano Cutro" - un progetto relativo all'acquisto di terreni ed alla costruzione di un impianto destinato alla produzione di materiale elettrico, nell'agro del comune di Cutro, attraverso finanziamenti ed investimenti pubblici della Comunità Europea - alla quale il Battaglia partecipò in rappresentanza di Villirillo Romolo³⁶². Né può dimenticarsi partecipazione del

³⁵⁹ Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, p. 7.

³⁶⁰ Cfr. sentenza appellata, pp. 1280 e ss. Sull'affare Blindo si rimanda alla sentenza appellata, pp. 763-783.

³⁶¹ Per l'esposizione dell'"affare Bergamo" si rimanda alla sentenza appellata, pp. 783-797.

³⁶² Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda p. 19.

Battaglia alla riunione avvenuta il 20/06/2011 a Reggio Emilia relativa al cosiddetto “affare Sorbolo”, riunione che vide tra i presenti Villirillo Romolo, Sarcone Nicolino e Cappa Salvatore.

Gli atti danno conto di come il destino del Battaglia fosse legato a quello del sodale Villirillo Romolo, specie quando quest'ultimo fu sospettato di essersi impossessato di danaro consegnatogli da Grande Aracri Nicolino. A seguito di questo fatto il Battaglia fu convocato a Cutro, direttamente al cospetto del Grande Aracri Nicolino, il 19/08/2011, presenti anche due dei massimi esponenti della cosca, Gualtieri Antonio e Lamanna Francesco. La convocazione, avvenne all'interno dell'abitazione del Grande Aracri, al primo piano del caseggiato di Contrada Scarazze, a Cutro, ove è ubicato l'appartamento del boss. Qui il Battaglia ricevette l'invito a prendere le distanze dal Villirillo³⁶³.

Questa circostanza attesta inequivocabilmente l'inserimento dell'imputato nel sodalizio. Sul punto, sia il collegio del riesame sia il giudice di prime cure hanno lucidamente osservato come la segretezza che connota la struttura e soprattutto gli affari illeciti del sodalizio ostano a che soggetti non intranei ne vengano a conoscenza, pena altrimenti un serio pericolo per l'associazione e per gli associati³⁶⁴.

2.c- Gli altri motivi d'appello relativi alla responsabilità del Battaglia per il reato associativo appaiono parimenti infondati. L'appellante ha tentato innanzitutto di giustificarsi dichiarando di essersi limitato a svolgere il ruolo di autista del Villirillo il quale lo avrebbe remunerato per detto servizio, senza farlo partecipare alle riunioni mafiose. Si tratterebbe di un servizio, quello di autista, reso “*solo quando ero disponibile*”³⁶⁵.

A sostegno di questo assunto il Battaglia ha chiesto ai sensi dell'art. 603 c.p.p. l'acquisizione di documentazione comprovante la circostanza che, nell'anno di contestazione, viveva e operava professionalmente in Lombardia³⁶⁶. La richiesta acquisizione non è stata ammessa da questo Collegio (come da ordinanza in atti cui si fa rinvio), poiché non ritenuta assolutamente necessaria ai fini della decisione posta la non incompatibilità dell'attività dichiarata con i reati contestati. Ci si limita ad osservare che gli inquirenti hanno registrato la partecipazione del Battaglia, in soli cinque mesi, a nove riunioni con esponenti

³⁶³ La circostanza che il Battaglia sia stato richiesto dai vertici della cosca di prendere le distanze dal Villirillo è desumibile chiaramente dalla telefonata intercorsa il 02/12/2012 tra il Battaglia e Mancuso Vincenzo (n. 2487, Rit. 2788/2011).

³⁶⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 1283.

³⁶⁵ Cfr. l'interrogatorio del Battaglia in data 04/08/2015 davanti al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, p. 2.

³⁶⁶ Nell'interrogatorio citato alla nota precedente il Battaglia ha dichiarato di essere un imprenditore edile.

mafiosi in Emilia e in Lombardia³⁶⁷.

- Risulta inoltre che l'imputato partecipò al matrimonio di Sarcone Nicolino in Bibbiano il 18/06/2011 e al matrimonio del figlio di Candelieri Salvatore celebrato ad Augsburg (Germania) il 21/07/2011³⁶⁸. La partecipazione a questo matrimonio celebrato ad Augsburg, avvenuta proprio in rappresentanza di Villirillo Romolo, costituisce un'ulteriore smentita della tesi che il Battaglia fosse semplicemente un autista.
- Merita poi dare conto del fatto che il Battaglia Pasquale ha subito nel 2007 il sequestro e la confisca, connessa all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali ad opera del Tribunale di Crotona, di beni per un valore di Euro 1.500.000,00, costituiti da autovetture, appartamenti e terreni, insistenti nel Comune di Isola Capo Rizzuto,³⁶⁹ proprietà non giustificabili con la generica dichiarazione di essere un imprenditore edile.
- L'appellante afferma altresì che la sua presenza presso l'abitazione di Grande Aracri Nicolino sarebbe avvenuta per una questione che riguardava un trattore, come emergerebbe dall'intercettazione 1855 (rit. 1779/11) e da una fattura della quale è stata reiterata l'acquisizione probatoria³⁷⁰. In realtà, dal tenore dell'intercettazione la questione del trattore viene esposta in modo tanto generico quanto inverosimile. Comunque sia, se anche fosse vero che al cospetto del boss il Battaglia discusse di un trattore, la telefonata tra l'appellante ed il Gualtieri intercettata il giorno stesso della comparizione del predetto al cospetto del Grande Aracri Nicolino conferma che l'oggetto della convocazione fu anche – e soprattutto! – la questione Villirillo³⁷¹.
- Secondo l'imputato il dialogo riportato a pagina 1282 della sentenza appellata rivelerebbe la sua ignoranza delle dinamiche criminali che riguardavano Villirillo. L'assunto muove dal rilievo che nel corso della telefonata in questione il Battaglia riferisce a Gualtieri che [il Villirillo] *a me mi teneva, diciamo al di fuori di tutto, no? Come se era tutto a posto, "tutto*

³⁶⁷ Cfr. l'ordinanza di applicazione misure cautelari, pp. 1103-1112: gli incontri cui partecipò il Battaglia sono i seguenti: 26/03/2011 Castelvetro Piacentino, 09/06/2011 Fiorenzuola d'Arda, 09/06/2011 Sasso Marconi, 11/06/2011 Castelvetro Piacentino, 17/06/2011 Cremona, 20/06/2011 Reggio Emilia, 25/06/2011 Reggio Emilia, 30/06/2011 Reggio Emilia, 08/07/2011 Cremona.

³⁶⁸ Gli inquirenti segnalano che Candelieri Salvatore è un personaggio di rilievo del gruppo di cutresi dimoranti ad Augsburg, il quale mantiene frequenti contatti con Villirillo Romolo e Sarcone Nicolino, anche per il tramite dei loro rispettivi uomini di fiducia, appunto Battaglia Pasquale e Paolini Alfonso, cfr. informativa finale dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, p. 362.

³⁶⁹ Cfr. Scheda informativa predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda. p. 9 nota 1.

³⁷⁰ La sera del 19/8/2011, il Battaglia contattava il Villirillo Romolo chiedendogli di poterlo raggiungere presso la sua abitazione per parlare di persona. Villirillo, la mattina successiva, rimproverava implicitamente il sodale per essere comparso al cospetto del Grande Aracri Nicolino, indicato nella telefonata come lo zio Tonino, cfr. p. 1283 della sentenza appellata: "...giusto per capire... vediamo se siamo stati nella verità... dice che tu sei andato là... per un problema di trattore... da "lui"... dallo "zio Tonino"... tu perché sei andato dallo "zio Tonino"?... ma per questo problema sei andato là?..."

³⁷¹ La telefonata tra Gualtieri Antonio e Battaglia Pasquale si trova trascritta alle pp. 1282 e 1283 della sentenza appellata e alle pp. 1060-1062 della informativa finale dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda.

a posto, tutto a posto". Anche quest'ultimo motivo appare infondato. Non stupisce, infatti, che il Battaglia, in una situazione che vedeva il boss "incazzato nero" per le indebite appropriazioni di denaro da parte del Villirillo³⁷², si sia cautelato nel conferire con il Gualtieri - uno dei massimi esponenti della cosca - dichiarando che il Villirillo non lo informava delle proprie attività. Soprattutto non stupisce che il Villirillo abbia effettivamente tenuto all'oscuro il Battaglia dell'attività sottrattiva del denaro consegnatogli dal Grande Aracri Nicolino: questa circostanza, tuttavia, non sminuisce in alcun modo l'assoluto rilievo dell'appellante all'interno della consorte, desumibile proprio dalla considerazione che lo vede degno di comparire davanti al capo massimo e dai suoi luogotenenti Gualtieri e Lamanna.

In definitiva, l'appartenenza del Battaglia alla associazione mafiosa non può essere seriamente esclusa, al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.d- Quanto ai motivi di impugnazione relativi al capo 78) è bene osservare prima di tutto che non è vero che il Battaglia abbia incontrato il Neffandi nella sola occasione dell'8 luglio 2011. Invero, come si evince dalle dichiarazioni del Neffandi medesimo, il Battaglia era presente anche nell'incontro avvenuto tra il 21 ed il 27 giugno 2011 con il Villirillo Romolo nel bar sito all'uscita del casello autostradale di Verona Sud³⁷³.

- In secondo luogo, il contributo concorsuale del Battaglia appare in tutta la sua evidenza dopo un esame non superficiale del compendio probatorio acquisito agli atti: l'imputato era presente nel momento cruciale in cui le 20 cambiali furono compilate presso un bar poco distante dal casello autostradale di Desenzano. La presenza del predetto non era certamente neutra ma, come ha fondatamente osservato il Procuratore Generale all'udienza del 09/06/2017, ebbe una duplice lampante valenza, da un lato rafforzativa della condotta criminosa del Villirillo, dall'altro maggiormente intimidatoria. Si osservi che proprio in quella circostanza il Villirillo pretese inopinatamente, in aggiunta alla sottoscrizione ed alla consegna delle venti cambiali, anche l'esborso di un'ulteriore somma, in contanti, di 2.000,00 euro, come risulta dalle intercettazioni delle telefonate che precedettero l'incontro del 8 luglio 2011³⁷⁴. Il Neffandi riuscì a consegnare soltanto la metà di questa ulteriore somma illegittimamente richiesta.

³⁷² "Gualtieri: *tu l'hai visto io come ho parlato oggi...cioè a me dispiace, Pasquà... BATTAGLIA Pasquale: si, si GUALTIERI Antonio: però più di tanto, non è che io posso fare i miracoli, hai capito Pasquà? BATTAGLIA Pasquale: no ma, io già come ho visto la storia, quello è incazzato... GUALTIERI Antonio: è incazzato nero, Pasquà BATTAGLIA Pasquale:l'ho visto oggi, infatti..cazzo, ma la storia non è più" GUALTIERI Antonio: eh Pasquà BATTAGLIA Pasquale:è propria seria è diventata ora".*

³⁷³ Cfr. il verbale di individuazione fotografica 19/10/2012 redatto dal Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda, faldone 28, Rif. 4401-4404 parte1, affoliaz. 28.

³⁷⁴ Prog.12099-12102-12168-12181-12182 e 12185.

- Neppure l'ulteriore motivo di gravame, che insinua la sussistenza di un'ipotesi di favoreggiamento reale, merita maggiore considerazione. Com'è noto, *“in costanza di esecuzione del reato, qualsivoglia aiuto fornito all'autore materiale è punibile a titolo di concorso, in quanto finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condotta criminosa. È da ritenersi che l'attività di collaborazione e di appoggio non possa che essere successiva alla consumazione del reato presupposto, di tale che nel caso di reato ancora in atto, come nel caso di specie, l'aiuto prestato determina una responsabilità a titolo di concorso nel reato principale e non di favoreggiamento reale.”*³⁷⁵

La presenza, rafforzativa e intimidatoria, del Battaglia nel momento in cui le 20 cambiali vennero sottoscritte esclude pertanto in radice la possibilità di riqualificazione dell'estorsione nel delitto di favoreggiamento.

- Anche il motivo che insinua l'assenza di elementi idonei alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.629 cp. non può che essere respinto: si è già avuto modo di osservare come il Battaglia fosse presente anche all'incontro avvenuto nell'ultima decade di giugno 2011 presso il casello autostradale di Verona Sud. In quella occasione, come si evince dalla dichiarazioni rese dal Neffandi³⁷⁶, il Villirillo, a sostegno della richiesta estorsiva, vantò apertamente la sua appartenenza ad una potente organizzazione mafiosa, ottenendo il pieno assoggettamento del Neffandi, che si piegò nell'affannosa ricerca di denaro da consegnare al suo estorsore. La tesi dell'inconsapevolezza nel Battaglia di quanto stesse compiendo il Villirillo non può pertanto essere ragionevolmente creduta.

2.e- A riguardo dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991, l'appellante si limita a lamentare la carente motivazione della sentenza appellata con riguardo ai presupposti sia del c.d. metodo mafioso – fatto coincidere con gli stessi elementi costitutivi del reato – sia della finalità agevolativa dell'associazione mafiosa.

³⁷⁵ Cass. Pen., Sez. 5, n. 4919 del 05/11/2010 - dep. 10/02/2011, Calabrese e altro, Rv. 249249, che rimanda anche a Cass. Pen., Sez. 1A, 27 settembre 1995, Foglia; Cass., Sez. 6A, 22 aprile 1994, Sordini; Cass. Pen, Sez. 1, 7 novembre 2002, Proc. gen. App. Palermo ed altri in proc. Prestifilippo ed altri.

³⁷⁶ Neffandi, infatti, ha dichiarato che Villirillo *“venne all'appuntamento con un suo parente a nome Giuseppe, calabrese di giovane età. Romolo mi disse che in sua assenza mi dovevo interfacciare con questo suo “cugino” che lo avrebbe sostituito anche nella riscossione dei soldi. Ricordo che anche in questa circostanza come ogni qualvolta che tentava di intimidirmi mi diceva la seguente frase: anche questo mio cugino fa parte di noi, riferendosi all'organizzazione criminale di cui faceva parte. in quella circostanza dopo aver detto la frase mi spiegò che loro erano una famiglia talmente potente che avevano agganci anche in Puglia, precisamente a Bari, dove per il tramite di altri soggetti appartenenti a quell'organizzazione criminale erano andati all'abitazione del MEI e che la moglie interpellata gli aveva risposto che il marito era gravemente malato e ricoverato a Milano.... Questo appuntamento mi ha fatto capire che Romolo, dato che me lo ha detto lui, era un personaggio pericoloso ed inquadrato in seno ad una organizzazione criminale motivo per il quale ho cercato in tutti i modi di racimolare i restanti soldi al fine di far cessare queste continue pressioni e vessazioni nonché elargizioni gratuite di denaro nei suoi confronti.*

Il Procuratore Generale, all'udienza del 10/06/2017, muovendo dalla considerazione dell'unica valenza oggettiva dell'aggravante in esame, ha osservato come essa si estenda a tutti coloro che hanno concorso nel reato.

Nel rimandare alle considerazioni svolte nella parte generale di questa sentenza nel paragrafo relativo alle questioni comuni in tema di circostanze aggravanti si osserva che essendo indubbia l'attribuibilità dell'aggravante al concorrente Villirillo Romolo, il quale peraltro non ha impugnato questo punto della sentenza di primo grado, essa si estende pacificamente al Battaglia, presente nel momento in cui venivano firmate le cambiali e che era pertanto inevitabilmente a conoscenza del modo di agire mafioso del Villirillo e consapevole del suo intento di agevolare l'associazione mafiosa.

2.f- Restano da considerare, infine, le questioni sollevate a proposito della dosimetria sanzionatoria.

- L'appellante lamenta che la mancata concessione delle attenuanti generiche sia del tutto immotivata e che la pena finale inflitta sia eccessiva. Le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. vengono richieste sulla scorta di un quadruplice motivo: la condotta processuale, l'incensuratezza, le condizioni di vita e familiari, la marginalità della condotta.

Si tratta di motivi del tutto infondati. Quanto al primo si osserva che la condotta processuale non si connota per una particolare collaborazione. Basti osservare che il Battaglia si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia, condotta certamente legittima ma non per questo necessariamente meritevole di premio. Quanto all'incensuratezza, com'è noto, essa non può, da sola, costituire un motivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto alle condizioni di vita e familiari il motivo allegato è apodittico perché non indica in concreto gli elementi meritevoli di valutazione. L'ultimo motivo si rivela infondato nel merito perché la condotta mantenuta dal Battaglia appare tutt'altro che marginale, per i motivi sopra indicati a proposito della sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso e alla vicenda estorsiva contestata al capo 78.

- L'entità della pena inflitta non appare seriamente contestabile posto che il primo giudice, come si è già visto, ha applicato una pena base pari al minimo edittale, disponendo a titolo di continuazione un aumento di soli sei mesi per un fatto incontestabilmente grave.

Le censure ai profili sanzionatori della sentenza di primo grado appaiono pertanto immeritevoli di accoglimento.

- Da ultimo deve essere respinta anche la doglianza relativa alla misura di sicurezza, applicata in modo asseritamente indiscriminato.

Com'è noto, l'art. 417 c.p. recita che *“Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due*

articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza”.

*È altrettanto noto che “Nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità”.*³⁷⁷

Nessun elemento idoneo ad escludere in concreto la pericolosità dell'imputato risulta allegato da parte appellante, al quale è stata comunque applicata una misura di sicurezza non detentiva.

In definitiva, la sentenza impugnata va conseguentemente integralmente confermata, con condanna del Battaglia Pasquale al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Comune di Finale Emilia, Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, liquidate come in dispositivo.

³⁷⁷ Cass. Pen. Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016 - dep. 24/10/2016, P.G. in proc. Camarda e altri, Rv. 268678.

3. BERNINI GIOVANNI PAOLO

Bernini Giovanni Paolo veniva giudicato per il delitto di **partecipazione esterna ad associazione mafiosa** contestato al **capo 2)** per avere richiesto ed ottenuto da Villirillo Romolo l'impegno (poi mantenuto e pagato dall'imputato con 50.000 euro) di raccogliere voti in suo favore per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Parma tenutasi nel maggio 2007. Il gip in sede di emissione di misura cautelare riteneva insussistenti gli indizi necessari alla qualificazione del fatto ex artt.110, 416 bis cp., qualificando l'episodio come scambio elettorale politico-mafioso ex art.416 ter cp. ma considerando, alla luce dell'art.2 cp, che le intervenute modifiche apportate dalla L. 62/14 non consentissero di ritenere punibile la condotta per carenza di prove in ordine alle modalità di intimidazione con cui avrebbe dovuto essere commesso il fatto; la pronuncia in questione trovava poi conferma nell'ordinanza del Tribunale del Riesame, che rigettava l'impugnazione proposta dalla Pubblica Accusa, intesa ad ottenere il riconoscimento degli indizi relativi alla fattispecie originariamente contestata .

Il P.M., in sede di discussione in I° grado, chiedeva quindi riqualificarsi il fatto ex art.416 ter cp., osservando (in disaccordo con le determinazioni del gip) che l'ipotesi stessa costituisce un reato di pericolo basato sull'accordo raggiunto e sull'esistenza di una associazione mafiosa quale parte contraente, mentre l'intimidazione costituirebbe solo un *post factum* non punibile.

Il gup, di contro, ricostruendo i fatti ad aff.1085 e ss. della sentenza, riteneva la carenza di prove circa l'esistenza di un contributo causalmente rilevante per il consolidamento e l'operatività dell'associazione - necessario ad integrare l'ipotesi di cui agli artt.110, 416 bis cp. - e riqualificava il fatto come corruzione elettorale ex art.96, DPR 361/57, peraltro prescritto³⁷⁸. Quanto alla richiesta riqualificazione ai sensi dell'art.416 ter cp., richiamate le diverse argomentazioni giurisprudenziali sul punto, rilevava che non vi sarebbe comunque prova che Bernini avesse consapevolezza della qualità di 'ndranghestista del Villirillo, attesa peraltro la risalenza dei fatti e la mancanza di risonanza esterna (all'epoca) del ruolo del predetto. A giustificare gli accordi corruttivi sarebbe stata sufficiente la provenienza territoriale del Villirillo, a fronte della cospicua comunità di

³⁷⁸ 96. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69)

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali (196) (197).

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

calabresi di quella zona emiliana dei cui voti (a prescindere da qualsiasi connotazione mafiosa) il predetto si vantava di potere fare da collettore .

I motivi d'appello

a) Avverso la sentenza di I° grado proponeva **appello la Procura della Repubblica** avanzando istanza di integrazione istruttoria in appello con richiesta di esaminare Giglio Giuseppe, insistendo per la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art.416 ter cp. e rilevando che l'oggetto della promessa nello scambio politico-mafioso e la prova delle modalità mafiose quali nota costitutiva dello scambio stesso possono essere desunte anche in via logico-deduttiva ; a tal proposito veniva sottolineato che Villirillo – il presunto corruttore - non aveva altro da offrire a Bernini se non la sua qualità di 'ndranghetista : non era un ricco imprenditore, né un affermato professionista o un rappresentante sindacale o degli organi di stampa, e non era un fine parlatore . La sua unica qualità era per l'appunto quella della intraneità ad un sodalizio 'ndranghetista e solo questo egli poteva promettere al candidato. D'altronde era Gangi Giovanni a presentare Villirillo a Bernini : Gangi era comprovatamente vittima di usura della cosca, e quindi era nella condizione ideale per indicare al candidato chi fosse realmente il soggetto che gli proponeva e quale l'ambiente da cui lo stesso proveniva. Di fatto il Gangi riferiva al Bernini nel corso della serata preelettorale che Villirillo era "*venuto apposta per te*", con ciò stesso indicandogli che si trattava di compravendita di voti, perché Villirillo non aveva altre ragioni (se non quella del patto elettorale) per venire a Parma dalla Calabria.

Veniva conclusivamente richiesta in primo luogo la rinnovazione parziale dell'istruttoria, con esame del collaboratore Giglio Giuseppe , secondo cui Falbo Francesco aveva ottenuto grazie al Bernini una sanatoria all'ufficio tecnico del Comune di Parma (per cui l'imputato aveva espresso atteggiamenti di favore nei confronti di alcuni dei soggetti del gruppo criminoso) ; la prova sopravvenuta in questione (Giglio aveva invero iniziato il suo percorso collaborativo al termine dell'udienza preliminare) veniva ammesso dalla Corte ed assunta nel contraddittorio. Il P.M. chiedeva quindi la condanna del Bernini per il delitto di cui all'art.416 ter cp. .

b) Quanto alla ritenuta infondatezza dell'appello proposto dalle **associazioni sindacali costituitesi parti civili** ed alla pronuncia ammissiva della richiesta di integrazione istruttoria si fa rinvio, rispettivamente al capitolo della sentenza sul punto ed alle ordinanze di questa Corte del 6 e 13 maggio 2017.

Motivi della decisione.

Osserva la Corte come la sentenza di I° grado sia del tutto corretta e condivisibile e meriti integrale conferma, risultando infondato tanto l'appello della Pubblica Accusa quanto quello delle parti civili.

E valga il vero: Bernini Giovanni Paolo nel 2007 ricopriva la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Parma. Secondo la ricostruzione (incontestata da tutte le parti, e pertanto definitivamente acquisita) operata in sentenza in forza delle inequivoche intercettazioni in atti, Romolo Villirillo era stato contattato da Gangi Giovanni perché sostenesse il Bernini nella competizione elettorale per la nomina di Sindaco di Parma del maggio 2007 e convinto in tal senso anche dalle affermazioni di Salerno Pietro Antonio : costui gli aveva infatti parlato delle allettanti promesse che una "*persona potentissima*" - che rivestiva attualmente il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Parma - gli aveva fatto in caso di una sua vittoria³⁷⁹ . Ecco quindi che , presentato al Bernini dal Gangi, Villirillo garantiva l'appoggio elettorale al candidato ("*...Bernini si deve fare il conto che ha già vinto!! Io ho parlato pure con le persone!! Deve farsi i conti che ha già vinto!!..*"³⁸⁰) e si affrettava a procurargli i voti necessari attraverso i suoi "*amici*" (attivando concretamente Lepera, Cappa e Pallone) . In cambio , oltre ai "*favori*" già promessi al Salerno³⁸¹, Bernini assicurava al Villirillo il versamento a suo favore - su un conto corrente intestato al di lui autista e prestanome Balduino Francesco³⁸² - della somma complessiva di €50.000,00, di cui 20.000 già pagati e 30.000 da versare in caso di esito positivo della competizione elettorale³⁸³.

Non risulta di contro accertata compiutamente la compromissione del Bernini anche nel rilascio di una autorizzazione edilizia a Falbo Francesco (quale compenso per i voti procuratigli dallo stesso) : questa circostanza era stata infatti riferita dal Falbo medesimo a Giglio Giuseppe e da quest'ultimo veniva poi riportata all'udienza del 13/5/17 . E tuttavia di essa non è stato possibile acquisire alcun riscontro , necessario in assoluto per tutti gli assunti del collaboratore, ma ancor più per confermare un fatto appreso esclusivamente "*de relato*" (e non percepito direttamente) dal

³⁷⁹ vedi prog. nr. 3754 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int. "*Questo qua, si deve candidare a Sindaco a Parma! Ora noi abbiamo fatto un colloquio ed è una persona disponibilissima nel senso che, - ragà...- mi ha detto a me, -cosa è che volete? Io sono Sindaco, che cosa è che volete da Parma? Di che cosa avete bisogno? Di lavoro? Venite da me!! Di un favore? Dovete mandare qualche...-*" ed ancora: "*...Allora, ci ha chiesto questo un favore!! Se abbi...se abbiamo la possibilità, che è con Forza Italia, sotto a Berlusconi...*"

³⁸⁰ Vds prog. nr. 28723 del 27.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

³⁸¹ prog. nr. 3754 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int. Di fatto egli agevolava il rilascio in poche ore di un certificato di cittadinanza presso l'anagrafe del comune di Parma sollecitato dal Villirillo

³⁸² Nell'indagine Kyterion emerge che effettivamente Balduino Francesco è imputato proprio per avere fatto il prestanome per Villirillo e Cappa : vedi Faldone 70 , Proc. 20044-11 Rif 1-214 e ss. (aff. 53 annotazione PG allegata)

³⁸³ vedi prog. nr. 34154 del 27/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int. "*Che mi ha dato già 20.000 euro!! (...) Mi ha dato 20.000 euro già, zio Tò! Glielè devi dire tu queste cose! -A Romolo gli ha dato già 20.000 euro e ora deve dargli il resto, (...), 20.000 euro a Romolo glielè ha già dati, se tu a Bernini gli parli di spese, a Romolo non glielè da più! digli la verità sì!! Digli che se li è fatti mandare sul conto di Balduino...siccome gli deve mandare 30 mila euro Bernini, sempre sul conto di Balduino! ...*"

medesimo. Di fatto, è ben vero che sulla documentazione relativa alla pratica edilizia del Falbo recuperata dalla P.G.³⁸⁴ si legge il nome del Bernini – come già riferito dal M.llo D'Agostino all'udienza del 26/5/17 - , ma esclusivamente in quanto Presidente del Consiglio Comunale, e non già come soggetto responsabile del procedimento o intervenuto in qualche fase del medesimo per agevolarne indebitamente la risoluzione favorevole.

Vero è che anche a prescindere da tale carenza probatoria resta comunque indiscutibilmente accertato il patto elettorale stretto tra Villirillo e Bernini , così come ne è concretamente provata la serietà: nelle intercettazioni del 28 maggio e 12 giugno 2007 si apprezzava l'esultanza dei sodali per il buon esito del voto ; e le dichiarazioni di Giglio fanno comunque una volta di più riferimento a come Bernini si fosse in cambio messo a disposizione della cosca. Pacificamente accertato è anche il pagamento dei 20.000 + 30.000 euro da lui effettuato ad un prestanome : la chiarezza ed esaustività delle intercettazioni in atti si coniuga invero con il contesto che le rende vieppiù attendibili laddove il Villirillo, parlando con lo zio della situazione (egli era adirato con il padre che aveva cercato di spillare altri denari al Bernini, rischiando di rovinargli gli accordi presi³⁸⁵), non conteneva né i toni, né l'oggetto delle sue rimostranze, evidenziando totale autenticità del racconto. Peraltro, anche nella conversazione avuta il giorno successivo con Cortese Federico³⁸⁶ il Villirillo specificava di avere preso un accordo "*molto pressante ed impegnativo*" con il Bernini , che il predetto aveva "*già dato qualcosa*" e che dovevano "*definire*".

La accertata realtà storica dell'accordo elettorale in questione non può tuttavia valere a fondare una affermazione di sussistenza della fattispecie di partecipazione esterna ad associazione mafiosa – fattispecie peraltro esclusa dal gup con pronuncia non affatto impugnata sul punto dalla Pubblica Accusa – per integrare la quale è necessaria una concreta incidenza causale rispetto al consolidamento ed all'operatività dell'associazione (così come richiesto dalla Cassazione³⁸⁷) : incidenza che - a prescindere dal maggiore prestigio e dalla superiore potenzialità operativa acquisiti dal sodalizio ottenendo la nomina del candidato appoggiato in campagna elettorale- non veniva affatto rilevata nel caso di specie .

Il fatto come accertato non si ritiene tuttavia neppure idoneo ad integrare l'ipotesi di cui all'art.416 ter cp. , mancando la prova della esteriorizzazione delle modalità mafiose per l'accaparramento dei voti o quanto meno della consapevolezza di ciò da parte del Bernini.

³⁸⁴ si vedano il cd e la documentazione cartacea prodotti in udienza dal M.llo D'Agostino, chiamato a fornire i riscontri alle dichiarazioni di Giglio

³⁸⁵ prog. nr. 34154 del 27/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06

³⁸⁶ tel n.34330 del 28/3/07

³⁸⁷ si fa qui integrale richiamo al capitolo generale sulla partecipazione esterna ad associazione mafiosa

E' ben vero – come sostenuto dal P.G. in udienza - che parte della giurisprudenza della S.C. sostiene che l'art. 416 ter c.p. così come novellato in esito alla L. n. 62 del 2014, dà luogo ad *“un reato contratto che si consuma immediatamente al momento dello scambio delle promesse oggetto del programma negoziale senza che sia necessario, poi, che i due poli del negozio illecito abbiano di fatto portato ad esecuzione l'impegno assunto”* ; e trattandosi di reato catalogabile tra quelli di pericolo, la soglia di punibilità viene anticipata anche alla fase del mero scambio delle promesse *“mentre la concretizzazione dell'impegno (il reperimento dei voti con le modalità mafiose e il pagamento del corrispettivo) assume piuttosto il tenore del postfatto, al più destinato a rilevare penalmente se tale da integrare altre ipotesi di reato, eventualmente concorrenti o assorbenti”*³⁸⁸.

E' tuttavia altrettanto pacifico che per la giurisprudenza assolutamente prevalente del Supremo Collegio³⁸⁹ l'oggetto dell'accordo deve necessariamente riguardare le modalità di acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso: *“interpretazione in forza alla quale il patto elettorale illecito, per assumere valenza mafiosa e distinguersi dalle altre ipotesi di corruzione elettorale previste dal sistema, deve prevedere l'utilizzo della sopraffazione e della forza di intimidazione quali modalità di reperimento dei voti, non essendo sufficiente in sé il mero scambio contemplante la promessa di voti contro l'erogazione di denaro(...) Il sinallagma illecito, si è detto, si concreta già solo attraverso la promessa delle reciproche prestazioni. E se oggi il dato normativo non è più espressamente limitato alla promessa di denaro da parte del candidato grazie al riferimento alle altre utilità che possono comunque costituire l'oggetto della dazione prospettata in funzione della conclusione dell'accordo (...), è rimasta sostanzialmente invariata la connotazione di fondo del negozio illecito siccome immediatamente correlata alla natura della prestazione, anche solo promessa, dal soggetto che si muove sull'altro versante negoziale: quella di garantire la veicolazione del consenso elettorale mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., comma 3, dato, anche questo, oggi ancor più compiutamente esplicitato nella norma novellata ma che costituiva il frutto della interpretazione in tal senso offerta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, per quanto sopra già evidenziato”*.

Non vi è stata, dunque, alcuna, seppur parziale, delimitazione dell'area dell'illecito coperta dalla previgente versione dell'art. 416 ter c.p.: oggi, come lo era nel passato, è necessario che l'accordo abbia avuto ad oggetto l'acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. Tanto non impone, tuttavia, che il patto sia necessariamente connotato dalla esplicitazione delle

³⁸⁸ Sez. 1, Sentenza n. 19230 del 30/11/2015 Cc. (dep. 09/05/2016) Rv. 266795

³⁸⁹ cfr ex multis Sez. 1, sent. n. 32820 del 02/03/2012, Rv. 253740; Sez. 6, sent. n. 43107 del 09/11/2011, Rv. 251370; Sez. 1, n. 27655 del 24/04/2012 - dep. 11/07/2012, Rv. 253387; Sez. 2, n. 23186 del 05/06/2012 - dep. 13/06/2012, Rv. 252843; Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014 - dep. 09/09/2014, Rv. 260167; Sez. 6, Sentenza n. 16397 del 03/03/2016 Ud. (dep. 20/04/2016) Rv. 266738 ; Sez. 6, Sentenza n. 25302 del 19/05/2015 Cc. (dep. 16/06/2015) Rv. 263845

modalità di realizzazione dell'impegno assunto nei confronti del candidato, potendo la stessa desumersi, in via inferenziale, da alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo. *“Le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato, costituiscono dunque non solo la promessa resa dalla controparte del candidato ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. E se tale impegno può non essere esplicitato nel siglare l'accordo, esso al contempo rappresenta il colore di fondo, la ragion d'essere del patto elettorale illecito in questione”.*

Tanto premesso in punto di diritto, va sottolineato in punto di fatto che secondo quanto sostenuto dal P.G. in udienza la potenzialità intimidatoria dei soggetti che trattavano con l'imputato era insita nel fatto stesso di essere i predetti appartenenti alla 'ndrangheta. Villirillo, peraltro per garantire il buon esito di un qualsiasi affare non era aduso ad occultare, bensì piuttosto ad ostentare il proprio ruolo di mafioso³⁹⁰. Né egli possedeva altre qualità estrinsecamente rilevabili idonee a renderlo una controparte appetibile: ciononostante Bernini si affrettava a versare ben 20.000 euro in contanti, e tramite un prestanome, a quello sconosciuto venuto appositamente dalla Calabria e senza alcuna credenziale. Tali circostanze sembrerebbero denunciare in sé la consapevolezza della natura del patto stretto da parte del politico e conseguentemente delle modalità tramite le quali gli sarebbero stati procurati i voti promessigli.

E tuttavia da tutti i già descritti elementi logici e fattuali – e segnatamente dalle pur esplicite intercettazioni telefoniche in atti - non si evince affatto che il Villirillo per garantire i voti promessi al Bernini si sia effettivamente avvalso delle modalità mafiose richiamate dall'art.416 ter cp., ben potendo lo stesso essersi limitato a interessare parenti, sodali o amici (quali lo zio, il padre, Lepera , Cappa e Pallone) che a loro volta potevano vantare un certo ascendente su conoscenti ed affini residenti in zona : la considerazione testé espressa , oltre che verosimile, appare altresì sostenuta dalla logica ove si consideri che la comunità calabrese in Emilia risultava anche all'epoca estremamente numerosa, e che moltissimi dei parenti degli odierni imputati si erano trasferiti con loro al nord. Allo stesso tempo va osservato come la presenza del Villirillo sul territorio emiliano risalga proprio al 2007, epoca in cui il predetto risultava ancora totalmente incensurato ed apparentemente estraneo a qualsivoglia affare illecito e (soprattutto) mafioso; è difficile allora concludere che Bernini già nel 2007 potesse sapere non solo che colui che gli prometteva voti chiedendogli in cambio denaro e favori era un mafioso di Cutro, ma ancor meno poteva essere noto all'appellante che il predetto era coinvolto in una corposa compagine 'ndranghetistica sul territorio emiliano, ove doveva svolgersi la raccolta di voti . Vero è che, se pure svariati episodi incendiari e

³⁹⁰ vedi episodio Neffandi

di sangue a connotazione mafiosa si erano già registrati in zona sin dal 1992³⁹¹, e l'associazione 'ndranghetista finalizzata alle estorsioni di cui al procedimento Edilpiovra era riferita al periodo 2002-2003 - tutti i reati contestati nel presente procedimento come commessi in Reggio Emilia e dintorni dagli odierni imputati, correi del Villirillo, venivano consumati successivamente al 2007.

Di fatto, la differente valutazione effettuata dal gup rispetto alle contestazioni e richieste dei P.M. si fonda proprio sul dubbio che Bernini potesse o meno avere consapevolezza che il suo corruttore era un mafioso. Dubbio che a parere di questa Corte non può essere risolto dalle considerazioni espresse dal P.M. in appello e dal P.G. nella requisitoria orale.

Mancando allora non solo la prova dell'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie di cui all'art.416 ter cp., ma anche dell'oggettività dello stesso - non risulta infatti accertato che per raccogliere voti il Villirillo avesse effettivamente fatto ricorso a metodi intimidatori piuttosto che a conoscenze e rapporti familiari - , ed apparendo di contro accertata l'esistenza del patto corruttivo elettorale tra il Bernini ed il Villirillo, ritiene la Corte di confermare tanto l'inquadramento giuridico della condotta, quanto la pronuncia di prescrizione effettuate dal giudice di prime cure in sentenza.

³⁹¹ Nel 1992 gli omicidi di Ruggiero Giuseppe e Vasapollo Nicola; tra la fine del 1998 ed i primi mesi del 1999 l'omicidio di Abramo Giuseppe Gesualdo, l'attentato al circolo *Il pendolino* di Reggio Emilia, l'omicidio di Truzzi Oscar ed il tentato omicidio di Valerio Antonio: vedi p.p. 52651/99-21 RGNR

4. BLASCO ANTONIO

Blasco Antonio è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies, L. 356/1992, per avere assunto fittiziamente la veste di titolare delle quote delle società B&V Costruzioni srl unipersonale (**Capo 58**) e ANPA Costruzioni srl Unipersonale (**Capo 58 bis**), celando la effettiva titolarità delle quote in capo al padre Blasco Gaetano ed a Valerio Antonio (separatamente giudicati).

Per entrambi i reati il primo giudice escludeva la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991.

Contestualmente l'appellante veniva mandato assolto per difetto dell'elemento soggettivo dai delitti di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti commessi attraverso dette strutture societarie in concorso con il padre Gaetano, Valerio Antonio ed i collaboratori del padre, i fratelli Baachaoui Karima e Moncef (capo 160 e 161).

La pena era determinata ritenendo la continuazione tra i due reati e considerando più grave quello di cui al capo 58), per cui veniva stabilita la pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv c.p. ad anni 1 e mesi 11 e ridotta come sopra per il rito.

Era inoltre disposta la confisca di tutti gli elementi del patrimonio, delle quote societarie e dei conti bancari relativi alle società B&V Costruzioni srl Unipersonale e Anpa Costruzioni srl Unipersonale.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 995-997 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice, dopo avere evidenziato il legame di parentela esistente tra l'appellante e Blasco Gaetano, quest'ultimo ritenuto fare parte dell'associazione di cui al capo 1)³⁹², trattandosi di figlio e padre, rilevava come emergesse pacifica la fittizietà dell'intestazione delle quote societarie all'appellante, in base all'esito della attività di intercettazione svolta dalla p.g. operante, avuto riguardo alla inadeguatezza dei redditi del giovane all'acquisto delle quote ed in quanto circostanza ammessa dallo stesso imputato. Quest'ultimo, del resto, aveva contestato unicamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assumendo di non avere avuto contezza del pericolo che il padre diventasse destinatario di misure di prevenzione patrimoniale. Consapevolezza che invece il GUP riteneva dimostrata in ragione della storia giudiziaria e personale del padre Blasco Gaetano, che, nell'ambito dell'indagine "Scacco Matto", aveva subito

³⁹² Blasco Gaetano è stato tratto a giudizio per il delitto associativo e risulta imputato nel processo che è in corso di svolgimento con rito ordinario davanti al Tribunale di Reggio Emilia

un lungo periodo di carcerazione preventiva, pur essendo stato assolto all'esito del giudizio e considerato il ruolo di spicco nell'associazione criminale svolto da Valerio Antonio.

1.- I motivi di appello

a.- L'imputato ha proposto appello avanzando in via principale richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in quanto mancante la prova del dolo specifico richiesto per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori.

Nello specifico, veniva dedotto che le quote erano state intestate fittiziamente al Blasco Antonio al fine di avere la possibilità, attraverso la spendita di un nome "non compromesso", di accesso al credito bancario, indispensabile per l'operatività delle società (per i rispettivi obiettivi imprenditoriali), nonché con l'intento di evitare pignoramenti delle quote o dei conti correnti da parte degli istituti bancari, attesa la situazione di grave sofferenza economica in cui versavano i genitori dell'imputato.

La circostanza che l'intestazione non era rivolta all'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale risultava confermata dal fatto che Blasco Gaetano avesse lavorato, fino alla fine del 2010, nel settore dell'edilizia mediante società a lui intestate.

Inoltre, si affermava come il Valerio non avesse partecipazioni nell'Anpa Costruzioni s.r.l. unipersonale, per cui l'intestazione fittizia al Blasco Antonio non era rivolta a celarne presenza.

In via subordinata, si chiedeva la riduzione della pena inflitta, stante la giovane età del Blasco Antonio, con istanza di riduzione altresì dell'aumento per la continuazione, considerato che ambo le interposizioni venivano poste in essere nel medesimo contesto sia familiare che temporale.

Si chiedeva infine la revoca della confisca, considerata la carenza di motivazione sul punto.

b.- Il Pubblico Ministero presentava ricorso per Cassazione (convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.) con il quale chiedeva l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, da considerare di natura oggettiva (a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il quale l'ha ritenuta di natura soggettiva), con conseguente estensione a tutti i concorrenti che ne fossero a conoscenza, o che la avessero ignorata per colpa, ai sensi dell'art. 59 c.p.

In particolare, Blasco Antonio, conoscendo la storia giudiziaria del padre e del Valerio, e considerato che le attività poste in essere da entrambe le società erano dirette al soddisfacimento delle esigenze condivise con gli appartenenti al sodalizio, aveva garantito un consapevole contributo all'intera organizzazione criminosa.

2.-Motivi della decisione

2.a – La Corte non ritiene fondate le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello, atteso che le stesse, in buona parte, reiterano argomentazioni sviluppate sia in sede di riesame che nel corso del primo giudizio, efficacemente superate da quei giudici, che hanno attentamente valutato la storia giudiziaria e personale del padre Blasco Gaetano, tale da escludere che il figlio Antonio non avesse contezza del concreto rischio di intervento di provvedimenti ablatori di natura prevenzionale, ed hanno inoltre evidenziato che l'eventuale finalità di preservare il patrimonio familiare da provvedimenti ablatori di tipo civile non ostava alla coesistenza di un intento elusivo delle misure di prevenzione patrimoniali.

Quanto al primo aspetto, richiamando la motivazione del GUP bolognese di cui alla sentenza impugnata (che già recepiva le considerazioni del Tribunale del riesame), deve rammentarsi che: *“BLASCO Gaetano, nell'ambito dell'indagine Scacco Matto, era stato sottoposto a fermo di P.G. e successivamente ad ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria, subendo un lungo e periodo di carcerazione preventiva (due anni) per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., imputazione dalla quale venne assolto con sentenza divenuta definitiva solo nel 2007, ottenendo in seguito il risarcimento dei danni per ingiusta detenzione. BLASCO Antonio, ancorché bambino all'atto della carcerazione del padre, anche se in famiglia vi fosse stato riserbo, aveva certamente acquisito consapevolezza delle vicissitudini dello stretto congiunto, almeno certamente della “buona” notizia dell'assoluzione, quando era adolescente (assoluzione che, come noto, non è ostativa all'applicazione delle misure di prevenzione). Certamente siffatta consapevolezza Antonio aveva quando, divenuto maggiorenne, decise di prestarsi alla intestazione simulata delle quote delle due società, si noti, non solo a favore del padre, ma anche di altro sodale di spicco e certamente anch'egli esposto a provvedimenti ablatori di natura prevenzionale, VALERIO Antonio.”*

Né può condividersi l'obiezione svolta dalla difesa nell'atto di appello a tale ultimo argomento del primo giudice, contestando la sussistenza di elementi da cui desumere il coinvolgimento del Valerio nella società ANPA.

La lettura della informativa 29/4/2014 del Comando Provinciale CC di Modena (che recepisce anche gli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Cremona nei confronti di Blasco Gaetano, Giglio Giuseppe e Floro Vito Gianni) e delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche in essa richiamate evidenzia infatti lo strettissimo legame esistente tra Blasco Gaetano e Valerio Antonio ed il loro agire congiunto nella strumentalizzazione sia di B&V che di ANPA nelle operazioni illecite funzionali alle finalità della cosca emiliana, *in primis* quelle di triangolazione mediante false fatturazioni, nonché quelle connesse agli interventi di ricostruzione nel post terremoto del 2012.

Emblematica della cointeressenza sia del Blasco Gaetano che del Valerio Antonio in Anpa ed in B&V risulta la conversazione telefonica tra i due del 31/2/2012, nel corso della quale con toni esaltati descrivevano la disastrosa situazione degli immobili nel territorio di Mirandola a seguito del terremoto (Valerio: "... comunque ce ne sono disastri là... Gaetà... dei capannoni... scassati in terra... (impreca)."), approntandosi ad utilizzare le suddette società per interventi edilizi di ricostruzione in quell'area: "Valerio:.... dobbiamo preparare tutte le società... dobbiamo preparare... tutta la documentazione delle società.... Blasco : ... magari... magari... e si eh... te l'ho detto che a me... domani mattina viene uno... che vuole farsi fare dieci case di legno.... Valerio:... **prepariamo l'ANPA... prepariamo... la B&V... prepariamo LG... quattro o cinque società dobbiamo preparare... quattro sicure...** Blasco:... e dobbiamo andare... perchè già un paio di cutresi sono andati prima di noi... eh... noi parliamo... e quelli fanno.... Valerio:... vai tranquillo... Gaetà... che dove siamo noi... non abbiamo bisogno... né di questo... né di quello... vai tranquillo..."³⁹³.

Dalle conversazioni telefoniche richiamate nella suddetta informativa del 29/4/2014 (con allegate trascrizioni integrali), oltre che da altre attività di indagine ivi richiamate, compresi gli esiti della perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza di Cremona nei confronti di Blasco Gaetano, emergeva inoltre l'assiduo utilizzo da parte di quest'ultimo, unitamente al Valerio (nonché dal febbraio 2012 in avanti con Giglio Giuseppe, Floro Vito Gianni, Muto Antonio ed altri) sia di Anpa srl che di B&V srl per consistenti operazioni di false fatturazioni, tanto che, solo per quanto riguarda Anpa srl, risultava nell'anno 2012 l'emissione da parte della stessa di fatture per complessivi 1.006.303,37 euro, e l'utilizzo di fatture per complessivi 412.185,38 euro.

Ugualmente inidonea a superare le conclusioni del primo giudice risulta l'ulteriore considerazione difensiva secondo cui doveva escludersi che lo stesso Blasco Gaetano avesse mai avuto in animo di eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniali, determinandosi ad utilizzare lo schermo del figlio nelle società B&V ed ANPA solo per affrontare la situazione contingente di grave crisi economica in cui versava la famiglia, come sarebbe confermato dal fatto che lo stesso, negli anni precedenti il 2010, quando era ancora più forte il pericolo di essere esposto a provvedimenti ablatori di natura prevenzionale (stante la vicinanza temporale al periodo di carcerazione preventiva subita fino al 2003 per associazione mafiosa nell'indagine c.d. Scacco Matto), aveva costituito società in cui figurava anche formalmente come socio o amministratore.

Sul punto, oltre a ricordare che il pericolo di provvedimenti ablatori prevenzionali non aveva subito attenuazioni negli anni, avendo Blasco Gaetano continuato a frequentare assiduamente e ad

³⁹³ Telefonata 5050 delle 18:49:00 del 31/05/2012 (RIT 306/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393777801627 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393777801617 in uso a VALERIO Antonio.

operare unitamente a soggetti indagati o condannati per associazione mafiosa (tra cui, ad esempio, Lamanna Francesco e Sarcone Nicolino), deve osservarsi che l'utilizzo del figlio Antonio come prestanome solo dal 2010 in avanti non derivava da altre ragioni se non quella che da quell'anno e non prima il giovane era diventato maggiorenne, così concretizzandosi la possibilità di potere utilizzare come testa di legno una persona interna alla famiglia, e quindi massimamente affidabile, oltre che facilmente manovrabile e controllabile.

Per tali ragioni deve confermarsi la responsabilità dell'appellante per entrambi i reati per cui è intervenuta condanna.

Né può procedersi ad una rideterminazione della pena in senso più favorevole, come chiesto in subordine dalla difesa, considerato che il primo giudice risulta avere irrogato una sanzione sicuramente non eccessiva, essendo partito da una pena base prossima al minimo edittale, del tutto congrua, considerata la gravità dei fatti, in ragione della strumentalizzazione delle società in questione in consistenti operazioni economiche di natura illecita e la personalità dell'imputato, il quale, comunque, si era prestato a divenire strumento di tale disegno criminoso per un lungo periodo e per plurime operazioni realizzate con tali società, mostrandosi sempre prontamente disponibile ad eseguire le operazioni bancarie che il padre gli richiedeva³⁹⁴.

Parimenti adeguato risulta l'aumento per la continuazione dell'analogo delitto di trasferimento di valori, attestato in tre mesi di reclusione a fronte di una ulteriore condotta di pari gravità.

Da ultimo, quanto alla richiesta dell'appellante di revoca della disposta confisca delle società e del patrimonio aziendale di B&V e ANPA per difetto di motivazione sul punto da parte del primo giudice, che si sarebbe limitato a qualificare le aziende quali provento del reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992, confiscandole ai sensi dell'art. 240 c.p., ritiene la Corte che una più approfondita lettura della decisione impugnata consenta di ritenere superata la doglianza.

A ben vedere, infatti, nel paragrafo relativo alle confische, di cui alle pag. 1328 e ss. della sentenza impugnata, nell'elenco delle disposizioni normative utilizzabili a tale fine, si rinviene l'esplicito riferimento all'art. 12 sexies DL 306/1992, che prevede, in caso di condanna anche per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che sia sempre disposta la confisca del denaro, beni o

³⁹⁴ Vds. tra le più emblematiche conversazioni telefoniche inerenti tali richieste:

- Telefonate 7172 delle 09:50:47 e 7173 del 09.51.35 del 17/02/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393388548545 intestata ed in uso a Ameglio Salvatore.
- Telefonata 12551 delle 15:15:26 del 27/04/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393920983797 in uso a BLASCO Antonio
- Telefonata 12559 delle 16:29:58 del 27/04/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393470602724 in uso a DATTILO Caterina.
- Telefonata 15288 delle 11:07:29 del 01/06/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393454041418 intestata ed in uso a BAACHAOUI Karima.

altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Presupposti tutti integrati nel caso di cui si tratta, stante la condanna del Blasco Antonio per il suddetto titolo di reato e la accertata sproporzione del proprio reddito, sostanzialmente nullo (come desumibile dalla scheda patrimoniale redatta nei confronti di Blasco Gaetano e dei suoi familiari dalla DIA di Bologna), rispetto al valore delle due società, ed in particolare al capitale sociale ad ai beni aziendali, figurando, tra quelli della ANPA anche una autovettura Range Rover 2.7 TDV6 Sport tg. DB354TB.

Ne consegue il rigetto di tutti i motivi di appello difensivi.

2.b-Non si ritiene possa trovare accoglimento neanche la richiesta di riforma della sentenza impugnata avanzata dal Pubblico Ministero, che lamentava il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, attesa la *"assoluta conoscenza"* da parte di Blasco Antonio della storia personale del padre, nonché la *"piena conoscenza degli altri danti causa, della costante finalizzazione delle attività poste in essere dalle società al soddisfacimento di esigenze sempre condivise con gli appartenenti all'associazione che ne venivano coinvolti sia per ottenere benefici immediati (con il giro delle fatture per operazioni inesistenti) sia per la disponibilità di denaro contante."*

In realtà, come ben evidenziato sia dai giudici del riesame che dal GUP nella sentenza impugnata, l'imputato risultava sostanzialmente strumentalizzato dal padre per il compimento delle operazioni materiali di tipo bancario, senza tuttavia intervenire nella gestione delle due società e senza assumere alcuna decisione nelle operazioni fraudolente con le stesse realizzate in prima persona dal padre e dal Valerio Antonio a beneficio della cosca, tanto da essere stato mandato assolto dai reati di false fatturazioni.

La sua condotta, consistita nel fungere da prestanome del padre e di Valerio Antonio al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti degli stessi, non risulta pertanto sintomatica dell'ulteriore intento di agevolazione della associazione, né dalle indagini sono emersi elementi ulteriori, indicativi di una tale consapevolezza.

Per tali ragioni, dovendosi rigettare anche l'impugnazione del Pubblico Ministero, le statuizioni del primo giudice nei confronti di Blasco Antonio devono essere integralmente confermate e l'appellante privato condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

5. CALESSE MARIO

Calesse Mario è stato giudicato in primo grado per avere, in concorso con Gibertini Marco, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Ferraro Vincenzo e Salsi Mirco (quest'ultimo separatamente giudicato), tentato di costringere, mediante violenza e minaccia, Gelmi Maria Rosa a restituire a Salsi Mirco una somma di denaro pari a 1.332.000,00 euro (capo 66), nonché per avere, in concorso coi medesimi Gibertini Marco, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio e Ferraro Vincenzo, tentato di estorcere a Salsi Mirco la somma di € 50.000,00 (capo 67), delitti entrambi aggravati dalla presenza di più persone, anche appartenenti ad una associazione mafiosa, ed ulteriormente aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991.

Assolto da quest'ultimo delitto per non aver commesso il fatto, Calesse è stato invece condannato per il primo reato contestato alla pena di anni quattro di reclusione ed € 3.000,00 di multa (pena base anni 7, mesi 6 di reclusione e € 6.000 di multa (minimo editto corrispondente alla pena prevista dall'art. 629 co. 1 c.p. aumentata di un mezzo per la recidiva di cui all'art. 99 co. 2 c.p., ancorché, fra le due circostanze ad effetto speciale di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. e la recidiva specifica, sia più grave nel massimo la prima), aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la residua aggravante ad effetto speciale a anni 8, mesi 6 di reclusione e € 7.000 di multa, ridotta ex art. 56 c.p. a anni 6 di reclusione e € 4.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito).

Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 344-380 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che Salsi Mirco, ritenendo di avere un credito di oltre un milione di euro nei confronti di Gelmi Maria Rosa³⁹⁵, si rivolse, su consiglio di Gibertini Marco, a Silipo Antonio *“con la speranza di rientrare del credito vantato”*. Silipo Antonio, accettato l'incarico di recupero, contattava Sarcone Nicolino chiedendo di vederlo *“per impostare il lavoro perché è importante e anche di decidere per i muratori e quant'altro”*. Silipo pretese quindi dal Salsi, a titolo di corrispettivo, il previo versamento di una somma di oltre 300.000,00 euro, giustificando poi la dazione con due fatture (n. 3/2012 e n. 4/2012) falsamente attestante l'esecuzione di lavori svolti dalla Silipo s.r.l. a favore della Reggiana Gourmet s.r.l., l'impresa della quale il Salsi è titolare. La somma pretesa per il recupero venne versata in più

³⁹⁵ Salsi Mirco, titolare dell'impresa Reggiana Gourmet s.r.l., ha dichiarato alla Questura di Reggio Emilia, il 02/07/2013, di essersi ingenuamente fidato della Gelmi - presentatagli come funzionario del Ministero dell'Agricoltura che proponeva investimenti in un progetto per l'avvio di spacci alimentari per il personale di alcuni istituti penitenziari nel nord Italia - e di averle consegnato in distinti momenti somme complessivamente pari ad un milione e trecentomila euro (evidentemente nella speranza di aggiudicarsi a buon mercato un appalto importante, n.d.r.) dovendo in seguito constatare che la Gelmi si era resa irreperibile.

tranches dal 27/07/2012 al 12/12/2012³⁹⁶. Poiché la debitrice risiedeva in Lombardia il Silipo prospettò al Salsi la necessità di coinvolgimento di soggetti “territorialmente competenti”, Ferraro Vincenzo e Calesse Mario, entrambi pluripregiudicati residenti in Lombardia. Il 30/06/2012 il Silipo ed il Calesse, insieme ad una terza persona non identificata, si recarono in Dello (BS) ma non trovarono la Gelmi. Era presente in casa Gelmi Giovanni, il padre della donna, al quale gli estorsori lasciarono il numero telefonico del cellulare di Silipo Antonio intimandogli di riferire alla figlia di contattarli immediatamente. Successivamente la Gelmi chiamò il Silipo al telefono e venne da questi minacciata (*conosco le tue figlie*). La minaccia non sortì alcun effetto e la Gelmi si rese poi irreperibile. Sempre su consiglio del Gibertini il Salsi assunse una nuova iniziativa, questa volta rivolgendosi direttamente a Sarcone Nicolino, il quale si propose a propria volta per il recupero del credito chiedendo altri soldi al Salsi, ma questi non accettò. Mesi dopo, il 03/03/2013, all’evidente fine di ritardare il momento in cui il Salsi avrebbe avuto consapevolezza dell’infruttuoso tentativo di recupero, il Ferraro ed il Calesse, nell’ufficio del Silipo, consegnarono al Salsi n. 6 assegni di € 125.000,00 ciascuno, a firma di tale De Lucia Giuseppe, asserendo falsamente che erano stati emessi dal convivente della Gelmi. In realtà il De Lucia non aveva alcun rapporto con la Gelmi, era un soggetto che si trovava in difficoltà economiche, il quale, dopo essere stato sentito dagli inquirenti, denunciava lo smarrimento del blocchetto di assegni dal quale erano stati staccati i titoli consegnati a Salsi. Dopo la consegna di detti assegni, il Silipo e il Ferraro tentarono di estorcere al Salsi la somma di € 50.000,00 giustificando la richiesta come rimborso delle spese sostenute per il recupero di ulteriori 300-400.000,00 euro. Le minacce rivolte da ultimo al Salsi sono riscontrate dalla testimonianza di un soggetto estraneo alle parti, Bini Enrico, presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia. La parte lesa si confidò col Bini, che constatò personalmente lo stato di grave agitazione in cui era stato ridotto il Salsi per i riferiti rapporti con il Silipo e il Sarcone, di cui era nota la statura criminale³⁹⁷.

1.- I motivi di appello

a.- Secondo l’appellante non sussisterebbe alcun tentativo di estorsione poiché la pretesa creditoria del Salsi Mirko sarebbe stata legittima e avrebbe potuto essere azionata davanti all’autorità giudiziaria, anche perché l’affare (seppure illecito) non era stato portato a termine dalla Gelmi. Non sarebbero ravvisabili pertanto né l’elemento dell’ingiusto profitto né il danno a carico della vittima.

b.- Mancherebbe anche il presupposto della violenza e della minaccia, come risulterebbe dalle

³⁹⁶ Come è emerso dalla perquisizione effettuata il 04/07/2013 negli uffici di Salsi Mirco, cfr. la nota 447 della sentenza appellata.

³⁹⁷ Cfr. sentenza appellata, p. 359 che riassume le s.i.t. assunte il 20/07/2013.

dichiarazioni rese dal padre della Gelmi. Sotto un profilo meramente fattuale non potrebbe escludersi che l'imputato sia la persona rimasta in automobile quando gli altri due si recavano al cospetto del padre della Gelmi. Gli elementi di riscontro della violenza ritenuti sintomatici dal primo giudice sarebbero inconsistenti: il cambio dell'utenza telefonica farebbe seguito alla scadenza di un contratto con ditta non più operativa; il cambio di residenza sarebbe avvenuto a distanza di sette mesi dai fatti.

c.- L'imputato, si sarebbe limitato ad accompagnare a Dello (BS) gli altri soggetti, abitando egli nelle vicinanze del luogo di residenza della Gelmi. Nessun altro contatto sarebbe avvenuto tra il Calesse e la Gelmi o i suoi familiari. Nessun comportamento tendente al rafforzamento criminoso né alcun contributo causale sarebbero ascrivibili al Calesse. Sarebbe assente qualsivoglia lucro o interesse nella vicenda.

d.- Non sussisterebbe poi l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Indimostrata, infatti, sarebbe sia la condotta posta in essere con metodo mafioso, sia la consapevolezza nell'imputato di agevolare col proprio comportamento la consorteria criminale.

e.- Infine l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva (un solo precedente commesso vent'anni prima) e l'eccessività della pena, osservando che avrebbe potuto essere operata una maggiore riduzione per il tentativo.

In definitiva, l'appellante chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insussistenza dello stesso, ed in subordine una riduzione della pena.

Non è stato invece riproposto il motivo secondo cui il Calesse sarebbe stato all'oscuro del progetto criminale ed avrebbe ricevuto notizia esclusivamente della consegna di un fascicolo come causale della ragione di accompagnamento del Silipo. Sul punto la Corte di Cassazione, in sede di ricorso avverso la pronuncia del tribunale del riesame, ha lucidamente e definitivamente confutato la tesi dell'imputato³⁹⁸.

2.- Motivi della decisione

L'appello del Calesse si rivela infondato e non può che essere respinto.

2.a- Il motivo inerente alla presunta legittimità ed azionabilità del credito vantato dal Salsi non vale ai fini di una eventuale riqualificazione – peraltro non richiesta dall'appellante – nel delitto di cui all'art. 393 c.p. Pur potendosi concordare sull'assunto che il contratto intercorso tra la Gelmi e il Salsi sia nullo, e che a quest'ultimo potesse essere riconosciuto il diritto alla ripetizione

³⁹⁸ Cfr. Cass. Pen. Sez. 6, 16/09/2015 (udienza 07/07/2015) n. 37591/2015.

dell'indebito oggettivo³⁹⁹, l'impossibilità di sussumere il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p. deve essere comunque affermata sulla scorta di ulteriori argomenti, per i quali si rinvia alla trattazione contenuta nella parte generale di questa sentenza⁴⁰⁰. Il Salsi, infatti, su suggerimento del Gibertini, conferì un incarico di recupero crediti ad una associazione di stampo mafioso, circostanza che impedisce in radice la possibilità di una diversa qualificazione del delitto di estorsione e che impone di considerare il mandante, preteso creditore, come concorrente morale nell'estorsione stessa⁴⁰¹.

L'assoluta estraneità del Calesse al rapporto obbligatorio che, in astratto, sussisteva tra il Salsi e la Gelmi, costituisce poi un fatto pacifico, con la conseguenza che non si riscontra alcun fondamento sul quale costruire legittimamente un'ipotesi di esercizio arbitrario⁴⁰².

Quanto alla mancanza di un danno (patrimoniale) lo stesso è, nel caso di specie, un elemento strutturale del delitto tentato e non può ovviamente essere invocato come mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie estorsiva in esame.

2.b- Sulla sussistenza dell'elemento della violenza e della minaccia ai danni della Gelmi non appaiono sussistere particolari dubbi se si considerano: 1) le circostanze che la Gelmi apprese dal proprio genitore (*Guarda che sono venute tre persone molto minacciose che chiedevano di te, e mi hanno lasciato un numero di telefonino per essere richiamati con urgenza. Mio papà aggiunse che a lui parevano calabresi perché ne aveva riconosciuto l'accento, che avevano una autovettura Audi di colore nero e che vestivano con abiti di colore nero...erano autoritari come dei poliziotti, erano particolarmente duri e determinati*)⁴⁰³; 2) le parole rivolte dal Silipo il giorno stesso al telefono ("*conosco le tue figlie, conosco...*")⁴⁰⁴; 3) lo stato di paura in cui essa cadde dopo questi fatti. Si rinvia, su questi punti, alle considerazioni esposte nella trattazione relativa al coimputato Silipo Antonio, da intendersi qui integralmente trascritte.

2.c- Analoga evidenza si ritiene sussista in ordine al contributo causale del Calesse alla vicenda estorsiva. La presenza del Calesse in Dello (BS) il giorno 30/06/2012 è un fatto pacifico, confessato dallo stesso imputato⁴⁰⁵.

³⁹⁹ Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce la natura di indebito oggettivo - che, a differenza della prestazione contraria al buon costume, legittima alla ripetizione - alle ipotesi di corruzione (Cass. Pen. Sez. 6, n. 5226 del 15/03/1993, Rv.194035), truffa (Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 35352 del 17/09/2010, Rv. 248546), millantato credito (Sez. 6, n. 39089 del 22/05/2003, Rv. 227366)

⁴⁰⁰ Cfr. il paragrafo intitolato *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*, in particolare i punti 2.2., 2.3., 2.4.

⁴⁰¹ Cfr., tra le tante, Cass. Pen., Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737.

⁴⁰² Cfr. Cass. Pen., Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 - dep. 31/07/2014 - Rv. 260344; Cass. Pen., Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 - dep. 25/11/2015 - Rv. 265214.

⁴⁰³ Cfr. le s.i.t. raccolte da Gelmi Maria Rosa il 27/07/2013, trascritte alle pp. 360-361 della sentenza appellata.

⁴⁰⁴ Progr. 16575 del 30/6/2012, ore 13:11, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 342.5977156 in uso a GELMI Maria Rosa e intestata alla ditta "Il Segnale snc".

⁴⁰⁵ Cfr. interrogatorio reso al GIP di Monza il 31/01/2015 e l'interrogatorio del P.M. assunto il 19/08/2015.

Del tutto irrilevante risulta l'assunto che l'imputato potesse essere la persona che rimase in automobile quando gli altri due si recarono al cospetto del padre della Gelmi. L'assunto che il Calesse non avesse alcun interesse nella vicenda è poi palesemente falso. Egli non si limitava infatti ad accompagnare il Silipo presso l'abitazione della Gelmi ma si recava successivamente, più volte, dal Silipo con il Ferraro, il quale consegnava al Salsi i sei assegni falsi pretendendo dal predetto un compenso di 50.000,00 euro⁴⁰⁶.

Il contributo concorsuale dell'imputato appare pacifico e nemmeno scarsamente rilevante. Il Calesse, infatti, dopo aver dichiarato al Silipo di essere a sua completa disposizione ("*vi do la mia disponibilità 24 ore su 24*")⁴⁰⁷ venne scelto dagli altri correi, Ferraro e Silipo, proprio perché, vivendovi, conosceva i luoghi dove la Gelmi aveva la propria abitazione ed era quindi in grado di svolgere il ruolo di accompagnatore del Silipo presso la casa della vittima. Il coimputato Ferraro Vincenzo aveva preannunciato il coinvolgimento del Calesse, informando il Silipo che avrebbe inviato "*un fratello nostro*"⁴⁰⁸.

Il contributo del Calesse è stato pertanto decisivo nell'individuazione della casa della vittima, nel rafforzamento del proposito criminale del Silipo e nell'aumento dell'intensità intimidatoria della minaccia. Non si riesce francamente ad immaginare un contributo più efficace.

2.d- Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Si rinvia, sul punto, alle considerazioni di carattere generale espresse nella parte introduttiva di questa sentenza⁴⁰⁹.

Il metodo mafioso caratterizza peraltro l'intera vicenda. Basti ricordare il ricorso al capo zona, individuabile nel Sarcone, il rispetto massimo delle "competenze territoriali", che portarono alla necessità di individuare un "fratello" residente in Lombardia, il lessico utilizzato sia dal Ferraro (*un fratello nostro*) sia dallo stesso Calesse (*ahh, mi sta dicendo Vincenzo di parlare il Calabrese*)⁴¹⁰. D'altra parte, come si è già visto, l'aggravante in parola -nell'aspetto in cui considera il cd. metodo mafioso- ha natura chiaramente oggettiva e si estende a colui che ha concorso nel reato alla sola condizione che sia da lui conosciuta⁴¹¹, circostanza, quest'ultima, del tutto pacifica perché il Calesse era presente nel momento in cui il Silipo poneva in essere la modalità mafiosa fornendo il proprio numero di cellulare al padre della Gelmi e intimandogli di indurre la figlia a chiamarlo.

⁴⁰⁶ Cfr. le dichiarazioni di Salsi Mirco al Pubblico Ministero in data 05/07/2013, vol. 31. La sentenza appellata ne riporta ampi stralci alle p. 350-356.

⁴⁰⁷ Prog. 16288 del 27/06/2012, trascritta a p. 367 della sentenza appellata.

⁴⁰⁸ FERRARO Vincenzo: *Se io dovessi mandare un'altro al posto mio, che è la stessa persona mia? SILIPO Antonio: Zio Vincè cosa devo dire io, per me...per me voi siete voi, perchè... FERRARO Vincenzo: Ma la stessa persona è...è uguale preciso, è un fratello nostro!* Cfr. Progr. 16190 del 26/6/2012, ore 16:25, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo (BAGGIO SCAVI SRL).

⁴⁰⁹ Cfr. il paragrafo intitolato "*Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti e attenuanti*".

⁴¹⁰ Prog. 16229 del 26/06/2016 trascritta a p. 367 della sentenza appellata.

⁴¹¹ Cfr. art. 59 comma 2 c.p.

Analoghe considerazioni valgono per il profilo costituito dalla finalità di realizzo degli interessi della cosca, identificabili nel consolidamento dei rapporti con l'imprenditoria locale, alla quale veniva mostrata l'efficienza dell'attività di recupero crediti come valida alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria.

È appena il caso di osservare che la sussistenza dell'aggravante in esame ha trovato piena conferma, ancorchè a livello indiziario, nella sentenza della Corte Suprema in data 16/09/2015 (udienza 07/07/2015) n. 37591/2015 che ha respinto il ricorso del Calesse avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare⁴¹².

2.e- Restano da considerare le questioni relative al trattamento sanzionatorio, in primo luogo la lamentata applicazione della recidiva.

Ora, è vero che il certificato penale del Calesse registra un unico precedente piuttosto risalente ma, come ha correttamente rilevato il primo giudice, si tratta di un precedente specifico di estrema gravità – sempre un'estorsione aggravata in concorso - che ha comportato l'applicazione di una pena pari a cinque anni di reclusione. La reiterazione della medesima ipotesi di reato induce a ritenere, nel caso di specie che vede sussistente anche l'aggravante mafiosa, maggiormente accentuata la pericolosità sociale del Calesse e giusto il conseguente aumento di pena.

Infine si rivelano infondate anche le doglianze relative alla concreta misura della pena, che viene confermata in anni quattro di reclusione ed € 3.000,00 di multa ancorchè seguendo un diverso percorso rispetto a quello indicato dal primo giudice.

Partendo dal minimo edittale di anni 5 di reclusione ed € 3.000,00 di multa per il reato consumato si applica la riduzione di un terzo per il tentativo (anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 2.000,00 di multa), quindi l'aumento di un mezzo per la recidiva aggravata (anni 5 di reclusione ed € 3.000,00 di multa) e l'ulteriore aumento a 6 anni di reclusione ed € 4.500,00 di multa ex art. 63 comma 4 c.p. per l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Alla pena così ottenuta di 6 anni di reclusione ed € 4.500,00 di multa viene applicata la riduzione di un terzo per la scelta del rito⁴¹³.

⁴¹² "5.2. Non soffre di manifeste incongruenze logiche neppure la valutazione spesa per affermare la ricorrenza dell'aggravante ex art. 7 legge 203/91, ritenuta dal Tribunale sotto il versante della agevolazione dell'associazione ndranghetistica di cui al capo 1 della rubrica del PM e contestata dalla difesa avuto riguardo all'elemento soggettivo. Nel provvedimento impugnato si rimarca il coinvolgimento nella vicenda dei vertici della locale (il Sarcone) e di altri soggetti ndranghetisti (il Silipo Antonio che in prima persona dirige le operazioni e il Gibertini). Si fa poi riferimento alla contiguità del Ferraro e del ricorrente agli ambienti della ndrangheta (riscontrata dalla intercettazione sopra richiamata). Si ribadisce, infine, il rilievo logico da ascrivere al dato in forza al quale l'ingente valore della operazione non poteva non coinvolgere gli interessi del locale finendo per rendere evidente l'interesse della stessa in capo ad un soggetto, per quanto sopra evidenziato, contiguo all'ambiente criminale di riferimento."

⁴¹³ In tema di commisurazione della pena, quando questa venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen.,

In definitiva, la sentenza impugnata va conseguentemente integralmente confermata, con condanna del Calesse al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie e Associazione Antimafia e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.

6. CAPPA SALVATORE

Cappa Salvatore è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 9 e mesi 4 di reclusione ed € 8.000 di multa per avere partecipato all'associazione di stampo mafioso (così riqualficata l'originaria imputazione di organizzatore dell'associazione) di cui al **capo 1**) di imputazione, per avere concorso nel reimpiego dei proventi della associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1) tramite la predisposizione di impianti societari e l'utilizzazione di società messe a disposizione da Falbo Francesco, finalizzate all'investimento nell'attività economica consistita in interventi edilizi siti nel comune di Sorbolo (PR), Vicomero (PR) e Reggiolo (PR) (**capo 83**), per avere concorso nel delitto di estorsione in danno di Falbo Francesco, che veniva costretto a cedere le quote e a dimettersi dagli incarichi di amministratore delle società (GEA srl e K1 srl) che operavano nell'intervento edilizio di Sorbolo, a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese (**capo 84**), per avere concorso nel reimpiego in Emilia dei proventi dell'associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1), mediante attività di fatturazione per operazioni inesistenti, gestita tramite varie imprese (**capi 119 e 120**); con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 per i capi 119 e 120.

Contestualmente era assolto dal reato di cui al **capo 85 bis**), di intestazione fittizia a Oppido Raffaele di un immobile realizzato nel cantiere di Sorbolo, per carenza dell'elemento soggettivo.

La pena era determinata -escludendo l'applicazione in concreto della contestata recidiva- ritenendo la continuazione tra i reati e considerando più grave quello di estorsione pluriaggravata di cui al capo 84), per cui veniva stabilita la pena base di anni 12 di reclusione ed € 8.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 8 di reclusione e € 1.500 di multa (capo 1), mesi 6 di reclusione e € 1.000 di multa (capo 83), mesi 6 e € 1.000 (119), mesi 4 e € 500 (capo 120) giungendosi così alla pena complessiva di anni 14 di reclusione e € 12.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Stante il disposto dell'art. 417 c.p., era inoltre applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2, da eseguirsi a pena espiata, nonché, ai sensi dell'art. 12 D. Lvo 74/2000 la pena accessoria della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Cappa era inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria ed era disposta la pubblicazione della sentenza per estratto a spese del condannato nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p. , era applicata la sanzione accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena.

Per l'esposizione delle vicende afferenti i singoli capi di imputazione si rimanda alle pagine della sentenza appellata da 1218 a 1242 e da 1267 a 1269 quanto al capo 1), da 507 a 619 per i capi 83) e 84), da 968 a 992 per i capi 119) e 120), nonché ai capitoli introduttivi della presente motivazione relativi all'associazione emiliana ed all'Affare Sorbolo.

1. - I motivi di appello

a) l'imputato proponeva appello, avanzando in via principale richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto in relazione a tutte le ipotesi di reato per cui era intervenuta condanna, deducendo:

a1) quanto al capo 1),

1) la insussistenza di un quadro probatorio idoneo a ritenere provata l'esistenza di una cosca emiliana di *'ndrangheta*, che il primo giudice deduceva da precedenti giudicati, senza che vi fosse coincidenza tra gli imputati, tranne, pare, che per Lamanna.

Risultava infatti del tutto indimostrata l'operatività degli attuali imputati in senso associativo e lo stesso primo giudice aveva ritenuto che i fatti asseritamente più significativi del fenomeno non fossero affari d'interesse della ipotizzata cellula emiliana, posto che per l'"affare Sorbolo" i presunti capi erano stati assolti per non essere cointeressati; analogamente, per le "frodi carosello" non vi era stato il controllo della pretesa cupola, come per il c.d "affare delle piastrelle", andato a vantaggio di soggetti calabro-piemontesi.

In realtà, il comune denominatore delle varie condotte illecite risultava essere la riconducibilità diretta dei vantaggi economici a chi tali condotte aveva posto in essere.

Non erano poi provati né la forza intimidatrice del vincolo associativo, né le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà culturale (intesa come rifiuto sufficientemente diffuso, anche se non generale, a collaborare con gli organi dello Stato).

2) Quanto, nello specifico, al Cappa, il quale era stato ritenuto colpevole per avere svolto il ruolo di rilevante raccordo con la cosca Grande Aracri, si evidenziava che gli unici pretesi rapporti con Grande Aracri Nicolino si realizzavano quando quest'ultimo ipotizzava che i suoi denari fossero stati distratti da Villirillo, sospettando la loro arbitraria immissione nell'affare Sorbolo. Circostanza che sconfessava, in primo luogo, ogni finanziamento della cosca cutrese nell'affare Sorbolo (ove sarebbero al più confluite somme sottratte al Grande Aracri) e rendeva evidente che l'unica occasione di rapporto diretto con tale consorceria riguardava, secondo la stessa accusa, una condotta collidente con gli interessi del Grande Aracri.

Cappa, inoltre, entrava in contatto con Giglio Giuseppe, Bolognino Michele, Diletto Alfonso e Sarcone Nicolino solo grazie a Falbo, che non era mai stato accusato di essere mafioso.

Anche i fatti di cui ai capi 119) e 120) non risultavano avere attinenza con la 'ndrangheta e con il sodalizio emiliano.

Né alcuno dei collaboratori di giustizia aveva mai dipinto Cappa come un affiliato alla 'ndrangheta.

Quanto all'aggressività di Cappa con Falbo, veniva descritta solo da quest'ultimo e smentita da una conversazione intercorsa tra lo stesso e Gerace Salvatore.

Il suo rapporto con il Villirillo, estraneo a legami di 'ndrangheta, era poi giustificato dal fatto che quest'ultimo deteneva capitali per suo conto.

Né corrispondeva al vero che Cappa, su precise disposizioni dei vertici della cosca emiliana avesse preso le distanze da Villirillo, rimettendosi alle direttive di Gualtieri Antonio.

La partecipazione a "riunioni di alto livello" tenute nella vicenda Sorbolo era stata poi richiesta dal Falbo e l'appellante vi aveva partecipato come il Pallone, che peraltro è stato assolto dal fatto associativo.

a2) quanto ai capi Capi 83) e 84)

1) venivano contestate la illogicità e la inconsistenza probatoria dell'ipotesi del reimpiego di capitali mafiosi nell'"affare Sorbolo", riferibili alla cosca cutrese Grande Aracri, per il tramite di Villirillo Romolo, che consegnava il denaro al Cappa, non essendo emersi elementi a sostegno di un interesse del boss cutrese nell'affare e risultando pacifico che il Cappa fosse entrato nell'operazione Sorbolo per volere di Pallone Giuseppe, ritenuto in sentenza estraneo all'associazione mafiosa.

Lo stesso Pallone era stato coinvolto nell'affare proprio da Falbo Francesco solo per le sue capacità imprenditoriali e non altro.

Né Cappa era mai stato considerato un imprenditore mafioso, essendo stato descritto anche dai pentiti come un indefesso ed energico lavoratore; anche i soggetti a lui vicini nelle operazioni di fatturazione, Aiello Giuseppe, Lerosè Salvatore e Gullà Francesco, sono stati tutti sgravati dall'accusa di partecipazione ad associazione.

Gli stessi interventi alle riunioni c.d. di 'ndrangheta, ove erano presenti Diletto Alfonso, i fratelli Sarcone e Bolognino Michele, erano stati determinati dalla volontà e nell'interesse esclusivo di Falbo Francesco.

2) Contrastava poi con l'assunto della provenienza dei denari dalla cosca cutrese l'accertata difficoltà economica in cui versavano le imprese coinvolte nell'affare ed il fatto che il Villirillo manifestasse costantemente problemi a reperire le risorse richieste dal Cappa, mentre, se

Villirillo fosse stato il tramite del reimpiego in Sorbolo di tali somme, quegli ostacoli non si sarebbero dovuti riscontrare, avendo potuto costituire l'affare un'occasione per ripulire il denaro del gruppo criminale.

3) Priva di rilevanza accusatoria era la vicenda dei tre assegni per complessivi € 250.000 consegnati da Cappa (che li aveva ricevuti da Villirillo) a Falbo, trattandosi di assegni scoperti di provvista, restituiti prontamente al medesimo che non potevano provenire dalla cosca non essendo mai emerso che l'associazione utilizzasse banche per custodire capitali illeciti. In ogni caso le motivazioni addotte da Falbo sulla mancata presa in consegna dei tre titoli erano contraddittorie ed illogiche.

4) Era dedotta la inefficacia probatoria dell'intercettazione in cui Cappa, parlando con Gullà Francesco faceva riferimento al Villirillo ed al guadagno di 30/40 mila euro al mese, anche in considerazione della avvenuta traduzione dal calabrese all'italiano da parte di soggetti che non conoscevano né il dialetto calabrese né quello cutrese.

In ogni caso le telefonate confermavano l'esistenza di rapporti di dare/avere tra Cappa e Villirillo, senza tuttavia contenere riferimenti alla pretesa provenienza dalla cosca del denaro che il Cappa reclamava perché suo e che custodiva presso il Villirillo.

5) Che i denari versati dal Villirillo non provenissero dalla casa madre era confermato anche dalle indagini svolte dalla consoerteria sugli effettivi rapporti tra Villirillo e Cappa e sul ruolo del Villirillo nell'affare Sorbolo, indicative del fatto che la cosca non avesse impiegato risorse in tale operazione.

I rapporti economici tra Cappa e Villirillo nella vicenda Sorbolo trovavano infatti spiegazione nella vicenda della vendita di un capannone a Verona eseguito dal secondo per conto del primo, di cui si era occupato il Tribunale di Verona, che aveva deciso la causa con sentenza n. 2087/2016 del 7/9/2016, di cui veniva chiesta l'acquisizione.

6) Quanto alla prova costituita dalle dichiarazioni rese da Falbo Francesco, si eccepiva il mancato adeguato vaglio dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dello stesso, che aveva reso dichiarazioni non veritiere e aveva dato prova di scaltrezza nella gestione dell'operazione, agendo nel proprio esclusivo interesse a detrimento degli altri soci, atteso che:

-Falbo rivestiva una posizione anomala nella vicenda, in quanto soggetto che deteneva il 33,34% delle quote GEA e K1 e l'intera quota di SORBOLO Costruzioni ed era amministratore di tutte le società, gestendo in tal modo i circa 12 milioni di € ricevuti in prestito dalle banche in base alle garanzie prestate da tutti i soci;

-non aveva esitato a coinvolgere Vetere Marcello ed anche Giglio Giuseppe (che lo stesso dichiarante indicava come appartenente alla 'ndrangheta) al fine di acquisire con il credito bancario

le risorse finanziarie per la complessiva operazione, rendendosi comunque unico beneficiario di tali somme ed appaltando alla sua società SORBOLO Costruzioni tutti i lavori da realizzare.

-era stato il Falbo, nel febbraio 2009, a cooptare Pallone Giuseppe (imprenditore di successo a Parma) nell'affare, convincendolo ad acquistare le quote di Vetere, con le condizioni, poste dal Pallone, di potere lavorare nel cantiere e di farsi coadiuvare da Cappa Salvatore;

-la scaltrezza del Falbo era confermata dalla manovra realizzata nel settembre/ottobre 2010, quando, dopo che già SORBOLO Costruzioni aveva ricevuto da K1 ben 8 milioni di € per i lavori ancora da completare, andava ad accollare a K1 e GEA i debiti dei fornitori della SORBOLO, pagandoli con assegni a scadenza 28 febbraio 2011, emessi da tali società, per un importo complessivo di 800.000 €. Di tale circostanza Giglio Giuseppe si lamentava con il commercialista Clausi nella telefonata n. 3414 del 3/3/2011.

In seguito alle rimostranze dei soci, il consulente del Falbo convocava tutti i fornitori, ottenendo il ritiro dei titoli, ad esclusione di quelli del fornitore DEL BON SERRAMENTI, per complessivi € 200.000, già posti all'incasso, tanto che per salvare le società Giglio Giuseppe si vedeva costretto a coprire l'assegno.

Proprio e solo a causa di tale disastrosa situazione creata dalla gestione Falbo, Giglio Giuseppe rivendicava l'opportunità di un cambio di amministrazione, che avveniva nel marzo 2011, quando Falbo cedeva le proprie quote al cognato e si liberava del ruolo di amministratore delle società;

-aveva errato il giudice nel ritenere che la crisi della SORBOLO derivasse dai mancati pagamenti di K1 per le difficoltà connesse alla crisi immobiliare di quel periodo, poiché, in realtà, K1 aveva pagato SORBOLO (come confermato anche dal curatore fallimentare di quest'ultima) e la grave crisi economica delle società derivava solo dall'accollo arbitrario dei debiti di SORBOLO Costruzioni;

-anche la vicenda di TANYA IMMOBILIARE era stata mal interpretata, atteso che il pagamento effettuato da TANYA a GEA per € 852.000 (con preliminare dell'agosto 2010 e trasferimento dell'1/3/2011) per l'acquisto di 2 lotti di terreno in Sorbolo, era stato riversato dal Falbo alla SORBOLO Costruzioni;

-ad escludere che la cessione delle quote da parte del Falbo fosse avvenuta a seguito di estorsione, stava la circostanza che il Falbo aveva effettuato la prima cessione ad un prestanome da lui indicato, il cognato Aiello Salvatore, per un proprio interesse, consistito nel mettere al riparo i propri beni da possibili spoliazioni da parte dei creditori della SORBOLO Costruzioni, avviata al fallimento.

Allo stesso modo, la cessione del credito di 450.000 €, vantato da TANYA nei confronti di GEA a seguito del preliminare di vendita dei due lotti, era da ricondurre all'accertamento del fatto che SORBOLO Costruzioni aveva incassato 450.000 € in più rispetto ai lavori svolti ed aveva quindi acconsentito a cedere il credito a compensazione dei maggiori introiti ricevuti;

-la successiva cessione delle quote di Aiello a Giglio e Pallone trovava poi spiegazione nel fatto che il primo, essendo indisponibile a prestare garanzie finanziarie, non era gradito alle banche che avevano finanziato l'affare Sorbolo.

-il fronte comune di Giglio, Cappa e Pallone contro Falbo era pertanto spiegabile in ragione della disastrosa gestione operata da quest'ultimo. E che i tre soci fossero convinti di ciò lo si desumeva anche da quanto affermato dal Falbo in una conversazione intercettata in cui si lamentava delle accuse propalate dagli altri soci circa il fatto che lui avrebbe rubato loro 5 milioni di euro.

-quanto alla telefonata in cui Clausi evidenziava la necessità del passaggio dello 0,01 delle quote di K1 e GEA, occorre tenere conto che il commercialista, mentre la effettuava, si trovava insieme a Gerace ed ai soci, Falbo compreso.

-la scelta di affidare l'amministrazione di GEA e K1 a Cappa Salvatore era poi motivata solo dal fatto che lo stesso godeva della fiducia dei soci e che le sue esposizioni debitorie non gli impedivano l'assunzione di tale ruolo:

-né poteva assumere rilievo accusatorio il fatto che il valore delle partecipazioni societarie, stimato in circa 7 milioni di €, non fosse mai stato percepito né dal Falbo né dall'Aiello, atteso che in entrambi i casi si trattava di trasferimenti fittizi di quote, nel primo caso al cognato e nel secondo ai soci con un preciso patto di retrocessione.

Si trattava in realtà di operazioni che risultavano utili al Falbo per salvaguardare i suoi beni personali dalla procedura fallimentare della Sorbolo srl.

Lo stesso Falbo, nel memoriale consegnato il 25/1/2014, ammetteva di avere compreso solo successivamente di avere fatto un errore (pazzia) a cedere le quote.

-andava inoltre considerato il fatto che l'attività di intercettazione successiva alla cessione delle quote non avesse evidenziato alcun elemento suggestivo delle pretese estorsioni e che i soci Cappa, Giglio e Pallone, intendevano rispettare il patto di retrocessione delle quote, come desumibile dall'intercettazione di una conversazione tra Cappa e Pallone, riportata nell'informativa 8/6/2015 del C.C. di Modena, ove si richiamava una riunione del 29/3/2012 in cui si era decisa la restituzione.

Restituzione che sarebbe avvenuta nella riunione tenutasi in data 6/6/2012, alla presenza del commercialista Muzzioli, ed alla quale non si procedeva per la mancata accettazione del Falbo, il quale pretendeva la restituzione anche dello 0,01% delle quote di K1(necessario per avere la

maggioranza assoluta e l'amministrazione delle società) e della somma di circa 450.000 euro, versati da Tanya Immobiliare all'epoca del preliminare con GEA.

Emblematica della posizione di forza del Falbo era la conversazione n. 6698 del 6/6/2012 tra Cappa e Gerace in cui quest'ultimo si complimenta con il Cappa per non avere reagito alle minacce di Falbo.

Sul punto occorre inoltre considerare che nel novembre 2015 K1 era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia ed i soci erano tanto convinti che la responsabilità fosse del Falbo, da avere avuto l'intendimento di perseguirlo giudiziariamente;

-era da ritenersi priva di fondamento anche la prospettazione operata dal Falbo circa le imposizioni di assegnazioni di lavori a ditte compiacenti o a soggetti affiliati, ovvero alle pretese del pagamento di una mazzetta da parte del Cappa e del Pallone, dietro la minaccia di risolvere la questione "alla calabrese";

-palesamente inattendibile risultava poi la circostanza del "bacio in bocca di Cappa con tutti questi personaggi", trattandosi di rito presente nelle organizzazioni "Cosa Nostra" e "Camorra", ma estraneo alla 'ndrangheta;

-Falbo aveva mentito anche nella ricostruzione della cessione delle quote della società La Pilotta srl (al febbraio 2009 posseduta da lui, da Giglio Giuseppe, Vetere Marcello e Pallone Giuseppe), riferendo circostanze non vere sul cessionario degli immobili (da lui indicato in Giglio Giulio) e sull'epoca delle irregolarità di cui alla verifica fiscale, realizzate quando gli altri soci non erano ancora entrati.

In conclusione, le dichiarazioni del Falbo erano intrinsecamente inattendibili ed estrinsecamente contraddette da una serie di risultanze oggettive, nè esisteva prova che nell'affare Sorbolo fossero stati impiegati denari di provenienza illecita, ed in particolare della cosca Grande Aracri di Cutro.

Falbo aveva in realtà cercato in ogni modo di vincere la propria battaglia con i soci, in prima battuta scegliendo l'arbitrato mafioso e, visto l'insuccesso di questo, riversando calunnie all'Autorità Giudiziaria.

Lo stesso Giglio Giuseppe, nonostante il pentimento, respingeva fermamente le calunnie di Falbo sull'affare Sorbolo.

Le dichiarazioni del Falbo erano state smentite dallo stesso cognato Aiello Salvatore nell'audizione alla p.g. delegata in data 11/3/2016, del cui verbale si chiedeva l'acquisizione.

-quanto alle aggravanti contestate per i capi 83) e 84), la motivazione era gravemente carente, anche considerando che i rappresentanti della cosca emiliana, pur intervenuti per volere del Falbo, erano stati assolti per la loro totale estraneità all'affare.

a3) Quanto ai capi 119) e 120),

1) -in via preliminare si censurava:

- La genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione che faceva riferimento a condotte alternative ed aspecifiche;

- L'erroneo riferimento alle c.d. frodi carosello, estranee alle operazioni contestate;

- la paradossale mancata verifica della posizione di AZ Service srl, unica utilizzatrice delle fatture contestate, la quale aveva tratto indubbi vantaggi dall'operazione di cui si tratta (dedurre falsi costi per abbattere l'imponibile; giustificare costi realmente sostenuti di materiale "in nero"; mancato versamento di oltre la metà dell'IVA, che gravava in via formale solo sul soggetto emittente);

2) si contestava inoltre l'assunto accusatorio secondo cui alla base delle operazioni vi fosse capitale "mafioso", risultando intercettate conversazioni (n. 181 dell'1/12/2011; n. 682 citata a p. 974 della sentenza) da cui emergeva che nei momenti in cui l'AZ non riusciva a fornire il capitale iniziale, le società emittenti effettuavano il c.d. "sconto fatture" presso le banche, sopperendo in tal modo alla mancanza di liquidità.

Si trattava, pertanto, di un modello finanziariamente autosufficiente, strutturalmente indipendente da immissioni di denaro diverse da quelle dei beneficiari delle false fatture.

Del tutto inconferenti erano gli argomenti utilizzati dal primo giudice per opporsi a tale tesi difensiva, fondandosi su dati extraprocessuali relativi a soggetti diversi (Pelaggi Paolo).

In ogni caso mancava l'indicazione di dati certi dai quali doveva desumersi la provenienza mafiosa del capitale.

3) Né risultava dimostrato l'assunto, esposto in sentenza, secondo cui Villirillo Romolo sarebbe stato il gestore degli affari di Grande Aracri Nicolino.

Le movimentazioni di denaro tra Cappa e Villirillo erano comunque limitate alla somma di 6.000 €, bonificata in data 19/7/2011, che il Cappa aveva giustificato come credito vantato nei confronti del secondo, derivante dalla società KROTON (formalmente intestata al Villirillo ma di fatto di proprietà del Cappa).

La somma era inoltre versata sul conto personale del Cappa, mai "sporcato" dallo stesso per operazioni inesistenti.

Quanto alla telefonata n. 1115 del 17/1/2012, citata dal primo giudice in sentenza, per una migliore comprensione del colloquio tra Cappa e Gullà, doveva essere riportata anche la precedente n. 1114, in cui si accennava alla vendita di un capannone della KROTON. Si trattava comunque di una conversazione la cui trascrizione risultava errata in diversi punti.

Oltre a ciò, doveva considerarsi che il periodo di commissione dei reati andava dall'aprile 2011 al novembre 2012 e che il Villirillo era stato arrestato una prima volta nel luglio 2011 ed ininterrottamente detenuto dall'ottobre 2011 all'ottobre 2012.

Né risultavano contatti tra il Cappa e colui che avrebbe preso il ruolo del Villirillo, Gualtieri Antonio.

Anche la circostanza dell'invio di denaro contante dalla Calabria attraverso un autobus di linea era priva di riscontro, considerato che l'unico episodio richiamato faceva riferimento a denaro che viaggia da nord a sud e non viceversa.

4) In ogni caso, la condotta contestata (di reimpiego di capitali illeciti "nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti") non era idonea a configurare il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., non potendosi assimilare l'attività di falsa fatturazione a quella economica o finanziaria, come richiesto dalla norma incriminatrice.

5) Priva di supporto probatorio era anche la consumazione del reato di cui all'art. 8 D. Lvo 74/2000 per la mancata verifica della effettiva utilizzazione delle fatture da parte delle società coinvolte, come richiesto dalla norma incriminatrice.

Secondo la difesa, piuttosto, la corretta qualificazione giuridica della condotta era quella di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10 ter D. Lvo 74/2000, senza che tuttavia potesse ritenersi integrata, per la mancata prova del superamento della soglia di 250.000 euro.

a4) In subordine veniva richiesto il contenimento della pena nel minimo edittale e la concessione delle attenuanti generiche.

a5) Con motivi nuovi depositati tardivamente il 13/4/2017 venivano reiterate le richieste assolutorie di cui all'atto di appello ed avanzate richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione dei verbali degli interrogatori resi da Giglio Giuseppe in data 16/2/2016 alla DDA di Bologna, dei verbali stenotipici delle udienze del 18 e 22/11/2016 del procedimento in corso di svolgimento davanti al Tribunale di Reggio Emilia, dei verbali stenotipici delle udienze del 12 e 17/1/2017 relative al medesimo procedimento, in relazione alle deposizioni di Falbo Francesco, Aiello Salvatore e Muzzioli Antonio, nonché mediante l'esame testimoniale degli stessi Giglio Giuseppe, Falbo Francesco, Aiello Salvatore e Muzzioli Antonio. Veniva anche richiesta perizia di trascrizione con corretta trascrizione dal dialetto calabrese delle intercettazioni di cui ai progr. 1114 e 1115 RIT 1827/2011.

b) il Pubblico Ministero ha presentato appello avverso l'assoluzione dal reato di cui al capo 85 bis) di imputazione, deducendo:

1) In primo luogo, la sussistenza della prova per pervenire a una pronuncia di condanna, con riconoscimento altresì della contestata aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, in quanto la finalità elusiva doveva desumersi dal fatto che i danti causa Giglio Giuseppe, Pallone Giuseppe e Cappa Salvatore avevano subito indagini ed erano in condizioni tali da poter divenire destinatari di una misura di prevenzione patrimoniale.

2) In secondo luogo, la erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ometteva di considerare che tali intestazioni fittizie erano dirette ad aiutare soggetti terzi (anche concorrenti di Giglio Giuseppe, Pallone Giuseppe e Cappa Salvatore) a commettere il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., indicato al capo 83).

3) Più in generale, riproponendo un argomento già avanzato in sede di ricorso per Cassazione, asseriva come l'assoluzione in ordine al reato di cui all'art. 12 quinquies, L. 356/1992 nascesse da una errata interpretazione della norma da parte del primo giudice, il quale valutava solo uno dei due stati soggettivi finalistici indicati, ed in particolare il dato relativo alla finalità elusiva dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale (non considerando pertanto l'altra finalità di agevolazione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.).

2. - Motivi della decisione

In via preliminare, quanto alle richieste di rinnovazione istruttoria contenute nei motivi aggiunti depositati tardivamente dalla difesa, occorre fare rinvio a quanto già argomentato nella parte introduttiva della presente sentenza, ove sono state richiamate le ordinanze del 6 e del 13/5/2017, che hanno deciso su tali questioni.

In particolare, è stata accolta la richiesta di audizione -avanzata anche dal Pubblico Ministero- del coimputato Giglio Giuseppe, divenuto collaboratore di giustizia, il quale ha reso dichiarazioni pienamente utilizzabili nei confronti del Cappa⁴¹⁴, che hanno confermato le ipotesi di accusa, e che sono state a loro volta riscontrate dalle dichiarazioni rese dal Maresciallo D'Agostino e dalla documentazione dallo stesso prodotta.

Nel merito, la Corte non ritiene fondati i motivi di appello proposti dalle parti nei termini sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

2.a1)- Quanto alle doglianze prospettate preliminarmente dalla difesa in punto di sussistenza di una cosca emiliana di 'ndrangheta, trattandosi di questioni già affrontate nel paragrafo introduttivo relativo l'esistenza di tale associazione, si rimanda a quanto ivi argomentato in ordine alla infondatezza delle stesse.

Passando a trattare dei motivi di appello con cui si contesta l'appartenenza del Cappa

⁴¹⁴ Vds. verbali stenotipici delle udienze del 19 e del 20/5/2017

all'associazione emiliana, pur suggestivamente elaborati dalla difesa, devono innanzitutto sconfessarsi gli assunti secondo cui l'"affare Sorbolo" ed il sistema di false fatturazioni di cui ai capi 119) e 120) di imputazione non avessero attinenza con la 'ndrangheta di Cutro e con il sodalizio emiliano.

Entrambe le vicende risultano trattate da questa Corte nei paragrafi relativi all' "affare Sorbolo" ed alla posizione del Villirillo Romolo (nella parte relativa ai motivi di cui al punto b5), cui si rimanda, ove sono stati messi in luce gli univoci elementi di prova attestanti la predisposizione ed utilizzazione di tali operazioni economiche al fine principale di reimpiego dei denari della cosca cutrese, veicolati dal Villirillo, che svolgeva tale funzione per la casa madre, pur godendo di ampia autonomia nella gestione degli investimenti.

Il diretto ed attivo coinvolgimento del Cappa in tali vicende, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, assume una importante valenza accusatoria circa la sua partecipazione all'associazione emiliana, di cui tali affari costituivano espressione tipica.

Quanto all'affare Sorbolo, si rammenta che era proprio il Cappa ad avervi fatto ingresso in qualità di socio occulto (dietro lo schermo del Pallone) delle società ivi operanti, con il compito di immettervi "il nero", ossia la parte che doveva essere computata quale compenso delle iniziali immissioni di denaro del Grande Aracri⁴¹⁵.

Era stato il Cappa a consegnare al Falbo i tre assegni da 250.000 euro emessi dal Villirillo a pagamento della quota di ingresso dovuta a Grande Aracri⁴¹⁶.

In tale vicenda, era sempre il Cappa che, unitamente ai soci Pallone e Giglio, si sottoponeva all'arbitrato dei capicosca Diletto Alfonso, Sarcone Nicolino e Bolognino Michele, nelle riunioni del gennaio e del febbraio 2012, riconoscendone l'autorità⁴¹⁷, avendo inoltre previamente provveduto a prendere contatti diretti con gli stessi apicali⁴¹⁸, dopo aver chiesto consiglio⁴¹⁹ all'altro

⁴¹⁵ Come riferito da Giglio Giuseppe all'udienza del 20/5/2017 e confermato dalle schede contabili riportanti i conteggi del "bianco" e del "nero", rinvenute dai C.C. di Modena nell'hard disk sequestrato a Giglio.

⁴¹⁶ Vds. sempre le dichiarazioni di Giglio Giuseppe all'udienza del 20/5/2017.

⁴¹⁷ Cfr Telefonata nr. 36079, delle ore 15:43:55 del 28/01/2012 (RIT 110/2011), intercorsa tra Giglio e Cappa dopo la riunione di gennaio, in cui Cappa, propone a Giglio di rivolgersi a Diletto per essere autorizzati a proporre un certo accordo : "... Cappa: comunque... lune... martedì... dopo che ho finito in banca... lo chiamo a "fronzo" (Diletto Alfonso)... vedi che dobbiamo... vogliamo finire l'urbanizzazione... se ce lo concedete... poco fa... le carte... l'ingegnere... vedi che ci facciamo rimandare le carte dell'ingegnere... deve finire l'urbanizzazione... eh"....

⁴¹⁸ Cfr. Telefonata nr. 512, delle ore 15:56:56 del 24/01/2012 (RIT 3276/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393332151472 in uso a Diletto Alfonso. Utenza chiamante 393666358159 (intestata a ACRI LUCA CRALCU79E19L781W), in uso a Cappa Salvatore.

⁴¹⁹ Cfr. Telefonata nr. 4035, delle ore 11:04:06 del 24/01/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e Frontera Francesco (omissis)

Cappa: Che ti volevo dire Ci, siccome un giorno di questi abbiamo l'incontro con...tra il socio nostro sta andando di qua e di là, l'hai visto che quella sera ho parlato, che mi ha detto...uh...dice vieni qua che parliamo un pò;

FRANCESCO: Chi?

Cappa: (inc. forse Là, nella messa ndr);

FRANCESCO: Sì;

affiliato Frontera Francesco⁴²⁰.

Cappa, tramite il Pallone, teneva inoltre contatti con Grande Aracri Domenico, fratello di Nicolino, sempre per la risoluzione dei problemi sorti nella gestione Sorbolo.

Del resto, che non si trattasse di una autonoma iniziativa dell'imprenditore Cappa, diretta solo a perseguire vantaggi economici personali era affermato dallo stesso appellante nella conversazione con Gullà Francesco del 17/1/2012 ove dichiarava all'interlocutore: *"allora... io avevo impostato l'intervento di Parma... allora me l'hanno organizzato, l'impianto di Parma so che mi costa 500 mila euro... (inc.)... almeno..."*.

Relativamente al sistema di false fatturazioni⁴²¹, il ruolo preminente del Cappa emergeva

Cappa: Che sta andando sempre da Fronzo;

FRANCESCO: Eh;

Cappa: E Fronzo è con me, nel senso che dice Tù, sta venendo tutte le volte, che viene là, viene là ed è così... intanto Fronzo mi ha detto senti ma questo qua, ha sempre combinato casini...ora penso che il padre di quello è andato da...Nicolino, che è cugino;

FRANCESCO: Eh;

Cappa: E come se Nicolino è andato là e gli ha detto nuovamente a quello, vedete come eh...e dice che Pino gli ha detto, ora lo facciamo rimproverare...io, dico io no, ma questo ha combinato sempre casini;

FRANCESCO: Uh;

Cappa: Che ha combinato casini...e ora che viene là no, quando io vi dico quello che ha fatto tuo cugino e quell'altro...voi che fate?

FRANCESCO: Eh, eh;

Cappa: Mi capisci?

FRANCESCO: Tu diccelo prima;

Cappa: Glielo dico, glielo dico...gli dico ora mi dovete dire a me no;

FRANCESCO: Se tu glielo dici prima, tu nel senso che ci dici prima andiamo e ci incontriamo, io vi dico che ha fatto una cosa brutta per esempio;

Cappa: Sì;

FRANCESCO: E poi una volta che ci incontriamo, la cosa brutta, non se la prende la responsabilità;

Cappa: E dopo, e dopo tutti i casini che ha combinato...che facciamo?

FRANCESCO: Esatto;

Cappa: Ne parliamo solo e basta?

FRANCESCO: Esatto, una volta che...no, una volta che l'abbiamo incontrato;

Cappa: No, perchè Vruonzo, no Vruonzo, tempo fà quando è andato a (inc.) vedi che io vengo, non è che...e coso me lo ha detto che tu (inc.) Vruonzo gli ha detto, ma se io vengo, gli ha detto, eh, che hai ragione tu, quello là se ha anche una cosa(inc.) te la dò e se non hai ragione tu, e se ci hai causato danni tu, come facciamo? Non ce andato più...ora sta incominciando di nuovo ad andare no, ora sta incominciando di nuovo ad andare...il padre, siccome il padre, quello che dice al figlio cammina no, siccome il padre abbassava la testa, quando io andavo dal figlio, abbassava la testa ultimamente...allora dico io, se io ero in difetto venivo qua? E' normale che e in difetto no?

FRANCESCO: EH, eh;

Cappa: Eh...poi che succede...siccome proprio...dice che viene là...ma non era lui, gli ha detto quell'altro vieni là, il Pino gli ha detto...quando faccio la riunione vieni pure tu gli ha detto e così gli tiri le orecchie tu a tuo cugino;

FRANCESCO: Eh, va bene;

Cappa: Io ora, prima di iniziare gli dico sentite, ma qua ma si stanno vedendo come si svolgono le cose, dovete ragionare come quando che lo hanno fatto a voi o noi ve lo abbiamo fatto a voi o lui ve lo ha fatto a voi...per vedere dice come facciamo? Ne solo...ne parliamo? O si devono risolvere le cose? A chiacchiere;

FRANCESCO: E' normale;

Cappa: Perchè parole ne abbiamo fatte già tante, anzi sto cercando che se ne va e questo, obbligatorio da fare;

FRANCESCO: Se sapeva (inc.) lo fà...va bene dai, va bene...quando poi è...comunque poi ne parliamo dai;

Cappa: Va bene dai, poi ne parliamo con calma;

⁴²⁰ Si rimanda alla trattazione della posizione del Frontera. Qui basti rammentare che lo stesso era già stato condannato all'esito del processo Scacco Matto per il delitto associativo con sentenze CA Catanzaro del 6/6/2005 e 16/12/2008

dalle numerose intercettazioni telefoniche intercorse con Gullà Francesco, ove il primo forniva le istruzioni necessarie per la gestione del denaro impiegato nelle operazioni, per la predisposizione dei falsi documenti, per la creazione di fondi neri e finanche per sottrarsi ai controlli fiscali e di polizia⁴²². L'appellante spiegava anche al Gullà le ragioni della decisione di recarsi in Germania ad aprire conti bancari, che sarebbero stati utilizzati per fare transitare le somme utilizzate nelle false fatturazioni, provvedendo nei giorni successivi ad aprire conti bancari a Monaco di Baviera, ove si recava unitamente ai correi Gullà, Aiello Giuseppe e Lerosè Salvatore⁴²³.

L'appartenenza del Cappa alla locale emiliana della cosca cutrese, che tra le proprie funzioni aveva anche quella di reimpiegare i denari della casa madre, era poi chiaramente attestato dallo specifico riferimento all'appellante fatto da Gualtieri Antonio nella conversazione ambientale del 2/9/2011 con Rocca Antonio⁴²⁴, che seguiva a ruota quella tra Gualtieri e Tattini Roberta⁴²⁵. Trattasi invero di colloqui che intervenivano dopo che il Gualtieri era stato incaricato dal Grande Aracri di subentrare al Villirillo, ormai ritenuto indegno di proseguire nel suo ruolo, in cui il primo, dopo essersi lamentato sia con la Tattini che con il Rocca sulle difficoltà per riprendere le fila dei molteplici affari gestiti dal Villirillo per conto della cosca, faceva presente all'interlocutore di dovere parlare anche con altri affiliati che avevano avuto rapporti con Villirillo Romolo⁴²⁶, al fine di ottenere informazioni utili per lo svolgimento del compito affidatogli, indicando espressamente tra

⁴²¹ Di cui si tratta più diffusamente nella parte relativa alla posizione di Villirillo Romolo.

⁴²² Come riportato alle pag. 976 e 977 della sentenza appellata, ove venivano estrapolati stralci della conversazione ambientale nr. 939, delle ore 10:18:18 del 4/1/2012 (RIT 1827/2011), integralmente presente negli allegati alla Informativa Dei CC del Comando Provinciale di Modena del 12/6/2013

⁴²³ Vds atti rogatoria con la Germania e controlli della GdiF di Vipiteno in data 18/1/2012 e del 26/1/2012, di cui alle pp 1368 e 1372 della Informativa del RONI Comando Provinciale CC di Modena del 12/6/2013

⁴²⁴ Vds. la già richiamata progr. N. 39 RIT 2182/11,

⁴²⁵ Vds. la già richiamata progr. N 32 RIT 2182/11

⁴²⁶ Parlando con la TATTINI: (omissis) "GUALTIERI Antonio: solo che adesso mi sto muovendo io a trecentosessanta gradi, invece una volta no! mi facevo le aziende, andavamo a guardare se c'erano altre aziende... allora! invece adesso cose devo fare? devo andare ora a Mantova, hanno preso centocinquanta appartamenti da fare! allora ora adesso voglio capire da questo ragazzo, in due secondi, come funziona tutto l'ambaradam, capito? a chi ci mettiamo agli scavi, a chi ci mettiamo ai muri, chi ci mettiamo.. allora queste cose le faceva Romolo! diceva: "no, guarda che stavolta tocca a questo per..." invece no, io adesso ora mi passa a trecentosessanta gradi! cioè hai capito?

TATTINI Roberta: eh..

GUALTIERI Antonio: io... ce la faccio! però io non posso andare a retroattivo ora a controllare tutta sta gente!

(omissis)

GUALTIERI Antonio:adesso vado giù gli devo chiedere: "penso, chiedevo.. son solo... sono andato a Montecchio di Reggio Emilia, Montecchio di Reggio Emilia, quattro ore! ho fatto Carpi! da lì poi dopo sono andato a Viadana e poi a San Felice sul panaro, no?" cioè..

TATTINI Roberta: mamma mia!

GUALTIERI Antonio: poi oggi facciamo Mantova, Verona! e dopo andiamo a Modena...

TATTINI Roberta: e Bergamo!

GUALTIERI Antonio: Bergamo

(omissis)

E subito dopo con Rocca: GUALTIERI: bravo! allora io dico: -ragà, se voi mi date una mano, tutti quanti insieme, io ci salto fuori... io vedo che quelli di Verona si sono messi a disposizione.. a Bergamo abbiamo delle altre operazioni, si sono messi a disposizione... tu vedo che ti metti a disposizione.. allora io vado avanti, mi spiego? se no, se a a tutti quanti devo chiedere sempre la stessa cosa, io mi perdo, hai capito? e..qua c'è da impazzire.. che io da stamattina...").

gli stessi Cappa Salvatore, al quale aveva detto *“Salvatò, apri il libro con me, apri il libro fai il ...”*, ottenendo come risposta dal Rocca: *“Salvatore che ha pure tante operazioni nelle mani...”*.

Parimenti infondate risultano le deduzioni difensive secondo cui il Cappa sarebbe entrato in contatto con appartenenti alla cosca emiliana solo in occasione del suo ingresso nell'affare Sorbolo e quindi grazie a Falbo, mai accusato di essere mafioso, ed a Pallone, ritenuto dal primo giudice estraneo a detta associazione, e che i suoi rapporti con Villirillo si giustificassero solo per il fatto che lo stesso deteneva capitali per suo conto.

In realtà, la figura di Cappa Salvatore emergeva già nelle indagini svolte dai C.C. di Fiorenzuola d'Arda nel 2006 su condotte di voto di scambio in relazione alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Parma (che si sarebbero tenute nel 2007), in cui era candidato Bernini Giovanni, che si avvaleva della raccolta di voti operata dal Villirillo, il quale agiva in stretto contatto con Salerno Pietro Antonio, Gangi Giovanni, Lepera Francesco, Cortese Giuseppe e Frijio Giuliano, e che vedeva il diretto coinvolgimento nella raccolta dello stesso Cappa⁴²⁷.

Nell'ambito delle indagini sulle operazioni di false fatturazioni di cui ai capi 119) e 120) emergeva poi lo strettissimo rapporto del Cappa con Frontera Francesco, da lungo tempo vicino a Grande Aracri Nicolino e già condannato nel processo c.d. *“Scacco Matto”*, per avere fatto parte dell'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Grande Aracri.

Inoltre, Cappa partecipava all'incontro tra associati del 20/6/2011, che si teneva in Reggio Emilia, all'esterno del bar *“LOGOS”*, sito nel Centro Commerciale *“Nuova Pieve Center”*, ed al quale erano presenti Villirillo Romolo, Sarcone Nicolino, Battaglia Pasquale, Muto Luigi e Ruggeri Salvatore⁴²⁸ ed il successivo 25/6/2011 veniva contattato telefonicamente dal Villirillo, che si trovava in compagnia di Gualtieri Antonio, il quale gli chiedeva di raggiungerli, passando poi il telefono a Gualtieri, che parlava direttamente con Cappa⁴²⁹.

Strettissimi e risalenti nel tempo erano poi i rapporti tra Cappa e Villirillo Romolo - il quale ricopriva un ruolo apicale nella consorteria emiliana-, di certo non limitati all'affare del capannone di Verona, come sostenuto dalla difesa.

Oltre al coinvolgimento del Cappa nella raccolta di voti gestita dal Villirillo in favore del Bernini tra la fine del 2006 ed i primi mesi del 2007, sono plurime le vicende che vedono agire insieme i due soggetti, quali quelle descritte dal Carabinieri di Crotone nel cap. V (*“Riciclaggio”*)

⁴²⁷ Vds prog. nr. 28915 del 27.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int della Procura della Repubblica di Catanzaro in Vol.F all.3-13, intercorsa tra GANGI Giovanni e Villirillo Romolo, in cui si sente il Cappa che dice: *«...Digli che abbiamo raccolto là...»*.

Nella successiva prog. nr. 29760, del 3.3.2007, R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int della Procura della Repubblica di Catanzaro in Vol.F all.3-13., Cappa chiedeva conto a Villirillo dell'esito della riunione intervenuta tra Villirillo, BERNINI, GANGI Giovanni, LEPERA Francesco e CORTESE Giuseppe.

⁴²⁸vds Servizio di o.c.p.n. 25 dei CC di Fiorenzuola d'Arda in Vol. D all. 1

⁴²⁹Vds telefonata nr. 9377 (RIT.1221/11 in Vol. A all. 1).

della informativa Kyterion, che riguardano compravendite di immobili, false fatturazioni, fittizie intestazioni a società di comodo; ed il rapporto personale tra i due era tanto stretto che in occasione dell'acquisto da parte del Villirillo di una casa al mare in loc. S. Leonardo di Cutro nell'anno 2007, quest'ultimo si rivolgeva al Cappa dicendo: *"E ora...eh...ora gli mettiamo "CASA ROMOLO...CASA TURI" e chi ci va più?!"*⁴³⁰.

Nella sentenza appellata, ove si tratta dell' "affare Sorbolo", sono poi riportati i frequenti e plurimi contatti tra i due, inerenti a passaggi di denaro, documentati tramite intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Cappa si prestava anche a coadiuvare l'amico Villirillo quando quest'ultimo gli chiedeva di rimproverare in modo efficace Neffandi Stefano⁴³¹ (vedi capo 78), vittima di estorsione da parte del primo, che teneva costantemente informato il Cappa degli sviluppi della vicenda.

Ed è proprio a causa dello stretto rapporto tra i due che Grande Aracri Nicolino, una volta venuto a conoscenza delle appropriazioni da parte del Villirillo di ingenti somme destinate alla casa madre nel corso del 2011, convocava il Cappa a Cutro, per sapere se tali somme fossero state investite a titolo personale dal Villirillo nell'affare Sorbolo.

Trattasi di circostanza, quest'ultima, che non confligge affatto, come sostenuto dalla difesa, con l'ipotesi accusatoria dell'utilizzo dell'affare Sorbolo ai fini di reimpiego, in quanto, come riferito dallo stesso Grande Aracri in una conversazione captata nella tavernetta di Cutro, le illecite appropriazioni del Villirillo erano da collocarsi nell'anno 2011⁴³² e quindi nella parte finale dell'operazione, che era stata avviata anni prima, e precisamente nell'anno 2006 con l'acquisto dei terreni e nel 2007 con la costituzione delle società, e considerato che l'ingresso del gruppo Cappa Villirillo e Pallone era avvenuto a febbraio del 2009, con immissioni di denaro, già all'epoca, da parte del Villirillo tramite il Cappa.

⁴³⁰ Vds. progr. Nr. 42242 del 15.05.2007 – Volume 2 - All. nr. 539).Informativa Kyterion

⁴³¹ Conv. tel. nr.1063 delle ore 13:49:32 del 23.05.2011 – in entrata - sull'utenza nr. 393/8136969 in uso a Villirillo Romolo dall'utenza nr. 335/5600845 in uso a Cappa Salvatore:
...omissis...

Cappa Salvatore: ti ha chiamato quello la?

Villirillo Romolo: ma che!..ce..vi do il numero **lo chiamate voi e lo rimproverate (letteralmente lo sciaquati)** un pò a questo

Cappa Salvatore: ma tu l'hai chiamato?

Villirillo Romolo: lo ho chiamato mi ha detto giovedì mi ha rinviato a giovedì

Cappa Salvatore: ehi!

Villirillo Romolo: che pomeriggio **lo rimproverate (letteralmente lo sciaquati)**...

Cappa Salvatore: non ci sono oggi,.. sono fuori

Villirillo Romolo:..inc..

Cappa Salvatore:ci chiamo e ci vediamo...domani mattina dammi il numero che vado a trovarlo..

Villirillo Romolo: no lo chiamo io e gli dico che ci vediamo a tale posto e andate voi avete capito?

Cappa Salvatore: eh! domani mattina allora

⁴³² progr. 4679 del 2/8/2012 riportata integralmente a pag. 245 e ss della sentenza

Inoltre, come riferito da Giglio Giuseppe davanti a questa Corte⁴³³, nell'affare Sorbolo erano confluiti capitali della cosca cutrese immessi inizialmente tramite Falbo (confermando la contiguità, se non anche la appartenenza dello stesso alla congrega), che dovevano produrre interessi, di cui era prevista la restituzione a Grande Aracri, come conosciuto da tutti i soci, che provvedevano a tenere una specifica contabilità del "nero", di cui è stata acquisita traccia documentale.

Pertanto, considerato che l'ingresso di Cappa era avvenuto come socio occulto ed era finalizzato proprio alla immissione del "nero", e cioè di denari di illecita provenienza, emerge pacifico il diretto collegamento dell'appellante con l'attività di reimpiego realizzata in Sorbolo

In ogni caso, anche qualora nell'ultimo periodo il Villirillo avesse investito nell'affare Sorbolo, tramite Cappa, denari sottratti abusivamente dal primo alla casa madre, ciò non escluderebbe la sussistenza del delitto di reimpiego (trattandosi comunque di capitali di provenienza illecita), né sarebbe incompatibile con l'inserimento del Cappa nella locale emiliana, trattandosi di congrega che, pur strettamente collegata alla casa madre, aveva ampia autonomia di gestione e che utilizzava capitali di varia provenienza, dovendo garantire alla cosca cutrese solo la restituzione dei guadagni degli investimenti dalla stessa provenienti.

Infondate sono anche le obiezioni difensive sulla ritenuta aggressività del Cappa, emersa palese non solo dalle dichiarazioni del Falbo, bensì anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche richiamate nel paragrafo relativo all'Affare Sorbolo, ed in particolare nella parte relativa all'estorsione in danno di quest'ultimo. Lo stesso Villirillo, come sopra esposto, nell'estorsione in danno di Neffandi Stefano, si rivolgeva all'amico Cappa per rimproverare in modo più energico la propria vittima.

Anche Giglio Giuseppe, parlando con Vertinelli Palmo, descriveva il comportamento del Cappa nei seguenti termini: *"e si! altrimenti lo "batto io" (picchiare) se non gli dà i soldi... che con Turuzzu Cappa ragiona così..."*⁴³⁴.

Fuorviante, appare infine l'argomento difensivo secondo cui nessun collaboratore di giustizia avrebbe mai dipinto Cappa come un affiliato alla 'ndrangheta, in primo luogo in quanto per *"l'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso"*⁴³⁵, come è stato

⁴³³ Vds Paragrafo relativo all'affare Sorbolo

⁴³⁴ Cfr. Conversazione ambientale nr. 680 (RIT 1081/2011), delle ore 22:48:37 del 05/07/2011, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a Giglio Giuseppe.

⁴³⁵ Cfr. Cass pen. Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016 - dep. 01/02/2017, Di Marco, Rv. 26920701

sopra evidenziato.

In secondo luogo va considerato che sia il collaboratore Marino Vincenzo che Cortese Angelo Salvatore rendevano dichiarazioni da cui emergeva la vicinanza del Cappa a soggetti appartenenti alla 'ndrangheta già in epoca anteriore al 2007, poiché il Marino⁴³⁶ (che aveva iniziato a collaborare nel 2008) affermava di averlo conosciuto ad Isola Capo Rizzuto mentre era in compagnia di Capicchiano Franco ed il Cortese⁴³⁷ (che aveva iniziato a collaborare nel 2007) lo descriveva in buoni rapporti con la cosca cutrese dei Multari e come soggetto che operava nel settore dell'edilizia ed era esperto nel fare girare denaro nelle false fatturazioni.

In sostanza, entrambi i collaboratori riferivano informazioni sul Cappa del tutto compatibili con il suo inserimento in una locale di 'ndrangheta, per la risalente vicinanza ad altri soggetti associati alla cosca madre e per lo svolgimento di una delle tipiche attività economiche utilizzate dalla 'ndrangheta per il reimpiego.

Per tali ragioni deve trovare conferma la condanna dell'appellante per il delitto associativo, nei termini ritenuti dal primo giudice.

2.a2)- Parimenti infondati risultano i motivi di appello che attengono alla condanna per i delitti di reimpiego e di estorsione di cui all'Affare Sorbolo (capi 83 e 84 di imputazione).

Richiamando le argomentazioni svolte nel paragrafo dedicato a tale vicenda, in particolare quelle relative alla accertata contiguità alla cosca cutrese ed a quella emiliana sia del Falbo che del Pallone, appare evidente la irrilevanza delle deduzioni difensive in ordine alle modalità di ingresso del Cappa nell'affare, considerato che entrambi i predetti erano risultati consapevoli della funzionalità dell'affare anche al reimpiego di capitali della cosca madre.

Per le medesime ragioni non assumono rilievo le obiezioni in ordine alla buona fede del Falbo nella conduzione dell'affare, essendosi già trattato della compatibilità di un suo comportamento fraudolento nei confronti degli altri soci con la condotta di estorsione attribuita a questi ultimi.

Priva di pregio è poi la doglianza secondo cui i tre assegni per complessivi 250.000 euro non sarebbero in alcun modo riconducibili alla cosca cutrese non essendo mai emerso che l'associazione avesse utilizzato istituti di credito per la gestione del suo denaro, atteso che, al contrario, le indagini di p.g., avevano evidenziato un massiccio ricorso agli istituti di credito per la movimentazione delle somme sia della cosca cutrese che di quella emiliana, anche grazie ai compiacenti rapporti di alcuni direttori di banca con il Villirillo, oltre che con Giglio e con Falbo.

Né risulta incompatibile con l'ipotesi accusatoria la accertata difficoltà economica in cui

⁴³⁶ Nell'interrogatorio reso il 12/6/2012

⁴³⁷ Nell'interrogatorio reso il 7/3/2012

versavano le imprese coinvolte nell'affare, atteso che tali problemi emergevano nella fase finale dell'operazione, quando già erano stati introitati gli ingenti finanziamenti bancari, in buona parte confluiti alla cosca madre con le modalità descritte nel paragrafo dedicato all' "affare Sorbolo", e considerato inoltre che la finalità dell'operazione era principalmente quella di reimpiego e non quella di riciclaggio, e pertanto l'immissione di capitali mafiosi nel circuito economico mediante attività di impresa mirava a trarre il massimo profitto da tali investimenti⁴³⁸ piuttosto che a "ripulire" i denari della cosca⁴³⁹.

Parimenti irrilevante è la doglianza di inefficacia probatoria o comunque di errata traduzione dal calabrese all'italiano della intercettazione ambientale n. 1115 (RIT 187/2011) del 17/1/2012, relativa ad un colloquio tra il Cappa e Gullà Francesco, ove il primo faceva riferimento ai "soldi di Romolo" ed al guadagno previsto per quest'ultimo di "30/40 mila euro al mese", in quanto i pretesi errori di traduzione, evidenziati nell'atto di appello, comunque non riguarderebbero le frasi di rilievo accusatorio richiamate in sentenza.

Quanto alle altre obiezioni difensive relative ai suddetti capi di imputazione, trattasi di questioni già affrontate e di cui è stata evidenziata l'infondatezza nel paragrafo relativo dell'Affare Sorbolo o nella parte che precede riguardante i motivi di appello sul delitto associativo, cui si rimanda.

Per tali ragioni anche la condanna per tali reati deve essere confermata.

2 .a3)- Alle medesime conclusioni si perviene in relazione ai motivi di appello che attengono ai fatti di cui ai capi 119) e 120) di imputazione, cui si è già fatto riferimento nel trattare del reato associativo e di cui ci si occupa più ampiamente in relazione alla posizione di Villirillo Romolo, alla quale si rimanda per tutte le obiezioni che attengono alla prova delle condotte di false fatturazioni ed al coinvolgimento del Cappa, al ruolo svolto dal Villirillo ed alla provenienza dalla cosca cutrese dei denari impiegati.

Si rinvia inoltre alla lettura dei capi di imputazione per smentire l'obiezione di genericità ed indeterminatezza degli stessi, risultando specificamente indicate le condotte contestate, con espressa menzione delle società coinvolte, degli importi delle false fatturazioni e degli apporti dei singoli concorrenti.

⁴³⁸ Vds. le dichiarazioni rese da Giglio Giuseppe all'udienza del 20/5/2017 in cui riferiva che Grande Aracri pretendeva la restituzione del denaro investito con una percentuale di interessi del 40%, come riscontrato dalle schede contabili riportanti l'entità del "nero".

⁴³⁹ Trattasi della distinzione efficacemente descritta in sentenza alla pag. 509, ove si legge che : *"la distinzione economica (e poi giuridica) fra riciclaggio e reimpiego è marcata, in quanto il primo rappresenta un costo per l'organizzazione, che viene tollerato al fine di rendere possibile la circolazione del bene svincolandolo dalla sua provenienza delittuosa. Nel caso del reimpiego, invece, il fenomeno economicamente è opposto, in quanto i beni direttamente provenienti da delitto sono immessi nel circuito legale al fine produrre essi stessi reddito (ancorché con un inevitabile rischio di impresa), proprio per la loro originaria destinazione allo svolgimento di attività di impresa."*

Quanto alle doglianze che attengono al mancato svolgimento di accertamenti presso la società utilizzatrice AZ SERVICE srl, si ricorda che *“il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.”*⁴⁴⁰, inoltre, come precisato dalla Pubblica Accusa in sede di conclusioni, non sussiste la pregiudiziale penale nel processo penale, né è richiesto il simultaneo processo nei confronti di chi emette e di chi utilizza le false fatture.

Il motivo di appello con cui si deduce la autosufficienza del sistema di false fatturazioni, che poteva alimentarsi anche mediante il c.d. “sconto fatture” presso le banche, richiamato in una conversazione intercettata, senza necessitare di immissioni di denaro diverse da quelle dei beneficiari delle false fatture, era poi già stato efficacemente trattato e superato dal primo giudice alla pag. 990 della sentenza, richiamando quanto accertato con sentenze passate in giudicato nelle parallele operazioni gestite da Pelaggi Paolo.

Tale tesi difensiva confligge inoltre con l'ingente ammontare delle fatture emesse, che negli anni 2011-2012 raggiungeva 1.500.000 euro, con difficoltà per la società utilizzatrice ad affrontare il giro delle false fatturazioni senza l'anticipata costituzione di una provvista, di cui doveva farsi carico il gruppo emittente, attingendo a finanziamenti esterni.

Ciò si evince chiaramente dalle captazioni telefoniche relative alle utenze del Cappa e di Mancuso Vincenzo, da cui emergeva che l'8/2/2012 Mancuso tramite persona di sua fiducia inviava a Cappa il denaro contante che, a sua volta, Cappa consegnava a “Vincenzo” dell'A.Z. SERVICE, in cambio di un titolo da 26.000 € a fronte di una falsa fattura⁴⁴¹, operazione che, analogamente, si ripeteva anche il 14-15/2/2012, per la somma di 25.000 €⁴⁴² ed in data 14/3/2012 per la somma di 20.000 €⁴⁴³, a dimostrazione dell'utilizzo di somme provenienti dalla società emittente.

Per le vicende di cui si tratta, l'apporto di capitali provenienti dal Villirillo, per conto della

⁴⁴⁰ Cfr. Cass Pen Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016 - dep. 22/06/2016, De Roia, Rv. 26766401.

⁴⁴¹ Cfr. Telefonate nr. 6857, 6859 del 08/02/2012 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamata 393666358159 (intestata a ACRI LUCA), in uso a Cappa Salvatore.

Cfr. Telefonate nr. 5272, 5291, 5314 del 08/02/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a Cappa Salvatore. Utenza chiamata 393348394669 (intestata a MANGIACOTTI MATTEO), in uso a VINCENZO.

⁴⁴² Cfr. Telefonate nr. 5792 del 14/02/2012 (RIT 3069/2011), e nr 7250 del 14/02/2012 (RIT 2788/2011), intercorse tra Cappa e Mancuso ; Telefonata nr. 128, del 15/02/2012 (RIT 309/2012), intercorsa tra MANCUSO e CARDELLA Vincenzo; Telefonata nr. 5932, del 15/02/2012 (RIT 3069/2011), intercorsa tra Cappa e tale Vincenzo (utilizzatore dell'utenza 393423941112 intestata a SRL AZ SERVICE; Telefonata nr. 7350, del 15/02/2012 (RIT 2788/2011), tra Cappa e MANCUSO; Telefonata nr. 5946, del 15/02/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e CARDELLA;

⁴⁴³ Cfr. Telefonata nr. 8346, del 13/03/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e MANCUSO; Telefonata nr. 8363 del 13/03/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e CARDELLA Vincenzo; telefonate nr. 8372 del 13/3/2012 e nr 8453 del 14/03/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e MANCUSO ; Telefonata nr. 8457 del 14/03/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa tale Vincenzo (utilizzatore dell'utenza 393423941112 intestata a SRL AZ SERVICE; telefonate nr. 8463 e nr. 8489 del 14/03/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e CARDELLA Vincenzo ; Telefonata nr. 8486, del 14/03/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e MANCUSO .

casa madre, era comunque espressamente documentato dalla telefonata nr. 5045, del 19/7/2011, (RIT 1454/2011) in cui lo stesso contattava il Cappa per effettuare bonifici in favore delle società emittenti, ricevendo successivamente indicazioni da quest'ultimo sulla ripartizione della cifra⁴⁴⁴.

Ad ulteriore conferma di tale assunto accusatorio si richiamano poi gli elementi esplicitati nella trattazione dell'appello del Villirillo, tra cui, in particolare, quello che vedeva il subentro a quest'ultimo, dopo il suo secondo arresto, del Mancuso Vincenzo, a ciò investito da Gualtieri Antonio, a sua volta espressamente incaricato di prendere il posto del Villirillo dal capo cosca Grande Aracri Nicolino.

Considerato tale avvicendamento, appare inoltre evidente come non avesse influito sulla sussistenza del reato l'intervenuta carcerazione del Villirillo.

Il primo giudice aveva poi già espressamente argomentato -con motivazioni pienamente condivise da questa Corte, cui si rimanda- sulla infondatezza della obiezione difensiva della impossibilità di configurare il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. per la mancata assimilazione dell'attività di falsa fatturazione a quella economica o finanziaria, come richiesto dalla norma incriminatrice⁴⁴⁵.

In ogni caso, l'obiezione difensiva non può essere accolta, considerato che pur trattandosi di immissione di capitali mafiosi in un sistema fraudolento di false fatturazioni, comunque il sistema operava mediante l'utilizzo di imprese economiche ed era caratterizzato da continui flussi finanziari.

Come efficacemente dedotto dal Procuratore Generale in sede di conclusioni, l'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti *"Non fu la mera emissione di pezzi di carta, di documenti falsi, ma fu il perno di un sistema complesso che richiese una serie di attività"* tra cui, *"innanzitutto l'impiego di ingenti risorse di denaro, denaro necessario ad alimentare la nascita e il mantenimento in vita del sistema stesso"*, che aveva comportato l'emissione di fatture nel biennio

⁴⁴⁴ Telefonata nr. 5080, delle ore 09:53:57 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011), Telefonata nr. 5090, delle ore 10:45:59 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011). Telefonata nr. 324, delle ore 10:58:23 del 19/7/2011 (RIT 1455/2011). Telefonata nr. 5100, delle ore 11:03:41 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011). Telefonata nr. 5103, delle ore 11:29:13 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011).

Cfr. Telefonata nr. 5316, delle ore 10:58:24 del 08/02/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a Cappa Salvatore. Utenza chiamata 393423941112 (intestata a SRL AZ SERVICE), in uso a VINCENZO.

Cfr. Conversazione ambientale nr. 1313, delle ore 11:07:16 del 08/02/2012 (RIT 1827/2011), inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a Cappa Salvatore.

Cfr. Telefonata nr. 5324, delle ore 11:32:31 del 08/02/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a Cappa Salvatore. Utenza chiamata 393492227855 (intestata a SRL F.M.R.), in uso a MANCUSO Vincenzo.

Cfr. Telefonata nr. 6886, delle ore 14:39:33 del 08/02/2012 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamata 393335906177, intestata ed in uso a CARDELLA Vincenzo, nato a S. Prisco il 14.03.1962.

Cfr. Telefonata nr. 6902, delle ore 15:29:43 del 08/02/2012 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamata 393335906177, intestata ed in uso a CARDELLA Vincenzo, nato a S. Prisco il 14.03.1962.

⁴⁴⁵ Vds pagg. 509 e 510 della sentenza.

2011-2012 per oltre 1.500.000 di euro, con necessità di afflusso di denaro per le "necessarie coperture bancarie conseguenti all'emissione delle fatture fittizie".

Il sistema comportava inoltre una serie di operazioni bancarie tra loro collegate, con effettuazione di bonifici, versamenti e prelievi di denaro contante, nonché "connesse operazioni di accesso al credito bancario attraverso lo sconto di almeno una parte delle fatture fittizie", ed infine, la produzione di "rilevanti effetti erariali, in termini di evasione d'imposta, e il preordinato fallimento delle società cartiere".⁴⁴⁶

In definitiva, si trattava di un sistema che, utilizzando capitali di illecita provenienza, comportava il compimento di attività che determinavano un inquinamento del fisiologico sviluppo delle fisiologiche dinamiche economiche e finanziarie, in tal modo ledendo l'ordine economico e quindi il principale bene tutelato dalla norma incriminatrice⁴⁴⁷.

Per le ragioni sopra esposte deve pertanto confermarsi la responsabilità di Cappa Salvatore per tutti i reati per i quali è intervenuta condanna da parte del primo giudice.

2.a4)- Anche le generiche doglianze sul trattamento sanzionatorio non meritano accoglimento, considerato che la pena finale era determinata partendo da quella base per il delitto di estorsione aggravata, individuata nel minimo edittale (quanto alla pena detentiva), con aumenti per la continuazione dei restanti reati in termini contenuti e del tutto adeguati alla particolare gravità delle condotte ed alla personalità del Cappa, già gravato da precedenti penali.

Né sussistono i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - peraltro non bilanciabili con l'aggravante dell'art. 7 legge 203/1991-, non potendosi valutare positivamente la vita anteatta dell'appellante, attese le condotte illecite realizzate in precedenza, ed essendo ininfluyente a tale fine il corretto comportamento processuale, non essendosi esplicitato in condotte diverse da quelle normativamente previste.

2.b - Non possono trovare accoglimento neanche i motivi di appello dedotti dalla Pubblica Accusa in relazione all'assoluzione dal delitto di cui al capo 85 bis), di trasferimento fraudolento di valori, consistito nella fittizia attribuzione della proprietà di due appartamenti del complesso di Sorbolo ad Oppido Raffaele.

Incontestata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, si concorda con le conclusioni del primo giudice circa la carenza dell'elemento soggettivo del reato, sia sotto il profilo della finalità di elusione di misure di prevenzione che sotto quello della finalità di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., essendo emerso chiaramente dalle captazioni telefoniche ed ambientali riguardanti tale operazione che l'intento del

⁴⁴⁶ Vds. per una dettagliata ricostruzione del funzionamento del sistema di triangolazione delle fatture, il capitolo introduttivo relativo alle frodi fiscali.

⁴⁴⁷ Cfr. Cass Pen. Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015 - dep. 17/09/2015, Corallo e altri, Rv. 26446601

Cappa e dei correi Giglio e Pallone era esclusivamente quello di creare un falso presupposto per ottenere credito bancario da utilizzare per il pagamento delle rate dei mutui⁴⁴⁸ e per sbloccare le garanzie bancarie precedentemente prestate dai soci⁴⁴⁹.

Tale ricostruzione era confermata anche da Falbo Francesco nelle dichiarazioni rese in fase di indagini e nessun altro elemento era acquisito, idoneo a configurare in capo agli imputati un intento di sottrarsi all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare ulteriori condotte di reimpiego, riciclaggio o ricettazione.

Per tali motivi, la condanna di Cappa Salvatore da parte del primo giudice deve trovare integrale conferma, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

Cappa va inoltre condannato in solido con i coimputati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, come in dispositivo specificate, nei confronti di Falbo Francesco, Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate, Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio e Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Provincia di Modena e Comune di Finale Emilia, Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus).

⁴⁴⁸ Vds. Telefonata nr. 12849, delle ore 11:21:41 del 14/06/2011 (RIT 110/2011), tra Giglio Giuseppe e GERACE Salvatore

Gerace Salvatore chiama Giglio Pino e gli dice che ha sentito Luca per la pratica di Oppido e precisa che gli ha riferito che è stata deliberata, come anche quella di Rullo. Salvatore precisa che quella di Oppido è stata deliberata per 204.000 euro, ovvero l'80% della perizia. Gerace chiede se devono accettare questa proposta, anche perchè poi si può rogitare anche a 210 o 220. Pino ribatte: "Salvatò.. io ti sto dicendo solo questo... tieni presente che lui vuole qualcosa... e questo lo sapevamo, ve l'avevo detto io." (omissis) Pino chiede quant'è il mutuo che grava sull'appartamento e Gerace risponde che dovrebbe essere 178.000 euro, per cui rimarrebbe poco, considerato che la banca prende 10.000 circa, però si abbasserebbe l'esposizione. Pino chiede quali altri mutui sono previsti e Gerace risponde che oltre a quelli di Rullo e Oppido, con i quali si abbasserebbe l'esposizione di 400.000 euro, ci sarebbero i quattro fornitori (appartamenti dati a chi ha fornito materiale per la loro costruzione, in saldo del debito) e che rogitando anche questi si abbasserebbe ulteriormente l'esposizione di altri 658.000 euro, per un totale di circa un milione di euro. In conclusione Gerace consiglia di dare l'ok per 204 di Oppido e 216 di Rullo. Pino dice che va bene.

⁴⁴⁹ Vds. Conversazione ambientale nr. 36663 (RIT 565/2011 (2), delle ore 14:13:45 del 21/07/2011, inerente Ufficio 2 (Giglio Giuseppe), in uso a Giglio S.r.l.

Pino parla con Vertinelli Giuseppe di argomenti vari.

Giglio Pino: Adesso abbiamo quattro rogiti a settembre, cosa succede, perchè uno pende perchè abbiamo messi soldi nostri, abbiamo messo 800 mila euro a garanzia, 800 ad una banca e 800 ad un'altra banca, adesso a settembre il 28/29, abbiamo quattro rogiti...

Vertinelli Giuseppe: eh!

Giglio Pino: e si lasciano a esposizione, lasciandoci l'esposizione ci sblocca altri 800 mila euro...

Si interrompe la conversazione

7. CAPUTO GAETANO

Caputo Gaetano è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 1 mesi 2 di reclusione ed € 4.000 di multa per i delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola e del relativo munizionamento, composto dal 30/40 proiettili, che riceveva da Richichi Giuseppe (capo 136), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e della contestata recidiva.

La pena era determinata ritenendo la continuazione tra i reati e considerando più grave quello di porto abusivo di arma comune da sparo, per il quale era stabilita la pena base di 1 anno, 8 mesi di reclusione e € 5.000 multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per il residuo reato di detenzione ad anni 1, mesi 9 di reclusione e € 6.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine da 1002 a 1004 della sentenza impugnata.

In estrema sintesi, il primo giudice riteneva accertato che il Caputo avesse ricevuto da Richichi Giuseppe una pistola con il relativo munizionamento stante l'esplicito contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate tra i due nei giorni 18 e 19/5/2012 a bordo dell'auto del Richichi.

1. - I motivi di appello

a) L'imputato ha proposto appello avanzando in via principale richiesta di assoluzione stante la carenza di motivazione da parte del primo giudice circa la responsabilità dell'appellante, fondata sulla erronea interpretazione del contenuto dei colloqui intercettati, di cui non veniva dato adeguatamente conto, anche in ragione delle spontanee dichiarazioni del Caputo circa le ragioni dell'incontro con il Richichi, relative all'acquisto di un computer, e considerato che all'esito di una accuratissima perquisizione estesa a tutto il compendio immobiliare dell'imputato non veniva rinvenuta alcuna arma.

Il quadro probatorio era pertanto da ritenersi insufficiente a fondare una affermazione di responsabilità dell'appellante.

In subordine, era dedotta la ingiustificata e del tutto immotivata mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui si chiedeva il riconoscimento, con riduzione della pena al minimo edittale.

2. - Motivi della decisione

2.a – La Corte non ritiene fondate le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello, atteso che la sentenza impugnata contiene una precisa ricostruzione e valutazione degli elementi a carico del Caputo, costituiti dal contenuto dei colloqui intercettati, la cui attenta lettura, peraltro, non lascia adito a dubbi interpretativi.

Dopo la registrazione del primo colloquio telefonico intercorso tra il Caputo ed il Richichi la mattina del 18/5/2012, ove quest'ultimo proponeva all'appellante l'acquisto di un oggetto indicato come "*quel computer*" e si accordava per un incontro pomeridiano in cui avrebbe fatto visionare l'oggetto al Caputo, era infatti intercettata nel pomeriggio una conversazione ambientale tra i due, che si svolgeva all'interno del veicolo del Richichi, in cui gli interlocutori abbandonavano le precedenti cautele nel parlare ed indicavano esplicitamente l'oggetto della cessione quale una "*pistola*" e delle "*capsule*" ("Caputo: *c'hai una pistola qua?* Richichi: *vedi... vedi nella borsa no?* Caputo: *cos'è?* -Richichi: *guarda cosa c'è nella borsa...*" e ancora "Richichi: ... (*inc*).. *se vuoi qualche capsula 50 euro costano.. una scatola..*-Caputo: *quante ce ne sono?* -Richichi: *50.. 50?.. 50.. ora qua ne hai una trentina.. quaranta.. ce l'ho nella borsa..*")⁴⁵⁰.

La conferma dell'avvenuta cessione dell'arma si ricavava poi dalla conversazione ambientale intercettata il giorno seguente⁴⁵¹ sempre sul veicolo del Richichi, in cui questi chiedeva al Caputo se avesse provato l'arma, ricevendone risposta affermativa ed informandosi anche se la pistola fosse rumorosa al momento degli spari ("*si? gli spari si sentono?...*"), con conseguente risposta del seguente tenore: "CAPUTO:*certe volte spara più forte...*" e spiegazione finale del Richichi tale da non lasciare adito ad equivoci sull'oggetto della transazione: "*quando si riscalda... (...) quando la canna si riscalda la canna... si riscalda.. più rumore ti fa...*".

Considerate tale univoche indicazioni contenute nelle conversazioni captate tra il Caputo ed il Richichi, appare evidente che l'oggetto della consegna non potesse essere un computer, come riferito dall'appellante nelle spontanee dichiarazioni rese in sede di rito abbreviato, bensì una pistola con il relativo munizionamento, come in tesi di accusa.

Del resto, ad ulteriore, sia pure non necessaria, conferma di tale tesi, come già evidenziato nella trattazione della posizione del Richichi, quest'ultimo in seno all'associazione assumeva il ruolo di referente per la detenzione di armi e munizioni ed in più occasioni era stata accertata la sua pronta disponibilità di pistole e del relativo munizionamento.

Per tali ragioni deve confermarsi la responsabilità dell'appellante per entrambi i reati per cui è intervenuta condanna.

⁴⁵⁰ Cfr. *Conversazione ambientale nr.754*, delle ore 19:01:57 del 18/05/2012 (RIT 677/2012), intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a Richichi Giuseppe.

⁴⁵¹ Cfr. *Conversazione ambientale nr.784*, delle ore 07:49:49 del 19/5/2012 (RIT 677/2012), intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a RICHICHI Giuseppe.

Parimenti infondate risultano le doglianze che attengono al trattamento sanzionatorio, non sussistendo i presupposti per un riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di soggetto gravato da precedenti penali che, pur non idonei per l'applicazione della recidiva, comunque denotano una tendenza dello stesso alla violazione delle norme, ed essendo inoltre il Caputo risultato frequentare persone inserite in ambienti associativi mafiosi, elementi entrambi inidonei a consentire positive valutazioni nei suoi confronti.

Peraltro, a fronte di tali fattori negativi, non si evidenziano circostanze favorevolmente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti richieste che, pertanto, non possono essergli applicate.

Quanto alla richiesta di riduzione della pena al minimo edittale, risulta del tutto sfornita di motivazione e pertanto inammissibile.

In ogni caso, l'individuazione della pena base per il porto abusivo della pistola in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed € 5.000 di multa, in quanto di poco superiore al minimo edittale, risulta del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità del Caputo, avendo lo stesso ricevuto l'arma da un soggetto associato ed avendo richiesto ed ottenuto anche il relativo munizionamento, in modo da poterne fare immediato uso, come si evince dalle conversazioni intercettate. Quanto alla personalità, si rimanda alle considerazioni negative sopra svolte.

Ne consegue il rigetto di tutti i motivi di appello presentati dall'imputato e la conferma della sentenza appellata, con l'ulteriore condanna nei confronti del Caputo al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

8. CIANFLONE ANTONIO

Cianflone Antonio veniva giudicato per i delitti di **concorso esterno in associazione mafiosa** commesso nella sua qualità di Ispettore di PS in forza presso la Squadra Mobile di Catanzaro (sub **Capo 142**), **corruzione** continuata propria ed impropria aggravata ex art.7, L.203/91 (sub **capo 142 bis**), **accesso abusivo ai sistemi informatici** continuato, aggravato ex artt.615, 2° e 3° c. ter cp. ed art.7 L.203/91 (sub **capo 145**) e **rivelazione continuata di segreti d'ufficio** aggravata ex artt.326 , 3° c. cp e art.7 L.203/91 (sub **capo 146**) ; il gup , sulla base delle corpose emergenze in atti, ricostruiva con estrema puntualità i fatti addebitatigli (nella sentenza impugnata ad aff.1123 e ss. e ad aff. 1293 e ss.) ed affermava la penale responsabilità dell'imputato per tutti i delitti in contestazione, così come aggravati, condannando il predetto alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione , oltre che alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, alla interdizione perpetua dai p.u. ed alla interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

1.- I motivi di appello.

Avverso la sentenza in esame **proponeva appello il Cianflone lamentando** :

a) un errore di diritto commesso dal gup con riferimento al reato di cui al **capo 142 bis**) : a tal proposito il giudice di prime cure non aveva infatti ritenuto necessario per i reati di corruzione contestati al Cianflone (in ipotesi di accusa il corrotto) che vi fosse anche la corrispondente contestazione al corruttore: di contro , trattandosi di delitto a concorso necessario bilaterale, tale impostazione è palesemente errata, posto che la qualifica di pubblico ufficiale di uno dei compartecipi e l'accordo corruttivo per sviarne la funzione costituiscono elementi essenziali del delitto. Non può invero ritenersi la monosoggettività di un delitto necessariamente plurisoggettivo. Per di più non sarebbe stato provato il sinallagma illecito, non essendo sufficiente in tal senso una regalia (meramente ritenuta) o l'avvenuto pagamento da parte del Giglio di un albergo ove aveva soggiornato l'Ispettore: mancherebbe cioè la prova del *do ut des* ;

b) un errore di fatto per i reati di rivelazione di segreto di ufficio ed accesso abusivo a dati informatici di cui ai capi **145**) e **146**). Infatti : 1) Cianflone si muoveva nella legalità (come provato dalle intercettazioni telefoniche) tanto da consigliare a Vertinelli di attivarsi in modo ufficiale con il proprio avvocato, e da esortarlo a trovare le carte nel fascicolo processuale che smontassero le accuse; 2) il presente processo, scaturisce dalle indagini portate avanti nel procedimento "Pandora" dal Cianflone stesso, che comprensibilmente temeva che Giglio e Vertinelli (p.o. di estorsione) potessero ritrattare le accuse da loro

mosse agli imputati di esso procedimento o non deporre in dibattimento, mentre invece essi mantennero la propria deposizione accusatoria proprio perché tranquillizzati dall'Ispettore, che così conseguì la condanna per cui aveva lavorato; 3) non si specifica in sentenza quale segreto avrebbe proplatato il Cianflone, né si considera che Vertinelli avanzò alla Procura una istanza per ottenere proprio quelle notizie che si vorrebbero a lui trasmesse indebitamente dal Cianflone; 4) nessun poliziotto o magistrato ha riferito di essere stato contattato dal Cianflone a favore di Giglio e Vertinelli, né alcun pentito ne ha fatto il nome;

c) l'erronea affermazione di sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7, L.203/91, poiché a componente soggettiva: per essa andrebbe di fatto provato il dolo specifico, ovvero l'intento di favorire l'associazione mafiosa, non bastando né il dolo eventuale, né quello meramente diretto (cioè fondato sulla sicurezza della agevolazione, ma non finalizzato a tale evento). Occorre peraltro considerare che già in sede cautelare veniva esclusa la sussistenza dell'aggravante, e che su tale pronuncia del Tribunale del riesame si è formato il giudicato cautelare;

d) l'erronea affermazione di sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 142). Infatti : 1) gli unici rapporti con i partecipi del sodalizio emiliano-calabrese dimostrati in capo al Cianflone sono quelli con Giglio e Vertinelli, ma nessun collaboratore indicava l'appellante come affiliato o prossimo alla cosca; 2) è peraltro intervenuto un giudicato cautelare per il quale non sussistono elementi che provino la partecipazione del Vertinelli alla associazione mafiosa in contestazione ; 3) gli affiliati alla associazione hanno subito una sentenza di condanna conseguente alle indagini svolte dal Cianflone stesso ⁴⁵² ; 4) la pronuncia di I° grado è fondata solo su assiomi , senza alcuno specifico argomento né chiara concretizzazione di quale sia il contributo fornito da parte del Cianflone alla associazione. Mentre è provato che l'appellante aveva svolto indagini sulla base delle quali venivano emesse sentenze di condanna ad oggi definitive (acquisite ex art.238 bis cpp.), non è di contro chiarito quale compatibilità possa esservi tra tale condotta inquisitoria e la presunta condotta collusiva con la 'ndrangheta: dagli atti acquisiti emerge invero che l'Isp. Cianflone ha costantemente perseguito la cosca che oggi si vuole egli abbia agevolato ; 5) dallo stesso capo di imputazione si evince che l'appellante avrebbe coadiuvato solo Vertinelli e Giglio : conoscere o anche coadiuvare uno o due affiliati (peraltro precedenti p.o. delle estorsioni del gruppo criminale, di talché non è provato che Cianflone fosse consapevole del loro ruolo effettivo ed attuale) non significa avere aderito alla cosca, segnatamente a fronte della contemporanea ferrea resistenza alla associazione attuata con

⁴⁵² vedi processo Nicoscia + altri

indagini, intercettazioni, arresti da parte del medesimo imputato ; 6) la Cassazione stabilisce che per aversi concorso esterno in associazione mafiosa, oltre alla consapevolezza dei metodi e fini mafiosi, l'agente deve contribuire consapevolmente alla realizzazione del programma criminoso con una attività di sostegno ed agevolazione volontaria e dotata di efficacia causale: non basta cioè la mera conoscenza né il fiancheggiamento. E questo vale anche per il "concorso eventuale"⁴⁵³, non potendosi intendere l'ipotesi del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso (in virtù del senso di impunità avvertito da alcuni dei consociati per l'apporto e copertura esterna fornito dal concorrente) come un apporto che determini un mero "aumento del rischio" della commissione di reati, per provare il quale sarebbe necessario un giudizio probatorio assolutamente impossibile in caso di concorso morale. Le SU si ancorano alla sentenza Franzese, per cui si ritiene causa penalmente rilevante quella che si pone come condizione necessaria ed ineliminabile del risultato, per accertare la quale non si può ragionare con un giudizio prognostico ex ante, ma va operato un giudizio ex post.

Conclusivamente l'appellante richiedeva l'assoluzione da tutti i reati ascrittigli, o , in subordine, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 L.203/91, la concessione delle generiche prevalenti ed il riconoscimento del minimo della pena con i doppi benefici .

2.- Motivi della decisione

Ritiene la Corte che la sentenza di I° grado debba essere integralmente confermata sia in punto di affermazione di penale responsabilità e di sussistenza delle circostanze aggravanti contestate, sia in punto di computo della pena, con esclusione delle attenuanti e dei benefici richiesti.

Giova sottolineare in via preliminare e con riferimento a tutti i motivi di gravame testé riassunti come nessuna censura specificamente correlata alle argomentazioni del gup sia stata mossa nell'atto di impugnazione, in particolare con riguardo alla effettività e validità dei molteplici ed indiscussi elementi probatori ampiamente citati e considerati in sentenza⁴⁵⁴; l'appellante si limitava di contro a richiamare poche e sporadiche emergenze che varrebbero in tesi difensiva ad indurre dubbi sulla affermazione di penale responsabilità, ma che viceversa non sconfessano in alcun modo la veridicità , univocità e fondatezza del quadro accusatorio.

Ora, da un lato una siffatta posizione difensiva rende affatto inconferente ed ai limiti della inammissibilità l'impugnazione proposta ,in quanto è ben noto che l'appello deve essere

⁴⁵³ si richiamano le sentenze delle SU Demitry , Carnevale e, soprattutto, Mannino

⁴⁵⁴ cfr intercettazioni telefoniche, servizi fotografici e di OCP, accertamenti documentali, contabili, bancari , presso aeroporti ed alberghi di cui viene dato atto in sentenza (aff.1123- 1164)

caratterizzato da censure specificamente riferite alla consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.

D'altro canto la rilevata assenza di doglianze specifiche e concrete – in una con la palmare ed univoca evidenza delle emergenze in esame – determina la definitiva incontestabilità degli elementi di fatto citati e considerati nella sentenza impugnata .

Ecco allora che, in linea generale ed in punto di fatto, può affermarsi pacificamente che costituiscono dati oggettivamente assodati , ovvero incontrovertibili ed inconfutabili :


- la riferibilità all'imputato (circostanza mai negata dal Cianflone) delle numerosissime intercettazioni in atti ;
- i contenuti affatto inequivoci e di facile lettura delle medesime, così come illustrati dal gup e non affatto contestati in appello;
- gli esiti dei servizi di OCP (corroborati da fotografie e riprese) che unitamente alle intercettazioni già indicate attestano con immediata evidenza i plurimi contatti dell'appellante non solo ed esclusivamente con Giglio e Vertinelli, ma anche con taluni degli odierni associati o dei loro complici in singoli reati, quali Bolognino Michele, Paolini Alfonso, Richichi Giuseppe, Muto Antonio, Floro Vito Selvino, Riillo Pasquale, Salwach Michael Stanley, Brescia Pasquale, Manica Giuseppe e Pelaggi Paolo;
- l'oggetto e lo scopo dei contatti in questione (così come descritti in sentenza) e le finalità non affatto istituzionali dei continui viaggi in Emilia del Cianflone , nel corso dei quali egli da un lato si occupava concretamente dei problemi evidenziatigli telefonicamente da Giglio e Vertinelli e dall'altro ne veniva ricompensato con cene, soggiorni e favori di vario genere;
- gli esiti delle indagini che attestavano le condizioni economico/finanziarie della famiglia dell'imputato, non totalmente giustificate dai redditi denunciati dai suoi componenti ;
- i plurimi contatti dell'appellante con colleghi di varie Questure e Commissariati (del sud e del Nord) in dichiarato ed esplicito ausilio dei suoi coimputati;
- i ripetuti accessi da lui compiuti al di fuori da ogni ragione di servizio e pertanto da ogni possibile autorizzazione, anche per interposta persona, al sistema informativo delle Forze dell'Ordine (SDI), sempre a nome e nell'interesse dei sodali (circostanza non affatto oggetto di gravame);
- i cospicui, numerosissimi e continuativi regali e favori comprovatamente ricevuti per un lungo periodo di tempo ⁴⁵⁵ dal Cianflone , dalla sua famiglia e dai suoi colleghi da parte di Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo ; né le scarne ricevute prodotte a spiegazione di taluni oggetti

⁴⁵⁵ dalla primavera 2010 a quella del 2012

procuratigli dal Giglio coincidono con i televisori rinvenuti in sede di perquisizione (viceversa specificamente corrispondenti a quelli descritti nel corso delle intercettazioni telefoniche); men che meno le ricevute stesse valgono a giustificare le corposissime e continue spese le ulteriori elargizioni in favore dell'appellante quali oltre specificate: tutte spese comprovatamente sostenute nell'arco di circa due anni dal Giglio e dal Vertinelli, e non già dal Cianflone, al cui esclusivo vantaggio di contro andavano inconfutabilmente i beni ed i servizi testé elencati.

Da tale compendio costituito dalle prove elencate dai Carabinieri di Modena e dal gup si evince che l'appellante sin dal 2010 (proseguendo nello stesso senso nel 2011 ed ancora nel 2012) si era messo sistematicamente e dichiaratamente "a disposizione" soprattutto di Giglio ma anche di Vertinelli ⁴⁵⁶ : egli di fatto si attivava con totale ed immediata disponibilità , e senza mai esprimere alcuna riserva etica o deontologica alle richieste di aiuto o intervento dei due imprenditori, interveniva a loro favore presso Questure, Prefetture, colleghi, uffici pubblici e privati ed addirittura presso politici locali "amici nostri" ⁴⁵⁷ .

Per ottenere la revoca delle misure interdittive emanate nei confronti del Vertinelli e per fargli raggiungere l'assegnazione di appalti (già revocati o ancora da assegnare ⁴⁵⁸) Cianflone


⁴⁵⁶ cfr per tutte Tel. nr. 4317, delle ore 08:06:54 del 19/05/2010 (RIT 640/2010), "Giglio: "qualcosa... qualche problema Antò(...) no pensavo per quella notizia che era uscita sul giornale, ho detto io non è che c'è qualche bordello..." Cianflone: no, no, no, dormi... dormi sonni tranquilli, anzi, tu se riesci ti devi procurare i ritagli stampa di quella cosa, che per quanto sembrano negativi, poi diventano positivi(...) le altre cose non le pensare proprio, assolutamente, assolutamente, se c'è qualche problema chiamami subito che io chiamo o la Questura di Parma o la Questura di Reggio Emilia e ti metto in contatto con qualcuno di loro, hai capito? (...) senti, ma dimmi una cosa, ma è arrivato quel computer?" Giglio: "Veramente li stiamo aspettando tutti, compreso me(...)"

Analogo era il rapporto che Cianflone aveva con Vertinelli: a titolo di esempio il 7/2/2011 quest'ultimo, mentre si trovava in Calabria per partecipare ad alcune gare di appalto, chiamava proprio Cianflone Antonio informandolo che il giorno seguente si sarebbe recato da Mantella a Catanzaro ("... eh... no... ti stavo chiamando... perché domani devo venire su Catanzaro... com'è la situazione?... da Mantella dobbiamo andare domani..."); l'ispettore si metteva a disposizione ("... io sono messo... che quando ci sei tu... sono messo a tua disposizione..." : vedi tel. nr. 132, delle ore 17:03:21 del 7/2/2011 (RIT 203/2011), In effetti seguivano altri contatti in cui risultava l'interessamento del poliziotto in tali affari.

⁴⁵⁷ quale Proietto Donato Alfonso, consigliere dell'Amministrazione Provinciale di Crotona, eletto nel partito UDC e chiamato in causa dal Cianflone per aiutare Vertinelli nel momento in cui veniva colpito da misura interdittiva antimafia; cfr Tel. nr. 6868, del 08/09/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza in uso a Cianflone : l'utenza chiamante era intestata al Municipio di Catanzaro ed in uso all'Assessore Costa Lorenzo : Cianflone spiegava al Costa che precedentemente lo aveva cercato per sapere se conoscesse qualche politico area PDL da poter avvicinare ("tu, qualche amico, nostro, diciamo, possiamo... a cui possiamo parlare... area PDL, ce l'hai, sì?"): Lorenzo confermava ("... sì... non ci sono problemi... tranquillo...") e Cianflone lo invitava ad attivarsi ("perfetto... allora incomincia... fai il... incomincia a fare il terreno..."). Nel pomeriggio Cianflone raccontava a Giglio che probabilmente sarebbe salito a Reggio Emilia per risolvere il problema di Vertinelli Palmo con la Prefettura ("c'ha un problema Palmo, non so, se riesco a sbrigarglielo da qua, perché mò sono impegnato pure io qua, ma se non riesco a sbrigarlo, devo salire là, devo andare a Reggio Emilia per risolvergli un problema là... (...) ...a Reggio Emilia, là, alla Prefettura, sempre i soliti problemi, i soliti problemi che... vi seguono, vi seguono come ombre..."). Il giorno dopo si registra la tel. nr. 21452, del 09/09/2011 (RIT 110/2011) in cui Cianflone consiglia Vertinelli di interessare direttamente Alfonso (Proietto) definito "un amico nostro", per acquisire presso il comune di Crotona copia della documentazione trasmessa da Reggio Emilia. Viste le titubanze di Palmo, Cianflone si mostrava deciso ad andare lui stesso a parlare con il politico.

⁴⁵⁸ è quest'ultimo l'episodio relativo all'appalto per la sistemazione idraulica e la messa in sicurezza del torrente Papaniciaro, del valore di oltre 7,7 milione di euro

accedeva ripetutamente ⁴⁵⁹ alla Banca Dati delle FF.PP (sia personalmente, sia tramite il collega Matacera cui si rivolgeva allo scopo), come da lui stesso ammesso nel corso delle intercettazioni in atti : tutto ciò al fine di verificarne la posizione e comunicargli l'esito della verifica per poi progettare insieme i passi ulteriori da muovere, con ciò stesso rivelando al coimputato notizie destinate rimanere all'interno del suo ufficio. Al contempo egli non esitava ad esporsi personalmente, qualificandosi espressamente come "Ispettore Cianflone della Questura" per presentare direttamente la ditta del Vertinelli a tecnici⁴⁶⁰ ed amministratori locali ⁴⁶¹ che fossero in grado di agevolarlo nelle gare d'appalto ⁴⁶².

Egli inoltre si adoperava con solerzia per scoprire la ragione per cui Giglio era stato estromesso dai lavori per la tangenziale di Brescia (a seguito di segnalazione della D.I.A.), cercando contemporaneamente di tamponarne gli effetti ⁴⁶³, addirittura recandosi personalmente presso il legale di Giglio stesso. A tal fine egli perorava la difesa della di lui posizione quale testimone/parte offesa della 'ndrangheta direttamente presso il P.M. della DDA incaricato dell'indagine "Pandora" – cui rappresentava il concreto pericolo che la segnalazione DIA avrebbe potuto indurre lo stesso Giglio a ritrattare le proprie dichiarazioni nel procedimento medesimo ⁴⁶⁴ - convincendolo così a firmare una nota che ne attestasse il ruolo di mera vittima della cosca : nota ⁴⁶⁵ che veniva prontamente allegata alla successiva istanza redatta il 19.05.2010 dall'avv. Massimiliano Geremi,

⁴⁵⁹ cfr Tel. nr. 132 del 07/02/2011 , n.9597 del 4/12/11 e nn. 14700 , 14701 e 14702 del 23/3/12 (RIT 203/11)

⁴⁶⁰ quali il geom. Giancotti e l'ing. Brutto

⁴⁶¹ quale l'assessore Costa Lorenzo

⁴⁶² cfr tel. n. 3943, del 13/6/2011 ,n. 4059 del 17/6/2011 , nr. 4105 del 20/6/2011 , nr. 4512 del 30/6/2011 (RIT 203/2011)

⁴⁶³ Il 19.04.2010, Giglio Giulio informava suo fratello Giuseppe che una *ditta* non meglio precisata (che aveva ceduto loro dei lavori in sub-appalto), aveva ricevuto una lettera da parte del "...Centro Padana..."(Autostrade Centro Padane S.p.A., con sede in loc. San Felice di Cremona), con la quale era stato intimato l'allontanamento della GIGLIO S.r.l. "...dai cantieri..." Giglio Giuseppe non tardava a chiedere aiuto a Cianflone spiegando chiaramente di essere venuto informalmente a conoscenza di un'attività d'indagine condotta nei confronti della sua società ("in via confidenziale... cioè la Centro Padana, che sarebbe l'autostrada, gli ha mandato un fax ad un'azienda con la quale lavoro da anni... (...) ed in via confidenziale mi hanno detto qual'è il problema, di allontanare la "Giglio srl" perchè ci sono delle indagini in corso della DDA di Bologna, con la DDA di Brescia"). La sera dell'8.05.2010, Giglio esortava Cianflone a prendere contatti con il proprio legale al quale aveva già spiegato la vicenda in cui era stato coinvolto (si riferiva a quanto emerso nell'indagine Pandora) per cercare di risolvere la questione della Giglio S.r.l., nel frattempo esclusa dai lavori sulla Tangenziale Sud di Brescia. Cianflone dava la sua disponibilità a parlare con l'avvocato, confermando che conosceva molto bene quell'attività avendo svolto egli stesso le indagini .La mattina seguente, Cianflone si diceva pronto, se necessario, a tornare in Emilia per *parlare* con il legale di Giglio, dichiarandosi altresì disposto sia ad interloquire direttamente con il dr. Dolce della Procura di Catanzaro – DDA, titolare dell'indagine Pandora, che a consegnargli una *lettera ufficiale*, preparata dallo stesso legale di Giglio evidentemente necessaria a chiedere informazioni sulla *posizione giudiziaria* dello stesso Giglio Giuseppe, da utilizzare in sede di un'eventuale ricorso: "lunedì, quan... lui come me la manda (la lettera), il giorno dopo è in Procura, la porto io, personalmente a mano e parlo io col Magistrato... (...) ...tranquillamente, senza problemi e la... e quello che deve fare glielo faccio fare subito, immediatamente..." .

⁴⁶⁴ Cfr. (39) Telefonata nr. 55, delle ore 12:19:08 del 04/02/2011 (RIT 203/2011)

⁴⁶⁵ A seguito della consultazione dei fascicoli prefettizi è stata **acquisita copia della dichiarazione rilasciata il 17.05.2010 dalla Procura di Catanzaro – DDA, a firma del dr. Salvatore Dolce, Sost., nella quale si evince che, letta l'istanza della persona offesa Giglio Giuseppe, pervenuta per tramite della Squadra Mobile di Catanzaro, il predetto, nell'ambito del fascicolo 936/06 R.G.N.R. (Indagine Pandora) era stato riconosciuto persona offesa rispetto al reato di estorsione aggravata e continuata**

legale di Giglio Giuseppe, indirizzata sia al CENTRO PADANE AUTOSTRADE S.p.A. che alla ITINERA S.p.A., con la quale veniva richiesta l'immediata riammissione della GIGLIO S.r.l. ai lavori di realizzazione del raccordo autostradale (Tangenziale Sud di Brescia).

L'imputato era inoltre sempre ed immediatamente pronto a fornire i propri consigli operativi ai coimputati ⁴⁶⁶ della situazione dei quali evidenziava piena conoscenza e che a loro volta gli dimostravano la più ampia fiducia : emblematico e significativo era intanto il supporto fornito dal Cianflone a Giglio e Vertinelli nell'occasione della deposizione che i predetti dovevano rendere nel dibattimento presso il Tribunale di Crotone nel procedimento "Pandora", ove erano chiamati quali parti offese delle estorsioni poste in essere dai Pugliese . In tale circostanza l'Ispettore , nel notificare loro la citazione per la deposizione ⁴⁶⁷, si proponeva dapprima di verificare se la presenza di Giglio in udienza fosse effettivamente necessaria, gli suggeriva quindi di presentare un certificato medico per rinviare l'escussione ad una successiva udienza ,manipolando i tempi e l'andamento dell'udienza a seconda delle necessità personali del predetto ⁴⁶⁸ - che ventilava di avere un non meglio specificato impegno di lavoro in Albania - , si offriva di preparare personalmente la comunicazione da inviare in Tribunale a Crotone per giustificare l'assenza , utilizzando allo scopo il fax dell'ufficio , e soprattutto proponeva reiteratamente al Giglio stesso ed al Vertinelli di incontrarsi prima dell'udienza fissata per l'esame allo scopo di sottoporre loro gli incartamenti del processo, per farsi un'idea sulle cose da riferire ⁴⁶⁹ .

⁴⁶⁶ Nel caso del comparaggio richiestogli da Pugliese, Giglio dimostrava di avere particolare premura di incontrare Cianflone e lo esortava a partire subito per l'Emilia: Tel nr. 4092, del 19/6/2011 (RIT 203/2011) : *"ma tu dovresti salire... perché io devo spiegarti una cosa, ti dico la verità..."*. Cianflone si metteva immediatamente a disposizione, senza neanche chiedere il motivo della convocazione (*"eh.. vediamooci... vediamo se... vediamo se riusciamo a vedere verso... verso fino settimana, allora dai... o è tar... o volete che vengo prima? (...) vediamo come... cerco di sbrigarmi... se pensi che sia urgente la cosa... voglio dire, faccio prima, come vuoi tu (...) salgo venerdì sera... venerdì pomeriggio... dai... ti chiamo io comunque per conferma"*). Di fatto, nel primo pomeriggio del 24/6/2011, Cianflone (vedi Tel nn. 4180, del 22/06/2011 e 4252, del 24/06/2011 RIT 203/2011) , prendeva il volo Lamezia Terme- Milano - Linate prenotato e pagato da Giglio stesso ed all'arrivo trovava ad attenderlo Giglio Giulio (Tel nr. 4252, 4253 del 24/06/2011 (RIT 203/2011) , che lo conduceva a Montecchio Emilia.

⁴⁶⁷ Tel. nr. 8446, del 27/04/2011 (RIT 110/2011).

⁴⁶⁸ *"... fagli una comunicazione... ora ti do io... ti do... ti mando... domani mattina... (...) ti mando un fax... mi dai il numero... anzi... me lo lasci adesso il numero... e ti mando un fax per... che sul fax ti do... emh... ti do il fax dove devi mandarlo... hai capito?... (...) così tu... domani mattina... emh... no domani mattina... il giorno 3... gli fai mandare la... il fax a questo... e gli comunichi che per improrogabili motivi di lavoro... e gli spieghi che ti trovi in Albania... no?... (...) emh... non ti puoi presentare all'udienza del... e rimani... comunque... in attesa di ulteriori comunicazioni per... per presentarti successivamente... ecco... (...) o vuoi che te la preparo io?... e te la mando?... e poi gliela... la copi... e la giri... come vuoi fare?... (...) e te la faccio... allora... dammi solo il numero di fax... dove te la devo mandare... dai..."*

⁴⁶⁹ Tel. nr. 8865, del 02/05/2011 (RIT 110/2011) con Giglio: *"... adesso che salgo io... adesso che salgo... adesso che ci vediamo... vengo... porto la documentazione... così vedi pure... hai capito?... e così tu sai anche... ti regoli pure..."*; Tel. nr. 5428, del 03/05/2011 (RIT 119/2011) con Vertinelli : *"...così... se scendete... vedete di organizzarvi... così... ci troviamo con me... che vi dico prima io... un pochettino le situazioni... capito?..."*; Tel. nr. 9288, del 08/05/2011 (RIT 110/2011) con Giglio : *"... e comunque Pino... quando scendi... quando scendi... mi chiami... perché dobbiamo parlare prima... (...) mercoledì ti conviene venire... (...) ti devono sentire giovedì mattina... così io me lo prendo pure libero... ti accompagno... andiamo insieme là a Crotone... hai capito?..."*; Telefonata nr. 5887 del 09/05/2011 (RIT 119/2011)

Né l'imputato mostrava alcun segno di turbamento nel momento in cui le due presunte vittime delle estorsioni della cosca calabrese commentavano avanti a lui lo sconcerto ed il divertimento suscitato in aula dalle loro deposizioni reticenti e contraddittorie, dove a fronte della assurdità delle loro dichiarazioni, oggetto di plurime contestazioni e sollecitazioni da parte dei giudici ⁴⁷⁰, *"ridevano le mogli dei carcerati"* ⁴⁷¹: tutto fuorché testimoni essenziali e fortemente collaborativi si erano pertanto dimostrati il Giglio ed il Vertinelli, contrariamente a quanto reiteratamente sostenuto dal Cianflone con i magistrati ed i colleghi.

Ulteriormente emblematico a proposito della effettiva *"messa a disposizione"* del Cianflone è il famoso episodio del *"Sangiovanni"* richiesto a Giglio da Michele Pugliese - specificamente descritto dal gup, mai citato né men che meno contestato in appello - : richiesta di *"comparaggio"* per il battesimo del figlio ⁴⁷² che - già preannunciata sette anni addietro - veniva significativamente formalizzata nel 2011 nell'imminenza del rito di battesimo, proprio pochi mesi dopo la deposizione del Giglio nel dibattimento del procedimento "Pandora". Una siffatta situazione - in cui il capo cosca onorava esplicitamente Giglio con un chiaro segnale di stima - generava non pochi problemi a colui che (secondo la tesi da sempre sostenuta dal Cianflone) altro non avrebbe dovuto essere che una vittima delle estorsioni perpetrate proprio dal Pugliese, un teste affidabile a carico del predetto ed un prezioso collaboratore delle Forze dell'Ordine, e non certo l'amico fraterno degno di onore e fiducia da parte del boss. In tal caso era proprio e direttamente Cianflone, accorso con prontezza ad una chiamata di Giglio, a decidere e determinarne le azioni e reazioni, consigliandogli di rifiutare la richiesta con tatto, ma senza annotare né men che meno riferire o denunciare al P.M. che conduceva le indagini o ai suoi superiori la palese incongruità della situazione rispetto al ruolo da lui reiteratamente avallato di Giglio quale vittima (e non già fido sodale) del Pugliese e della cosca a lui riferibile.

L'appellante, peraltro, anche senza necessità di alcuno specifico incoraggiamento da parte dei due correi, provvedeva autonomamente a censurare l'uscita di notizie che riportando il nome di Giglio o di Vertinelli sui giornali ne potessero danneggiare l'immagine ⁴⁷³. Significativamente poi,

⁴⁷⁰ come emergente dalla sentenza del Tribunale di Crotone del 7/3/12 in atti

⁴⁷¹ cfr ambientale n.1286 (RIT 1081/11) del 18/8/11

⁴⁷² Giglio era stato chiamato già sette anni prima a fare il padrino del figlio del Pugliese, grande onore e segnale di palese stima e fiducia, che gli veniva rinnovato nel 2011 nell'imminenza del rito di battesimo e che lo avrebbe legato a doppio filo con la famiglia

⁴⁷³ vedi per Vertinelli tel. nr. 5028, del 27/4/2011 (RIT 119/2011). Quanto a Giglio vedi Tel. nr. 3612, del 11/05/2010 (RIT 640/2010) :la sera del 11.05.2010, al termine di una telefonata in cui si era parlato della problematica dell'appalto alla Tangenziale di Brescia, Cianflone lasciava intendere che l'indomani mattina sarebbero stati eseguiti degli arresti in Emilia (*"ci sarà un'altra cosa, comunque là, che comunque sotto certi aspetti ti riguarda..."*). ma tranquillizzava Giglio dicendo di aver dato disposizione di non far apparire il suo nome sui giornali: *"...ma ho raccomandato, ho raccomandato di non divulgare sulla stampa. Hai capito?... Ho dato disposizioni proprio al collega che opererà là, di non divulgare sulla stampa in modo particolare la tua posizione..."*. Quanto asserito da Cianflone sugli arresti che sarebbero stati eseguiti trovava conferma nell'O.C.C. in carcere emessa il 10.05.2010 dal

egli li informava – tanto spontaneamente quanto indebitamente- delle indagini in corso nei loro confronti e delle propalazioni che i pentiti stavano effettuando a carico loro o di altri affiliati ⁴⁷⁴.

Al contempo, ed in modo ancora più univocamente sintomatico in senso accusatorio, l'Ispettore reclamava e riscuoteva dai suoi protetti elargizioni in beni e servizi tutt'altro che giustificate o giustificabili in forza del rapporto istituzionale esistente con gli stessi ⁴⁷⁵. In modo pressoché contestuale o immediatamente consequenziale alla dimostrazione della propria disponibilità e vicinanza, Cianflone continuava a richiedere (ed ottenere) da Giglio e Vertinelli innumerevoli aiuti per assunzioni di lavoro ⁴⁷⁶, servizi – fornitura di casa al mare, di pranzi gratis e soggiorni in agriturismo ⁴⁷⁷ per sé e per colleghi anche di altre città ⁴⁷⁸, di noleggio auto ⁴⁷⁹, di

GIP di Catanzaro, con nr. 927/06 R.GIP e 125/10 R.G.M.C., nell'ambito del procedimento penale 936/06 R.G.N.R. Mod. 21 DDA della Procura di Catanzaro (indagine *Pandora*)

⁴⁷⁴ Conversazione ambientale nr. 64 (RIT 1081/2011), del 15/5/2011: Giglio riferiva di aver appreso alcune notizie da Antonio in merito ad una "grossa indagine" in atto, inerente gli albanesi: Giglio P.: **ti devo dire una cosa (...): di Antonio ... si sono caricati (inc) ...c'è un'indagine grossa sugli albanesi**, Vertinelli P.: ...e dove? Giglio P.: ehhh... a destra, a sinistra... non la stanno facendo loro... mi hanno avvisato... penso che è una cosa che non ti riguarda... però te lo dico... Vertinelli P.: (parla a voce bassa) Tonino...Giglio P.: erano con Tonino... proprio stanno lavorando... (inc).. Giglio P.: **mi ha chiamato stasera... mi ha fatto uscire fuori... non hai visto quando mi ha detto: che ti devo parlare** (inc.)... Conversazione ambientale nr. 65 (RIT 1081/2011), delle ore 02:50:27 del 15/5/2011, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a Giglio Giuseppe

La mattina del 16/5/2011 era registrata a bordo dell'autovettura in uso a Giglio Giuseppe una conversazione ambientale intercorsa con tale Tonino, non meglio identificato. Giglio discuteva con questi sui risvolti di eventuali dichiarazioni che avrebbe potuto fare il neo collaboratore di giustizia Giuseppe (*Pino*) Vrenna, capo dell'omonima cosca Vrenna – Bonaventura – Corigliano, operante nella provincia di Crotona e raccontava di quanto appreso dall'Ispettore di polizia Cianflone Antonio sulla difficile situazione venutasi a creare nel crotonese, nonché della necessità di far *sparire* "...cose..." (compromettenti? ndr): "veramente sotto... c'è stato tre giorni l'Ispettore di là che... (inc.)... c'è una guerra sotto Toni...devo fare ha detto: *sparire cose... ma pesanti...*".

Telefonata nr. 3356, del 26/5/2011 (RIT 203/2011) : Cianflone contattava Giglio esortandolo a stare molto attento e mantenere "gli occhi aperti", facendo riferimento ad un precedente colloquio avuto, probabilmente quello a cui alludeva Giglio nella conversazione del 15/5/2011 con Vertinelli: "*Cianflone: ...senti Pino, ti volevo dire un'altra cosa, ascoltami bene, capiscimi bene quello che ti dico, ti raccomando ti... stai attento a quello che ti ho detto io prima di scendermene, dai... (...) hai capito? Mo... molto occhi aperti, occhi aperti... Si sottolinea a questo proposito che nel corso dell'interrogatorio del 23.03.2011, davanti alla Procura di Catanzaro – DDA, il collaboratore di giustizia Vrenna Giuseppe, espressamente interpellato in merito, aveva riferito della vicinanza di Giglio Giuseppe a Grande Aracri Nicolino, al quale "faceva i doveri"*".

⁴⁷⁵ Cfr. Tel. nr. 149, del 07/04/2010 (RIT 640/2010), tel.nr. 275, del 11/04/2010 (RIT 640/2010), Tel nr. 149, del 07/04/2010 (RIT 640/2010), Tel. nr. 275, del 11/04/2010 (RIT 640/2010).

⁴⁷⁶ vedi a mero titolo di esempio l'episodio di Cocuzza Concetta Deborah : tel. nr.. 3023, del 05/05/2010 nr. 3181, del 06/05/2010 , nr. 3182, del 06/05/2010 (RIT 640/2010), in cui egli chiedeva a Giglio di trovare alla ragazza una abitazione ed un lavoro. Dopo di ciò Cianflone si rendeva disponibile per qualsiasi problematica interessasse lo stesso Giglio, che per tal motivo non doveva farsi scrupolo di contattarlo ("no, le altre cose non le pensare proprio, assolutamente, assolutamente, se c'è qualche problema chiamami subito che io chiamo o la Questura di Parma o la Questura di Reggio Emilia e ti metto in contatto con qualcuno di loro, hai capito?") : Tel. nr. 4317, del 19/05/2010 (RIT 640/2010).

Analogamente Cianflone richiede al Vertinelli di trovare un lavoro anche ad altra ragazza, Gasca Elena Ana Maria (Tel. nr. 5707, del 05/05/2011 RIT 119/2011)

Vedi anche Tel. nr. 1560, del 03/04/2011 (RIT 203/2011), nr. 1565, del 03/04/2011 (RIT 203/2011) , nr. 6952, del 09/04/2011 (RIT 110/2011), su offerta di lavoro effettuata da Giglio a Cianflone, cui veniva proposto di aprire una sorta di agenzia assicurativa in collaborazione con Giglio stesso e con Mantella.

⁴⁷⁷ Telefonata nr. 6003, delle ore 10:42:21 e n. 6019, delle ore 12:04:45 del 7/6/2010 (RIT 640/2010): l'imputato esortava Giglio a prenotargli un tavolo per 6 persone presso il suo agriturismo, dove intendeva mangiare le lumache così come avevano fatto in una precedente occasione; Giglio telefonava a suo padre e riservava il tavolo richiesto,

biglietti di aereo, di pernotti in albergo⁴⁸⁰ e di ingressi al night⁴⁸¹ (frequentemente corredati di servizio *entreneuse* ed *escort*⁴⁸²), di pranzi e cene⁴⁸³ consumati talvolta anche insieme a mafiosi⁴⁸⁴ - ed elargizioni (computer, televisori,⁴⁸⁵ e-book, Nintendo Wi⁴⁸⁶, formaggi, salumi ed altro⁴⁸⁷ per sé, le proprie figlie⁴⁸⁸), oltre al materiale ed alle maestranze gratis per aprire il proprio ristorante "Pagus" in Catanzaro: a quest'ultimo proposito, a riprova del costante ausilio offerto dal duo Giglio-Vertinelli - che facevano ottenere al Cianflone gratuitamente la cucina ed il mobilio, piastrelle e maestranze- l'imputato ammetteva in una conversazione con Giglio che "Tu sei un... un proprietario, non il cliente! La tua presenza la voglio per questo io"⁴⁸⁹.

raccomandandosi: "...sarebbe meglio non farlo pagare...". Qualche giorno dopo Cianflone riferiva a Giglio di aver mangiato benissimo presso il suo ristorante.

⁴⁷⁸ vedi tel nr. 3327, del 25/05/2011 (RIT 203/2011), nr. 10817, del 25/05/2011 (RIT 110/2011), nr. 3349, del 26/05/2011 (RIT 203/2011), nr. 10962, del 26/05/2011 (RIT 110/2011), nr. 3356, del 26/05/2011 (RIT 203/2011), nr. 3371, del 27/05/2011 (RIT 203/2011), nr. 11068, del 27/05/2011 (RIT 110/2011), nr. 3678 del 03/06/2011 (RIT 203/2011), nr. 3678, del 03/06/2011 (RIT 203/2011) nr. 3719, del 06/06/2011 (RIT 203/2011), nr. 3731, del 06/06/2011 (RIT 203/2011), nr. 3769, del 07/06/2011 (RIT 203/2011), nr. 12014, del 07/06/2011 (RIT 110/2011), nr. 4099, delle ore 12:00:19 del 19/06/2011 (RIT 203/2011): il primo pomeriggio del 25.05.2011 ricevuta una telefonata di un collega di Bologna, identificato in Dall'Ara Roberto, che gli chiedeva di trovargli "...un posto..." in Calabria dove trascorrere con i suoi familiari un breve periodo di vacanza, Cianflone proponeva immediatamente l'Agriturismo di proprietà di GIGLIO, cui poi girava la richiesta esortandolo a trovare una sistemazione al collega, che immediatamente dopo rassicurava sul punto. In effetti, poco dopo, Giglio confermava all'ispettore di avergli riservato un posto all'interno del suo agriturismo. Lo stesso Giglio Giuseppe chiedeva poi a suo fratello Antonio, che gestiva l'Agriturismo, di riservare la casa a partire dal 10 giugno, in quanto sarebbe giunto un *ispettore della DDA di Bologna*; su sollecitazione del Cianflone ("*e poi voleva pure capire un attimino quanto andava a spendere... gli ho detto... ma non ti preoccupare... che poi ci mettiamo a posto... che là non ci sono problemi...*") Giglio parlava nuovamente con il fratello raccomandandogli "*che non abbia a spendere niente là sotto...*". Di fatto, verso le ore 12.00 del 19.06.2011, Dall'Ara riferiva a Cianflone che stava ripartendo e che aveva trascorso un *ottimo soggiorno*, senza per altro pagare nulla

⁴⁷⁹ Tel. nr. 1562, del 03/04/2011 (RIT 203/2011), nr. 6223, del 03/04/2011, nr. 6227, del 03/04/2011 nr. 2997, dell'1/3/2011 (RIT 110/2011), nr. 1210, dell'1/3/2011 (RIT 107/2011), nr. 2999, dell'1/3/2011, nr. 3002 dell'1/3/2011 (RIT 110/2011).

⁴⁸⁰ vedi Tel nn. 6966, 6979, 7000 del 15/06/2010, (RIT 640/2010), nr. 2888, dell'1/4/2011 (RIT 118/2011).: "*Chi paga?*", "*Vertinelli?*"

⁴⁸¹ Cfr. Annotazione di P.G. del 02/04/2011

⁴⁸² cfr Tel. nr. 6172, delle ore 23:43:40 del 01/04/2011 (RIT 110/2011): nel mentre stava portandosi in Montecchيو Emilia, ove avrebbe soggiornato all'Hotel "Conte Verde" a spese di Vertinelli (Tel nn. 6966, 6979, 7000 del 15/06/2010, RIT 640/2010, nr. 2888, dell'1/4/2011 RIT 118/2011), Cianflone esortava Giglio a passare al night club *Diana Park* per prendere Cretu Mihaela Alina e fargliela trovare in albergo ("*sentì Pino ascoltami, visto che tu stai scendendo, no... se non ti dà tanto... tanto... diciamo... problema, se puoi passare... se mi porti ad Alina mi fai un grande favore... (...) ...puoi passare a prendere Alina... me la porti là?*"). Giglio si rendeva disponibile ("*... come no!...*").

⁴⁸³ Telefonate nn. 7336, 7337 del 18/6/2010 (RIT 640/2010),

⁴⁸³ vedi Tel. nn. 7336, 7337, 7339, 7340 del 18/6/2010 (RIT 640/2010)

⁴⁸⁴ Nel corso della trasferta emiliana del 24/6/11 Cianflone partecipava ad un'ennesima cena, che si svolgeva presso il Ristorante *The Gold*, ubicato a Parma (con solita prenotazione alberghiera a carico degli imprenditori emiliani e successivo spostamento della comitiva al night *Diana Park*), cena cui partecipavano, non solo Giglio Giuseppe e i fratelli Vertinelli, ma anche **Bolognino Michele** - considerato dalla stessa DDA di Catanzaro, "*punto di riferimento ormai consolidato della cosca MEGNA nel Nord Italia, essendo da lungo tempo residente in Emilia Romagna* - , **Richichi Giuseppe**, **Spagnolo Domenico** ed alcune ragazze. La serata era monitorata nel corso di un servizio di osservazione dei carabinieri di Modena, con tanto di materiale fotografico del convivio e dei partecipanti.

⁴⁸⁵ Telefonata nr. 4686, delle ore 09:29:45 del 24/5/2010 (RIT 640/2010).

⁴⁸⁶ Cfr. Tel nr. 4686, del 24/05/2010 (RIT 640/2010), Tel. nr. 7341, 7342, 7347, 7348 del 18/6/2010 (RIT 640/2010).

⁴⁸⁷ Telefonate nr. 3007, delle ore 10:05:12 e n. 3020, delle ore 11:56:54 dell'1/3/2011 (RIT 110/2011).

⁴⁸⁸ Telefonata nr. 7511, delle ore 11:16:03 del 20/6/2010 (RIT 640/2010).

⁴⁸⁹ Tel. nr. 48946, del 13/5/2012 (RIT 110/2011)

Sulla effettività di tutte le descritte regalie e sulla concomitanza delle stesse con gli interessamenti del Cianflone alle necessità di Giglio e Vertinelli depone in modo incontrovertibile non solo l'esito delle perquisizioni in atti (nel corso delle quali venivano effettivamente rinvenuti presso l'abitazione dell'appellante taluni dei televisori promessi e forniti dal Giglio al Cianflone), e dal contenuto della dichiarazione di taluni dei gestori delle strutture presso cui il Cianflone soggiornava a spese dei due imprenditori ⁴⁹⁰, ma anche e soprattutto l'innumerabile serie di servizi di OCP e di intercettazioni telefoniche dal chiarissimo ed inequivoco contenuto, tutte puntualmente citate nella sentenza impugnata e nella nota conclusiva dei CC. di Modena del 4/12/13 ⁴⁹¹, cui si è qui fatto espresso richiamo in nota solo in minima parte. Da esse si evince in maniera tangibile la contestualità temporale ed interdipendenza logica delle reciproche promesse di favori, ovvero lo schema sinallagmatico degli accordi esistenti tra l'appellante ed i sodali ⁴⁹², che ben sapevano di potere fare affidamento sul poliziotto per ottenerne referenze positive nei confronti della Autorità Giudiziaria e di PS, notizie di prima mano che potessero consentire loro di "lavorare tranquilli" ⁴⁹³ ed un appoggio concreto ed operativo in tutte le problematiche che ne potevano interessare l'attività imprenditoriale, e che correlativamente elargivano al predetto, senza battere ciglio, qualsiasi bene o servizio egli richiedesse loro.

Si riassume a titolo emblematico il contenuto di una tra le tante telefonate analoghe, idonea ad illustrare senza ulteriore necessità di commenti la situazione ⁴⁹⁴: il 19 maggio del 2010, subito dopo aver rinnovato l'invito a Giglio ad aiutare una ragazza impiegata presso un *night* di Parma (Cocuzza Concetta Deborah, verosimilmente da lui conosciuta in una delle tante serate offertegli dai sodali in Emilia) a trovare alloggio e lavoro, Cianflone si rendeva disponibile per qualsiasi problematica interessasse l'imprenditore ("no, le altre cose non le pensare proprio, assolutamente,

⁴⁹⁰ cfr dichiarazioni di Santi Gabriele, titolare dell'albergo Conte Verde

⁴⁹¹ parte V, aff. 493 e ss.

⁴⁹² vedi Tel. nr. 300, del 15/02/2011 (RIT 203/2011): Cianflone chiedeva a Giglio Giuseppe notizie circa un furgone che gli serviva per trasporto mobili ("... oh... Pi... senti... dimmi una cosa... tu come sei organizzato per... quando lo mandi quel furgone?..."). Questi rispondeva che entro due giorni il mezzo sarebbe giunto a Catanzaro e gli avrebbero portato le chiavi ("... dopodomani... dopodomani ce lo hai già giù... e da le chiavi a te... dopodomani..."), precisando che sul veicolo gli avrebbe lasciato una tessera Agip per fare rifornimento e una tessera Viacard per pagare il pedaggio autostradale ("... vedi che nel furgone gli lascio una tessera Agip... con una Viacard... eh... nel furgone troverai... la Viacard... con la cosa... con la tessera Agip... sono del furgone... quindi..."). Cianflone lo ringraziava per l'ennesimo favore e si metteva a sua volta a disposizione dell'interlocutore ("... se hai bisogno di qualcosa... mi chiami...")

⁴⁹³ Cfr. (372) Telefonata nr. 439, delle ore 09:15:48 del 25/09/2012 (RIT 2368/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.): Il poliziotto riferiva che in quella zona c'erano stati in effetti dei problemi ("Si di problemi ce ne sono, certo indubbiamente... ce ne sono stati e noi possiamo... voglio dire, tu vuoi sapere qualcosa in particolare?"), con Giglio che affermava la sua intenzione di non trovarsi senza camion. Cianflone si metteva immediatamente a disposizione asserendo che avrebbe parlato sia con il dott. Dolce, che stava indagando su quale zona, che con i Commissariati di Palmi e Gioia Tauro ("Fammi fare due o tre giorni di accertamenti così poi ti faccio sapere un attimino se ci sono le condizioni o meno di poter lavorare tranquillo (...) poi ti chiamo e ti faccio sapere un attimino quali possono essere le nostre.. i nostri riferimenti. E poi giustamente ti regoli tu (...) mi faccio degli accertamenti io e ti faccio sapere io poi come comportarti").

⁴⁹⁴ nr. 4317 del 19/5/2010, RIT 640/2010

assolutamente, se c'è qualche problema chiamami subito che io chiamo o la Questura di Parma o la Questura di Reggio Emilia e ti metto in contatto con qualcuno di loro, hai capito?") e senza soluzione di continuità si informava poi immediatamente sull'ennesima prebenda dovutagli: "ma dimmi una cosa, ma è arrivato quel computer?" (Giglio riferiva che il computer non era ancora arrivato).

Analogamente , nel già citato episodio del cd. "appalto Papaniciaro", nel mentre si occupava di contattare amministratori e tecnici come "Ispettore della Questura" per fare ottenere l'appalto al Vertinelli , Cianflone preannunciava a quest'ultimo : "Palmi, tra non molto ti... tra non molto ti dovrò disturbare io a te, eh...(..) perché dobbiamo fare qualche parete di divisione e qualche cosa": riferimento specifico agli aiuti che ben presto egli avrebbe richiesto ed ottenuto da Vertinelli stesso e da Giglio (quanto al materiale , al lavoro ed alle maestranze) per aprire il proprio ristorante "Pagus" in Catanzaro.

Non vi è a questo punto chi non colga come la corposissima serie di emergenze fattuali escludano qualsiasi fondatezza alle doglianze difensive:

2.a- con riferimento alle contestazioni relative alle fattispecie di corruzione propria ed impropria ascritti sub **capo 142 bis**) risulta di immediata evidenza l'integrazione delle ipotesi delittuose in contestazione, sia quanto alla effettività storica delle condotte indebite poste in essere dall'imputato in favore del Giglio e del Vertinelli, sia quanto alla sinallagmaticità delle prestazioni dallo stesso illecitamente ricevute in cambio dai predetti. In ordine alle censure avanzate in punto di diritto dalla difesa, è poi bene osservare come indubbiamente le fattispecie in questione abbiano natura di reato a concorso necessario con struttura bilaterale, così come affermato dall'appellante. Una siffatta qualificazione non comporta tuttavia la pregiudizialità (rispetto ai reati di cui agli artt.318, 319 cp.) dell'accertamento delle ipotesi di cui agli artt.321, 322 cp. in capo ai corruttori : pregiudizialità che né risulta specificamente ed espressamente stabilita dalla legge – tanto che addirittura la responsabilità del corrotto e del corruttore sono per l'appunto previste e sanzionate da due norme distinte- , né può desumersi dai principi generali del diritto .

E' pacifico, di contro, che anche nei reati a concorso necessario ciò che conta è l'accertamento del fatto costitutivo di reato in tutti i suoi elementi essenziali, e non già la compiuta identificazione né men che meno l'imputazione o la condanna di tutti i responsabili, ove comunque risulti dagli elementi acquisiti che più soggetti hanno concorsualmente posto in essere le condotte necessarie ad integrare la fattispecie in contestazione : emblematico può essere il caso di una rissa in cui solo uno dei partecipi venga fermato ed indagato, nel mentre gli altri – pur certamente coinvolti nell'evento – si siano dati alla fuga , non venendosi per ciò solo ad escludere la realtà

storica e la rilevanza penale del fatto reato per quanto attiene alla responsabilità dell'unico soggetto identificato, ove sia certo il coinvolgimento di più persone nella medesima condotta criminosa. Analogamente è indubbio che, una volta accertato al di là di ogni ragionevole dubbio il patto corruttivo tra il pubblico ufficiale ed il corruttore, assume poco rilievo ai fini della sussistenza del reato il fatto che quest'ultimo non sia stato (erroneamente o meno) indagato : a tal proposito, e con approdi assolutamente conformi, la Cassazione ha invero affermato che *“ in tema di corruzione, l'incertezza sulla identità dei corruttori - i quali siano stati assolti perchè le dichiarazioni predibattimentali, non ribadite in sede di dibattimento, sono state ritenute inutilizzabili può non avere rilievo, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 319 cod. pen., qualora emerga anche aliunde la prova dell'intervenuto accordo corruttivo e del versamento del compenso al funzionario corrotto”*⁴⁹⁵. Ed ancora, più recentemente e per un diverso problema, ma seguendo la medesima linea di pensiero, la S.C. ha statuito che *“ in tema di reati a "concorso necessario" (nella specie: corruzione), a seguito di una sentenza di assoluzione l'omesso appello del P.M. nei confronti di uno dei due imputati (nella specie: il corruttore) non comporta l'implicita ammissione dell'insussistenza del fatto-reato, necessariamente attribuito ad entrambi, poiché il P.M. ha facoltà di chiedere un nuovo esame delle risultanze processuali anche soltanto nei confronti di un solo imputato (nella specie: il corrotto)”*⁴⁹⁶. Tanto premesso – ed osservato pertanto che in punto di diritto l'assenza di contestazione in capo a Giglio e Vertinelli nel caso di specie non comporta l'insussistenza di penale responsabilità a carico del Cianflone - è comunque indubbio che, una volta accertato il fatto costitutivo del delitto di corruzione (propria o impropria), non ci si possa esimere dal vaglio processuale relativo alla responsabilità non solo del corrotto, ma anche del corruttore : considerazione, questa, che comporta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica perché proceda a carico di coloro che – per quanto chiaramente emergente dagli atti e sin qui ribadito - si prodigavano a corrispondere beni e servizi di ogni genere nei confronti dell'Ispettore di P.S. perché quest'ultimo compisse atti del suo servizio o contrari ai propri doveri d'ufficio.

2.b- Con riguardo alle doglianze attinenti alle imputazioni di **rivelazione di segreti d'ufficio ed accesso abusivo ai sistemi informatici** ascritte sub **capì 145) e 146)** giova sottolineare come nessuna censura (né specifica, né generica) sia stata espressa in appello in ordine agli accessi abusivi al sistema SDI di contro comprovatamente effettuati dal Cianflone: di talché definitivamente acquisita, poiché sostanzialmente incontestata, deve intendersi la pronuncia affermativa di penale responsabilità sul punto, peraltro suffragata dai già indicati rilievi

⁴⁹⁵ Sez. 5, *Sentenza n. 26625 del 25/03/2004* Ud. (dep. 14/06/2004) Rv. 229862

⁴⁹⁶ Cfr Sez. 2, *Sentenza n. 9167 del 18/09/2007* Ud. (dep. 29/02/2008) Rv. 239803;

probatori⁴⁹⁷.


Risulta inoltre del tutto destituita di fondamento la critica secondo cui non sarebbero stati specificati in sentenza i segreti rivelati (in ipotesi di accusa) dall'appellante; di contro il gup chiariva con estrema puntualità ed in modo condivisibile che quanto meno le notizie illecitamente acquisite dal Cianflone tramite l'accesso abusivo allo SDI costituivano indubbiamente un segreto che egli illecitamente propalava al Vertinelli. Senza considerare le confidenze dal predetto effettuate al Giglio in ordine ad indagini da lui medesimo eseguite in Calabria ed alle dichiarazioni rese dal collaboratore Vrenna Giuseppe in corso di indagini (Giglio.: *ti devo dire una cosa (...): di Antonioc'è un'indagine grossa sugli albanesi, (...) mi hanno avvisato... (...) mi ha chiamato stasera... mi ha fatto uscire fuori... non hai visto quando mi ha detto: che ti devo parlare (...) – e ancora “sotto... c'è stato tre giorni l'Ispettore di là che... c'è una guerra sotto Toni...devo fare ha detto: sparire cose... ma pesanti”*) : confidenze che riguardavano tanto gli arresti di soggetti albanesi e le indagini relative , quanto in particolare la posizione del Giglio stesso , descritto dal Vrenna (in un interrogatorio reso alla DDA di Catanzaro solo pochissimo tempo prima) come soggetto vicino a Grande Aracri Nicolino⁴⁹⁸ . Conseguentemente deve ritenersi compiutamente integrata in punto di fatto e di diritto anche l'ipotesi contestata al capo 146).

2.c- Del tutto infondato è poi l'assunto difensivo secondo cui dovrebbe ritenersi maturato il cd. *giudicato cautelare* con riferimento alla dichiarata insussistenza (da parte del Tribunale del riesame) dell'**aggravante di cui all'art.7, L.203/91** contestata in ambedue le ipotesi testé citate. A tal proposito è ben noto intanto che le pronunce rese in sede cautelare non producono alcun effetto vincolante sulle determinazioni del giudice del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare la questione. In punto di diritto vanno poi qui richiamate le argomentazioni già espresse nella parte generale, trattando le questioni proposte dal P.M. con ricorso per Cassazione. E con riferimento alla concreta fondatezza della specifica contestazione è di lapalissiana evidenza il fatto che l'Ispettore Cianflone non potesse ignorare il coinvolgimento di Giglio e Vertinelli con le cosche calabresi e con la nuova locale emiliana, così come più

⁴⁹⁷ intercettazioni telefoniche chiaramente esplicative dell'avvenuta consultazione dello SDI da parte del Cianflone e su incarico dello stesso al collega Matacera

⁴⁹⁸ Conversazioni ambientali nr. 64 e 65 (RIT 1081/2011), del 15/5/2011 e 16/5/11: Giglio riferiva dapprima a Vertinelli di aver appreso alcune notizie da Antonio in merito ad una “*grossa indagine*” in atto, inerente gli albanesi, e poi con tale Tonino commentava i risvolti di eventuali dichiarazioni che avrebbe potuto fare il neo collaboratore di giustizia Giuseppe (Pino) Vrenna, e raccontava di quanto appreso dall'Ispettore di polizia Cianflone Antonio sulla necessità di far *sparire* “...cose...” (compromettenti? ndr): “*veramente sotto... c'è stato tre giorni l'Ispettore di là che... (inc.)... c'è una guerra sotto Toni...devo fare ha detto: sparire cose... ma pesanti...*”. Di fatto, nella successiva telefonata nr. 3356, del 26/5/2011 (RIT 203/2011) : Cianflone contattava Giglio esortandolo a stare molto attento e mantenere “*gli occhi aperti*”, facendo riferimento ad un precedente colloquio avuto : ...*senti Pino, ti volevo dire un'altra cosa, ascoltami bene, capiscimi bene quello che ti dico, ti raccomando ti... stai attento a quello che ti ho detto io prima di scendermene, dai... (...) hai capito? Mo... molto occhi aperti, occhi aperti...*

puntualmente emergerà nella analisi finale relativa alla addebitabilità del reato di cui agli artt.110, 416 bis cp. : Cianflone, di fatto, Ispettore Superiore di P.S. a Catanzaro, aveva conosciuto Giglio e Vertinelli nel corso dell'indagine "Pandora"(da lui stesso gestita in supporto alla Procura della Repubblica della DDA di Catanzaro) in cui i due imprenditori venivano catalogati come vittime di estorsione da parte della cosca Pugliese e Nicoscia, ancorché gli stessi Inquirenti (e Cianflone tra loro) li collocassero in una cd. "zona grigia" poiché ben più collusi che vittime, traendo essi dal loro rapporto con le cosche numerosi benefici⁴⁹⁹. La stessa cautela adoperata dall'Ispettore nel rivelare determinate risultanze istruttorie al Giglio, così come il comportamento dal predetto tenuto nell'occasione della richiesta di "comparaggio" da parte del Pugliese dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio che ben più che colposamente ignorante della situazione egli ne fosse assolutamente consapevole , e che pertanto mettesse coscientemente il proprio ruolo e le proprie conoscenze non solo al servizio dei due correi, ma dell'ente criminoso cui gli stessi erano legati.

 2.d- Quanto al reato di **partecipazione esterna ad associazione mafiosa** contestato sub **capo 142)** , vanno qui richiamati tutte le considerazioni ed i rilievi già operati in punto di fatto in ordine alla costante disponibilità dimostrata dal Cianflone nei confronti di Giglio e Vertinelli, non già compiendo il suo dovere di poliziotto ma sostanzialmente vendendo i propri servizi ai predetti , sposandone e promuovendone la tesi di essere vittime di estorsione, e non già imprenditori collusi, ancorché egli conoscesse bene la realtà effettiva . Non può qui sottovalutarsi né la lettura della ambigua posizione di confine dei predetti già resa dagli Inquirenti (e tra di essi dal Cianflone in prima linea) nell'indagine "Pandora" , né il dato di fatto non certo minimale per cui il capo cosca, contro il quale in teoria essi avevano appena deposto, avesse già da molti anni proposto a Giglio di fare da padrino al battesimo del figlio, ribadendogli tale richiesta subito dopo la deposizione resa dalla presunta vittima in dibattimento : onore che ben difficilmente si attagliava con il fatto che nell'indagine Pandora non ancora conclusa Giglio veniva presentato come vittima dell'estorsione effettuata nei suoi confronti proprio da Pugliese, tanto che era lo stesso Cianflone a sconsigliarlo di prestarsi a tale servizio per la palese contraddittorietà con la tesi da loro sostenuta (a riprova della di lui consapevolezza e volontà illecite). Di fatto, la deposizione effettivamente resa da Giglio e Vertinelli

⁴⁹⁹ Si vedano a tal proposito la nota DIA di Milano del 30/3/10 e l'informativa della Prefettura di Crotone in data 28/1/11 richiamate sub posizione Giglio Giulio e Clausi : in esse si faceva riferimento al "legame di amicizia ed affari" esistente tra Giglio Giuseppe e Pugliese Michele così come era stato evidenziato da una comunicazione ricevuta dalla G.d.F. di Reggio Emilia, ma soprattutto dalle risultanze di una C.N.R. redatta il 20.04.2007 dalla Direzione Centrale Anticrimine, unitamente alle Squadre Mobili di Crotone, Catanzaro, Milano e Bologna, poi convogliata nel p.p. 936/06 R.G.N.R. DDA Catanzaro (indagine Pandora), in cui Giglio Giuseppe veniva definito come "imprenditore facoltoso che ostenta un elevato benessere e contribuisce a finanziare le cosche calabresi ricavandone, a sua volta, vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite attraverso il sistema delle "false fatturazioni".

nell'udienza del 12/5/11 avanti al Tribunale di Crotona – deposizione peraltro preventivamente studiata a tavolino proprio insieme al Cianflone medesimo su consiglio e dietro pressante insistenza dello stesso ⁵⁰⁰- si rivelava affatto inaffidabile e reticente, così come chiaramente stabilito nella sentenza conclusiva : ed erano gli stessi Giglio e Vertinelli a commentare divertiti la evidente risibilità della propria testimonianza proprio mentre si trovavano insieme al Cianflone.

Ciononostante , e ad onta di tutte le descritte incongruità , l'imputato proseguiva imperterrito anche nei mesi successivi a spianare loro la strada, non risparmiandosi gli sforzi per evitare la revoca degli appalti già assegnati al Vertinelli ed al Giglio a seguito delle segnalazioni delle Prefetture e della DIA, sponsorizzandone con il magistrato Inquirente di Pandora (dott. Dolce) e con i colleghi della Questura di R.E , di Catanzaro e Crotona la veste di vittime e di testimoni preziosi , prestandosi direttamente a fare da tramite per procurare loro attestazioni e verifiche allo SDI idonee ad ottenere la revoca dei provvedimenti interdittivi e delle segnalazioni in atto, spendendo anche il proprio nome per pubblicizzare la validità e serietà delle loro ditte, e rivelando loro tempestivamente tutti gli elementi acquisiti (per segreti che essi fossero) che potessero in qualche modo coinvolgerli, attivandosi al contempo per evitare la pubblicazione sui giornali di eventuali notizie a loro ricollegabili.

Ciò posto, non può dubitarsi della integrazione in capo all'appellante della fattispecie contestatagli sub capo 142) sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, laddove alla effettività storica ed alla palese consapevolezza e volontarietà della condotta posta in essere dal Cianflone si aggiunge la concreta efficacia causale della stessa nei confronti dei due correi e della intera cosca calabro/emiliana : vanno peraltro qui integralmente richiamate le considerazioni già espresse a livello generale ed in astratto nel relativo capitolo iniziale , ove veniva chiarito anticipatamente lo schema interpretativo seguito da questa Corte alla luce delle note sentenze della S.C. in materia, in particolare con riferimento al contributo apportato dal singolo concorrente - che è caratterizzato dalla occasionalità ed autonomia rispetto al nucleo organizzativo del consorzio criminoso ,che non prevede l'*affectio societatis* richiesta al partecipante e che può anche interessare un singolo settore o ramo di attività di quelli in cui agisce l'associazione ⁵⁰¹ - e con

⁵⁰⁰ Tel. nr. 8865, del 02/05/2011 (RIT 110/2011) con Giglio: "... adesso che salgo io... adesso che salgo... adesso che ci vediamo... vengo... porto la documentazione... così vedi pure... hai capito?... e così tu sai anche... ti regoli pure..."; Tel. nr. 5428, del 03/05/2011 (RIT 119/2011) con Vertinelli : "...così... se scendete... vedete di organizzarvi... così... ci troviamo con me... che vi dico prima io... un pochettino le situazioni... capito?..."; Tel. nr. 9288, del 08/05/2011 (RIT 110/2011) con Giglio : "... e comunque Pino... quando scendi... quando scendi... mi chiami... perché dobbiamo parlare prima... (...) mercoledì ti conviene venire... (...) ti devono sentire giovedì mattina... così io me lo prendo pure libero... ti accompagno... andiamo insieme là a Crotona... hai capito?..."; Telefonata nr. 5887 del 09/05/2011 (RIT 119/2011)

⁵⁰⁰ come emergente dalla sentenza del Tribunale di Crotona del 7/3/12 in atti

⁵⁰¹ Cfr Sez. 1, n. 21642 dell'08/01/2016, Caravello

riguardo al giudizio controfattuale richiesto al giudice per valutare la sussistenza del nesso causale . E' invero proprio calando tali principi generali nel caso specifico che deve concludersi per la idoneità delle condotte - pur compiute in ausilio di due degli associati e non di tutti nel loro complesso - e per la indubbia e concreta efficacia causale dell'apporto fornito dal Cianflone ai correi rispetto agli obiettivi dell'intero gruppo criminoso in contestazione, oltre che per la di lui piena consapevolezza e volontà di favorire il sodalizio stesso.

Giova invero qui ribadire che la nuova "locale" insediatasi in Emilia si era sviluppata infiltrandosi nel tessuto economico della regione (come già ampiamente descritto nel capitolo generale sulla associazione) ed era ormai peculiarmente connotata da quell'aspetto di imprenditorialità apparentemente lecita della quale costituivano elementi di spicco Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo . Ecco allora che i plurimi interventi dell'Ispettore - volti ad accreditare e perpetuare in capo ai predetti il ruolo di industriali/vittime della 'ndrangheta (in luogo di quello di collusi e consociati alla stessa), ad evitarne il collegamento con notizie di arresti di mafia pubblicate sui giornali , a contenere gli effetti di misure interdittive e segnalazioni DIA a loro carico ed a consentirgli così di siglare contratti per lavori pubblici - contribuivano a preservare gli appalti ed a legittimare le attività economiche e commerciali esercitate da due dei più produttivi imprenditori del sodalizio, attraverso cui passavano reimpieghi ed investimenti dei capitali illeciti e tramite i quali si ottenevano finanziamenti e profitti; venivano in tal modo ad essere salvaguardati non solo gli interessi personali di Giglio e Vertinelli , ma ancor prima gli scopi della cosca nella sua interezza poiché era tramite l'operare indisturbato dei predetti che il sodalizio attuava i propri più redditizi affari e lucrava maggiori guadagni. Né la circostanza che il Cianflone avesse precedentemente svolto in maniera brillante la propria funzione pubblica, contribuendo all'arresto ed alla condanna di taluni correi degli odierni appellanti si pone in contrasto logico (e men che meno fattuale) con l'ausilio da lui oggettivamente e comprovatamente prestato al sodalizio anche abusando delle proprie funzioni e dei mezzi messi a disposizione dallo Stato : fax e telefono dell'ufficio, auto di servizio, sistemi informativi delle Forze dell'Ordine, rapporti personali con colleghi, magistrati e politici, tutto veniva utilizzato per scopi privati e più in particolare per prestare aiuto ai compartecipi, da lui conosciuti ormai da anni e per seguire i quali (e le cospicue prebende dagli stessi garantitegli) egli aveva deviato ormai da tempo rispetto ai principi di una onorata carriera.

Scarso rilievo assume altresì a fronte delle emergenze sopra riassunte l'annotazione difensiva secondo cui né collaboratori di giustizia, né magistrati o poliziotti accusavano il Cianflone di fiancheggiamento al gruppo 'ndranghetista : da un lato è un dato di fatto, e non necessita di chiamate in correità o accuse di testimoni, la prossimità dimostrata dal Cianflone al Giglio ed ai suoi sodali. Dall'altro le conversazioni ed i contatti avuto dall'imputato con colleghi e magistrati

per portare ausilio ai correi emerge senza necessità di ulteriori indicazioni dalle intercettazioni e dalla documentazione in atti.

D'altronde, come già più sopra evidenziato in punto di fatto, neppure risponde al vero l'osservazione della difesa secondo cui Cianflone aveva rapporti di contiguità esclusivamente con Giglio e Vertinelli, rimanendo di contro estraneo a tutti gli altri compartecipi : vero è, per converso, che dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di OCP in atti è emerso in maniera incontrovertibile (e peraltro concretamente incontestata) che quando si portava in Emilia Cianflone consumava cene anche in compagnia di Bolognino Michele - considerato dalla stessa DDA di Catanzaro, presso cui l'Ispettore lavorava, *"punto di riferimento ormai consolidato della cosca MEGNA nel Nord Italia, essendo da lungo tempo residente in Emilia Romagna - , di Richichi Giuseppe, di Riillo Pasquale , di Salwach Michael Stanley e di Pelaggi Paolo - peraltro a sua volta coinvolto in Calabria nel giro di frodi carosello a favore della cosca Arena - . L'appellante aveva inoltre contatti personali con Brescia Pasquale e Manica Giuseppe - cui Giglio affidava talvolta le regalie da consegnare al Cianflone medesimo- e con altro punto di riferimento della cosca emiliana , Paolini Alfonso ; e ciò, ad onta del fatto che egli avesse personalmente tratto in arresto il Paolini nel corso dell'indagine Grande Drago della Procura di Catanzaro - DDA, particolare che addirittura commentava ridendo con Vertinelli (*"e no... io l'ho conosciuto... diciamo... nello stesso periodo... più o meno... dai... quando eravamo... gli ho messo i ferri a questo (ride)..."*⁵⁰²) . La contiguità del Cianflone alla cosca nella sua interezza era tale che Floro Vito Selvino (coinvolto nel giro delle false fatturazioni che faceva capo alla cosca del nord) , giunto a Crotone unitamente a Muto Antonio (cl. 71) si sentiva in dovere di contattarlo per invitarlo a prendere un caffè (invito che l'Ispettore declinava) , insistendo per incontrarlo poi al nord in future occasioni ⁵⁰³ e dimostrando comunque una discreta familiarità con il predetto.*

Ecco pertanto che non solo l'attività illecita oggettivamente prestata (in cambio di cospicue regalie) dall'imputato a favore di Giglio e Vertinelli, , ma altresì l'efficacia causale concretamente espressa da essa attività riguardo agli interessi dell'intero sodalizio emiliano e la dimostrata conoscenza e frequentazione del predetto con altri componenti di spicco della cosca (del ruolo dei quali egli non poteva essere all'oscuro, avendo partecipato personalmente o tramite il proprio ufficio alle indagini ad essi relative) valgono ad integrare la partecipazione esterna del Cianflone alla associazione di cui in rubrica sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo . La funzione svolta dal predetto e la di lui approfondita conoscenza (dopo anni di indagini in materia) dei meccanismi 'ndranghetisti e dei protagonisti delle singole locali e 'ndrine escludono in radice



⁵⁰² cfr Tel. nr. 1989 del 19/04/2011 (RIT 203/2011),

⁵⁰³ vedi Tel. nr. 1780, del 09/04/2011 (RIT 203/2011) :*"... e va beh... dai... e se no... la prossima volta che vieni su... ci vediamo anche su... va beh... che per maggio devo venire giù... poi ti avviso due giorni prima... e ci troviamo giù..."*

l'ipotesi che l'imputato non avesse consapevolezza della compromissione effettiva del Giglio e del Vertinelli nel sodalizio in contestazione : ciò laddove il ruolo di vittime attribuito e da lui preservato con ostinazione in capo agli stessi costituiva un evidente (ed a lui inevitabilmente noto) artificio , mentre l'attività da essi compiuta ormai da anni in affiancamento a quella delle cosche del sud , aveva loro consentito di lucrare vantaggi fiscali (ad es. l'indebito recupero dell'IVA , frutto delle false fatturazioni con cui venivano nascoste le dazioni di denaro dalla cosca a loro e ritorno), una maggiore competitività rispetto ad altre aziende, un aumento del volume d'affari (essi reinvestivano infatti anche in attività commerciali decise dalle cosche) e protezione : non poteva ignorare, l'Ispettore in servizio presso la DDA, che Giglio inizialmente aveva versato il denaro alle cosche in quanto " *suo dovere*", e per rimanere in pace (come già all'epoca dichiarato dai collaboratori Cortese Angelo Salvatore e, per l'appunto, Vrenna Giuseppe) e che in seguito egli aveva preteso in cambio del finanziamento agli affari delle cosche la redazione di fatture da parte di Grande Aracri e soci (fatture che consentivano l'occultamento ed il recupero dei soldi investiti) in concorso con Pelaggi Paolo (che a sua volta cenava in talune occasioni insieme al Cianflone), dimostrando in tutti gli affari gestiti con e per la "locale" la propria intraneità nel sodalizio emiliano e la propria "vicinanza" a Grande Aracri Nicolino.

E peraltro, l'appellante evidenziava chiaramente di essere bene informato non solo in ordine agli appalti ed interessi di Vertinelli e Giglio, ma anche con riguardo agli affari trattati o che interessavano direttamente Grande Aracri stesso (e per lui i sodali/finanziatori del nord) : si fa qui riferimento al cd. lucroso "*affare del fotovoltaico*", che secondo Grande Aracri Nicolino poteva rendere ben 4 milioni di euro⁵⁰⁴ e per il quale, secondo la coimputata Tattini Roberta, erano stati stanziati 150 milioni di euro, tanto che a fine luglio 2011 ci sarebbe stata una riunione in Calabria "*con tutti i capifamiglia*"⁵⁰⁵ . Già a marzo 2011 Giglio aveva contattato Cianflone informandolo che tra il martedì ed il mercoledì seguente sarebbe sceso in Calabria in macchina per discutere, per l'appunto, l'affare del *fotovoltaico*. L'appellante, oltre a proporsi per risalire in Emilia in auto con lui così da trascorrere insieme il fine settimana, dimostrava di essere pienamente informato della trattativa in corso, offrendosi anche di contattare le persone interessate ("*... quindi scendi per il*

⁵⁰⁴ cfr (progressivo nr. 3557, Procedimento Penale nr. 5946/10 e nr. 618/12 Reg. Int. del 28/7/12) - in Indagini CC. Crotona Kyterion (Volume 2 - All. nr. 62) Grande Aracri esplicita i propri progetti in materia: (...)N: Ora il problema è che noi ... dato che questi qua ancora fanno finta ... fanno orecchio da mercante ... perché c'è un Papaniciario nel mezzo (con riferimento alla gestione di un parco eolico) ... c'è un Papaniciario che sta prendendo ... che sta facendo la gestione ... che è stato quello che gli ha fatto capire ... gli ha fatto capire a questi qua ... gli ha fatto capire ... come ... quando ... che "Sono ladri di rame ... quello quell'altro ... piripì ... parapà" ... Poi ce n'è un altro di ... ce n'è un altro di Rossano che praticamente sopra i pannelli solari li stanno facendo quelli di Rossano ... adesso ... adesso glieli rompiamo tutti questi pannelli solari ... glieli rompiamo tutti ... perché ... sia la gestione dei pannelli solari ... sia la gestione dei pannelli ... delle pale ... la dobbiamo prendere noi ... allora prendiamo ... due o tre milioni li prendiamo di là e due milioni li prendiamo di là e sono quattro milioni ... quattro milioni di euro ... quattro milioni di euro ... io penso che stiamo prendendo bene ... che andiamo bene ... omissis ...".

⁵⁰⁵ cfr intercettazione n.830 del 30/7/11, RIT 1628/11

*fotovoltaico tu?... allora... ti vuoi vedere con quelle persone di cui abbiamo parlato?... allora... poi mi chiami... che ti organizzo tutto io..."*⁵⁰⁶).

Altrettanto significative in senso accusatorio e sintomatiche della consapevolezza e condivisione da parte del Cianflone degli interessi e progetti della cosca emiliana erano le esternazioni da lui espresse a fronte delle lamentele di Paolini e Vertinelli conseguenti alle misure interdittive emanate dal Prefetto di Reggio Emilia: poche ore prima dell'incontro di taluni rappresentanti della cosca emiliana con Pagliani presso l'ufficio di Sarcone, Cianflone controbatteva alle doglianze del Paolini circa l'esistenza di una "*coalizione dei poteri politici reggiani nei confronti dei calabresi*" proponendo di creare di un comitato per far valere i loro diritti davanti al Prefetto di Reggio Emilia e di effettuare una raccolta di firme per dare maggior peso alle proprie richieste⁵⁰⁷; in modo ancora più deciso parlando con Vertinelli l'imputato suggeriva addirittura di rivolgersi a trasmissioni come "*Striscia la Notizia*", "*perchè questo qua* (ndr il Prefetto) *si deve togliere dalla testa che può fare quello che cazzo vuole*"⁵⁰⁸. Di fatto, come si vedrà trattando la posizione di Pagliani e di Colacino, il progetto politico-mediatico della cosca emiliana – che significativamente iniziava ad appalesarsi poco dopo alle descritte esternazioni dell'appellante –, comprendeva proprio ed anche le idee espresse dal Cianflone, facendo leva sull'appoggio di giornalisti compiacenti che davano voce alla tesi di una campagna di emarginazione della comunità calabrese in Emilia posta in essere dalle Autorità amministrative locali in favore delle cooperative emiliane.

Venendo da ultimo alla sostenuta operatività del giudicato cautelare che escluderebbe, secondo la difesa, la addebitabilità all'imputato dell'ipotesi di partecipazione esterna in esame – laddove il Tribunale del riesame non riteneva sussistere elementi indiziari sufficienti a carico del Vertinelli per la partecipazione dello stesso alla associazione in contestazione, con ciò stesso togliendo contemporaneamente forza anche alla ipotesi accusatoria a carico del Cianflone - va ribadito in linea generale che, aldilà della eccellenza e riscontrata affidabilità dei rilievi e delle considerazioni espresse nel procedimento in esame dal Tribunale del Riesame di Bologna, il cd "*giudicato cautelare*" (paradossalmente negato con forza o affermato con altrettanta determinazione dalle parti, a seconda della situazione processuale della posizione in esame) non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare la questione⁵⁰⁹. Di fatto, le pronunce sulla validità e utilizzabilità di un mezzo di prova compiute in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame

⁵⁰⁶ Tel. nr. 5542, del 26/03/2011 (RIT 110/2011)

⁵⁰⁷ Tel. nr. 14101, del 2/3/2012 (RIT 203/2011)

⁵⁰⁸ Telefonata nr. 14214, delle ore 12:18:04 del 6/3/2012 (RIT 203/2011)

⁵⁰⁹ Sez. 1, *Sentenza n. 40301 del 14/06/2012 Ud.* (dep. 15/10/2012) Rv. 253842

di misure cautelari personali, anche all'esito del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. In tal senso si è più volte e conformemente pronunciata la S.C. , che ha anche recentemente osservato che *"in tema di c.d giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame opera allo stato degli atti, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che è superata dal successivo rinvio a giudizio con il quale sia stata precisata l'imputazione"*⁵¹⁰.

Alle testé espresse argomentazioni in punto di diritto, si aggiunge il rilievo concreto per cui Vertinelli veniva comunque rinviato a giudizio dal gup ad esito dell'udienza preliminare anche per il delitto di partecipazione alla associazione in contestazione. Se poi si volesse veramente attribuire una sorta di valore pregiudiziale alle decisioni espresse in sede cautelare, sarebbe allora inevitabile osservare che nel caso di specie il Tribunale del Riesame rigettava nel merito le censure espresse dalla difesa in punto di sussistenza di gravi indizi per tutti i delitti contestati all'imputato, non ultimo quello di cui agli artt.110, 416 bis cp. attribuito al Cianflone sub capo 142), affermandone di contro la validità, esaustività ed univoca significatività accusatoria.


Ecco allora che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano - sia in linea di approccio generale , sia nello specifico- affatto sformati di supporto logico e di valida argomentazione probatoria, ovvero inidonei a contrastare efficacemente le ampie e comprovate argomentazioni svolte dal gup a sostegno della sentenza di condanna.

La gravità dei reati attribuiti al Cianflone è desumibile sia dalla importanza dell'apporto dal predetto fornito alla cosca e dalla pluralità e durata nel tempo delle azioni dallo stesso poste in essere in favore di Giglio e Vertinelli, sia dall'enorme disvalore delle condotte poste in essere, in plateale violazione dei propri doveri istituzionali ed in spregio del ruolo di rilievo da lui rivestito per anni all'interno della DDA di Catanzaro. Dalle testé espresse considerazioni deriva l'insussistenza di qualsivoglia ragione idonea a motivare la concessione delle attenuanti generiche richieste dalla difesa. La sanzione - come computata dal Gup con un ridottissimo aumento per la continuazione rispetto ad una sanzione base fissata al minimo edittale - deve ritenersi congrua.

La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata con riferimento alla posizione in esame con condanna del Cianflone al pagamento delle spese processuali del grado nonché alla rifusione delle spese di patrocinio in appello, specificamente e diversamente liquidate come da dispositivo - in solido con i coimputati- , in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, della Regione Emilia Romagna, delle Province di Reggio Emilia, dei

⁵¹⁰ Sez. 3, *Sentenza n. 10976 del 19/01/2016 Cc.* (dep. 16/03/2016) Rv. 266712

Comuni di Gualtieri, di Bibbiano, di Reggiolo , di Montecchio , di Brescello , nonché della
associazione Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie .



9. CLAUSI DONATO AGOSTINO

Clausi Donato Agostino veniva giudicato per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (sub **capo 1 n.12**); per l'ipotesi di reimpiego di denaro o beni di provenienza illecita aggravata dall'art.7 l.203/91 e dal numero delle persone , in ragione del reinvestimento nel cd. "*affare Sorbolo*" dei proventi della associazione tramite la predisposizione di impianti societari e l'utilizzazione di società messe a disposizione da vittime di estorsione (sub **capo 83**); per il delitto di estorsione pluriaggravata dall'art.7 l.203/91 e dal numero delle persone ai danni di Falbo Francesco e del cognato Aiello Salvatore nell'ambito del medesimo "*affare Sorbolo*" (sub **capo 84**); per il reato di reimpiego di denaro o beni di provenienza illecita aggravato dall'art.7 l.203/01 e dal numero delle persone per avere impiegato i proventi delle associazioni Arena di Isola di Capo Rizzuto e Grande Aracri di Cutro (o dei delitti fine delle stesse) tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi con fatturazioni per operazioni inesistenti, in particolare nelle cd. "*frodi carosello*" finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**) ; per il delitto di dichiarazione di imposte fraudolenta in forza dell'utilizzo delle precitate fatture per operazioni inesistenti (sub **capo 97**); per l'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti per giustificare e coprire gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96 (sub **capo 98**) ; per il delitto di contraffazione di marchi e segni contraffatti con riferimento alle schedine "Kingston" cedute alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa (sub **capo 99**); per le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e concorso nella causazione del dissesto della società SICE tramite false comunicazioni sociali (sub **capi 102 e 105**); e per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuato dalle società di Giglio Giuseppe (Giglio Srl, Trasmoter srl ed altre) con l'aggravante del numero delle persone e dell'art. 7 l.203/91 (sub **capo 107**).

Il gup riteneva acclarato il coinvolgimento del Clausi nei fatti di cui in rubrica sulla scorta degli accertamenti contabili, fiscali, bancari e delle perquisizioni e sequestri effettuati dalla P.G. operante, nonché del contenuto delle corpose intercettazioni in atti e delle dichiarazioni rese da Giglio Giuseppe in corso di indagini (così come ricostruiti ed esposti ad affolliazione 517 e ss., 871 e ss, 933 e ss., 945 e ss. della sentenza impugnata) ; affermava pertanto la penale responsabilità dell'imputato per tutti i delitti a lui ascritti, ed esclusa la sussistenza della aggravante di cui all'art.7, L.203/91 per le sole ipotesi di bancarotta contestate ai capi 102 e 105, nonché riuniti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dieci, mesi quattro di reclusione e € 12.000 di multa, oltre che alla misura di sicurezza (a pena espiata) della libertà vigilata per la durata di anni due, alla interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,

dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni due, dichiarandone altresì l'incapacità per pari periodo di contrattare con la pubblica amministrazione. Il Clausi veniva inoltre condannato alla interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e dai pubblici uffici, alla inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale per la durata di dieci anni; ne veniva dichiarata infine l'incapacità per pari durata ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa con interdizione legale durante la pena. Veniva da ultimo disposta la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

1.- I motivi di appello .

Avverso la sentenza di condanna proponeva **appello l'imputato** , censurando :

a) l'affermazione di penale responsabilità per i fatti di reimpiego ed estorsione cui ai **capi 83 ed 84**, non essendo provata la compartecipazione del Clausi ai delitti in questione, ed emergendo di contro esclusivamente il suo rapporto professionale con Giglio: l'imputato veniva presentato dal giudice di prime cure come l'organizzatore generale delle imprese implicate nell'"affare Sorbolo", colui che consentiva ai correi di porre in essere l'illegale sistema di utilizzo/riciclaggio di denaro sporco, l'ispiratore delle condotte, eppure nessuno dei "capi" del sistema (ad esempio Villirillo) lo conosceva, né Clausi cooperava con alcuno di loro al di fuori di Giglio. Non risultano specificate le azioni che illustrerebbero tale ruolo concorrenziale nell'illecito reimpiego, né men che meno quello di concorrente morale nella medesima condotta. Il fatto che Clausi fosse il commercialista del Giglio non significa affatto che egli ne conoscesse la collusione con la cosca mafiosa, posto che le aziende del Giglio erano effettive e trattavano affari reali ; né la circostanza che egli si sia adoperato come amministratore in taluni casi equivale ad una di lui cointeressenza in affari mafiosi. Falbo, peraltro (vittima dichiarata dell'affare "Sorbolo"), individuava in Gerace il gestore degli illeciti affari; egli ammetteva anche di avere "ripulito" diversi capitali portandoli in Svizzera e poi nuovamente in Italia avvalendosi dello "scudo fiscale" : dopo tale riciclaggio , e sapendo che buona parte delle provviste proveniva dal ricorso al credito bancario, come avrebbe potuto Clausi conoscere l'illecita provenienza di tali denari? Per di più le operazioni riferite dal Falbo non prevedevano l'utilizzo di denaro contante, né il predetto faceva il nome del Clausi tra quelli di coloro che lo avevano coartato/indotto alle cessioni in contestazione. D'altro canto le dichiarazioni di Falbo, quale coimputato per reati connessi, avrebbero dovuto essere assunte ex art.210 cpp e valutate con maggiore cautela ex art.192 cpp.. Di tali principi il gup non ha fatto buon governo , credendo senza dubbi alla di lui

versione dei fatti, versione peraltro non totalmente affidabile ed in cui purtuttavia non veniva mai indicato il Clausi come corresponsabile del delitto di estorsione ai suoi danni (il dichiarante se ne ricordava infatti solo in sede di ricognizione fotografica), mentre venivano fatti i nomi di altri soggetti. Le intercettazioni telefoniche in atti, oltre a smentire in più punti le dichiarazioni di Falbo, confermano l'assoluta estraneità del Clausi ai fatti in contestazione: da esse risulta che l'appellante, su espressa richiesta di Giglio, interveniva solo dopo il 3/3/11, a ridosso delle già decise dimissioni della carica di Falbo. Sempre dalle intercettazioni emerge che ancor prima che Clausi raggiungesse l'Emilia, e nel mentre lo stesso dichiaratamente si apprestava a studiare l'ipotesi di un concordato preventivo-ignorando peraltro palesemente in cosa consistesse la sostanza della questione, e come erano finiti gli accordi con Falbo, tanto da essere reso edotto in modo sommario dal suo cliente al telefono- , Giglio aveva già deciso di allontanare il Falbo dalla compagine societaria , così come da lui stesso riferito all'amico Bertellé: quindi in nulla su tale determinazione poteva avere influito il Clausi.

Comunque la realtà processuale consegna una realtà diversa da quella dichiarata dalla p.o., poiché emerge che Falbo era libero di autodeterminarsi ed intenzionato a farsi da parte e fare amministrare tutto da Giglio pur di uscire dalla crisi;

- b) l'affermazione di penale responsabilità per i reati di cui ai **capi 96, 97, 98, 99** , mancando la prova della compartecipazione effettiva del Clausi alle cd. "*frodi carosello*" : anche in questo caso l'attività professionale prestata dall'imputato a favore dei propri clienti veniva ritenuta illecita pur in mancanza di un *quid pluris* che facesse trasmodare il suo contegno da doveroso ad illecito. Così ragionando, qualunque professionista si fosse trovato a prestare le proprie consulenze e la propria opera tecnica a favore del Giglio avrebbe rischiato di rispondere di concorso in reato associativo e nei delitti scopo: non vi è cioè in atti una prova di condotta partecipativa ai reati contestati che si distingua dalla mera opera tecnica e consulenziale .

Inoltre per le ipotesi di cd. "*frodi carosello*" la sentenza ascrive al Clausi sia il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia quello della loro utilizzazione, pur a fronte di un'unica condotta e contro l'esplicito disposto dell'art.9 D.lvo 74/00 (che esclude che chi ha commesso l'una ipotesi possa rispondere anche dell'altra e viceversa);

- c) l'affermazione di penale responsabilità per i delitti di cui ai **capi 102 e 105** pur in assenza di un reale apporto concorsuale da parte dell'imputato alle ipotesi in contestazione di bancarotta della SICE Srl : dalle intercettazioni telefoniche emerge solo che Clausi si era curato dal 2007 al 2011 del personale impiegato presso la azienda e della restituzione alle

società di leasing di alcuni mezzi in locazione alla stessa. In più aveva trasmesso i bilanci 2008 e si era occupato di incombenze fiscali, senza avere concorso nella formazione della documentazione inviatagli dal cliente, né averne potuta verificare l'autenticità. Si tratta di condotte di segno neutro, meramente professionali e non certo di gestione di fatto della società, né di concorso morale nei reati di bancarotta commessi tramite la stessa. La stessa curatrice fallimentare evidenziava la corretta condotta del Clausi, che pur dismettendo il ruolo di commercialista proseguiva a seguire i rapporti di lavoro e cessava il proprio rapporto di consulente contabile per l'estremo ritardo con cui gli pervenivano i documenti (oltre che per il mancato pagamento delle sue prestazioni).

Per di più al Clausi vengono contestati due distinti fatti di bancarotta documentale a fronte di una sola sentenza di fallimento per la medesima società e senza che sia data prova del superamento della soglia minima di punibilità di cui al reato di false comunicazioni sociali.

In ogni modo i fatti di cui al capo 105 sarebbero assorbiti da quelli di cui al capo 102: il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale o patrimoniale rispetto alla bancarotta impropria ex art.223, 2° c. n.2 L.F. è invero il medesimo. Comunque in subordine andava applicato l'art.219 L.F.;

d) l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui al **capo 107**: le falsità fiscali ascritte in concorso al Clausi deriverebbero dall'essere egli a conoscenza delle attività del suo cliente Giglio ed al contempo di quelle di TRASMOTER e RECOM per averne gestita la contabilità. Quest'ultima circostanza è tuttavia falsa, poiché Clausi gestì pochi adempimenti fiscali e la consulenza del lavoro di tali società e smise del tutto nel 2012 per la Trasmoter e dopo la cessione delle quote di RECOM (come comprovato dagli esiti della perquisizione presso il suo studio). Di contro è vero che moltissime società del gruppo Giglio erano seguite da altri professionisti. Di fatto anche da talune intercettazioni si evince che Clausi era assolutamente all'oscuro degli spostamenti di Giglio, pur essendone ritenuto il fidato collaboratore;

e) la ritenuta sussistenza dell'**aggravante di cui all'art.7 L.203/91**: i rapporti meramente professionali intrattenuti dal Clausi esclusivamente con Giglio non valgono a provare una di lui cosciente collaborazione con il sodalizio criminale in cui Giglio era coinvolto;

f) l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (sub **capo 1-12**): la sentenza gravata non tratta della consapevolezza del Clausi di far parte di una associazione mafiosa, e men che meno della sua conoscenza dell'esistenza della associazione stessa, ma si limita a considerarlo come partecipe sol

perché talvolta coadiuvava un sodale nelle sue attività imprenditoriali (a prescindere dalla liceità o illiceità delle stesse) ed in quanto ritenuto concorrente in taluni reati-fine.

In data 13 aprile 2017 l'appellante depositava inoltre "motivi nuovi" in cui in parte ribadiva, ampliandole, le richieste e le argomentazioni già esposte in appello, ed in parte proponeva questioni e considerazioni affatto nuove, con richiesta di ammettere l'esame del collaboratore Giglio Giuseppe in sede di rinnovazione parziale dell'istruttoria .

Depositavano altresì tempestivo **appello le associazioni sindacali** ritualmente costituite parti civili, così come già riassunto nella parte generale della presente sentenza .

2.- Motivi della decisione.

Per quanto attiene all'appello proposto dalle associazioni sindacali costitutesi parti civili – ritenuto infondato da questa Corte - si fa rinvio allo specifico capitolo della sentenza sul punto.

Va parimenti operato un richiamo all'ordinanza letta da questa Corte all'udienza del 6/5/17 (con motivazione poi ampliata nel capitolo della parte generale di questa sentenza relativo ai motivi di gravame) con riferimento ai **motivi nuovi depositati dall'imputato** in data 13/4/17: motivi che - fatte salve le richieste ivi avanzate ex art.603 cpp. - venivano dichiarati da questa Corte inammissibili poiché tardivi nel rispetto del disposto dell'art.172, 5° c. cpp. : si sottolinea infatti che la prima udienza del presente procedimento era stata fissata al 28 aprile 2017, ed è noto che "le unità di tempo stabilite per il termine", ove sia indicato solo quello finale, "si computano intere e libere" , di talché vanno esclusi dal calcolo dei 15 giorni previsto per il deposito dei motivi nuovi dall'art.585, 4° c. cpp., tanto il "dies a quo" quanto il "dies ad quem" ⁵¹¹.

Vero è, tuttavia, che proprio ed anche in forza di essi motivi nuovi - da qualificarsi e valutarsi esclusivamente come memoria ai sensi dell'art.121 cpp. (nella sola parte che non adduce questioni non precedente proposte in appello) - venivano ammesse e possono essere integralmente utilizzate nei confronti dell'appellante le dichiarazioni del collaboratore Giglio Giuseppe: dichiarazioni assunte in appello-sia in sede di esame, sia in sede di controesame- ex art.603 cpp. (anche) in forza della richiesta ivi espressa dal Clausi, così come chiarito nelle ordinanze di questa Corte in data 6/5/17 e 13/5/17 (da intendersi qui integralmente riportate) e nella parte generale relativa alla parziale rinnovazione dell'istruttoria in appello .

⁵¹¹ Sez. 1, *Sentenza n. 16356 del 20/03/2015 Ud.* (dep. 20/04/2015) Rv. 263322 : "in applicazione del principio, la corte ha ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 5 marzo con riferimento ad udienza fissata per il 20 marzo, avendo riguardo al termine stabilito dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. di "fino a quindici giorni prima dell'udienza"

Giova peraltro ribadire quanto già osservato nel capitolo iniziale circa la valenza ed utilizzabilità delle argomentazioni espresse nelle memorie (depositate sia in I°, sia in II° grado dall'appellante) : se è vero, infatti, che gli atti di impugnazione tardivi possono essere sempre considerati ex art.121 cpp. , e che le questioni dedotte con memoria debbono essere soppesate dal giudice in motivazione, è altrettanto pacifico che *“gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, non sono da considerare memorie nè richieste ai sensi dell'art. 121 cpp.”*, di talché il giudice di appello ha l'onere di procedere alla valutazione di una memoria difensiva *“solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione”*⁵¹². E' importante allora rilevare preliminarmente come una certa parte delle censure alla pronuncia di condanna espresse nei *“motivi nuovi”* tardivamente depositati dalla difesa del Clausi non si limiti affatto ad implementare le argomentazioni relative ai punti della sentenza impugnati ed ai motivi di gravame già proposti nell'atto di appello ritualmente depositato, ma introducano surrettiziamente motivi effettivamente *“nuovi”* , presentati come argomentazioni a sostegno, talvolta intese ad escludere la sussistenza del reato, e non già o non solo la partecipazione del Clausi alla condotta illecita in contestazione : di esse questioni non verrà conseguentemente fatta specifica menzione trattando la posizione dell'appellante, ancorché le problematiche relative alla validità ed univocità degli apporti probatori posti a fondamento della decisione ed alla corretta qualificazione e sussistenza delle ipotesi delittuose ascritte anche ai concorrenti dell'imputato sono state affrontate e decise in questa sentenza nelle rispettive posizioni dei predetti o nei capitoli generali sulle frodi carosello, sull'“affare Sorbolo” e sul reato associativo: posizioni e capitoli cui si fa integrale rinvio per quanto occorrer possa.

2.A- Quanto allora all'**unico appello ritualmente e tempestivamente proposto**, ritiene la Corte che le censure ivi espresse - così come supportate anche dalle motivazioni delle numerose memorie (sia della difesa sia dell'imputato personalmente) pertinenti ai motivi di gravame formalmente e tempestivamente enunciati - non siano fondate né in fatto, né in diritto, non adducendo le stesse dati fattuali idonei a sovvertire le conclusioni di merito raggiunte dal gup, né elementi razionali o giuridici che valgano ad inficiare il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure.

Di contro, le ampie analisi ed esaustive riflessioni di cui alla sentenza impugnata debbono essere qui integralmente richiamate e confermate, poiché coerenti razionalmente e giuridicamente, e supportate da univoci e plurimi elementi probatori, peraltro sostanzialmente incontestati ed anzi in buona misura ammessi dall'appellante stesso (sia in sede di esame, sia nelle memorie depositate in

⁵¹² cfr per tutte Sez. 1, *Sentenza n. 34461 del 10/03/2015 Ud. (dep. 06/08/2015) Rv. 264493*

atti) nella loro validità ed effettività, così come evidenziato dal gup e reiteratamente affermato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione in sede cautelare⁵¹³.

Anche in questa sede (come in essi provvedimenti della SC) si osserva che il filo conduttore comune delle doglianze espresse dal Clausi in appello, come sopra riassunte sub punti **a), b), c), d), e)** e – soprattutto- **f)** è principalmente fondato sull'assunto che il predetto prestò la sua opera come libero professionista nei confronti del solo Giglio e delle aziende nelle quali l'imprenditore lavorava, peraltro non unicamente (l'imputato vantava numerosi altri clienti) né totalmente a lui affidate (Giglio si serviva anche di altri professionisti, soprattutto come commercialisti e consulenti contabili), senza nulla potere immaginare né sapere della di lui condizione di mafiosità, e senza conoscere (né men che meno collaborare con) altri compartecipi dell'imprenditore cutrese. A ben vedere non si contesta quindi in appello la realtà di quanto accaduto tanto nell'"*affare Sorbolo*" e nelle "*frodi carosello*", quanto nelle false fatturazioni di cui al capo 107) e nel fallimento SICE, né si nega l'effettiva commissione dei reati in contestazione da parte dei correi; ma neppure (ad eccezione che per la l'affermata incompatibilità delle fattispecie contestate sub capi 97 e 98 e per la ritenuta unicità dei fatti sub capi 102 e 105) si censura l'inquadramento giuridico delle vicende ascritte a Giglio e soci, laddove l'unico vero appunto è quello relativo al consapevole, volontario e fattivo coinvolgimento del Clausi stesso in esse. E la sola obiezione (se pur genericamente) mossa dall'appellante alla validità degli apporti probatori utilizzati per la rappresentazione dei fatti ritenuti in sentenza (a differenza di quanto rilevato nei cd. "motivi nuovi") appare essere quella relativa alla rituale acquisizione e corretta valutazione delle dichiarazioni di Falbo Francesco, ancorché tale rilievo non sia poi sfociato in uno specifico punto di gravame riguardo alla fondatezza della ricostruzione dell'"*affare Sorbolo*" come operata dal gup, ma esclusivamente in argomentazioni espresse in memorie o oralmente in sede di discussione.

A tal proposito è comunque bene precisare che **le dichiarazioni del Falbo risultano legittimamente acquisite e pienamente utilizzabili**, con buona pace dei pur vaghi richiami all'**art.210 cpp.** espressi dall'appellante: la denuncia e le sit inizialmente rese dal predetto dichiarante alle Forze dell'Ordine (il 23/4/2012 avanti alla Questura di Parma ed il 21/12/12 avanti ai CC. di Sorbolo) risalgono invero ad un periodo in cui ancora non era stata elevata, ma neppure ipotizzata, alcuna possibile contestazione a suo carico, risultando il predetto una semplice vittima dei reati da lui denunciati. Ciò è tanto vero che ancora in data 10/9/2013 il Falbo veniva assunto come teste dal P.M., che esplicitamente riconosceva non esservi alcuna ipotizzabile contestazione nei suoi confronti, se pure (a sua tutela) ammetteva la presenza di un difensore. Nuove audizioni avevano luogo il 25/1/2014 (al cui verbale è allegato un memoriale) ed il 28/4/2015, sempre in

⁵¹³ cfr provvedimenti della S.C. del 7/7/15 e del 14/7/16

corso di indagini e sempre alla presenza del difensore e - in questo caso - anche con formale enunciazione degli avvisi ex art.64 cpp.; ed ancora una volta il Falbo confermava sostanzialmente (salvo alcune precisazioni o aggiunte) le medesime dichiarazioni già precedentemente rese con particolare riguardo alla provenienza di parte della provvista di denaro ed alle costrizioni da lui subite per cedere le proprie quote. Ecco quindi che gli esami resi dal predetto in fase di indagini potevano essere correttamente e validamente utilizzati dal gup in sede di giudizio abbreviato : non appare cioè ravvisabile alcuna violazione dell'art.210 cpp., norma citata fuor di luogo in appello e non affatto pertinente alla situazione processuale testé descritta.

Giova altresì sottolineare che la tesi della **inattendibilità del Falbo** era già stata sostenuta dalle difese nel corso del giudizio di I° grado, tanto che il gup, in sentenza⁵¹⁴ ne vagliava attentamente le dichiarazioni alla stregua dei **parametri dettati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.** (contrariamente a quanto sostenuto in appello) , senza escludere l'esistenza di parziali reticenze, ma procedendo - in applicazione del criterio della attendibilità frazionata⁵¹⁵- ad utilizzare quelle parti dotate di una chiara coerenza interna , nonché riscontrate da plurimi elementi (quali documenti ed intercettazioni) e dalle stesse dichiarazioni degli imputati. Ed invero, anche nella sezione della presente sentenza in cui viene affrontata in linea generale la ricostruzione del cd. "*affare Sorbolo*" si dà compiutamente conto una volta di più di quanto ed in quali parti gli assunti del Falbo siano effettivamente rispondenti al vero ed univocamente riscontrati da emergenze estrinseche, in esse oggi comprese anche le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese in appello dal collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe (che, come già chiarito, risultano integralmente utilizzabili nei confronti del Clausi).

2.B - Tanto premesso, non può che operarsi **in linea generale** e con riferimento a tutti i motivi di gravame sopra riportati ed a tutte le imputazioni ascritte all'appellante un totale rinvio alla rappresentazione dei fatti di reato già espressa - sulla base di corposi ed univoci apporti probatori in massima parte non controvertibili né affatto contestati in appello nella loro validità- sia dal Tribunale del riesame e dalla S.C. in sede cautelare, sia dal gup in I° grado , sia nella presente sentenza nei capitoli generali sull'"*affare Sorbolo*" e sulle "*frodi carosello*" (oltre che in quelli delle singole posizioni degli imputati in esse coinvolti), ed altresì nella parte iniziale relativa alla associazione di tipo 'ndranghetista. Da esse pacifiche ricostruzioni dei fatti di reato si evince non

⁵¹⁴ Vds in particolare le pagg. da 537 a 559 e 614 e ss della sentenza

⁵¹⁵ La stessa giurisprudenza di legittimità riconosce la possibilità di una valutazione "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa : cfr Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014 - dep. 14/05/2014, L, Rv. 26016001)- Conf. Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013 - dep. 22/08/2013, Arena e altri, Rv. 25609701. Veniva ritenuta illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, solo qualora le stesse siano "riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale" (Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015 - dep. 23/11/2015, Rosano, Rv. 26587401), diversamente da quanto accade per Falbo Francesco.

solo la comprovata esistenza in Emilia del consorzio criminale in contestazione, ma anche la effettiva e concreta espressione della potenzialità lesiva di tale sodalizio proprio tramite la consumazione delle condotte di falsa fatturazione, estorsione, reimpiego, frode fiscale ed utilizzo di prodotti con segni e marchi contraffatti di cui ai capi 83, 84, 96-99, 107 : condotte – come correttamente rappresentate e qualificate in rubrica ed in sentenza - attraverso le quali si realizzavano i fini della associazione e le nuove modalità di azione ed infiltrazione, in senso prettamente affaristico, della cosca al Nord. Di esso settore operativo del sodalizio e della nuova impostazione ed espansione imprenditoriale della 'ndrangheta in Emilia, così come fotografata dalle indagini del presente procedimento, Giglio Giuseppe rappresentava incontestatamente l'esemplificazione e l'elemento di riferimento fondamentale (anche in senso economico), ponendo in essere in tutte le società da lui costituite e dirette (se pure spesso grazie a prestanome) una gestione degli affari in parte (come in Giglio Srl) o totalmente (come in CDI, INT, CORE Technology, TRASMOTER, RE.COM, SICE ed altre) fittizia, fraudolenta ed illecita, frequentemente svolta con modalità e sistemi mafiosi, intesa comunque ad agevolare la cosca nel suo complesso (Giglio era infatti considerato dichiaratamente il "bancomat" degli 'ndranghetisti calabro-emiliani) e basata sul reimpiego di capitali mafiosi. Una siffatta ricostruzione delle attività di Giglio può darsi per definitivamente acquisita, in quanto oltre ad emergere pacificamente dagli atti di indagine e ad essere stata ampiamente e puntualmente riferita ed ammessa dallo stesso collaboratore, non risulta essere stata contestata da alcuno nella presente fase del giudizio.

2.C- Con specifico riferimento alla posizione ed al ruolo del Clausi , ed ai motivi di gravame sopra riassunti succintamente (in particolare il **punto f**), è allora bene aggiungere quanto segue: nella conduzione degli affari da lui gestiti **Giglio era comprovatamente e stabilmente affiancato (anche fisicamente) dal Clausi** nella sua multiforme funzione di amministratore delegato, gestore di fatto, consulente contabile, commercialista o consulente del lavoro : molteplici e variegate funzioni talvolta esercitate anche in modo occulto . E' infatti in primo luogo pacifico che l'appellante seguiva la contabilità ed i bilanci della **GIGLIO Srl**, e cioè della azienda cardine dell'impero industriale di Giglio Giuseppe, unica ad essere realmente operativa e fortemente produttiva, sui conti della quale, tuttavia, pesavano le perdite , le garanzie ed i finanziamenti di molte delle società fittizie create appositamente per i vorticosi giri di fatture gestiti dall'imprenditore cutrese e di quelle coinvolte dell'"affare Sorbolo" . I bilanci della Giglio Srl, pertanto, rappresentavano il perno dei fidi bancari e di tutti gli affari gestiti dal predetto e necessitavano conseguentemente di inevitabili aggiustamenti : già e solo in forza di tale dato storico risulta difficile dubitare della piena consapevolezza e compartecipazione del Clausi – peraltro un esperto del settore- negli ingannevoli giri commerciali ed economici gestiti dal suo cliente. A

riprova fattuale della conclusione logica testé espressa basta fare riferimento anche ad una sola tra le tante telefonate intercettate⁵¹⁶ in cui uno dei soggetti coinvolti nelle vicende di Sorbolo, Gerace Salvatore, esortava Clausi a mandare i bilanci della GIGLIO e della MEDEA, perché necessari per concludere una pratica di finanziamento per 1.500.000,00 di euro intrapresa da Falbo Francesco presso la Carige ; alle esortazioni del coimputato, Clausi opponeva apertamente :”*Adesso ti faccio io una domanda...ma se io ti presentassi un bilancio della Giglio a zero...il finanziamento...e allora siccome tutto si regge sul bilancio della Giglio...permettimi io il bilancio lo devo fare una volta sola, giusto? Se fino ad adesso non l’ho mandato ci sarà un motivo o nessuno si è chiesto questa domanda?*”. Conversazione che chiarisce con palmare evidenza non solo la consapevolezza, ma ancor di più la cooperazione del Clausi nelle falsità dei bilanci, nei giri contabili artificiosi e negli accreditamenti fittizi di provviste riferibili a Giglio che alimentavano indebitamente , tra l’altro, anche l’intero ”*affare Sorbolo*”.

2.D- Vero è tuttavia che Clausi non si limitava a fornire prestazioni professionali neutre ed occasionali **al Giglio per una sola azienda** , per **campi operativi limitati** (quale mero consulente del lavoro) e per **un breve arco temporale**: non risponde infatti al vero la principale censura difensiva, secondo cui l’appellante rimaneva estraneo (o se coinvolto, lo era solo per breve tempo) alla amministrazione e responsabilità contabile della maggior parte delle società dal predetto gestite ed a tutti gli illeciti affari di interesse della cosca, oltre che inconsapevole dell’esistenza del sodalizio medesimo .

- Già in forza delle dichiarazioni rese nel contraddittorio -e senza contestazione da parte di alcuno- da Giglio Giuseppe⁵¹⁷, si apprende di contro che Clausi lo seguiva e si confrontava con i suoi coadiutori e contraddittori (in virtù delle proprie competenze tecniche) in tutti i suoi affari, leciti ed illeciti (per i quali il collaboratore era pienamente confesso), che essi si radicassero in Italia o all’estero; e ciò sin dal 2006/2007 , epoca in cui Giglio stesso era entrato in società con Pugliese Michele (dell’omonima cosca) , Muto Antonio e Grande Aracri Salvatore (legati alla cosca dei Grande Aracri). Dagli atti, oltre che dalle dichiarazioni del collaboratore, si evince poi in modo incontrovertibile che Clausi lo aveva altresì accompagnato e coadiuvato anche nella nuova *joint venture* con Pelaggi e Riillo e le società INT, CDI, CORE TECHNOLOGY ,MMC (vedi capitolo sulle ”*frodi carosello*”) ⁵¹⁸, ed altresì nei vari e diversi giri di false fatturazioni

⁵¹⁶ vedi tra le tante tel. 1204 del 18/2/11 (RIT 120/11)

⁵¹⁷ cfr trascrizioni esame Giglio alle udienze del 19 e del 20 maggio 2017

⁵¹⁸ “(...) per le frodi carosello diciamo che il dottor Clausi abbiamo costituito alcune società, che le ha costituite il dottor CLAUSI come la Core Technology, come la CDI, se non ricordo male anche la INT e poi c’era ... c’erano delle altre società comunque. Ha provveduto alla cessione delle quote della GPZ ... omissis ... era a conoscenza che c’era Riillo Pasquale e Paolo Pelaggi ... conosceva tutto il meccanismo ... omissis ... DOVEVA TENERE LA CONTABILITÀ DI QUESTE SOCIETÀ(...)”

operati tramite SICE, RE.COM e TRASMOTER, oltre che (per ultimo, ma non da ultimo) nella vicenda Sorbolo.

Come tecnico di parte a tutto campo -consulente contabile o del lavoro, commercialista, titolare dell'ufficio in cui si insediava la sede legale di nuove società ed in taluni casi amministratore delle svariate aziende coinvolte in frodi fiscali - Clausi trovava sempre e comunque il modo per **"mettere a posto la fatturazione con tenere la contabilità con delle contro fatture"**⁵¹⁹ a fronte degli oscuri ed illeciti passaggi e movimenti operati da Giglio e soci ; egli provvedeva peraltro a seguire tutte le società che Giglio intendeva costituire , ovunque esse fossero, e per qualunque periodo di tempo durassero⁵²⁰ . Egli era secondo il dichiarante pienamente a conoscenza dello scopo per cui le stesse venivano create e dei sistemi fraudolenti in esse attuato, provvedendo personalmente (in accordo con il suo cliente) a predisporre i documenti per la costituzione delle nuove società ed a creare redditi fittizi per eventuali prestanome (quali Oppido Raffaele , Zagari Valter, Lonetti Sergio, Mazzotti Mauro) al fine di consentire a Giglio di accedere al credito bancario tramite le nuove aziende ed i nuovi apparenti titolari⁵²¹ .

Ora, al di là ed oltre alle chiare dichiarazioni accusatorie rese nel contraddittorio dal collaboratore di giustizia – dichiarazioni peraltro ritenute pienamente attendibili da questa Corte, poiché precise, puntuali, conformi ad altre precedentemente rese, coerenti tra loro, prive

⁵¹⁹ vedi udienza del 20/5/17 : “ (...) poi c'erano alcuni tipi di operazioni che erano proprio totalmente operazioni inesistenti ... omissis ... **il lavoro del dottor Clausi è che doveva mettere a posto la fatturazione con tenere la contabilità con delle contro fatture** diciamo. Quindi, io facevo delle altre fatture fasulle per bilanciare diciamo la ... come dire? Il bilancio della società”.

Ed ancora : “(...) No, francamente io, **una volta che poi, diciamo, gli dicevo cioè a Dino quale era il problema, poi non ero a conoscenza come nelle scritture contabili come veniva giustificato, questo francamente non lo ricordo(...)**.”

Il riferimento in quest'ultimo caso era relativo all'acquisto di un terreno in Borghetto Vara , pagato con un assegno della Giglio Srl ma intestato al figlio del Bolognino :” **Ho staccato un assegno della GIGLIO S.r.l. dove non era giustificato e quindi gli dissi a Clausi di trovare poi una giustificazione per quell'assegno perché avevo acquistato quel terreno lì a Borghetto e gli avevo spiegato l'operazione**”.

⁵²⁰ cfr VERBALE DEL 20/5/17 : a domanda del Presidente, che gli chiedeva quante aziende per suo conto seguiva Clausi, Giglio rispondeva : “È una domanda, signor Presidente, che non riesco a risponderle. Spiego anche il perché. Perché capitava 1 anno che ce n'erano magari 7 - 8 da seguire, 1 anno 5, 1 anno 10 ... omissis ... perché a volte faceva dei viaggi anche con noi. È stato in Romania, è stato in Albania ... è stato in diversi posti per creare anche delle altre società ... omissis ... società che dovevano prendere dei lavori all'Estero, cioè società con sede all'Estero e quindi...”

⁵²¹ cfr VERBALE DEL 20/5/17 : GIGLIO: “ Nel momento in cui io ho dato L'INCARICO AL DOTTOR DINO CLAUSI PER TENERMI LA CONTABILITÀ, OLTRE ALLA CONTABILITÀ DICIAMO SUCCESSIVAMENTE IO AVEVO NECESSITÀ DICIAMO DI MODIFICARE ALCUNE DICHIARAZIONI DI REDDITI, ALCUNI BILANCI DI SOCIETÀ DA POTER ACCEDERE AL CREDITO BANCARIO ... omissis ... l'operazione in generale era basata ... su documenti alterati, bilanci alterati, dichiarazione dei redditi su persone fisiche alterate o creati di sana pianta e ... e **cessione e creazione di aziende**, cioè come la TRS, perché è stata costituita diciamo insieme con il dottor Clausi, la TMC ... erano società che facevano operazioni ... diciamo per operazioni inesistenti e il dottor Clausi sapeva benissimo quello che io facevo con quelle società ... **Sono state modificate sia sulla SICE quando ho avuto l'accesso in Unicredit Banca diciamo per un affidamento da 750 mila euro, come erano stati anche alterati diciamo quella della Imperial di Giannuzzi Giovanni ... omissis ... Anche quelli di Raffaele Oppido diciamo, quand'è stato venduto l'appartamento lì di ... di Sorbolo ... diciamo che Oppido non aveva l'accesso al credito e quindi ... perché non aveva delle dichiarazioni dei redditi che gli permettessero di accedere diciamo a un mutuo, e dovevamo vendere un appartamento e quindi il dottor Clausi ... cioè, ha provveduto a creare un reddito diciamo a Oppido Raffaele(...)**”

di pecche logiche e puntualmente supportate da riscontri estrinseci ⁵²²-, sono numerosi e diversi gli elementi in atti che attestano autonomamente l'effettività delle condotte riferite dal predetto e che comprovano il costante coinvolgimento del Clausi a tutto campo con i membri della cosca e la di lui totale e consapevole collaborazione rispetto ai fini dei sodali in generale e del Giglio in particolare.

- E valga il vero: al di là della gestione della GIGLIO Srl , era affatto ragguardevole il numero di società concretamente riferibili a Giglio Giuseppe (e da lui gestite) ed ai suoi associati per le quali l'appellante svolgeva il ruolo di consulente contabile ⁵²³, o che comunque erano da lui assistite anche con predisposizione dei bilanci ⁵²⁴ - ⁵²⁵, e quelle per cui aveva predisposto il cambio fittizio di amministratori ed il trasferimento apparente di quote ⁵²⁶, così come pacificamente attestato dall'analisi dei computer sequestratigli. Per quanto poi conclamato dalla documentazione rinvenuta dalla Guardia di Finanza in sede di perquisizione eseguita presso lo studio "SULLA-CLAUSI & ASSOCIATI", la maggior parte delle società palesi e/o occulte gestite dagli indagati risultavano di fatto essere clienti proprio del Clausi ⁵²⁷: nello specifico **CORE TECHNOLOGY SRL; EFFEMME SERVICE SRL; G&G SRL, GIGLIO SRL; I.N.T. SRL; LAGO BLU SRL; MARYROSE SRL; NEW DIMENSION SRL; RE.COM SRL; S.I.C.E. SRL; SIPEM SRL; TRASLOGIC SRL; TRASMOTER SRL; TRUCK&TRADE SRL; V.M.T. SRL.**

- Da svariate intercettazioni in atti (molte delle quali espressamente citate nell'impugnata sentenza con ampi stralci) emerge poi chiaramente che Giglio decideva insieme a Clausi a chi intestare fittiziamente le sue società per evitare di comparire in troppi e diversi affari. E peraltro era lo stesso Giglio a confermare in udienza ⁵²⁸ che *" Clausi era ... diciamo consapevole di chi fosse il reale proprietario e della finalità di queste attività imprenditoriali ... sapeva benissimo perché la disposizione per la costruzione la davo io, ne discutevamo prima di costituirle e ... si ragionava anche a volte magari come fare entrare i 10 mila euro di capitale sociale e ... Sì, ne era consapevole certo; sapeva benissimo che erano le mie le società"*.

⁵²² vedi sub posizione Giglio Giuseppe

⁵²³ quali CDI Technology, RUFFO Trasporti, GPZ Trading, SICE Srl

⁵²⁴ quali INT, CORE Technology, TRASMOTER, RE.COM

⁵²⁵ vedi tel. nr. 11144, del 30/05/2011 (RIT 110/2011), tra Giglio Giuseppe e Clausi Agostino Donato, in cui il primo esorta il commercialista a trasmettere il bilancio della CORE TECHNOLOGY S.r.l. (coinvolta nel giro delle false fatturazioni), perché appositamente richiesto dall'Unicredit

⁵²⁶ **Giglio Srl**, trasferita a Scida Francesco; **TRS Srl**, trasferita prima a Giglio Giulio, poi a Lonetti Sergio ed infine a Mazzotti Mario; **ITS Intelligence Transport** e **TMC Srl**, trasferite a Mazzotti Mario; **Lago Blu Srl**, trasferita a Giglio Francesco; **Trasmoter Srl** trasferita a Zangari Valter

⁵²⁷ vedi nota conclusiva della G. di F. di Cremona del 6/11/13

⁵²⁸ cfr VERBALE DEL 20/5/17

Era proprio l'appellante ad esprimere dubbi o convinzioni relative al fatto che il prestanome di turno potesse "spaventarsi", o diversamente a suggerire che potesse "essere istruito" dal Giglio⁵²⁹. Sempre dalle captazioni in atti si desume anche che era Clausi a predisporre personalmente gli atti per la nomina del prestanome Scida Francesco quale legale rappresentante di RE.COM ed a gestire le cessioni di quote di essa società direttamente con Floro Vito Gianni, socio di Giglio nell'affare ed in molte delle operazioni di falsa fatturazione, come peraltro riferito da Giglio medesimo in udienza⁵³⁰.

- Ed era ancora Clausi a consigliare l'imprenditore cutrese su come agire per salvaguardare il proprio patrimonio e la Giglio Srl in caso di fallimento di altre società da lui utilizzate per le frodi fiscali⁵³¹ o comunque per evitare spogliazioni dei suoi beni in conseguenza della misura antimafia pendente nei suoi confronti. Si veda a tale proposito il chiarissimo passaggio tratto dalla intercettazione ambientale n.2492 del 13/3/13 tra Clausi ed i due fratelli Giglio: (...) CLAUSI " *ti ci vuole uno che ha della testa e che abbia la scuola!! No che ...*" (...) GIGLIO " *dimmi ... la devo ... me ne devo liberare ... della CORE TECHNOLOGY (...)devo tirare fuori ... non che sia riconducibile a noi!!! (...) io voglio mettere la GIGLIO (...)anche con concordare ... Di' [n.d.r. Dino] !!! quanto guadagna, guadagna non mi interessa ... però chiudere in bellezza ... con un concordato!!! per adesso!! ... cioè quant'è 1 milione...1 milione!!...500 mila...500 mila!!...quello che porti a casa vanno bene!!.... (...)e allontanarsi un annetto da tutto ... e da tutti!!!*" CLAUSI " *si... tanto se non lo fai tu.. te lo comunicheranno!*" GIGLIO " *non mi tolgono l'antimafia! è sicuro!*" CLAUSI " *... per me non è che quella parte ... operativa ... quindi tu dici ... questa qua ..*" GIGLIO Giuseppe = *eh Di' ... ma lui non lo possiamo far uscire dalla società???* (n.d.r. si riferisce al lì presente GIGLIO Giulio, il fratello)" CLAUSI " *eh ... anche domani mattina!!!*". Da tale intercettazione si evince chiaramente non solo la totale consapevolezza da parte del Clausi delle frodi consumate, delle intestazioni fittizie effettuate e della precarietà dei bilanci da lui

⁵²⁹ cfr tel. nn. 2490, 2491, 2492, 2494 del 13/3/13 (RIT 370/13) : i due discutono sulla persona più adatta a cui intestare la Transervice Srl, analizzando ad uno ad uno vari nomi di parenti, affini e conoscenti di Giglio(...) CLAUSI " *eh.. Gabriele lui è affidabile...solo che pure lui si spaventa...!!!*" GIGLIO " *no...Gabriele se ti deve firmare un leasing.... secondo me prima ti devi mettere a piangere in cinese e poi te lo firma!*" CLAUSI " *Gabriele non era male....cioè...!!!*" GIGLIO " *presentabile...sa parlare...puoi mandarlo in banca...mi segui...?*" CLAUSI " *no...però...sà quello...o meglio...sa quello che fa...nel caso lo istruisci...*"

⁵³⁰ In data 09.10.2012 (progr. 7350 R.I.T. 277/12 p.p. 553/12 Procura della Repubblica di Cremona) Giglio Giuseppe e Floro Vito Gianni alias Giuseppe discutono con Clausi sulla parcella relativa al trasferimento delle quote di una società che il commercialista dovrà eseguire a breve. Dalla visura camerale della soc. RECOM SRL si evince che in data 09.10.2012 è stata istruita la pratica con la quale è stato nominato Scida Francesco quale legale rappresentante della RE.COM SRL nonché titolare delle quote aziendali (si ricorda che la RE.COM SRL è di fatto gestita da Giglio Giuseppe e Floro Vito Gianni alias Giuseppe). In data 12.10.2012 alle ore 18,33 (PROGR. 13067 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12 Procura della Repubblica di Cremona) il commercialista Clausi Dino chiama Floro Vito Gianni alias Giuseppe per chiedergli l'indirizzo di posta elettronica della RE.COM SRL tanto da inviargli l'atto di cessione quote.

⁵³¹ cfr ambientali nn.18052 e 18053 del 25/5/11 (RIT 565/11); amb. n. 1539 del 9/9/11 (RIT 1081/11)

stesso redatti, ma altresì del fatto che il suo cliente e le di lui aziende erano oggetto di attenzione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza , laddove Giglio era stato colpito addirittura da una misura interdittiva antimafia .

- Anche nei residui casi in cui non vi è prova compiuta dell'apporto diretto dell'imputato alla intestazione artificiosa a prestanome di una azienda gestita dal Giglio , è pertanto comunque conclamata la consapevolezza dell'appellante della apparenza della situazione di legale rappresentanza ; così in **INT Srl** (intestata a Curcio Giuseppe), in **CDI Srl** e **SICE Srl** (intestate a Curcio Domenico), in **GPZ Trading Srl** (intestata a Bertocco Erika e Vecchi Daniela), in **MB Trading Srl** (intestata a Busia Marco) . In tutti questi casi - in cui le società erano sempre e comunque coinvolte (spesso in modo totale) nel giro di false fatturazioni di cui la cosca si avvaleva come strumento di reimpiego e di guadagno, tanto da risultare per lo più involucri vuoti ed evasori totali- , Clausi dimostrava con evidenza nelle intercettazioni in atti di sapere bene a chi rivolgersi per le decisioni e le comunicazioni necessarie alla gestione della contabilità o dei finanziamenti bancari. E' vero cioè che l'appellante ben difficilmente contattava il legale rappresentante apparente, essendo di contro in rapporto diretto per le disposizioni del caso con Giglio Giuseppe, Vulcano Mario, Gerace Salvatore, Cappa Salvatore: rapporti che, a prescindere da un suo formale incarico come commercialista in tutte le citate società, riguardavano sempre affari da concludere, bilanci da presentare, scritture contabili da sistemare, finanziamenti da ottenere per i quali egli doveva prodigarsi.

- Il legame di Clausi con Giglio aveva ad oggetto peraltro gli aspetti più disparati connessi alle attività economiche dello stesso, tanto che addirittura ci si rivolgeva all'imputato perché accompagnasse da Cutro sino a Gualtieri il predetto Curcio Domenico, in quanto si doveva procedere alla stipulazione dell'atto di cessione delle quote di alcune società di cui lo stesso Curcio risultava intestatario⁵³².

- Clausi si mostrava in effetti a disposizione completa del suo cliente: in taluni casi⁵³³, egli faceva capire di essere disposto a recarsi da Crotona a Gualtieri (RE) a semplice richiesta. Secondo quanto dichiarato da Giglio in udienza⁵³⁴, egli era poi sempre pronto anche a portarsi all'estero *"per creare anche delle altre società ... omissis ... società che dovevano prendere dei*

⁵³² cfr tel. n. 2394 del 4/8/2011 RIT 1453/2011 tra Vulcano Mario, uomo di fiducia del Giglio, e Clausi

⁵³³ progr. n. 3533 delle ore 16:04:22 del 4/3/2011 - RIT 110/2011: Durante tale conversazione, avente ad oggetto la situazione economica delle società impegnate nell'affare Sorbolo, l'imputato chiedeva a GIGLIO se voleva che egli tornasse su subito o se poteva rimanere ancora alcuni giorni; a ciò Giglio rispondeva esortandolo a salire prima possibile perché erano decisi a mettere in liquidazione la società e quindi lui e Pallone lo stavano aspettando per parlare della questione. Clausi lo rassicurava allora dichiarando che sarebbe tornato in Emilia.

⁵³⁴ cfr VERBALE DEL 20/5/17

lavori all'Estero, cioè società con sede all'Estero e quindi (...).È stato in Romania, è stato in Albania(...)"

E' quindi evidente che al di là di un mandato ufficiale a gestire permanentemente la contabilità o l'amministrazione delle singole aziende, Clausi appariva comunque costantemente al fianco di Giglio in moltissimi dei soggetti giuridici e degli illeciti affari in cui il predetto era coinvolto, gestendone aspetti tutt'altro che neutri o di minima rilevanza, significativi tanto del di lui apporto fattivo ed oggettivamente illecito , quanto della di lui piena consapevolezza dei fini delittuosi connessi alle singole operazioni.

• Né risulta minimamente fondato l'assunto difensivo secondo cui l'appellante ignorava la condizione di mafiosità del suo cliente , trattandosi comunque di imprenditore che vantava volumi di affari e clienti importanti, e che pertanto esprimeva una apparenza di liceità . Giova di contro sottolineare , al di là ed oltre al chiaro significato della telefonata del 13/3/13 sopra citata - in cui era lo stesso Giglio a discutere con il Clausi della necessità di intestare a terzi le proprie aziende perché tanto *"non mi tolgono l'antimafia! è sicuro!"*- come le informazioni richieste (su input della DIA di Milano) e poi **trasmesse già nel 2010** dalla Prefettura di Crotona a quella di Brescia (in ragione del subappalto ottenuto dalla Giglio Srl per i lavori della tangenziale sud) , classificate tra le "Informazioni non classificate controllate"⁵³⁵ , dessero conto che la società in questione era ritenuta a rischio di *"tentativi di infiltrazione mafiosa"*: valutazione che comportava la revoca degli appalti pubblici gestiti dalla GIGLIO Srl (tanto da determinare l'allarmata chiamata telefonica di Giglio Giulio al fratello⁵³⁶ , e la subitanea richiesta di intervento effettuata dal collaboratore a Cianflone Antonio) .

Appare allora decisamente risibile la tesi secondo cui il consulente di Giglio, che teneva la contabilità della GIGLIO srl e che seguiva tutti gli affari ad essa più o meno connessi e comunque di interesse (anche tramite interposta persona) di Giglio Giuseppe e soci fosse inconsapevole della cosa, soprattutto quando di contro egli era perfettamente a conoscenza di tutti i risvolti più o meno oscuri degli affari del proprio cliente : sapeva invero chi erano i reali titolari e quali i prestanome delle società (come Curcio Domenico e Curcio Giuseppe in INT, CDI e SICE, ai quali egli mai si rivolgeva per comunicazioni e decisioni) riferibili a Giglio, e spesso era lui personalmente a decidere e provvedere all'intestazione apparente, si occupava di redigere bilanci infedeli e contabilità artificiose per tutte le aziende in cui l'imprenditore cutrese vantava un interesse (quali Trasmoter , ITS e SICE), partecipava a falsi ed operazioni fittizie attuate in Sorbolo e nelle frodi carosello, e si interessava personalmente ad aprire conti correnti ed a procurare finanziamenti

⁵³⁵ Prot.1493/11 emessa dalla Prefettura di Crotona in data 1/2/11

⁵³⁶ Il 19.04.2010: cfr sub posizione Cianflone

bancari al gruppo, venendo messo a parte di tutti gli acquisti, le cessioni e le partecipazioni operate dal Giglio e dai suoi compartecipi.

Il tutto, peraltro, pur rimanendo talvolta dietro alle quinte della vicenda : sottolineava infatti il dichiarante che non sempre Clausi risultava formalmente essere il commercialista delle singole aziende (*“Clausi non figurava, perché spediva diciamo il dischetto per chiudere i bilanci”*⁵³⁷), ancorché ne svolgesse concretamente ed effettivamente le funzioni.

Ecco pertanto che il fatto di ricoprire **il ruolo di consulente/commercialista di Giglio è circostanza non affatto neutra** come vorrebbe l'appellante; si tratta di contro di un dato che già in sé considerato basterebbe a delineare la rilevanza del contributo reso dal Clausi al consorzio criminale in contestazione , proprio in ragione dell'importanza e del ruolo centrale specificamente svolto dal Giglio, oltre che dei rapporti e degli affari gestiti continuativamente dallo stesso all'interno del sodalizio mafioso. In tal senso, peraltro, già si esprimeva a più riprese la S.C. nei provvedimenti con cui, in data 7/7/15 e 14/7/16 , confermava le ordinanze reiettive del Tribunale del riesame, rilevando come l'attività del Clausi non si fosse limitata ad un mero ed asettico adempimento di un mandato professionale: è palese (avendosi riguardo a tutti i dati di fatto sin qui brevemente riassunti) che egli aveva di contro accompagnato e coadiuvato a tutto campo il Giglio – di cui secondo Falbo era l'”*uomo di fiducia*”- come vero e proprio co-protagonista delle vicende in contestazione, in ambiti palesemente illeciti , esorbitando ben al di là degli stretti limiti deontologici impostigli in qualità di commercialista o di consulente tecnico, segnatamente laddove il programma criminoso del gruppo calabro-emiliano (come già ampiamente illustrato nelle parti generali sulla associazione , sulle frodi carosello e sull'affare Sorbolo) prevedeva la creazione e lo sfruttamento di società ai fini di falsa fatturazione sino a condurle al fallimento (così la INT, la CDI, la RUFFO, la GPZ e la SICE): situazione questa che non poteva certamente sfuggire ad un tecnico del settore che seguiva da presso e dall'interno le aziende in questione.

2.E- Come già più ampiamente argomentato nel capitolo generale sulla “vicenda Sorbolo” (cui si fa qui integrale rinvio), è indiscutibilmente accertato l'utilizzo per operazioni di false fatturazioni anche delle società create per tale intervento immobiliare. Il sistema in questione rappresentava peraltro comprovatamente la metodologia più usuale delle attività gestite da Giglio per reinvestire , riciclare e fare fruttare i guadagni della cosca cutrese in Emilia : ed anche in questo caso le indagini di P.G.⁵³⁸ - in forza delle quali venivano anche effettuate numerosissime e

⁵³⁷ **VERBALE DEL 20 maggio 2017**, aff.38, 39: P. M. :” *Scusi, ripeta l'elenco delle attività che Clausi... le operazioni che ha svolto Clausi in linea generale per lei*”; Giglio : “ (...) *Dalla costituzione delle società a cessione di quote, alterazioni di bilanci e dichiarazioni di redditi personali e... e presentazione di bilanci dove lo stesso Clausi non figurava, perché spediva diciamo il dischetto per chiudere i bilanci*”

⁵³⁸ Vedi pp. 634 e ss della Informativa del R.O. del Nucleo Provinciale Carabinieri di Modena del 12/6/2013

significative captazioni telefoniche- attestavano al di là di ogni ragionevole dubbio (e peraltro , una volta di più senza contestazioni da parte dell'appellante) la realizzazione delle frodi mediante l'impiego in particolare delle società **AZZURRA IMMOBILIARE** srl, **LA PILOTTA** srl, **MEDEA IMMOBILIARE** srl ed **EUROGRANDE COSTRUZIONI** srl, proprio nel periodo in cui le quote delle prime tre società erano detenute dai soci Giglio Giuseppe, Falbo Francesco e Pallone Giuseppe .

Clausi era concretamente coinvolto in più e diversi modi nelle vicende di Sorbolo : di fatto:

1) faceva parte dal 20.06.2008 al 11.12.2009 del consiglio di amministrazione della **TANYA Srl** unitamente a Giglio Giuseppe e a Falbo Francesco, con l'incarico di amministratore delegato, sovrintendendo ai passaggi di quote della controllata **MEDEA COSTRUZIONI S.r.l.** ;

2) certificava la regolarità dell'acquisto del pacchetto societario della stessa da parte della **PITAGORA Srl**;

3) presenziava alla stipula successiva di atti con cui avvenivano una serie di passaggi di quote della controllata **MEDEA Costruzioni Srl** da **AZZURRA Srl** e **TANYA Srl** a Falbo a Giglio;

4) certificava anche la regolarità formale della cessione ivi operata da Pallone a Giglio;

5) si occupava della predisposizione dei falsi bilanci di **MEDEA** e **GIGLIO Srl** al fine di consentire l'erogazione di un finanziamento da 1.500.000,00 euro da parte di **CARIGE**;

6) curava la cessione di quote de **LA PILOTTA Srl** dai vecchi soci al prestanome Vaccari Olmes ;

7) l'atto di dismissione di Falbo dall'incarico di amministratore della stessa società veniva sottoscritto avanti a lui;

8) da lui veniva predisposta la certificazione della regolarità dei documenti nella cessione delle quote di Falbo in **K1 srl** e **GEA srl** da Aiello a Giglio e Pallone, oltre alla attestazione dell'avvenuto versamento del relativo corrispettivo.

Sembra quindi difficile sostenere che l'imputato fosse estraneo ed inconsapevole rispetto alla gestione delle società coinvolte nella vicenda Sorbolo, sia in punto di **reimpiego di capitali di provenienza illecita**, sia con riguardo alla **estorsione ai danni di Falbo Francesco**. In linea generale, la effettività storica e corretta qualificazione giuridica dei fatti che davano origine alle contestazioni dei reati di cui ai capi 83) ed 84) è già stata affrontata nel capitolo generale sulla vicenda Sorbolo, e trattando le posizioni di Cappa e Pallone, cui si fa integrale rinvio. Giova qui ribadire come nessuna reale e motivata contestazione in punto di sussistenza dei reati in questione sia stata motivatamente e specificamente sollevata in appello , laddove le uniche, vere e puntuali censure sul punto venivano espresse nei motivi aggiunti, tardivamente proposti e pertanto

inammissibili. Conseguentemente , sulla scorta dei rilievi già espressi inizialmente, tali censure non possono integrare quelle proposte con l'unico rituale atto di appello, ma possono unicamente valutarsi ove le argomentazioni esposte risultino pertinenti ai motivi di gravame validamente formalizzati.

Vanno qui evidenziati solo alcuni dati fattuali di tale vicenda, dati compiutamente ed univocamente accertati in forza delle risultanze in atti e che si riflettono inevitabilmente nello specifico sulla posizione del Clausi, fermo restando che l'analisi dei singoli elementi non può prescindere da una valutazione unitaria ed armonica degli stessi, poiché diversamente ragionando verrebbe a parcellizzarsi impropriamente il quadro probatorio esistente a carico dell'appellante.

E valga il vero:

D) l'effettuazione di operazioni di false fatturazioni al fine di restituire i capitali inizialmente investiti da Cutro nella vicenda Sorbolo emergeva non solo dalle intercettazioni telefoniche in atti ⁵³⁹ , ma era anche confermato dall'imputato Giglio Giuseppe nelle dichiarazioni rese alla Corte in data 20 e 26 maggio 2017, ove il predetto riferiva che proprio tramite l'emissione di sovrappatture da parte delle ditte riferibili alla famiglia Grande Aracri nei confronti delle società appaltanti veniva operata la graduale restituzione del "nero" al boss di Cutro , comprensivo del rimborso non solo dei capitali da lui reinvestiti in Sorbolo, ma anche dei relativi interessi. Lo stesso Giglio, per effettuare il versamento del "nero" della sua quota societaria, sottofatturava le forniture di ghiaia nei cantieri di Sorbolo. Il collaboratore precisava altresì che veniva tenuta una contabilità parallela proprio per la gestione di tali somme "in nero" , laddove a fronte di un investimento proveniente da Grande Aracri pari a 755.000 euro dovevano essere a lui pagati interessi in misura pari al 40%, per un ammontare di circa 302.000 euro.

⁵³⁹ Vedi tel. nr. 106, del 06/04/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 tra Giglio e Gerace : *"adesso tre minuti fa mi sono sentito con Carmelo... no... no... aspettano un altro paio di giorni... non c'è problema... perché il giro... dovremmo fare così... io incasso gli ottantacinque... giusto?... poi pago l'AZZURRA... l'AZZURRA ti paga ottantatremila di fatture... io riverso gli ultimi due assegni di ottantaduemilacinquecento... e solo allora mi escono LA PILOTTA..."*

cfr Tel, nn. 310, 316 del 12/04/2010 (RIT 640/2010), Giglio a Gerace : *"una volta che io incasso questi 85 no?... se Franco ti paga le fatture... 80.000 euro di assegni che ti vai ad incassare... tu mi fai fare il giro degli altri 70 degli altri 80 no, così (incomprensibile) quest'altro giro... sì, io gli do 82.500..."*, (...) *"digli di farci incassare almeno 90 Franco... eh sì, ohì Salvatò, te li sto mettendo adesso in più 15 scusami eh... cerchiamo di pareggiare la cosa almeno... non spendo neanche un euro... eh scusami..."*, (...) *"ehh... fai il bonifico di quello che stai incassando adesso e mi fai incassare tu... ehh..."*; Gerace: *"ti facevo incassare 83.000 euro, ipotesi... vediamo che assegni c'ha lui in mano e poi mi giravo, facevo il calcolo dell'altro bonifico degli 82.500 ed i soldi a quel punto li mettevo in "Pilotta" perché stanno già (incomprensibile) "Eurogrande". Io pagavo "Azzurra", "Azzurra" pagava te, tu mi fai incassare gli assegni di "Medea" ed a quel punto li metto in "Pilotta". Una volta che sono in "Pilotta" paghiamo "Eurogrande"*; Giglio : *"va bene dai, ma digli se ci da qualcosa in più, almeno 95 se sono 83 ...digli di farci incassare 95... dov'è Franco pure che gli devo parlare, che c'è l'Unicredit che sta... dov'è?"*

II) A riprova della veridicità di tali dichiarazioni si pongono non solo i documenti rinvenuti nell'*hard disk* sequestrato a Giglio il 19/5/2016⁵⁴⁰ e segnatamente nelle schede contabili contenute nella cartella denominata "*cartella Falbo Sorbolo*"⁵⁴¹, ma anche quelli (sostanzialmente coincidenti) prodotti da Falbo Francesco ad esito della sua audizione del 25/1/14, oltre ad altri affatto analoghi sequestrati dalla P.G. presso Brescia Pasquale e – soprattutto e significativamente - presso lo stesso Clausi Donato Agostino⁵⁴².

In essi documenti erano chiaramente ed uniformemente riportati non solo le specifiche delle strutture societarie e dei costi preventivati, ma anche i distinti conteggi del "bianco" e del "nero"; vi era poi un foglio sottoscritto da Falbo rinvenuto all'atto dell'arresto di Clausi, in cui si dava atto di alcune somme messe a disposizione, parte delle quali in nero e che avrebbero dovuto essere restituite al 30%. Una siffatta documentazione viene a riscontrare una volta di più le dichiarazioni di Giglio Giuseppe, secondo cui Clausi era pienamente a conoscenza della provenienza illecita e dell'entità delle somme investite nell'affare Sorbolo, e compartecipe nel reimpiego di tali provviste, a maggior ragione perché era proprio lui a curare l'aspetto in "nero" degli investimenti e delle fatturazioni (come peraltro desumibile dal rinvenimento di essa documentazione presso il suo studio). E peraltro, a lampante conferma di tale considerazione, si pone il dato di fatto per cui in calce ad alcuni conteggi di Giglio sequestrati con riferimento alla vicenda Sorbolo⁵⁴³ è chiaramente annotato "*ricontrollare prima della consegna con Dino*".

Ora, è già ben difficile sostenere in linea generale che Clausi – peraltro nato e con studio operativo in Crotone - , contiguo territorialmente alla locale di Grande Aracri Nicolino, potesse ignorare chi fosse il predetto e cosa egli rappresentasse nel panorama della criminale calabrese (e non solo) ; ma ancor di più appare affatto insostenibile a fronte dei conteggi testé richiamati l'assunto difensivo secondo cui Clausi operava nelle vicende sin qui descritte – e nella vicenda Sorbolo in particolare- in piena buona fede ed assolutamente all'oscuro della "*mafiosità*" di Giglio , della natura e dello scopo degli affari trattati dallo stesso e dei suoi soci e della caratura criminale del gruppo di cui egli faceva parte.

III) A tale ultima considerazione giova aggiungere anche ulteriori rilievi oggettivi: secondo lo stesso Falbo l'operazione di immissione iniziale da parte sua di denaro di provenienza illecita riguardava capitali già precedentemente trasferiti in Svizzera (e poi fatti rientrare in Italia con lo "*scudo fiscale*") grazie al supporto di Giglio e del suo

⁵⁴⁰ vedi dichiarazioni M.llo D'Agostino alle udienze del 26 e 27 maggio 2017

⁵⁴¹ Di cui alle produzioni della pubblica accusa all'esito dell'esame del M.llo D'Agostino.

⁵⁴² vedi all.to 3 alla nota del Nucleo Polizia Tributaria di Cremona datata 12/2/2015

⁵⁴³ vedi cartella "Falbo" in "Sorbolo – Cappa- Clausi " – CD D'Agostino

commercialista Clausi Donato Agostino, adusi da tempo a queste operazioni⁵⁴⁴. La dichiarazione resa da Falbo, lungi dall'apparire fantasiosa o (tanto volontariamente quanto inspiegabilmente) calunniosa nei confronti del Clausi, trova puntuale conferma anche in una intercettazione telefonica intercorsa tra il medesimo Falbo e Cappa, in cui il primo ricordava al secondo che alla stregua degli accordi iniziali gli interventi di Sorbolo dovevano essere finanziati con soldi provenienti dalla Svizzera, come poi era in effetti avvenuto (*"i soldi della Svizzera arrivarono, Tù... arrivarono"*)⁵⁴⁵.

Secondo la lettura fornita dalla difesa i documenti poco sopra citati (relativi ai conteggi del "nero" da riferirsi alle operazioni di Sorbolo) erano stati predisposti da Falbo, per cui Clausi non sapeva nulla dell'illecita provenienza delle provviste. Ma al di là della ovvia constatazione per cui ben difficilmente documenti così compromettenti sarebbero stati affidati alla disponibilità di un soggetto ignaro della reale portata dell'affare, ed oltre al rilievo per cui non è comprendibile la ragione per cui Clausi dovesse detenere conteggi relativi alle cifre "in nero" se non perché a lui necessari per predisporre la fatturazione – onere che a lui comprovatamente incombeva –, così come stabilito dai conteggi stessi (che prevedevano una restituzione al 30%), il ruolo concretamente svolto dal predetto anche nel versare e recuperare somme di denaro all'estero rende palese che egli era inevitabilmente a conoscenza della vicenda nella sua interezza. Da ciò si desume l'ennesimo segnale di una partecipazione diretta e cosciente dell'appellante all'intero portato dell'operazione, compreso il fatto che l'affare era realizzato garantendo il reimpiego di capitali illeciti provenienti dalla casa madre calabra.

IV) Va ancora sottolineato, in ordine alla consapevole compromissione dell'imputato nella **estorsione ai danni di Falbo** (circa la ritenuta sussistenza della quale si fa rinvio al capitolo generale su Sorbolo), che era Clausi a certificare la regolarità dei documenti nella cessione delle quote del predetto in **K1 srl e GEA srl** da Aiello a Giglio e Pallone, oltre ad attestare l'avvenuto versamento del relativo corrispettivo: versamento che secondo Falbo

⁵⁴⁴ Vds verbale dichiarazioni rese dal Falbo il 25/1/2014, ove lo stesso, nel riconoscere la fotografia del Clausi, in riferimento allo stesso affermava essere colui *"che gestisce tutte le società di Giglio. Questi è sempre con lui, va in Austria, in Svizzera, in Albania (...) io avevo portato i soldi in Svizzera per tramite di Giglio e del suo commercialista che avevano un appoggio lì. Lì ho portato un milione di euro e Giglio mi disse che doveva portarne 10 di milioni addirittura. Portai i soldi in una banca di Lugano dove però me li "mangiavano" gli svizzeri. Ho trasferito chiaramente quella somma per nasconderli. Questo "canale" svizzero utilizzato da Giglio e da Clausi è riferito ad un broker di Verona. Poi questi soldi li riportai in Italia pagando la penale. Praticamente li ho "scudati" ed una volta rientrati furono investiti nei cantieri di Sorbolo."*

⁵⁴⁵ Telefonata nr. 8904, del 16/09/2011 (RIT 1454/2011), tra Cappa Salvatore e Falbo Francesco, detto Franco: Omissis... FALBO: *"...poi ho detto io... che io mi ricordo benissimo... poi ho detto io, gli interventi sono tutti finanziati"*. CAPPA: *"vabbè, no ma me la vedo io, io mi ricordo le parole... ci servono dei soldi, c'è soldi buoni in Svizzera... e me la vedo io... me le ricordo io queste parole"*. FALBO: *"i soldi della Svizzera arrivarono, Tù... arrivarono"*. Omissis...

stesso (ma anche, a ben leggerne le dichiarazioni, secondo Giglio) non era di contro mai avvenuto, laddove anzi è documentalmente provato che egli aveva anche rinunciato a propri crediti verso GEA e Pallone per una somma complessiva che superava svariate centinaia di migliaia di euro ⁵⁴⁶. Era stato peraltro proprio Clausi ad ispirare la strategia che conduceva alla estromissione finale del Falbo dalle società di Sorbolo: l'appellante aveva infatti scoperto leggendo gli atti costitutivi delle società (e spiegato al commercialista Muzzioli, che paradossalmente risultava gestire la questione, pur dovendo essere guidato ed istruito proprio dal Clausi) che non bastavano le cessioni del 33% operate dal Falbo a favore di Aiello a garantire a Pallone, a Giglio (che ne avrebbero acquistato le quote) ed al socio occulto Cappa (che ne diveniva amministratore) il controllo delle società (in particolare di K1 e della collegata AURORA BUILDING Srl nella quale K1 deteneva il 50% delle quote), ma che occorreva acquisire anche l'ulteriore 0,01% , sempre ed ancora nella disponibilità del Falbo ⁵⁴⁷. A tale spiegazione telefonicamente offertagli Muzzioli prontamente si adeguava affermando: **"glielo poniamo come condizione che lo 0,1% ce lo deve dare a noi"** , suscitando l'immediato assenso del Clausi: **"Esatto!"** ; ed a questo punto Muzzioli suggeriva: **"Il sig. Giuseppe gli dica che sia lui a fare la richiesta capito perché altrimenti sembra che..."** a palese dimostrazione della consapevolezza della coartazione che Falbo stava subendo nella vicenda dal resto del gruppo (**"ce lo deve dare a noi"**) ed a conferma dell'incidenza dei consigli che Clausi era chiamato ad elargire a tutti i protagonisti della vicenda (Muzzioli da una parte ed il **"Signor Giuseppe"** dall'altra), di cui evidentemente era più che pienamente edotto e partecipe ⁵⁴⁸.

⁵⁴⁶La tesi difensiva di tutti i soggetti coinvolti è che Falbo venne detronizzato per la sua mala gestio e per avere sottratto denaro non suo, e che per questo gli imputati si riappropriavano di quanto spettava loro e non di denari del Falbo. Ma al di là delle minacce dallo stesso concretamente ricevute (già evidenziate in sentenza, e sostanzialmente ammesse dallo stesso Giglio) è bene ricordare le operazioni di finanziamento (per circa 500.000 euro) attuate da parte di Falbo nel dicembre 2010 su Gea e K1, come si evince dalla relazione del curatore fallimentare (cfr aff. 604,605 sentenza): finanziamento che mal si concilia con la volontarietà della cessione delle quote di esse società che egli attuava solo tre mesi dopo .

⁵⁴⁷Cfr Tel. nr. 2654, del 10/03/2011 (RIT 120/2011)- tra Muzzioli, Gerace e Clausi. Muzzioli richiama Salvatore e gli chiede il nome del nuovo amministratore, Salvatore Cappa, mentre il compratore delle quote è il cognato di Falbo che si chiama Aiello. Poi Gerace passa il telefono al dott. Clausi. Clausi: **"...dopo questo passaggio di quote la persona messa al posto di Falbo deterrà sempre il 3,34% e di fatto tutte le assemblee mi risulteranno sempre bloccate..."** Muzzioli: **"...e...perchè? cosa c'è una clausola ..."** Clausi: **"...perchè c'è nel... adesso non mi ricordo in quale articolo perchè lo stavo guardando adesso su K1... ed è la stessa cosa sulla GEA, occorre sempre la maggioranza qualificata sia perchè l'assemblea possa essere valida sia perchè l'assemblea possa essere... possa votare sostanzialmente... la mancanza del (...) per lo 0,01 perchè è quella... di quella minima percentuale, mi invalida tutte le assemblee ..."** Muzzioli: **"allora niente guarda... gliela poniamo come condizione che un 1% ce lo deve dare a noi, quindi..."** Clausi: **"...esatto... ed infatti stavo giusto dicendo questo qui a Pallone ed a Falbo..."**

⁵⁴⁸ CFR sub capitolo "Sorbolo" . Di fatto Falbo - dopo avere dato le dimissioni da amministratore di K1 e GEA in favore di Cappa Salvatore , avere rinunciato ai propri crediti ⁵⁴⁸ ed avere ceduto tutte le proprie quote nelle società di Sorbolo - era costretto a trasferire lo 0,01% delle quote al Pallone all'assemblea dei soci dell'11/3/2011, in tal modo venendo a passare il controllo societario nelle mani del gruppo Cappa, Pallone e Giglio. Né il patto di retrocessione in

V) Ma vi è di più : nella conversazione citata Clausi utilizzava il telefono di Gerace ⁵⁴⁹, che solo poco prima con lo stesso mezzo aveva affermato , parlando con Giglio, che la vera soluzione era “ *lo prendiamo, gli diamo due pugni, e con il sangue lo facciamo firmare* ” : così essendo ancor più palese la contiguità dell'imputato con l'associazione , i suoi membri ed i progetti criminosi degli stessi e l'impossibilità per Clausi di ignorare l'intento estorsivo che animava i correi.

VI) L'appellante concludeva il suo apporto alla spogliazione del Falbo ricevendo poi dal Villirillo, su richiesta di Cappa, la somma di €2.200,00 prevista per la formalizzazione della documentazione relativa alle variazioni societarie in Sorbolo (con buona pace degli assunti difensivi secondo cui erano altri commercialisti che seguivano la vicenda) : documentazione che Clausi si affrettava a redigere e consegnare al Villirillo medesimo perché la recapitasse a Cappa, una volta di più evidenziando la propria conoscenza dei soggetti coinvolti nell'affare e l'importante contributo da lui fornito alla compagine criminosa nella esecuzione dei piani e dei reati in contestazione. Ecco che qui si dimostra per l'ennesima volta la intelligente e consapevole messa a disposizione della propria competenza tecnica da parte del Clausi : messa a disposizione che la Cassazione richiede per la compartecipazione associativa del libero professionista.

VII) Solo per maggiore chiarezza vanno da ultimo brevemente enucleate alcune considerazioni (aggiuntive rispetto a quelle più ampiamente espresse nel capitolo “Sorbolo”) con riferimento ai dubbi circa l'effettività dell'estorsione esposti dalla difesa, dubbi peraltro evidenziati solo in sede di conclusioni e nelle memorie in atti, e non mai formalizzati in un preciso punto di gravame. E' bene in primo luogo sottolineare che il gruppo mafioso ideatore e coinvolto direttamente ed operativamente nell'affare Sorbolo era l'autonomo sodalizio emiliano , del quale Giglio si trovava al vertice così come Villirillo (parimenti coinvolto nella associazione cutrese), Bolognino, Diletto e Sarcone e di cui facevano parte tanto Cappa quanto Riillo; la compartecipazione attribuita all'imputato non riguardava pertanto la casa madre cutrese , rispetto alla quale (che in ottica difensiva si vorrebbe difendere gli interessi di Falbo) non vi poteva essere pertanto alcun conflitto di interessi a

tali circostanze sottoscritto, e tanto decantato dalle difese (secondo cui quando avesse voluto Falbo avrebbe potuto riottenere le quote del 33,33% da lui già cedute ad Aiello) escludeva l'avvenuta coercizione alla cessione⁵⁴⁸ : di fatto, quand'anche avesse cercato di azionarlo egli non sarebbe stato comunque reintegrato in tutte le quote detenute in partenza e, soprattutto, nel potere di controllo sulle decisioni societarie, che gli derivava da quello 0,01% in più rispetto agli altri soci (del quale non si parlava nelle scritture private in esame); e ciò senza contare gli ulteriori atti di disposizione patrimoniale di rinuncia a crediti per centinaia di migliaia di euro, non garantiti da alcunchè (e di cui non si parlava nella documentazione relativa alla retrocessione), e la sua esposizione verso le banche che rimaneva la stessa di quando egli possedeva la maggioranza delle quote e l'amministrazione delle società.

⁵⁴⁹ Utenza 393208734071, tel. delle ore 09:59:40 del 10/3/11

causa della estromissione del Falbo, ancorché la stessa non venisse comunque a subire concretamente alcuno sgarbo poiché il cd. investimento in "nero" tornava alla locale di Cutro ed il reimpiego di risorse della medesima rimaneva garantito dai capitali di Giglio. Né appare fondata l'ulteriore perplessità espressa dalla difesa secondo cui ben difficilmente i componenti di una cosca avrebbero disubbidito ai capi della stessa che erano intervenuti a protezione (e su richiesta) di Falbo: non è peraltro vero che Giglio e soci non si adeguassero alle disposizioni impartite da Sarcone e Diletto - intervenuti nelle famose riunioni emiliane presso l'ufficio di Giglio per sistemare le cose- proseguendo nelle loro pretese nei confronti di Falbo, contrariamente ai dictat dei boss calabro-emiliani . Di fatto gli incontri che il predetto esige per dirimere la questione venivano fissati come richiesto; gli esiti di un componimento della vertenza non erano tuttavia quelli da lui sperati, laddove egli richiedeva di recuperare nuovamente ed integralmente tutto quanto gli era stato tolto (maggioranza e crediti compresi), e che, come già poco sopra illustrato in nota, non si limitava alla quota da lui ceduta ad Aiello.

2.F- Venendo poi alle pur generiche censure espresse dal Clausi in materia di frodi IVA intracomunitarie (cd. "frodi carosello": **capi 96-99**) e di false fatturazioni eseguite da Giglio tramite numerose e differenti società (**capo 107**) si richiamano prima di tutto i rilievi già espressi nel capitolo generale in materia , di mano in mano approfonditi analizzando le singole posizioni dei coimputati accusati dei medesimi reati: come già premesso, peraltro, l'appellante non contestava affatto la pur pacificamente comprovata integrazione dei delitti in contestazione, ma esclusivamente il proprio coinvolgimento consapevole in essi.

Ed allora:

- dalle captazioni telefoniche e dagli accertamenti documentali, fiscali e contabili eseguiti dagli Inquirenti ⁵⁵⁰ si evince intanto che era Clausi a seguire le formalità pubblicitarie della costituenda INT Srl (con tanto di procura formale rilasciatagli), a detenere la (pur minima) parte rinvenuta dei documenti contabili di essa società (dichiaratamente "smarriti" per il restante ⁵⁵¹) e ad assistere come delegato all'ispezione del 21/10/09 effettuata dalla G. di F. presso la sede societaria. Anche SICE - di cui egli predisponava le scritture contabili indubbiamente false, ed anche il bilancio comprovatamente falso del 2008 depositato nel 2010- ,che deteneva interamente le quote di **CDI Technology** e di **TRE G**

⁵⁵⁰ vedi informativa finale CC. di Modena del 12/6/13

⁵⁵¹ Vedi dichiarazioni di Pelaggi all'atto della ispezione della G. di F. . Va ribadito che l'azienda in questione non era operativa e costituiva un punto di forza delle frodi carosello in qualità di cartiera, così come già chiarito nel capitolo generale sulle frodi carosello

IMMOBILIARE Srl (di cui era amministratore unico il Clausi), era coinvolta nelle frodi ed era seguita da Clausi.

- In sede di verifica della G. di F. emergeva che entrambe le società in questione (CDI e SICE) erano sprovviste di qualsiasi documentazione; ambedue avevano avuto due aumenti di capitale nel 2008 da 100.000 euro ciascuno, apparentemente provenienti da Curcio Domenico, soggetto peraltro nullatenente ; e purtuttavia queste società avevano giri di affari imponenti : tra il 2006 ed il 2009 la SICE vantava costi per milioni di euro .
- Il 13.10.2009 i Finanziari effettuavano il primo accesso negli uffici della I.N.T., dove constatavano l'assenza di gran parte della documentazione prevista (erano del tutto mancanti il libro giornale, il registro degli acquisti, il registro delle vendite e le schede clienti e fornitori) e rinvenivano parte della documentazione bancaria attestante i bonifici eseguiti e poche fatture di acquisto e vendita, per ingenti importi. Il 21.10.2009, Curcio Giuseppe in sede di sit dichiarava, in modo inverosimile, che la documentazione mancante poteva essere stata smarrita durante il trasloco effettuato dall'abitazione del figlio Domenico all'istituenda sede della I.N.T. S.r.l. (i finanziari tuttavia verificarono che prima di allora non era stata presentata alcuna denuncia di smarrimento della documentazione richiesta). La mancanza della documentazione non consentiva la completa ricostruzione del volume d'affari esplicitato della società esaminata. In merito alla gestione dell'azienda, Curcio riferiva che era del tutto demandata ai propri collaboratori, tanto da delegare formalmente il Clausi ad assistere i finanziari nel corso dell'ispezione. I militari della G.d.F. di Guastalla accertavano che dal bilancio, inerente l'esercizio chiuso al 31.12.2008, risultava un valore della produzione di oltre 10 milioni di euro, quando le fatture rinvenute, per lo stesso periodo, testimoniavano un importo complessivo ben più basso.

Appare pertanto veramente risibile la tesi secondo cui Clausi non sapeva nulla delle frodi attuate tramite le società in questione.

- Né risponde al vero la tesi difensiva secondo cui (una volta di più) l'imputato aveva dismesso l'incarico di consulente contabile per SICE poiché non pagato: di fatto, in una conversazione del 7/6/10 ⁵⁵², alla sollecitazione di Giglio di redigere i bilanci Clausi rispondeva :"*le piccoline saranno pronte domani, mentre la GIGLIO e SICE mercoledì o giovedì*", venendo sollecitato da Giglio a far presto, poiché "*sono bloccati con i fidi*". Ciò a conferma del fatto (peraltro riferito anche da Giglio nelle sue dichiarazioni) che Clausi non si limitava a seguire le questioni relative ai rapporti di lavoro, ma teneva ancora e sempre la contabilità delle società in cui era coinvolto Giglio sino a redigerne i bilanci .

⁵⁵² cfr tel. n.6100 del 7/6/10 (RIT 640/10)

- A Clausi era peraltro affidata la contabilità anche di **ITS Intelligence Transport System Srl** (che gli veniva passata togliendola a Calabretta Gaetano), oltre che (come già visto) di **TRASMOTER Srl** e **RE.COM Srl**, (la cui sede peraltro inizialmente e significativamente coincideva con quella dello studio del commercialista): tutte società riferibili a Giglio ma fittiziamente intestate, e coinvolte (pressoché totalmente) nel sistema delle false fatturazioni. E con buona pace degli assunti difensivi secondo cui il commercialista non seguiva se non per breve periodo di tempo le aziende gestite dal Giglio - e comunque senza averne la responsabilità in campo contabile e fiscale- basta qui ricordare le intercettazioni ambientali o telefoniche che attestano come Giglio conferisse in modo chiaro ed esplicito a Clausi il compito di predisporre contabilità e bilanci falsi per tali società ⁵⁵³ .
- Era Clausi che Giglio consultava per vagliare una “operazione importante” ⁵⁵⁴, ovvero l’acquisizione della **KEIDEE Srl** (altra società pacificamente utilizzata nelle frodi carousel), e che veniva incaricato di effettuare la constatazione di regolarità dei documenti all’atto dell’acquisto da parte di essa società delle quote di **CORE Technology** (comprovata cartiera del sodalizio), e poi di intervenire per la retrocessione delle quote acquistate da quest’ultima in KEIDEE dopo l’arresto del Pelaggi : circostanza , quest’ultima, che significativamente non spingeva il Clausi a prendere le distanze dal sistema, tant’è vero che ancora nel luglio 2010 l’imputato si presentava insieme a Giglio alla MC Informatica Spa , autodefinendosi come il “legale” della CORE (salvo poi specificare, in una successiva telefonata, di esserne solo il commercialista: di fatto era comprovatamente Clausi a predisporre i bilanci⁵⁵⁵), proprio per definire gli affari fraudolenti inizialmente intrapresi dal Pelaggi stesso e per pretendere da MC il pagamento delle fatture relative alla fornitura di Pen Drive contraffatte di cui al capo 99) . Sul punto lasciano scarso spazio ai dubbi , con

⁵⁵³ - cfr : progr. 2997 del 18/3/13 (RIT 370/13): qui Giglio spiega a Clausi che dovrà rendere giustificabile il trasferimento di 10/15 automezzi alla **ITS** e quindi Clausi parla con Lonetti esplicitando chiaramente di essere a conoscenza del suo ruolo di mero prestanome: *GIGLIO “ l’unica cosa che gli serve...è fare in modo che risulta che l’azienda è sua comunque (la società I.T.S. , ndr) ...ehh...devi chiudere i bilanci e deve fare..per immatricolare...” (...)* *CLAUSI “ ma i documenti ce l’ha Gaetano (Calabretta Gaetano; ndr)..” (...)* *GIGLIO “ e va be si prendono...che cazzo...non sta facendo niente Gaetano...”* *CLAUSI “ me li prendi...???”* *LONETTI Sergio “ce li prendiamo...!!! quindi la passiamo in mano a te la pratica....”* *GIGLIO “ gliela passo...hai capito...???” (...)* *DI’ (CLAUSI Donato Agostino ndr.)...DEVI CHIUDERE IL BILANCIO....CHE GLI GIRO 10 - 15 MACCHINE (AUTOMEZZI, NDR.) E ci.. faccio subentrare.. (sulla società; ndr.) e si le tira ...se le tira dentro....* *CLAUSI “10 - 15... macchine....quindi servono 80 mila euro....82...”* *GIGLIO “ se riesci con 100 ...fallo.... (con 100 mila euro, ndr.)”*; vedi anche progr. n.27548 dell’8/11/11 (RIT 110/11) e n.941 del 9/11/11 (RIT 2741/11) : Giglio chiede a Clausi di predisporre il bilancio di **TRASMOTER** in modo che **RISULTI UN VOLUME D’AFFARI DELLA STESSA DI “UN MILIONCINO”**.

⁵⁵⁴ cfr tel. n.3998 dell’1/6/10 (RIT 722/10) tra Pelaggi e Giglio; nel momento in cui quest’ultimo sosteneva con insofferenza :” *Se non è presente quando ci sono queste operazioni a cosa mi serve il commercialista?”*, Pelaggi lo tranquillizzava spiegandogli che Clausi lo aveva rassicurato che sarebbe andato *“perché non stanno facendo un giochino”*

⁵⁵⁵ vedi tel. nr. 11144, del 30/05/2011 (RIT 110/2011) in cui Giglio lo esorta ad inoltrargli il bilancio della CORE Technology

buona pace dei contrari assunti difensivi, le univoche, coerenti e reiterate dichiarazioni dei testi Montali e Meles⁵⁵⁶.

- Era inoltre Clausi ad intervenire su richiesta di Giglio alla Camera di Commercio per salvare l'affare CORE Technology/Telecom, nel momento in cui emergeva che la prima società risultava inattiva (come in effetti era) e l'intesa rischiava di non andare a buon fine.
- Era ancora il predetto a presenziare come intermediario abilitato alla vendita delle quote di RUFFO Trasporti Srl a Vulcano Mario ed all'acquisto fittizio della GPZ Trading da parte di Bertocco Erika e quindi della segretaria di INT Vecchi Daniela (entrambe società comprovatamente coinvolte nel giro delle false fatturazioni e delle frodi carosello per importi milionari).
- Clausi veniva anche nominato amministratore di **TRE G IMMOBILIARE** (di cui SICE deteneva per intero le quote) acclaratamente impiegata per le false fatturazioni ,e di **TANYA Srl** , una delle società centrali nella vicenda Sorbolo.
- Ed a maggior riprova del ruolo primario svolto dall'appellante in tutti i settori di interesse per i sodali, si rileva come fosse a Clausi che Curcio Domenico doveva fare riferimento non solo per la gestione delle società a lui fittiziamente intestate (come peraltro riferito dallo stesso Curcio), ma addirittura per l'apertura di conti correnti riferibili alle stesse⁵⁵⁷.
- Giova peraltro sottolineare come dagli atti emerga in primo luogo in modo diffuso l'abitudine degli appartenenti al sodalizio in contestazione e di quelli facenti parte della locale madre in Cutro di portare all'estero i propri capitali (chi in Svizzera, chi in Germania e chi nei paesi dell'est Europeo⁵⁵⁸). Giglio non era certo diverso dagli altri, ed anzi era acclaratamente aduso insieme a Pelaggi e Riillo a ricevere (e poi movimentare) su conti svizzeri proprio ed anche i capitali investiti dalle cosche calabresi nelle frodi fiscali sub capi 96-98)⁵⁵⁹. Posto peraltro che era frequentemente Clausi a gestire per suo conto⁵⁶⁰, ed anche per conto dei suoi prestanomi (come Curcio Domenico)⁵⁶¹ l'apertura dei conti correnti bancari ed a tenere i rapporti con le banche per finanziamenti ed altro, appare del tutto incongruo affermare che egli non fosse consapevole e partecipe di tale abitudine di



⁵⁵⁶cfr denuncia Montali del 20/10/10 alla G. di F. di Parma ; cfr dichiarazioni Meles del 18/11/11

⁵⁵⁷ cfr tel. n.113 del 13/5/10 (RIT 1020/10)

⁵⁵⁸ a mero titolo di esempio con riferimento a Cappa e Mancuso ed ai conti correnti in Germania vedi sub informativa CC. Modena 12/6/13 , parte V, aff. 1380 e ss. ; con riferimento a Grande Aracri Nicolino e Mancuso ed ai conti correnti in Mediolanum da trasferire in Svizzera vedi sub Informativa Kyterion - 005 riciclaggio- aff.1106 e ss. ; con riferimento a Sarcone ed ai conti in Lituania vedi sub Scheda patrimoniale G. di F. di Cremona aff. 12-13

⁵⁵⁹ cfr capitolo frodi carosello

⁵⁶⁰ Cfr. Tel. nr. 6997, del 11/04/2011 (RIT 110/2011), tra Giglio Giuseppe e Clausi Agostino Donato: il primo avvisa il secondo che è necessario aprire un conto corrente per la TRASMOTER Srl.

⁵⁶¹ cfr tel. n.113 del 13/5/10 (RIT 1020/10)

esportazione/importazione di capitali. La prova del contrario emerge chiaramente ed una volta di più da una intercettazione telefonica del 22/1/12 tra Giglio e tale Aversa : a fronte dei racconti del primo - che riferiva come Clausi avesse in Calabria agganci con la Guardia di Finanza necessari a tutelare lui ed altri loro amici , in quanto suo suocero era stato impiegato presso l'Agenzia delle Entrate per 30 anni⁵⁶² - l'interlocutore esprimeva tutta l'importanza delle condotte poste in essere in loro favore dall'appellante , che era intervenuto per "*ripulirgli*" 300.000 euro ("*...Dino mi ha pulito quattro soldi sai... i 300 mila euro...*")⁵⁶³ . Trova pertanto pieno fondamento la conclusione già espressa nei provvedimenti della S.C. e dal gup in ordine al totale , consapevole e fattivo coinvolgimento del Clausi tanto nelle attività di reimpiego, quanto in quelle di falsa fatturazione in contestazione .

- Né maggior pregnanza assume l'ulteriore censura espressa in appello secondo cui Clausi non poteva essere chiamato a rispondere tanto del delitto di emissione, quanto di quello di utilizzazione delle medesime fatture per operazioni inesistenti (sub capi 97 e 98) . Come già argomentato nella parte generale sulle frodi carosello, infatti , in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - che esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente - non può trovare applicazione nel caso di specie, nel quale tutti i soggetti coinvolti nelle frodi carosello cooperavano contemporaneamente tanto all'emissione quanto alla utilizzazione delle medesime fatture , in virtù della necessaria circolarità del sistema fraudolento⁵⁶⁴.

E peraltro è appena il caso di osservare come non tutte le fatture addebitate alle società emittenti di cui al capo 98) fossero poi inserite da CORE TECHNOLOGY Srl (società utilizzatrice di cui al capo 97) nelle proprie dichiarazioni dei redditi, laddove erano di contro relative anche e soprattutto a rapporti con altre e diverse società del circuito fraudolento: di talché per tali ipotesi – che a ben vedere sono la maggior parte tra quelle di cui in rubricaneppure potrebbe concretamente invocarsi (se pure erroneamente) la deroga di cui all'art.9 D.lvo 74/00.

⁵⁶² "*...prende dal suocero come ha fatto con me... mi segui... ti dico zero, verbali zero...*"

⁵⁶³ Cfr. (14) Conversazione ambientale nr. 3115 (RIT 1081/2011), delle ore 12:15:45 del 22/01/2012, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.

⁵⁶⁴ Sez. 3, *Sentenza n. 5434 del 25/10/2016 Ud.* (dep. 06/02/2017) Rv. 269279 : Il principio è stato affermato, nella specie, in relazione a persona fisica amministratore delle società, rispettivamente, emittente ed utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti; Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, Desiati, Rv. 252545; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396; Sez. 3, n. 47862 del 06/10/2011, Ercolini, Rv. 251963

2.G - Ecco allora – venendo qui richiamate tutte le considerazioni espresse ai precedenti punti 2.C e 2.D - che l'assunto sostenuto in appello secondo cui Clausi metteva la sua tecnica all'esclusivo (ma non totale ed assoluto) servizio di Giglio, rimanendo estraneo a tutti gli altri membri dell'associazione ed ai loro interessi ed ignorando peraltro la caratura mafiosa dei soggetti con cui egli trattava, risulta palesemente smentito dalle considerazioni sin qui espresse, posto che gli affari gestiti dall'imprenditore cutrese - sia con la Giglio Srl, sia con le false fatturazioni, con le frodi carosello, ed in Sorbolo - come sin qui brevemente richiamati, si ponevano al centro della organizzazione economica del gruppo, e coinvolgevano svariati compartecipi ed organizzatori della associazione ed i loro interessi economici (tanto comuni quanto personali). E peraltro, come già accennato, l'arresto di Pelaggi Paolo - che lo stesso Clausi ammetteva di avere conosciuto, e che aveva oggettivamente gestito la INT Srl proprio insieme all'appellante- , arresto avvenuto il 30/6/2010 per il reimpiego di denaro della cosca Arena effettuato nel periodo 2004-2008, non illuminava in alcun modo il commercialista, come di contro avrebbe dovuto se egli avesse operato in buona fede: anzi, pur a fronte di un evento così eclatante e così fortemente prossimo al suo stesso campo di azione egli perpetuava il suo stretto rapporto illecito con Giglio Giuseppe - secondo il medesimo schema truffaldino poi ripreso e raffinato dal coimputato anche in forza del suo contributo- , proseguendo per di più ad azionare le pretese e gli illeciti affari già intrapresi dal medesimo Pelaggi ⁵⁶⁵.

• L'assunto difensivo secondo cui **Clausi** non frequentava né coadiuvava (tra gli appartenenti al sodalizio in contestazione) altri che il Giglio e **non aveva comunque consapevolezza di influire con la sua azione sugli scopi della associazione** è platealmente smentito dagli elementi in atti . Proprio trovandosi ad essere frequentemente presente presso gli uffici dell'imprenditore cutrese egli conosceva ed entrava in contatto con Bolognino Michele, Bolognino Sergio, Blasco Gaetano, Riillo Pasquale, Valerio Antonio, Diletto Alfonso, Sarcone Nicolino, Floro Vito Gianni (come peraltro evincibile dalle corpose intercettazioni in atti, oltre che dai documenti in sequestro), e presenziava alle conversazioni in cui si discuteva degli affari in corso e dei collegamenti dei soggetti presenti con famiglie e cosche calabresi. In tal senso lo stesso Giglio affermava: “ *Clausi di Bolognino Michele sapeva diciamo... sapeva da dove veniva il suo passato e a chi apparteneva diciamo.(...)* **Sapeva che il Bolognino faceva... cioè, era un affiliato della Cosca Megna**”; P.M.:” *Sapeva questo. Come fa a saperlo? Lei che...Clausi lo sapeva? Chi gliel'aveva detto?*”; Giglio :” *Ma ne parlavamo... A volte c'era Rillo Pasquale, c'ero io... Cioè, a volte prendevamo discorsi e Clausi ascoltava, sentiva*”. (...)P.M. :” *Lei ha detto prima*

⁵⁶⁵ vedi *supra* , con riferimento al rapporto CORE Technology- MC Informatica Spa

conosceva Blasco, conosceva Valerio, li ha visti nel mio ufficio, insomma. Che cosa sapeva di questi soggetti?” Giglio :” Sapeva che questi soggetti erano dei soggetti poco raccomandabili che erano... che facevano parte... diciamo di un’associazione mafiosa e che appartenevano alla Famiglia Grande Aracri”⁵⁶⁶.

Alle dichiarazioni del collaboratore si aggiunge la constatazione oggettiva dei rapporti separatamente ed autonomamente tenuti dal **Clausi con soggetti diversi dal Giglio e facenti tutti ugualmente parte del sodalizio** criminoso in contestazione :

I) è bene non dimenticare le intercettazioni telefoniche in cui il Clausi concordava affari da concludere insieme a Vulcano Mario (coinvolto nel giro delle false fatturazioni ed imputato nel presente procedimento nella fase dibattimentale, tutt’ora pendente in I° grado)⁵⁶⁷, del quale egli era peraltro e comprovatamente anche il commercialista⁵⁶⁸;

II) i suoi rapporti con i fratelli Bolognino (Michele prima e tramite lui Sergio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa⁵⁶⁹) – inseriti a pieno titolo nel consorzio criminoso emiliano come esponenti di spicco dello stesso in Parma e provincia, che si occupavano, oltre che di gestire affari illeciti in Emilia, di tenere i contatti con la casa madre di Cutro ed in particolare con il boss Grande Aracri Nicolino⁵⁷⁰- si evincono non solo dalle dichiarazioni di Giglio Giuseppe all’udienza del 20/5/17⁵⁷¹, ma anche dal fatto che il Clausi effettuava nel novembre 2011 una valutazione della GS Scaffalature e Automazioni (oggetto di un tentativo di estorsione da parte dei predetti) per conto dei Bolognino stessi⁵⁷². Nel gennaio 2013, poi, la di lui moglie ne veniva nominata sindaco unico;

⁵⁶⁶ cfr trascrizione del verbale del 20 maggio 2017 aff. 39 .

⁵⁶⁷ cfr tra le molte tel. n.2394 del 4/8/11

⁵⁶⁸ Vedi Tel. nr. 1676, del 21/07/2011 (RIT 1453/2011) :Vulcano Mario chiama lo studio di Clausi e gli risponde Mariangela, dipendente dello studio commerciale, cui egli chiede se avesse predisposto la *dichiarazione*. La donna risponde affermativamente, precisando però che non era *bella*, presentando *poco reddito*. Vulcano rispondeva di conoscere già la situazione dato che ne aveva parlato con Clausi. Mariangela aggiungeva che se gli avessero fatto il *redditometro* non sarebbero stati felici: “*vedi di girare con un pandino*”

⁵⁶⁹ “Da me ha conosciuto Bolognino Michele il quale poi, tramite Bolognino Michele, ha conosciuto anche Bolognino Sergio, il fratello”.

⁵⁷⁰ come chiaramente emergente dalle numerosissime intercettazioni effettuate tra i due nella “tavernetta” di Grande Aracri Nicolino, registrate nel procedimento Kyterion e come contestato nel presente procedimento pendente a loro carico in fase dibattimentale

⁵⁷¹ “(...) *So che anche Bolognino Michele l’aveva diciamo ... gli stava dando degli incarichi (...)*”

⁵⁷² cfr tel. nn. 6012 del 13/11/12 e 6132, 6134 del 14/11/12 (RIT 2366/12) tra Bolognino Sergio e Michele : Sergio precisava che l’impresa era denominata “...G.S...”, che produceva *scaffalature* e che l’aveva *guardata* già con *Dino*; tel. nr. 280, del 28/05/2012 (RIT 1371/2012), tra Bolognino Sergio e Clausi Donato : il primo contatta il commercialista perché gli doveva consegnare i documenti “*della società... quella che... quella che ho preso... e dobbiamo fare... anche faremo... vengo insieme ad una persona ... che poi faremo i passaggi...*”; Tel. nr. 7732, del 30/11/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.): Sergio riferiva al fratello Michele di aver concluso la *riunione*, nonché di aver parlato con Clausi, il quale gli aveva riferito che la “*cessione di quote poteva avvenire tramite firma digitale*”

III) secondo le dichiarazioni rese il 6/11/12 al P.M. dall'avv. Sarzi Amadé, e per quanto evincibile anche dagli appunti contenuti nella rubrica sequestrata all'appellante in sede di perquisizione e dalle intercettazioni telefoniche in atti, il Clausi era anche il commercialista dei Muto⁵⁷³, coinvolti nel presente procedimento e nella imputazione di cui al capo. 1) della rubrica. A tal proposito si osservi (ad ulteriore riprova di tale rapporto personale/professionale con gli stessi) come nell'occasione della vicenda della Marmiolo Porfidi, per la quale Muto era stato tratto in arresto, il curatore in data 13/10/10 restituiva i documenti della società proprio a Clausi, alla presenza dei Muto; e per la MATERIALLI NORD Srl era Clausi ad esibire le fatture richieste all'atto del fallimento della società;

IV) l'appellante inoltre conosceva ed era entrato in contatto di affari anche con Cappa Salvatore⁵⁷⁴ e Villirillo Romolo, il primo coinvolto da tempo nelle giro delle false fatturazioni che interessava la cosca e nell'"affare Sorbolo", il secondo uomo di fiducia di Grande Aracri Nicolino fino al luglio 2011, collocato ai vertici della locale emiliana e da diversi anni operante in Emilia e nelle zone limitrofe, proprio con il ruolo di promotore e di sovrintendente degli affari economici in cui venivano investiti i denari della cosca madre : come già anticipato poco sopra, emerge di fatto dagli atti che nella fase più problematica dell'affare Sorbolo (nel giugno 2011) Cappa incaricava proprio Villirillo di portare 2.200,00 euro a Clausi , con cui egli era in contatto e che stava procedendo alla formalizzazione della documentazione relativa alle variazioni societarie in Sorbolo; questi, ricevuto il denaro, consegnava in tale frangente a Villirillo – dimostrando con ciò piena fiducia in lui ed avendone evidentemente presenti i collegamenti con Cappa e soci- la delicata certificazione delle cessioni che sarebbe stato poi lo stesso a recapitare a Cappa . Se poi anche fosse vero che in tale momento Clausi ancora ignorava chi fosse veramente Villirillo, va ricordato che questi veniva arrestato nemmeno due mesi dopo: ciononostante l'appellante proseguiva anche successivamente nella sua attività a favore dei consociati del predetto;

V) come già anticipato a proposito delle attività svolte dal Clausi per la RE.COM Srl, egli prestava i propri servizi di commercialista anche nei confronti di Floro Vito Gianni (partecipe della associazione e coimputato del Giglio nello stralcio dibattimentale), altro sodale con cui Giglio cooperava attivamente nel settore delle false fatturazioni, così come peraltro confermato anche in appello dal collaboratore ;

VI) secondo quanto riferito da Falbo, ma anche da Aiello nelle dichiarazioni acquisite su richiesta della difesa, infine, Clausi era presente presso lo studio di Giglio nel

⁵⁷³ della ditta Muto Autotrasporti (padre Benito e figli Franco, Antonio e Cesare) cfr faldone 64, rif.530-533 , aff.1 e ss.

⁵⁷⁴ cfr tel. n.151 del 29/9/11, n.715 del 10/10/11 e tel del 14/11/11

momento in cui vi si tenevano le famose riunioni con i vertici emiliani della stessa (Sarcone, Diletto, Bolognino); di fatto era l'imputato a curare la regolarizzazione delle cessioni di quote da Aiello (cognato di Falbo) a Pallone e Giglio;

VII) a detta di Debbi, inoltre, il Clausi era stato coinvolto anche nella "vicenda *Marinabay*" (vedi estorsione sub capo 71, in cui erano imputati Diletto e Gerace Gennaro) nel momento iniziale in cui dell'acquisizione dello stabilimento si era interessato Giglio Giuseppe in prima persona⁵⁷⁵: il tutto al fine di creare un "pool di imprenditori calabresi" intenzionati ad inserirsi nella gestione dei locali della cosca romagnola.

- Vero è , peraltro, che la comprovata, continua interazione dei sodali nella gestione degli affari della cosca, e l'utilizzo di provviste provenienti dalle locali calabresi, così nelle frodi fiscali come nella "vicenda Sorbolo", rendeva pressoché impossibile al consulente contabile di Giglio – che come già visto lo affiancava un po' in tutti i campi nella gestione del suo impero imprenditoriale- ignorare la matrice mafiosa dei consorzi economici in cui il predetto era inserito, le persone che si erano relazionate negli affari in questione, la di loro caratura criminale e le illecite condotte delle stesse, peraltro strettamente connesse ed interdipendenti rispetto alle scelte operative ed alle movimentazioni fiscali ed economiche effettuate da Giglio.

Dalle considerazioni sin qui espresse in tutti i punti precedenti si evince univocamente la costante , totale e consapevole messa a disposizione del Clausi e delle di lui competenze tecniche a favore non solo di Giglio Giuseppe e delle aziende a lui riferibili (se pure intestate a terze persone), - ancorché esse fossero basilari nei sistemi fraudolenti asserviti agli interessi della cosca-, ma anche di numerosi altri componenti della associazione calabro- emiliana in contestazione e degli interessi che Giglio curava anche a favore della cosca nel suo complesso, tanto per quanto riguarda i delitti contestati sub capi 83, 84), quanto per quelli di cui ai capi 96-99) e 107).

Il fatto poi che in talune intercettazioni telefoniche Giglio mettesse al corrente Clausi degli affari e delle azioni da lui o da terzi intraprese , lungi dal significare l'estraneità dell'appellante alle condotte del proprio cliente, attesta di contro l'essenzialità del suo contributo, dovendo egli essere sempre e costantemente informato degli affari del predetto e della loro evoluzione e di mano in mano reso edotto degli aspetti di rilievo che potevano indurlo ad intervenire in un modo o nell'altro nella contabilità.

⁵⁷⁵ Cfr. le dichiarazioni del Debbi al Pubblico Ministero in data 11/09/2013, cit., pp. 117 e ss. Il Debbi attribuisce a Costi Omar l'indicazione di Giglio come possibile acquirente della società. Il Costi accompagnò anche il Debbi a casa del Giglio Giuseppe, dove erano presente anche Giglio Giulio e Clausi Donato Agostino

Ecco pertanto che alla luce delle argomentazioni sin qui espresse non può che confermarsi integralmente la pronuncia di condanna di cui alla sentenza impugnata **per i delitti di cui ai capi 1), 83, 84), 96-99) e 107).**

2.H- L'analisi dei numerosissimi elementi fattuali sin qui brevemente riassunti e valutati attesta già in sé e con estrema chiarezza ed univocità la portata e la significatività del coinvolgimento dell'appellante nei singoli reati ascrittigli; ma ancor più palese e sintomatica appare la amplissima compromissione del Clausi in tutte le ipotesi delittuose in questione, e segnatamente nel sodalizio criminoso che tali reati ideava, progettava ed eseguiva, ove si operi (così come stabilito dalla Corte di Cassazione⁵⁷⁶) una valutazione organica, globale ed unitaria della notevole mole di elementi probatori a carico del predetto, di cui la difesa proponeva di contro una lettura atomistica e parcellizzata; è inevitabile in tal modo desumere **lo stabile inserimento del Clausi nel gruppo 'ndranghetista emiliano**, che dei suoi servizi tecnici si serviva a tutto campo da diversi anni e verso il quale il commercialista dimostrava consapevole e totale messa a disposizione in più e diversi modi sia per quanto riguardava il centro degli interessi comuni, sia nei confronti di singoli affari ed imprese e di più e singoli compartecipi. La dimostrata conoscenza dei meccanismi e delle strategie operative del gruppo, oltre che dei componenti dello stesso, in una con le considerazioni già ampiamente espresse in parte generale (con precipuo riferimento alla applicabilità della circostanza in esame) attestano una volta di più la corretta contestazione e la sussistenza della aggravante di cui all'**art.7 L.203/91** per i capi di imputazione per cui essa è stata ritenuta dal gup, laddove è già stato ampiamente illustrato che Clausi non si limitava ad agire nella consapevolezza di supportare il Giglio nelle sue illecite azioni, ma cooperava con un gruppo nella sua interezza (ben cosciente di quanto ed a favore di chi lo faceva) coadiuvando l'intero consorzio criminale.

2.I - Parimenti da confermare nel merito risultano le considerazioni espresse dal gup con riferimento alle ipotesi di bancarotta sub **capi 102) e 105)**. Incontestata e definitivamente acquisita è la realtà storica e la corretta qualificazione giuridica dei fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale di cui in rubrica. In appello si sostiene tuttavia che era stato proprio Clausi a coadiuvare il curatore per ricostruire le vicende della SICE Srl, dal che dovrebbe desumersene la carenza di intento e compartecipazione criminosa. Vero è peraltro che ove fosse stato il predetto a costruire la falsa contabilità della società insieme a Giglio egli sarebbe stato effettivamente l'unico a poterla spiegare al curatore: il dato invocato in appello appare quindi ambivalente.

Vanno allora prima di tutto qui richiamate le considerazioni ed i rilievi già argomentati poco sopra, in cui si rappresentavano gli elementi sintomatici non solo della fattiva collaborazione del

⁵⁷⁶ cfr per tutte Sez. 1, *Sentenza n. 20461 del 12/04/2016 Ud.* (dep. 17/05/2016) Rv. 266941

Clausi alle sottrazioni ed alterazioni di scritture contabili e bilanci di SICE, ma altresì la sua piena consapevolezza della realtà della situazione .

In aggiunta a tali dirimenti rilievi si sottolinea sinteticamente quanto già emergente dagli atti ⁵⁷⁷ e dalla sentenza di prime cure, in massima parte non affatto contestato in appello: il 26 settembre 2012 la SICE Srl - che aveva avuto per oggetto l'esecuzione di lavori edili, il commercio di inerti e l'estrazione di ghiaia e sabbia- veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia ⁵⁷⁸. Come già anticipato più sopra, al momento del fallimento, tale società deteneva completamente le quote nominali della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (amministrata formalmente da Curcio Domenico, ma di fatto gestita da Pelaggi Paolo e Giglio Giuseppe, con l'ausilio del Clausi) e della TRE G IMMOBILIARE S.r.l. , nel cui assetto era stato nominato Amministratore unico proprio Clausi ; entrambe tali società erano utilizzate, come già visto, per le frodi carosello e le false fatturazioni .

L'appellante, da parte sua (per quanto già più sopra argomentato), oltre ad attivarsi a tutto campo come consulente del Giglio anche in tali operazioni fraudolente, sapeva perfettamente che Curcio - eletto amministratore di SICE il 28/4/06 e divenuto anche socio unico di essa società - era un mero prestanome dell'imprenditore cutrese : Curcio infatti - incontestatamente avulso da qualsivoglia attività di controllo della società ⁵⁷⁹- continuava a prendere ordini sia dai fratelli Giglio, sia dalle impiegate (che di volta in volta lo inviavano in quella banca o presso quell'altro istituto per prelevare contante, fare bonifici, ritirare carnet di assegni ⁵⁸⁰) . Peraltro il predetto (apparentemente e formalmente nullatenente) non aveva neppure le possibilità di sopperire economicamente agli aumenti di capitale effettuati in seno alle S.r.l. C.D.I. TECHNOLOGY e S.I.C.E. il 04.04.2008, quando veniva effettuato un incremento gratuito sino a 100.000 euro (mediante conversione in conto aumento capitale di un precedente versamento di 74.500 euro eseguito a titolo di finanziamento socio): ed in tale periodo - secondo quanto chiaramente emergente dagli atti- era il Clausi a seguire la contabilità della SICE Srl . Il controllo sulla società da parte dei fratelli Giglio si manifestava invero oltre che sui camion ⁵⁸¹, anche al momento della stesura dei bilanci, dei quali , come già più sopra evidenziato (e con buona pace dei contrari assunti difensivi) si occupava

⁵⁷⁷ cfr nota conclusiva CC. Modena parte II; Nota conclusiva G. di F. Cremona del 6/11/13

⁵⁷⁸ sentenza nr. 84 del 28.09.2012

⁵⁷⁹ Le conversazioni intercettate oltre a dare atto della continua gestione della S.I.C.E. S.r.l. da parte dei Giglio, davano conto del fatto che i direttori di banca chiedevano costantemente a Giglio Giuseppe e non a Curcio Domenico di sistemare la situazione debitoria della società : vedi per tutte tel nr. 364, del 01/02/2011 (RIT 110/2011), tra Giglio e Scaglioni Biagio

⁵⁸⁰ cfr. Tel. nr. 2641 del 03/05/2010 (RIT 640/2010) tra Giglio Giuseppe e Curcio; Tel. nr. 774, del 26/05/2010 (RIT 1020/2010), tra Curcio ed Annarosa

⁵⁸¹ cfr Tel nr. 9723, del 08/07/2010 (RIT 640/2010), tra GIGLIO Giuseppe e Papazzoni Pratiche Auto 42016 Guastalla (RE)

direttamente il commercialista Clausi, sempre su richiesta di Giglio Giuseppe ⁵⁸²: non è invero trascurabile il fatto che ancora al 7 giugno 2010 l'appellante tranquillizzasse Giglio dicendogli che il bilancio di SICE sarebbe stato pronto di lì a pochi giorni, con buona pace degli assunti difensivi secondo cui il predetto si limitava sin dal 2007 ad occuparsi solo del personale impiegato nella azienda e di alcuni contratti di leasing, oltre che di trasmettere il bilancio del 2008 .

Ciò posto, nel corso dell'accertamento fiscale effettuato il 25.06.2012, la Polizia Tributaria della G.d.F. di Reggio Emilia si vedeva produrre dal Curcio il solo bilancio d'esercizio chiuso al 2008 (verosimilmente quello di cui parlava il Clausi con Giglio al telefono); i finanziari acclaravano peraltro violazioni sostanziali **per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011**, in considerazione delle infedeli presentazioni delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto , ed anche per la **mancata conservazione di tutte le fatture, dei registri e degli altri documenti obbligatori** relativi a tutte le annualità esaminate: la S.I.C.E. S.r.l. (così come peraltro la sua controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.) aveva pertanto distrutto/occultato le scritture contabili obbligatorie per diverse annualità, in modo da non permettere la ricostruzione del reddito e del volume d'affari, e veniva altresì dichiarata evasore totale per l'anno 2010.

E' ben difficile allora sostenere che Clausi non avesse contezza o responsabilità della assenza o della falsità della documentazione contabile e fiscale, che purtuttavia gli doveva essere stata necessaria per curare la contabilità dell'azienda (quanto meno in modo documentalmente provato, sino a tutto il 2010) : era infatti lo stesso imputato a riferire al curatore fallimentare di avere interrotto il proprio rapporto di consulenza contabile e fiscale solo nel 2010. E peraltro, i bilanci degli esercizi 2009, 2010 e 2011 non venivano depositati presso il Registro delle Imprese: l'ultimo bilancio risultava essere quello inerente l'esercizio chiuso al 31.12.2008, il cui deposito avveniva due anni più tardi, precisamente il 26.04.2010. In merito alle imposte sui redditi, poi, l'ultimo Modello Unico presentato, con le Dichiarazioni IRAP ed IVA, è relativo al periodo d'imposta 2009: i bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 non venivano depositati presso il registro delle imprese⁵⁸³. Malgrado ciò Clausi continuava il rapporto di consulenza del lavoro, in

⁵⁸² vedi Tel. nr. 6100, del 07/06/2010 (RIT 640/2010), tra Giglio Giuseppe e Clausi : **:"le piccoline saranno pronte domani, mentre la GIGLIO e SICE mercoledì o giovedì"**

⁵⁸³ **La mancanza delle scritture contabili per gli anni successivi al 2008 era di fondamentale importanza, perché precludeva qualsiasi controllo e qualsiasi ricostruzione del volume d'affari.** Lo stesso curatore aveva espresso dubbi sulla effettiva attendibilità dei bilanci (vds. in particolare l'indicazione del capitale sociale ritenuto inesistente e la rimanenza di magazzino segnalata nello stato patrimoniale 2009, pari a 3.177.815 euro): **"Si sottolinea il fatto che i dati relativi all'anno 2009 non derivano dal Bilancio dell'esercizio, in quanto l'ultimo bilancio depositato a R.I. è relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2008, ma dal quadro RS del modello Unico 2010. Il quadro RS relativo all'anno d'imposta 2009 presenta una squadratura di Euro 4.390 ed i dati relativi all'anno precedente (31/12/2008) sono diversi dal modello unico precedente e dal Bilancio depositato a R.I. (addirittura viene indicato il Capitale Sociale in Euro 125.500, valore che nella pratica non è mai esistito)...** Il valore della produzione della società passa da Euro 28.000 dell'anno 2006 ad Euro 10.610.866 dell'anno 2009 per diminuire ad Euro 7.419.702 nell'anno 2009. L'andamento dei costi della produzione segue i ricavi, aumentando e diminuendo di pari passo, ma occorre evidenziare

merito al quale l'ultimo adempimento dichiarativo del sostituto d'imposta era quello dell'anno 2010 con la presentazione del modello 770/semplificato 2011. E ciò, mentre i bilanci e la contabilità relativi agli anni dichiaratamente gestiti dal predetto erano tutti falsi così come il modello unico 2010 (come da relazione curatore e da accertamenti della G. di F.), poiché formati in massima parte sulla base di fatture per operazioni inesistenti⁵⁸⁴. E' peraltro pacificamente accertata, sulla base delle intercettazioni e degli accertamenti contabili e bancari in atti, la commistione con cui Giglio Giuseppe gestiva gli affari avvalendosi ora della GIGLIO S.r.l. ora della S.I.C.E. S.r.l.; identica confusione si ritrova nei rapporti bancari, perché gli scoperti dei c/c delle varie società venivano risolti dallo stesso Giglio senza particolari distinzioni⁵⁸⁵. E giova qui ribadire che Clausi era incontestatamente il commercialista e consulente contabile unico della GIGLIO Srl.

Ma vi è di più : la precaria situazione economica in cui versava la S.I.C.E. aveva avuto degli effetti diretti sul pagamento dei canoni di leasing accesi per l'acquisizione dei camion, cosicché la sera del 10.02.2011 l'appellante contattava la dipendente di Giglio Srl, Chiellino Annalisa, perché non riusciva a rintracciare Curcio Domenico, precisando che vi erano altri "leasing" (agenzie) che chiedevano di essere pagate⁵⁸⁶: la conversazione costituisce una chiara testimonianza di come Clausi stesse continuando ad occuparsi della S.I.C.E. ben oltre i tempi ed il perimetro operativo dichiarati dal predetto al curatore fallimentare, confermando così il suo pieno coinvolgimento nel fallimento dell'impresa al fianco di Giglio Giuseppe .

Ecco allora che una volta di più risulta pienamente accertata la totale e consapevole corresponsabilità dell'appellante nelle ipotesi di reato a lui ascritte **sub capi 102) e 105)**.

- Quanto alla ulteriore censura espressa in appello – secondo cui l'alterazione dei bilanci della azienda fallita diverrebbe penalmente rilevante solo in ragione del superamento della soglia minima di punibilità di cui al reato di false comunicazioni sociali (nel testo anteriore alla

l'aumento dei debiti verso fornitori relativo all'anno 2009 fino ad Euro 5.034.323 (sempre che tali dati siano attendibili) con un margine di tesoreria fortemente negativo, pari a - Euro 2.719.426.

⁵⁸⁴ a mero titolo di esempio si ricorda come il 16.02.2012 la Tenenza della G.d.F. di Soave (VR), in esito ad una verifica fiscale, segnalava alla competente A.G. diverse imprese, prive di strutture aziendali, ed i rispettivi rappresentanti legali, nella fattispecie per aver emesso negli anni 2008, 2009 e 2010 fatture di vendita per operazioni inesistenti, contabilizzate dalla EURO INERTI S.r.l. (società verificata), consentendole di evadere sia l'imposta sul valore aggiunto che quella sui redditi. In particolare era denunciato per il delitto p. e p. dall'art. 8 del D.Lgs. nr. 74/2000 , tra diversi soggetti (emersi anche nel corso del presente procedimento in quanto collegati a vario titolo a Giglio Giuseppe, quali Vertinelli Palmo e Giuseppe, e Riillo Pasquale) , anche **Curcio Domenico per avere emesso fatture della S.I.C.E. S.r.l. nel 2008 per 415.566 euro; nel 2009 per 541.591 euro e nel 2010 per 84.086 euro.**

⁵⁸⁵ si richiamano a tal proposito le numerose conversazioni nella quali era richiesto a Curcio Domenico di recarsi presso gli istituti bancari per richiedere l'emissione di assegni circolari sui conti della S.I.C.E.

⁵⁸⁶ Tel. nr. 464, del 10/02/2011 (RIT 107/2011), intercettata sull'utenza in uso a GIGLIO S.r.l., utenza chiamante in uso a Clausi : *"lunedì mattina senno... passerà la pratica a chi di competenza... poi ci sono altri quattro leasing che vanno cercando i mezzi perchè non sono stati pagati e non so chi mi ha contattato... un certo Moreno o Morello ...sempre per la SICE e mi dice che hanno fatto un controllo a Montecchio e questa società non risulta... a Montecchio... dal momento che dovrei ricontattarlo per dirgli che è vero che a Montecchio c'è la sede legale, ma la sede operativa è a sempre stata a (incomprensibile) dove risulta anche in Camera di Commercio..."*

riforma dettata con L.69/15)- osserva la Corte come le dichiarazioni delle imposte presentate dalla SICE Srl per gli anni 2007-2009 (per il 2010 non veniva presentata alcuna denuncia dei redditi) risultavano affatto prive di qualsivoglia documentazione contabile di supporto. Dalla ricostruzione operata sia dal giudice di prime cure, sia nella presente sentenza, emerge peraltro come l'attivo ed il passivo della SICE ed il suo volume d'affari – dovuti per la quasi totalità alle frodi fiscali intra ed extra nazionali - fossero tutt'altro che rappresentativi della *“reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società”*⁵⁸⁷, ed anzi totalmente fittizi : di talché è ben difficile assumere che la falsità in contestazione non sia penalmente rilevante, poiché, oltre a riguardare dati informativi essenziali e ad influire inevitabilmente (poiché totale) sulle determinazioni dei creditori e ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione della società, determinava inevitabilmente una variazione del risultato economico di esercizio e del patrimonio netto in misura superiore ai limiti di legge.

- Va da ultimo analizzata la doglianza secondo cui al Clausi vengono contestati due distinti fatti di bancarotta documentale a fronte di una sola sentenza di fallimento per la medesima società e senza che sia data prova del superamento della soglia minima di punibilità di cui al reato di false comunicazioni sociali; a fronte di ciò, al più, i fatti di cui al capo 105 sarebbero assorbiti da quelli di cui al capo 102 . Osserva intanto la Corte come il primo punto del motivo di appello in esame sia totalmente e palesemente infondato in diritto, poiché è assolutamente pacifico che la medesima sentenza di fallimento può fondare più e differenti accuse di bancarotta (ad esempio per distrazione o per soppressione o falsificazione di documenti, o ancora societarie, o per operazioni dolose), stante la diversità delle condotte e dell'elemento soggettivo.

Né può ritenersi sovrapponibile l'ipotesi di cui all'art.216,2° c. L.F. rispetto a quelle (peraltro tra loro affatto differenti) di cui all'art. 223, 2° c., nn.1 e 2 stessa normativa: in senso assolutamente contrario a tale impostazione, oltre ad una immediata lettura delle norme, si contrappone invero la giurisprudenza della S.C., che anche recentemente ha affermato che *“i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che*

⁵⁸⁷ cfr. Cass.Civ. n. 3229/2013

questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. **Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale** qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento”⁵⁸⁸. Tale essendo la situazione di fatto nel caso di specie non può che affermarsi, una volta di più, l'infondatezza dei motivi di gravame in esame.

- E' tuttavia corretto il rilievo difensivo secondo cui all'appellante andava riconosciuta l'aggravante di cui all'art.219 , 2° c. L.F. per i fatti sub 102, 105 , trattandosi comunque di più fatti di bancarotta. L'aumento di pena da operarsi per gli stessi rispetto alla pena base non sarà pertanto quello , singolarmente considerato, di sei mesi di reclusione e 1000 euro di multa , ma quello unitariamente computato di 3 mesi di reclusione e 600 euro di multa da ridursi di 1/3 per il rito.

2.L.- La sanzione come quantificata rimane immutata nonostante l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.219 L.F., dovendosi peraltro considerare che l'ipotesi di cui all'art.648 ter cp. contestata al capo 96) è nella sostanza aggravata ai sensi del 2° c. della norma (fatto commesso nell'esercizio di una attività professionale), se pure essa circostanza non sia stata benevolmente considerata dal gup nel calcolo della pena.

Conseguentemente la pena complessiva viene ad essere rideterminata in anni dieci e mesi due di reclusione ed € 11.600 di multa, ferme restando le sanzioni accessorie di cui alla sentenza di 1° grado. La sentenza impugnata va confermata nel resto , con condanna del Clausi (in solido con i coimputati) alla rifusione delle spese di patrocinio nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore di Falbo Francesco , della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate , della Regione Emilia Romagna , della Provincia di Reggio Emilia, di Modena , dei Comuni di Reggio Emilia , di Gualtieri, di Bibbiano, di Reggiolo, di Montecchio , di Brescello, di Sala Baganza, di Finale Emilia dell'associazione Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie.

⁵⁸⁸ Sez. 5, **Sentenza n. 533 del 14/10/2016 Ud.** (dep. 05/01/2017) Rv. 269019

10. COLACINO MICHELE

Colacino Michele veniva giudicato ed assolto dal gup per non aver commesso il fatto dal reato (unico ascrittogli) di partecipazione ad associazione mafiosa sub **capo 1-37**). Rilevava il giudice di prime cure – con motivazioni ad aff.1288 e ss. - come l'accusa a suo carico avesse tratto origine dalla iniziale vicinanza dell'imputato a Villirillo Romolo, e dal fatto che – dopo l'arresto dell'amico e dopo avere subito tre distinti incendi alla autovettura propria e del fratello a seguito della nota caduta in disgrazia del Villirillo medesimo – egli si era successivamente avvicinato a Lamanna e Sarcone per ottenerne protezione, non esitando a riferire loro immediatamente quanto chiestogli dagli Inquirenti (che lo avevano interrogato dopo gli incendi ed a seguito della emissione di interdittiva antimafia nei suoi confronti) ed ottenendo peraltro il loro sostegno (con il lancio della campagna mediatica contro il Prefetto e le Cooperative) a seguito della misura antimafia che lo aveva colpito. Il Gup, pur rilevando che i descritti elementi ne indicassero la contiguità a membri della cosca, lo assolveva per mancanza di prove in ordine alla sua stabile intraneità al sodalizio, dovendosi ritenere che il suo avvicinamento a Sarcone fosse dovuta alla volontà di cercare protezione, non risultando che la sua impresa fosse stata posta al servizio del gruppo criminoso ed apparendo il suo ruolo nella campagna mediatica scatenata da Sarcone più uno spunto per quest'ultimo che non una partecipazione attiva.

1.- I motivi di appello

Avverso la sentenza assolutoria proponeva **appello il P.M.**, che avanzando istanza di integrazione istruttoria in appello con richiesta di esaminare Giglio Giuseppe, e richiamando la propria requisitoria di I° grado e l'interrogatorio reso da Gangi Giovanni alla G.di F. il 20/3/13, osservava come non fosse ravvisabile alcuna differenza tra la situazione del Colacino e quella di Blasco, a sua volta vittima di episodi di intimidazione ma al contrario condannato dal Gup. D'altronde proprio gli incendi subiti dall'imputato fornivano prova della sua contiguità al gruppo; né egli a seguito di ciò si rivolgeva alle Forze dell'Ordine, ma nuovamente alla 'ndrangheta. Conseguentemente veniva richiesta la riforma integrale della sentenza di I° grado con condanna dell'imputato per il reato ascrittogli.

In ordine **all'appello proposto dalle associazioni sindacali** costituitesi parti civili – ritenuto infondato da questa Corte - si fa rinvio allo specifico capitolo della sentenza sul punto ed alle ordinanze emesse il 6 e 13 maggio 2017.

2.- Motivi della decisione

Rileva in primo luogo la Corte in punto di rito come la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria avanzata dalla Pubblica Accusa sia stata accolta sulla base dei criteri già specificati nelle ordinanze del 6 e 13 maggio 2017 (che si danno qui per integralmente riportate) e richiamati nella parte generale della presente sentenza; veniva pertanto disposta l'audizione nel contraddittorio di Giglio Giuseppe e del M.llo D'Agostino (che riferiva sui riscontri alle dichiarazioni del predetto, e produceva apposito CD agli atti). Ed era anche in forza di tale integrazione probatoria - ovvero della acquisizione di nuove prove dichiarative nel contraddittorio delle parti - che si giungeva alla riforma totale della sentenza di prime cure, con condanna del Colacino per il reato associativo ascrittogli in rubrica; è a tal proposito qui appena il caso di richiamare le argomentazioni espresse analizzando la posizione di Giglio per confermare l'amplissima portata collaborativa del dichiarato del predetto, e la totale attendibilità intrinseca ed estrinseca attribuita da questa Corte alle provalazioni da lui effettuate, tra cui anche quelle a carico del Colacino, che valevano di fatto a costituire un punto essenziale per la condanna deliberata in appello. Sul punto della *reformatio in peius* in appello si fa peraltro integrale rinvio al capitolo iniziale della presente sentenza in cui veniva trattato specificamente l'argomento in questione. Sempre in linea di diritto si intendono poi qui riportati i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità e valutati da questa Corte in parte generale per ritenere integrato il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Ed analogo richiamo va infine effettuato in punto di merito al capitolo in cui si è trattato della effettiva esistenza di un autonomo sodalizio di 'ndrangheta in Emilia nel periodo in esame.


Tanto premesso secondo profili generali di diritto e di merito, e venendo a trattare nello specifico la posizione del Colacino, debbono considerarsi in primo luogo i rilievi di fatto già riassunti (e non mai contestati da alcuno) nei capitoli 2° e 3° della nota conclusiva e nella scheda personale redatti sull'appellante dai CC. di Fiorenzuola D'Arda⁵⁸⁹, basati su elementi probatori incontrovertibili ed espliciti quali intercettazioni telefoniche ed ambientali e servizi di OCP. In forza di tali dati appare intanto pacifico ed indiscusso che l'imputato era un imprenditore dell'autotrasporto con importanti appalti per la raccolta rifiuti sulle province di Reggio Emilia e Parma, zona e ambito che come già visto in parte generale ed esaminando la posizione di Giglio Giuseppe costituiva uno dei settori monopolizzati dalla cosca calabro emiliana, in cui non si poteva lavorare se non chiedendone l'autorizzazione ed il preventivo assenso al Giglio medesimo.

E' altresì indubbio che il Colacino - del quale faceva menzione nelle sue dichiarazioni anche il collaboratore di giustizia Marino Vincenzo - avesse intrattenuto per lungo tempo stretti rapporti

⁵⁸⁹ cfr Informativa "Light in Darkness"

di amicizia con l'allora maggior referente di Grande Aracri in Emilia, **Villirillo Romolo** ⁵⁹⁰: rapporti talmente stretti per cui quest'ultimo poteva tranquillamente presentarsi a casa del Colacino in piena notte per richiedergli (ed ottenerne) un prestito di 20.000 euro in contanti⁵⁹¹, o di contro era capace di regalargli una scala in marmo per la sua nuova abitazione, fatta costruire appositamente per lui dal nipote di Grande Aracri Nicolino, Salvatore. E nel contesto della diatriba tra il boss di Cutro ed il Villirillo (sviluppatasi dalla fine di luglio 2011 in poi) si inseriva tra l'altro anche un SMS ⁵⁹² inviato dal Colacino al predetto: "*Spero che riesci a capire che ti voglio bene e ti chiedo solo di riflettere e di fidarti e farti aiutare dalla gente giusta, sappi che io per te ci sono sempre*". Di fatto, dopo la caduta in disgrazia del Villirillo - concretizzatasi dopo l'arresto dello stesso (per tentata estorsione attuata con il metodo mafioso) alla fine di luglio del 2011- egli esternava chiaramente la sua piena consapevolezza di quanto stava accadendo all'amico, del perché ed a causa di chi⁵⁹³. E peraltro, solo i sodali (*emiliani* o appartenenti al *locale madre* cutrese) potevano avere piena contezza di quanto stava accadendo tra Romolo ed il boss di Cutro.

Ma Colacino era evidentemente ben più coinvolto di un sodale qualunque: nonostante a causa di tale problematica (e pericolosa) situazione egli interrompesse i propri rapporti con Villirillo (suscitandone peraltro le ire, per quanto si evince chiaramente dalle intercettazioni in atti) avvicinandosi maggiormente ad altri due rappresentanti di spicco della cosca calabro-emiliana (Sarcone e Lamanna) per averne appoggio e protezione, egli stesso subiva tuttavia direttamente le ritorsioni del clan di Grande Aracri per la sua passata vicinanza al Villirillo medesimo: e così egli era fatto oggetto di un atto incendiario di chiara origine dolosa nei confronti della sua autovettura BMW 730 di colore grigio la sera del 14.11.2011, mentre la notte tra il 18 ed il 19.12.2011 sempre in Reggio Emilia veniva incendiata l'auto del fratello di lui, Nicola. Il giorno successivo a tale evento l'imputato, chiaramente consapevole delle ragioni dell'accaduto e della matrice



⁵⁹⁰ con il quale venivano registrate numerose telefonate in cui i due si scambiavano espressioni di reciproca stima ed amicizia, per le quali si veda l'informativa di cui alla nota precedente

⁵⁹¹ cfr. conversazione ambientale intercettata all'interno dell'auto di Giglio nr. 4236 (RIT 1081/2011) del 20.04.2012

⁵⁹² nr.20507 (RIT 1221/11 in Volume A all.1) del 30.08.2011

⁵⁹³ cfr conversazione ambientale intercettata all'interno dell'auto di Giglio nr. 4236 (RIT 1081/2011) del 20.04.2012: Colacino spiega a Giglio il rapporto avuto con Villirillo Romolo, precisando di avergli addirittura prestato del denaro: "*lui, secondo me, Romolo... ha preso una botta alla testa... non sto scherzando, tu lo conoscevi a Romolo? Che a questo ragazzo qua, nell'ultimo anno e mezzo ha cambiato in un modo radicale, fuori del normale me ne ha combinate che tu non è che dici a qualcuno lo ha lasciato... la gente si meraviglia come mai a me non mi ha ammazzato, a me ha cercato due o tre volte di "impizzarmi" (n.d.r. di mettermi in mezzo)". Colacino si ritiene quindi fortunato di essere stato colpito solo da incendi alle autovetture e non anche da un attentato alla propria vita: "*la gente si meraviglia come mai a me non mi ha ammazzato(...) allora, la prima volta è venuto a ... di notte, notte, a casa: "Michele, Michele, mi servono ventimila (20.000) euro ... a mezzanotte ... mi servono ventimila euro"; e "non ce l'ho adesso", gli ho detto: "aspetta che ... (inc.) ... gli ho dato cinquemila (5.000) euro"*". Dalle parole di Giglio si comprende che lui, come gli altri sodali, hanno ben chiaro quello che è accaduto: "*ma poi, secondo me, nell'ultimo corso l'ha giocato proprio, come cazzo vai e ti prendi i soldi di quello (di Grande Aracri Nicolino) tu ... ma questa è una cosa che non gliela lasciano passare"*"(vedi anche Telefonata nr. 46457, del 20/04/2012 (RIT 110/2011), tra Giglio Giuseppe. e Colacino Michele)*

dell'incendio, commentava il fatto con Megna Giuseppe⁵⁹⁴, esternando in modo estremamente chiaro la propria rabbia contro il sodalizio di appartenenza (*"io ho speso quattro cinque anni della mia vita, no...a volere bene a una famiglia di merda...a una famiglia di merda"*): con ciò stesso egli esplicitava che le ritorsioni da lui subite si inquadravano (come logico) all'interno di logiche malavitose 'ndranghetiste e manifestava la propria appartenenza al sodalizio. E che le ritorsioni subite dal Colacino fossero ovviamente da imputarsi ad affari interni alla consorterìa criminosa e non ad un semplice avvertimento estorsivo (quali se ne erano registrati negli anni precedenti in regione) si evince anche dall'estemporaneo intervento dell'associato esterno Mesiano con il sodale Paolini, cui il primo, informandolo dell'ennesimo incendio ai danni dell'auto del Colacino (*"gli hanno bruciato di nuovo la macchina a quello scemo"*) domandava chiaramente se egli ed il suo gruppo fossero coinvolti in qualche modo nella vicenda (*"Non sai niente tu?"*).

Ma non era il solo Villirillo l'unica frequentazione sospetta intrattenuta dal Colacino: come evidenziato dai controlli delle Forze dell'Ordine sul territorio l'imputato veniva trovato in compagnia anche di altri coindagati di origine cutrese (**Muto Carmine, Battaglia Pasquale**), ed intesseva rapporti via via sempre più stretti ed amichevoli (segnatamente dopo la caduta in disgrazia del Villirillo, e tuttavia anche precedentemente) con Lamanna Francesco, Sarcone Nicolino e Gualtieri Antonio, tutti soggetti inseriti a livello apicale nel sodalizio di 'ndrangheta gravitante in Emilia e facente riferimento alla cosca di Cutro. Venivano invero documentate plurime telefonate ed incontri tra i predetti: nelle numerose telefonate con **Sarcone** Nicolino – che davano conto dei ripetuti incontri tra di loro- egli professava la propria imperitura e profonda amicizia⁵⁹⁵ ed attestava la propria fedeltà riferendo puntualmente tutto quanto richiestogli dalle Forze dell'Ordine in sede di esami successivi agli incendi da lui subiti; **Gualtieri** ne richiedeva la presenza a casa propria, per un incontro al vertice che avrebbe avuto con il Villirillo⁵⁹⁶ e lo invitava anche in caso si dovesse

⁵⁹⁴ prog.3404 delle ore 14.40 (RIT 2917/11 Colacino M.) in Volume A all. 50: "già io, a parte che non centro niente su nessuno discorso, e non mi merito per come è il mio carattere, ma Nicola mio fratello, dopo, guarda non abbiamo niente da dividerci" MEGNA: "ma poi un ragazzo come Nicola." COLACINO: "abbiamo solo un'amicizia in comune e non ce n'è, solo quella di amicizia...e per me... per me...c'entra proprio quella là...e non me la toglie nessuna dalla testa, perchè mio fratello non è...non si prendeva nemmeno il caffè con te, Pino...capiscimi"(...)MEGNA: "ma ora ci sto rimanendo male pure io che non so cosa...più di confortarti cosa ti devo fare?" COLACINO: ma no, non mi hai capito, credimi non è che per farmi forte o per essere presuntuoso, non è che sono (...)io sono solamente arrabbiato, perchè, ti rendi conto che, io ho speso quattro cinque anni della mia vita, no...a volere bene a una famiglia di merda...a una famiglia di merda, che non me lo toglie nessuno dalla testa, perchè a te, l'altro ieri, ti hanno bruciato un camion e dopo due giorni viene e bruci la macchina a mio fratello e non me lo toglie nessuno dalla testa, nessuno, nessuno me lo toglie della testa, perchè mio fratello...non ha niente a che vedere con nessuno, come non ce l'ho io..."

⁵⁹⁵ si veda tra i tanti l'sms nr.236 delle ore 20.12 del 09.02.2012 (sul rit 188/12 Sarcone): scrive Colacino a Sarcone: "ciao nic tutto bene? io un po si ed un po no comunque andiamo avanti, comunque anche che non ci stiamo vedendo sappi che ti penso ricordalo".

⁵⁹⁶ prog. nr. 7892 (rit 1221/11 in vol a all. 1)

parlare insieme alla Tattini di affari di non secondaria importanza per il sodalizio⁵⁹⁷ (per esempio nella fase iniziale del cd. "affare Blindo"⁵⁹⁸); al **Lamanna**, elemento di spicco del sodalizio emiliano e peraltro fidato rappresentante di Grande Aracri Nicolino, l'imputato si rivolgeva con l'appellativo "compare Franco"⁵⁹⁹. Peraltro, i datati e stretti rapporti tra Lamanna e Colacino emergevano pacificamente⁶⁰⁰ in forza di servizi di controllo sul territorio⁶⁰¹, di intercettazioni telefoniche⁶⁰²⁻⁶⁰³, e di servizi di OCP. A fronte della protezione da lui comprovatamente ricevuta (come di seguito si vedrà) il Colacino contraccambiava il capo cosca assumendo alle proprie dipendenze la figlia del medesimo, Carolina (coniugata con uno dei fratelli Floro Vito).

La estrema prossimità di Colacino Michele alla cellula 'ndranghetista emiliana, si evince, oltre che da tali frequentazioni, anche dalla partecipazione dell'imputato - unitamente a molti altri comprovati compartecipi del sodalizio- alla celebrazione di importanti eventi familiari (quali matrimoni e nascite) relativi ai maggiori referenti della cosca, così come documentato dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di OCP. Partecipazione che soprattutto nel linguaggio mafioso è specificamente dimostrativa di fiducia, stima e rispetto reciproci e sintomatica di estrema prossimità affettiva, di contiguità di interessi, e di condivisione di rapporti e conoscenze⁶⁰⁴.

Ed allora va considerato che le Forze dell'Ordine accertavano la partecipazione del Colacino al **matrimonio di Sarcone Nicolino** in Bibbiano (RE)⁶⁰⁵ il 18.06.2011- significativamente già prima della caduta in disgrazia del Villirillo - insieme a Lamanna Francesco, Villirillo Romolo, Abramo Giovanni (genero di Grande Aracri Nicolino), Diletto Alfonso, Gualtieri Antonio, Battaglia Pasquale, Colacino Antonio (cognato di Romolo), Paolini Alfonso, Blasco Gaetano, Martino Alfonso, Muto Salvatore, Sarcone Gian Luigi, Brugnano Massimo, Ciampa' Domenico, Frontera Francesco e altri appartenenti alla cosca emiliana ed a quella madre di Cutro.

⁵⁹⁷ prog. 8280 (RIT 1221/11 - in Vol A all. 1); prog.8286 (RIT 1221/11 - in Vol A all. 1); prog. 8292 e 8293 delle ore 21.46 e 22.07 (RIT 1221/11 - in Vol A all. 1)

⁵⁹⁸ aff.763 sentenza e nota conclusiva CC. Fiorenzuola D'Arda del 7/5/13 : il gruppo trattava per ricettare con la mediazione della Tattini una somma ingente di denaro, verosimile provento della rapina ad un furgone blindato portavalori

⁵⁹⁹ prog.806 del 26.07.2011 sul RIT 1685/11

⁶⁰⁰ di essi si dava atto anche nella misura interdittiva del febbraio 2012 emessa nei confronti del Colacino

⁶⁰¹ - il 04.05.2010, alle ore 02:24, dal NORM CC di Catanzaro, a bordo dell'autovettura CJ100AY; - l'8.09.2014, alle ore 11:43, dal NORM CC di Crotone, a bordo dell'autovettura targata MM3965

⁶⁰² Dal monitoraggio del RIT 3179/11 (Gobbi) la sera del 13.02.2012 viene documentata una *cena/riunione* che intercorre tra Lamanna Francesco, Gobbi Giorgio e Colacino ; i tre si trovano a casa di Lamanna Francesco (Vds cella agganciata dal Gobbi.) confermato dal fatto che mentre Gobbi attende la risposta in sottofondo si sente anche la voce di Mendicino Antonietta, moglie del Lamanna.

⁶⁰³ progr. nn.1308, 1434 RIT 1685/11

⁶⁰⁴ Si ricorda a titolo emblematico la vicenda del "Sangioanni" richiesto da Pugliese Michele e a Giglio Giuseppe: aff. 1141 sentenza di I° grado

⁶⁰⁵ documentato da servizi di OCP del personale del Nucleo Operativo di Fiorenzuola D'Arda : Vds annotazione di PG nr.24 bis in Vol. D all. 1.

Si registrava inoltre il verosimile intervento del predetto anche al **matrimonio di Abramo Giovanni con Grande Aracri Elisabetta**, figlia del boss Nicolino, cerimonia avvenuta in Cutro il 09.08.2011 ed alla quale erano presenti molti degli affiliati emiliani in quel periodo in vacanza in Calabria, oltre, ovviamente, a buona parte della locale cutrese ⁶⁰⁶.

Nell'occasione della **nascita del nipote di Lamanna Francesco**, avvenuta il 14.07.2011 presso l'ospedale di Parma, Colacino si rendeva presente facendo gli auguri al boss della zona di Piacenza ⁶⁰⁷ così come numerosi altri soggetti appartenenti alla cosca emiliana come Martino Alfonso, Paolini Alfonso, e Gualtieri Antonio .

E' pertanto evidente che l'imputato era legato da rapporti di grande familiarità con i maggiori rappresentanti della 'ndrangheta in Emilia, con i quali condivideva evidentemente conoscenze , doveri, obblighi e cointeressenze . Ma gli elementi già in atti , coniugati con le emergenze indicate dal collaboratore Giglio, e con i riscontri alle stesse reperiti dalla P.G. (riferiti dal M.llo D'Agostino in udienza e riportati nel CD dallo stesso depositato e nella memoria finale del P.M.) ⁶⁰⁸ descrivono una posizione del Colacino che appare ben più stabilmente ed organicamente inserita nella associazione criminosa di quanto non potrebbe desumersi da mere frequentazioni sospette. Non si trattava cioè di mera contiguità compiacente ma di vera a propria compartecipazione. E valga il vero: secondo le dichiarazioni del collaboratore – riscontrate dagli esiti della perquisizione in atti⁶⁰⁹- il Colacino si prestava saltuariamente a contribuire fattivamente alle operazioni di falsa fatturazione in cui eccelleva la cosca emiliana in generale e Giglio Giuseppe in particolare; egli inoltre assecondava i progetti del gruppo malavitoso gestendo per certo tempo una agenzia di scommesse sportive sita in Reggio Emilia , utilizzata dal sodalizio sia per riunioni, sia per "lavare" denaro di provenienza illecita ⁶¹⁰. L'agenzia in questione era stata costituita prima da Floro Vito Selvino insieme ai fratelli Muto Antonio e Cesare (schermandosi gli stessi dietro al

⁶⁰⁶ di fatto, già nel primo pomeriggio dell'08.08.2011 il Colacino si trovava già a Cutro (Vds captazioni sul RIT 1221/11 Villirillo R.) e concordava con Grande Aracri Salvatore di vedersi il giorno dopo (vedi tel. n. 17104 delle ore 19.02 (RIT 1221/11), tra Villirillo e Colacino :VILLIRILLO:".. *sono con Salvatore sono...*"COLACINO: "*Salvatore chi?*" VILLIRILLO:" *è venuto a trovarmi... quello che ti ha fatto la scala...(..) che te lo passo..*".SALVATORE: "*Michè... buonasera(..) dove sei?... sei su?... o giù?...(..)*"COLACINO: "*ah... e niente... in tutti i modi domani ci vediamo dai.*"SALVATORE: "*e domani ci vediamo dai..*": è palese che Salvatore parteciperà al lungo matrimonio della cugina.

⁶⁰⁷ prog.468 sul RIT 1685/11 in Vol. A all. 22

⁶⁰⁸ vedi trascrizioni verbali udienze del 13, 19, 20, 26 e 27 maggio 2017

⁶⁰⁹ sul punto venivano rinvenuti anche manoscritti di Giglio in sede di perquisizione operata il 23/10/12 dai ROS di Padova , siglati come 5/3 e 5/4 : tra la contabilità occulta riferibile alle operazioni di falsa fatturazione reperita nelle indagini a carico della ELLE DUE Costruzioni Srl , si rinveniva infatti un foglio in cui i conteggi riferibili ai rapporti con "Giuseppe"(Floro Vito Giuseppe) venivano messi in relazione con quelli riferibili a " Colacino"

⁶¹⁰ udienza del 13/5/17 : GIGLIO : " (...)veniva portato il contante, il proprietario dell'agenzia (...)pagava i veri vincitori per contanti, requisiva la schedina e poi bonificava, diciamo, a (...) chi gli servivano i soldi" (...) P.G. DOTT.SSA RONCHI – "La funzione finale di questa operazione lei ce l'ha spiegata, quale era?" GIGLIO: "Per far rientrare dei soldi in bianco sul conto corrente che nessuno potesse andare a dire da dove provengono perché la provenienza c'era, perché era dal gioco".

nominativo di ragazza straniera, tale Irina) e in un secondo momento era stata ceduta al Colacino stesso a nome della di lui moglie. Dagli accertamenti effettuati dalle Forze dell'Ordine risultavano puntualmente confermate le pur precise provalazioni del Giglio sul punto, laddove da un lato veniva individuata la sala scommesse, effettivamente presente nella zona indicata dal collaboratore⁶¹¹, e dall'altro veniva effettuata una ricostruzione cronologica dei vari passaggi di proprietà ed una analisi dei personaggi coinvolti, ricostruzione pienamente corrispondente con i ricordi del dichiarante⁶¹². Ulteriori riscontri si rinvenivano peraltro anche nelle numerose intercettazioni telefoniche in atti, dalle quali si evince piena conferma della gestione della sala scommesse anche da parte del Colacino in accordo con Floro Vito Selvino che ne era il vero referente⁶¹³ e nella consapevolezza del Paolini e del Giglio. Quest'ultimo peraltro paragonava il metodo di riciclo del denaro attuato all'interno della agenzia di Reggio Emilia con quello già operante in altra agenzia di Cadelbosco di Sopra – alla quale ricorrevano Floro Vito Gianni e Belfiore Carmine per monetizzare gli assegni in loro possesso -, della esistenza ed illecita operatività della quale venivano parimenti reperiti numerosi riscontri⁶¹⁴.

Giglio riferiva altresì dei contrasti che Colacino aveva avuto con Muto Antonio (cl. 71); non essendo infatti stato pagato dal predetto per lavori eseguiti alle sue dipendenze (grazie all'intermediazione dei due fratelli Floro Vito) pienamente confermati da numerose intercettazioni in atti⁶¹⁵, l'imputato aveva richiesto l'intervento di Lamanna che aveva disposto autoritativamente che Muto pagasse subito quanto dovuto; di fatto, l'intervento di Lamanna doveva essere stato decisamente pressante, se è vero che Muto si rivolgeva addirittura a Giglio chiedendogli ansiosamente aiuto perché *“vedi che questa mattina viene Lamanna ...inc... vedi come cazzo devi fare... aiutami... vedi come puoi fare Pì... vedi come puoi fare, anche a girare qualche assegno te lo*

⁶¹¹ a breve distanza dal centro commerciale Meridiana di via Kennedy a Reggio Emilia, precisamente in via Rodano n. 13, ove oggi è la “Goldbet”, gestita dalla società Star Point S.r.l.s. (società semplificata)

⁶¹² in via Rodano n. 13, inizialmente, aveva sede la SCOMMESSE SPORTIVE SLOT & BETTER S.r.l. (CF 02527800359), per la quale il 20.09.2012 veniva presentata domanda di concessione della licenza a nome della cittadina ucraina, legale rappresentante, Minascurta Irina, con quote suddivise con tale Marchio Vincenzo di Cutro più volte controllato insieme al Paolini ed al Floro Vito; costoro poi cedevano quasi interamente le loro quote ad altro cutrese, Carretti Marco parimenti controllato con il Paolini ed il Floro Vito, considerato dall'A.G. prestanome di quest'ultimo nella gestione di essa sala scommesse (cfr ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Reggio Emilia il 15.10.2015) e coinvolto insieme a Cappa ed al Sergio Eugenio in giri di false fatturazioni. In seguito in data 12.03.2014, è stata presentata in Questura a Reggio Emilia una nuova domanda ai sensi dell'art. 88 TULPS, per la gestione del centro di trasmissione dati di via Rodano 13 da parte di Morabito Maria Carmela, moglie di Colacino Michele; la società proprietaria dell'immobile (TRE PINI S.A.S.⁶¹²) ove era situata la sala scommesse, stipulava il contratto di locazione con Morabito Maria Carmela il 31.01.2014, pattuendo un canone annuo di € 7.200,00;

⁶¹³ cfr intercettazioni nn. 2187, 13924, 14715, 15617, 17730, 18929, 20791, (RIT 2917/11), 43183 (RIT 110/11), 15195, 15923, 16798 (RIT 1781/11), 5948 (RIT 718/12)

⁶¹⁴ cfr p.v. contestazione della G. di F. di Cremona in data 18/2/15 e documentazione sequestrata in sede di perquisizione della sede

⁶¹⁵ cfr per tutte telefonata nr. 13317, delle ore 11:56:12 del 30/03/2012 (RIT 2740/2011); Telefonata nr. 13782, delle ore 20:01:43 del 04/04/2012 (RIT 2740/2011),

faccio io... vedi come puoi fare, (...) vedi se c'è un anticipo per fatturare o anticipiamo... vedi cosa puoi fare..."⁶¹⁶. In seguito, Colacino aveva nuovamente avuto a che dire sempre per ragioni economiche con Muto Antonio, in particolare in relazione al pagamento del corrispettivo della azienda "MC" di trasporti che l'odierno imputato⁶¹⁷ aveva venduto all'imprenditore cutrese: in questo caso a tutela del Colacino insieme al Lamanna era intervenuto addirittura Grande Aracri Ernesto- che in seguito lo aveva anche aiutato a mettere in piedi una attività di vendita di caffè agli agriturismi e ristoranti della zona - . E nuovamente Muto si era dovuto piegare alle disposizioni dei vertici della cosca, posto che a copertura di questo secondo debito aveva offerto a Colacino un'abitazione di sua proprietà a Capo Colonna, che era stata precedentemente oggetto di un incendio doloso (del quale il Muto aveva approfittato per affermare che i documenti delle sue aziende erano andati bruciati nell'occasione)⁶¹⁸. A pieno e puntuale riscontro degli assunti del Giglio testé richiamati si pongono gli accertamenti effettuati dalla Questura di Crotona il 01.07.2010⁶¹⁹. Quanto poi agli interventi di Grande Aracri Ernesto a favore del Colacino, così come riferiti dal Giglio, giova rilevare come con buona pace delle censure difensive – secondo cui i periodi di detenzione di Grande Aracri contrasterebbero con la veridicità del racconto del collaboratore – è appena il caso di rilevare che gli accertamenti svolti hanno consentito di accertare di contro la concreta compatibilità della realtà dei fatti con il dichiarato del predetto: il fratello di Grande Aracri Nicolino non era infatti stato sempre detenuto dal 2000 al 2014, ma aveva viceversa usufruito di periodi di libertà, precisamente dal 18.01.2006 al 22.03.2007; dal 10.07.2008 al 25.11.2008; e dal 15.10.2013 al 28.01.2015. E peraltro proprio in tale ultimo periodo – congruente

⁶¹⁶ Telefonata nr. 2486, delle ore 07:43:42 del 24/02/2011 (RIT 110/2011):

⁶¹⁷ da accertamenti eseguiti è risultato che la ditta di Colacino non è "IMC", ma "M & C. AUTOTRASPORTI S.A.S.", riconducibile alla moglie Morabito Maria Carmela

⁶¹⁸ PUBBLICO MINISTERO : " Un altro sforzo di individuazione di un luogo. Lei ha menzionato questa mattina, su domanda della difesa, la casa che Muto Antonio avrebbe ceduto a Colacino Michele per estinguere quel debito che aveva. Ci dia tutti i riferimenti per individuare questa casa"; GIGLIO G.: "La casa si troverebbe(...)Prima era in località Campione, nella direzione della casa c'è il bar di Lombardo, sulla sinistra, a destra c'è il terreno dei Brugnano, quindi ci sono delle costruzioni(...). Dopo queste costruzioni, proprio che affaccia sul mare, c'è questa casa singola che era stata fatta da uno dei nipoti di Brugnano e all'epoca l'aveva acquistata il Muto. Muto poi ha avuto dei problemi e gli hanno incendiato questa casa, Muto in quel momento visto che c'era l'incendio ne ha approfittato per dire che si trovava della documentazione contabile di alcune sue aziende, cioè della Global Service, della Muto Trasporti Logistica, non so, comunque delle aziende che appartenevano a Muto"

⁶¹⁹ all. al f.nr. Cat. 0.1/2010/UPGSP/NR.PROT 905 del 09.07.2010: a seguito di un intervento eseguito presso l'abitazione estiva della famiglia Muto, in località Fondo Campione, nei pressi del camping ALFIERI (nell'occasione veniva rinvenuto del liquido infiammabile). Gli accertamenti posti in essere dai Carabinieri di Modena consentivano di chiarire che l'immobile aveva subito due incendi, uno a fine ottobre 2010, il secondo il 28/6/11. Effettivamente, Muto Antonio confermava la riconducibilità a sé dell'immobile: in data 8.11.2010, recatosi presso la Stazione Carabinieri di Gualtieri (RE) per denunciare l'episodio, dichiara: "la mia famiglia ha la proprietà di un'abitazione in Crotona, fraz. Alfieri", dunque vicino il camping ALFIERI, come rilevato in precedenza; e tra le altre cose aggiungeva: "(...) non sono in grado di indicare con precisione cosa è andato distrutto nel rogo, oltre al mobilio e suppellettili, infatti in casa custodivamo anche documenti personali e delle nostre ditte". Anche con riferimento al secondo episodio l'incendio veniva denunciato dal Muto in data 01.07.2011, presso la Questura di Crotona⁶¹⁹; ed anche in questo caso il denunciante affermava che all'interno dell'appartamento sono andati distrutti ... "i documenti della ditta AUTOTRASPORTI MUTO S.r.l. e della GLOBAL SERVICE S.r.l. (citata da Giglio), tutti i documenti contabili fino all'anno 2010(...)"

con gli interventi del Lamanna e del Grande Aracri a favore dell'odierno imputato- e precisamente l'8/9/14, il Colacino veniva controllato in Crotona proprio in compagnia di Lamanna Francesco. Quest'ultimo inoltre, secondo Giglio, non si limitava ad intervenire nei confronti di Muto a favore di Colacino nella sua ricerca di denaro e di lavoro, ma compulsava anche lo stesso Giglio per una ragione esplicitamente dichiarata che ne motivava significativamente i ripetuti interventi : *“La Manna mi disse di... quando, diciamo, mi è stato portato da Giuseppe Floro Vito, poi io ho visto il La Manna, La Manna mi disse di far lavorare, diciamo, il Colacino Michele, in quanto era un ragazzo a lui caro ed era un ragazzo che era a disposizione, diciamo, della famiglia Grande Aracri”*⁶²⁰. E di fatto Giglio, in ossequio alle disposizioni del referente della cosca, non solo faceva lavorare i camion del Colacino tramite le proprie aziende, ma li acquistava fittiziamente⁶²¹, insieme ad un suo appartamento, attraverso la TRASMOTER Srl⁶²²: tutti beni che poi tornavano nella disponibilità del Colacino tramite la moglie, con l'ormai ampiamente collaudato giro di denaro, assegni e bonifici bancari. Anche di tali fittizie intestazioni e giri contabili si rinvenivano ampi riscontri in forza degli accertamenti di P.G. in atti ⁶²³.

Ora, già in sé la palese protezione della quale l'imputato godeva da parte dei vertici della cosca calabro-emiliana appare estremamente significativa. Ma l'imputato non si limitava a restituire i favori ricevuti da uno dei referenti del sodalizio (assumendone la figlia): oltre a rendersi disponibile (come poco sopra motivato) per operazioni di false fatturazioni e per la gestione di una delle tante “lavatrici” del sodalizio (la sala scommesse di Reggio Emilia), Colacino sapeva anche procacciare nuovi nominativi e conoscenze per l'attività di usura ai danni di imprenditori della zona, attività che comprovatamente costituiva una delle varie fonti di guadagno della associazione⁶²⁴. Nell'ambito delle indagini esperite dal nucleo di Polizia Tributaria di Cremona ⁶²⁵ a carico di Giglio Giuseppe, Floro Vito Giuseppe (detto Gianni), Vulcano Mario, Belfiore Carmine ed altri per le operazioni di false fatturazioni invero pacificamente ammesse dal Giglio medesimo (e compiutamente accertate in atti : vedi “Indagine Demetra”), si acquisiva tra l'altro la dichiarazione

⁶²⁰ cfr trascrizione dell'udienza del 26/5/17

⁶²¹ vedi nota finale del R.O.N.I. Carabinieri di Modena del 04.12.2013, Vol. V, da pag. 673

⁶²² cfr verbale dell'udienza del 13/5/17 :*“Io dopo l'interdittiva che ha avuto Colacino, dopo aver lavorato con Muto, l'ho preso a lavorare, nello stesso tempo lui aveva bisogno di ripulirsi dell'appartamento che aveva intestato e dei camion che aveva intestato, tramite un'azienda non intestata a me, diciamo, che era intestata a un prestanome, la Trasmoter intestata a Walter Zangari, gli ho intestato i camion, facendoli risultare che li avevo acquistati, sia l'appartamento che aveva lì a Reggio Emilia ... L'appartamento ha fatto risultare che l'ha venduto alla Trasmoter a me portava il contante, Colacino, e io gli mandavo il... anzi, gli ho dato gli assegni, neanche il bonifico, gli ho dato gli assegni che lui ha incassato, e poi gli ho fatto fare una vendita al costruttore dove lui aveva acquistato casa, a nome della moglie. Il costruttore poi ha pagato la Trasmoter, la Trasmoter ha preso il contante, gliel'ho dato a Colacino e so anche che fine ha fatto quel contante perché poi è andato a finire nei casinò, comprando, diciamo, dei gettoni non giocando, poi riscuotendo i gettoni alla fine e farsi mandare il bonifico sul conto della moglie”*

⁶²³ vedi accertamenti G. di F. di Cremona

⁶²⁴ vedi sub posizioni Sarcone, Silipo e Giglio Giuseppe

⁶²⁵ denominata “Indagine Demetra”, vedi nota della G.di F. del giugno 2013 e del marzo 2014

di un imprenditore usurato, tale Gangi Giovanni⁶²⁶ - peraltro sentito come coindagato del reato di cui all'art.2 D.lvo 74/00- che tra le altre cose riferiva per l'appunto che nel momento in cui versava in pressanti difficoltà economiche Diletto Alfonso si era presentato alla sua azienda su indicazioni fornitegli per l'appunto dal Colacino, proponendogli un prestito a condizioni vessatorie . Egli veniva così coinvolto nel giro usuraio poi comprovatamente gestito da Giglio e soci⁶²⁷. Non vi è peraltro ragione di dubitare delle dichiarazioni del Gangi, confermate integralmente dagli accertamenti fiscali e contabili effettuati dalla Polizia Tributaria (oltre che dalle dichiarazioni della di lui dipendente Gherardi Monica e da quelle di Giglio Giuseppe), e supportate logicamente dalla considerazione che il predetto risultava già coinvolto in tempi precedenti con l'amico storico del Colacino, Villirillo Romolo (con il quale aveva organizzato la raccolta voti per l'elezione di Bernini⁶²⁸).

Ecco allora che l'imputato risultava ben addentro alle dinamiche interne della cosca calabro emiliana, connesso stabilmente ad essa da rapporti di affari (illeciti e non) in un settore di esclusiva pertinenza della associazione stessa, di amicizia e riconoscenza con diversi rappresentanti del consorzio criminoso e congiunto da vincoli di rispetto ed affiliazione ai capi del sodalizio. D'altronde era sempre Giglio che ricordava come svariate volte le riunioni (e non certo "incontri di lavoro" o semplici momenti conviviali⁶²⁹) tra Sarcone, Lamanna e Villirillo si fossero tenute proprio presso l'ufficio del Colacino, tanto da costituire poi causa della emissione della misura interdittiva antimafia a suo carico e delle conseguenti lamentele dell'imputato. Di fatto emerge chiaramente dalle intercettazioni telefoniche in atti che Sarcone Nicolino era costantemente in rapporto telefonico (e non) con l'imputato e veniva informato dal predetto dei colloqui avuti con la Questura, che stava indagando sugli incendi subiti dai fratelli Colacino, ma anche di quanto stava accadendo con la Prefettura⁶³⁰. E significativamente, non era alla Polizia o ai Carabinieri che Colacino si rivolgeva a seguito degli episodi intimidatori di cui era stato fatto oggetto, ma sempre e comunque ai vertici del gruppo calabro-emiliano; di contro era sempre il Colacino a fungere da mediatore tra Sarcone e Villirillo quando quest'ultimo veniva accusato di aver sottratto somme di denaro.

⁶²⁶ esame del 20/3/13 allegato

⁶²⁷ come già descritto sub posizione Giglio Giuseppe

⁶²⁸ vedi sub posizione Bernini

⁶²⁹ Presidente : " *Quello che vuole sapere l'Avvocato è cosa intende quando dice "incontri"; GIGLIO G. : " Incontri cioè...Presidente " Appuntamenti di lavoro, riunioni conviviali, unoche ti viene a trovare per farti un saluto?" GIGLIO G. : "Guardi, no, perché Lamanna, il Sarcone direttamente, Nicolino e il Villirillo non avevano attività che potessero riguardare lo stesso Colacino.*

⁶³⁰ Vds prog. nr. 12115 dell'1/3/2012 RIT 2917/11

A testimonianza della sua non sottovalutabile importanza all'interno del sodalizio, l'imputato veniva anche convocato con insistenza e determinazione dal Sarcone alla cd. "cena delle beffe" agli Antichi Sapori, ristorante di Brescia Pasquale, tenutasi tra i maggiori rappresentanti del sodalizio ed il politico Pagliani Giuseppe per mettere a punto il teorema di attacco politico mediatico in difesa degli imprenditori cutresi e soprattutto a tutela della associazione 'ndranghetista emiliana⁶³¹. Di fatto, e per sintomatica coincidenza, era proprio il Colacino a fungere (successivamente a tale ritrovo) da testa d'ariete per il sodalizio, rappresentando pubblicamente per la prima volta la teoria ideata da Sarcone e soci circa il complotto istituzionale in atto contro l'imprenditoria calabrese in favore delle cooperative rosse⁶³²: egli, abbandonando la possibilità di una difesa autonoma e privata, rilasciava infatti due interviste, una al Resto del Carlino (intervista richiesta con insistenza alla giornalista del Resto del Carlino Sabrina Pignedoli^{633 - 634}, poi pubblicata il 18 e 19 aprile), ed una a RAI 1, in data 16/4/12, in merito all'interdittiva antimafia che lo aveva colpito, nell'ambito di un servizio che sarebbe poi stato mandato in onda in data 23.04.2012 sulla rubrica periodica di Rai 1 "Speciale TG1": durante tali esternazioni il Colacino minimizzava la presenza della 'ndrangheta a Reggio Emilia, ed affermava a chiare lettere il concetto - che poi sarebbe stato ampiamente ripreso e ribadito, se pure in termini più diplomatici, dai sodali Sarcone Gianluigi e Nicolino - per cui ***la vera mafia è individuabile nelle cooperative, nella Camera di Commercio e nella Prefettura***. Significativo è che a seguito della trasmissione dell'intervista in questione Colacino ricevesse il plauso di altro appartenente al sodalizio, laddove Muto Antonio (cl.'71) gli inviava sms elogiativo: ***"Bravo"***⁶³⁵. Consultandosi poco dopo con altro partecipe esterno, il poliziotto Mesiano Domenico, Colacino si sentiva consigliare di scegliersi degli avvocati in gamba perché ***"qua devi andare contro le istituzioni come la Prefettura e come le Cooperative che..."***⁶³⁶: istruzione che palesemente il Colacino stava già pedissequamente eseguendo; e sempre il Mesiano, nel minacciare dopo qualche tempo la giornalista Pignedoli (rea di avere pubblicato troppi articoli che davano risalto alle misure interdittive antimafia contro i sodali) le comunicava significativamente di essere perfettamente a conoscenza del fatto che ella aveva già parlato con il Colacino.

⁶³¹ cfr SMS n.14762 del 21/3/12, ore 20,58, da Sarcone a Colacino: "VIENI URGENTE DA PASQUALE BRESCIA AL RISTORANTE"; n. 14763 ore 20,59 da Colacino a Sarcone: "HO UN APPUNTAMENTO CON IL COSTRUTTORE PER LE DIECI SONO AL RISTORANTE"; n. 14764 ore 21,01 da Sarcone a Colacino: "DAI FAI PRESTO TI ASPETTO"

⁶³² vedi sub posizione Pagliani

⁶³³ Vds prog.vi nn. 15388-15433 RIT 2917/11 RIT 2917/11 in Vol. A all. 38

⁶³⁴ Vds Vol.H all.2-2: gli articoli in questione trattano della vicenda Transcoop e riportano un'intervista a Michele COLACINO.

⁶³⁵ Vds prog. nr. 18254 RIT 2917/11

⁶³⁶ Vds prog. nr. 14636 RIT 2917/11 in Vol. A all. 38


Ecco allora che l'imputato non si limitava a frequentare altri appartenenti al sodalizio, e neppure a fornire loro ed a riceverne – se pure significativamente – sporadici ed occasionali appoggi e favori nel momento del bisogno. Neppure appare rispondente al vero il fatto che egli si fosse avvicinato a Sarcone e Lamanna solo nel momento della disgrazia conseguente all'“*impeachment*” da parte dei vertici della locale cutrese del suo storico amico Villirillo Romolo. Di contro il suo inserimento all'interno del gruppo risulta (sulla base della molteplicità, armonicità e durata nel tempo dei rapporti intessuti) risalente, stabile e durevole, ancorché messo a dura prova dalle ritorsioni da lui subite da parte del capo locale (“*ho speso quattro cinque anni della mia vita, no...a volere bene a una famiglia di merda..*”) pur essendo all'epoca “*un ragazzo che era a disposizione, diciamo, della famiglia Grande Aracri*”⁶³⁷. Egli peraltro dimostrava chiaramente la sua piena disponibilità ad inserirsi organicamente negli affari del sodalizio emiliano, cui procurava clienti (vedi il caso Gangi), per cui gestiva punti di riciclaggio del denaro (la sala scommesse di Reggio Emilia), con cui effettuava affari leciti (nel settore dei trasporti terra) nell'ambito ordinariamente monopolizzato da Giglio e soci, ed anche illeciti (operando nel settore delle false fatturazioni ed effettuando fittizie intestazioni di mobili ed immobili di proprie abitazioni e camion) ed a tutela del quale si esponeva pubblicamente (piuttosto che difendersi privatamente) rilasciando interviste che per prime promuovevano la tesi dell'attacco politico mediatico ideata da Sarcone: tesi volta in prima istanza non già a tutelare il singolo (Colacino stesso) all'epoca colpito da una misura interdittiva antimafia, bensì precipuamente ad attaccare le Istituzioni locali (Prefettura, Provincia e Camera di Commercio) spacciandole per il vero problema della zona ed a promuovere l'idea di una dolosa emarginazione degli onesti imprenditori calabresi residenti in provincia, così occultando la natura illecita del sodalizio calabro-emiliano.

Non vi è allora chi non colga, nella sintesi testé esposta, come non possa affatto parlarsi di mera “*contiguità compiacente*” da parte del Colacino, ma di vera e propria compartecipazione dello stesso alla associazione in contestazione. E' noto infatti che “*ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con*

⁶³⁷ Dichiarazione di Giglio Giuseppe ut supra citata

*soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro)*⁶³⁸. E la definizione testé richiamata appare pienamente corrispondente e calzante alle condotte ed alla situazione del Colacino come sin qui riassunta.

Conseguentemente, dandosi qui per integralmente richiamate le considerazioni già espresse in parte generale in punto di sussistenza delle aggravanti contestate, l'imputato va condannato per il delitto ascrittogli alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione , previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (in considerazione della ridotta portata della di lui partecipazione), pena calcolata ex art.416 bis, 1° c. cp. -a seguito del giudizio di equivalenza- in anni sette di reclusione, ridotta di un terzo per il rito. Alla condanna in questione consegue quella al pagamento delle spese del giudizio per entrambi i gradi, nonché a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque .



⁶³⁸ Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016 - dep. 01/02/2017, Di Marco, Rv. 269207.

11. CRUGLIANO GIANLUCA

Crugliano Gianluca veniva giudicato nella sua qualità di impiegato presso la Multi Media Corporate per il reato di **reimpiego dei proventi delle associazioni mafiose** Arena/Nicoscia e Grande Aracri tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi per fatturare operazioni inesistenti, in particolare tramite le cd. "frodi carosello" finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**); per il delitto di **dichiarazione fraudolenta di imposte** in forza dell'utilizzo delle precitate fatture per operazioni inesistenti (sub **capo 97**); per l'ipotesi di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** per giustificare e coprire gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96 (sub **capo 98**); per il delitto di **contraffazione di marchi e segni** contraffatti con riferimento alle schedine "Kingston" cedute alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa (sub **capo 99**).

Il gup, sulla scorta di ampie argomentazioni espresse ad aff.871 e ss. della impugnata sentenza, ed in base ad elementi probatori inequivoci ed incontrovertiti (come anche qui riassunto nel capitolo generale sulle "frodi carosello"), lo condannava per la sola fattispecie contestata sub capo 98) alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, escluse le aggravanti di cui all'art. 71. 203/1991 e art. 61 n. 2 c.p., con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; venivano altresì inflitte all'imputato le sanzioni accessorie della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni uno e mesi otto, con declaratoria per pari periodo della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il Crugliano veniva infine interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria; veniva da ultimo disposta la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Di contro l'imputato veniva assolto per non aver commesso il fatto dalle residue ipotesi di reato ascrittegli, per insufficienza di prove in ordine alla di lui consapevole partecipazione dei reati in questione.

1.- I motivi di appello

Avverso la sentenza di condanna proponeva **appello il Crugliano, contestando:**

- a.- l'affermazione di penale responsabilità, basata in buona sostanza su una erronea parificazione totale della posizione del Crugliano con quella della Nigro anche se il primo, a differenza della seconda, rimase impiegato (come collaboratore amministrativo) solo per un anno alla Multi Media Corporate (mentre la Nigro aveva seguito Pezzatti per anni).

Sostanzialmente il Crugliano si limitava a fare l'impiegato e nulla più. Peraltro a carico dell'appellante si pongono unicamente una intercettazione con Giglio in cui si parla del "cinese" (che peraltro non è chiaro se fosse coinvolto nelle frodi carosello), e le dichiarazioni del teste Montali - secondo cui Crugliano, appena licenziato, gli aveva telefonato per parlargli dell'arresto di Pezzatti e raccontargli il sistema delle frodi: e peraltro non vi è certezza della credibilità di Montali-. D'altronde non è stata fatta chiarezza in sentenza sul contributo fattuale apportato dal Crugliano alla illecita attività dei correi, né risultano elementi da cui dedurre la di lui consapevolezza, che non può desumersi esclusivamente dalla scelta dell'imputato di non rendere interrogatorio;

b.- l'errato computo della continuazione, poiché l'emissione di più fatture riguarda il medesimo periodo di imposta e quindi (come affermato dalla S.C.) costituisce un'unica condotta;

c.- la eccessività della pena irrogata, posto che per i reati antecedenti al 18 settembre 2011 era prevista una ipotesi attenuata ex art.8, c.3 D.lvo 74/00, con sanzione dai sei mesi ai due anni. Il contributo concorsuale del Crugliano, se anche vi è stato, era peraltro di minima importanza;

d.- l'omessa concessione delle attenuanti generiche.

2.- Motivi della decisione

Ritiene la Corte di condividere totalmente, sia in punto di fatto, sia in punto di diritto, le argomentazioni espresse nella sentenza di I° grado in ordine alla ricostruzione della dinamica dei fatti e delle singole responsabilità relative alle cd. "frodi carosello" contestate al capo 98). Le stesse censure proposte in appello in punto di responsabilità appaiono peraltro affatto generiche e prive di agganci concreti alle considerazioni espresse dal gup in sentenza, tali da risultare quasi ai limiti della inammissibilità.

2.a- Giova prima di tutto rilevare che nessuna contestazione veniva mossa dall'appellante in ordine alla effettività storica ed al corretto inquadramento giuridico delle frodi di cui in rubrica. Conseguentemente deve ritenersi definitivamente accertato e non più oggetto di gravame (per quanto riguarda la posizione del Crugliano) l'accertamento delle modalità, tecniche, relazioni e tempistiche con cui Pelaggi e Giglio avevano ideato ed attuato un sistema imprenditoriale - come già riassunto nel capitolo generale sulle "frodi carosello", da intendersi qui integralmente richiamato - specializzato in triangolazioni finanziarie fittizie con l'estero finalizzate alle c.d. "frodi carosello", sistema in cui venivano riproposti (se pure ampliati) schemi operativi analoghi a quelli già in passato sperimentati dal Pelaggi e giudicati con sentenza definitiva nel procedimento "Point

Break” : tramite esso sistema ed in forza di una serie di società nazionali ed estere appositamente costituite con il ruolo di “cartiera” (che ne comportava il frequente fallimento e la conseguenziale, veloce sostituzione) , gli imputati lucravano su illeciti crediti d’imposta (e sulla indebita evasione della stessa) sfruttando il particolare regime IVA vigente della Comunità Europea, ed in un vorticoso susseguirsi di bonifici e spedizioni permanentemente circolari, le società stesse assumevano via via il ruolo di emittenti ed utilizzatrici di fatture per operazioni inesistenti sia oggettivamente (la merce era sempre la stessa, oppure gli imballaggi erano addirittura vuoti ⁶³⁹), sia soggettivamente (l’effettivo destinatario non era mai quello apparente).

Dagli atti risulta inoltre pacificamente accertato (ed incontestato in appello) che Crugliano lavorava in qualità di impiegato amministrativo presso MULTI MEDIA CORPORATE Ltd; tale impresa -i cui soci erano Giglio Giuseppe, Pelaggi Paolo , Riillo Pasquale e Salwach Michael Stanley- era stata costituita tra il 4 e il 5.5.2009 in sostituzione della MT TRADING (società oggetto dell’indagine “Point Break”) analogamente alla quale vantava la base alle Isole Vergini Britanniche, una sede a Lugano ed il magazzino logistico in Austria .

Ora, non è minimamente posto in dubbio da alcuno il ruolo di cartiera estera della MMC ⁶⁴⁰, che di fatto costituiva comprovatamente il perno centrale dell’attuale sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti, e che rappresentava un elemento essenziale per l’attività di reimpiego del denaro proveniente dalle organizzazioni ‘ndranghetiste cutrese ed isolitana ; tramite l’accertamento eseguito dall’Ufficio Doganale Austriaco su *input* dell’Agenzia delle Dogane di Padova la società in questione veniva addirittura definita come **inesistente**, laddove aveva omesso tutti gli adempimenti fiscali a cui era tenuta, ed aveva rapporti commerciali fittizi con altre società cartiere nazionali e comunitarie , risultando palesemente coinvolta in un meccanismo di frode con il ruolo di cartiera⁶⁴¹ . L’analisi degli schemi ricavati dalla documentazione rinvenuta presso la società e grazie alle autorità doganali austriache ⁶⁴² - che attestano il flusso di merci compravendute da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. tra settembre 2009 e giugno 2010 - comprova la funzione della azienda in questione (analoga a quella definitivamente accertata per la MT TRADING nel procedimento Point Break), che nel volgere di pochi giorni ,previa emissione di fatture, riceveva e rispediva la merce frapponendosi fittiziamente tra le imprese fornitrici e quelle acquirenti, molte delle quali

⁶³⁹ vedi esito perquisizione e sequestro del 9/7/10 presso CDI Technology

⁶⁴⁰ vedi capitolo generale sulle frodi carosello, ed anche le posizioni di Salwach Michael Stanley , Pezzatti Sergio e Pelaggi Paolo

⁶⁴¹ Per comprendere la natura delle transazioni commerciali intrattenute dalla MMC valgono gli schemi e gli specchi riepilogativi riportati dai CC. di Modena in nota conclusiva del 12/6/13 , sunto di analoghi schermi acquisiti in fase di rogatoria internazionale e redatti probabilmente in relazione alla composizione dei modelli *intrastat* per le autorità doganali austriache, che evidenziano l’entrata e l’uscita dei prodotti dai confini austriaci, con puntuale correlazione tra impresa fornitrice ed impresa cliente .

⁶⁴² come chiaramente riportati ad aff. 669 e ss. della nota dei CC. di Modena datata 12/6/13

(acclaratamente inesistenti o evasori totali) inserite nella frode cd. *carosello*. Le operazioni erano sempre circolari : la cartiera intracomunitaria vendeva in esenzione IVA a cartiere nazionali (quali la MB Trading) che acquistavano dunque senza IVA ma rivendevano a società filtro (in alcuni casi se ne interponevano anche 2, per rendere difficile la ricostruzione dei movimenti) con regolare fattura soggetta ad IVA , che tuttavia poi non versavano - le cartiere nazionali avevano infatti tutte vita brevissima, ed erano destinate ad essere dopo poco sostituite da altre società fittizie- ; le società filtro a loro volta rivendevano alle società rivenditrici o “broker” le quali registravano il credito IVA ed immettevano i prodotti sul mercato nazionale a prezzi ribassati, oppure rivendevano nuovamente alla cartiera intracomunitaria (la Multimedia) .

Il meccanismo richiedeva ovviamente (come già anticipato), in una con la formazione di fatture false, anche un vorticoso e velocissimo giro di bonifici bancari tra gli apparenti acquirenti e rivenditori, nei quali si metteva a disposizione sempre la medesima somma – necessaria per la provvista dei vari passaggi delle false fatturazioni - da cui, peraltro, venivano detratti i compensi dei differenti passaggi fittizi. Ora, è accertato che la MMC disponeva di due conti correnti accesi presso la Credit Suisse ⁶⁴³ e la Clariden Leu ⁶⁴⁴, sui quali erano eseguite le movimentazioni di denaro inerenti le transazioni commerciali prodotte, da cui si evinceva in modo lampante l’anomalia delle transazioni stesse ⁶⁴⁵.

A ciò si aggiunge che MMC – pur essendo stata definita come inesistente dall’Ufficio Doganale Austriaco- nei primi sei mesi dell’anno 2010 risultava avere emesso fatture intracomunitarie nei confronti della cartiera italiana MB TRADING s.r.l. (società che era a sua volta da ritenersi inesistente) per un importo di ben 4.572.244 euro , mentre il valore delle presunte merci in uscita dal magazzino austriaco verso la società acquirente era pari a € 3.108.634,00 , e l’azienda italiana eseguiva pagamenti in favore della controparte per € 3.428.451: da ciò dovendosi desumere – al di là della evidente implausibilità di un così elevato volume di affari in capo ad una società quale la MB TRADING, che non aveva dipendenti - che nel solo primo semestre 2010 la società ticinese aveva emesso verso quella italiana **fatture non giustificate per oltre 1 milione di euro** . Veniva comunque ritenuto più che probabile dagli Inquirenti , sulla scorta degli accertamenti contabili e fiscali eseguiti anche presso altre aziende estere che trattavano affari con quella ticinese, che anche le ulteriori transazioni che vedevano coinvolta la MULTI MEDIA CORPORATE fossero in massima parte soltanto fittizie ⁶⁴⁶ ; una siffatta conclusione trovava poi conforto non solo

⁶⁴³ c/c nr. 0356-1621656-0

⁶⁴⁴ c/c nr. 0077-658121 in euro, CHF, Sterline inglesi e Dollari US

⁶⁴⁵ si fa rinvio espresso sul punto alle posizioni Salwach e Pelaggi

⁶⁴⁶ Nel corso della verifica fiscale della stessa iniziata il 12 ottobre 2010 su sollecitazione dall’organo collaterale olandese in relazione ai rapporti economici intercorsi tra MMC e “RCS Holland bv”, l’amministratore di diritto BUSIA Marco non era in grado di consegnare agli operanti la contabilità aziendale

nelle copiosissime intercettazioni telefoniche in atti ⁶⁴⁷, e negli accertamenti dell'Ufficio Dogane, ma anche nei due schemi manoscritti in cui veniva diversamente chiarito il sistema delle triangolazioni fittizie, schemi rispettivamente sequestrati presso CORE Technology Srl e presso MULTI MEDIA CORPORATE all'atto dell'arresto del Pelaggi.

Ciò posto, e con riferimento al **primo motivo di gravame**, sembra oltremodo difficile sostenere che i dipendenti della società ticinese in generale, ed il Crugliano (peraltro addetto alla amministrazione) in particolare, potessero ignorare la reale natura e fittizietà delle operazioni commerciali e contabili concluse dalla società stessa, stante la comprovata ed indiscussa inesistenza della MMC e la dedizione esclusiva di essa ad operazioni fraudolente.

Del tutto evidente, e incontestato dall'appellante, è peraltro la destinazione al predetto del secondo appunto manoscritto in sequestro testé citato ⁶⁴⁸ da cui emerge la pianificazione delle vendite fraudolente a tavolino: in esso venivano riportate su carta intestata alla Giglio Srl le compravendite da eseguire con MB Trading e le fatture da emettere al dichiarato scopo - riportato sull'intestazione dell'appunto stesso - di facilitare il compito a "*Gianluca*".

Dalle intercettazioni in atti, poi, si evince chiaramente che il Crugliano non era affatto un ignaro contabile (come sostenuto dalla difesa): non si tratta, invero, di un'unica conversazione telefonica, così come erroneamente indicato in appello, bensì di più e diverse captazioni in cui l'imputato veniva contattato da Pelaggi o Giglio (o li contattava personalmente) ⁶⁴⁹, o durante le quali i correi facevano riferimento a quanto da lui operato (o richiestogli di operare) proprio con riguardo a transazioni comprovatamente fittizie. A lui venivano inviate le offerte ⁶⁵⁰; era a lui che Montali Gianluca - responsabile di MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SPA e vittima del reato di cui al capo 99) - doveva fare riferimento per il saldo delle fatture tutte le volte che Salwach si faceva negare al telefono ⁶⁵¹; era ancora lui che trattava con il dipendente Meles della MC ⁶⁵² sulle forniture ed i ritardi nei pagamenti di MMC; era sempre lui che spiegava al Montali, successivamente all'arresto di Pezzatti, la reale natura delle operazioni trattate in MMC ⁶⁵³: né può ritenersi minimamente fondato il dubbio avanzato dalla difesa sul punto della credibilità del Montali a tale proposito, sia in quanto costui non aveva alcuna ragione di fare il nome di un semplice dipendente della società ticinese, oltre a quello dei responsabili dell'affare, sia poiché le dichiarazioni del Montali trovano piena conferma in quelle rese dal suo dipendente Meles e nei

⁶⁴⁷ vedi sub nota conclusiva dei CC. di Modena del 12/6/13, parte 2^

⁶⁴⁸ Manoscritto a pag. 704 dell'informativa conclusiva dei CC. di Modena del 12/6/13

⁶⁴⁹ cfr RIT. 2194/2010 captate dal 6/7/2010 al 16/7/2010 .

⁶⁵⁰ Telefonata nr. 38, delle ore 09:49:05 del 23/04/2010 (RIT 823/2010), tra Pelaggi Paolo e Salwach Michael

⁶⁵¹ Si rinvia, sul punto, alla trattazione della vicenda relativa al capo 99) effettuata sub posizione di Pelaggi

⁶⁵² vedi SIT Meles Fabrizio dell'18/11/11

⁶⁵³ vedi denuncia presentata il 20/10/10 dal Montali presso la G. di F. di Parma

riscontri evincibili dai tracciati telefonici (il Meles, peraltro, forniva esattamente il numero utilizzato dal Crugliano presso MMC).

Crugliano veniva altresì inviato anche come portavoce di Salwach in MMC ad incontrare l'emissario di Pelaggi, Manica, in Parma : con ciò dimostrando di essere soggetto investito anche dell'autonomia necessaria a trattare gli affari della cartiera estera⁶⁵⁴. Ed era Crugliano che significativamente disponeva l'invio dei bonifici da MMC (subendo anche talvolta le lamentele di scarsa tempestività avanzate dai correi)⁶⁵⁵, con ciò dimostrandosi inevitabilmente a parte del sistema e delle tempistiche (altrimenti inspiegabilmente) frenetiche delle triangolazioni fraudolente in corso.

L'imputato appariva anche addentro a questioni di interesse diretto della cosca calabrese : il 28/1/11, ad esempio, egli chiamava Giglio e dopo avergli lasciato intendere , su sua specifica domanda, che gli "affari" stavano comunque andando avanti ("*ah!... qualcosa... un pò stiamo andando avanti...*") lo avvisava che "*il cinese*" (personaggio rispondente al nome di Albert, non meglio identificato, comprovatamente e ripetutamente coinvolto nel giro delle false fatturazioni) aveva minacciato di recarsi da Giglio, *con i suoi amici*, evidentemente per recuperare il denaro da lui investito nelle transazioni commerciali eseguite prima degli arresti del 30.06.2010. Si trattava, nel caso di specie, del medesimo cliente che aveva venduto a Giglio una fornitura di televisioni per cui non era stato pagato, tanto da indurre lo stesso Grande Aracri ad intervenire personalmente per indurre Giglio a pagare i debiti⁶⁵⁶. Ed è in questo affare che si innesterà la cd. "truffa delle piastrelle" (capi 94 e 94 bis), come chiarito esaminando le posizioni di Grande Aracri, Gualtieri , Oppedisano e Oppido.

Il Crugliano, peraltro, risultava compromesso anche in società di appartenenti alla cosca con cui non aveva apparentemente nulla a che vedere : egli veniva ad esempio sanzionato dalla Polstrada alla guida di automezzi della SICE - società riferibile a Giglio Giuseppe , utilizzata nelle frodi carosello e oggetto di numerose imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nel presente procedimento (vedi capi 101- 105)- quando già l'attività della società era formalmente cessata (⁶⁵⁷), ma i trasporti erano evidentemente continuati anche in un periodo successivo e sino al 2012, quando risultavano debiti contratti dalla fallita e venivano omessi tutti gli adempimenti contabili e fiscali.

⁶⁵⁴ Telefonata nr. 102 del 27/04/2010 (RIT 823/2010), tra Pelaggi e Salwach ; Telefonata nr. 105 del 27/04/2010 (RIT 823/2010), tra Crugliano e Pelaggi

⁶⁵⁵ Telefonata nr. 131 del 27/05/2010 (RIT 1162/2010); Telefonata nr. 3575, del 27/05/2010 (RIT 722/2010), tra Pelaggi e Crugliano.; Telefonata nr. 572 del 21/06/2010 (RIT 823/2010), tra Crugliano e Pelaggi

⁶⁵⁶ cfr ambientale dell'8/1/13, progr. 24601 RIT 586/12 – RifNota 189-1-292 del 24/6/15 dei CC. di Modena

⁶⁵⁷ nell'ottobre 2011: cfr relazione curatore


Sulla scorta degli elementi e delle considerazioni sin qui riassunti, si ritiene conseguentemente accertato in modo chiaro ed univoco il fattivo e pienamente consapevole coinvolgimento del Crugliano nei reati di cui al capo 98), di talché va confermata la pronuncia affermativa di penale responsabilità di cui alla sentenza impugnata.

2.b- Quanto al **secondo motivo di gravame**, non si condivide affatto né l'argomentazione difensiva, né la conclusione resa dal P.G. in udienza secondo cui , venendo contestate solo fatture emesse in un'unica annualità, non andava operato l'aumento della continuazione ai sensi del 2° c. dell'art.8, D.lvo 74/00 . Si rileva di contro che nell'ipotesi ascritta al Crugliano sub capo 98) non si considera a carico del predetto unicamente la pluralità di fatture emesse dalla sola MMC in un medesimo periodo fiscale, bensì anche le fatture emesse dalle aziende che cooperavano con l'azienda ticinese nelle triangolazioni nazionali ed internazionali a fini di evasione e frode IVA: non si tratta cioè di più fatture di un'unica società nel medesimo periodo fiscale, ma di più fatture emesse da *diverse* società, che in ragione della comprovata , necessaria circolarità permanente del sistema venivano a far parte di un unico progetto criminoso, andando pertanto unificate ai sensi dell'art.81 cpv. cp. .

2.c- Venendo poi alla **censura relativa alla eccessività della pena** irrogata , che secondo la difesa andava computata in base alla sanzione prevista per l'ipotesi attenuata di cui all'art.8, c.3 D.lvo 74/00 per i reati commessi antecedentemente al 18 settembre 2011 , basti osservare che gli importi indicati nelle fatture emesse da MMC nel periodo oggetto di contestazione superavano ampiamente quello di €.154.937,07 indicato dalla legge antecedente per qualificare la condotta ai sensi della norma invocata. Non ricorre conseguentemente alcuna ragione per contenere ulteriormente la pena base, peraltro stabilita dal gup in misura prossima al minimo edittale.

La pena finale può tuttavia ridursi nei termini indicati in dispositivo in forza del riconoscimento delle **attenuanti generiche** in misura equivalente alla residua aggravante dell'art.112 cp. : attenuanti che questa Corte ritiene di concedere al Crugliano , in accoglimento dell'ultimo motivo di gravame, per la giovane età del predetto all'epoca dei fatti (egli compiva infatti i 22 anni nel corso del periodo in contestazione) , e per la constatazione della precedente mancanza di esperienza del giovane nel settore delle false fatturazioni, a differenza di tutti i correi, alle cui indicazioni egli (pur in piena coscienza, così come più sopra chiarito) si conformava . La sanzione va conseguentemente riformulata come segue : pena base anni uno e mesi dieci, senza aumento delle aggravanti per l'equivalenza ritenuta, aumentata di sei mesi per la continuazione interna, ridotta di 1/3 per il rito.

La sentenza impugnata va confermata nel resto , con condanna dell'appellante al pagamento
- in solido con gli altri imputati- delle spese di patrocinio in appello a favore della costituita p.c.
Agenzia delle Entrate, liquidate come in dispositivo.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'V' or a similar symbol, located on the right side of the page.

12. CURCIO DOMENICO

Curcio Domenico veniva giudicato – rispettivamente nella sua qualità di legale rappresentante della CDI Technology Srl e di amministratore della SICE Srl - per il reato di **reimpiego dei proventi delle associazioni mafiose** Arena/Nicoscia e Grande Aracri tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi per fatturare operazioni inesistenti, in particolare tramite le cd. "frodi carosello" finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**) ; per il delitto di **dichiarazione fraudolenta di imposte** in forza dell'utilizzo delle precitate fatture per operazioni inesistenti (sub **capo 97**); per l'ipotesi di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** per giustificare e coprire gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96 (sub **capo 98**) ; per il delitto di **contraffazione di marchi** e segni contraffatti con riferimento alle schedine "Kingston" cedute alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa (sub **capo 99**); per le fattispecie di **bancarotta fraudolenta** documentale, patrimoniale e con causazione del dissesto tramite il reato di false comunicazioni sociali, tutti relativi al fallimento della società SICE (sub capi **101, 102, 103, 104, 105**); per l'ipotesi di intestazione fittizia delle quote della società SICE (sub **capo 111 ter**); **reati aggravati** dall'art.7 l.203/91.

Il gup, sulla scorta di ampie ed esaustive argomentazioni esposte ad *vedi* aff.871 – 945 della sentenza impugnata, ed in base ad elementi probatori inequivoci ed incontrovertiti, lo **condannava** per le sole fattispecie contestate **sub capi 96), 98), 104) e 105)** alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed €8.000,00 di multa, esclusa la recidiva e per gli ultimi due reati - unificati ex art.219, 2° c. n.1 L.F ai reati di cui alla sentenza di Reggio Emilia n.346/15 (irr. il 5/12/15)- anche l'aggravante dell'art. 7 l. 203/1991; venivano altresì inflitte all'imputato le sanzioni accessorie della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per un periodo di anni due, con declaratoria di interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Veniva da ultimo disposta la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Di contro il Curcio veniva **assolto** per non aver commesso il fatto dalle ipotesi di **reato sub 97) e 99)**, per insufficienza di prove in ordine alla di lui consapevole partecipazione ai reati in questione, e prosciolto ex art.649 cpp. dai delitti sub capi **101), 102) e 103)**, in quanto già giudicati dal Gip di Reggio Emilia con sentenza n.346/15 (irr. il 5/12/15). Da ultimo il gup dichiarava l'estinzione del reato di cui al capo **111 ter)** per intervenuta prescrizione.

1.- I motivi d'appello

Avverso la sentenza di I° grado proponeva **appello l'imputato censurando:**

a.-l'affermazione di penale responsabilità per il reato di reimpiego sub capo 96), in quanto Curcio non aveva alcun potere decisionale all'interno della CDI Technology e della SICE, e men che meno alcuna consapevolezza dell'illecita provenienza del denaro in esse confluuto. Non vi è pertanto prova dell'elemento soggettivo del reato, ma neppure si può ritenere integrato l'elemento oggettivo della fattispecie : il giudice attribuiva infatti la responsabilità al Curcio sulla base delle lamentele di Grande Aracri, che, convocando Giglio, gli contestava le ruberie del cognato : ruberie che intanto occorrerebbe provare, e che comunque Curcio non avrebbe certamente fatto se avesse saputo da chi proveniva il denaro sottratto.

Inoltre perché sia integrato il reato di reimpiego di denaro, è necessario che lo stesso determini un inquinamento del mercato poiché utilizzato in attività economiche o finanziarie come espressamente definite dal codice civile agli artt.2082, 2135, 2195. In questo caso secondo l'ipotesi accusatoria il denaro veniva invece investito in frodi fiscali o frodi carosello, che quindi non possono valere ad integrare il reato di cui all'art.648 ter cp. . Si chiede quindi l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato;

b.- l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art.8 D.lvo74/00 contestatogli sub capo 98, perché in atti non è stato accertato se le false fatturazioni siano poi state effettivamente utilizzate per evadere le imposte; né vi è prova che Curcio sapesse di agevolare altri soggetti nell'evasione fiscale;

c.- l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.7, l. 203/1991 (atteso che Curcio non voleva né sapeva di agire per agevolare una associazione 'ndranghetistica), l'omessa concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Proponeva inoltre **appello e ricorso per Cassazione** il P.M. , avanzando istanza di integrazione istruttoria in appello con richiesta di esaminare Giglio Giuseppe e censurando:

a) la pronuncia assolutoria per i **reati contestati ai capi 97) e 99)**, perché oltre a fungere da prestanome per Giglio Giuseppe – e tanto basterebbe ad affermarne la corresponsabilità , attesa la conformazione delle condotte e della associazione in esame-, lo coadiuvava , se pure non esercitando il ruolo apparentemente attribuitogli, ma lavorando alle sue dipendenze;

b) l'esclusione dell'**aggravante di cui all'art.7, L. 203/1991 per i capi 104 e 105** , avendo tale circostanza carattere oggettivo e non soggettivo (come erroneamente ritenuto dal gup) in quanto attinente ad una modalità della azione volta ad agevolare l'associazione di tipo mafioso; non essendo pertanto tale aggravante neppure ricompresa nell'art.118, essa si estende a tutti i concorrenti che ne siano a conoscenza.

Vero è peraltro che in sede di **conclusioni rese in udienza il P.G.** non sosteneva le due diverse impugnazioni proposte dalla Procura della Repubblica , affermando quanto al ricorso che lo stesso risulta infondato, perché costruito sul rapporto tra Curcio e Giglio Giuseppe, per il quale ultimo tuttavia non veniva proposto analogo gravame , con chiara illogicità del ragionamento in una sorta di “corto circuito interno”; quanto all’appello per le ipotesi sub capi 97 e 99 , l’imputato non risulterebbe in alcun modo coinvolto in Core Technology né vi sarebbe prova alcuna che egli fosse a conoscenza nella contraffazione dei beni.

Proponevano infine **appello le associazioni sindacali** costituite parti civili , appello ritenuto infondato da questa Corte , per il quale si fa rinvio allo specifico capitolo della sentenza sul punto .

2.- Motivi della decisione

Ritiene la Corte di condividere totalmente le argomentazioni del P.G., cui si fa integrale rinvio per fondare la **reiezione dell’appello e del ricorso dei P.M.** sui punti testé indicati, peraltro compiutamente motivati dal Gup in sentenza con argomenti totalmente condivisi e fatti propri da questa Corte (in parte con argomenti già espressi nella parte generale, in tema di ricorso del P.M.). Quanto alle richieste di integrazione istruttoria si richiamano qui le ordinanze reiettive di questa Corte del 6 e 13 maggio 2017.

In ordine alla impugnazione proposta dall’imputato giova preliminarmente osservare che la stessa non riguarda in alcun modo le due fattispecie di bancarotta ascritte al Curcio **sub capi 104) e 105)**, che la difesa considerava tanto esplicitamente quanto erroneamente (basti avere riguardo al contenuto del dispositivo ed alla parte di motivazione di I° grado relativa al fallimento SICE ⁶⁵⁸) non ricomprese nella pronuncia di condanna e pertanto non interessate dal gravame: va conseguentemente rilevata l’intervenuta definitività dell’affermazione di penale responsabilità operata dal gup in sentenza per tali fattispecie.

2.a.b- Venendo invece alle doglianze sopra riassunte **sub punti 1) e 2)** dei motivi di gravame, giova intanto sottolineare che l’appellante non contestava affatto la realtà storica delle condotte e la corretta qualificazione giuridica delle stesse per quanto riguarda l’ipotesi di cui al **capo 96)**, né censurava l’effettività delle false fatturazioni e l’inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni rappresentate **sub capo 98)** .

Va allora qui effettuato un totale rinvio prima di tutto alle esaustive argomentazioni già espresse dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata – pienamente corrette in punto di fatto e condivisibili in punto di diritto e da intendersi qui confermate – e quindi anche alle considerazioni

⁶⁵⁸ aff.933 e ss. della sentenza

ed ai rilievi esposti nel presente elaborato - sia nel capitolo generale sulle "frodi carosello", sia esaminando le singole posizioni dei correi del Curcio nei medesimi reati - ; il tutto con riferimento peraltro alle emergenze oggettive acquisite sulle diverse aziende ed i singoli soggetti coinvolti nelle cd. "frodi carosello" riportate nella nota conclusiva dei Carabinieri di Modena del 12/6/13 , parte II^.

In esse parti motivazionali si dava conto degli accertamenti fiscali , contabili e bancari effettuati in Italia ed anche all'estero, nonché degli esiti dei sequestri operati presso le società indicate in rubrica e delle copiose ed esplicite intercettazioni telefoniche ed ambientali che consentivano di ricostruire in modo ampio, univoco e (come già sottolineato) incontroverso la realtà storica delle attività ascritte in rubrica con riferimento ai reati di reimpiego di proventi di associazioni mafiose e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. A tali elementi si aggiungevano poi le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da Giglio Giuseppe in una fase del procedimento che le rendeva pacificamente utilizzabili *erga omnes*⁶⁵⁹: dichiarazioni peraltro univocamente confortate dalle emergenze oggettive già indicate.

Sulla base di essi rilievi, elementi e argomentazioni devono ritenersi prima di tutto pacificamente accertate le modalità , le relazioni e le tempistiche con cui Pelaggi e Giglio avevano ideato ed attuato un sistema imprenditoriale specializzato in triangolazioni finanziarie fittizie con l'estero finalizzate alle c.d. "frodi carosello", sistema in cui venivano riproposti (se pure ampliati) schemi operativi analoghi a quelli già in passato sperimentati dal Pelaggi e giudicati con sentenza definitiva nel procedimento "Point Breack" : tramite il meccanismo descritto ed in forza di una serie di società nazionali ed estere appositamente costituite con il ruolo di "cartiera" , gli imputati lucravano su illeciti crediti d'imposta e sulla indebita evasione della stessa, sfruttando il particolare regime IVA vigente della Comunità Europea, ed in un vorticoso susseguirsi di bonifici e spedizioni permanentemente circolari, le società stesse assumevano via via il ruolo di emittenti ed utilizzatrici di fatture per operazioni inesistenti sia oggettivamente (la merce era sempre la stessa, oppure gli imballaggi erano addirittura vuoti⁶⁶⁰), sia soggettivamente (l'effettivo destinatario non era mai quello apparente). Di fatto, la maggior parte delle società indicate in capo di imputazione risultavano essere inesistenti o non operative, oppure evasori totali. Come già visto le "cartiere" erano appositamente costituite , spesso intestate a dei prestanome ed ordinariamente destinate ad una vita breve : il sistema si collegava infatti logicamente alle bancarotte contabili e patrimoniali riscontrate nelle indagini (⁶⁶¹), che per quanto riguarda la SICE Srl risultano di tale palmare

⁶⁵⁹ cfr interrogatori Giglio del 14 aprile 2015 e del 4 settembre 2015

⁶⁶⁰ vedi esito perquisizione e sequestro del 9/7/10 presso CDI Technology

⁶⁶¹ vedi capi 101, 102, 103, 104, 105 su fallimento SICE

evidenza da non essere state minimamente contestate in punto di fatto e di diritto da tutti gli imputati nelle stesse coinvolti (che al più lamentavano la propria estraneità al fatto).

Va da ultimo sottolineato come sia indubbio – ed una volta di più incontestato in appello – che le aziende sopra citate venivano sovvenzionate con denari provenienti tanto dalla cosca Arena quanto da quella Grande Aracri , denari che al contempo venivano in tal modo riciclati e fatti fruttare : come già più ampiamente chiarito nel capitolo generale sulle “*frodi carosello*” dagli accertamenti effettuati tramite rogatoria in Svizzera emergeva l’esistenza di due conti correnti (Malu e Rexi) presso una filiale di Lugano della Carinden Leu , intestati l’uno al Pelaggi e l’altro al Riillo, che registravano una cospicua ed affatto significativa movimentazione connessa agli illeciti affari (ed ai conti correnti bancari) gestiti dal gruppo criminale tramite MULTI MEDIA CORPORATE : sul conto corrente Malu’ venivano accreditati complessivamente 102 assegni per complessivi **€.1.186.854,39**, mentre altri **508.569,00 euro** finivano sul conto Rexi; in entrambi i casi i titoli, con immediato ritiro della somma in contanti da parte di chi li presentava alla cassa, facevano riferimento a rappresentanti sia della cosca Grande Aracri, sia della costa Arena⁶⁶² con difficile tracciabilità dell’emittente. A tale anomala movimentazione in entrata si accompagnavano numerosi e cospicui prelievi in contanti di somme ragguardevoli su ambedue i conti, prelievi che venivano sempre versati sui conti correnti della MMC . Tra gli emittenti o i beneficiari dei predetti titoli si rinvenivano peraltro anche il suocero ed il cognato di Giglio Giuseppe (Curcio Giuseppe e Curcio Domenico) ai quali erano intestati 18 assegni per complessivi **190.000 euro**: in particolare, Curcio Domenico risultava intestatario di cinque assegni circolari, per complessivi **50.000 euro**, posti all’incasso sul conto Malù, tra l’11 ed il 16.03.2010; di contro, sul conto intestato a Rexi venivano versati (tra il 15.10.2008 ed il 25.03.2009) 14 assegni circolari, per complessivi **140.000 euro**, a favore del Curcio e di suo padre. E dalle intercettazioni in atti si evince con certezza che era Curcio Domenico a presentarsi personalmente in banca (spesso stimolato dai correi e talvolta accompagnato dagli stessi) per effettuare le operazioni necessarie, essendo peraltro l’unico ad avere il potere di firma per le società di cui risultava amministratore: di fatto egli ricopriva tale significativo ruolo in due delle aziende italiane che si trovavano al centro del sistema fraudolento incontestabilmente acclarato e già ampiamente descritto, **CDI Technology Srl e SICE Srl** . In esse società è pacifico ed indiscusso che l’appellante svolgeva l’incarico affidatogli nell’interesse e

⁶⁶² taluni erano intestati alla Bazzoni Autotrasporti (riconducibile ai Muto , collegati alla famiglia Grande Aracri), altri a Procopio Giovanni , Curcio Domenico e Giuseppe, Pagliuso Francesco (parenti, affini e colleghi di Giglio) , altri ancora a Procopio Salvatore (collaboratore di Pugliese Michele, della famiglia Arena), o a Scerbo Carmine (legato alla cosca Arena poiché coniugato con Arena Maria)⁶⁶², ed infine taluni a Riillo Raffaele, Paolo e Giuseppe il cui codice fiscale risultava sconosciuto alla Banca Dati dell’Agenzia delle Entrate

dietro le direttive di Pelaggi e di Giglio Giuseppe, quest'ultimo essendo l'effettivo titolare della seconda ed ideatore (unitamente al Pelaggi) della prima.

Va tuttavia osservato che non risponde al vero - né sotto un profilo logico, ma neppure nel concreto - l'assunto difensivo secondo cui il **ruolo di prestanome** svolto dal Curcio sarebbe incompatibile con quello di agente coprotagonista del reimpiego. Sotto un profilo astratto ed in diritto è ben noto che per giurisprudenza affatto costante l'amministratore di diritto viene ordinariamente ritenuto corresponsabile con l'amministratore di fatto di tutte le frodi fiscali e tributarie poste in essere per suo tramite o comunque in suo nome per omesso impedimento dell'evento ex artt. 40, 2° c. cp. e 2932 cc, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice ⁶⁶³. Nel concreto, peraltro, risulta affatto inverosimile che Curcio ignorasse totalmente quali affari e movimenti si compivano realmente nelle società da lui amministrate e che non intendesse contribuire per la sua parte alla consumazione dei reati in contestazione.

Giova intanto sottolineare che la CDI Technology veniva **dichiarata evasore totale** dalla G.d.F. di Reggio Emilia ad esito di un accertamento fiscale, **non avendo essa società presentato la rituale dichiarazioni dei redditi per l'anno 2010**, quando pure aveva fatto registrare un volume di affari di **oltre 10 milioni di fatturato**, come da comunicazione IVA presentata. Nel corso della verifica era stato peraltro eseguito anche un controllo incrociato volto a rilevare i rapporti economici intercorsi con la MINIMUM S.r.l. (altra società utilizzata per le false fatturazioni nel sistema Giglio/Pelaggi), presso cui nel 2010 C.D.I. risultava avere acquistato materiale informatico e televisori per un imponibile complessivo di 131.846,25 euro, con IVA ad aliquota del 20% per complessivi 26.369,25 euro, *al netto delle note di variazione emesse*. Dal registro delle fatture di acquisto e relative fatture della MINIMUM, risultava per contro che quest'ultima a sua volta aveva acquistato da C.D.I. materiale informatico e televisori per un imponibile complessivo pari a 308.240,34 euro + IVA per complessivi 61.647,97 euro, *al netto delle note di variazione emesse*. Con riferimento poi alle note di credito emesse da CDI nei confronti di MINIMUM - note che ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 dovevano essere *emesse solo per determinati motivi* ⁶⁶⁴ - il Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Emilia rilevava che le stesse non presentavano alcuna indicazione delle fatture a cui erano riferite, non era specificata alcuna giustificazione né risultava presente, nella contabilità di MINIMUM alcuna corrispondenza che ne giustificasse comunque

⁶⁶³ vedi per tutte Sez. 3, *Sentenza n. 15900 del 02/03/2016* Ud. (dep. 18/04/2016) Rv. 266757; Sez. 3, *Sentenza n. 38780 del 14/05/2015* Ud. (dep. 24/09/2015) Rv. 264971

⁶⁶⁴ Dichiarazione di nullità del contratto, annullamento, revoca, risoluzione o rescissione del contratto stesso; mancato pagamento in tutto o in parte di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose; applicazione di abbuoni o sconti.

l'emissione. In generale, la stessa CDI non aveva esibito alcun tipo di documentazione inerente la propria attività. A conclusione della verifica, la G.d.F. rilevava a carico della società violazioni in ordine alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché sulla tenuta contabile delle scritture, sia per il 2009 sia per il 2010. In particolare per quest'ultimo anno **erano accertati ricavi non dichiarati per complessivi 11.315.567,59 euro, con un ammontare IVA non versata di 2.342.131,52 euro** (calcolata al 20%). La CDI, peraltro, nonostante avesse **solo due dipendenti**, Manica Giuseppe e Nigro Barbara⁶⁶⁵, **vantava acquisti nella annualità del 2010 per oltre 7 milioni di euro** - ben 6.567.017,42 di euro dei quali dalla sola MB Trading⁶⁶⁶ altra riconosciuta cartiera del sistema (come chiarito nel capitolo generale sulle frodi carosello) - e vendite per quasi 6 milioni, con una **eccedenza di magazzino pari ad €1.272.368,16 : merce che tuttavia all'atto della perquisizione effettuata il 30/6/10 non veniva affatto rinvenuta**, come documentato dalle fotografie in atti che attestano come il magazzino della società fosse completamente vuoto. A ciò si aggiunge che in sede di perquisizione eseguita nel capannone di Gualtieri (RE) in data 09.07.2010⁶⁶⁷ i CC. di Modena sequestravano numerose scatole sigillate (già individuate nel corso della precedente perquisizione del 30.06.2010) completamente vuote, o comunque contenenti merci di scarsissimo valore commerciale, piegate a rovescio e riportanti nella parte interna o sul nastro adesivo l'indicazione di altre società del circuito fraudolento a riprova del fatto che le stesse erano state oggetto di successive e diverse spedizioni tra le imprese coinvolte nelle false fatture, per tornare infine al punto di partenza, nella sede della C.D.I. Technology. A supporto di tale conclusione si aggiungeva anche il reperimento di altro materiale quali nastri adesivi da imballaggio⁶⁶⁸ e cartoni da imballaggio intonsi ma già siglati con logo riferibile addirittura alla vecchia società POINT ONE S.p.A. utilizzata dai Pelaggi, e già impresso nelle scatole imballate e sigillate⁶⁶⁹.

Va aggiunto che il **capitale sociale di CDI era detenuto completamente dalla S.I.C.E. S.r.l.**, parimenti rappresentata dall'appellante quale amministratore⁶⁷⁰: come evidenziato dal gup " *il 4/4/2008, il capitale sociale della S.I.C.E. era aumentato gratuitamente sino a 100.000 euro, mediante conversione in conto aumento capitale di un precedente versamento di 74.500 euro eseguito a titolo di finanziamento socio, senza che Curcio avesse adeguata disponibilità* ". In relazione ai conferimenti dei capitali nelle imprese S.I.C.E. S.r.l. e C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.,

⁶⁶⁵ come da accertamenti esperiti presso la Banca Dati I.N.P.S.

⁶⁶⁶ si consideri tra l'altro che MB era affatto priva di dipendenti, e nel solo I° semestre 2010 aveva apparentemente effettuato pagamenti verso la MMC (azienda definita inesistente dalle dogane austriache) per €3.428.451,00 a fronte di merci uscite dal magazzino della medesima MMC per €3.108.634,00, mentre gli acquisti fatturati ad MB ammontavano ad €4.572.244,00, (fatture pertanto non giustificate per oltre un milione di euro).

⁶⁶⁷ Cfr. verbale di perquisizione eseguita il 09.07.2010 (p.p. 11197/06-21 R.G.N.R.) presso gli Uffici della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.; vedi anche Fascicolo fotografico inerente la perquisizione stessa

⁶⁶⁸ tutti uguali, riportanti il logo "sigillo di garanzia" su sfondo rosso (analogo a quello applicato sui pacchi sequestrati)

⁶⁶⁹ anch'essi riportanti anch'essi il logo "POINT 1 by PELAGGI COMPUTER www.point-one.it",

⁶⁷⁰ Cfr. Documenti societari inerenti la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.

Curcio Domenico non aveva effettivamente la materiale disponibilità dei capitali investiti, se si tiene conto dei redditi da lui dichiaratamente percepiti: nel periodo compreso tra il 1997 ed il 2011, il predetto non presentava invero alcuna dichiarazione dei redditi, percependo solo nel 2011 la somma di 686 euro (lordi) da parte della ITALCANTIERI S.r.l., e 489 euro (lordi) dalla VILCOL COSTRUZIONI S.r.l. .

La S.I.C.E. srl, dal canto suo, era **dichiarata fallita** con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 26-28.09.2012; tale società, oltre ad essere oggetto di depauperazione di beni, di falsificazione ed occultamento di scritture contabili e di false comunicazioni sociali da parte degli imputati (vedi sub capi 101-105) , risultava coinvolta nel giro delle false fatturazioni e dei bonifici bancari che agevolavano le provviste necessarie alle false fatturazioni in contestazione ed il riciclo dei denari provenienti dalle cosche calabresi. Le intercettazioni telefoniche eseguite sul conto di Giglio Giuseppe evidenziavano invero i di lui contatti con Gerace Salvatore, che ponendosi come intermediario, era risultato direttamente coinvolto nelle fatturazioni per operazioni inesistenti eseguite con imprese riconducibili a personaggi legati alla cosca calabrese dei Grande Aracri. Si comprendeva dalle captazioni in atti ⁶⁷¹ che nelle fatturazioni che interessavano Giglio erano coinvolte da una parte LA PILOTTA - le cui quote di partecipazione erano state detenute da Giglio Giuseppe, Falbo Francesco (che risultava anche amministratore) e Pallone Giuseppe - , AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. - con capitale sociale interamente detenuto da Falbo Leonardo - ed EURO GRANDE COSTRUZIONI S.r.l. - rappresentata da Grande Aracri Rosita e dal fratello Grande Aracri Paolo ,figli di Grande Aracri Francesco, fratello del più noto Grande Aracri Nicolino, capo dell'omonima cosca- ; d'altra parte nei medesimi affari erano compromesse MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. - nella quale Giglio Giuseppe era stato socio con Falbo Francesco e a Pallone Giuseppe - e, per l'appunto, S.I.C.E. S.r.l.. Ed era dal conto societario di quest'ultima che Giglio, reale utilizzatore del rapporto bancario, faceva trarre da Manica Giuseppe e da Curcio Domenico, quattro assegni circolari per complessivi 49.000 euro, per avere la liquidità necessaria per eseguire i bonifici (*"ohi Giusè, stavo dicendo tornate indietro, sopra il conto della SICE deve fare tre assegni da 10, Mimmo, circolari, liberi, intestati a lui ed uno di 9000 (...) sì, sopra la SICE però (...) liberi ed intestati a lui, sì, ok? (...) eh... velocemente e portameli qua, Giusè, che mi servono subito, urgenti"*)⁶⁷².

E' allora del tutto evidente - a fronte della eclatante e totale compromissione di entrambe le società da lui amministrare negli illeciti affari in contestazione - la concreta implausibilità della tesi difensiva, secondo cui il Curcio non solo non aveva contribuito fattivamente ai delitti di cui ai capi

⁶⁷¹ Cfr. Telefonate nn. 106, del 06/04/2010, 310 e 316 del 12/04/2010, 316 (RIT 640/2010)

⁶⁷² Telefonata nr. 321, del 12/04/2010 (RIT 640/2010), utenza chiamante intestata a Giglio Giuseppe, utenza chiamata intestata ed in uso a Curcio Domenico.

96) e 98) ma quand'anche lo avesse fatto non ne sarebbe stato minimamente consapevole: intanto, come da lui stesso ricordato in una telefonata del 22.04.2010 (*"se non mi presento la mattina a lavorare... mi trovano la scusa... e mi licenziano..."*)⁶⁷³ e come emergente dalle numerose captazioni in atti (che davano conto dei rapporti del predetto con i correi e con i dipendenti Nigro e Manica) risulta che egli si recava quotidianamente presso i capannoni della CDI e della SICE. Ora, quand'anche l'appellante si fosse limitato ad essere presente nella sola qualità di prestanome, sostanzialmente estraneo cioè alla gestione della azienda, che si limitava a firmare i documenti fiscali e bancari richiestigli da terzi, egli non avrebbe comunque potuto ignorare gli iperbolici volumi di affari e di eccedenze di magazzino attestate dall'evidenza contabile e che gli passavano sotto gli occhi tutti i giorni, a fronte peraltro di capannoni palesemente sgombri e di una pressoché totale assenza di dipendenti ; né men che meno egli avrebbe potuto essere all'oscuro della presenza di imballaggi palesemente vuoti e ripetutamente riciclati, o trascurare l'assoluta mancanza delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali ed i frenetici ed ingiustificati giri di bonifici, fatture e di note di credito.

E' bene tuttavia sottolineare che l'imputato non era affatto un mero ed inconsapevole prestanome di Giglio Giuseppe, di cui era anche cognato. Se è vero infatti che egli aveva un limitato potere decisionale (come appalesato anche dal fatto che all'atto della perquisizione del 30/6/10 dei capannoni il Curcio si affrettava immediatamente a telefonare al cognato), è peraltro altrettanto evidente che l'appellante era direttamente e personalmente coinvolto nelle operazioni commerciali eseguite dalla C.D.I. TECHNOLOGY, in quanto unico intestatario o comunque delegato ad operare sui conti correnti riferibili alle società di cui era amministratore, venendo incaricato, di volta in volta (generalmente da Giglio Giuseppe o Pelaggi Paolo) per l'esecuzione delle relative movimentazioni.

Vi sono in atti numerose intercettazioni telefoniche da cui si evince che l'appellante partecipava in modo pienamente consapevole alla esecuzione di bonifici bancari che dovevano accompagnare con estrema e necessaria velocità il ben noto schema di triangolazioni di fatture esemplificato anche in uno schema manoscritto sequestrato presso la CORE Technology . E se egli da un lato esplicitava la necessità di avere il nulla osta di Giglio per le aperture di conti correnti bancari⁶⁷⁴ (pur evidenziando, in tal momento, di avere rapporti diretti e personali anche con il commercialista dell'azienda, Clausi), e per le movimentazioni e la consegna diretta del denaro⁶⁷⁵, d'altro canto veniva regolarmente ricercato dal Pelaggi e dal cognato perché si facesse comunicare i

⁶⁷³ Telefonata nr. 743, del 22/04/2010 (RIT 639/2010) tra Curcio e Riillo

⁶⁷⁴ Cfr. (78) Telefonata nr. 113, del 13/05/2010 (RIT 1020/2010), tra Curcio Domenico e Giglio Giuseppe.

⁶⁷⁵ Telefonate nr. 615, 624, 645, 649, 653, 705 e 706 (RIT 639/2010), intercettate sull'utenza 393387324331 in uso a Curcio Domenico. Utenza interlocutore (intestata a DITTA MB TRADING SRL), in uso a Busia Marco.

numeri di CRO dalle banche ⁶⁷⁶ - ⁶⁷⁷, per l'emissione urgente di assegni ⁶⁷⁸, per la verifica della tempistica nell'esecuzione dei bonifici bancari (che egli si affrettava ad effettuare) ⁶⁷⁹ - ⁶⁸⁰, per l'esecuzione dei bonifici stessi ⁶⁸¹ - ⁶⁸², per reperire il denaro necessario alla chiusura della triangolazione ⁶⁸³, per avere accesso al credito bancario ⁶⁸⁴, per ritirare e consegnare direttamente le provviste ⁶⁸⁵ e per spostare i soldi dai conti correnti di una società (SICE) a quelli dell'altra (CDI) ⁶⁸⁶.

Ecco allora che appaiono compiutamente accertate in punto di fatto tanto la fattiva compartecipazione del Curcio alle fraudolente attività ideate dal cognato e dai suoi soci – laddove è pacifico in diritto che per aversi concorso in un reato è sufficiente un ruolo anche meramente esecutivo, ed addirittura di omissione agevolatrice-, quanto la inevitabile consapevolezza dello stesso della plateale (per chi vi cooperava) illiceità delle condotte in corso di esecuzione.

Che poi tali condotte valessero ad integrare i delitti ascritti al Curcio sub capi 96) e 98) è del tutto pacifico. E' intanto palese che il sistema frodatario oggettivamente ed incontestatamente attivato tramite le aziende sopra indicate non solo non si autoalimentava in modo esclusivo, ma altresì riceveva denari e produceva introiti che venivano immessi e recuperati dalle cosche Arena e Grande Aracri, così come già illustrato in parte generale analizzando i conti correnti svizzeri su cui confluivano i denari delle cosche. Né può fondatamente sostenersi che non sia acclarata la consapevolezza di tale provenienza dal parte del Curcio . In appello si lamentava invero la scarsa valenza probatoria sul punto dell'intercettazione ambientale citata in sentenza, effettuata nella "tavernetta" in data 8/1/13⁶⁸⁷: intercettazione in cui Grande Aracri Nicolino, parlando con Diletto , affermava di essere in grado di controllare da Cutro tutti i c/c e di avere in tal modo scoperto che la somma di 50.000 euro per "i televisori" che si diceva "persa" era di fatto finita sul c/c intestato a

⁶⁷⁶ Telefonata nr. 223 del 06/04/2010 (RIT 639/2010), tra Curcio Domenico. e Giglio Giulio.

⁶⁷⁷ Telefonata 229 del 06/04/2010 (RIT 639/2010), tra Curcio Domenico e Pelaggi Paolo.

⁶⁷⁸ Telefonata nr. 321, del 12/04/2010 (RIT 640/2010), tra Giglio Giuseppe. e Curcio Domenico.

⁶⁷⁹ Telefonata nr. 300, del 08/04/2010 (RIT 639/2010), tra Curcio Domenico e Banca Monte Dei Paschi Di Siena Filiale Di Cavriago 42025 Cavriago (RE)

⁶⁸⁰ Telefonata nr. 361 del 09/04/2010 (RIT 639/2010) tra Curcio Domenico e Banca Monte Dei Paschi Di Siena Filiale Di Cavriago.

⁶⁸¹ Telefonata nr. 80, del 09/04/2010 (RIT 633/2010), tra Pelaggi Paolo. e Manica Giuseppe.

⁶⁸² Telefonata nr. 333 del 13/04/2010 (RIT 633/2010).

⁶⁸³ Telefonata nr. 645, del 16/04/2010 (RIT 639/2010), tra Curcio Domenico e Busia Marco.

⁶⁸⁴ Telefonate nn. 1197, 1204, 1205, 1230, 1235, del 29/04/2010 (RIT 722/2010), 2363 del 29/04/2010 (RIT 640/2010)

⁶⁸⁵ Telefonata nr. 1238, del 29/04/2010 (RIT 722/2010)

⁶⁸⁶ Telefonata nr. 4442, del 08/06/2010 (RIT 722/2010), nn. 6153, 6156, 6196 del 08/06/2010 (RIT 640/2010), nn. 706, 713, 720, 721, 722, 735 del 08/06/2010 (RIT 1162/2010)

⁶⁸⁷ cfr. conversazione progr. n. 24601 del 08/01/2013, ore 17.40 : *"tu ben sai che quando mi metto da qui controllo pure i conti correnti pure là ... di quelli ... incompr. ... controllo il conto corrente e vado a controllare il conto corrente di ... incompr ... con CURCIO ... là ... come si chiama? CURCIO ... che gli viene? cognato? genero? non lo so ... cognato ... è cognato ... cognato ... controllo il conto corrente di quello là ... di che mi accorgo? i televisori ... i soldi dice che si erano persi ... <<e come cazzo va che gli stiamo pagando i soldi a tuo cognato 50 mila, 100 mila, 20 mila, 30 mila, 40 mila ... glieli stiamo pagando a tuo cognato i soldi>> ...*

Curcio, tanto che egli ne aveva contestata la sottrazione al di lui cognato, Giglio. Ora, è ben vero che la lamentela di Grande Aracri non basta a provare che Curcio si fosse effettivamente e volontariamente appropriato di 50.000 euro dovuti alla cosca, essendo altrettanto verosimile che il denaro in questione, relativo ad un giro di fatturazioni, fosse stato erroneamente versato in un conto invece che in un altro, nel vorticoso susseguirsi di bonifici che era spesso determinato dalle necessità urgenti di fornire la provvista alle commercializzazioni fittizie. Giova tuttavia rilevare che tale conversazione ha in sé una chiara ed inequivoca significatività, evidenziando come anche i conti correnti di Curcio ricadevano comunque sotto la diretta sfera di vigilanza di Grande Aracri Nicolino perché pertinenti a suoi propri interessi. La captazione in esame si inserisce poi quale ulteriore elemento di riscontro a completare il quadro probatorio già tracciato in ordine al personale e diretto coinvolgimento del Curcio nel versamento e nel prelievo di assegni e di somme di denaro sui conti svizzeri in cui confluivano i soldi delle cosche Arena e Grande Aracri. Gli elementi descritti lasciano chiaramente intendere, anche in ragione della comprovata contiguità (anche familiare) dell'appellante con le persone coinvolte nei reati in esame, che lo stesso avesse piena consapevolezza della strumentalità del sistema delle false fatturazioni al reinvestimento delle rimesse della 'ndrangheta.

Correttamente poi il gup rilevava (sulla scorta di pacifica giurisprudenza della S.C.) che l'ipotesi di cui all'art.648 ter cp. è assolutamente compatibile con il **dolo eventuale**, che non riguarda solo ed esclusivamente l'evento, ma anche *"il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza"*⁶⁸⁸: non può pertanto dubitarsi sulla base dei molteplici ed univoci elementi probatori sopra citati che, quanto meno in questo senso, l'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie di cui all'art.648 ter cp. sia pienamente integrato e sussistente in capo al Curcio.

Sempre con riferimento alle censure proposte dalla difesa per il delitto di reimpiego, secondo cui sarebbe impossibile configurare tale ipotesi per la mancata assimilazione dell'attività di falsa fatturazione a quella economica o finanziaria richiesta dalla norma incriminatrice, è bene richiamare quanto qui ampiamente argomentato nell'esame della posizione di Cappa, in accordo con le considerazioni già espresse dal gup in sentenza⁶⁸⁹ e dallo stesso P.G. in sede di conclusioni. La tesi difensiva risulta allora palesemente infondata, posto che, pur verificandosi nel caso di specie l'immissione di capitali mafiosi in un sistema commerciale fittizio, il meccanismo operava comunque mediante l'utilizzo di imprese reali, che si inserivano concretamente (se pure

⁶⁸⁸ Cass. SS.UU. 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323.

⁶⁸⁹ Vds pagg. 509 e 510 della sentenza.

illecitamente ed in forza di false fatturazioni) nel tessuto economico della regione : l'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti (come già esposto nel capitolo relativo alla associazione) costituiva il perno di un sistema complesso che richiedeva continui flussi finanziari , con l'impiego di ingenti risorse di denaro , avendo comportato l'emissione di fatture (nel biennio 2011-2012) per oltre 1.500.000 di euro. Il sistema prevedeva inoltre una serie di operazioni bancarie tra loro collegate, con effettuazione di bonifici, versamenti e prelievi di denaro contante, nonché *“connesse operazioni di accesso al credito bancario attraverso lo sconto di almeno una parte delle fatture fittizie”*, ed infine, la produzione di *“rilevanti effetti erariali, in termini di evasione d'imposta, e il preordinato fallimento delle società cartiere”*.

A ciò si aggiungeva l'ulteriore effetto inquinante dello specifico ambito economico in cui operavano le società degli imputati, dovuto alla maggiore (e sleale) capacità concorrenziale delle medesime che - coinvolte nelle frodi e purtuttavia aventi anche una parte di attività commerciale effettiva- potevano in tal modo praticare prezzi molto ridotti rispetto ai *competitors* del settore. Ecco pertanto che il sistema imprenditoriale attuato da Giglio e soci , avvalendosi dell'apporto di capitali di provenienza illecita, determinava un inquinamento del fisiologico sviluppo delle dinamiche economiche e finanziarie, e così minava l'ordine economico e quindi il principale bene tutelato dalla norma incriminatrice ⁶⁹⁰. La doglianza difensiva in esame va pertanto ritenuta totalmente infondata.

In ordine alla lamentata insussistenza del delitto di cui all'art.8 Dlvo 74/00, per la mancanza di accertamenti e prove a carico delle società utilizzatrici (ex art 2 stessa legge) e di procedimenti a loro carico, si osserva, in pieno accordo con le conclusioni rese in udienza dal P.G., che l'una fattispecie prescinde dall'altra e che non è prevista alcuna pregiudizialità tra le due ipotesi; né, men che meno il disposto normativo richiede ,per l'integrazione del reato qui in esame, la effettiva utilizzazione delle false fatture a fini di evasione, ovvero l'indicazione delle stesse in dichiarazione fiscale da parte della società utilizzatrice: indicazione viceversa (ed ovviamente) essenziale per l'esistenza del delitto di cui all'art.2, stessa normativa .

Quanto all'**elemento soggettivo**, ovvero al dolo specifico (il fine di consentire a terzi l'evasione) previsto dalla fattispecie di frode fiscale di cui al **capo 98**), è già stato ampiamente chiarito sia in parte generale sulle frodi carosello, sia esaminando tutte le posizioni dei diversi coimputati nei reati di cui ai capi 96-98, ed anche la posizione dello stesso Curcio per l'ipotesi di reimpiego di cui all'art.648 ter cp., che l'intento dei predetti era proprio e specificamente quello di lucrare sulla evasione delle imposte e sulla indebita riscossione del credito IVA, approfittando del particolare regime tributario vigente nella UE : intento e meccanismo che peraltro avevano motivato

⁶⁹⁰ Cfr. Cass Pen. Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015 - dep. 17/09/2015, Corallo e altri, Rv. 26446601

l'ideazione ed attuazione del sistema di triangolazione internazionale già descritto. Ed il Curcio, in quanto prestanome del Giglio ed amministratore in due società chiave del sistema frodatario, era inevitabilmente a conoscenza del fatto che le fatture che coinvolgevano le società medesime erano oggettivamente ed anche soggettivamente inesistenti, posto che (come poco sopra evidenziato) non si limitava a firmare poche carte di cui sconosceva il contenuto senza ingerirsi negli affari, bensì prestava costantemente la propria opera presso gli stabilimenti delle aziende, veniva appositamente istruito dal cognato e dal Pelaggi e si portava personalmente in banca per aprire nuovi conti correnti, per riscuotere e versare sui conti svizzeri su cui confluivano i versamenti delle cosche calabresi (e che erano stati appositamente costituiti per agevolare la frode internazionale e la difficile tracciabilità del denaro) assegni emessi a suo favore o da lui personalmente rilasciati, oltre che per eseguire i bonifici bancari che costituivano la provvista delle triangolazioni fraudolente. Il fatto che poi le aziende stesse fossero state costituite appositamente per fallire – così come chiaramente accaduto per la SICE Srl, formalmente amministrata dal Curcio – e che di fatto la maggior parte di esse non avesse mai depositato bilanci né libri contabili, veniva ad integrare logicamente e palesemente il progetto criminoso del gruppo e ad illustrare come l'intento fosse specificamente quello di appropriarsi di guadagni illecitamente tratti dalle evasioni fiscali. Non vi è dubbio pertanto che debba ritenersi sussistente anche l'elemento soggettivo di cui all'art.8, Dlvo74/00.

2.c- Venendo da ultimo alla lamentata insussistenza della aggravante di cui all'art.7 l.203/01 per le ipotesi di cui ai capi 96) e 98), giova sottolineare una volta di più la contiguità costante del Curcio con taluni dei sodali facilitato anche dal rapporto di parentela con Giglio, la vastità delle frodi perpetrate con SICE e CDI, peraltro oggettivamente collegate con uno dei principali affari della cosca in Emilia (il cd. "affare Sorbolo")- così come poco sopra evidenziato ricordando le false fatturazioni emesse in collaborazione con le società AZZURRA Srl, MEDEA, EUROGRANDE Srl, la PILOTTA Srl, la familiarità e la commistione del predetto nelle "frodi carosello" e correlativamente nei conti correnti svizzeri in cui comprovatamente giravano denari investiti dalle cosche calabresi e la sottoposizione dell'appellante ai controlli di Grande Aracri Nicolino. Ecco pertanto che appare evidente come ben più che un atteggiamento meramente colposo il Curcio evidenziasse la piena consapevolezza della commistione degli illeciti affari ideati e gestiti dal cognato con quelli delle cosche calabresi, affari cui egli stesso forniva volontariamente con le sue azioni un supporto concretamente idoneo ad agevolare il piano criminoso comune.

Quanto infine al **trattamento sanzionatorio** ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche va rilevato che il gup conteneva la pena in misura affatto prossima al minimo edittale, nonostante la rilevante gravità del danno erariale cagionato con le condotte di cui in rubrica ed il fatto che l'imputato non risulta incensurato; le attenuanti generiche non hanno anche a fronte di ciò

alcuna ragione giustificativa, segnatamente ove si consideri che la condotta processuale dell'imputato – la cui compartecipazione non appare affatto di trascurabile rilevanza- non può ritenersi meritevole di alcun trattamento premiale .

La sentenza impugnata va conseguentemente integralmente confermata con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che alla rifusione delle spese di patrocinio in appello – in solido con i coimputati- nei confronti del Ministero dell'Interno e dell' Agenzia delle Entrate , dell'associazione Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie e della Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus, così come in dispositivo specificamente liquidate.



13. DILETTO ALFONSO

Diletto Alfonso è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 14 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per avere promosso e diretto l'associazione mafiosa di cui al **capo 1)** di imputazione, per avere concorso nel delitto di tentata estorsione pluriaggravata in danno di Apuzzo Ugo (**capo 71**), per avere concorso nel trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia delle società del gruppo SAVE e nel reimpiego dei proventi della associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1) investendoli nelle società di tale gruppo (**capi 192 e 193**), per avere concorso nel trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia della società "Immobiliare BG srl" a Spagnolo Francesco (**capo 194**), mediante intestazione fittizia delle aziende "Caffetteria Europa", "Ristorante Ariete", del contratto di leasing di un'abitazione sita a Massa Carrara e della proprietà di un'autovettura BMW X3 al "Consorzio Europa" (formalmente senza fini di lucro) (**capo 190**), mediante intestazione fittizia del contratto di affitto di ramo d'azienda relativo al "Ristorante Ariete" alla ditta "Italgitto di Abdelgawad Ibrahim" (**capo 191**), mediante intestazione fittizia della società "Immobiliare Prestigio srl" a Morini Emanuela, Muto Francesco e Diletto Jessica (**capo 195**), mediante intestazione fittizia del 25% delle quote sociali della società "Platino Immobiliare srl" a Diletto Jessica (**capo 196**) e mediante intestazione fittizia della società "D.S. Costruzioni" a Gerace Gennaro e Milazzo Bruno (**capo 197**), ed infine per avere concorso nel delitto di violenza privata tentata in danno del giornalista Franzini Gabriele (**capo 201**). Reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991.

Contestualmente veniva assolto dai reati di reimpiego e di estorsione in danno di Falbo Francesco, di cui al c.d. "affare Sorbolo" (capi 83 e 84), per non avere commesso il fatto.

La pena era determinata ritenendo il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati ed individuando la pena base nel minimo edittale di anni 16 di reclusione per il più grave delitto di cui all'art. 416 bis c.p. pluriaggravato, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. nella misura complessiva di anni 5 e mesi 4 di reclusione (sussiste il vincolo del terzo di cui all'art. 81 co. 4 c.p. essendo il Diletto soggetto già dichiarato recidivo reiterato, come si desume dal suo certificato penale) e, in particolare, di mesi 8 di reclusione per il capo 71 ed altrettanti per il capo 193, mesi 6 di reclusione per ciascuna delle ipotesi delittuose di trasferimento fraudolento di valori allo stesso contestate (capi 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197) e 6 mesi per il reato descritto al capo 201, così giungendosi alla pena finale di anni 21 e mesi 4 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Stante il disposto dell'art. 417 c.p., era inoltre applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3, da eseguirsi a pena espiata, nonché, ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p. ,

la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena.

Era anche disposta la confisca delle società e di tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale di : "SAVE Group srl", SAVE Engineering srl", "Impregeco srl", SAVE International srl", "Immobiliare Prestigio srl", Platino Immobiliare srl", "D.S. Costruzioni srl", "Immobiliare B.G. srl", e degli elementi presenti nel patrimonio del "Consorzio Europa".

Per l'esposizione delle vicende afferenti i singoli capi di imputazione si rimanda alle pagine della sentenza appellata da 1218 a 1242 e da 1248 a 1250 quanto al capo 1), da 417 a 425 per il capo 71), 797 a 860 per i capi 192), 193) e 194), da 860 a 869 per i capi 190), 191), 195), 196), e 197), da 1096 a 1098 per il capo 201) e da 507 a 619 per i capi 83) e 84), nonché ai capitoli introduttivi della presente motivazione relativi all'associazione emiliana ed all' "affare Sorbolo".

In estrema sintesi, il primo giudice, sulla base di un imponente compendio probatorio, costituito dagli esiti di plurime attività di indagine (costituiti da captazioni telefoniche ed ambientali, servizi di o.c.p., acquisizione di atti, perquisizioni, sequestri, assunzione di informazioni testimoniali) svolte principalmente da militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dalla Polizia, di Fiorenzuola d'Arda, Modena, Parma, Reggio Emilia, Cremona, Crotone e Catanzaro, a fare data dall'anno 2006 fino a tutto il 2014, riteneva dimostrato il ruolo direttivo svolto dal Diletto nell'ambito della associazione emiliana, con conoscenza e gestione da parte dello stesso degli affari di maggior rilievo della congrega, anche con interventi finalizzati alla risoluzione di problemi emersi in vicende in cui non era direttamente coinvolto (tra cui l' "affare Sorbolo", e l'estorsione da parte del Sarcone in danno di Mincone Federica), mantenendo al contempo un rapporto privilegiato con il boss di Cutro, per il quale effettuava operazioni di reimpiego di consistenti somme provenienti dalla casa madre, mediante investimenti in società emiliane (gruppo SAVE), pur sempre agendo con spiccata autonomia gestionale.

Espressioni del suo ruolo apicale nell'ambito del sodalizio erano considerate inoltre la condotta di tentata estorsione ai danni di Apuzzo Ugo e quella di violenza privata nei confronti del giornalista Franzini Gabriele, "colpevole" agli occhi del Diletto e degli altri associati, di avere gettato discredito nei loro confronti mediante la realizzazione di servizi giornalistici mandati in onda su Telereggio rispettivamente in data 21/2/2012 e in data 26/2/2012, il primo incentrato sulla figura di Grande Aracri Francesco, e il secondo su quella del Diletto, in cui si riportavano le notizie del suo coinvolgimento nell'indagine Dirty Money, della richiesta di applicazione di misura di prevenzione, poi respinta, e della candidatura della figlia alle comunali di Brescello, nel 2009.

Il primo giudice riteneva parimenti accertata la realizzazione da parte dell'appellante di una precisa strategia volta al reiterato occultamento del proprio patrimonio, mediante fittizie intestazioni

di beni o di quote societarie a familiari o persone di fiducia, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

1.- I motivi di appello

Entrambi i difensori del Diletto impugnavano la sentenza del GUP bolognese, con separati atti di appello.

a) Con i motivi di appello proposti dal difensore Avv. Russano, era avanzata richiesta di riforma della sentenza impugnata, con assoluzione dell'imputato da tutti i reati a lui ascritti e conseguente dissequestro dei beni oggetto di confisca, deducendo:

a1) la incompetenza per territorio dell'A.G. di Bologna in favore di quella di Catanzaro, con contestuale impugnazione anche dell'ordinanza del primo giudice con cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando:

1) la assenza di autonomia della pretesa associazione emiliana rispetto a quella cutrese, come dimostrato dalla identità delle condotte associative contestate a Diletto, Lamanna e Villirillo nell'ambito dei processi "Aemilia" e "Kyterion", nonché, quanto alla posizione del Diletto, dalla interconnessione probatoria esistente tra l'accusa associativa formulata nei suoi confronti in questo procedimento e quella del procedimento di Catanzaro, in cui venivano utilizzate le medesime fonti di prova, quali le conversazioni captate nella "tavernetta" di Grande Aracri Nicolino e nello studio dell'Avv. Stranieri Benedetto, nonché le dichiarazioni del collaboratore Cortese Angelo Salvatore;

2) che non poteva essere ritenuta la sussistenza del sodalizio emiliano, basandosi, in via esclusiva, sulle sentenze passate in giudicato;

3) che doveva pertanto configurarsi una ipotesi di connessione ex art. 12 comma 1 lett. a) c.p.p., con individuazione del giudice competente nell'A.G. di Catanzaro, stante il disposto dell'art. 16 commi 1 e 2 c.p.p., considerato che il Diletto, per la condotta associativa, veniva iscritto nel registro notizie di reato dell'A.G. di Catanzaro prima della iscrizione da parte della DDA di Bologna e che a Catanzaro si procedeva per il delitto più grave, ovvero l'omicidio di Dragone Antonio;

4) che il primo giudice, nell'ordinanza di rigetto, aveva erroneamente valutato l'eccezione ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c) c.p.p., avendo la difesa fatto invece riferimento alle norme sopra indicate.

a2) Era inoltre eccepita la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 178 comma 1 lett. c) c.p.p., avendo il GUP escluso l'acquisizione degli elaborati dei CT di parte Vigè e Petitto, sulle operazioni di duplicazione e trascrizione delle intercettazioni (colloquio del 9/7/2013 tra Grande Aracri e Stranieri nel carcere di Bari ed altri colloqui), pur avendo la difesa, all'udienza

del 4/11/2015 avanzato riserva di deposito degli stessi, violando in tal modo il disposto dell'art. 121 c.p.p., che conferiva il potere alle difese di presentare al giudice memore e richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, con conseguente integrazione della nullità di ordine generale di cui in premessa;

In subordine, veniva avanzata richiesta ex art. 603 c.p.p., di acquisizione dei suddetti elaborati.

a3) Veniva rilevata la inutilizzabilità delle captazioni poste a fondamento del titolo cautelare per omesso accesso al server da parte della difesa, e veniva contestualmente impugnata l'ordinanza emessa dal primo giudice il 4/10/2015, di rigetto delle istanze difensive.

b) Di seguito quelli proposti dal difensore Avv. Sivelli, il quale avanzava in via principale le medesime richieste del co-difensore, ed in subordine chiedeva la riduzione della pena, deducendo:

b1) in relazione al **capo 1)** di imputazione:

1) che il giudizio di colpevolezza era fondato su preconcetti e su elementi indiziari equivoci, in assenza di quegli "indicatori fattuali" tipici dell'associazione mafiosa, individuati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;

2) la carenza di prova della presenza nel territorio reggiano di una autonoma cellula di 'ndrangheta, attualmente operante, non potendo la stessa desumersi dalle sentenze irrevocabili Edilpiovra e Grande Drago, relative a periodi antecedenti ed a soggetti diversi -con l'eccezione di due imputati-, né dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, estranei ai reati di questo procedimento ed a conoscenza di fatti temporalmente precedenti, né dalle plurime riunioni fra gli imputati, cui non avevano partecipato i soggetti con ruoli apicali e di cui non si conosceva il contenuto per la mancanza di intercettazioni ambientali.

Era comunque dimostrata la assenza del requisito della capacità di intimidazione derivante dalla fama criminale del sodalizio, considerate le dichiarazioni dell'allora Sindaco di Reggio Emilia, Del Rio, e della Presidente della Provincia, Masini;

3) la carenza di prova della partecipazione del Diletto ad una associazione emiliana, non essendo lo stesso implicato in alcun modo nelle precedenti indagini Edilpiovra e Grande Drago, né risultando indicato quale partecipe da alcun collaboratore di giustizia, ad esclusione di Cortese Angelo Salvatore, e non avendo partecipato a riunioni organizzative;

4) che le dichiarazioni del Cortese (del 7/3/2012, del 13/3/2015 e del 4/4/2012 davanti al PM di Brescia) sulla posizione del Diletto erano generiche, incerte e contraddittorie e comunque non ritenute attendibili nel procedimento di prevenzione a carico del Diletto, davanti al Tribunale di Reggio Emilia, conclusosi con il rigetto della richiesta del pubblico ministero;

5) che non si potevano desumere elementi sulla sussistenza della condotta associativa dalla consumazione dei reati fine, considerato che per i reati relativi al gruppo SAVE, di cui ai capi 192) e 193), si parlava di riciclaggio di denaro proveniente dalla cosca cutrese e, per quelle di intestazione fittizia di beni di cui ai capi 190), 191), 194), 195), 196) e 197), si trattava di società o beni personali dell'imputato.

La tentata estorsione in danno di Apuzzo sarebbe poi stata realizzata fuori dal territorio del sodalizio e l'affare non era condiviso con altri sodali;

6) che Diletto non aveva partecipato ai sedici incontri elencati dal giudice in sentenza, né a due dei matrimoni ritenuti significativi. Aveva partecipato solo al matrimonio di Sarcone Nicolino perché era suo parente;

7) quanto all'"affare Sorbolo", in relazione al quale era stato prosciolto, che il suo intervento trovava spiegazione solo nella richiesta che gli aveva avanzato Falbo Francesco, il quale intendeva contrapporsi alle richieste estorsive di Cappa, Giglio e Pallone, che invece agivano nell'interesse dell'associazione. Il suo intervento, inoltre, non aveva prodotto alcun risultato;

8) quanto alla "cena delle beffe" del 21/3/2012 con il politico Pagliani, era emerso che Diletto non avesse partecipato all'incontro preparatorio;

9) che i rapporti dell'appellante con Sarcone Nicolino, come già dedotto, derivavano dalla loro conoscenza dall'infanzia e si spiegavano in tal senso;

10) che il suo intervento per dirimere i contrasti tra i fratelli Sandra e Domenico Gentile e Blasco Gaetano derivava dalla richiesta di Riillo Francesco, che agiva all'insaputa di Gentile. Comunque si trattava di un intervenuto a favore di soggetti estranei all'associazione, che si contrapponevano a Blasco, il quale era invece inserito nel sodalizio mafioso;

11) per la accusa di cessione del bar Ariete a Bolognino, si ribadiva che l'acquirente reale era la ditta Italgitto dell'Abdelgawad;

12) che non sussistevano comunque i presupposti per qualificarlo come promotore, dirigente od organizzatore della associazione, qualifiche ritenute dal primo giudice solo per il rapporto di vicinanza a Nicolino Grande Aracri, che avrebbe comunque potuto trovare spiegazione nel ruolo di presunto associato della cosca cutrese ritenuto dall'A.G. di Catanzaro.

In ogni caso, il Diletto non poteva essere considerato promotore perché non risultava coinvolto nelle indagini Grande Drago ed Edilpiovra, relative alla cosca emiliana; né poteva essere ritenuto dirigente, non avendo partecipato a quelle riunioni dei sodali ritenute più importanti dall'accusa.

Non poteva neanche essergli attribuito il ruolo di organizzatore, non essendo stata indicata in sentenza alcuna condotta o circostanza idonea a dimostrarlo.

13) la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p. relativa alla disponibilità di armi, non essendo stata dimostrata la conoscenza di tale circostanza da parte del Diletto.

Piuttosto, era certo che Diletto non avesse mai detenuto né fatto uso di armi e lo stesso valeva per i suoi prossimi congiunti. Né risultava avere avuto rapporti con i coimputati che avevano commesso reati con l'uso delle armi, o comunque, quelli che lo conoscevano, avevano utilizzato armi per compiere azioni di scarsa rilevanza che lui poteva non conoscere.

Si trattava comunque di un utilizzo non strumentale alla realizzazione delle finalità del sodalizio, attese anche le caratteristiche della associazione emiliana, di tipo affaristico imprenditoriale.

b2) in relazione al capo 71) di imputazione:

1) la erronea equiparazione e valutazione unitaria dei fatti di cui ai capi 71) e 74), trattandosi di vicende del tutto autonome;

2) la irrilevanza penale delle condotte tenute dal Diletto e dai correi, atteso che gli stessi militari operanti le avevano ritenute riconducibili ad una controversia civilistica;

3) la inattendibilità di Apuzzo Ugo, che non aveva presentato denuncia né reso dichiarazioni alla p.g. operante. Lo stesso, peraltro, stava gestendo lo stabilimento balneare senza essere in possesso del titolo per subentrare nella concessione demaniale intestata a Marinabay, che rischiava pertanto la revoca della concessione, come previsto dall'art. 47 Cod. Nav.;

4) che la abusività della gestione dell'Apuzzo era stata confermata anche da parte del commercialista del Diletto, Grande Domenico, il quale escludeva che in sua presenza fossero state proferite minacce;

5) che tali circostanze erano state confermate anche da parte del commercialista Dallolio, presente ai fatti, il quale aveva sentito solo che Apuzzo si era lamentato con i carabinieri delle minacce ed aveva inoltre affermato che Diletto e Gerace erano realmente intenzionati a subentrare nella gestione (tanto che era stata redatta una bozza di accordo anche con il Visconti, socio del Debbi) e che era necessario agire con urgenza per non "perdere la stagione";

6) che poteva eventualmente sussistere il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo il Gerace legittimato ad agire per estromettere l'Apuzzo dalla irregolare gestione, a seguito dell'acquisto dell'usufrutto delle quote del Debbi (avendo inoltre manifestato l'intenzione di acquisire anche le quote del Visconti), ed essendo il Diletto ed il Gerace realmente intenzionati ad acquisire l'attività dello stabilimento balneare (avendo agito in proprio e non come mandatari del titolare del diritto).

In ogni caso, Diletto e Gerace erano convinti di esercitare un legittimo diritto, tanto da avere presentato denuncia contro l'Apuzzo alla Polizia Municipale in data 2/7/2013.

Si trattava pertanto di reato non perseguibile per difetto di querela;

7) che non sussisteva l'aggravante ex art. 7 legge 203/1991, in quanto non ritenuta per la parallela condotta di cui al capo 74) e considerato che l'attività commerciale interessava personalmente al Diletto e al cognato Gerace, senza che vi fosse prova di un accordo preventivo con gli associati. Gerace peraltro non era associato.

Inoltre, il territorio era diverso da quello di azione dell'associazione emiliana. Né poteva affermarsi che l'Apuzzo non avesse denunciato il fatto in quanto intimorito dalla gravità delle minacce. L'Apuzzo, infatti, non aveva esitato, per ben tre volte, a chiedere l'intervento dei Carabinieri;

b3) in relazione ai capi 192), 193) di imputazione:

la insussistenza dei fatti di reato, in quanto:

1) dalla cronologia delle vicende societarie di cui si tratta e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche poteva desumersi che, come sostenuto dai coimputati Vecchi e Patricelli durante gli interrogatori, i rapporti tra gli stessi e Diletto Alfonso fossero iniziati a dicembre 2012 e si fossero conclusi solo dopo un anno, nel dicembre 2013. L'avvio dei rapporti era infatti da ricondursi alla stipula del subappalto tra le società IMPREGECO (facente parte del Gruppo SAVE) ed IMMOBILIARE BG srl (riconducibile al Diletto), del dicembre 2012, cui seguiva l'atto di compravendita tra le due società del 20/2/2013, con successiva risoluzione di tali contratti nel dicembre 2013.

Nel frattempo, Vecchi e Diletto avevano acquistato, a febbraio 2013 le quote della società maltese, poi denominata SAVE INTERNATIONAL Ltd.

Quanto alle intercettazioni, la prima che dava conto dei rapporti tra Diletto, Vecchi e Patricelli era del 15/6/2013, e dalle successive emergeva che già dalla fine di luglio 2013 il Diletto non aveva corrisposto altre somme all'Avv. Stranieri per le spese legali inerenti le procedure giudiziarie della "SAVE", avendo comunque anticipato in tutto la somma di € 6.700;

2) le conoscenze del Diletto in merito alle attività del gruppo SAVE erano comunque giustificate dal suo ruolo di socio nella società maltese SAVE INTERNATIONAL Ltd (costituita il 17/2/2013) e dal progetto di subentro di quest'ultima società nei rapporti che la SAVE Group srl aveva con clienti esteri, tra cui quello in Bulgaria, con inizio lavori previsti per fine 2013, e quello relativo alla costruzione di alloggi in Costa d'Avorio, il cui contratto doveva essere ceduto da SAVE Group a SAVE International. Per tali motivi si era prestato ad aiutare i soci (nella società maltese), anticipando allo Stranieri le spese legali, per una somma modesta;

3) non vi era prova della corresponsione da parte del Diletto alle società del gruppo SAVE di alcuna somma di denaro, né della realizzazione dei grandi progetti di cui alle telefonate. Gli stessi curatori fallimentari di SAVE GROUP e SAVE ENGINEERING non avevano segnalato alcuna operazione di finanziamento sospetta;

4) erano state acquisite le dichiarazioni della dott.ssa Pellizzari, commercialista del Gruppo SAVE, del dott. Pari, consulente aziendale del Vecchi, dell'Avv. Mazzeo, socio dell'Avv. Stranieri, e dell'Avv. Mancaniello, che aveva intrattenuto rapporti con Vecchi e Diletto, tutte convergenti nell'affermare l'autonomia del Vecchi e della Patricelli rispetto al Diletto;

5) la tesi accusatoria era incompatibile con il contenzioso sorto alla fine del 2013 fra le società IMPREGECO, riconducibile a Vecchi e Patricelli e IMMOBILIARE B.G., riconducibile al Diletto, con ottenimento di un decreto ingiuntivo da parte della prima nei confronti della seconda per 35.000 €;

6) era assurdo ipotizzare che il Diletto avesse finanziato le società del gruppo SAVE, considerato che l'inizio dei rapporti dell'appellante con Vecchi e Patricelli aveva luogo nel dicembre 2012, quando già le società erano in palese stato di insolvenza e prossime al fallimento;

7) quanto a SAVE International Ltd, la rogatoria maltese aveva consentito di accertare che la società non aveva mai operato e non aveva conti bancari. Per tale ragione le somme di finanziamento indicate nella scrittura privata sequestrata al Vecchi non potevano essere vere. Il documento in questione era stato predisposto solo perché gli Istituti di credito maltesi non gradivano la presenza di Diletto, in quanto pregiudicato. I 300.000 euro indicati nella scrittura quali finanziamento soci corrispondevano all'importo che Diletto si impegnava a finanziare per il progetto in Costa d'Avorio, in realtà mai decollato;

8) era evidenziata la assenza di valore accusatorio del colloquio in carcere tra lo Stranieri e Nicolino Grande Aracri, risultando evidente la incomprensione tra i due circa la società cui facevano riferimento nei discorsi, che per il primo era la SAVE Group e per il secondo era la BIANCHINI (di cui si era parlato nella Gazzetta di Reggio Emilia il precedente 3 luglio) ed apparendo evidente lo scarso interesse del Grande Aracri per la vicenda giudiziaria relativa al fallimento SAVE Group. La parte contenente i richiami alle somme di denaro era comunque oggettivamente di difficile comprensione.

Nella ipotesi più sfavorevole poteva ritenersi dimostrata la consegna di somme di denaro dal Grande Aracri al Diletto, ma non per investimenti nel gruppo SAVE.

Mancava pertanto la prova dell'investimento di somme di denaro da parte dell'imputato nelle società SAVE Group, SAVE Engineering e IMPREGECO e del suo ruolo di socio occulto;

9) quanto a SAVE International non era integrato il reato di trasferimento fraudolento di valori risultando il Diletto socio effettivo della stessa;

10) l'appellante doveva infine essere prosciolto dal reato di riciclaggio contestato al capo 193) in relazione al gruppo SAVE perchè la condotta era assorbita dal più grave reato di partecipazione al reato associativo di stampo mafioso contestato allo stesso dalla A.G. di Catanzaro, in quanto:

- il reato associativo per cui procedeva Catanzaro era aggravato ai sensi del comma 6 dell'art. 416 bis c.p., con avvenuta contestazione in tale sede dell'investimento dei proventi dell'associazione cutrese in attività imprenditoriali;

- per tale reato il Diletto in data 4/11/2016 era stato condannato in primo grado dal GUP del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione;

- le accuse di Catanzaro si fondavano sulla stessa informativa della DIA di Roma dell'ottobre 2014 richiamata nella sentenza appellata;

- le somme riciclate in Emilia, secondo il capo di accusa, provenivano dal sodalizio 'ndranghetistico cutrese capeggiato da Nicolino Grande Aracri, di cui il Diletto era accusato di fare parte nel processo di Catanzaro;

- il concorso formale tra i due reati era escluso dalla clausola di riserva di cui all'art. 648 ter c.p., in conformità alla interpretazione della Suprema Corte di cui alla sentenza a SS.UU. del 27/2/2014.

b4) in relazione al capo 194) di imputazione:

- che doveva escludersi che l'intestazione fittizia della società Immobiliare B.G. srl fosse stata effettuata al fine di eludere eventuali provvedimenti di prevenzione patrimoniale, in quanto attuata pochi mesi dopo la irrevocabilità del provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia di rigetto dell'applicazione della misura di prevenzione a suo carico, intervenuta il 22/9/2011.

b5) in relazione ai capi 190), 191), 195), 196) e 197) di imputazione:

- quanto al capo 190), la inoffensività della condotta del Diletto, non idonea ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, avendo lo stesso assunto la carica di amministratore del Consorzio Europa fin dalla costituzione e considerato che l'art. 19 comma 3 D. Lvo 159/2011 prevedeva che le indagini patrimoniali per l'applicazione di una misura di prevenzione venissero svolte anche nei confronti di consorzi, con conseguente assenza del requisito della fraudolenza;

-quanto al capo 191), la mancata valutazione da parte del giudice di prove attestanti l'effettiva gestione del Bar Ariete da parte dell'Abdelgawad in proprio e non quale prestanome del Bolognino, avendo il Diletto sollecitato più volte l'egiziano a pagare l'affitto, e mai il Bolognino.

Lo stesso Franceschi Giovanni, che acquistava il locale nel 2015, diceva di avere trattato con l'egiziano e non con i figli del Bolognino che lavoravano nel locale, i quali si recavano successivamente da lui per chiedergli se avesse già pagato l'egiziano, in quanto loro non avevano ricevuto il saldo degli stipendi. Inoltre, nell'abitazione dell'Abdelgawad erano rinvenuti appunti e contabilità riferibili al Bar Ariete;

-la condotta contestata al capo 191), in relazione al Bar Ariete, risulterebbe inoltre coincidente con quella già contestata al capo 190), considerato che i trasferimenti fittizi riguardavano lo stesso bene, e la finalità era individuata sempre in quella di agevolare l'associazione, con conseguente violazione del principio del *ne bis in idem*;

-quanto ai capi 195) e 196),

1) il Diletto aveva effettivamente donato le quote di Immobiliare Prestigio e di Immobiliare Platino alla figlia Jessica, perché in quel periodo si era separato dalla moglie e si stava creando una nuova famiglia, tanto che il ricorso per il divorzio è del 14/7/2010 ed il 16/4/2011 nasceva il figlio Vito dalla nuova compagna. Si trattava quindi di una sorta di liquidazione alla vecchia famiglia, perché lui se ne stava creando una nuova.

La medesima funzione aveva il fondo patrimoniale in cui era stato conferito l'appartamento (ove tutt'ora risiedevano la compagna Oksana ed il figlio Nicolas), costituito il 23/9/2009 per garantire alla moglie ed ai figli l'abitazione di residenza, acquistata con il rilevante contributo economico della Morini;

2) la effettività della intestazione delle quote a Morini Emanuela e Diletto Jessica si desumeva anche dal fatto che nel momento in cui sorgeva l'esigenza di intestare fittiziamente i beni (per l'avvio del procedimento di prevenzione), le quote di Immobiliare Prestigio venivano intestate a tale Vetere, per poi essere reintestate alla figlia ed alla moglie dopo la conclusione del procedimento di prevenzione con il rigetto della richiesta del pubblico ministero;

3) il finanziamento di 624.840,00 euro effettuato dai soci di Immobiliare Platino per l'acquisto di un terreno, non poteva essere in alcun modo riconducibile al Diletto, non avendovi partecipato la figlia Jessica, pur titolare di parte delle quote sociali, ma solo gli altri soci, come riferito da Bozzoli Renzo, socio e amministratore della società, al difensore;

-quanto al capo 197), era evidenziato che Diletto non aveva certo voluto occultare la sua presenza, essendosi limitato a cedere al cognato Gerace Gennaro solo l'1% delle quote di D.S. Costruzioni, rimanendo socio per il restante 99% e mantenendo la carica di amministratore della società. Nè poteva costituire prova della intestazione fittizia delle quote a Milazzo Bruno la dichiarazione resa da quest'ultimo in sede di sequestro perché rilasciata in assenza del difensore e da soggetto interessato;

-in relazione ai reati di cui sopra si eccepiva la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 per l'assenza di prova circa la provenienza delle risorse economiche dall'associazione, e non dal patrimonio personale del Diletto, in quanto:

1) non risultavano interferenze nelle gestioni delle società da parte di altri imputati, ritenuti dall'accusa sodali al Diletto;

2) le consulenze contabili prodotte dalla difesa per ogni società dimostravano che i patrimoni delle stesse derivavano esclusivamente da altre società riferibili all'imputato o da operazioni immobiliari finanziate da istituti di credito;

3) la inadeguatezza delle denunce dei redditi degli anni '90, evidenziata all'esito delle indagini patrimoniali nei confronti dell'appellante, derivava dalla mancata denuncia da parte del Diletto di redditi di impresa per oltre 600.000,00 euro, come dimostrato dalla sentenza di patteggiamento per reati fiscali del Tribunale di Reggio Emilia del 24//11/2009. L'effettivo svolgimento di attività imprenditoriale era dimostrato anche dalla condanna per lesioni colpose da infortunio sul lavoro di un suo dipendente;

4) la stessa informativa del ROS sulla situazione patrimoniale del Diletto dava conto di consistenti vincite da gioco e di redditi adeguati per il 2012;

5) mancava comunque la prova della finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa e non, invece, il Diletto personalmente;

b6) in relazione al capo 201

-l'appellante non aveva commesso il fatto, atteso che la condotta materiale del reato, come confermato dallo stesso Franzini, era stata realizzata dal Sarcone Gianluigi, senza che vi fosse prova del concorso del Diletto, non risultando un accordo preventivo, né il rafforzamento in termini di contributo causale della condotta del Sarcone, considerato il tono conciliante assunto dall'imputato ed il suo intervento per calmare gli animi.

b7) in relazione al trattamento sanzionatorio:

-veniva chiesta l'esclusione dell'aumento di pena ex art. 63 comma 4 c.p., in quanto discrezionale e particolarmente afflittivo;

-si reclamava l'esclusione dell'aumento di pena non inferiore ad un terzo, ex art. 81 comma 4 c.p., non avendo il giudice applicato la recidiva;

-in ogni caso era contestata l'eccessività dei singoli aumenti di pena operati per la continuazione;

-in subordine, era avanzata richiesta di sollevare la questione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 81 comma 4 c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione;

b8) in relazione alle confische

-veniva chiesta la revoca della confisca dei beni di proprietà o nella disponibilità del Diletto, in quanto acquistati con denaro di provenienza illecita (*rectius*: lecita), come dimostrato nelle consulenze redatte dal dott. Grande.

b9) Con memoria in data 21/7/2017, corredata di documentazione, il difensore Avv.to Sivelli ribadiva le richieste avanzate con il proprio atto di appello e chiedeva il rigetto dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, sottolineando che:

- quanto ai reati di intestazione fittizia, le società in questione erano sempre rimaste nell'esclusiva disponibilità dell'imputato e dei suoi familiari, senza alcuna interferenza nella loro gestione da parte di altri imputati, tantomeno di quelli accusati di appartenere all'associazione mafiosa. Doveva pertanto esser esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991;

- quanto al delitto di tentata estorsione in danno di Apuzzo Ugo, che gli imputati intendevano realmente acquisire le quote della società Marinabay ed erano convinti che l'Apuzzo stesse gestendo abusivamente l'esercizio commerciale. Comunque si trattava di iniziativa del tutto autonoma rispetto a quella di cui alla vicenda "Melarancio", contestata al capo 74);

- quanto ai delitti di intestazione fittizia e di reimpiego relativi alle società del gruppo SAVE, che non risultava coinvolto alcun altro sodale "emiliano" nell'affare, per cui eventualmente dovevano considerarsi realizzati nell'interesse della cosca cutrese ma non di quella emiliana;

- quanto al reato associativo, si ribadiva l'insussistenza di elementi da cui desumere l'esistenza di una autonoma cosca emiliana e tantomeno dell'inserimento nella stessa del Diletto, avendo frequentato solo un numero esiguo di altri sodali, rispetto a tutti i ritenuti componenti dell'organizzazione ed essendo risultato estraneo agli affari più importanti gestiti dalla cosca, nonché alle numerose estorsioni, incendi contestate agli altri imputati ed alle frodi fiscali realizzate da Giglio. I rapporti con Sarcone erano limitati a quelli di amicizia, tanto da non risultare coinvolti negli stessi reati.

c) il Pubblico Ministero ha presentato appello avverso l'assoluzione dai reati di cui ai capi 83) e 84) di imputazione, deducendo che, pur risultando indiscusso che le riunioni del gennaio e febbraio 2012, indette e presiedute dai due capi cosca Diletto Alfonso e Sarcone Nicolino fossero avvenute ad un anno di distanza dalla coartata cessione di quote sociali e di altri cespiti da parte del Falbo a fronte del clima intimidatorio realizzato nei suoi confronti, proprio tali riunioni avevano determinato la chiusura di fatto delle speranze del Falbo di poter rientrare in possesso delle quote.

La forza causale dell'intervento del Sarcone e del Diletto emergeva anche dalla constatazione che dopo le riunioni del gennaio e febbraio 2012 il Falbo abbandonava la speranza di

rientrare in possesso delle quote e si determinava a sporgere la denuncia dell'aprile 2014.

Chiedeva pertanto la riforma della sentenza appellata e la condanna del Diletto anche per tali reati.

2. - I motivi della decisione

La Corte non ritiene fondati i motivi di appello proposti dalle parti nei termini sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

2-a2) e a3)- Quanto ai motivi di doglianza procedurale di cui all'appello dell'Avv. Russano (punti a2 e a3), trattandosi di questioni già affrontate da questa Corte con ordinanze del 6 e del 13/5/2017, richiamate nella parte introduttiva, si fa rimando a quanto ivi argomentato, anticipando che, in ogni caso, anche volendo considerare le conclusioni dei CT di parte Vigè e Petitto in ordine al contenuto del colloquio intercettato presso il carcere di Bari il 9/7/2013 tra Grande Aracri Nicolino e Stranieri Benedetto, non muterebbero le conclusioni circa la sussistenza del delitto di reimpiego di cui al capo 119), vertendo le incertezze segnalate dai consulenti solo sull'entità delle somme indicate dal Grande Aracri.

2 -a1) e b1)- Passando al **capo 1)** di imputazione, per le doglianze prospettate preliminarmente dalla difesa in punto di sussistenza di una nuova ed autonoma cosca emiliana di 'ndrangheta e di un corretto incardinamento del processo avanti alla A.G. felsinea, riguardando aspetti già affrontati nel paragrafo introduttivo relativo alla congrega emiliana, si rimanda a quanto ivi esposto in ordine alla infondatezza delle stesse.

In tale paragrafo, peraltro, si dava atto che le precedenti sentenze irrevocabili "Grande Drago" ed "Edilpovra", attestanti l'esistenza di associazioni di 'ndrangheta in Emilia, costituivano la piattaforma logico probatoria da cui partire per affermare la sussistenza della nuova ed autonoma cosca emiliana, quale si era evidenziata nell'indagine "Aemilia", facente capo a taluni dei vecchi consociati, cui si aggregavano nuovi protagonisti. La locale emiliana di cui si tratta si era infatti sviluppata a seguito dello smantellamento delle precedenti cosche, di cui comunque costituiva lo storico sviluppo.

Per tali ragioni, la mancata presenza del Diletto nelle precedenti aggregazioni giudicate con le sopra richiamate sentenze irrevocabili non assume rilievo ostativo ai fini della configurazione del delitto associativo nei confronti del Diletto⁶⁹¹.

⁶⁹¹ Occorre peraltro rammentare che i reati associativi oggetto di tali pronunce risultano commessi fino all'anno 2003, mentre quello per cui si procede è contestato come realizzato dall'anno 2004 al 2015 e che la nuova struttura emiliana pur composta da alcuni membri già attivi nella precedente (come LAMANNA Francesco e SARCONI Nicolino), era costituita nella maggior parte da soggetti non presenti in precedenza, tra cui il Diletto.

Né appare di ostacolo alla condanna del Diletto per il capo 1) la circostanza che l'appellante risulti imputato (e condannato in primo grado alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione) davanti all'A.G. di Catanzaro, nel parallelo processo "Kyterion", del reato di partecipazione all'associazione mafiosa cutrese facente capo a Grande Aracri Nicolino, trattandosi di fatto non accertato in via definitiva ed essendosi già nella parte introduttiva descritto lo strettissimo legame esistente tra la locale emiliana e quella cutrese, di cui la prima costituiva una propaggine funzionale alla seconda, dotata comunque di autonomia nella organizzazione e gestione degli affari, sovente finalizzati al reimpiego dei capitali mafiosi provenienti da Cutro.⁶⁹²

Non possono, parimenti, trovare accoglimento le altre obiezioni difensive che attengono alla partecipazione di Diletto Alfonso, con ruolo apicale, alla associazione emiliana, che ricalcano, in buona parte, quelle già prospettate in sede di appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP bolognese del 20/7/2015, nonché quanto dedotto davanti al primo giudice con memoria difensiva depositata il 15/3/2016 nel corso del giudizio abbreviato.

Il giudice dell'appello cautelare e quello della sentenza impugnata, avevano infatti già puntualmente esposto le ragioni del mancato recepimento delle deduzioni difensive, mettendo in luce la pluralità di elementi che dimostravano il concreto svolgimento, da parte di Diletto Alfonso, del ruolo di dirigente e promotore della cosca emiliana, in quei termini di stretto collegamento con la casa madre calabrese -capeggiata da Grande Aracri Nicolino- e di contestuale autonomia decisionale rispetto agli affari da gestire nel territorio emiliano, che contraddistinguevano le locali di 'ndrangheta insediate nel nord Italia, come già esposto nel paragrafo introduttivo relativo al reato associativo.

Come lucidamente evidenziato dal Tribunale del Riesame nell'ordinanza sopra richiamata: *"la posizione di vertice ricoperta dal Diletto nell'articolazione 'ndranghetista emiliana è comprovata dalla sua attiva presenza in vicende di particolare rilievo per il sodalizio nonché dai suoi consolidati legami con Nicolino Grande Aracri, per il quale, come si vedrà, ha costituito un sicuro terminale per l'affidamento di ingenti somme, provento dell'illecita attività della consorteria di cui quest'ultimo è l'indiscusso capo, da reinvestire in attività economiche."*

Ruolo, quest'ultimo, cui aveva già fatto riferimento il collaboratore Cortese Angelo Salvatore, con dichiarazioni la cui attendibilità è stata attentamente vagliata dal primo giudice in

⁶⁹² Trattasi della medesima doglianza difensiva sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte nel procedimento c.d. "Edilpiovra" in relazione alla posizione di Grande Aracri Antonio (Cass. Pen. Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014 - dep. 23/06/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 25981001), affermando il principio secondo cui: "L'autonomia operativa manifestata dall'associazione emiliana, rispetto a quella calabrese cui risulta federata, consente di ritenere la diversità del fatto associativo. Conseguentemente, non può dubitarsi che Grande Aracri Antonio, quale elemento di collegamento tra le due associazioni, debba rispondere - oltre che della partecipazione alla associazione calabrese - anche della partecipazione all'associazione mafiosa emiliana."- Vedi inoltre, in conformità, Cass. Pen. Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 26936201.

conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione⁶⁹³, e non smentita -come invece sostenuto dalla difesa- dal provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia del 6/12/2010, di rigetto dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti del Diletto, in cui si afferma di essere nell'impossibilità di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore per essere stati prodotti meri stralci o riassunti delle stesse⁶⁹⁴.

In particolare, il Cortese, nel corso dell'interrogatorio reso in data 7/3/2012 alla DDA di Bologna, aveva affermato che Diletto era un affiliato del clan Grande Aracri, abitante a Brescello, nella zona in cui vivevano i fratelli del boss cutrese e che lo stesso, dopo avere fatto i soldi con la cocaina negli anni '90, era diventato imprenditore, rimanendo a disposizione della cosca madre, di cui finanziava le attività, oltre a riciclarne i proventi illeciti, facendo parte della 'ndrina distaccata a Reggio Emilia⁶⁹⁵.

Tali affermazioni trovavano riscontro in una pluralità di circostanze, tutte convergenti in termini accusatori, già riportate nella sentenza impugnata e nel provvedimento dei giudici dell'appello cautelare, e segnatamente:

1-nella gestione da parte del Diletto dell'affare SAVE (capi 119 e 120 di imputazione), emblematico esempio di infiltrazione della articolazione emiliana della cosca cutrese in un gruppo aziendale del nord in crisi, operante nel settore della costruzione di grandi opere, in Italia e all'estero, molto appetibile ai fini del reimpiego di denaro mafioso, in ragione della rete di contatti commerciali e finanziari che ad esso facevano capo, delle autorizzazioni pubbliche di cui era titolare, di contratti per appalti, anche all'estero, già sottoscritti. Vicenda che, come meglio si vedrà oltre, evidenziava, da un lato lo stretto collegamento del Diletto con il Grande Aracri e la sua

⁶⁹³ Cfr. Capitolo IX dedicato ai "Collaboratori di Giustizia", in particolare alle pagg. 1192 e ss., della sentenza appellata

⁶⁹⁴ Si legge a pag. 5 del provvedimento allegato alla memoria difensiva depositata il 15/3/2016: "*Orbene è evidente che tali dichiarazioni -così come richiamate dall'autorità proponente (cfr. pagg. 100-101 della richiesta di applicazione della misura)- non possono essere utilizzate nemmeno per la valutazione della sussistenza degli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa, trattandosi di un mero "riassunto" che non consente, in difetto di produzione delle (sia pure parziali) dichiarazioni rese dal Cortese, di valutarne l'attendibilità, anche solo intrinseca, sotto il profilo della precisione, coerenza e completezza delle dichiarazioni stesse.*"

⁶⁹⁵ "*Lui abita a Brescello, nella zona dove abitano anche i fratelli di Grande Aracri Nicolino. Inizialmente lui ha fatto i soldi con la cocaina negli anni '90 ... aveva una Lancia Thema mi ricordo anch'io, verde, lui con la cocaina. Ora invece ha fatto il salto di qualità, è diventato imprenditore. Un giocatore di casinò alla grande, e la bisca che c'era a Parma gestì.. la gestiva lui, dove, dove c'era Antonio Romano, dove hanno fatto la rapina a Parma, in quella bisca, io ho frequentato pure quella bisca. Soldi ce n'ha a non finire, li butta i soldi ed è una persona proprio vicina a Grande ... Lo volevano anche ammazzare a Cutro i Dragone. S'è salvato per miracolo, s'è salvato perché sapevano che era un personaggio che finanzia Grande Aracri Nicolino, oltre che finanzia, ricicla, fa la doppia veste". (...) "P.M.: ... però lui è affiliato. CORTESE A.S.: Lui è diverso, lui è affiliato non è... proprio non è che gli fanno l'estorsione, lui proprio finanzia che va anche a Cutro, i soldi li riempie a Grande Aracri Nicolino, 10 mila, 15 mila, 20 mila quello che ha bisogno... macchine blindate gli servivano, si metteva a disposizione di tutti perché lui si è proprio schierato con Grande Aracri Nicolino e i Dragone questo lo sapevano e volevano ammazzarlo perché era la fonte primaria di... di guadagno, oltre che fanno lavori a Brescello, costruiscono, cioè tutto e di più. Loro hanno mani in tutto... in tutta, in tutti i settori, perché hanno questi. UFF.LE DI P.G.: E lui fa parte dell'ndrina di Reggio Emilia. CORTESE A.S.: Sì, sì Reggio Emilia, lui sì, Alfonso Diletto sì, è affiliato".*

funzione di riciclatore dei proventi della cosca madre e, dall'altro, la sua piena autonomia nella gestione dell'affare, indicativa del ruolo verticistico ricoperto nella congrega emiliana;

2-nell'intervento dell'appellante⁶⁹⁶ in qualità di "arbitro" dei contrasti insorti tra i soci nel c.d. "affare Sorbolo", imponente operazione edilizia gestita dalla locale emiliana, finalizzata al reimpiego dei denari della cosca cutrese, come già esposto nel paragrafo dedicato a tale vicenda;

3-nel suo intervento intimidatorio, insieme a Sarcone Gianluigi, in data 6/3/2011, nei confronti del giornalista di Telereggio Franzini Gabriele, "reo" di avere curato due servizi giornalistici, rispettivamente in data 21/2/2012 e in data 26/2/2012, il primo incentrato sulla figura di Grande Aracri Francesco, ripreso dalle telecamere anche mentre minacciava con un oggetto contundente il cameramen, e il secondo sullo stesso Diletto, di cui si riportavano notizie sul suo coinvolgimento nell'indagine Dirty Money, sulla richiesta di applicazione di misura di prevenzione, poi respinta, e sulla candidatura della figlia alle comunali di Brescello, nel 2009 (di cui al capo 201 di imputazione);

4-nella sua partecipazione alla c.d. "cena delle beffe", che si svolgeva il 21/3/2012 presso il Ristorante Antichi Sapori di Brescia Pasquale, alla presenza del consigliere provinciale Pagliani Giuseppe, organizzata da esponenti della associazione emiliana al fine di attribuire veste politica alla battaglia intrapresa contro i soggetti istituzionali che avevano iniziato ad adottare provvedimenti inibitori nei confronti di alcuni sodali⁶⁹⁷ o ne avevano denunciato la appartenenza mafiosa, nonché di restituire una immagine di rispettabilità pubblica agli associati divenuti oggetto di inchieste giornalistiche sulle infiltrazioni 'ndranghetiste nel territorio emiliano. Cena alla quale il Diletto partecipava portando con sé, nonostante il parere contrario di Sarcone, un gruppo di autotrasportatori che, secondo la sua idea, avrebbero fornito ulteriore sostegno alla politicizzazione delle loro rivendicazioni;

5-nell'essere indicato da Paolini Alfonso, uomo di fiducia di Sarcone Nicolino, nel corso di un colloquio telefonico⁶⁹⁸ con Candelieri Salvatore, residente in Germania, come facente parte di quella ristretta cerchia di associati da lui ritenuti affidabili e che, come accertato dalle indagini, collaboravano con il Sarcone per assumere le decisioni principali relative alla vita dell'associazione⁶⁹⁹;

⁶⁹⁶ Unitamente agli altri apicali Sarcone Nicolino e Bolognino Michele.

⁶⁹⁷ In particolare, dopo l'emissione di interdittive nei confronti di Vertinelli Palmo (agosto 2010 e febbraio 2012) e Sarcone Gianluigi (ottobre 2011), il 24/2/2012 revocava la certificazione antimafia a Colacino Michele, producendo così un grave danno economico allo stesso, che lavorava prevalentemente con enti di diritto pubblico.

⁶⁹⁸ progr. 8650 RIT 1781/11 del 21/12/2011

⁶⁹⁹ Come confermato dalla partecipazione del Diletto all'incontro riservato del 13/9/2011 con tale Bruno Conforti, al quale prendevano parte Sarcone Nicolino e Paolini (Vds. conv. n. 3412 RIT 1781/11 tra il Paolini e il Brescia e, conv. n. 3409, n. 3431 e n. 3541 RIT 1781/11 tra il Paolini e il Conforti); dal suo interessamento, tra la fine del 2011 ed i primi giorni del 2012, unitamente al Sarcone ed al Paolini per rilevare la gestione della sala giochi sita in Parma, via S.

6-nell'aver mantenuto costanti e frequenti rapporti con Sarcone Nicolino, rapportandosi con lui come soggetti con analoghi poteri all'interno del clan;

7-nell'aver costituito il Consorzio Europa, struttura funzionale ai propri interessi economici, facendovi partecipare altri sodali o comunque persone contigue alla cosca quali Muto Giuseppe, Frontera Francesco, Blasco Gaetano, Silipo Francesco, figlio di Silipo Antonio, Sestito Salvatore e Mendicino Alfonso⁷⁰⁰.

8-nella sua partecipazione a cerimonie che assumevano particolare rilevanza nelle dinamiche relazionali tra i sodali, quali il matrimonio di Sarcone Nicolino, che si teneva il 18/6/2011 a Bibbiano (RE)⁷⁰¹ ed il funerale dei fratelli Grisi⁷⁰², Giuseppe e Alfredo, che si svolgeva nel gennaio 2011 a Verona⁷⁰³;

9-nell'aver mantenuto importanti e proficui rapporti con Bolognino Michele, altro elemento di vertice della congrega, al quale cedeva la gestione del Bar Ristorante Pizzeria "Ariete" sito in Parma, mediante l'intestazione fittizia del relativo contratto all'egiziano Abdelgawad Ibrahim Ahmed, titolare dell'impresa individuale Italgitto (fatti oggetto dei capi di imputazione 190 e 191);

10-nell'essere stato tenuto al corrente da Bolognino Michele delle operazioni connesse al c.d. "affare delle piastrelle" (capo 94 di imputazione, senza contestazione di addebito all'appellante), in relazione al quale disponeva di informazioni in anteprima⁷⁰⁴, venendo anche invitato a partecipare all'incontro presso un ristorante di Montecchio che si doveva tenere la sera del 27/9/2012, in concomitanza con l'arrivo dei "gioiosani"⁷⁰⁵;

11-nell'essere intervenuto nella vicenda relativa al pagamento del debito contratto da Gentile Domenico e Gentile Sandra verso Blasco Gaetano (di cui al capo 48 di imputazione, senza contestazione di addebito all'appellante), convocando la sera del 20/3/2012 il Blasco ad un incontro

Prospero, gestita all'epoca da un tale Di Micco (Vds. conv. n. 8802 del 2/1/2012 e n. 9016, 9023, 9027 RIT 1781/11 del 5 gennaio 2012), e dalla sua partecipazione alla cena del 13.10.2011, organizzata dallo stesso Paolini, a cui hanno preso parte anche gli appartenenti alla P.S. Mesiano Domenico e Lamanna Pierluigi. (v. conv. progr. n. 4558 RIT 1781/11 e 4571 RIT 1781/11 del 13.10.2011 intercorse la prima tra il Paolini e il Sarcone nel corso della quella quest'ultimo ha chiesto se fosse stato invitato il Diletto, ricevendo risposta positiva, e la seconda tra il Paolini e il Brescia, ove il Paolini ha indicato nominativamente i commensali).

⁷⁰⁰ Come meglio specificato oltre.

⁷⁰¹ Al quale partecipavano LAMANNA Francesco, GUALTIERI Antonio, ABRAMO Giovanni, VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, COLACINO Michele, COLACINO Nicola, BATTAGLIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, VILLIRILLO Antonio, VILLIRILLO Giuseppe, CACCIA Tommaso, SALERNO Antonio, SARCONI Giuseppe, SARCONI GRANDE Giuseppe, SARCONI Gian Luigi, SARCONI Carmine, BRUGNANO Massimo, FRONTERA Francesco, CIAMPA' Domenico, COLACINO Antonio, COSTANZO Rosario, CURCIO Adriano, CURCIO Salvatore e LOMONACO Francesco.

⁷⁰² Uccisi a Crotona il 19/1/2011 a colpi di pistola (il terzo fratello Francesco è rimasto ferito in modo grave), da GIORDANO Gianfranco, affiliato alla cosca VRENNI, a seguito di una lite scaturita per un credito vantato dai GRISI nei confronti di GIORDANO Antonio, fratello dell'omicida.

⁷⁰³ Al quale partecipavano, tra gli altri, SARCONI Nicolino, SARCONI Carmine, CAPPÀ Salvatore, SESTITO Salvatore, COLACINO Nicola, MATTACE Francesco, Multari Fortunato, Salerno Antonio, Villirillo Raffaele.

⁷⁰⁴ Cfr. conv.n. 4754 RIT 1697/12 del 4/8/2012 tra BOLOGNINO e DILETTO

⁷⁰⁵ Cfr. conv. n. 813, ore 17.56 del 27/09/2012, RIT 2366/12, sempre tra Bolognino e Diletto.

-al quale prendevano parte anche Sarcone Nicolino e Sarcone Gianluigi-, che si svolgeva immediatamente dopo la sua chiamata⁷⁰⁶, ottenendo la partecipazione del Blasco nonché, il giorno seguente, la consegna di una somma di denaro al Gentile⁷⁰⁷;

12-nell'essersi interessato all'acquisizione del ristorante annesso allo stabilimento balneare "Marinabay", nella riviera romagnola, agendo con modalità estorsive a fronte delle resistenze al rilascio dell'attività da parte del gestore, Apuzzo Ugo (vedi capo 71 di imputazione), muovendosi in coincidenza temporale e territoriale con il gruppo capeggiato da Sarcone Nicolino, di cui faceva parte sempre il Gibertini Marco, che rivolgeva i propri interessi verso il ristorante "Melarancio" di Ravenna (capo 74 di imputazione, senza contestazione di addebito all'appellante), assumendo le vicende i caratteri di un movimento di una parte importante del sodalizio verso il territorio romagnolo;

13- nell'aver influito in modo decisivo su Mincone Federica per farle ridimensionare i termini della vicenda - che pur coinvolgeva Sarcone e non lui - dalla stessa denunciata e che la vedeva parte lesa, unitamente a Marchi Guido, della condotta estorsiva da parte del Sarcone, di Mancuso Vincenzo, Bini Cosimo Damiano e Cipresso Antonio (capo 56 di imputazione, senza contestazioni di addebito all'appellante). Vicenda da cui si evinceva anche il rispetto nutrito dall'altro sodale Mancuso Vincenzo nei confronti del Diletto⁷⁰⁸.

Tali molteplici e convergenti elementi accusatori non risultavano in alcun modo sminuiti dalle doglianze difensive contenute nell'appello, atteso che, quanto alla vicenda SAVE (capi 192 e 193), il reimpiego di denaro proveniente dalla cosca cutrese, non era affatto incompatibile con la sua appartenenza alla locale emiliana, trattandosi, al contrario, di una delle principali attività svolte da tale articolazione della congrega madre.

Quanto alla tentata estorsione in danno di Apuzzo Ugo (capo 71), l'affare, non solo era condiviso con il concorrente anomalo Gibertini Marco, ma appariva rientrare in una strategia di espansione del controllo territoriale anche nella zona romagnola, attuata contestualmente ai sodali Sarcone e Silipo, i quali nel contempo si "interessavano" ad altro locale del Debbi in Ravenna.

Allo stesso modo, il suo proscioglimento dal concorso nel reimpiego e nell'estorsione di cui all' "affare Sorbolo", non faceva venire meno il fatto storico del ruolo arbitrale che, insieme al Sarcone ed al Bolognino, era stato chiamato a svolgere in tale vicenda, indicativo dell'unanime

⁷⁰⁶ Cfr. conv. n. 2223 del 21/03/2012 RIT 306/2012 tra Blasco Gaetano e BAACHAOUI Karima

⁷⁰⁷ progr. 9704, ore 12.01 del 21/3/2012 RIT 2931/2011, progr. 2227, ore 12.02 del 21/3/2012 RIT 306/2012, progr. 9700, ore 11.56, RIT 2931/11

⁷⁰⁸ Cfr. le conversazioni telefoniche intercorse l'1.12.2011 (progr. n. 2275 e n. 2276 RIT 2788/2011, n. 182 RIT 2926/2011, n. 2300 RIT 2788/11, n. 185 RIT 2926/2011, n. 186 RIT 2926/2011) con Diletto e (progr. n. 2325 e 2390 RIT 2788/2011) con Marchi Guido].

riconoscimento tra i sodali di una posizione sovraordinata ed autorevole, propria dei capi della cosca.

Anche l'obiezione relativa alla sua mancata partecipazione all'incontro preparatorio della "cena delle beffe", del 21/3/2012, era priva di rilievo, avendo il Diletto dimostrato in tale occasione, di potere assumere ed attuare decisioni⁷⁰⁹, che, pur non condivise dagli altri apicali, erano dagli stessi accettate senza rimostranze.

Quanto ai rapporti con Sarcone Nicolino, la dedotta circostanza della loro conoscenza dall'infanzia nulla toglieva al rilievo accusatorio che assumevano la loro vicinanza e parità di grado all'interno della cosca, considerate le condotte sopra indicate, che li vedevano accomunati nell'esercizio di ruoli di potere rispetto agli altri associati e di condotte intimidatorie verso terzi, non riconducibili esclusivamente ad un rapporto amicale tra i due.

L'atteggiamento di comando tenuto nei confronti di Blasco Gaetano nella vicenda relativa a Gentile Domenico, non faceva che confermare ulteriormente il ruolo apicale del Diletto.

Anche le obiezioni difensive riguardanti la cessione del bar Ariete al Bolognino, risultavano infondate, come si andrà a motivare più avanti, trattando i motivi di appello relativi ai capi di imputazione 190 e 191.

In definitiva, a parere della Corte, il quadro emergente dalla considerazione unitaria delle circostanze sopra elencate, non lascia adito a dubbi circa lo stabile inserimento del Diletto nel gruppo 'ndranghetistico emiliano, né sul suo ruolo di vertice nella congrega, restituendo la figura di un soggetto in stabili rapporti con gli altri appartenenti al sodalizio, esercente in concreto una funzione sovraordinata rispetto ai meri partecipanti e paritaria rispetto agli altri apicali, e con un particolare rapporto fiduciario con il capo cosca cutrese, per il quale immetteva capitali mafiosi in attività economiche con sede principale in Emilia ed affari anche in paesi esteri, agendo con spiccata autonomia, propria delle locali distaccate in territori diversi da quello della cosca madre.

Parimenti infondata è la doglianza con cui si contesta l'applicazione al Diletto dell'aggravante dell'associazione armata di cui al n. 4 dell'art. 416 bis c.p., dovendosi innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'appellante, in passato, aveva certamente detenuto armi, ed anche in modo illecito, avendo riportato condanna irrevocabile per il delitto di porto abusivo di cui all'art. 2 legge 895/1967, commesso nel circondario di Reggio Emilia nell'anno 1992.

Quanto alle dedotte peculiari caratteristiche imprenditoriali della locale di 'ndrangheta emiliana, tali da diversificarla rispetto ai sodalizi mafiosi e 'ndranghetistici operanti nei territori di origine, notoriamente facenti uso di armi, occorre rammentare che il sodalizio emiliano, pur avendo

⁷⁰⁹ Quella di fare partecipare all'incontro anche un gruppo di autotrasportatori.

una spiccata vocazione economica, risultava comunque avere operato mettendo in atto l'intero catalogo dei reati "classici" posti in essere dalla 'ndrangheta calabrese, quali estorsioni, usure, incendi, danneggiamenti, traffico di stupefacenti, e quindi anche attività criminali per le quali risultava essenziale il possesso di armi⁷¹⁰.

Lo stesso collaboratore di giustizia, Oliverio Salvatore aveva fatto riferimento alla disponibilità di armi anche da parte della congrega emiliana, ed in particolare di Turrà Roberto.

L'altro apicale dell'associazione emiliana, Bolognino Michele (vedi capi 190 e 191 di imputazione) era poi risultato detenere abusivamente, tramite Richichi Giuseppe e Schirone Graziano, diverse armi e numeroso munizionamento, rinvenuti nel capannone di Montecchio Emilia nel novembre 2012 e divenuti oggetto di conversazioni telefoniche intercettate, di cui si tratterà più approfonditamente esaminando la posizione del Richichi.

Ed appare significativa la circostanza che il Diletto, nella congrega emiliana, avesse stretti rapporti proprio con Bolognino Michele, con il quale realizzava le operazioni di trasferimento di valori di cui ai capi 190) e 191) di imputazione.

Anche in questo caso, ed a maggior ragione visti i diretti rapporti intrattenuti dal Diletto con uno dei soggetti deputati a custodire le armi per conto dell'associazione, deve pertanto applicarsi il principio elaborato dalla Suprema Corte, secondo cui: *"In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod.pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta")*⁷¹¹, con conseguente rigetto anche di tali motivi di appello.

Per tali ragioni deve trovare conferma la condanna del Diletto per avere svolto un ruolo dirigenziale nella associazione emiliana di cui si tratta, con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. bis c.p.

2-b2)- In relazione ai motivi di appello che attengono al delitto di cui al capo 71) di imputazione, trattandosi di doglianze del tutto analoghe a quelle svolte dalla difesa per la posizione di Gerace Gennaro, la cui infondatezza viene motivata nella parte della sentenza relativa a tale imputato, si fa rimando a tali argomentazioni.

2-b3)- Passando a trattare delle doglianze difensive relative ai delitti di intestazione fittizia e di reimpiego nelle società del gruppo SAVE, di cui ai capi 192) e 193) di imputazione, deve

⁷¹⁰ Come già esposto nel capitolo introduttivo relativo alle questioni comuni in tema di aggravanti ed attenuanti.

⁷¹¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015 - dep. 09/11/2015, Iaria e altri, Rv. 265254.

innanzitutto darsi atto che le stesse in buona parte riproducono deduzioni già portate all'attenzione dei giudici del riesame e dell'appello cautelare⁷¹², nonché del giudice dell'abbreviato⁷¹³, tutte rivelatesi inidonee a scalfire il quadro probatorio delineato all'esito delle indagini preliminari, univocamente indicativo dell'investimento nel suddetto gruppo societario di denari provenienti da Grande Aracri Nicolino e della diretta interessenza di quest'ultimo, tramite Diletto Alfonso, nelle suddette società, mascherata dalla formale titolarità delle quote sociali ai soli Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia.

Giova altresì premettere che varie questioni sollevate dall'appellante vengono trattate anche nella posizione del coimputato Grande Aracri Nicolino, alla trattazione della quale pertanto si rimanda.

Molteplici sono gli elementi che costituiscono il compendio probatorio di accusa, già puntualmente esposti e valutati nei provvedimenti cautelari e nella sentenza appellata, cui si rimanda per una più completa trattazione degli stessi.

Di seguito una illustrazione dei più rilevanti, già sufficienti, a parere della Corte, a ritenere evidente la prova della cointeressenza del Grande Aracri e del Diletto nelle società del gruppo SAVE (capo 192).

In tal senso si pone innanzitutto l'attività captativa delle conversazioni che avevano luogo il 15/6/2013 nello studio romano di Stranieri Benedetto⁷¹⁴, all'epoca maresciallo dei carabinieri in aspettativa per malattia, nonché praticante abilitato alla professione forense dal 26 luglio 2012⁷¹⁵, ove lo stesso, insieme all'Avv. Mazzeo, riceveva Diletto Alfonso e Patricelli Patrizia per discutere di come riuscire ad evitare il fallimento della società SAVE Group srl di Montecchio Emilia.

A prescindere dalle esplicite affermazioni del Diletto nel corso del colloquio con il Mazzeo e lo Stranieri, più avanti riportate, ritiene la Corte come la circostanza dell'affidamento a quest'ultimo dell'incarico di seguire le vicende giudiziarie prima di SAVE Group srl, poi di SAVE Engineering srl ed anche di Impregco srl -tutte formalmente riconducibili alla coppia Vecchi-Patricelli-, assuma già, di per sé, valore altamente indicativo del coinvolgimento del boss cutrese e dell'appellante nella gestione delle stesse.

L'ingresso nella vicenda dello Stranieri Benedetto, con affidamento allo stesso della cura delle vicende giudiziarie di società con un rilevante ruolo economico sia in Italia che all'estero, non

⁷¹² Vds. Ordinanza Tribunale della libertà di Bologna del 3/8/2015, di riesame avverso l'ordinanza cautelare del GIP di Bologna del 7/7/2015 e Ordinanze Tribunale della libertà di Bologna di appello avverso le ordinanze emesse dal GIP di Bologna il 20 ed il 24/7/2015;

⁷¹³ Vds. pagg. da 797 a 857 della sentenza appellata.

⁷¹⁴ imputato nel processo c.d. Kyterion per concorso esterno nella associazione cutrese del Grande Aracri (vedi pp. 798-803 della sentenza appellata ove sono riportati i capi di imputazione).

⁷¹⁵ successivamente iscritto all'Albo Avvocati di Roma - Sezione Speciale D. Lgs. 96/2001 avvocati stranieri stabiliti - a far data dal 31.10.2013.

avveniva infatti, all'evidenza, per la notorietà delle sue competenze professionali, trattandosi, come si è detto, di un maresciallo dei carabinieri in congedo, in possesso di un titolo legale straniero e non ancora iscritto all'albo avvocati, bensì per l'unica altra ragione emersa palese dagli atti di indagine, consistita nel fatto che lo stesso all'epoca era diventato uomo di fiducia del Grande Aracri Nicolino, con il quale aveva instaurato rapporti dal luglio del 2012, quando, unitamente a Veloce Grazia⁷¹⁶, lo Stranieri si era attivato presso gli ambienti vaticani per fare ottenere ad Abramo Giovanni (genero di Grande Aracri Nicolino) il trasferimento in un carcere più vicino a quello di dimora della famiglia⁷¹⁷.

Lo Stranieri risultava inoltre essersi recato personalmente a Cutro presso l'abitazione del Grande Aracri in più occasioni, a partire dal 19/8/2012⁷¹⁸, con l'intensificarsi dei rapporti dal gennaio 2013 in avanti (con nuova visita a Cutro al Grande Aracri in data 22/1/2013⁷¹⁹ unitamente alla sorella Stranieri Lucia, ed anche in data 27/3/2013, quando incontrava i familiari del Grande Aracri), per l'interessamento dello stesso e della sorella Lucia⁷²⁰ alla vicenda processuale di Abramo Giovanni, condannato in primo grado ed in appello alla pena di 20 anni di reclusione per l'omicidio Dragone, in vista della trattazione del processo in Cassazione⁷²¹.

⁷¹⁶ Giornalista residente nel comune di Roma, il cui biglietto da visita con l'intestazione del "Sovrano Ordine S. Giovanni di Malta" era rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita il 29/6/2012 presso l'abitazione di Cutro di Grande Aracri Nicolino dai militari del RONI Comando Provinciale di Crotona, unitamente ad una spilla riprodotte l'emblema dell'Ordine dei Cavalieri di Malta e ad una spada tipo medioevale della lunghezza complessiva di cm. 120, con emblema raffigurante il "Sovrano Ordine S. Giovanni di Malta", donata dalla Veloce al Grande Aracri (come si evince dalla conv. nr. 147 del 4/6/2012 rit. 463/12 procedimento penale 5946/10 mod. 21, intercorsa tra Frontera Luigi e Veloce Grazia e nr. 4557 dell'8/6/2012 rit. 681/11 procedimento penale 5946/10 mod. 21, intercorsa tra la Veloce e Mauro Giuseppina, moglie di Grande Aracri Nicolino).

Veloce Grazia risulta essersi recata a Cutro presso il Grande Aracri Nicolino nel settembre 2012 (Cap. 2 Informativa RONI Carabinieri di Crotona 512/171 pp. 547 e ss.)

⁷¹⁷ Vds. conversazione del 12.07.2012 ore 13.41. (progressivo nr. 955 rit. 463/12 procedimento penale 5946/10 mod. 21-Informativa del RONI Comando Provinciale CC di Crotona) in cui VELOCE Grazia contatta FRONTERA Luigi per parlare della questione del trasferimento di ABRAMO Giovanni. Grazia parla del suo Avvocato, STRANIERI Benedetto, che in cinque giorni ha smosso il mondo mentre da Catanzaro, i "grandi avvocati", avevano mandato due "Avvocatini" alle prime armi che hanno dovuto chiedere consiglio al suo di legale. FRONTERA chiede se non fosse già tutto a posto per l'intervento del cardinale; Grazia risponde di sì ma fa intendere che comunque c'è stato bisogno anche dell'intervento del suo Avvocato che, a suo dire, sarebbe andato fino a Sulmona con i legali giunti dalla Calabria. FRONTERA chiede del suo cavalierato ma Grazia gli risponde che adesso è tutto fermo in quanto il Papa è alla residenza estiva di Castelgandolfo. Poi Dana, compagna di FRONTERA, chiede di questo Avvocato STRANIERI Benedetto e Grazia le risponde che è un suo grande amico, uno degli Avvocati migliori di Roma, che "è sempre in Vaticano"; aggiunge infine che anche la moglie di Benedetto, di origine catanzarese, è un Avvocato. In merito alla spada sequestrata a GRANDE ARACRI Nicolino riferisce che sta provvedendo a spedire un'autorizzazione Ministeriale in modo che il fratellone, ovvero GRANDE ARACRI Nicolino, possa rientrare in possesso della spada: "...VELOCE Grazia: Benedetto ... in cinque giorni questo qui ha smosso il mondo ... abbiamo smosso il mondo in cinque giorni ..." VELOCE Grazia: Eeee ... l'Avvocato Benedetto STRANIERI ... DANA: Benedetto STRANIERI ... ma STRANIERI mi sembra conosciuto ... mi pare che ho sentito il nome ...

⁷¹⁸ Vds. Cap. 2 Informativa RONI Carabinieri di Crotona 512/171 pp. 540 e ss.

⁷¹⁹ Vds. Cap. 2 Informativa RONI Carabinieri di Crotona 512/171 pp. 566 e ss.

⁷²⁰ Anch'ella imputata nel processo c.d. Kyterion per concorso esterno nella associazione cutrese del Grande Aracri

⁷²¹ Vds. Nota della DIA di Roma del 30/10/2014 (op. Old Cuning), da cui emergono anche incontri tra i familiari del Grande Aracri e lo Stranieri.

Quando poi, all'udienza del 6/3/2013, il processo a carico dell'Abramo era annullato con rinvio, con conseguente scarcerazione di quest'ultimo, e lo Stranieri si attribuiva il merito di avere ottenuto il risultato grazie alle sue capacità di avvicinamento di soggetti gravitanti in ambienti giudiziari della Corte di Cassazione⁷²², anche remunerandoli al fine di ottenere decisioni giudiziarie favorevoli⁷²³, lo stesso, assurgeva a soggetto che aveva "le conoscenze giuste", acquisendo grande credito al cospetto del capo cosca cutrese, come confermato dai successivi incarichi che gli erano affidati.

In virtù del mandato difensivo ricevuto dal Grande Aracri il 19/4/2013 nell'ambito di un procedimento di previdenza instaurato presso la Sezione lavoro del Tribunale di Crotona, lo Stranieri riusciva infatti ad incontrare il capo cosca cutrese il 7/5/2013, presso la Casa Circondariale di Catanzaro, ed il 9/7/2013 presso il carcere di Bari, procedendo a realizzare scambi di informazioni con il Grande Aracri riguardanti vicende di interesse dello stesso, del tutto estranee alla suddetta causa civile.

Del medesimo periodo era l'incarico per seguire le sorti di SAVE Group srl.

Avendo a mente questo stretto rapporto fiduciario tra lo Stranieri ed il boss di Cutro, appare chiaro come la presentazione del Diletto quale "*il braccio destro di Nicolino Grande Aracri*"⁷²⁴ (con l'ulteriore precisazione "*questi, questi che arrivano, ti faccio vedere ... questi sce ... questi è 'ndrangheta, capito?*"⁷²⁵) fatta dal primo all'avv. Mazzeo in data 15/6/2013, in attesa dell'arrivo dell'appellante e della Patricelli, non fosse frutto di millanteria.

Risulta parimenti evidente che la scelta di fare seguire giudiziariamente le società del gruppo SAVE dallo Stranieri non derivasse da una decisione dei formali titolari Vecchi e Patricelli, bensì del Grande Aracri in persona e del suo fidato collaboratore Diletto Alfonso, titolari occulti del gruppo aziendale.

Conclusioni che trovano incontrovertibile riscontro nel contenuto delle conversazioni captate quel 15/6/2013 nello studio Stranieri (progr. N. 6989 RIT 981/13), riportate in buona parte alle pagg. 804-808 della sentenza appellata, cui si rinvia, pur risultandone opportuno un richiamo dei punti più significativi anche in questa sede.

⁷²² Come chiaramente desumibile dalle parole rivolte dallo Stranieri al Mazzeo nel colloquio del 15/6/2013, precedente l'arrivo del Diletto, quando il primo affermava che : "si, sul penale non ti devi preoccupare ... inc ..." "... i risultati io ... li acchiocco tutti ... perché bene o male ..." "... a questo qua no ... (abbassando molto la voce) a Nicolino Grande Aracri...il genero ...inc...ha ammazzato... lo sai come?...col bazooka...condannato all'ergastolo ...inc... mo guardi su internet e lo vedi ... si chiama Abramo Giovanni ... in Cassazione, in Cassazione ... annullata la sentenza ... capito?".

⁷²³ cfr. pagg. 5 ss. della informativa del 30/10/2014 della D.I.A. di Roma

⁷²⁴ Vds. conv. ambientale n. 6989 del 15/6/2013, ore 10.52 R.I.T. 981/13.

⁷²⁵ Vds. conv. ambientale n. 6999 del 15/6/2013, ore 11,00 R.I.T 981/13

In particolare, alle ore 10.52, lo Stranieri, informava l'avv. Mazzeo dei clienti che stavano per arrivare e delle ragioni per cui aveva chiesto il suo apporto professionale: STRANIERI: "*adesso c'ho anche na ... Nicolino GRANDE ARACRI ... di Crotone ... ne hai sentito parlare?*", MAZZEO: "*sì, sì, sì ... quelli so tutti ... tutta gente seria ...*", STRANIERI: "*... tutta gente seria ... capito ... questo è uno ... incompr. ... omissis ... però io tutto il civile ... io ...*", B: "*eh...tranquillo...tu metti in delega tu, fai come ti pare poi...*", facendo comprendere all'interlocutore l'importanza dei nuovi clienti: MAZZEO: "*Problemi di soldi insomma non ne hanno*"; STRANIERI: "*Noooo! Eccolo qua vedi ... Nicolino GRANDE ARACRI ... è il capo cosca ... omissis ... no, loro sono di Cutro ... omissis ... tutti calabresi ... omissis ... allora, Nicolino GRANDE ARACRI è questo qua è il capoclan della 'Ndrangheta di ... ecco qua ... incompr. ...*", e sottolineando: "*perché qui non possiamo sbagliare*".

Lo Stranieri accennava anche ad alcuni dei compiti che gli erano stati affidati, con un ulteriore espresso richiamo alla figura del boss cutrese: STRANIERI: "*... quelli ti tirano fuori cento? Trecento! Di fatti loro ora cosa m'hanno chiesto a me? Di trovare un commercialista per portare questa società qui ... omissis ... e gliel'ho trovata ... perché così iniziano a spostare qualche ... qualche processo che verrà no...? Qui a Roma, perché a Reggio Emilia ci fanno male tutti perché come sentono eee ... 'ndrangheta, GRANDE ARACRI ... capito? E' la fine!*", mostrando all'avv. Mazzeo una foto del Grande Aracri e facendogli presente: "*...sono andato la settimana scorsa io eh...a trovarlo*".

Il colloquio proseguiva (progr. 6990 RIT 981/13) con riferimenti anche alle azioni giudiziarie da intraprendere (S: "*... sicuramente qua bisogna trovare i soldi per evitare il fallimento*" (omissis) M: "*... e poi man mano ... una volta che noi superiamo questo dobbiamo fare un ricorso per far revocare sto sequestro ...*"), da cui si desumeva che lo Stranieri era già stato preventivamente informato dei dettagli della vicenda e gli era stata consegnata parte della documentazione.

Il diretto coinvolgimento dell'appellante nella gestione di SAVE Group srl, era sancito, poi, dalle sue stesse parole, captate nello studio dello Stranieri, dopo il suo arrivo insieme alla Patricelli, essendo stato il Diletto a fornire indicazioni preliminari sulla situazione della società, esponendo alcuni problemi e consegnando la documentazione necessaria per agire in sede legale (DILETTO: "*... inc ... Reggio Emilia ... inc ...*" "*... inc ... e quindi! E poi sono stato a Reggio Emilia ... inc ... per me ... di spostare adesso il processo?*" "*E' un po' difficile su Reggio Emilia ...*" "*... inc ... ti ho portato il contratto, ti ho portato tutto ...*" "*Prendi la lettera!*" "*Questa è la documentazione della storia dell'impresa della Save Group ... (breve pausa) ... allora, passiamo ... inc ...*" "*... inc ... ora stiamo aspettando il sequestro ... inc ...*") (n. 7002 R.I.T. 981/13).

Nel prosieguo, si manifestava in modo incontrovertibile l'interesse personale del Diletto nelle vicende societarie, poiché lo stesso, parlando in prima persona, forniva ulteriori precise indicazioni sulle difficoltà in cui versava la "SAVE Group s.r.l." a causa di un'azione legale promossa da un'altra società, che aveva comportato anche il sequestro di alcuni conti (DILETTO: *"Che succede? La sorella ... va a chiedere i danni al Tribunale ... ma mi può chiedere il mancato guadagno? Se mi chiede il mancato guadagno di 2,5 milioni che il contratto è di 4 milioni, 1,5 l'ho pagato, mi hanno chiesto 2,5 milioni ... va bene! (si sentono altri intervenire nel discorso ma è inc.) ... inc ..."* ... *"I conti sono bloccati adesso? Quanto c'è dentro?"* ... *"nei conti adesso non c'è niente, però la cosa più grossa è che è bloccato ..."* ... *"... abbiamo dovuto ... inc ... 35 milioni di Lire ...tre...trenta milioni di appalti che avevamo ... Ospedale di Lucca, ... inc ..."* ... *"Massa ..."* ... *"Per questo problema qui, è venuto tutto ... inc ..."*).

Diletto continuava esponendo ai professionisti gli ingenti crediti vantati da SAVE Group nei confronti di aziende di importanti gruppi imprenditoriali nazionali⁷²⁶, accennando inoltre ad un fittizio passaggio di quote sociali per non perdere le commesse in corso⁷²⁷, e riferendo in termini precisi di progetti di opere in alcuni Paesi africani e dell'est Europa⁷²⁸, sempre usando la prima persona plurale.

La perfetta e corretta conoscenza da parte del Diletto delle vicende societarie era confermata dall'esito degli accertamenti compiuti dal R.O.S. Centrale di Roma e dall'esame degli atti della procedura fallimentare della SAVE Group, che evidenziavano l'avvenuta stipula in data 25/2/2012 di un contratto tra SAVE Group e la società bulgara "Baker-r Eood" per la realizzazione di un complesso ricettivo alberghiero⁷²⁹, nonché la stipula di un contratto tra SAVE Group e SAVE

⁷²⁶ *"Il problema primario ... inc ..., prima di costruire ... inc ... contratto lavoro ... prende e costruito i contratti di lavoro ... mettere ... inc ... e mettere (fon) ... ed era, ed erano, ed era con la seconda impresa in Italia, Pizzarotti e Astaldi che ci ... inc ... che ci devono dare 2 milioni e 200 mila Euro e per questo problema qui ce l'hanno truffati.."* *"noi...inc...noi...inc...pagare, Pizzarotti è...inc..."* ... *"i vecchi creditori...inc...sono andati a bloccare... inc..."* (progr. 7003);

⁷²⁷ *"... ma io con 4 milioni di lavoro ... inc ... SAVE (fon)"* ... *"... inc ... lì, stiamo passando le quote (fon) ... inc ... per non far vedere ... inc ..."* (progr. 7004);

⁷²⁸ *"allora noi abbiamo Ghana, Costa d'Avorio ... inc. ... e l'amministratore lì..."* ... *"ma se lei ... inc. ... può dare una mano a noi ... inc. ... perché noi adesso ... noi in Ghana con l'ingegnere che è su ... inc. ... ci sono 200 o 150 ... 200 ... omissis ... 200 milioni di euro ... inc. ... siamo andati a parlare con il Presidente ... omissis ... sì, stiamo parlando ... noi stiamo parlando ... (voci incomprensibili) ... omissis ... con il Re, con il Re, con tutti ... inc. ... ci sono tutti?"* (progr. 7007 e 7008);

"... perché noi in Costa d'Avorio abbiamo 10 pretendenti ... allora cosa dobbiamo fare ... dobbiamo portare due stabilimenti ... inc ... omissis ... se parte ... inc ... per fare, dobbiamo fare due stabilimenti ... portare lì, per portare due stabilimenti servono 10 milioni ... inc. ... omissis ... i cinesi ... in Algeria c'hanno la fetta più grossa del ... inc ... io sono andato in Bulgaria da lì, a girare con la macchina ci vuole 1 ora, c'è 250 euro ... inc. ... loro dicono ... inc. ... è lo Stato che interviene, lo Stato italiano, deve intervenire così, i cinesi fanno lo stesso lavoro, i cinesi anche ... inc. ... i cinesi cosa fanno, fanno la richiesta allo Stato cinese ... inc. ... gli manda i soldi ... inc. ... è normale che ciò sono i trafficanti, è normale che ci sono i ... inc. ... omissis ... è normale tutto però lo Stato cinese? ... omissis ... gli finanzia tutto ... inc. ... omissis ... perché noi, no no! noi con chi ci siamo incontrati con i cinesi? con quale, con quale condominio ... omissis ... noi ci siamo scontrati con dei cinesi, con una ditta grossa che ..." (progr. 7009)

⁷²⁹ Con indicazione di un corrispettivo di € 16.000.000,00 con inizio dei lavori previsto per la fine del 2013.

International Ltd per la progettazione della costruzione di alloggi destinati a militari in Costa d'Avorio⁷³⁰ e la presentazione in data 3/12/2012 da parte di SAVE Group al Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Fallimentare, di una domanda di concordato, in cui si richiamavano le manovre attuate per superare la crisi e gli importanti contratti di subappalto stipulati in Italia nel 2011 e 2012⁷³¹.

Le conversazioni intercettate presso lo studio Stranieri il 15/6/2013 davano pertanto conto del ruolo di dominus della SAVE Group srl manifestato dal Diletto.

Ruolo ulteriormente confermato dal colloquio intercorso l'11/7/2011 tra lo Stranieri e il Diletto, in cui quest'ultimo chiedeva notizie sulla motivazione della sentenza dichiarativa del fallimento della SAVE Group, intervenuta il giorno precedente, venendo ragguagliato dal professionista⁷³², cui seguiva il dichiarato impegno, sempre da parte del Diletto, a farsi carico delle spese legali della causa relativa a SAVE Group, manifestato allo Stranieri in data 30/7/2013⁷³³.

Non solo, durante il colloquio nel carcere di Bari del 9/7/2013, intercorso tra Grande Aracri Nicolino, all'epoca ivi detenuto e lo Stranieri, quest'ultimo riferiva al capo cosca informazioni sulla società SAVE Group, indicandola come società del Diletto (soprannominato "la scimmia"): *"STRANIERI: ho visto la scimmia l'altro giorno... GRANDE ARACRI: ah, sì! STRANIERI:*

⁷³⁰ Per il corrispettivo complessivo per la seconda di € 150.000.000,00 e per la prima di € 40.000.000,00.

⁷³¹ Nella domanda di concordato si leggeva: "... le difficoltà economiche e finanziarie precedentemente illustrate, che la società stava cercando di superare dando corso ai suddetti contratti e negoziando con gli istituti bancari l'erogazione di nuova finanza, si sono da ultimo aggravate a seguito di iniziative giudiziarie intraprese da un soggetto che, ritenendo di vantare verso SAVE Group crediti - a parere di chi scrive insussistenti o comunque largamente inferiori rispetto a quanto preteso - ha ottenuto autorizzazione a sequestro conservativo per il rilevante importo di 2,5 ml, poi eseguito nelle forme del sequestro presso terzi di rilevanti crediti di SAVE Group Srl fra cui presso committenti e banche, impedendole così di disporre dei relativi quanto significativi importi ... omissis ... la società ha nel frattempo continuato la sua attività cercando di far fronte alle perdite derivanti dai suddetti eventi stipulando altri importanti contratti nel 2011 e nel 2012 ed in dettaglio: Ospedale di Prato: contratto principale di subappalto per euro 10.136.800,00 siglato agli inizi del 2011 con Co.Sat Scarl, società consortile a responsabilità limitata di cui fanno parte ASTALDI SpA e Impresa PIZZAROTI & C SpA, relativo alla realizzazione degli impianti elettrici, speciali e meccanici dell'Ospedale di Prato ... omissis ... Ospedale di Massa Carrara ... omissis ... Ospedale di Garbagnate Milanese".

⁷³² Stranieri: *"poi hanno fatto riferimento a quei due appalti che c'avevate ... insomma la Costa D'Avorio e in Bulgaria ... hanno detto ... perché noi quelli li abbiamo citati no? ... questi sono già passati come si evince dalla documentazione ... non sono più in essere ... per cui sono fandonie quelle che ci raccontate ... capito?"* (progr. 20587 R.I.T. 979/13).

⁷³³ STRANIERI *"... io di questo ti volevo dire ... il giorno nove c'abbiamo un'udienza la ... dobbiamo prendere le copie ... notificare per fare ... poi il giorno quattro ci sta un'altra udienza ... da andare sopra ... altre copie per notificare ... contributi ... cioè ... capito? ... non lo so ... io con chi posso ... glielo accenno pure a VECCHI ... glielo accenno alla signora o parlo solo con te? ... perché ... cioè ... capito? ..."*, DILETTO: *"mi dovresti dire più o meno cosa mi costa? ... perché a fare così ... a fare una cosa che facciamo così ... a me mi dovresti dire cosa mi costa? ... omissis ... sì ... ma quello non è che lo metto in dubbio, STRANIERI, .. a me mi devi dire quello che mi costa ... ventimila euro ... diecimila euro ... perché io dopo non mi posso ... non mi posso ..."*, STRANIERI: *"ascoltami ... ascoltami ... io ho capito questo ... ora per fare queste attività che ci sono imminenti ... poi per il resto ... per il resto poi fai te ... questo voglio dire ... ma almeno le spese vive ... queste almeno ce le devi dare ... per il resto io e te siamo amici ... fai come ... a tua coscienza ... capito? ... io lo so che tu sei una persona che capisce il lavoro ... non devo essere io a dirti dammi cinque ... dammi sette ... capito? (omissis) DILETTO: *"ti mando quattromila euro ok? ... omissis ... no ... dopo ci vediamo alla fine ... (...) ... alla fine ... non ti do più soldi ... alla fine dopo ci vediamo"* (omissis) *"poi ci penso io per farteli arrivare ... ok?"*. (progr. 26771 R.I.T. 979/13).*

abbiamo ricusato tre Giudici là ... GRANDE ARACRI: sì... STRANIERI là ... là ... là ... come si dice ... alla società sua, la SAVE Group, la vogliono far fallire a tutti i costi la società...")⁷³⁴.

Il coinvolgimento del Diletto non era tuttavia limitato alla SAVE Group srl, ma si estendeva anche alle altre società del gruppo, come si evinceva dal colloquio telefonico intercorso il 14/10/2013 tra il Vecchi e la Patricelli⁷³⁵, nel quale il primo manifestava la necessità di rintracciare con urgenza Diletto, in quanto voleva concludere un accordo per un investimento a Monticelli Terme in Provincia di Parma, nel quale erano coinvolte le società IMPREGECO srl⁷³⁶ e Immobiliare B.G. srl⁷³⁷. Cui seguiva la immediata chiamata della Patricelli al Diletto, il quale assicurava alla donna che avrebbe raggiunto il Vecchi nel pomeriggio⁷³⁸.

Ancora, dall'ascolto della conversazione del 29/4/2014, ore 20.27, tra il Diletto e la Patricelli⁷³⁹ emergeva che quest'ultima aveva inviato della documentazione della SAVE Engineering S.r.l. al DILETTO per informarlo che stavano procedendo al ricorso in Cassazione.

Diletto risultava inoltre direttamente interessato al progetto finanziario-commerciale portato avanti da Vecchi Giovanni a Dubai, Emirati Arabi, legato al complesso immobiliare denominato "Dolce Vita", tanto che nel febbraio 2014, al rientro in Italia del Vecchi, avveniva un incontro tra i due⁷⁴⁰ e due giorni dopo Diletto contattava una sua conoscente straniera alla quale proponeva di accompagnarlo a Dubai per fargli da interprete dovendo egli colà recarsi per un "affare" che

⁷³⁴ Vds. R.I.T. 5683/13

⁷³⁵ Vds. Conv. tel. n. 403 R.I.T. 7689/13- VECCHI: "cioè ... io ho fatto tutto ... Ioni (fon.) che lo vedo oggi pomeriggio ... però sul discorso di Alfonso penso che lo stia cercando anche Tiziano perché noi l'operazione di Monticelli la vogliamo chiudere" (omissis) VECCHI: "io dovrei sottoscrivere qualcosa anche di legale ... omissis ... poi soprattutto bisogna mettere a posto i conti perché per il venticinque questa gente qui si muove ma vuole vedere degli euro ... io ... cioè ... bisogna ... e dato che gli euro glieli do io, non lui ... li dà a me ... omissis ... è tutto relativo a ... lui bisogna che ci dica quanto e poi soprattutto ... per Monticelli Terme ... è già un'operazione da fare ... ci sarà da chiudere" (omissis) VECCHI: "poi sarà l'Impregeco a darla alla BIGI (fon., in realtà BG, n.d.t.) ... la facciamo con la "BIGI" ... dopo me la direte voi la forma ... a me ... la intesta ... inc. ..."; PATRICELLI: "... sì, sì ... adesso provo a sentirlo io"; VECCHI: "io con questi signori qui ho già l'appuntamento per domani alle sei"; PATRICELLI: "a chi?"; VECCHI: "con Monticelli e la Rsa di Parma con RAGUTI (fon.) ... inc. ... stavo pensando che addirittura non diventasse interessante ... inc ... anche tu ... però io queste cose bisogna che le metta perché poi farei anche gli uffici in Italia di quella società che abbiamo fuori ... omissis ... perché ci sarà ... inc. ... la Parma Costruzioni ... sarà quello che sarà ... Emiliana Costruzioni ... quello che ci pare ... però bisogna fare una società nuova lì che farà Monticelli ... omissis ... oppure più che Monticelli farà il subappalto della società fuori farà").

⁷³⁶ Società facente parte del gruppo Vecchi, il cui capitale era detenuto al 95% da SAVE Engineering ed al 5% da Patricelli Patrizia.

⁷³⁷ Società formalmente appartenente a Spagnolo Francesco ma di fatto riconducibile al Diletto (capo 193 bis).

⁷³⁸ cfr. progr. n. 411, R.I.T. 7689/13

⁷³⁹ cfr. progr. n. 6605, R.I.T. 8250/13(PATRICELLI: "... hai visto quello che t'ho mandato ... là ... omissis ... il caso di Save Engineering ... eh ... però adesso siamo per il ricorso anche in Cassazione ... guardiamo ... ma anche perché lì è proprio per una stupi... cioè proprio ce l'han voluta ... poi ce l'han fatta in una maniera, Alfonso, che ... mamma mia!"). Di rimando, il DILETTO commentava di aver letto le motivazioni (DILETTO: "eh vabbè ... sempre per quei motivi lì ... ho letto io ... per ...")

⁷⁴⁰ cfr. progr. 3306, R.I.T. 8250/13 del 4/2/2014

avrebbe dovuto acquisire unitamente ad altri (*"perché dobbiamo prendere ... dobbiam vedere per prendere un po' di lavoro ... perché ..."*)⁷⁴¹.

Del resto, che tutte le predette società fossero riconducibili al medesimo soggetto economico, lo si ricavava anche dalle relazioni dei curatori fallimentari di SAVE Group srl e SAVE Engineering srl⁷⁴², da cui emergeva che le predette, unitamente ad IMPREGECO srl, erano tutte formalmente partecipate da Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia ed amministrate da entrambi o da uno dei due, oltre ad essere state interessate da reciproche operazioni commerciali e di finanziamento⁷⁴³.

Emblematica della riconducibilità al Diletto ed al Grande Aracri anche di tali società era poi la circostanza che gli Avv.ti Benedetto Stranieri e Saverio Mazzeo, in data 10/4/2014, operavano il trasferimento a Roma della sede della società IMPREGECO srl (in attuazione del progetto anticipato il 15/6/2013) ed il successivo 13/6/2014 presentavano al Tribunale di Roma, un'istanza di ammissione della suddetta società al concordato preventivo⁷⁴⁴.

Orbene, anche in questo caso, richiamati i rapporti fiduciari dell'Avv. Stranieri con il Grande Aracri e la collaborazione instaurata tra il primo ed il Diletto Alfonso per le pregresse vicende giudiziarie della SAVE Group, la scelta dei legali a cui affidare la pratica risulta univocamente indicativa del coinvolgimento diretto, personale e con poteri decisionali dei prevenuti cutresi.

⁷⁴¹ cfr. progr. n. 3417, R.I.T. 8250/13 del 6/2/2014

⁷⁴² Fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 18/4/2014

⁷⁴³ In particolare: **SAVE Engineering Srl e SAVE Group** avevano in comune i soci VECCHI Giovanni (quota del 55% in SAVE Engineering Srl e quota del 96% in SAVE Group Srl) e PATRICELLI Patrizia (quota del 14% in SAVE Engineering Srl e quota del 2% in SAVE Group Srl); VECCHI Giovanni rivestiva il ruolo di legale rappresentante ed amministratore unico della SAVE Group Srl nonché legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della SAVE Engineering Srl, mentre PATRICELLI Patrizia era membro del Consiglio di Amministrazione della SAVE Engineering Srl ed era stata dipendente con mansione di responsabile amministrativo e finanziario della SAVE Group Srl; la SAVE Group Srl, a mezzo dei suoi dipendenti amministrativi, teneva la contabilità anche di SAVE Engineering senza percepire alcun compenso.

Inoltre, con atto del 16/3/2010, la SAVE Engineering aveva concesso in affitto, per un canone annuo di € 150.000, alla società SAVE Group Srl, il ramo di azienda commerciale avente per oggetto l'attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento acqua, aria, vapore, refrigerazione, antincendio, idraulica, ecc., con tutti gli elementi che concorrevano a formare il patrimonio aziendale, ramo d'azienda già impegnato nella realizzazione dei porti turistici di Fiumicino ed Imperia; a seguito di tale contratto di affitto d'azienda, tutti i dipendenti della SAVE Engineering Srl erano stati trasferiti nella SAVE Group Srl (nessun dipendente era rimasto in forza nella SAVE Engineering Srl); inoltre, dopo tale atto, la concedente SAVE Engineering Srl aveva variato, nel Registro delle Imprese, la tipologia di attività esercitata, divenuta quella di "affitto di aziende. Solo nel momento in cui la crisi finanziaria della SAVE Group Srl era oramai conclamata, la SAVE Engineering Srl risolveva in modo irrevocabile il predetto contratto d'affitto di ramo d'azienda, come avveniva il 26/11/2012.

Impregeco Srl era stata costituita il 29/2/2008, con sede in Reggio Emilia via Danubio n. 19 (in data 10/4/2014, la sede della società era trasferita in Roma in via Casilina n. 03U) e con quote sociali formalmente intestate per il 95% alla già menzionata SAVE Engineering Srl e per il 5% a PATRICELLI Patrizia. Impregeco Srl, nel 2010, aveva subappaltato alla SAVE Group Srl opere di realizzazione del parcheggio del porto di Imperia per € 473.000 e opere di realizzazione della pavimentazione esterna presso il porto di Imperia per € 945.000; la SAVE Group Srl a mezzo dei suoi dipendenti amministrativi aveva tenuto la contabilità anche della Impregeco Srl senza percepire alcun compenso.

⁷⁴⁴ il Tribunale di Reggio Emilia, al quale quello della capitale ha trasmesso gli atti per competenza, ha poi dichiarato il fallimento della società nell'aprile del 2015.

Infine, particolarmente significativa per delineare i rapporti tra questi ultimi ed i formali titolari delle società del gruppo SAVE appare la vicenda della "SAVE International Ltd."

Si tratta di società rilevata a Malta nel febbraio 2013 dal Diletto e dal Vecchi⁷⁴⁵, destinata a subentrare negli affari di SAVE Group srl in Costa d'Avorio⁷⁴⁶.

In questo caso è la scelta della sede estera della società a rimandare direttamente non solo al Diletto, bensì anche al Grande Aracri Nicolino ed alla cosca cutrese.

In primo luogo, per avere il Vecchi riferito⁷⁴⁷ che era stato il Diletto ad indicare Malta, facendo presente di avere imprese siciliane di riferimento che vi lavoravano. Proseguiva il Vecchi dichiarando che era stato sempre il Diletto ad organizzare un viaggio nell'isola, dove, grazie a contatti con suoi conoscenti, avevano acquisito la maltese "All Season Malta", cambiandole la denominazione sociale in SAVE International Ltd, e recandosi in seguito nella filiale di La Valletta della banca portoghese "Banif", prospettando al direttore (che era persona già conosciuta dal Diletto) i loro progetti imprenditoriali e l'intenzione di aprire un conto.

In secondo luogo, avendo il Grande Aracri, solo alcuni mesi prima, nel corso di due conversazioni intercettate a Cutro, ribadito più volte che "loro" avevano amici a Malta, anche importanti ed in ambito massonico, oltre a mezzi che consentivano collegamento con tutti i paesi nord africani ("*Ce li abbiamo a MALTA amici nostri!*" — "*Avremmo dei ... ci sono dei grandi pescherecci a MALTA ... a MALTA! ... che questi qua ... eh ... hanno la pesca di pesce spada ... e questi qua ... e questi qua praticamente vanno ... vanno nel MAROCCO vanno nella ... nella TUNISIA ... vanno in NIGERIA ... in EGITTO ... in LIBIA ... vanno dappertutto! ...*"⁷⁴⁸, ed in altra occasione: "*a Malta ciò belle amicizie io ...*"; "*a Malta...a Malta...abbiamo fatto pure i Cavalieri Crociati...*"⁷⁴⁹).

Oltre a ciò, il 16/7/2015, in occasione della perquisizione eseguita nei confronti del meno accorto Vecchi Giovanni, all'atto della esecuzione della misura cautelare, veniva sequestrata una scrittura privata datata 22/5/2013, stipulata tra Vecchi, Patricelli e Diletto, con la quale i tre

⁷⁴⁵ La SAVE International Ltd era una società maltese, costituita il 5/5/2011, acquistata dal precedente proprietario Philipp Maria SAUERBORN, in data 19/2/2013, da VECCHI Giovanni e DILETTO Alfonso, che le avevano cambiato nome da "All Seansons Malta" in "SAVE International Ltd" (con pagamento delle spese per formalizzare il passaggio).

⁷⁴⁶ SAVE Group aveva infatti stipulato un contratto per la realizzazione di tutta la parte progettuale per la costruzione di alloggi destinati ai Militari della Costa d'Avorio: il corrispettivo complessivo per la SAVE International LTD è stato fissato in € 150.000.000,00 e la parte prevista per la SAVE Group S.r.l. in € 40.000.000,00 (cfr. All. n. 35 della relazione dei curatori fallimentari della SAVE Group S.r.l.).

⁷⁴⁷ Vds. Interrogatorio reso al P.M. in data 4/8/2015

⁷⁴⁸ Vds. Conv. Amb. NR. 4674 DEL 02.08.2012 - R.I.T. 618/12, che si teneva a Cutro, nel casale di campagna messogli a disposizione da Frontera Giovanni, con Barbaro Pasquale e Mazzagatti Rocco. Richiamata a pag.1969 della informativa del RONIN Carabinieri di Crotone n. 512/171

⁷⁴⁹ conversazione intercettata il 11.09.2012 (progressivo nr. 7469 - Reg. Int. Nr. 586/12 delle ore 19:25:16)- che si teneva nella tavernetta di Cutro con Marrazzo Agostino e Marrazzo Sabatino Domenico richiamata a pag 559 della informativa del RONIN Carabinieri di Crotone n. 512/171.

pattuivano la cessione delle quote del Diletto della società maltese "SAVE International Ltd", pari al 30% del capitale sociale, a Patricelli Patrizia, stabilendo espressamente che il trasferimento in oggetto avesse un carattere meramente fittizio, che il valore delle quote era di 30.000.000,00 di euro e che Diletto aveva già versato a titolo di finanziamento soci la somma di €. 300.000,00⁷⁵⁰ (la scrittura privata contiene infatti la dicitura: "Premesso che.....la quota di Diletto Alfonso vale € 30.000.000,00 e che **ha versato a titolo di finanziamento soci € 300.000,00**").

Peraltro, le ragioni della necessità del Diletto di rimanere socio occulto di tutte le società del gruppo SAVE, si desumevano dalla esternata consapevolezza dello stesso, in un colloquio del successivo 15 giugno 2013 con lo Stranieri, di essere da sempre oggetto di attenzione investigativa quale elemento di spicco della 'ndrangheta⁷⁵¹, confermata anche dal rinvenimento nel corso della perquisizione effettuata il 26/1/2015 presso l'abitazione di Brescello di un disturbatore di frequenze ed il 28/1/2015 nella perquisizione presso quella di Massa di un dispositivo per la rilevazione della presenza di microspie. Cui era associata l'esigenza di agevolare le attività di reimpiego di somme della cosca cutrese nelle suddette società, considerato che, come aveva efficacemente esposto lo Stranieri al Mazzeo, il 15/9/2013, in attesa dell'arrivo del Diletto: "*perché a Reggio Emilia ci fanno male tutti perché come sentono eee... 'ndrangheta, Grande Aracri...capito? E' la fine!*".

Quanto alle condotte di reimpiego di capitali della cosca cutrese di cui al capo 193), le stesse trovano riscontro, in primo luogo, nell'accertato versamento di somme da parte del Diletto, come dimostrato, sia dalla scrittura privata del 22/5/2013, sopra richiamata, contenente l'espressa dichiarazione, sottoscritta da Diletto, Vecchi e Patricelli, dell'avvenuto versamento in SAVE International Ltd di € 300.000,00 a titolo di finanziamento soci, sia dalle plurime conversazioni telefoniche inerenti la consegna, da parte dell'appellante, di somme per il pagamento delle spese legali relative alle procedure giudiziarie delle società del gruppo, di canoni di utenze, di rate leasing ed anche dei viaggi all'estero di Vecchi Giovanni.

Relativamente alle spese legali, emblematica risulta la conversazione tra Stranieri e Diletto del 30/7/2013, richiamata alla nota n. 41, in cui il primo sollecitava l'esborso di somme necessarie quantomeno a coprire le spese vive ed il secondo si impegnava a versare subito 4.000 € ed il restante importo alla fine della procedura che interessava SAVE Group.

Per il pagamento degli arretrati delle bollette del teleriscaldamento del locale di via Danubio 19 a Reggio Emilia, sede di SAVE Engineering, ammontanti a circa 8.000 euro, in data 4/12/2013,

⁷⁵⁰ La copia del documento è riportata alla pag. 810 della sentenza appellata.

⁷⁵¹ Vds. progr. nn. 7010 e 7011, R.I.T. 981/13 dalle ore 14.32 alle ore 14.44 del 15/6/2013, in cui, dopo che lo Stranieri informava confidenzialmente Diletto che Aiello Francesco aveva il telefono sotto controllo, il Diletto replicava: "*io sono 30 anni che ho il telefono, io per telefono non ho mai ... a me al telefono chiunque mi dice: <<eh accatate la roba (fon)>>, è una cosa normale, mi chiamano i nipoti ... incompr. ... la roba ... incompr. ... a no le magliette, chisto, a ... incompr. ... i*".

Vecchi chiedeva sempre al Diletto, il quale subito lo rassicurava dicendo : “... *domani ... domani ... fammi ... incompr. ... faccio tutto ...*”⁷⁵².

E sia il Vecchi che la Patricelli, nel febbraio 2014, per il pagamento delle rate di leasing dell’immobile di via Danubio, si rivolgevano ancora al Diletto, il quale rispondeva che avrebbe mandato loro 8.000-10.000 euro tramite il nipote Francesco (“*eh, adesso come vedo mio nipote ... guardo ... glielo avevo detto no? 8/10.000 euro ... omissis ... oohh ... adesso come arrivo da mio nipote poi ti ... ti faccio sapere*”)⁷⁵³.

Era poi la Patricelli, nel corso delle dichiarazioni rese all’udienza del 18/1/2016 a precisare che il Diletto aveva provveduto al pagamento dei viaggi in Costa d’Avorio effettuati da Vecchi Giovanni unitamente a “*Rota, Zucca, Patricelli Giovanni, Vecchi Tiziano, i tecnici, Bottazzi Alessandro, ha pagato i viaggi e... il vitto, l'albergo, di quei quindici, dieci, quindici giorni, dove poi ci sono tutti i passaporti di questi personaggi.*”⁷⁵⁴, finalizzati all’acquisizione della commessa per la costruzione degli alloggi militari.

Del resto, in data 19/2/2014, veniva intercettata la viva voce del Diletto che, a fronte delle insistenze della Patricelli di ricevere denaro per spese societarie, le rispondeva bruscamente : “**se parli così non te ne do più, ok?**”⁷⁵⁵.

In secondo luogo, l’investimento nelle società di capitali provenienti dalla cosca cutrese, è dimostrato dall’elevato interesse manifestato per le sorti delle stesse da parte di Grande Aracri Nicolino, non giustificabile in altro modo, nonchè dalle esplicite dichiarazioni effettuate sempre dal boss cutrese in data 9/7/2013 nel corso del colloquio nel carcere di Bari con il difensore Stranieri Benedetto.

L’incarico allo Stranieri Benedetto di seguire le vicende giudiziarie delle società del gruppo SAVE, stante lo stretto rapporto fiduciario esistente tra il legale ed il boss di Cutro, era infatti indicativo della personale attivazione di quest’ultimo per trovare soluzioni atte ad evitare le dichiarazioni di fallimento di SAVE Group srl ed in seguito di IMPREGECO srl, giustificabile in ragione di diretti interessi economici del Grande Aracri nel gruppo societario.

Lo Stranieri veniva anche utilizzato quale elemento di collegamento tra il Grande Aracri, all’epoca detenuto, ed il Diletto, proprio per il passaggio di informazioni sulle suddette società, come dimostrato in modo inequivoco dalle circostanze che precedevano e seguivano il colloquio sopra indicato e dal contenuto dello stesso.

⁷⁵² Vds. progr. n. 1330 del 4/12/2013, ore 18.02, R.I.T. 8250

⁷⁵³ cfr. progr. n. 3520, R.I.T. 8251/13 del 25/2/2014

⁷⁵⁴ Vds. pag. 73 verbale stenotipico udienza rito abbreviato del 18/1/2016.

⁷⁵⁵ cfr. progr. n. 3896, R.I.T. 8250/13

Durante l'incontro avvenuto il 9/7/2013⁷⁵⁶, tra Grande Aracri e Stranieri, presso la sala colloqui del carcere di Bari, non era infatti trattato alcun argomento attinente l'incarico difensivo formalmente conferito al legale⁷⁵⁷, vertendo il colloquio su altre questioni, che, stante il contesto, non potevano che essere di stretta importanza per il boss di Cutro, tra cui si rilevavano la necessità della nomina dell'Avv. Villani quale codifensore nel procedimento penale, la sentenza della Cassazione che aveva annullato la condanna di Abramo Giovanni, la possibilità che le condizioni di salute del Grande Aracri risultassero incompatibili con la detenzione carceraria, e le questioni inerenti Diletto Alfonso e la SAVE Group.

In particolare, dopo che lo Stranieri introduceva l'argomento, accennando inizialmente all'incontro avuto con il Diletto ed al fatto che avevano proceduto alla ricusazione dei giudici della procedura fallimentare della "sua" società, la SAVE Group ("STRANIERI: *ho visto la scimmia l'altro giorno...* GRANDE ARACRI: *ah, sì!* STRANIERI: *abbiamo ricusato tre Giudici là ...* GRANDE ARACRI: *sì...* STRANIERI *là ... là ... là ... come si dice ... alla società sua, la SAVE Group, la vogliono far fallire a tutti i costi la società...*"), il Grande Aracri chiedeva espressamente al legale di domandare al Diletto che fine avessero fatto i suoi soldi, assumendo un atteggiamento circospetto ed abbassando il tono della voce, ma reiterando più volte la richiesta, con indicazione di diversi importi, comunque non inferiori ad alcune centinaia di migliaia di euro (GRANDE ARACRI: "*E ... adesso gli dovete dire così, così: i soldi che fine hanno fatto? (al minuto 21:28) ... omissis ... Che fine hanno fatto i soldi? ... omissis ... Chiedete che fine hanno fatto i sei milioni di euro (6.000.000) ... omissis ... Chiedete che fine hanno fatto ... che fine hanno fatto ... incompr. ... Ottocentomila Euro (800.000) ... omissis ... Ottocento milioni (800.000.000) ... omissis ... Allora io chiamo ... incompr. ... mi devono rientrare 250 ... incompr. ... però se viene qua, mi dia una mano, che mi dia i soldi ...*"), ricevendo assicurazione dallo Stranieri sull'adempimento dell'incarico, come in effetti si verificava, atteso che quest'ultimo, dopo essere uscito dal carcere, telefonava al Diletto informandolo di "essere stato giù" e di volerlo incontrare⁷⁵⁸.

La richiesta rivolta dal boss al Diletto (per il tramite dello Stranieri) di rendergli conto di somme precedentemente consegnategli in relazione alla società SAVE Group era peraltro confermata dallo Stranieri nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. della DDA di Catanzaro il 17/4/2015, ove lo stesso ammetteva di avere fatto da tramite tra il Grande Aracri ed il Diletto in

⁷⁵⁶ Si tratta del colloquio di cui al RIT 5683/13, riportato quasi integralmente alle pagg. 815-817 della sentenza appellata e con trascrizione integrale allegata alla nota della DIA di Roma del 30/10/2014.

⁷⁵⁷ Come si è sopra ricordato, lo Stranieri aveva ricevuto mandato difensivo dal Grande Aracri in relazione ad una causa previdenziale pendente presso il Tribunale di Crotona.

⁷⁵⁸ cfr. progr. 19818, R.I.T. 973/13

relazione alla vicenda SAVE, in merito alla quale doveva chiedere al secondo che fine avevano fatto i soldi immessi dal capo cosca.

Anche Grande Aracri Nicolino, di fronte a tale evidenza, rendeva spontanee dichiarazioni in cui ammetteva di avere incaricato lo Stranieri di chiedere conto a Diletto di denaro consegnatogli in precedenza, riconducendo però la richiesta ad una somma pari a 5.000 € destinata all'Avv. Villani, cognato dello Stranieri, che aveva poi saputo non essere stata recapitata.

Trattasi di spiegazione che, tuttavia, contrastava con il tenore del colloquio intercettato, con le dichiarazioni rese dallo Stranieri e con la logica, attesa la dimostrata disponibilità di quest'ultimo a recarsi a Cutro presso il Grande Aracri, senza necessità di interessare il Diletto.

Infine, ulteriore e definitivo riscontro al diretto interessamento del Grande Aracri nelle società del gruppo SAVE, si evinceva dalla conversazione intercorsa il 29/10/2013⁷⁵⁹ tra lo Stranieri e sua sorella Lucia, nel corso della quale il primo, a domanda della donna sul collegamento tra gli arresti eseguiti in quei giorni, tra cui figurava Grande Aracri Nicolino, e la vicenda SAVE si lasciava andare a commenti del seguente tenore: "Lucia: *e quindi tu dove devi andare? ... non c'entra con il fatto?*" ... Benedetto: "*no ... c'entra, c'entra ... a Reggio ... omissis ... a Reggio Emilia, Reggio Emilia*").

Tale quadro probatorio, sia pure sinteticamente riportato in questa sede, a parere della Corte, converge univocamente nel dimostrare la sussistenza delle condotte di cui ai capi 192) e 193) ed il diretto coinvolgimento dell'appellante; e ciò a maggior ragione considerata la infondatezza dei rilievi difensivi contenuti negli atti di appello, quasi tutti, peraltro, già esaminati dai giudici del riesame e della sentenza appellata.

Passando ad esaminare le doglianze proposte con l'atto di appello del difensore Avv. Sivelli (sub b3), deve innanzitutto rilevarsi come le prospettazioni temporali indicate dalla difesa (vedasi al punto 1 sub b3), non diano conto della effettiva durata dei rapporti tra il Diletto e la coppia Vecchi-Patricelli, che non possano essere ricondotti al solo lasso temporale intercorrente tra la stipula del subappalto tra IMPREGECO srl e BG Immobiliare srl⁷⁶⁰, avvenuta in data 3/12/2012 e la risoluzione di tale contratto, intervenuta nel dicembre 2013.

In primo luogo in quanto il subappalto in questione, per la ristrutturazione di "Corte Inzani" a S. Ilario d'Enza, riguardando lavori per 8.000.000 (8 milioni) di Euro, aveva necessariamente comportato precedenti trattative, scambi di documentazione tra le parti e verifiche dell'appaltante circa l'affidabilità tecnica, organizzativa e patrimoniale della ditta Immobiliare B.G. che si

⁷⁵⁹ cfr. progr. n. 695, R.I.T. 7030/13

⁷⁶⁰ Società formalmente intestata ed amministrata da Spagnolo Francesco, ma, di fatto riconducibile ad Diletto (capo 194 di imputazione)

proponeva per la realizzazione di lavori così ingenti, pur essendo dotata di un capitale sociale pari a soli 10.000 Euro.

In ogni caso i rapporti tra il Diletto ed i coimputati non erano limitati a quelli tra IMPREGECO e Immobiliare BG e non cessavano a dicembre 2013 con la risoluzione dei contratti intercorsi tra le due società, in quanto anche nel corso del 2014 si registravano conversazioni in cui i due soci emiliani mettevano al corrente il Diletto di nuovi progetti (come quello di Dubai) ovvero ottenevano il pagamento di rate di leasing dell'immobile che ospitava le società del gruppo. Nel maggio 2014 erano registrati contatti telefonici tra Diletto e Vecchi per il reperimento di denaro nell'ambito della procedura fallimentare di SAVE Engineering srl⁷⁶¹ e nel giugno 2014 si riscontrava ancora l'attività dello Stranieri per le società del gruppo, con la presentazione a Roma dell'istanza di ammissione al concordato preventivo per IMPREGECO. Ancora in data 3/12/2014 il Diletto continuava ad occuparsi degli affari del Vecchi, come dimostrato dal contenuto della intercettazione telefonica intercorsa tra Diletto e l'Avv. Mancaniello Nicola, in cui il primo, per conto del Vecchi, chiedeva conferma della disponibilità di alcuni locali che sarebbero stati occupati da gennaio 2015⁷⁶².

Quanto al fatto che il Diletto dal luglio 2013 si mostrasse poco disponibile al pagamento delle spese legali di SAVE Group è circostanza che trova spiegazione nel quadro generale delle vicende societarie e nella conseguente nuova strategia adottata dall'appellante, consistita nell'abbandonare alla propria sorte la SAVE Group S.r.l. ormai compromessa, fallita e nelle mani dei curatori fallimentari e nel concentrarsi sulle altre società del Gruppo, originariamente fondate dal Vecchi, precisamente la SAVE Engineering S.r.l., la IMPREGECO S.r.l., nonché la SAVE International LTD.

Parimenti infondati risultano i rilievi difensivi che si fondano sul ruolo di socio della SAVE International ricoperto dal Diletto, peraltro in modo palese (di cui al punto 2 sub B3), atteso che proprio la costituzione della nuova società maltese, destinata a subentrare negli appalti esteri conclusi da SAVE Group srl, costituendo un *escamotage* per salvaguardare le commesse già ottenute all'estero da quest'ultima società era indicativa della interessenza del Diletto nella SAVE Group.

In ogni caso, la veste di socio nella società maltese, non giustificava la puntuale conoscenza della situazione creditoria e debitoria della società emiliana da parte dell'imputato, il quale, inoltre, parlava allo Stranieri ed al Mazzeo della società come fosse stata cosa propria.

⁷⁶¹ cfr. progr. n. 5586, R.I.T. 8251/13

⁷⁶² Cfr. tel nr. 1665 RIT 2320/2014 , di cui alla nota di trasmissione dei P.M. della DDA di Bologna al GIP in sede del 28/5/2015.

Né tale circostanza forniva spiegazione al suo intervento per la presa in carico delle vicende giudiziarie di SAVE Group da parte dello studio romano dello Stranieri, direttamente collegato al Grande Aracri.

La palese infondatezza della tesi difensiva emerge poi considerando l'accertato diretto intervento del Diletto anche in favore delle altre società del gruppo SAVE.

Non si può neanche concordare con la dedotta carenza di prova circa la corresponsione di somme di denaro alle società da parte del Diletto, (di cui al punto 3 sub B3), stanti le richiamate conversazioni telefoniche inequivocabilmente indicative di pagamenti effettuati dall'appellante per spese legali, utenze, rate di leasing, viaggi esteri per commesse, riguardanti le società del gruppo⁷⁶³, nonché l'esternazione dell'appellante rivolta alla Patricelli in data 19/2/2014 a fronte di ulteriori richieste di denaro: "se parli così non te ne do più, ok?", univocamente indicativa di precedenti corresponsioni.

Ancora, dimentica la difesa l'esplicita dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 22/5/2013, sottoscritta da Diletto, Vecchi e Patricelli, dell'avvenuto versamento da parte del primo di una somma pari ad € 300.000,00 quale finanziamento soci in SAVE International Ltd., oltre all'espresso riferimento da parte del Grandi Aracri, in data 9/7/2013, a somme in ogni caso superiori ad alcune centinaia di migliaia di euro, di cui chiedeva conto al Diletto (tramite lo Stranieri), una volta introdotto l'argomento SAVE Group.

Né può pensarsi che tali versamenti fossero rilevabili dall'esame della documentazione ufficiale, trattandosi di interventi finanziari che, in quanto finalizzati al reimpiego di capitali mafiosi, dovevano rimanere occulti.

Quanto alle richiamate dichiarazioni testimoniali favorevoli alla tesi difensiva (di cui al punto 4 sub B3), del tutto ininfluenti risultano quelle della dott.ssa Pellizzari, commercialista del gruppo SAVE, la quale, al contrario, in una conversazione con la Patricelli, intercettata in data 28/10/2013⁷⁶⁴ lasciava sottintendere di essere perfettamente a conoscenza del fatto che la scelta degli avvocati Stranieri e Mazzeo da parte del Diletto non fosse da ricondurre alle loro competenze professionali, bensì ad altro, non esplicitabile telefonicamente, ricevendone conferma dalla Patricelli.

⁷⁶³ Di cui si dà più dettagliatamente conto sopra.

⁷⁶⁴ cfr. progr. n. 1447, R.I.T. 7689/13 (PELIZZARI: "ah ... no ... niente ... volevo solo dirgli che ... dopo ci ho pensato mentre ero in giro così ... che alla fine secondo me ... così rischia di ... di ... con quei due là ... di ... omissis ... che vada con qualcun altro ma li rischia di fare secondo me una brutta fine con quei due là ... omissis ... per me non sono adatti, puoi dire cosa vuoi?"; PATRICELLI: "no"; PELIZZARI: "eh ... io la motivazione la so ... ovviamente non la dico a nessuno però ... cioè ... secondo me ... boh").

Né possono trarsi spunti difensivi dalle prudenti dichiarazioni rese agli inquirenti dal dott. Pari, consulente aziendale del Vecchi, dall'Avv. Mazzeo e dall'Avv. Mancaniello, considerati i rapporti di collaborazione e/o fiduciari degli stessi con gli imputati ed atteso che il nome del primo compariva nella documentazione sequestrata a Vecchi Giovanni il 16/7/2015, all'atto della esecuzione, della misura cautelare, sia nella scheda compilata dal Vecchi intitolata "Schema Alfonso"⁷⁶⁵, sia nella mail 12/6/2013 dallo stesso inviata al Vecchi avente ad oggetto "Investimenti in Costa d'Avorio-Invito a contattarmi"⁷⁶⁶, investimento di cui il Diletto aveva manifestato di conoscere i particolari, nel colloquio con lo Stranieri il 15/6/2013.

Quanto all'Avv. Mazzeo, stante il tenore dei colloqui intervenuti con lo Stranieri in data 15/6/2013, più volte richiamati, deve ritenersi che fosse comunque perfettamente a conoscenza dei soggetti da cui proveniva l'incarico professionale per seguire le vicende del gruppo SAVE⁷⁶⁷, nonché della corresponsione da parte del Diletto delle somme per gli onorari professionali, tanto che in data 17/9/2013, alle domande dello Stranieri se avesse ricevuto un acconto dal Vecchi, rispondeva: *"e come sono rimasto ... mi ha dato così ... mi ha pagato giusto il biglietto ... mi ha dato duecento euro ... dice che domani si deve sentire con Alfonso per vedere"*⁷⁶⁸.

Non corrispondevano al vero poi le affermazioni secondo cui lo stesso non aveva più incontrato il Diletto dopo il 15/6/2013, essendo in atti l'annotazione della DIA di Bologna del 19/7/2013⁷⁶⁹, corredata di rilievi fotografici, che lo riprendevano alla stazione ferroviaria di Bologna (ove era giunto per recarsi presso il Tribunale in seguito alla sentenza di fallimento Save Group) unitamente allo Stranieri, al Diletto e ad altro soggetto non identificato, con i quali si intratteneva in attesa del treno per il rientro a Roma.

L'Avv. Mazzeo continuava comunque ad occuparsi insieme allo Stranieri delle società del gruppo SAVE anche nel 2014, procedendo a presentare la richiesta di concordato preventivo per IMPREGECO srl.

In relazione all'Avv. Mancaniello, ed alle sue affermazioni circa l'assenza di interessi comuni tra Vecchi e Diletto, si ricorda che il legale, come in precedenza richiamato, in data 3/12/2014, conversando amichevolmente con il Diletto, alla domanda di quest'ultimo circa i locali di cui necessitava il Vecchi, lo rassicurava confermandogli di averli tenuti disponibili.

Passando alle deduzioni difensive (di cui al punto 5 sub B3) che obiettano la incompatibilità della tesi accusatoria con il contenzioso sorto alla fine del 2013 tra IMPREGECO srl e Immobiliare

⁷⁶⁵ Contrassegnata dal n. 35

⁷⁶⁶ Contrassegnata dal n. 15

⁷⁶⁷ Vds. le intercettazioni più volte richiamate relative all'incontro del 15/3/2013 nello studio Stranieri.

⁷⁶⁸ cfr. progr. n. 39121, R.I.T. 979/13 del 17/9/2013

⁷⁶⁹ Vds Allegato n. 202 Informativa DIA Roma "Old Cunning".

BG srl, trattandosi di argomento già svolto dalla difesa sia in sede di appello cautelare che davanti al primo giudice, di cui in quelle sedi è già stata messa in luce la palese infondatezza, si rimanda alla motivazione espressa dal GUP alla pagina pag. 854 della sentenza, che per comodità di lettura si riporta in nota⁷⁷⁰, e comunque agli ulteriori elementi sopra evidenziati, da cui emerge l'interessamento del Diletto per le società SAVE fino alla fine del 2014, e quindi fino all'avvenuta applicazione nei suoi confronti della misura cautelare, nel gennaio 2015.

Anche il motivo di doglianza fondato sulla illogicità di un ingresso del Diletto e del Grande Aracri nel gruppo SAVE proprio nella fase in cui le società manifestavano problemi di insolvenza (di cui al punto 6 sub B3) non risulta dirimente, in generale, essendo da considerare fatto notorio quello dell'ingresso di soggetti mafiosi in aziende del nord approfittando della situazione di crisi economica e delle difficoltà di accesso a finanziamenti "leciti", tanto da potersi supporre che gli stessi Vecchi e Patricelli, se non si fossero trovati in un momento di grave crisi delle loro aziende, non avrebbero accettato l'appoggio del Diletto ed i denari dallo stesso fatti confluire nelle società. Nello specifico, occorre rilevare che le aziende del gruppo SAVE erano comunque realtà economiche interessanti ed appetibili per la rete di rapporti commerciali e di commesse, sia italiane che estere che faceva loro capo, e che avrebbe potuto essere sfruttata dalla cosca, anche in vista di futuri reimpieghi⁷⁷¹.

⁷⁷⁰ "Era lo stesso STRANIERI (unitamente al MAZZEO) che a Roma presentava poi, in data 13/6/2014, istanza di ammissione al concordato preventivo per Impregeco, istanza sulla quale il Tribunale dichiarava, però, la propria incompetenza.

Quest'ultima evenienza fa ben intendere come il rapporto di collaborazione fra DILETTO e la coppia VECCHI-PATRICELLI fosse ancora attivo al giugno 2014, ciò nonostante l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di Impregeco e nei confronti di BG Immobiliare di cui hanno offerto riscontro le Difese (aprile 2014) e la successiva transazione (2/6/2014). Invero, contrariamente all'assunto difensivo, che indica un rapido deterioramento dei rapporti degli imprenditori emiliani con DILETTO Alfonso alla luce della risoluzione dei contratti di subappalto per la ristrutturazione "Corte Inzani" di Sant'Ilario d'Enza e il preliminare di vendita della villetta al 13/12/2013 con immediata dazione ad Impregeco di 15.000 € e azione legale per ottenere la residua somma di 35.000 € (ottenuta solo con le cambiali di cui all'accordo del 2/6/2014), si evidenzia che le conversazioni telefoniche captate danno conto della attiva prosecuzione degli affari con il DILETTO negli stessi periodi, sì da intendersi che la collaborazione fosse ancora attiva. Le stesse intercettazioni riscontrano poi che DILETTO continuava ad assumere il ruolo di finanziatore dei progetti, in parte in tale veste compulsato dalla coppia di imprenditori emiliani e in parte effettivo, come nel caso del già richiamato pagamento delle bollette arretrate della sede di SAVE Engineering (4/12/2013) ovvero della rata del leasing dell'immobile che ospitava gli uffici del gruppo SAVE (25/2/2014, cfr. progr. n. 3515, R.I.T. 8251/13, cfr. progr. n. 10826, R.I.T. 7689/13, cfr. progr. n. 3520, R.I.T. 8251/13). Né i finanziamenti possono in alcun modo imputarsi al credito "ufficiale" di 35.000 €, saldato con le cambiali di cui all'accordo del 2/6/2014, sicché le rimesse precedenti non possono trovare la loro causa in siffatto accordo transattivo".

⁷⁷¹ Peraltro, la ricerca di opportunità imprenditoriali all'estero costituiva una costante del Diletto, il quale, come si evince dalla conv. tel del 12 febbraio 2014, progr. 3137 RIT 8251/13, si rivolgeva anche a Gentile Giovanni, amministratore della società Edilsystem srl, operante in Algeria e negli Emirati Arabi, che, a suo dire, aveva già reperito in tali nazioni dei lavori per l'esecuzione dei quali sperava di ottenere l'appoggio economico del suo interlocutore. Gentile Giovanni che, a sua volta, risultava frequentare Grande Aracri Nicolino, tant'è che, come si evince dalla conversazione intercettata il 26.02.2013 all'interno della tavernetta dell'abitazione del capo clan, egli era lì presente e molto probabilmente discuteva con altri amici di affari in corso o da concludere in Algeria (v. progr. 32332 RIT 586/12 - RGNR DDA Catanzaro n. 5946/2010 ore 13.14.17 Giovanni nomina l'Algeria e poi dice 1.678.).

Inoltre, va ricordato che il Diletto ed il Grande Aracri, nella fase iniziale, erano probabilmente convinti di riuscire ad evitare i fallimenti delle società mediante le strategie messe in atto in ambito giudiziario dallo Stranieri, che già si era contraddistinto, agli occhi del boss cutrese, per essere riuscito ad ottenere la scarcerazione del genero Abramo Giovanni in seguito all'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della condanna a 20 anni di reclusione per l'omicidio Dragone.

Passando alle doglianze difensive riportate al punto 7), come già precisato, difficilmente può pensarsi che il Diletto avesse proceduto al versamento della somma indicata nella scrittura privata lasciandone specifica traccia contabile e, quanto ai conti bancari della società maltese, si rammenta che Vecchi aveva precisato di essersi recato insieme al Diletto presso una filiale della banca portoghese Banif, il cui direttore era già conosciuto dal suo socio.

Il contenuto della scrittura privata del 22/5/2013, costituiva poi chiara ed inequivoca espressione della intenzione delle parti di procedere ad una cessione simulata delle quote del Diletto, al fine di renderlo socio occulto.

Del resto, l'infondatezza della versione difensiva sulla cessione delle quote, secondo cui sarebbero state le banche maltesi a chiedere la mancata comparizione del nominativo del Diletto quale socio, si desume dal fatto che, come riferito dal Vecchi, era stato proprio il Diletto a portarlo presso la sede della banca portoghese Banif a La Valletta, presentandogli il direttore, già conosciuto dall'imputato, al quale avevano esposto i loro progetti imprenditoriali e l'intenzione di aprire un conto.

Risulta pertanto inverosimile, come già evidenziato dal Tribunale del riesame, *“che un personaggio dello spessore criminale del DILETTO abbia proposto come banca di riferimento di una società che doveva diventare quella principale del gruppo (cfr. documento manoscritto dal VECCHI e allegato al parere del P.M.) e doveva eseguire opere di grande rilievo economico in vari continenti una filiale i cui vertici non conosceva bene e che non gli davano ampie garanzie personali. Ciò tanto più se si considera che l'appellante ha dichiarato che il coindagato aveva amicizie e relazioni a Malta.”*⁷⁷².

In risposta alle obiezioni difensive (di cui al punto 8 sub 3), deve inoltre, anche in questa sede, ribadirsi il forte valore accusatorio del colloquio in carcere tra Grande Aracri Nicolino e lo Stranieri in data 9/7/2013, per le ragioni esposte poc'anzi.

Valore che non risulta in alcun modo sminuito dalla momentanea, e forse fintamente ingenua incomprendione tra il capo cutrese e lo Stranieri in ordine alla società di cui si stava

⁷⁷² Cfr Ordinanza relativa all'appello proposto nell'interesse di Vecchi Giovanni avverso il provvedimento GIP del 24/7/2015.

trattando (atteso che lo Stranieri non aveva ricevuto alcun incarico riguardante la ditta Bianchini), e considerato che, in ogni caso, come lucidamente argomentato dai giudici del riesame: *“ciò che è rilevante sono le rimesse di denaro effettuate dal GRANDE ARACRI in favore del DILETTO, perché fossero investite in proficue iniziative imprenditoriali di cui costituisce prova inequivocabile il trascritto brano del colloquio tra il capo bastone e il suo legale all'interno del carcere di Bari”*⁷⁷³.

La sequenza degli accadimenti poi, non lascia spazio ad altre interpretazioni, considerato che lo Stranieri, uomo di fiducia del boss cutrese, era stato da poco incaricato di trovare strategie giudiziarie per evitare il fallimento della SAVE Group, che lo stesso, prima di recarsi a Bari era andato a Cutro, ove aveva incontrato il Diletto, e che nel corso del colloquio in carcere, dopo che era stato introdotto l'argomento Diletto e SAVE Group, il Grande Aracri aveva reagito con un'imperiosa richiesta di rendiconto dei denari lì investiti (da ritenersi stimolata proprio dall'aver in quel frangente appreso che la SAVE Group stava per fallire e quindi affacciandosi la possibilità di perdere le tracce del proprio investimento), cui seguiva l'immediata chiamata dello Stranieri al Diletto con richiesta di incontrarsi.

Anche le dedotte difficoltà di comprensione⁷⁷⁴ dell'esatta entità delle somme di denaro indicate dal Grande Aracri nel corso del colloquio⁷⁷⁵ non andrebbero comunque ad inficiare il rilievo probatorio della conversazione, avendo in ogni caso il capo cosca fatto riferimento ad ordini di grandezza di centinaia di migliaia di euro, di cui chiedeva conto al Diletto in relazione alla SAVE Group⁷⁷⁶.

Altrettanto infondato è il rilievo difensivo con cui si contesta la fittizietà della intestazione al Diletto delle quote di SAVE International, comparando lo stesso come socio palese (di cui al punto 9 sub 3), attesa l'esistenza della già richiamata scrittura privata di cessione simulata delle quote del Diletto alla Patricelli.

In ogni caso sussisterebbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in relazione al mascheramento della cointeressenza del Grande Aracri nella società, non figurando lo stesso quale socio formale.

⁷⁷³ Tribunale del Riesame ord. 3 agosto-14 settembre 2015, riesame DILETTO Alfonso e altri

⁷⁷⁴ Si fa riferimento, in particolare, alle obiezioni svolte dall'Avv. Russano facendo richiamo alla consulenza di parte Vigè-Petitto

⁷⁷⁵ Peraltro oggetto di una specifica richiesta di riascolto avanzata dai P.M della DDA di Bologna alla DIA -Centro Operativo di Roma in data 3/8/2015., rinnovata a seguito delle operazioni di pulizia e filtraggio fonico eseguite dal RIS di Parma in data 23/2/2016, cui seguiva faceva seguito la conferma da parte della DIA di Roma ,con nota del 9/3/2016 di quanto già in precedenza comunicato riguardo al contenuto della conversazione (vedi nota depositata dal P.M. il 2/4/2016).

⁷⁷⁶ Come facilmente apprezzabile dall'ascolto della registrazione della conversazione acquisita in atti.

Giova comunque ricordare il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità in relazione a tale reato qualora si tratti di partecipazioni societarie e l'interposizione fittizia risulti limitata ad una parte delle quote: *“integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto”* (Cass. sez. II, sent. 23121 ud. 8 marzo 2011 – dep. 09.06.2011 rv. 250561).

Da ultimo, quanto ai motivi di appello relativi al delitto di cui al **capo 193**) di imputazione, con le deduzioni di cui al punto 10), la difesa invocava per il Diletto la sussistenza dei presupposti integrativi la clausola di riserva di cui all'art. 648 ter c.p. che (in accordo con la interpretazione della Suprema Corte di cui alla sentenza a SS.UU. del 27/2/2014), escluderebbe la configurabilità del reato di riciclaggio (*rectius* reimpiego) in capo al soggetto facente parte dell'associazione mafiosa di provenienza delle somme reimpiegate, risultando l'appellante imputato e già condannato in primo grado dall'A.G. di Catanzaro per la partecipazione all'associazione cutrese capeggiata dal Grande Aracri.

Tale obiezione, analoga a quella avanzata dalla difesa Villirillo, risulta già presa in considerazione dal primo giudice alla pag. 511 della sentenza appellata, e rigettata con argomentazioni che questa Corte condivide e che, per comodità di lettura, si riportano integralmente: *“Va altresì rilevato che il quadro non muta in questa sede neppure a fronte del novum costituito dagli addebiti elevati dalla DDA di Catanzaro (p.p. 5946/10), in sede di avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 15/10/2015, di partecipazione all'associazione di stampo mafioso calabrese degli odierni imputati (pur in quella sede descritti anche quali esponenti di spicco dell'organizzazione emiliana), LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Romolo e DILETTO Alfonso, che in questa sede rispondono, oltre che della partecipazione all'associazione emiliana con ruoli apicali, anche di ipotesi di reimpiego di denaro della cosca di Cutro.*

All'evidenza, non dispone il presente giudice, chiamato a decidere allo stato degli atti, degli elementi idonei fondare la prova di detto addebito elevato da diversa AG sulla base di elementi in questa sede non confluiti. Ciò evidenziando che gli imputati, che hanno optato per il rito abbreviato, lo hanno fatto nella consapevolezza di detti nuovi addebiti formulati a loro carico in diverso procedimento penale (la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini citato precede di poco l'inizio della udienza preliminare del processo Aemilia), evidentemente rinunciando a

coltivare la linea difensiva dell'operatività della clausola di riserva in relazione agli addebiti di cui all'art. 648 ter c.p. di cui, come si vedrà, gli stessi sono stati chiamati a rispondere."

Peraltro, rispetto a tali valutazioni, nulla può dirsi mutato in questa sede, non essendo intervenuta sentenza irrevocabile di condanna in relazione alle accuse formulate al Diletto da parte dell'A.G. di Catanzaro.

Per le ragioni sopra esposte, che danno conto della infondatezza dei motivi di appello, deve confermarsi la condanna del Diletto per i delitti di cui ai capi 192) e 193) di imputazione

2-b4)- Il motivo di appello relativo al capo 194) di imputazione come sopra indicato, non mette in discussione la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Lo stesso correo Spagnolo Francesco, all'udienza dell'11/1/2016, aveva ammesso di essersi prestato all'intestazione fittizia delle quote della società B.G. Immobiliare, su richiesta dello zio Diletto Alfonso.

Assume tuttavia la difesa che la fittizia interposizione non possa ritenersi finalizzata alla elusione di eventuali provvedimenti di prevenzione patrimoniale nei confronti del Diletto essendo stata realizzata solo pochi mesi dopo la irrevocabilità del provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia che, in data 6/12/2010, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione a suo carico.

L'argomento non è dirimente, considerando che la irrevocabilità di quel provvedimento di rigetto comunque non escludeva la riproposizione della richiesta di analoga misura. A maggior ragione avendo a mente che gli elementi su cui si fondava la richiesta di applicazione erano stati acquisiti in epoca anteriore all'anno 2010, mentre il Diletto sapeva di essere stato sotto attenzione investigativa anche negli anni seguenti.

Ciò era peraltro dimostrato dal colloquio con lo Stranieri in data 15/6/2013, sopra richiamato⁷⁷⁷, e dal rinvenimento nella sua disponibilità, nel gennaio 2015 di strumentazione atta a neutralizzare attività di captazione da parte dei pubblici investigatori.

La sua costante apprensione per il pericolo di applicazione di provvedimenti di cautela reale sul suo patrimonio emergeva inoltre chiaramente dal contenuto delle conversazioni telefoniche che intercorrevano tra lo stesso e la moglie Morini Emanuela e tra lo stesso ed il sodale Sarcone Nicolino il giorno 8/11/2013, nel corso dell'operazione che vedeva le forze di polizia procedere al sequestro d'urgenza, in sede di misure di prevenzione, dei beni di Grande Aracri Francesco,

⁷⁷⁷ Quando DILETTO avvisato dallo Stranieri che bisognava prestare attenzione ad Aiello Francesco poiché era attenzionato dalle forze di polizia ed aveva i telefoni sotto controllo, replicava confidando allo STRANIERI di essere abituato a convivere con tale condizione, essendo da anni oggetto di "attenzione" da parte delle forze di polizia (DILETTO: *"io sono 30 anni che ho il telefono, io per telefono non ho mai ... a me al telefono chiunque mi dice: <<eh accatate la roba (fon)>>, è una cosa normale, mi chiamano i nipoti ... incompr. ... la roba ... incompr. ... a no le magliette, chisto, a ... incompr. ... f"*),

anch'egli residente a Brescello, in prossimità dell'abitazione del Diletto⁷⁷⁸, tanto che l'appellante, dopo la prima serie di chiamate alla moglie, telefonava al Sarcone, definendo "un macello" la situazione venutasi a creare con i sequestri ("*un macello ... omissis ... io sono ... sono fuori ... sono a Parma ... però là da me di fronte si stanno prendendo tutto*")⁷⁷⁹, ed accordandosi con il compagno per vedersi più tardi per parlarne di persona.

La stessa lettura dei provvedimenti del Tribunale di Reggio Emilia e della Corte d'Appello di Bologna non doveva essere risultata tranquillizzante per il Diletto, in quanto il rigetto era stato motivato principalmente sulla inidoneità delle dichiarazioni del collaboratore Cortese Angelo Salvatore a dimostrare la pericolosità del Diletto, poiché, secondo il Tribunale, la produzione di meri stralci o riassunti delle stesse non consentiva di valutarne l'attendibilità, ed il giudice dell'appello aveva ritenuto non ricorrente l'attualità della pericolosità, in quanto le dichiarazioni del Cortese, oltre che lacunose, erano state rese nell'anno 2008 e riguardavano periodi precedenti.

Diletto quindi sapeva che il quadro probatorio su cui si era fondato il rigetto della misura di prevenzione era obsoleto, essendo successivamente intervenute ulteriori dichiarazioni del Cortese, nonché sentenze irrevocabili che ne avevano sancito l'attendibilità⁷⁸⁰, oltre a non potere escludere che la costante attività di indagine nei suoi confronti non avesse condotto all'acquisizione di ulteriori e pregnanti elementi di prova della sua perdurante attività illecita, come in effetti avvenuto.

Per tali motivi, evidenziata la infondatezza della doglianza difensiva, deve confermarsi la condanna del Diletto per tale reato.

2-b5)-Venendo a considerare i motivi di appello che attengono ai delitti di trasferimento fraudolento di valori realizzati con le condotte di cui ai capi 190), 191), 195), 196) e 197) di imputazione deve innanzitutto sottolinearsi la debolezza delle doglianze con cui si contesta la insussistenza dell'elemento oggettivo nei reati di cui agli ultimi tre capi, considerato che sia nella memoria conclusiva depositata dalla difesa nel giudizio abbreviato⁷⁸¹ che nelle conclusioni rassegnate davanti a questa Corte⁷⁸², non veniva messa in discussione la riconducibilità di tali società al Diletto, pur avendo lo stesso proceduto ad intestazioni a familiari o persone di fiducia.

Di una certa suggestività appare invece l'obiezione difensiva che attiene al capo 190), con la quale, pur confermando la riconducibilità al Diletto del Consorzio Europa e di tutte le attività facenti capo al Consorzio, si evocava la inoffensività del fatto o comunque la carenza dell'elemento

⁷⁷⁸ Cfr. progr. n. 391, delle ore 9,43, n. 394 delle ore 10.33 e n. 395 delle ore 11.03 dell'8/11/2013 R.I.T. 8251/13

⁷⁷⁹ Cfr. progr. 418, R.I.T. 8250/13

⁷⁸⁰ Vds. il preciso excursus operato dal primo giudice alle pagg. 1192 e ss. della sentenza appellata.

⁷⁸¹ Ove, a pag. 17 si legge: "Non si contesta che le quote di queste società fossero state acquistate da Alfonso Diletto così come non si contesta che il Consorzio Europa venisse da lui gestito come se fosse una sua impresa." E anche: "Ciò che si vuole in questa memoria rimarcare è il fatto che quelle società ed in particolare il loro patrimonio erano di Diletto e non della presunta "associazione" "

⁷⁸² Vds. trascrizione verbale dell'udienza dell'8/7/2016 pagg. 33 e ss.

soggettivo previsto dalla norma, non essendo lo schermo del Consorzio idoneo a celare la sua presenza, risultando i consorzi persone giuridiche che, al pari delle società e delle associazioni, erano soggette ai controlli patrimoniali di cui all'art. 19 comma 3 del D. Lvo 159/2011, ed avendo il Diletto assunto sin dalla costituzione del Consorzio il ruolo di amministratore.

In sintesi, secondo la difesa, la scelta di costituire un Consorzio senza fine di lucro (quale il Consorzio Europa) non era indicativa di una volontà dissimulativa, trattandosi di struttura non esente da controlli patrimoniali, a maggior ragione considerando la veste ufficiale di amministratore del Diletto.

L'argomento, tuttavia, a ben vedere, è fuorviante e presenta analogie con quello utilizzato per lungo tempo dalle difese nei casi di trasferimento fraudolento in favore di prossimi congiunti, ove si sosteneva la insussistenza della condotta dissimulativa di cui all'art. 12 quinquies legge 356/1992 in caso di intestazioni di beni a prossimi congiunti, stante la presunzione di elusività nelle intestazioni di beni ai familiari del proposto stabilita dall'art. 2 ter u.c. della legge 575/1965 (ora sostituito dall'art. 26 comma II del D. Lvo n. 159 del 2011), sul quale hanno fatto chiarezza i giudici di legittimità, stabilendo che l'ambito di operatività delle due norme era diverso (una sostanziale e l'altra processuale) e non assimilabile, pena la creazione di una causa di esclusione della punibilità non prevista dall'art. 12 quinquies (*"non bisogna confondere gli elementi integranti la fattispecie incriminatrice in esame con i criteri di giudizio ovvero con le presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale ai fini dell'adozione di siffatti provvedimenti di natura ablatoria, anche perchè assimilare le due "situazioni", aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare l'arbitrarietà, e perciò inammissibile, creazione di una sorta di "zona franca", di una causa di esclusione della punibilità a norma del menzionato art. 12 quinquies."* -Cfr Sez. 2^a, n. 5595/12 del 27/10/2011, rv. 252696. ; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Rv. 26165501).

Avendo a mente tale insegnamento, a maggior ragione non può ritenersi che l'aver adottato come schermo una figura giuridica (il Consorzio), proceduralmente non esente da controlli patrimoniali, escluda la condotta dissimulativa prevista dalla norma sostanziale che, è bene ricordare, *"punisce con la reclusione la fittizia intestazione - comunque commessa - di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali"* (Cfr Sez. 2^a, n. 5595/12 sopra richiamata), quale risulta essersi verificata nel caso in esame.

In sostanza, il Diletto, pur avendo la piena disponibilità del Consorzio Europa e dei beni e delle aziende dallo stesso acquisite, formalmente non risultava averne la titolarità, essendosi premurato di non figurare tra i soci ed avendo assunto il ruolo di mero amministratore dell'ente.

Trattasi all'evidenza della condotta di attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, indicata dalla norma incriminatrice, pienamente integrata dal Diletto, il quale, come accertato in sede di indagine⁷⁸³ -e peraltro non messo in discussione in questa sede-, faceva affluire sul c/c di pertinenza del Consorzio somme provenienti da società a lui direttamente riconducibili ed utilizzava i finanziamenti infruttiferi per somme ingenti confluiti su tale conto per l'acquisto di beni di cui aveva la diretta disponibilità

Parimenti infondato risulta il motivo di doglianza che accomuna i capi 190) e 191) di imputazione, secondo cui quest'ultima condotta sarebbe assorbita nella prima, trattandosi di successive intestazioni fittizie dello stesso bene, associate alla medesima finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza.

Non è così.

Anche in questo caso la deduzione è suggestiva ma fuorviante poiché non siamo in presenza di successive intestazioni fittizie del medesimo bene al fine di occultarne la reale disponibilità in capo alla stessa persona con lo stesso intento iniziale.

Qui si tratta di condotte diverse associate a finalità distinte, poiché nel caso di cui al capo 190) l'effettivo titolare del Bar Ristorante Ariete era il Diletto, il quale aveva fittiziamente intestato l'attività al Consorzio Europa per eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei suoi confronti, oltre che per agevolare condotte di reimpiego della cosca.

Al capo 191) viene invece considerata la condotta di dissimulazione realizzata dal Bolognino, effettivo locatario del ramo d'azienda "Bar Ristorante Ariete", in concorso con il Diletto, mediante la fittizia cessione dell'attività dal Consorzio Europa alla ditta Italgitto di Abdelgawad Ibrahim Ahmed, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti del Bolognino, oltre che per agevolare l'associazione.

Trattasi, pertanto, di condotte dissimulatorie realizzate in relazione a diversi soggetti patrimoniali e con diverse finalità, non assimilabili tra loro e quindi estranee alle ipotesi di *bis in idem*.

Quanto, nello specifico, ai motivi di gravame che attengono al capo 191), si rileva che gli elementi indicati dalla difesa a sostegno della estraneità del Bolognino alla gestione del locale Bar Ristorante Ariete, che si assume essere stato condotto dal solo Abdelgawad, in conformità al contratto di affitto di ramo d'azienda, non sono comunque idonei a superare il compendio probatorio di accusa, sintetizzato dal primo giudice alle pagine 865-867 della sentenza impugnata, più dettagliatamente esposto nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Bologna in data 7/7/2015 (pagg. 79 e ss.), ove sono richiamate per esteso le numerose conversazioni

⁷⁸³ Si fa qui riferimento alle indagini svolte dal ROS I Reparto Investigativo III Sezione (Aemilia 2 -12).

telefoniche, univocamente indicative del diretto coinvolgimento del Bolognino Michele -e, dopo il suo arresto, del figlio Bolognino Domenico- nella gestione dell'esercizio commerciale e del ruolo di factotum e prestanome dello stesso svolto dall'Abdegawad.

Lo stesso Abdelgawad, che ha definito la propria posizione con sentenza di applicazione della pena, nell'interrogatorio di garanzia riferiva che le trattative per la locazione dell'attività commerciale erano state condotte tra Diletto e Bolognino, che Diletto aveva consegnato le chiavi del locale a Bolognino, che quest'ultimo pagava i contributi dei dipendenti e aveva scelto alcuni dipendenti da assumere, tra cui i figli Catianna e Domenico; che il Bolognino aveva ricevuto alcune somme guadagnate nel locale da Abdelgawad e che invitava ospiti nel locale senza far loro pagare.

Le intercettazioni telefoniche, del resto, davano conto del ruolo di compiacente prestanome e uomo di fiducia del Bolognino svolto dall'Abdelgawad⁷⁸⁴, pur con ampia autonomia di gestione, anche economica, e non solo per il Bar Ristorante Ariete ma pure riguardo ad una discoteca sita in Frazione Baganzola di Parma ("La Para"), come si evince chiaramente dai colloqui intercorsi tra i due in data 5/12/2014⁷⁸⁵, 18/12/2014⁷⁸⁶ e 24/12/2014⁷⁸⁷, da cui emergeva che l'egiziano

⁷⁸⁴ titolare della Ditta Italgitto che esercitava il commercio e noleggio di autoveicoli e quindi nulla aveva a che vedere con la gestione del bar-ristorante

⁷⁸⁵ Conversazione n. 5785 del 05/12/2014, ore 00.28 (R.I.T. 2319/14), in uscita dall'utenza intercettata 388/4775375 in uso a BOLOGNINO Michele sull'utenza 389/3425058 in uso a ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed:

... omissis ...

BOLOGNINO Michele: Ahmed, poi ti raccomando ... poi vedi se quei ragazzi sabato, Ahmed, mi sono dimenticato, devono fare la spesa.

AHMED: Cosa? Che ragazzi? Non ho capito.

BOLOGNINO Michele: Quei ragazziiii ... a Baganzola!

AHMED: Ah!

BOLOGNINO Michele: Glieli dai tu e poi te li prendi sabato sera stesso, con l'incasso.

AHMED: Va bene.

BOLOGNINO Michele: Come hanno fatto l'ultima volta qua.

AHMED: Va bene;

BOLOGNINO Michele: Va bene?

AHMED: Va bene.

BOLOGNINO Michele: O vai tu con loro quando fanno la spesa ...

AHMED: Vado io! Vado io! Vado io! Vado io!

BOLOGNINO Michele: Eh! Vai tu con loro, fai fare la spesa a loro, quanto spendono poi te li prendi la sera stessa.

AHMED: Va bene, d'accordo!

BOLOGNINO Michele: Va bene? Ci sentiamo dopo, ciao Ahmed.

AHMED: Buon viaggio.

BOLOGNINO Michele: Ciao, grazie.

AHMED: Ciao, ciao, ciao.

⁷⁸⁶ Conversazione n. 8185 del 18/12/2014, ore 00.20 (R.I.T. 2319/14), in entrata sull'utenza intercettata 388/4775375 in uso a BOLOGNINO Michele dall'utenza 389/3425058 in uso a ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed:

BOLOGNINO Michele: Ahmed!

AHMED: Passi da La Para, questa sera?

BOLOGNINO Michele: Come?

AHMED: Passi alla Para questa sera?

BOLOGNINO Michele: Si! perché? certo che passo, devo prendere i soldi?

AHMED: Ah! hai bisogno non lasciare ... incompr. ...

BOLOGNINO Michele: No, no, passo io, Ahmed, lo sai che passo.

sovrintendeva alle spese sia del ristorante che della discoteca, operando pagamenti e gestendo gli incassi, pur sempre sotto il controllo del Bolognino.

AHMED: Va bene, d'accordo, grazie.

BOLOGNINO Michele: Ciao.

AHMED: Ciao.

⁷⁸⁷ Conversazione n. 9518 del 24/12/2014, ore 18.30 (R.I.T. 2319/14), in entrata sull'utenza intercettata 388/4775375 in uso a BOLOGNINO Michele dall'utenza 389/3425058 in uso a ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed:

BOLOGNINO Michele: Pronto!

AHMED: Sì, ciao Michele.

BOLOGNINO Michele: Ciao, Ahmed che c'è?

AHMED: Ciao, ti stai divertendo?

BOLOGNINO Michele: Sì, mi sto divertendo ...

AHMED: Ascoltami, hai ... hai promesso ai gemellini, centocinquanta euro?

BOLOGNINO Michele: No, quelli della Para, no, noi, loro devono pagare.

AHMED: Eh! mi ha detto che glieli ha promesso il grosso, il grosso ...

BOLOGNINO Michele: Eeee ... devono pagare quella della Para, Antonio.

AHMED: Antonio.

BOLOGNINO Michele: Dalla spazzatura che tolgono là.

AHMED: Eee ... infatti dice che "lui ha detto che ha la macchina", perché ha la macchina dal meccanico, lui dice che lo hai fatto lavorare e lui ha detto che aveva la macchina dal meccanico perché ha la macchina dal meccanico che tra due ore chiude.

BOLOGNINO Michele: Ahmed, glieli dai tu e poi questa sera quando fanno l'incasso ce li togliamo.

AHMED: Allora, ascolta, glieli posso dare io ...

BOLOGNINO Michele: Sì, sì.

AHMED: ... o avremo problemi ad averli indietro?

BOLOGNINO Michele: No, no, li prendiamo subito indietro, li prendiamo quandoooo ... facciamo ... quanta spesa hanno fatto Ahmed oggi?

AHMED: Antonio, tremila e seicento.

BOLOGNINO Michele: Tutta la spesa, tremilaseicento?

AHMED: Allora, la spesa al metro, duemila e seicento euro, poi gli ho dato mille euro in contanti perché doveva andare in un posto a Pontetaro a prendere le bottiglie.

BOLOGNINO Michele: Sì, è mio cognato si è fatto vedere o è sparito?

AHMED: Chi?

BOLOGNINO Michele: Michele! [n.d.r. riferendosi a VRABIE Mihai, fratello di VRABIE Carmen, amante del BOLOGNINO].

AHMED: Michele fino ad adesso non si è fatto vedere.

BOLOGNINO Michele: Come, fino ad adesso non lo hai visto tu qua?

AHMED: Tu sei qua, dove?

BOLOGNINO Michele: Qua, dico al ristorante, Michele non è venuto oggi?

AHMED: No! io sono al ristorante adesso e non l'ho visto, io non l'ho visto, non ho chiesto neanche, se è venuto o meno, perché ...

BOLOGNINO Michele: No, se vengono a prepararsi per questa sera, Abdul è venuto, Abdul?

AHMED: Nemmeno Abdul ho visto, poi dopo se sono venuti prima di me e poi sono andati via, non lo so! io non ho chiesto a nessuno di loro.

BOLOGNINO Michele: Mh!

AHMED: Non ho chiesto.

BOLOGNINO Michele: Ahmed daglieli, poi ... allora con questi qua, quanti soldi dobbiamo prendere là? così io chiamo ad Antonio tra un po'.

AHMED: Ah! va bene, allora però poi io posso darglieli così, perché veramente ... quasi, quasi piange.

BOLOGNINO Michele: Eh! da glieli che poi ce li prendiamo noi questa sera, dai!

AHMED: Va bene, ciao.

... omissis ...

AHMED: Poi dopo vado ... vado lì a La Para.

BOLOGNINO Michele: Sì, sì.

AHMED: E resto lì finché non incasso tutto quello che posso incassare.

BOLOGNINO Michele: (ride) va bene, dai! tra oggi e domani li incassano quelli là, non c'è problema.

AHMED: Ah! va bene!

BOLOGNINO Michele: Va bene?

Ruolo che risulta del tutto compatibile con l'autonomia di gestione dell'Abdelgawad quale emergente dagli elementi di prova richiamati dalla difesa nell'atto di appello, senza tuttavia escludere il ruolo primario nella conduzione dell'esercizio commerciale svolto dal Bolognino Michele, desumibile dal colloquio intercorso tra lo stesso ed il padre in data 20/1/2015⁷⁸⁸, in cui il primo faceva espresso riferimento ad entrambe le attività (discoteca e ristorante), specificando di avere impiegato i figli al ristorante⁷⁸⁹.

Ulteriore conferma della tesi accusatoria è desumibile dal contenuto delle conversazioni captate con Megna Mario⁷⁹⁰, in cui il Bolognino parlava di forniture alimentari e di una macchina impastatrice in relazione alla gestione di un locale commerciale che non poteva individuarsi nella discoteca, bensì nel ristorante⁷⁹¹, nonché di un controllo amministrativo effettuato dai vigili presso

⁷⁸⁸ Conversazione n. 13023 del 20/01/2015, ore 15.42 (R.I.T. 2319/14), in uscita dall'utenza intercettata 388/4775375 in uso a BOLOGNINO Michele sull'utenza 333/6197334 in uso a BOLOGNINO Domenico, padre di BOLOGNINO Michele:

BOLOGNINO Michele: Nooo! dormivo questa mattina.

Papà: Ah! ho visto che non rispondevi a nessuno, a nessuno dei due ... incompr. ... discoteca.

BOLOGNINO Michele: Ho la discoteca qua, papà, ho chiuso ieri sera tardi, ho chiuso questa mattina alle sei.

Papà: Ah! anche la discoteca hai là? non hai detto che era ristorante e bar, ora è diventata discoteca.

BOLOGNINO Michele: Nooo! a Baganzola, non è più là! è discoteca a Baganzola.

Papà: Là, dov'era una volta?

BOLOGNINO Michele: Sì!

Papà: Ah! sempre là, hai aperto un'altra volta.

BOLOGNINO Michele: Eh!

Papà: E lì il ristorante non ce l'hai più?

BOLOGNINO Michele: Sì, il ristorante ci sono i figli che ... incompr. ...

Papà: Ah! loro, ah! tu là non ... tu ... incompr. ... biglietti dov'eri una volta.

(omissis)

⁷⁸⁹ E' circostanza pacificamente accertata e richiamata dallo stesso difensore nell'atto di appello che i figli del Bolognino. Domenico e Catianna, lavorassero come dipendenti presso il Bar Ristorante Ariete.

⁷⁹⁰ nato a Crotone il 11.05.1972. Ritenuto esponente di vertice della omonima cosca di Papanice (KR)

⁷⁹¹ Conversazione nr. 7590 del 14.12.2014 (RIT 2319/14) in cui Megna e Bolognino:

MEGNA Mario: *E va bene! poi domani ti spiego io allora, dai! è venuto quello là delle bibite che doveva parlare ...incomprensibile...ora sono là io ...incomprensibile...;*

BOLOGNINO Michele: *Chi è?*

MEGNA Mario: *Quello delle bibite...che ha preso le bibite;*

BOLOGNINO Michele: *Ha lasciato debiti?*

MEGNA Mario: *Eh! milleseicento euro! gli ha fatto lo scorporo del reso anche, altrimenti erano duemila e dispari;*

BOLOGNINO Michele: *E va bene! ora glielo dici, ora a poco alla volta glieli dà;*

MEGNA Mario: *Va bene, dai!*

BOLOGNINO Michele: *A tre o quattrocento euro...cazzo (ride)*

MEGNA Mario: *Poi ci vediamo domani mattina, dai Michè!*

BOLOGNINO Michele: *Quello...a quello del pesce gli è andata bene, Marietto. che gli ha dato l'assegno;*

MEGNA Mario: *Sì, me lo ha detto quello là!*

BOLOGNINO Michele: *(ride)*

MEGNA Mario: *Anche lui lo sa! mi ha detto " ma secondo te, ora con una impastatrice..."*

BOLOGNINO Michele: *Eh!*

MEGNA Mario: *Hai visto che aveva preso quella impastatrice? Ora è venuto qua e gli ha detto che l'impastatrice che ha nel magazzino non la vende e gli deve dare duecento euro a quello delle mozzarelle...;*

BOLOGNINO Michele: *Eh!*

MEGNA Mario: *...Duecento euro aaaa...quello del pesce all'altro non a quello, il genero di Franco;*

BOLOGNINO Michele: *Eh!*

MEGNA Mario: *...ed altri duecento euro...ho dimenticato a chi;*

BOLOGNINO Michele: *E va be! seicento euro la valuta l'impastatrice;*

il ristorante⁷⁹², che trovava riscontro negli accertamenti eseguiti dal RONI Compagnia Carabinieri di Parma, da cui emergeva che il Bar Ristorante Ariete era stato sottoposto a diversi controlli amministrativi tra il 15.10.2014 e il 25.12.2014.

Ancora, tra le quotidiane conversazioni tra il Bolognino e Femia Guendalina⁷⁹³, se ne rinvenivano alcune di inequivoche, contenenti espressi riferimenti alla intenzione del primo di aprire un esercizio di scommesse in un locale sito in adiacenza del "suo" bar, sempre in via Milano al civico 25⁷⁹⁴, nonché alle slot machine che non erano ancora giunte al bar "che aveva aperto da

MEGNA Mario: *Va bene, dai! comunque ci vediamo domani mattina, dai!*

BOLOGNINO Michele: *A che ora arrivi?*

MEGNA Mario: *Alle dieci e mezza, undici, poi ti chiamo, dai*

⁷⁹² Conversazione nr. 9370 del 23.12.2014 (RIT 2319/14) in cui Bolognino informa Megna del controllo fatto al locale "Ariete" da parte della Polizia Municipale di Parma:

BOLOGNINO Michele: *Mi hanno mandato i vigili qua al bar, Marietto, mannaggia la Madonna, sempre i vigili;*

MEGNA Mario: *E cosa vogliono?*

BOLOGNINO Michele: *Ma che so! no, no la musica niente, il coso...*

MEGNA Mario: *Il calcio balilla? va bene, ciao;*

BOLOGNINO Michele: *Ciao, (in sottofondo si sente n.d.r.) Comandante vi posso...*

⁷⁹³FEMIA Guendalina risulta essere la titolare dell'impresa individuale "STARVEGAS di Femia Guendalina", con sede in Conselice (RA), via Predola nr. 16, che ha come oggetto il "commercio all'ingrosso di slot machines".

⁷⁹⁴ Conversazione nr. 1424 del 19.11.2014 (RIT 2319/14) in cui il Bolognino chiede alla Femia se conosce qualcuno che può aiutarlo nell'apertura di una sala scommesse sul calcio.

BOLOGNINO Michele: *Senti Guenda, una cosa volevo chiederti, sai dove sono io con il bar? di fronte...è una zona...qualche calcio scommesse, tu hai qualche aggancio?*

FEMIA Guendalina: *Qualche?*

BOLOGNINO Michele: *Calcio scommesse;*

FEMIA Guendalina: *Calcio scommesse, calcio scommesse;*

BOLOGNINO Michele: *..incomprensibile...*

FEMIA Guendalina: *Si! si;*

BOLOGNINO Michele: *Si, però è urgente;*

FEMIA Guendalina: *Chi lo vuole?*

BOLOGNINO Michele: *Io, lo apro io...*

FEMIA Guendalina: *Urgente...*

BOLOGNINO Michele: *Lo apro io di fronte al bar qua in Via Milano;*

FEMIA Guendalina: *Ah! tu vuoi fare proprio...Gold Best!*

BOLOGNINO Michele: *Tu basta...soldi non ne voglio spendere, te lo dico, non...non...io apro al massimo il negozio;*

FEMIA Guendalina: *Ok! eee...*

BOLOGNINO Michele: *Se lo facciamo subito, perché è una cosa che qua va, perché me lo hanno chiesto ed è una cosa che va eee...ed è proprio...il negozio l'ho trovato di fronte al bar, proprio di fronte;*

FEMIA Guendalina: *Di fronte al bar laaa...*

BOLOGNINO Michele: *In via Milano;*

FEMIA Guendalina: *...da te?*

BOLOGNINO Michele: *Si!*

FEMIA Guendalina: *Va bene, ora chiedo e ti richiamo;*

BOLOGNINO Michele: *Va bene, aspetto te;*

-Conversazione nr. 1650 del 20.11.2014 (RIT 2319/14) in cui la Femia chiede ulteriori informazioni al Bolognino circa l'ubicazione della sala scommesse che questi vuole aprire in via Milano nr. 25:

FEMIA Guendalina: *Senti ma in che via è il magazzino dove tu vuoi mettere l'agenzia di scommesse?*

BOLOGNINO Michele: *Via Milano numero venticinque;*

FEMIA Guendalina: *Via Milano venticinque, ora lo faccio controllare, in caso c'è qualche intralot vicino a voi?*

BOLOGNINO Michele: *No, non lo...no! non penso intralot...intralot che vuole di...scommesse non c'è ne sono qua vicino;*

FEMIA Guendalina: *Non c'è nessuno la vicino?*

BOLOGNINO Michele: *No, no, no, no, tutto ...incomprensibile...*

due mesi”⁷⁹⁵ il cui malfunzionamento lo costringeva a continue discussioni con i propri avventori⁷⁹⁶.

Sempre nella medesima direzione si ponevano le ulteriori conversazioni intercettate dopo l’arresto di Bolognino Michele, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del GIP di Bologna del 15/1/2015, da cui emergevano l’impellente interessamento di Megna Mario circa la sottoposizione o meno a sequestro del locale, stante l’intervenuta cautela reale di tutti i beni intestati al Bolognino ed ai figli⁷⁹⁷, oltre alla successiva richiesta di informazioni a Bolognino Domenico circa l’andamento della gestione del Bar Ariete⁷⁹⁸ e la segnalata opportunità che tornasse ad occuparsene l’Abdelgawad, nonché l’emblematica dichiarazione dello stesso Megna, il quale affermava che il locale in questione non era stato sequestrato proprio perchè intestato all’Abdelgawad (“Voce maschile: La pizzeria è aperta però? MEGNA Mario: cosa? Voce maschile: la pizzeria ... là non

FEMIA Guendalina: Va bene, allora ora gli do la via così controllano ed in caso non ce ne sono dei centri vicini vengono quelli là di intralot;

BOLOGNINO Michele: Va bene, digli così che io vado a trattare il magazzino;

FEMIA Guendalina: Via Milano venticinque, va bene, ok;

BOLOGNINO Michele: Va bene;

⁷⁹⁵ l’inaugurazione del Bar Ristorante Ariete era del 10/10/2014 ed era oggetto di un servizi odi O.C.P. dei militari del RONI di Modena , che constatavano la presenza di BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Domenico , MEGNA Mario, VERTINELLI Palmo.

⁷⁹⁶ Conversazione nr. 7245 del 12.12.2014 (RIT 2319/14) tra Bolognino Michele e Femia

BOLOGNINO Michele: Questa mattina ho litigato con quello delle macchinette, perché non me le ha portate ancora;

FEMIA Guendalina: Perché?

BOLOGNINO Michele: Dopo che ho pagato l’F24, gli ho detto non le voglio più, "ma vai a zappare fave"

FEMIA Guendalina: Perché non te le ha portate?

BOLOGNINO Michele: Boh! non lo so! ancora che hanno sbagliato documenti, cose...e non è colpa...è due mesi che ho aperto il bar e mi servono le cose e non... ma quell’amico tuo?;

(omissis)

BOLOGNINO Michele: Tu mi hai detto...quello che aveva...quello che aveva anche il caffè;

FEMIA Guendalina: Quello non è di Bologna, quello è di là sotto;

BOLOGNINO Michele: Eh! diceva che faceva il caffè e anche le macchinette;

FEMIA Guendalina: Sì, ma disse che ti dava soldi? io sapevo che non...non...ci siamo messi d’accordo che...

BOLOGNINO Michele: Diceva che ci incontravamo...no! sopra il caffè diceva che non poteva darmi niente;

FEMIA Guendalina: Ah! ok! eee...cosa vuoi che dica, vuoi che lo chiamo un’altra volta?

BOLOGNINO Michele: Sì! digli che mi chiama;

FEMIA Guendalina: Va bene;

BOLOGNINO Michele: Così vediamo anche per quel prodotto tuo;

FEMIA Guendalina: Va bene! ora ti faccio chiamare;

BOLOGNINO Michele: Ne ho messo uno qua e ...incomprensibile...però lo caccio, anche a questo caccio domani mattina;

FEMIA Guendalina: (ride)

BOLOGNINO Michele: Perché no, sai perché? si blocca...si fa e devo litigare con le persone;

FEMIA Guendalina: Eh! mannaggia, mannaggia...tu ti affidi agli sbandati;

⁷⁹⁷ Vds. Conversazione n. 3478 del 28/01/2015, ore 17.13 (R.I.T. 2618/14), e n.3515 del 29/01/2015, ore 16.34 (R.I.T. 2618/14), dall’utenza intercettata 366/8620205 in uso a MEGNA Mario all’utenza 347/6457404 in uso a FIMOIGNARI Giuseppe

⁷⁹⁸ Vds. Conversazioni n. 4006 del 09/02/2015, ore 19.02, n. 4033 del 10/02/2015, ore 18.54 ,n. 4220 del 14/2/2015 (R.I.T. 2618/14), in uscita dall’utenza intercettata 366/8620205 in uso a MEGNA Mario sull’utenza 0521/775348 in uso a Ristorante “Ariete”:

hanno sequestrato niente? MEGNA Mario: quella è intestata ad Ahmed ... Voce Maschile: eh? è intestata ad Ahmed!")⁷⁹⁹, rendendo palese la finalità sottesa alla fittizia intestazione.

Infine, appaiono particolarmente significativi dell'effettiva titolarità dell'attività commerciale e del ruolo svolto dall'Abdelgawad i riferimenti alla questione fatti nel corso del colloquio in carcere che si svolgeva in data 13/2/2015 tra Bolognino Domenico ed i figli Michele e Catianna, i quali informavano il padre del fatto che "Ahmed" voleva i soldi, evidentemente relativi al compenso per il ruolo di prestanome svolto (e considerato che grazie a tale ruolo l'attività non era stata sottoposta a sequestro), tanto che il Bolognino sollecitava al figlio a fare "i conti", avvisandoli anche di tenere calmo l'Abdelgawad che, probabilmente, con i ragazzi travalicava i limiti di autonomia che gli aveva imposto il Bolognino⁸⁰⁰.

Stante tale quadro probatorio, risulta evidente la infondatezza dei motivi di appello relativi al capo 191), con conseguente conferma della condanna.

Parimenti infondati appaiono i motivi di gravame che attengono ai capi 195), 196) e 197) di imputazione, in ordine ai quali, come sopra esposto, la difesa tecnica, nelle conclusioni rassegnate sia in primo grado che davanti a questa Corte, nulla aveva obiettato circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, espressamente riferendo della riconducibilità di tali società al Diletto, pur avendo lo stesso proceduto ad intestazioni a familiari o a persone di fiducia.

Del resto, in via preliminare, sia Diletto Jessica che Morini Emanuela rinunciavano agli appelli proposti, con contemporanea rinuncia all'impugnazione della pubblica accusa e conseguente irrevocabilità delle condanne loro inflitte per i fatti di cui ai capi 195) e 196).

⁷⁹⁹Vds, Conversazione n. 4450 del 23/02/2015, ore 1454 (R.I.T. 2618/14), in uscita dall'utenza intercettata 366/8620205 in uso a MEGNA Mario sull'utenza 335/1094119 in uso a tale Francesco: si tratta di una conversazione registrata tra presenti in attesa che l'interlocutore prendesse la linea

⁸⁰⁰ Vds, Conversazione RIT 547/15 del 13/2/2015, intercettata presso la Casa Circondariale di Rebibbia:

BOLOGNINO Michele: il Ristorante?

BOLOGNINO Domenico: stiamo lavorando, stiamo lavorando...

BOLOGNINO Michele: e Ahmed che dice?

BOLOGNINO Domenico: e un po' ...

BOLOGNINO Catianna: Ahmed vuole i soldi ...

BOLOGNINO Michele: come?

BOLOGNINO Catianna: purtroppo vuole i soldi ...

BOLOGNINO Michele: tu, Catia', fai i conti eh ... fatti mettere i così ... prima che cominci ...

... omissis ...

BOLOGNINO Michele: che c'è ... sì per adesso sì, però digli a ... "Ahm" ... (n.d.r. Ahmed) che non pensi a fare il galletto

BOLOGNINO Domenico: no, no già gliel'ho detto ...

BOLOGNINO Catianna: quante volte ... ieri ... mercoledì ... quand'eravamo ... (si accavallano le voci)

BOLOGNINO Michele: digli <<Ahmed non mi fare incazzare eh ...>>

BOLOGNINO Catianna: mercoledì quando non c'eravamo è andato a mezzogiorno, alle quattro ... (incompr.) ... non riesco a fare due conti che se li prende lui ...

BOLOGNINO Michele: no! Tu digli <<Ahmed, qui i soldi li prendi come li prendevi con mio padre>> ... Dome' ... parlagli bello pulito ...

BOLOGNINO Domenico: gli ho parlato già ...

... omissis ...

In ogni caso, anche in relazione alle società Immobiliare Prestigio srl e Immobiliare Platino srl, la scelta del Diletto di far risultare intestatarie di dette quote la figlia e la moglie non era stata certo dettata dalla volontà di attribuire una parte del proprio patrimonio alle congiunte in funzione di *“liquidazione alla vecchia famiglia, perché lui stava cominciando a crearsene una nuova”*, come sostenuto nell’atto di appello, considerato che, quanto alla Immobiliare Prestigio, le quote venivano formalmente intestate alla Morini ed a Muto Francesco cl. 1967, zio del Diletto, sin dalla sua costituzione il 19/9/2007. Inoltre, dalla attività di intercettazione effettuata nel corso del 2012 sull’utenza e sul veicolo in uso all’appellante dal Reparto Operativo Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena risultava che era stato sempre il Diletto, come reale dominus della Immobiliare Prestigio S.r.l., a curare la cessione degli appartamenti di proprietà della società, realizzati in via Lombardini⁸⁰¹, avvalendosi anche della collaborazione del nipote Spagnolo Francesco.

Quantum alla Immobiliare Platino srl, costituita nel novembre 2010, con attribuzione del 25% delle quote sociali a Diletto Jessica, constatato che nel corso del 2011 venivano registrati finanziamenti infruttiferi dei soci per 624.840,00 Euro, con successivo acquisto da parte della società di un immobile al prezzo di € 510.000,00, si concorda pienamente con le valutazioni del primo giudice, secondo cui la quota parte della Diletto, non poteva ricondursi effettivamente alla giovane, all’epoca di 20 anni e con un reddito annuo dichiarato di circa 9 mila Euro e non poteva essere presa in considerazione, in quanto priva di plausibilità, la versione resa dal teste Bozzoli alla difesa, secondo cui solo gli altri tre soci avevano proceduto al finanziamento. Ciò avrebbe infatti comportato una inverosimile attribuzione gratuita, da parte degli altri soci, alla Diletto, di un quarto del valore dell’immobile in assenza di alcuna giustificazione.

Da ultimo, anche in relazione alla società D.S. Costruzioni srl, come già efficacemente concluso dal giudice del riesame, deve ritenersi che il Diletto fosse *“il vero dominus della società”*⁸⁰², come si evince dai seguenti plurimi elementi.

Di tale società l’indagato era stato socio con il 99 % delle quote dall’8 maggio 2001 al 27 maggio 2007, giorno in cui, sia tali quote che la parte residua, pari all’1%, erano state cedute dal Diletto e da Gerace Gennaro a Milazzo Bruno.

⁸⁰¹ Cfr. Conversazione ambientale n. 62 del 09/02/2012, ore 11.17 (R.I.T. 304/12) sull’autovettura BMW X5 tg. EA005BF, in uso a DILETTO Alfonso; conversazioni n. 6 del 11/02/2012, n. 1090 del 6/3/2012, n. 1101 e 1127 del 6/3/2012, n. 1775 del 21/3/2012, n. 1900 del 22/3/2012, n. 2021 e 2028 del 24/3/2012, n. 2276 del 29/3/2012, n. 2556 del 5/4/2012, n. 4025 del 28/5/2012 (R.I.T. 305/12), intercettate sull’utenza 334/9802333 in uso a DILETTO Alfonso.

⁸⁰² Cfr. Ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 3/8/2015 sul ricorso proposto avverso i sequestri disposti con ordinanza del GIP di Bologna del 7/7/2015

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso il 4/2/2015 il Gerace, cautelato a seguito dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 15 gennaio ed eseguita il 28 gennaio 2015, aveva dimostrato di non avere alcuna consapevolezza di essere stato socio di detta società.

Assunto a s.i.t. Mainardi Daniele, addetto allo studio della commercialista Gozzi Emanuela Rossana, che aveva tenuto la contabilità della società in questione sino all'anno 2009, riferiva di non conoscere il Milazzo ma di essersi sempre rapportato con il Diletto, il quale nella conduzione della società si avvaleva di prestanone.

Oltre a ciò, le investigazioni avevano anche permesso di accertare che il prevenuto aveva continuato ad operare sul c/c della società (n. 11188 del Monte dei Paschi di Siena) sino al 31 maggio 2008, quindi anche successivamente alla sua formale estromissione dalla compagine societaria.

Pertanto, anche non considerando l'ulteriore elemento di accusa costituito dalle dichiarazioni rese da Milazzo Bruno, in occasione del sequestro della D.S. Costruzioni s.r.l., ove lo stesso aveva ammesso di non sapere nulla della menzionata società e del suo ruolo all'interno della stessa, sulla base delle circostanze sopra richiamate deve concludersi, anche per tale organismo societario, che si era dinanzi ad una fittizia intestazione operata dal Diletto in favore del Milazzo per eludere le misure di prevenzione patrimoniali.

Con riguardo ai capi di imputazione 190), 194), 195), 196) e 197) la difesa contestava la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203 anno 1991, deducendo essere stata acquisita la prova che le società in questione ed il loro patrimonio fossero del Diletto e non dell'associazione e che non risultasse alcuna interferenza nella gestione di tali società da parte di altri imputati accusati di essere sodali del Diletto.

Quest'ultima affermazione, tuttavia, risulta smentita sia dal sopra richiamato coinvolgimento di Bolognino Michele -soggetto ritenuto tra i capi dell'associazione emiliana- nella gestione del Bar Ristorante Ariete di Parma, sia dall'esame delle imprese partecipanti al Consorzio Europa⁸⁰³, tra cui figuravano il Consorzio CEMAT, di cui socio accomandatario ed amministratore era Muto Giuseppe⁸⁰⁴, la Edil Planet, riconducibile a Frontera Francesco⁸⁰⁵, il Consorzio Italia, riconducibile a Blasco Gaetano⁸⁰⁶, oltre alla partecipazione di altri soggetti, comunque contigui a quelli associati ed imputati nel presente processo, quali Silipo Francesco, figlio di Silipo Antonio, Sestito Salvatore

⁸⁰³ Vedi Scheda "Consorzio Europa" redatta dal ROS Carabinieri

⁸⁰⁴, nato a Crotone il 31/10/1975, Imputato di partecipazione all'associazione emiliana, attualmente sottoposto al giudizio ordinario davanti al Tribunale di Reggio Emilia, di cui le indagini hanno evidenziato stretti rapporti sia con Villirillo Romolo che con Gualtieri Antonio (vedi Informativa Light in Darkness dei CC di Fiorenzuola d'Arda).

⁸⁰⁵ Di cui si è trattato in precedenza, anch'esso imputato di partecipazione all'associazione emiliana

⁸⁰⁶ Imputato quale organizzatore dell'associazione emiliana, nei cui confronti si sta procedendo con rito ordinario davanti al Tribunale di Reggio Emilia

e Mendicino Alfonso, con ciò evidenziandosi, una volta di più, il ruolo centrale e di vertice del Diletto nella cosca emiliana, con capacità di dare vita ad iniziative che associavano all'interesse economico personale quello degli altri sodali, creando strutture che aumentavano la pervasività economica della congrega.

In generale, occorre poi avere a mente l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui *"la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie un distributore di benzina), attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica."* (Sez. 2, n. 12622 del 13/02/2015 - dep. 25/03/2015, Cosentino, Rv. 262776, Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012 - dep. 08/03/2012, Biondo e altri, Rv. 252282), come accaduto nel caso del Diletto, che, attraverso le fittizie intestazioni di beni e quote societarie, aveva comunque agevolato le attività illecite del sodalizio calabrese e della sua articolazione emiliana.

Ciò in quanto, pur trattandosi di beni o partecipazioni societarie di cui il dominus era Diletto Alfonso, si trattava di condotte finalizzate a consentire allo stesso, esponente apicale del sodalizio emiliano e in strettissimi rapporti con Grande Aracri Nicolino, di eludere l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e di continuare così a disporre di beni per la gestione di attività economiche che rientravano tra quelle caratterizzanti proprio la dimensione imprenditoriale dell'organizzazione malavitoso operante nella nostra regione, in tal modo consentendo ai membri della consorterio di agire sinergicamente attraverso le iniziative economiche che ad ognuno di essi facevano capo per perseguire la realizzazione degli obiettivi comuni.

In sostanza, come lucidamente argomentato dal Tribunale del riesame: *"quello che si vuole dire è che, nella specie, la dimensione associativa si articola anche in una serie di interrelazione non soltanto tra i singoli associati ma anche tra le organizzazioni economico - imprenditoriale che ad essi fanno capo e l'interposizione fittizia non è volta soltanto a vantaggio del soggetto interponente ma anche dell'organizzazione criminale nel suo complesso, poiché detta organizzazione, nell'operare al riparo di soggetti inospettabili, dà dimostrazione della propria pervasività e della propria capacità di strutturarsi in rete, sfruttando le relazioni che fanno capo ad ogni iniziativa economica riferibile al singolo sodale e, in principal modo, a chi ricopre un ruolo di vertice all'interno del sodalizio."*

In conclusione, risultando infondato anche tale motivo di appello, deve confermarsi la responsabilità del Diletto per tutti i reati di interposizione fittizia ora trattati.

2-b6) Quanto al delitto di tentata violenza privata aggravata in danno del giornalista Franzini Gabriele (capo 201), le doglianze della difesa si appuntavano sulla mancata sussistenza degli elementi per configurare il concorso del Diletto nella condotta pacificamente minacciosa messa materialmente in atto dal coimputato Sarcone Gianluigi.

A tale scopo venivano richiamate le dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva riferito che il Diletto aveva cercato *“di calmare gli animi e stemperare i toni”* mentre il Sarcone era stato *“chiaramente aggressivo”*.

La prospettazione difensiva, tuttavia, non tiene adeguatamente conto degli ulteriori dettagli della vicenda, quali riferiti dal Franzini, direttore della testata giornalistica di Telereggio, nel corso delle due audizioni da parte della p.g. delegata, né delle circostanze inerenti il contesto in cui si inseriva l'episodio, quali emerse dall'attività captativa in atto nei confronti del Diletto e di altri associati.

Il fatto che il Franzini avesse descritto l'atteggiamento dei due soggetti facendo ricorso all'esempio tipico del *“buono”* e del *“cattivo”* (*“I due avevano l'atteggiamento tipico del buono e del cattivo. Diletto era relativamente più accomodante mentre il suo accompagnatore era più aggressivo.”*), non può infatti essere ingenuamente interpretato in termini di estraneità del Diletto da intenti minacciosi, trattandosi di riferimento abitualmente utilizzato per indicare una ripartizione di ruoli tra soggetti di un'azione intimidatoria, nell'ambito di una precisa strategia finalizzata ad abbassare le difese della vittima ed a disorientarla, in modo da rendere più efficace l'aggressione.

Pertanto, la descrizione delle condotte del Diletto e del Sarcone in tali termini stava piuttosto ad indicare che il giornalista aveva chiaramente percepito che le condotte tenute dai predetti in sua presenza erano il frutto di un precedente accordo, con ripartizione dei ruoli da tenere nei suoi confronti.

Il Franzini, inoltre, nel ricostruire l'accaduto, riferiva che l'accompagnatore del Diletto, che aveva avuto il compito di proferire le minacce, non si era presentato, tanto da rimanere a lui sconosciuto fino a quanto, nell'ottobre successivo, lui aveva rivisto tale soggetto mentre veniva intervistato da Gibertini Marco nel corso della trasmissione *“Poke Balle”* andata in onda su Telereggio, apprendendo in tal modo che si trattava di Sarcone Gianluigi.

Ancora, la persona offesa, nel corso dell'audizione in data 20/7/2015, precisava che il Sarcone, dopo avere assunto un tono aggressivo, con il quale accusava l'emittente di criminalizzare le imprese calabresi e di avere invece un atteggiamento compiacente verso le cooperative, ed avergli intimato a voce alta di giustificare le loro iniziative giornalistiche, in un momento concitato della conversazione, si girava verso il Diletto, dandogli le spalle, e pronunciando le parole: *“questo lo sistemiamo noi”*.

Già tali circostanze, a parere della Corte, risultano univocamente indicative di qualcosa di più della semplice condivisione, da parte del Diletto, della condotta intimidatoria materialmente tenuta dal Sarcone, rimandando invece ad una precisa strategia di azione, concordata tra i due, in cui il Diletto, che aveva chiesto un appuntamento per parlare di persona con il Franzini, in relazione ai servizi giornalistici che avevano interessato sia lui che la sua famiglia, si presentava con una terza persona, di cui non veniva dichiarata l'identità, alla quale era demandato il compito di intimidire materialmente la vittima e di estendere le rimostranze anche alle notizie sulle imprese calabresi.

Uno specifico ulteriore riscontro a tale ricostruzione si rinveniva poi nel contenuto del colloquio telefonico intercorso tra Paolini Alfonso e Sarcone Nicolino quello stesso pomeriggio del 6/3/2012, subito dopo l'episodio intimidatorio al Franzini, in cui il primo informava Sarcone Nicolino -che si trovava in viaggio per la Germania- di avere accompagnato Gianluigi a Telereggio, mettendolo anche al corrente che Gianluigi si era incontrato con il Diletto, al quale aveva detto di non fare il suo nome (*PAOLINI*: "gli ha detto..gli ha detto Gianluigi, di non fare neanche il nome suo!..gli ha detto:"**non dire neanche chi sono..andiamo insieme**"."), espressamente indicativo di un preciso piano che i due dovevano adottare, condiviso anche dagli altri sodali, atteso che Sarcone Nicolino faceva immediatamente presente al Paolini che: "ehh... i nomi non ne devono fare..ehh", ricevendo le rassicurazioni dell'interlocutore che rispondeva: "**non ne ha fatto..glielo ha detto Gianluigi!.. là guardavamo..**"⁸⁰⁷.

Del resto, che non si fosse trattato di un episodio intimidatorio estemporaneo, bensì inserito nella "offensiva" politico-mediatica che la cosca emiliana stava portando avanti dopo la pubblicazione delle inchieste giornalistiche relative alle infiltrazioni mafiose nel reggiano⁸⁰⁸ e le interdittive antimafia prefettizie, dei primi mesi del 2012 – offensiva di cui faceva parte anche l'investitura del consigliere provinciale Pagliani del ruolo di portavoce politico dei loro interessi⁸⁰⁹-, lo si può apprezzare chiaramente considerando che l'avvio della reazione dei sodali coincideva proprio con il servizio televisivo del Franzini andato in onda su Telereggio il 21/2/2012, cui faceva seguito l'immediata chiamata di Sarcone Nicolino a Diletto Alfonso, il quale esordiva nei seguenti termini: "*DILETTO Alfonso: ou! SARCONE Nicolino: a casa sei? DILETTO Alfonso: si SARCONE Nicolino: te l'hai visto Telereggio? DILETTO Alfonso: no, che è successo? SARCONE Nicolino:*

⁸⁰⁷ Vds prog. nr. 1343 RIT 188/12 del 6/3/2012 ore 17.31.

⁸⁰⁸ Il primo articolo a firma Giovanni Tizian compariva su L'Espresso del 20/2/2012 con il titolo "Addio Peppone, ora c'è la mafia. A Brescello, il paese dove Guareschi ambientò l'epopea del sindaco rosso e di don Camillo, si sono insediati i boss calabresi della 'ndrangheta. Che investono nei cantieri, fanno affari, cercano di mettere le mani nella politica", cui seguivano i servizi di Telereggio, curati da Franzini Gabriele nelle date del 21 e 26/2/2012.

⁸⁰⁹ Vds. Come più dettagliatamente esposto nella parte relativa alla posizione di Pagliani Giuseppe.

*ohi mamma mia! Vedi di prendere questi soldi e andiamocene*⁸¹⁰, nonché tenendo presente la fase preparatoria e quella successiva l'intimidazione al Franzini.

Risulta infatti che la mattina del 6/3/2012, dapprima Diletto e Sarcone Nicolino si accordavano per vedersi⁸¹¹, poi Paolini Alfonso, mentre si trovava in compagnia di Sarcone Nicolino, chiamava Gibertini Marco per ottenere il numero telefonico del direttore di Telereggio⁸¹², quindi Paolini, mentre si trovava a pranzo con Diletto e Sarcone Nicolino chiamava Pagliani Giuseppe sollecitandogli un incontro e raccomandandogli la causa del Diletto (*"PAGLIANI: "ci sentiamo noi ... lì ... da giovedì così ... e la prossima settimana ci rivediamo un attimo..."; PAOLINI: "e... che ho un altro amico là a Brescello⁸¹³ che ha ... anche bisogno di muoversi... là eh!"; PAGLIANI: "va bene... va bene ... comunque entro fine settimana ci sentiamo..."*⁸¹⁴), cui seguiva l'accompagnamento di Sarcone Gianluigi -sempre da parte del Paolini- davanti a Telereggio, dove si incontrava con Diletto, con successivo rendiconto del Paolini a Sarcone Nicolino (in viaggio per la Germania), che concludeva la chiamata affermando: *"SARCONE Nicolino: questo che stiamo facendo noi!..lo doveva fare la Reggio bene!.. PAOLINI Alfonso: eh!.. SARCONE Nicolino: chiamiamo "la Reggio bene"..dov'è?...non lo so dov'è!....comunque aspettiamo.. PAOLINI Alfonso: se è per la Reggio, la Reggio bene siamo noi..alla fine là!..mah!?..."*⁸¹⁵.

Alla luce di quanto sopra esposto non può che concludersi per l'infondatezza dei motivi di appello della difesa, con conseguente conferma della condanna del Diletto anche per tale reato.

2-b7)- Venendo a trattare dei motivi di gravame che attengono al trattamento sanzionatorio, deve innanzitutto rilevarsi che la richiesta di esclusione dell'aumento di pena ex art. 63 comma 4 c.p.p. è palesemente infondata, non avendo il primo giudice applicato alcun aumento in base a tale regola generale, come esposto alle pagg. 1307 e 1308 e 1314 della sentenza appellata, stante la speciale previsione di cui all'art. 416 bis c.p. e non avendo proceduto ad aumenti di pena per la recidiva.

Quanto alla doglianza relativa all'applicazione della disposizione di cui all'art. 81 comma 4 c.p., rileva la Corte che, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il GUP aveva espressamente ritenuto la sussistenza della recidiva contestata, considerando tuttavia già adeguato l'aumento di pena (sulla pena già aggravata ai sensi del comma 4 dell'art. 416 bis) operato

⁸¹⁰ Vds prog. nr. 733 RIT 188/12 del 21/2/2012 delle ore 20.08

⁸¹¹ Vds. Progr. Nr 1308 RIT 188/12.

⁸¹² Vds. progr. nr 11994 RIT 1781/11.

⁸¹³ Riferimento da ricondurre a Diletto Alfonso, insediatosi da anni a Brescello, presente nel corso della chiamata e divenuto oggetto dei servizi giornalistici in questione.

⁸¹⁴ progr. 12004 del 6/3/2012, ore 13.39, RIT 1781/11.

⁸¹⁵ Vds. nota 101

in forza della specifica disposizione di cui all'art. 416 bis comma 6 c.p., in caso di ricorrenza di più aggravanti ad effetto speciale disciplinate dalla norma, senza procedere ad un ulteriore aumento ex art. 63 comma 4 c.p. per la recidiva.

In ogni caso, l'aumento per la continuazione, pur conforme alla previsione di cui all'art. 81 comma 4 c.p., non avrebbe potuto essere più contenuto, stante l'adeguatezza degli aumenti individuati per ciascuno degli otto ulteriori reati, tutti aggravanti ai sensi dell'art. 7 legge 203/91, in considerazione della loro tipologia (una tentata estorsione pluriaggravata, sei trasferimenti fraudolenti di valori ed una tentata violenza privata in danno di un giornalista), del numero, della loro gravità (apprezzabile dalla lettura dei capi di imputazione e da quanto sopra esposto), nonché della personalità del Diletto (già gravato da numerosi precedenti penali per delitti tali da destare allarme sociale), e del ruolo preminente dallo stesso svolto in tutte le condotte.

Ragioni per cui appaiono del tutto contenuti gli aumenti pari ad otto mesi di reclusione per il reato di tentata estorsione pluriaggravata di cui al capo 71) e di sei mesi di reclusione per ciascuna delle ipotesi di trasferimento fraudolento di valori e per la tentata violenza privata.

Appare pertanto, all'evidenza, priva di rilievo la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 81 comma 4 c.p., dedotta dalla difesa, senza necessità di ulteriori argomentazioni sulla palese infondatezza della stessa, di certo non assimilabile a quella decisa dalla Corte Costituzionale in relazione all'art. 99 comma 5 c.p., essendo quest'ultima una disposizione che imponeva l'obbligatorietà dell'aumento, mentre la fattispecie sopra indicata attiene al diverso profilo della entità dell'aumento.

2-b8)- Parimenti infondata risulta la sintetica doglianza riguardante le disposte confische di beni di proprietà o nella disponibilità del Diletto, costituita dalla dedotta dimostrata provenienza lecita del denaro utilizzato per l'acquisizione dei beni confiscati.

Trattasi di obiezione non pertinente, considerato che i presupposti della mancata giustificazione della provenienza dei beni e della sproporzione rispetto al reddito rilevano in caso di confische disposte ai sensi dell'art. 12 sexies DL 306/1992, non applicato al caso in esame, avendo il primo giudice chiarito, in termini condivisi da questa Corte che : *“Quanto alle plurime imputazioni di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies DL 306/1992, è evidente che il bene, la società o le altre utilità oggetto del trasferimento fraudolento costituiscono corpo del reato, provento o profitto del medesimo, suscettibili di confisca ex art. 240 c.p.”*⁸¹⁶ , e , nello specifico, quanto al Diletto, che : *“Quanto alle società del gruppo SAVE utilizzate per il reimpiego di cui ai capi 192 e 193, la confisca di detti compendi (già tutti sequestrati al fine) è*

⁸¹⁶ Vds. pag 1328 della sentenza appellata

imposta dall'art. 648 quater c.p., essendo stato dimostrato che si tratta di altrettanti veicoli per l'immissione sul mercato imprenditoriale di flussi finanziari di provenienza illecita.

Il fatto che le società nel dettaglio indicate nel dispositivo siano stato l'oggetto del trasferimento fraudolento di valori al fine di occultarne il dominio sulle stesse, in particolare, di DILETTO Alfonso, consente anche la confisca ex art. 240 co 1 c.p., trattandosi di corpo dei reati in contestazione in relazione ai quali è intervenuta declaratoria di responsabilità.”⁸¹⁷.

Pur trattandosi di confisca facoltativa, se ne ravvisano senz'altro i presupposti, evidenziandosi una pericolosità sociale, in capo all'imputato, data dalla relazione tra l'attività criminosa e le società confiscate, la cui disponibilità da parte del Diletto agevolerebbe o amplificherebbe il pericolo di commissione di ulteriori reati, in considerazione della funzionalità delle fittizie intestazioni al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, come sopra esposto confermando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991.

Il motivo di appello deve pertanto essere rigettato.

2-c)-Infine, quanto all'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso le assoluzioni del Diletto dai reati di cui ai capi 83) e 84), relativi all' "Affare Sorbolo", si evidenzia innanzitutto che la Procura Generale, in sede di conclusioni, non coltivava tale doglianza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Del resto, gli argomenti svolti nell'atto di appello dalla pubblica accusa, non erano idonei a superare la lucida analisi operata dal primo giudice in sentenza sull'assenza di incidenza causale dell'intervento dei due capi, Diletto e Sarcone Nicolino, nella realizzazione degli eventi di reimpiego e di estorsione; è infatti pacificamente emerso che la richiesta di arbitrato nasceva dal Falbo ed interveniva quando ormai l'estorsione si era consumata senza che si fossero evidenziati elementi da cui desumere un accordo pregresso su tale specifica condotta in danno del Falbo tra i citati capi ed i soci antagonisti del Falbo medesimo.


Né si apprezzavano ulteriori e pregressi comportamenti indicativi di un loro coinvolgimento nell'operazione edilizia di cui si tratta.

In sostanza, come esposto dal primo giudice e condiviso da questa Corte: *"E' indubbio che gli stessi siano intervenuti, in un secondo momento, con funzioni ispettive e conciliatorie nella piena consapevolezza degli interessi coinvolti nell'affare ed in virtù del loro ruolo apicale nella cosca locale, non ritenendosi, però, di potere trarre da detta unica evidenza prova certa di partecipazione alle pregresse condotte di reimpiego⁸¹⁸"* e di estorsione.

⁸¹⁷ Vds. pag. 1333 della sentenza appellata

⁸¹⁸ Vds. pag. 618 della sentenza appellata.

In definitiva, stante il rigetto di tutti i motivi di appello, come premesso, deve essere confermata la condanna del Diletto nei termini di cui alla sentenza impugnata, cui consegue la condanna dell'appellante privato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio e delle spese di patrocinio sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, e di Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio e Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Provincia di Modena e Comune di Finale Emilia, Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus), Associazione della Stampa Emilia-Romagna e Ordine dei Giornalisti.



14. ELEZAJ BILBIL

Elezaj Bilbil è stato giudicato dal Tribunale di Bologna per avere, in concorso con Gualtieri Antonio e Tattini Roberta, perpetrato due estorsioni, pluriaggravate dalla presenza di più persone, anche appartenenti ad associazione di stampo mafioso, ulteriormente aggravate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991, l'una ai danni dell'imprenditore Prior Pierantonio (capo 81), l'altra ai danni dell'imprenditore Maffioletti Fabrizio (capo 82).

Ritenuto responsabile di entrambi i fatti estorsivi, l'Elezaj è stato condannato alla pena finale di anni cinque di reclusione ed € 5.000,00 di multa (pena base di anni 6, mesi 8 di reclusione per il delitto sub 81) - pena minima del delitto di estorsione aggravata dall'art. 7 l. 203/1991 ancorché, nel massimo edittale, fra le due circostanze ad effetto speciale costituite dall'art. 7 l. 203/1991 e dal co. 2 dell'art. 629 c.p. sia più grave quest'ultima - e € 5.000 di multa, aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la residua aggravante a anni 7 di reclusione e € 6.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a anni 7, mesi 6 di reclusione e € 7.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito).

Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 453-492 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che Tattini Roberta, nel giugno 2011, presentò a Gualtieri Antonio – esponente di spicco dell'associazione contestata al capo 1) il quale era alla ricerca di imprese da coinvolgere nel progetto relativo al c.d. parco eolico di Cutro - l'imprenditore bergamasco Maffioletti Fabrizio, titolare della società Metalma s.r.l., azienda che si trovava già, all'epoca, in difficoltà finanziaria. Dopo alcuni incontri il Gualtieri, informatosi sullo stato di salute dell'azienda, si attivava per recuperare un credito di € 1.080.000,00 vantato da Metalma s.r.l. nei confronti della società Tiptronik s.p.a. il cui legale rappresentante, Prior Pierantonio, dopo aver subito gravi minacce dal Gualtieri – in circostanza nella quale si trovava presente anche il coimputato Elezaj Bilbil – disponeva, il giorno 29/11/2011, un bonifico di € 87.800,00 sul conto della Metalma s.r.l. e, in seguito, versamenti rateali mensili di importo pari ad € 20.000,00 (capo 81).

Pressoché contemporaneamente il Gualtieri costringeva il Maffioletti a corrispondergli il 50% delle somme estorte al debitore Prior, salvo poi incassare interamente dal Maffioletti la somma di € 87.800,00 bonificata dal Prior (capo 82).

Nei mesi successivi il Gualtieri estorceva nuove somme sia al Maffioletti (€ 10.000,00 il 15/03/2012, € 10.000,00 il 14/04/2012, circostanza nella quale la consegna del denaro venne ricevuta da Elezaj Bilbil per conto del Gualtieri) sia al Prior (€ 10.000,00 il 15/06/2012).

Per giustificare queste illecite consegne di denaro, il Gualtieri emetteva a carico dell'impresa del Maffioletti le fatture con causale inventata n. 8/2011 e 9/2011 intestandole alla società di cui era Gualtieri era titolare, Ediltetti s.r.l.⁸¹⁹.

1.- I motivi di appello

a) L'appellante premette innanzitutto che il proprio coinvolgimento nella condotta delittuosa sarebbe dovuto ad un'operazione meramente inferenziale degli inquirenti, i quali, nell'ambito dell'indagine denominata *Light in darkness*, sarebbero andati alla ricerca di prove atte a sostenere che Gualtieri Antonio era un boss autonomo rispetto alla cosca cutrese. Pertanto, anziché dimostrare se davvero Gualtieri avesse uomini posti alle sue dirette dipendenze gli inquirenti avrebbero dedotto la circostanza sulla base dell'assioma che il Gualtieri era un boss.

L'ipotesi che l'Elezaj fosse alle dipendenze del Gualtieri sembrerebbe suggerita dalle stesse incontinenti manifestazioni verbali del Gualtieri medesimo, le quali avrebbero financo ingenerato nello stesso Pubblico Ministero il dubbio se Gualtieri non sia per caso un mitomane, avendo egli giurato e spergiurato di disporre di centinaia di uomini!

A conferma di questi assunti l'appellante ricorda che, a fronte del dato riportato dal primo giudice, secondo cui il Bilbil era presente nelle quattro occasioni elencate in sentenza, per contro, l'imputato non risultava presente in 140 incontri attestati dall'informativa del 07/05/2013.

Soprattutto non sarebbe registrata la presenza dell'imputato in alcuno dei *summit* mafiosi attenzionati dalle Forze dell'Ordine, circostanza che dovrebbe indurre a ritenere l'imputato estraneo al sodalizio mafioso.

In definitiva, al Gualtieri non sarebbe stato necessario che Bilbil fosse il suo *factotum* ma sarebbe stato sufficiente che Bilbil lo "sembrasse".

b) A riguardo del capo 82) l'appellante osserva come il rapporto tra il Gualtieri e il Maffioletti sarebbe iniziato diversi mesi prima dei fatti asseritamente estorsivi, già nell'agosto 2011. Maffioletti, al fine di risollevarle le sorti economiche della Metalma s.r.l. avrebbe considerato la possibilità di entrare a far parte del *pool* di aziende interessate all'affare "Piano Cutro" e intrapreso una collaborazione con Gualtieri, la Tattini, Crivaro e Rodella per ottenere fidejussioni italiane ed estere.

Maffioletti sarebbe stato pertanto già colluso col sistema *'ndranghetista* e soltanto in questa ottica collaborativa avrebbe fornito al Gualtieri la situazione economica di Metalma s.r.l. Gualtieri non si sarebbe pertanto inserito *motu proprio* nell'attività di recupero dei crediti della società.

⁸¹⁹ L'emissione di queste fatture per operazioni inesistenti è stata contestata soltanto a Gualtieri Antonio, Tattini Roberta e Palermo Alessandro al capo 80).

Nonostante le affermazioni del Gualtieri di essere il numero due di una potente famiglia mafiosa calabrese, il Maffioletti avrebbe comunque vagliato l'interesse della cosca ad entrare in Metalma s.r.l. Mancherebbe pertanto la condizione di sudditanza/dipendenza "non volontaria" del Maffioletti rispetto alla cosca cutrese.

L'imputato si sarebbe recato due volte a riscuotere danaro da Maffioletti su richiesta del Gualtieri ma senza alcuna consapevolezza del carattere illecito dell'incarico. Le modalità con le quali vennero consegnati i denari non sarebbero sufficienti ad integrare la piena consapevolezza circa il concorso del fatto estorsivo come addebitato in imputazione.

Soltanto la seconda volta, vedendo la faccia spaventata del Maffioletti, l'Elezaj avrebbe iniziato ad avere sospetti in ordine al carattere illecito della dazione e, da allora, avrebbe diradato la frequentazione del Gualtieri.

In definitiva, l'imputato avrebbe svolto soltanto il ruolo di "fattorino".

c) Nel caso del Prior (capo 81) l'imputato venne invitato ad uscire dalla stanza in cui si svolse l'incontro tra il Gualtieri e la sua vittima. Il Gualtieri si sarebbe limitato a riferire all'Elezaj che il Prior aveva un lavoro da fare.

Nella seconda occasione l'Elezaj si sarebbe limitato ad accompagnare in automobile il Gualtieri dal Prior. I due avrebbero parlato da soli e l'imputato sarebbe rimasto in auto.

Mancherebbe qualunque prova di aver posto in essere condotte di violenza o minaccia in vista del pagamento di somme di denaro richieste da Gualtieri a titolo di sistemazione della faccenda laddove le pretese vittime fossero venute meno alle obbligazioni assunte.

L'appellante chiede pertanto l'assoluzione da entrambi i reati per non aver commesso il fatto o, in subordine, per essere contraddittoria la prova che l'imputato lo abbia commesso.

d) In subordine l'appellante chiede la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., da ritenersi equivalente o prevalente alle contestate aggravanti di cui all'art. 629 comma 2 c.p. e art. 7 legge 203/1991, la concessione delle attenuanti generiche, stante l'incensuratezza, l'assenza di precedenti, la dedizione ad attività lavorativa, il corretto comportamento processuale e, infine, la revoca delle statuizioni civili.

2.- Motivi della decisione

a) Col primo motivo l'appellante, ascrive agli inquirenti la responsabilità di un'operazione meramente inferenziale, di tipo circolare, in ordine alla posizione di capo attribuita al Gualtieri Antonio. Nell'inchiesta *Light in darkness* i Carabinieri sarebbero andati alla ricerca di prove atte a sostenere che il Gualtieri era un boss autonomo rispetto alla cosca cutrese, pertanto, anziché dimostrare se davvero Gualtieri avesse uomini posti alle sue dirette dipendenze essi avrebbero

dedotto la circostanza sulla base dell'assioma che il Gualtieri era un boss.

Argomento tanto suggestivo quanto infondato.

A riguardo della autonomia della cosca emiliana e alla posizione apicale del Gualtieri si ritiene di poter rinviare alle specifiche trattazioni riservate alla parte generale di questa sentenza e alla posizione del coimputato medesimo.

La difesa pretenderebbe poi di attribuire all'Elezaj un ruolo di accompagnatore occasionale, incaricato di piccole, servili incombenze da "domestico-autista",⁸²⁰ tenuto accuratamente all'oscuro dei fatti riguardanti la "famiglia" e ignaro dell'attività criminale del Gualtieri, soprattutto del suo inserimento nella compagine mafiosa. Nell'interrogatorio reso davanti al Giudice per le indagini preliminari, l'imputato ha voluto offrire di sé l'immagine dell'onesto lavoratore che si avvicinò al Gualtieri affascinato dal lusso da questi esternato ed esclusivamente mosso dalla speranza di ricevere maggiori occasioni di lavoro nel settore edile. Soltanto nel tempo egli si sarebbe reso conto che *"qualcosa non andava"* e che il Gualtieri *"era una persona arrogante, diceva che se qualcuno non gli avesse obbedito poteva capitargli qualcosa"*. Per questo l'imputato avrebbe temuto di interrompere troppo bruscamente il rapporto: *"non potevo staccarmi da Gualtieri improvvisamente"*⁸²¹.

Il compendio probatorio acquisito agli atti non consente di credere alla versione edulcorata offerta dall'imputato. In realtà, emerge piuttosto una figura più somigliante ad una guardia del corpo o, come hanno interpretato gli inquirenti, ad un "guardaspalle"⁸²², perfettamente consapevole, come si vedrà tra poco, della caratura criminale del proprio capo e del suo inserimento nell'associazione mafiosa.

Nelle vicende estorsive l'Elezaj si rivela poi un cinico collaboratore del Gualtieri, che non esagera più di tanto quando commenta compiaciuto: *"io ora che rientra Billy... [ELEZAJ Bilbil n.d.r.]... dall'Albania... dico: "tu sai dov'è l'indirizzo che ci siamo andati... appostatevi là... come arriva... ta ta ta ta ta una bella saettata!" e i soldi..."*⁸²³.

Il compendio probatorio acquisito agli atti mostra come l'Elezaj non fosse tenuto all'oscuro sull'attività e sulle frequentazioni del Gualtieri, il quale non esitava a discutere con il proprio accompagnatore albanese, nel corso degli svariati viaggi in automobile, anche di cose che riguardavano la sua appartenenza mafiosa e il rapporto con Grande Aracri Nicolino.

⁸²⁰ Cfr., in questi esatti termini, anche l'ultima memoria depositata dalla difesa in data 25/07/2017.

⁸²¹ Cfr. interrogatorio davanti al GIP di Bologna in data 04/02/2015.

⁸²² Cfr. la scheda personale relativa all'imputato predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda in Atti tribunale.

⁸²³ Cfr. la conversazione con Tattini Roberta, nr. 1565 RIT 2182/11 del 22/2/2012, trascritta alle pp. 458-459 della sentenza appellata.

Emblematiche appaiono le conversazioni: a) del **31/03/2011** - nella quale Gualtieri confessa all'Elezaj di volersi staccare dal Grande Aracri e di voler formare *“una squadra di persone che ci devono stare molto vicine che noi li facciamo mangiare anche a questi ragazzi...se va bene quest'operazione Billy, ci servono sette, otto ragazzi...perchè mi voglio distaccare da lui, ha capito? Ci ho pensato in questi giorni”*⁸²⁴; b) la conversazione del **03/04/2011**, nella quale Gualtieri discute a riguardo dell'autore di un evento incendiario⁸²⁵; c) la conversazione del **24/01/2012**, nella quale Gualtieri commenta con l'Elezaj un pranzo presso il ristorante *Antichi Sapori* di Brescia Pasquale al quale parteciparono, oltre al Gualtieri e l'Elezaj, il capo della locale di Reggio Emilia, Sarcone Nicolino, il suo braccio destro Paolini Alfonso e Iaquina Giuseppe⁸²⁶; d) la conversazione del **05/02/2012**, nella quale il Gualtieri parla all'Elezaj del fallimento Rizzi,⁸²⁷ e) la conversazione del **06/05/2012**, nella quale Gualtieri, a proposito della vicenda correlata al fallimento Rizzi, afferma che *suo cugino*, Lamanna Francesco, è stato trattato dal boss Grande Aracri Nicolino *«come una merda»* e la cosa disturba l'interlocutore che su Lamanna aggiunge: *«perchè mio cugino è stato un fedele suo! capisci?»*⁸²⁸.

L'Elezaj partecipava insieme al Gualtieri anche ad incontri dove si discutevano affari della cosca. Si allude agli incontri avvenuti il **24/4/2012** nei quali si discusse della vicenda legata al fallimento Rizzi, prima con Ferrari Aldo Pietro⁸²⁹ e successivamente con Tattini Roberta. Nello studio di consulenza di quest'ultima erano registrate varie conversazioni ambientali dove Gualtieri rivendicava l'autonomia decisionale della cellula emiliana e ribadiva nuovamente il proposito di staccarsi completamente da Cutro⁸³⁰.

L'imputato si rivelava utile anche per incutere timore, come avveniva nell'incontro del **14/11/2011** presso l'albergo “Bologna” di Mestre. Il Gualtieri si recava all'incontro accompagnato

⁸²⁴ conv.amb.nr.1815 (RIT.3108/11- Q7) del 31.03.2011 in Informativa finale *Light in darkness*, parte IV, p. 2042.

⁸²⁵ Cfr. la conversazione ambientale nr. 1860 del 03.04.2011 RIT 3108/11 in Vol. B all. 5 trascritta nell'Informativa finale *Light in Darknes* pp. 387-388. GUALTIERI Antonio afferma che l'autore dell'incendio del tetto delle due palazzine di via D. Freddi, è un imprenditore edile qualificato nella costruzione di coperture per civili abitazioni. Gli inquirenti ritengono che possa trattarsi di BLASCO Gaetano, titolare della società B.M.B. srl con sede in Bibbiano (RE), di cui è socio e amministratore unico, è specializzato nella posa in opera di coperture, nella costruzione e nella lavorazione di ossature di tetti di edifici.

⁸²⁶ RIT 3108/11 (in Vol. B all. 5) conversazione ambientale nr. 907 trascritta nell'Informativa finale *Light. In Darkness* parte 3, p. 1091.

⁸²⁷ Vds prog. nr. 1116 RIT 3108/11 in Vol. B all. 5 trascritta nell'Informativa finale *Light. In Darkness* parte 3, p. 1237. Sulla vicenda correlata al fallimento Rizzi, cfr. il capitolo IV della sentenza di primo grado, alle pp. 742 e ss.

⁸²⁸ Vds prog. nr. 2324 RIT 3108/11 in Vol. B all. 5 trascritta nell'Informativa finale *Light. In Darkness* parte 2, p. 290.

⁸²⁹ Ferrari Aldo Pietro è persona dedita a crimini finanziari, Vedi l'Informativa Carabinieri Fiorenzuola D'Arda (Vol. 26, pp. 524 e ss.). Il Ferrari Aldo Pietro compare nel corso della presente indagine anche per i suoi rapporti con Tattini Roberta e Gualtieri Antonio quale potenziale finanziatore di alcune rilevanti operazioni economiche ideate e gestite dal clan, si veda in proposito il paragrafo della sentenza di primo grado intitolato “Il fallimento Rizzi”, pp. 742 e ss.

⁸³⁰ Vds prog. nn. 493-494-495 RIT 630/12. “*Siccome io le spiegazioni non le devo dare a nessuno.. manco a lui .. che glielo dico in faccia quando vado là.. io spiegazioni non ne devo dare a nessuno.. che fino a prova contraria ho tirato fuori sempre del mio... mai del vostro.. per cui non sono in debito con nessuno... e se fossi in debito.. vi direi quando io posso chiudere questo debito... “...molto tutto.. gliel'ho già detto a Minervino.. ho detto Minervino!.. e non perché voi.. davanti a lui fate i muli... gli ho detto io”*

dall'Elezaj e da un altro soggetto non identificato, presentandosi falsamente col nome di Lamberti Ferruccio. Anche questa sola circostanza avrebbe dovuto indurre l'Elezaj quanto meno a duitare della liceità dell'attività svolta dal suo capo. Dopo aver intimato all'Elezaj di uscire dalla stanza dell'incontro – l'altro soggetto era rimasto fuori sin dall'inizio – Gualtieri chiedeva a Vio Christian, amministratore della società Azimut s.r.l., di rientrare da un debito verso Flama Trading Srl – che a propria volta era debitrice della Tiptronik s.p.a., l'azienda del Prior - spiegando di essere una “persona d'onore” che faceva parte di una famiglia del crotonese interessato all'acquisizione delle aziende creditrici⁸³¹.

Esclusa pertanto l'ipotesi che Elezaj Bilbil non fosse altro che un autista-fattorino ingenuamente messi al servizio del Gualtieri, si affronteranno ora i motivi legati agli specifici capi di imputazione.

b) Incominciando dall'esame della condotta contestata al **capo 81**), è pacifico che, durante l'incontro del 26/11/2011 tra il Gualtieri ed il Prior presso gli uffici della Ediltetti s.r.l. a Reggio Emilia, l'Elezaj fosse effettivamente presente e, pur senza entrare nella stanza dove venne posta in essere la violenza ai danni del Prior, rimase nella sala d'attesa con l'ordine impartitogli dal Gualtieri di non fare entrare nessuno⁸³². Lo stesso Elezaj ha reso, sul punto, parziale confessione⁸³³.

Cosa sia effettivamente accaduto nel corso di quel drammatico incontro veniva scoperto dagli inquirenti non solo a seguito delle sommarie informazioni rese dal Prior, ma anche ascoltando l'intercettazione telefonica captata il giorno stesso tra Gualtieri Antonio e Tattini Roberta. Il primo, dopo aver detto alla seconda di prepararsi a ridere, raccontava con protervia che quando era arrivato il Prior *“mi guardava e sudava freddo questo qui, ancora, ancora dovevo aprire bocca, ma sudava eh! Ti giuro... cioè gli uscivano le bave no? Dai lati della bocca, allora io gli ho detto: “senta ... dunque a me serve così e così”... mi guardava e sudava Robè sudava. Ho detto: “guarda non è che si sta sentendo male lei?” Gli ho detto no? Ti giuro “non è che si sta sentendo male?” Gli ho detto io... c'era un ragazzo dei miei vicini gli ho detto “Billi [n.d.r. Elezaj Bilbil] vammì a prendere dell'acqua che qui, qui questo sta male secondo me”*⁸³⁴.

Il contributo agevolatore offerto dell'imputato sembra evidente. Egli ebbe l'ordine del Gualtieri di stazionare davanti alla porta dell'ufficio in cui si consumava l'estorsione e di non fare entrare nessuno. Gualtieri, perfettamente consapevole che avrebbe posto in essere un'azione

⁸³¹ Cfr. il cap.4.9 dell'Informativa *Light in darkness* intitolato *Estorsione nei confronti di Vio Christian*, pp. 1775 e ss.

⁸³² Cfr. le dichiarazioni rese da Prior Pierantonio in data 10/12/2012, che possono essere consultate nel faldone 28, Rif. 4401-4404, parte 2, Allegato F, n. 1-16, alle pp. 141 e ss.

⁸³³ Cfr. interrogatorio di Elezaj Bilbil davanti al GIP di Bologna in data 04/02/2015: *“c'è stato un incontro con un certo Prior, nell'ufficio del Gualtieri. Gualtieri ha parlato da solo con Prior nell'ufficio e hanno parlato soli. Io sono rimasto in sala d'attesa solo. La conversazione non è durata tanto. Quando sono usciti ci siamo salutati e Prior è andato via. Gualtieri mi ha comunicato che Prior aveva un lavoro da fare”*

⁸³⁴ Cfr. telefonata 12284 rit. 1573/2011 alle ore 18.11 del 26/11/2011 trascritta nella sentenza appellata, pp. 468-469.

violenta, col conseguente rischio di provocare un malore al Prior, cosa effettivamente accaduta, come lui stesso riferiva compiaciuto alla Tattini. Gualtieri, aveva l'assoluta necessità di sorvegliare l'accesso alla stanza dove si sarebbe consumata la condotta violenta, al fine di evitare che, inavvertitamente, qualcuno entrasse e vedesse la scena. La condotta dell'imputato - il quale, stando al racconto del Gualtieri, portava persino acqua per alleviare il malessere della vittima - facilitava pacificamente l'esecuzione del delitto estorsivo aumentando la possibilità di consumazione del reato.

Infatti, com'è noto, *“ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti”*⁸³⁵.

D'altra parte, l'Elezaj era perfettamente consapevole, come si è visto sopra, della natura criminale e dell'illecita attività di recupero crediti secondo modalità mafiose svolta dal proprio capo⁸³⁶. Nemmeno la vista del malore che aveva colpito il Prior era valsa a far desistere l'imputato dalla propria condotta concorsuale.

La richiesta assolutoria, ancorché autorevolmente avanzata anche dal Procuratore Generale all'udienza del 10/06/2017, non può pertanto essere accolta.

c) La sentenza di primo grado non può che essere confermata anche con riferimento al capo 82). Il motivo relativo alla mancanza di consapevolezza del carattere illecito della dazione di € 10.000,00 consegnata dal Maffioletti all'imputato il giorno 14/04/2012 in Brescia appare destituito di qualunque fondamento.

L'imputato, infatti, adottava una serie di cautele del tutto incompatibili con l'assenza di

⁸³⁵ In applicazione di questo principio la S.C. ha affermato la correttezza della decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistente la responsabilità a titolo di concorso nel furto di una cassa bancomat a carico dell'imputato che, aveva promesso al complice di fargli da "palo", quindi, ancorché giunto sul luogo del furto quando la cassa bancomat era stata già divelta, aveva provveduto a scortarlo sino al capannone nel quale avevano programmato di aprirla, ricevendo una paritaria spartizione della refurtiva). (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200)

⁸³⁶ Come si è visto sopra, l'Elezaj, pochi giorni prima del reato in esame, assistette all'incontro del 14/11/2011 con Vio Christian nel quale il Gualtieri si presentò al malcapitato interlocutore col falso nome di Lamberti Ferruccio.

consapevolezza del carattere illecito della consegna: egli, infatti, si recò in Brescia insieme ad un connazionale di nome Ermal, ordinò al Maffioletti di lasciare il denaro nei pressi di un'autovettura in sosta, quindi prelevò il contante riponendolo vicino ad un palo ed infine ordinò ad Ermal di impossessarsene in un secondo tempo, dopo aver avuto certezza di non essere osservati⁸³⁷.

L'imputato stesso riferiva che il Maffioletti, il giorno in cui consegnò il denaro, aveva una "faccia strana e spaventata", segno evidente che l'imprenditore era sotto estorsione⁸³⁸.

Il contributo causale offerto dall'imputato a detto delitto perpetrato ai danni di Maffioletti Fabrizio appare sussistere al di là di ogni ragionevole dubbio. Egli, infatti, ritirava autonomamente il prezzo dell'estorsione ed impartiva al proprio connazionale presente specifiche istruzioni sintomatiche di particolari cautele.

È appena il caso di ricordare che *"Il concorso nel reato di estorsione sussiste anche quando il contributo causale del correo sia limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antiggiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato"*⁸³⁹.

La circostanza che il Gualtieri impiegasse, nell'attività estorsiva correlata al recupero crediti, "i miei uomini" – e, come si è visto, tra questi, anche l'imputato Elezaj Bilbil – trova una luminosa conferma nell'ambientale captata il 15/05/2012, nella quale il Gualtieri rivendicava nei confronti della cosca il proprio diritto a trattenersi l'intero prezzo delle estorsioni in quanto, in detta attività, egli stava usando (e pagando) tutti i suoi uomini e, più precisamente, proprio gli albanesi⁸⁴⁰.

Alla luce degli elementi emersi, la tesi dell'inconsapevolezza dell'Elezaj non merita credito. Troppe sono le vicende in cui si pretenderebbe di escluderne il dolo, che invece sussiste, quanto meno nella forma del dolo eventuale: l'Elezaj, anche per il rapporto di assoluta sottomissione agli

⁸³⁷ La sentenza appellata (pp. 478-479 trascrive l'ambientale da cui si ricava la sequenza indicata nel testo.

⁸³⁸ "Un altro giorno Gualtieri mi ha dato il numero di Fabrizio l'ho chiamato e ho fissato un appuntamento per andare a riscuotere i soldi a Brescia. Quel giorno con me c'era un connazionale in auto, che era casualmente a Reggio per lavoro, si chiama Ermal Brahushaj, e l'ho portato con me. Sono andato da Gualtieri e ho preso la sua auto, sono arrivato a Brescia ho chiamato Fabrizio che è venuto in un parcheggio con una faccia strana e spaventata; egli a lasciato i soldi sopra il cofano di una macchina parcheggiata, si è girato e se ne è andato, mi pareva tremasse". Cfr. interrogatorio Elezaj, cit.

⁸³⁹ Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 41177 del 24/11/2006 Ud. (dep. 15/12/2006) Rv. 235997.

⁸⁴⁰ GUALTIERI Antonio: poi dopo..poi dopo mi vengono a dire, mi dice: "e ma voi state facendo il recupero credito", "i recupero crediti sono cazzi miei!" TATTINI Roberta: ma che recupero screditi?! GUALTIERI Antonio: gli ho detto io: "Fabrizio intanto non mi sta dando un cazzo" TATTINI Roberta: ah..eh.. GUALTIERI Antonio: "e se mi vengono i soldi di Fabrizio me li mero tutti... tutti me li mero!" TATTINI Roberta: usi i tuoi di uomini, che cazzo vogliono? GUALTIERI Antonio: io sto usando tutti i miei uomini. TATTINI Roberta: lo ha capito o no? GUALTIERI Antonio: no, si certo.. TATTINI Roberta: non sono mica stupida io? GUALTIERI Antonio: uso gli albanesi. TATTINI Roberta: lo so! GUALTIERI Antonio: agli albanesi, secondo te, non gli devo dare da mangiare?" RIT. 3108/11, nr.2470 citata alle pp. 489-490 della sentenza appellata.

ordini del Gualtieri, avrebbe pacificamente agito anche a costo di concorrere nel delitto di estorsione.

L'appello dell'imputato appare dunque completamente infondato.

d) Quanto al trattamento circostanziale e sanzionatorio, ed in particolare alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. si tratta di una domanda inammissibile per le ragioni esposte nella parte generale di questa sentenza⁸⁴¹.

Quanto alle attenuanti generiche, nel rinviare alle considerazioni di carattere generale contenute nella prima parte della presente sentenza, la Corte non ravvisa elementi sufficienti per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. L'incensuratezza, com'è noto, non può, da sola, costituire un motivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche. La dedizione ad attività lavorativa costituisce un dovere costituzionalmente sancito. Quanto al comportamento processuale, pur non contestandosi il principio per cui *nemo tenetur se detegere*, non si può non osservare come l'Elezaj abbia reso, nell'interrogatorio in data 04/02/2015 davanti al Gip, dichiarazioni contrarie al vero, rendendo così maggiormente faticoso il corso della giustizia.

Le richieste di revoca delle statuizioni civili risulta apodittica, meramente correlata alla richiesta di assoluzione, e non può che essere conseguentemente respinta. Tra l'altro, non si può non osservare come la condanna al risarcimento del danno sia stata accolta dal primo giudice soltanto nei confronti delle due associazioni antimafia costituite parti civili, per via della riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Sennonchè l'imputato non ha proposto appello sul punto relativo al riconoscimento dell'aggravante stessa.

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con condanna dell'Elezaj al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili *Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie e Associazione Antimafia e Antiracket - La verità vive!* - *Onlus*, liquidate come in dispositivo.

⁸⁴¹ Cfr. il paragrafo intitolato "*Questioni comuni in materia di aggravanti ed attenuanti*". In sostanza la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al fatto, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione non solo quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, ma anche quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, esattamente come nei casi di specie.

15. FERRARO VINCENZO

Ferraro Vincenzo è stato giudicato in primo grado per avere, in concorso con Gibertini Marco, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Calesse Mario e Salsi Mirco (quest'ultimo separatamente giudicato), tentato di costringere, mediante violenza e minaccia, Gelmi Maria Rosa a restituire a Salsi Mirco una somma di denaro pari a 1.332.000,00 euro (capo 66), nonché per avere, in concorso coi medesimi Gibertini Marco, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio e Calesse Mario, tentato di estorcere a Salsi Mirco la somma di € 50.000,00 (capo 67), delitti entrambi aggravati dalla presenza di più persone, anche appartenenti ad una associazione mafiosa, ed ulteriormente aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991.

Ritenuto colpevole di entrambi i reati il Ferraro è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed € 5.000,00 di multa (pena base individuata dal GUP in anni 8, mesi 4 di reclusione e € 6.000,00 di multa per il più grave delitto contestato al capo 66, minimo edittale del delitto di estorsione aggravato ex art. 99 co. 4 c.p. (5 anni + 2/3) ancorché, nel massimo, fra tutte le circostanze ad effetto speciale contestate, la più grave sia quella di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p., aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. a anni 9 di reclusione e € 7.500 di multa, ridotta ex art. 56 c.p. a anni 6 di reclusione e € 5.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. - avendo a mente che l'aumento non può essere inferiore ad un terzo ex art. 81 co. 4 c.p. trattandosi di soggetto già dichiarato recidivo reiterato - a anni 8 di reclusione e € 7.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito).

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 344-380 della sentenza appellata e alla sintesi del fatto contenuta nella trattazione relativa alla posizione del coimputato Calesse Mario.

1.- I motivi di appello

a) Secondo l'appellante le dichiarazioni rese da Gelmi Maria Rosa e Salsi Mirko sarebbero inattendibili. La prima risulterebbe pluripregiudicata per associazione a delinquere ed altri gravi reati mentre il Salsi avrebbe reso dichiarazioni diverse nell'atto di querela e in sede di interrogatorio. Lo stesso giudice della cautela avrebbe dubitato della sua attendibilità.

Il capo 66) sarebbe comunque formulato ai limiti dell'indeterminatezza individuando il contributo concorsuale del Ferraro nel "coadiuvare Silipo".

Peraltro, il 30/06/2012, giorno in cui la Gelmi non venne trovata a casa, e in cui venne lasciato al padre di costei il numero telefonico del Silipo, il Ferraro non era a Dello, come risulta anche alle pagine 369 e 378 della sentenza appellata. Non risulterebbe quindi provato alcun contatto tra il Ferraro e la Gelmi.

L'affermazione del Silipo che definisce il Ferraro e il Calesse come i "calabresi di Milano"

sarebbe priva di sostrato reale ed indipendente dalla volontà del Ferraro, che non risulterebbe essere mai stato affiliato ad alcun gruppo criminale né avere mai collaborato con il Silipo.

b) A riguardo del capo 67) l'appellante osserva come l'assoluzione dal capo 66) dovrebbe logicamente comportare l'assoluzione dal capo successivo.

Non risulterebbero inoltre condotte qualificabili come violenza o minaccia.

L'imputato avrebbe conosciuto il Salsi per il tramite del Silipo il quale sarebbe stato debitore del Ferraro. Il Silipo, pertanto, gli avrebbe presentato l'imprenditore reggiano nella speranza di fargli ottenere opportunità di lavoro. Solo nel corso dell'accesso all'azienda del Salsi, il 4 luglio 2013, l'imputato avrebbe compreso che la sua presenza era stata strumentalizzata dal Silipo per le sue finalità estorsive.

In ogni caso il reato dovrebbe essere riqualificato in tentata truffa. La volontà del Salsi non sarebbe stata coartata ma soltanto manipolata attraverso l'artificio od il raggiro costituito dal riferimento ai calabresi incaricati del recupero del credito, asseritamente affiliati ad una cosca coinvolta nella strage di Duisburg.

c) Nella memoria depositata in data 12/04/2017 – da considerare come motivi nuovi – l'appellante ha ribadito le argomentazioni già oggetto dei motivi d'appello soffermandosi in modo particolare sulla ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 mancando qualunque prova che il Ferraro abbia posto in essere condotte col metodo mafioso e con la finalità di agevolare il sodalizio criminale.

In definitiva, l'appellante chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché l'imputato non lo ha commesso.

In subordine l'imputato chiede la riqualificazione ai sensi degli articoli 56 e 640 c.p., l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 e della recidiva, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, con revoca delle statuizioni civili.

2.- Motivi della decisione

L'appello di Ferraro Vincenzo si rivela destituito di qualunque fondamento a fronte dell'ampio compendio probatorio acquisito agli atti.

Sull'attendibilità del Salsi, ma anche della Gelmi, il primo giudice ha ampiamente e lucidamente motivato, considerando innanzitutto: *“la spontaneità delle accuse, esternate allorché l'imprenditore, sentendosi braccato, era caduto in uno stato di terrore che gli ha reso la denuncia soluzione necessitata. Non si sottovaluti come tale scelta lo abbia inevitabilmente condotto a dover ammettere le proprie gravi responsabilità nella vicenda (nonché esporsi al pericolo che emergesse la vicenda illecita pregressa che ha costituito la causale del credito), con*

rilevanti ripercussioni sulla sua posizione sociale e professionale. Salsi, incalzato dagli inquirenti nel corso di un lungo interrogatorio, ha poi reso una versione sostanzialmente costante e logica, ancorché chiaro sia stato il tentativo di ridimensionare, soprattutto sotto l'aspetto soggettivo, la propria responsabilità. Le dichiarazioni dei due propalanti sono poi suffragate dai numerosi e specifici riscontri oggettivi, sopra elencati, sì da non potersi porre in dubbio la loro corrispondenza alla reale dinamica degli accadimenti⁸⁴².

Le dichiarazioni della Gelmi trovano poi un preciso, inequivocabile, riscontro nella telefonata minatoria del Silipo intercettata il 30/06/2011, nel quale il Silipo riferiva alla Gelmi che *"conosco le tue figlie, conosco!"*⁸⁴³.

Ed il fatto che l'appellante abbia concretamente contribuito alla consumazione del reato emerge dal logico e chiaro coordinamento delle **intercettazioni in atti** : il giorno 21/06/2012 Silipo Antonio, dopo aver ottenuto il benestare del Sarcone⁸⁴⁴, telefonava al Ferraro Vincenzo⁸⁴⁵, per incontrarsi con lo stesso il 23/06/2012⁸⁴⁶. Il 26/06/2012, martedì, i due parlavano dell'inizio del lavoro : il Silipo affermava di non voler *"tirare troppo per le lunghe"* e il Ferraro lo tranquillizzava sostenendo che *"prima di sabato facciamo tutto"*⁸⁴⁷ : si noti che sabato era il 30/06/2012, giorno in cui Silipo, Calesse ed un terzo soggetto non identificato si recarono per l'appunto dal padre della Gelmi intimorendolo. L'appellante si premurava altresì di ottenere il benestare del Silipo per la nomina di un sostituto (*"se dovessi mandare un altro al posto mio che è la stessa persona mia? preciso, è un fratello nostro"*)⁸⁴⁸. Di fatto, venerdì 29/06/2012 il Silipo si lamentava con il Ferraro perché Calesse non lo aveva ancora chiamato⁸⁴⁹; e poche ore dopo Silipo e Calesse si accordavano per incontrarsi all'uscita del casello autostradale di Ospitaletto⁸⁵⁰. Evidentemente la cooperazione era stata effettuata fattivamente, se è vero che il 06/07/2012 il Ferraro chiedeva al Silipo un anticipo sul compenso, che veniva pagato il 30/07/2012⁸⁵¹.

Il 25/10/2012 il Ferraro, il Calesse, il Silipo, il Salsi e il Gibertini si incontravano presso il Silipo⁸⁵²; ora, dai colloqui intercettati tra il Salsi ed il Gibertini (sulla BMW di quest'ultimo) subito

⁸⁴² Cfr. Sentenza appellata, p. 377.

⁸⁴³ Progr. 16575 del 30/6/2012, ore 13:11, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 342.5977156 in uso a GELMI Maria Rosa e intestata alla ditta "Il Segnale snc". Cfr. pp. 363-364 della sentenza appellata.

⁸⁴⁴ Si ritiene di poter rimandare, per la motivazione dell'assunto, alla lettura della parte relativa alla posizione di Sarcone Nicolino.

⁸⁴⁵ Progr. 15771 del 21/06/2012, sentenza appellata, p. 366.

⁸⁴⁶ Progr. 15923 del 23/06/2012, sentenza appellata, p. 366.

⁸⁴⁷ Progr. 16190 del 26/06/2012, sentenza appellata, p. 367.

⁸⁴⁸ Ibidem.

⁸⁴⁹ Progr. 16432 del 29/06/2012, sentenza appellata, p. 367.

⁸⁵⁰ Progr. 16479 del 29/06/2012, sentenza appellata, pp. 367-368.

⁸⁵¹ Progr. 17287 del 06/07/2012, sentenza appellata, p. 369.

⁸⁵² Cfr. sentenza appellata, p. 371 e i riferimenti ivi indicati.

dopo l'incontro, risulta evidente che l'argomento trattato era stato il recupero del credito verso la Gelmi⁸⁵³. Sei giorni dopo il Ferraro riceveva una telefonata con la quale il Silipo, in linguaggio cifrato, lo esortava a portare a termine il piano estorsivo, indicando anche l'importo del credito (1.200.000,00 euro)⁸⁵⁴. Il 03/03/2013 il Ferraro chiamava il Silipo affermando di avere "*tutta la documentazione relativa al cantiere*" e di voler incontrare il "committente". L'incontro, riscontrato da uno specifico servizio di o.c.p., avveniva il 05/03/2013. Nell'occasione il Ferraro ed il Calesse, come risulta dalle telefonate intercettate dopo l'incontro, consegnavano al Salsi i sei assegni falsificati⁸⁵⁵. L'automobile a bordo della quale viaggiavano il Ferraro e il Calesse veniva seguita e controllata al casello autostradale di Reggio Emilia⁸⁵⁶.

Ma vi è di più. La tentata estorsione di cui al **capo 67)** interveniva mesi dopo, precisamente il 04/07/2013, quando il Silipo, a metà pomeriggio, si recava presso l'azienda del Salsi chiedendo di parlare con l'imprenditore, ma si sentiva rispondere dalla segretaria che il Salsi era impegnato; nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, dopo ripetute telefonate alle quali il Salsi non rispondeva, il Silipo ritornava nuovamente presso la Reggiana Gourmet insieme al Ferraro. Incrociando il Salsi che stava lasciando l'azienda in automobile, Silipo lo invitava reiteratamente a fermarsi per un colloquio finalizzato ad estorcere nuove somme di denaro per l'attività svolta dai "milanesi"⁸⁵⁷.

L'assenza del Ferraro il giorno della spedizione a Dello, dunque, non vale per trarne motivo di estraneità al fatto: l'imputato aveva preannunciato che avrebbe inviato "*un fratello nostro*"⁸⁵⁸. Altrettanto irrilevante è la circostanza che il Ferraro non abbia posto in essere in concreto alcuna condotta di violenza o minaccia. Il concorso appare in tutta evidenza se si considera che Ferraro concordava con Silipo le modalità dell'estorsione, incaricava "un fratello" (il Calesse Mario) per l'individuazione della abitazione della Gelmi e per accompagnarvi il Silipo Antonio e riscuoteva compensi per l'attività estorsiva. Il Ferraro, infatti, si è recato successivamente, più volte, con il Calesse dal Silipo consegnando al Salsi i sei assegni falsi e pretendendo dal medesimo un compenso di 50.000,00 euro⁸⁵⁹.

Alla luce dei fatti appena riassunti si deve condividere in pieno l'assunto del primo giudice secondo cui "*ancorché non si abbia riscontro della presenza di FERRARO Vincenzo a Dello (BS) il 30/6/2012, allo stesso vada comunque ascritto un rilevante contributo partecipativo alla tentata*

⁸⁵³ Ibidem, pp. 371-372.

⁸⁵⁴ Rit. 215/12 conversazione 359 del 31/10/2012, p. 372 sentenza appellata.

⁸⁵⁵ Fra le altre, RIT 3210/12: conversazione nr. 14233 del 14/3/2013 ore 08,08. Chiamante: utenza non intercettata nr. 3270570116 in uso a FERRARO Vincenzo. Chiamato: utenza intercettata nr. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio.

⁸⁵⁶ Cfr. sentenza appellata, pp. 373-374.

⁸⁵⁷ Ibidem, pp. 373-375.

⁸⁵⁸ Ibidem.

⁸⁵⁹ Cfr. le dichiarazioni di Salsi Mirco al Pubblico Ministero in data 05/07/2013, vol. 31. La sentenza appellata ne riporta ampi stralci alle pp. 350-356.

estorsione in danno di GELMI Maria Rosa, essendo colui che, interpellato in prima battuta dal SILIPO per l'esazione, ha incaricato il CALESSE e (forse) anche un altro soggetto per la prima spedizione, per poi intercedere sempre fra SILIPO e CALESSE, con un chiaro ruolo di superiorità rispetto a quest'ultimo; si è occupato del prosieguo ed, infine, ha partecipato attivamente alla estorsione tentata in danno di Mirco SALSI. Il rischio che venissero "i milanesi", tanto temuti dal SALSI e che pretendevano da lui altro ed ingiustificato denaro, non è stato, infatti, solo paventato da SILIPO (sì da potersi ritenere lo stesso millantato), ma era del tutto reale, come dimostrato dalla presenza di FERRARO Vincenzo, il 4 luglio 2013, presso l'azienda del SALSI, all'evidente fine di amplificare la carica minatoria nei confronti dell'oramai stremato imprenditore"⁸⁶⁰.

La richiesta di **riqualificazione del fatto** contestato al capo 67) in tentata truffa è infondata. Gli assegni falsificati furono consegnati al Salsi il 05/03/2013⁸⁶¹, mentre la tentata estorsione di cui al capo 67) interviene nei mesi successivi, raggiungendo l'apice mesi dopo, precisamente il 04/07/2013. La disposizione patrimoniale, costituita dalla consegna al Silipo dell'ingente somma concordata per il recupero, non è quindi intervenuta in conseguenza di una *mise-en-scène*. La pretesa di un nuovo esborso, successivo a quello già consegnato dal Salsi al Silipo, costituisce senza ombra di dubbio, un nuovo, autonomo, tentativo di estorsione.

La costrizione avvenne con la messa in opera di un triplice ordine di minacce, compiutamente descritte nell'imputazione: a) numerose telefonate minatorie all'indirizzo del Salsi e dei suoi famigliari⁸⁶²; b) preannuncio dell'imminente arrivo di "quelli di Milano" il 29/06/2013; c) duplice irruzione del Silipo, accompagnato dal Ferrari, presso l'azienda del Salsi il 04/07/2013. I pericoli paventati dal Silipo (*l'arrivo di quelli di Milano*) erano tutt'altro che immaginari, cosicché la richiesta derubricazione del delitto in tentata truffa non ha alcun ragionevole fondamento.

Del tutto infondati appaiono i motivi che pretenderebbero di escludere la sussistenza dell'aggravante di cui **all'art. 7 della legge 203/1991**. Il metodo mafioso è stato posto in essere ed è individuabile da più elementi emersi nel corso dell'indagine: il ricorso al capo zona, individuabile nel Sarcone, il rispetto massimo delle "competenze territoriali", che portarono alla necessità di individuare un "fratello" residente in Lombardia, il lessico utilizzato sia dal Ferraro (*un fratello nostro*) che dal Calesse (*mi sta dicendo Vincenzo di parlare il Calabrese*)⁸⁶³.

Sul punto merita ricordare le lucide osservazioni svolte nell'ordinanza 02/03/2015 dal Collegio del riesame, investito dal Ferraro del ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare in

⁸⁶⁰ Sentenza appellata, p. 378.

⁸⁶¹ Cfr. sentenza appellata, pp. 373-374..

⁸⁶² La richiesta al Salsi di ulteriori 10.000,00 euro a titolo di "*fondo spese per i Milanesi*" è del 15/02/2013, progr. 37 Rit. 331/2013.

⁸⁶³ Prog. 16229 del 26/06/2016 trascritta a p. 367 della sentenza appellata.

carcere: *“Innanzitutto va osservato che si è trattato di una condotta gestita dal Silipo in accordo con Sarcone Nicolino, il personaggio di vertice della locale reggiana. Il fatto che l'azione sia stata compiuta anche nell'interesse della locale e in vista di un rafforzamento della stessa si desume anche dall'identità della persona sulla cui richiesta il Silipo (e il Sarcone) si sono mossi. Il Salsi, infatti, è un noto imprenditore e all'epoca era vice presidente della camera di Commercio di Reggio Emilia. Pertanto, il buon esito di un'attività di recupero di un'ingente somma di denaro in suo favore avrebbe senza dubbio giovato all'organizzazione, consentendo ai suoi membri di ottenere altre “commissioni” (e, di conseguenza, fonti di guadagno). Questa considerazione trova una significativa conferma nella conversazione telefonica n. 18482 registrata il 17/07/2012, nella quale il Gibertini ha esortato il Silipo a fare “un bel lavoro con Salsi”, aggiungendo che in quel modo sarebbero riusciti a portare “a casa diverse cose da Salsi”, a ottenere “diverse situazioni”. Del resto, il fatto che la vicenda in esame sia stata gestita nell'interesse della cosca trova un riscontro anche nel fatto che il Silipo ha coinvolto personaggi gravitanti nella zona in cui il recupero doveva essere effettuato, in ossequio al principio di territorialità, strettamente osservato dalle organizzazioni di stampo mafioso. Proprio quest'ultima circostanza ... esclude che il “delegati” lombardi non siano stati a conoscenza della qualità di 'ndranghetista del loro mandante, del consenso del suo superiore Sarcone e, di conseguenza, dell'interesse della cosca all'esazione, avente ad oggetto una somma di denaro particolarmente ingente. Peraltro l'intraneità o comunque la contiguità del Ferraro (e del Calesse) a consorterie di stampo mafioso emerge dalla citata conversazione n. 16190 del 26/06/2011 tra il ricorrente e il Silipo, nel corso della quale il Calesse è stato definito un “fratello nostro” e “la stessa persona”.*

L'appellante si duole, infine, della mancata esclusione della recidiva, della mancata concessione delle attenuanti generiche, dell'entità della pena inflitta e della condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita.

A riguardo della **recidiva**, la difesa dell'appellante, si è limitata a chiederne la disapplicazione senza peraltro allegare specifici motivi, mentre all'udienza del 09/06/2017 il Procuratore Generale ha osservato che non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'aggravante stante l'accertato esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 28/09/2006.

L'assunto del Procuratore Generale non può essere condiviso. Nessun effetto completamente estintivo può avere avuto l'esito positivo dell'affidamento in prova stante una serie di condanne che hanno comportato la redazione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti pari a sedici anni, mesi tre e giorni tre di reclusione, per i reati di estorsione, violenza e minaccia, lesioni, furto, danneggiamento, acquisto di sostanze stupefacenti.

Peraltro non si può non osservare come l'applicazione dell'indulto di cui alla legge n. 241/2006 (cfr. ordinanza della Corte d'appello di Milano in data 20/02/2007) non possa aver determinato alcun effetto estintivo della pena corrispondente. Infatti *“L'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata”*⁸⁶⁴.

La recidiva è stata correttamente applicata dal primo giudice. Il precedente costituito dalla condanna del GIP di Milano in data 06/08/1990 è relativo ad una tentata estorsione continuata ed in concorso, quindi un precedente specifico di estrema gravità. La reiterazione della medesima ipotesi di reato induce a ritenere, nel caso di specie che vede sussistente anche l'aggravante mafiosa, maggiormente accentuata la pericolosità sociale del Ferraro e giusto il conseguente aumento di pena.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle **attenuanti generiche** l'appellante allega quali motivi la *volontaria cessazione delle condotte contestate* e il corretto e leale comportamento processuale.

Il primo motivo appare troppo generico. Non è si riesce infatti a comprendere se l'appellante alluda ad una sorta di recesso attivo, del tutto sfornito di concreto fondamento, o alla condotta successiva al reato.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Pur non contestandosi il principio per cui *nemo tenetur se detegere*, non si può non osservare come il Ferraro, nell'interrogatorio reso davanti al Pubblico Ministero il giorno 25/08/2015, abbia fornito una versione fantasiosa dei fatti, completamente smentita dalle dichiarazioni delle parti offese, in tutto riscontrate – queste sì – dalle intercettazioni telefoniche e dalle perquisizioni eseguite, rendendo così maggiormente faticoso il corso della giustizia.

Inammissibile appare poi la richiesta di **revoca delle statuizioni civili** stante la totale assenza di specifici motivi a sostegno della domanda.

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con condanna del Ferraro al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore della costituita parte civile *Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie*, liquidate come in dispositivo.

⁸⁶⁴ Cass. Pen. Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015 - dep. 04/08/2015, P.G in proc. Agostino e altri, Rv. 264629.

16. FLORO VITO SELVINO

Floro Vito Selvino è stato giudicato dal Tribunale di Bologna per avere fatto parte, in qualità di mero partecipe, dell'associazione descritta al capo 1).

Il capo d'imputazione 1/32 descrive i seguenti elementi di valutazione della condotta partecipativa: *“Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e nei quali trovano impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi”*.

Il giudice di primo grado ha assolto l'imputato osservando che le dichiarazioni del collaboratore Cortese Angelo Salvatore, che lo ha indicato fra gli imprenditori mafiosi (*“Giglio, Floro Vito, Salvatore Floro Vito cammina col Lamborghini Murcèlago... tutti così, tutti così, persone insomma insospettabili”*) appartenenti al gruppo degli emiliani, impiegato soprattutto nei riciclaggio del denaro, nonché in possesso di armi, non hanno ricevuto sufficienti riscontri in questa sede.

Il primo giudice ha bensì accertato che l'imputato è risultato impegnato nei cantieri di Sorbolo, sennonché detta circostanza non è da sola sufficiente a ritenere l'imputato intraneo alla cosca posto che le spartizioni dei lavori avvenne non necessariamente fra imprenditori intranei al sodalizio, ma secondo logiche di compiacenza e vicinanza non di per se stesse significative di intraneità.

Tra l'altro, secondo il gup non risulterebbe che l'imputato avesse partecipato alla riunione mafiosa tenutasi il 03/02/2012 presso la ditta di Giglio Giuseppe a Gualtieri (RE).

I contatti fra Floro Vito Selvino e Blasco Gaetano in merito alle false fatture gestite dal secondo non offrono poi contezza della partecipazione dell'imputato a siffatte operazioni, tanto è vero che nei confronti dello stesso non è stata elevata alcuna imputazione.

Ed a riguardo infine della acclarata partecipazione dell'imputato al matrimonio di Sarcone Nicolino il primo giudice ha ritenuto che si tratti di un "*elemento non bastevole a fondare l'ipotesi d'accusa in mancanza di altri significativi dati convergenti*"⁸⁶⁵.

I motivi di appello

Il Pubblico Ministero ha interposto appello allegando, in sintesi, i seguenti motivi.

a) Il Floro Vito, contrariamente a quanto sostenuto dal GUP, era coinvolto nella triangolazione delle fatture con Blasco Gaetano, il quale, alla stregua delle conversazioni intercettate, lo incaricava di eseguire bonifici verso ANPA Costruzioni.

b) L'imputato era poi coinvolto nell'affare Sorbolo, avendo riferito a Cappa di essere creditore verso Giglio di 80.000 euro che Giglio gli voleva pagare dandogli un appartamento (cosa che lui rifiutava). Egli, inoltre, partecipò alla riunione del 03/02/2012 in Gualtieri, ove erano presenti Diletto, i due fratelli Sarcone, Giglio, Cappa, Serio e Gerace.

c) L'imputato si confrontava poi con Giglio Giuseppe sui preoccupanti controlli della DIGOS in Gualtieri e sul pericolo di finire in carcere, preoccupazione che poi manifestava nella richiesta a Cianflone di controllare i componenti della pattuglia veduta da Giglio.

d) L'imputato era invitato al matrimonio di Sarcone Nicolino insieme ai Vertinelli ed a Giglio.

e) Nell'interrogatorio reso in DDA il 18/7/16 Giglio dichiara che Floro Vito aveva ceduto a Colacino una agenzia di scommesse a Reggio Emilia.

All'udienza del 21/06/2017 il **Procuratore Generale ha insistito** nell'affermare che la motivazione del GUP sarebbe insufficiente. Il **dato probatorio nuovo** che può valere a ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado dovrebbe essere ravvisato nella dichiarazione di Giglio Giuseppe all'udienza del 13/05/2017, riscontrata con documentazione depositata dal Maresciallo D'Agostino e dalle dichiarazioni del collaboratore Cortese. Quest'ultimo riferisce di avere avuto lui stesso una proposta dal Floro Vito di fare false fatturazioni e che il collaboratore rifiutò perché all'epoca operava nella droga. Giglio ha dichiarato che Floro Vito Selvino interveniva tutte le volte che il fratello Gianni non era in condizioni di operare e portava i documenti ed il denaro necessari per le false fatturazioni. Di fatto vennero sequestrati appunti che attestano i rapporti tra Giglio e Selvino, che indicano una somma in contanti di 25.000 euro ed una somma di 1.000,00 euro spettanti al fratello: Giglio ha chiarito che la somma in questione era stata investita da Selvino

⁸⁶⁵ Cfr. sentenza appellata, p. 1289.

perché il fratello in quel momento non era disponibile. Numerose conversazioni intercettate e depositate in atti documenterebbero condotte di false fatturazione poste in essere dall'imputato⁸⁶⁶.

I lavori effettuati dall'imputato nel cantiere di Sorbolo sono stati raccontati da Giglio e riscontrati dall'avvenuto incendio dell'appartamento con cui i sodali volevano pagare Selvino ma che questi rifiutò.

Riscontrata sarebbe anche l'esistenza della agenzia di scommesse gestite dall'imputato sulla quale ha riferito Giglio. In questo caso l'agenzia di scommesse di Floro Vito Selvino sarebbe stata individuata grazie a un lavoro di identificazione delle società che gestivano questa sala e queste società erano riconducibili a quell'Irina a cui ha fatto riferimento Giglio nel corso dell'interrogatorio assunto in questo giudizio. Numerose sarebbero le intercettazioni telefoniche intercorse tra Floro Vito e Colacino Michele – soggetto, quest'ultimo, che rileverà proprio quest'agenzia di scommesse - in cui il Floro Vito riferisce della sua intenzione di aprire quest'agenzia di scommesse, della necessità di recarsi in Tribunale per prendere il certificato penale dell'Irina, della necessità di trovare i locali e di concordare l'affitto. Sarebbero numerosissime le telefonate che riscontrerebbero le dichiarazioni del collaboratore Giglio Giuseppe sull'attività di Floro Vito Selvino anche in questo settore dell'agenzia di scommesse.

Infine il Procuratore Generale ha indicato la vicenda della Marmirolo Porfidi, che vide l'imputato recuperare documenti nella società collegata per consentire ai commercialisti Clausi e Palermo di redigere una perizia falsa che permettesse a Muto Cesare di uscire dal carcere.

⁸⁶⁶ Più precisamente, il P.G. ha affermato: "Queste conversazioni sono le numero 15291 dell'1 giugno, e quella relativa al bonifico è quella del 18 giugno 2012, numero 16558. Il contenuto di queste informazioni, che ci vengono dalle telefonate consistente proprio in queste, la dazione della somma, il bonifico a restituzione e addirittura il Blasco che si informa e chiede conferma a Floro Vito Selvino se effettivamente ha restituito quella somma, cosa che avviene con la telefonata numero 16599 del 18 giugno del 2012, in cui Floro Vito Selvino avvisa Blasco e gli dice "guarda che il bonifico è stato fatto, lì è tutto a posto". Gli dice anche un'altra informazione; gli fa anche un'altra richiesta, cioè della datazione di una somma di 11500 euro che deve essere tolta da questo bonifico e restituita a Muto Antonio. Questa somma viene effettivamente sottratta, tolta, prelevata dai conti correnti di Blasco su cui era confluita la somma in restituzione, come da indagini bancarie che attestano un prelievo da Ampa, che è una società riferibile a Blasco e da quel conto corrente su cui era confluita la somma in restituzione di 11500 euro, così come era stato detto esattamente nel corso della conversazione telefonica di conferma della chiusura dell'operazione di falsa fatturazione. Ancora abbiamo molte altre telefonate in cui è presente, partecipe Floro Vito Selvino in queste vicende, ne cito soltanto alcune, 6 luglio 2011 numero 10758, Muto chiede a Selvino se Giglio ha effettuato quel bonifico, c'è la telefonata di riferimento con Giglio che avviene l'11 luglio 2011, il contenuto della conversazione è chiaramente riferibile a questo tipo di operazione cui al contante segue poi il bonifico per via bancaria. Ancora, 8 novembre 2011 Floro Vito Gianni, il fratello, chiede contezza a Selvino se è stato questo caso Floro Vito Selvino gli comunica che questo bonifico è stato fatto. Sono le conversazioni intercorse il giorno 8 novembre 2011. 11 novembre 2011, Floro Vito Selvino chiede al fratello Gianni se è stato effettuato un bonifico di 18.000,00 euro per Giuseppe Le Rose. Giuseppe Le Rose è un soggetto che troviamo imputato non in questo procedimento, ma nei capi d'imputazione 107, la vicenda Cappa - Gullà, per quell'operazione di falsa fatturazione, in cui sostanzialmente c'è anche una confessione di quei soggetti. Ancora 2 novembre 2011 si fa riferimento a fatture che devono essere emesse per le operazioni da fare con i terzi, fattura 37 e fattura 35. In sostanza vi è una continuità di operatività del Floro Vito Selvino insieme al fratello che consente di, non soltanto riscontrare quello che ci dice Giglio Giuseppe in merito all'attività illecita di Floro Vito Selvino, ma anche la stessa affermazione della sentenza di primo grado che sostanzialmente afferma: poiché non abbiamo reati fine, ovviamente non possiamo dire che Floro Vito sia un soggetto intraneo". Cfr. trascrizione stenotipica dell'udienza 21/06/2017, pp. 14-166.

Questi fatti documenterebbero la messa a disposizione trasversale dell'imputato in operazioni - falsa fatturazione con reimpiego di denaro mafioso e apertura di agenzia scommesse - che consentono il riciclaggio di denaro sporco.

Pur trovandosi in posizione più defilata rispetto a quella del fratello Floro Vito Gianni, l'imputato interveniva in ogni caso tutte le volte che il fratello non poteva operare.

L'imputato partecipò anche al matrimonio di Sarcone, come del resto tutti i soggetti apicali della 'ndrina di Reggio Emilia.

2.- Motivi della decisione

Preliminarmente questa Corte ritiene di dover assecondare la richiesta del Procuratore Generale affinché copia della presente sentenza nonché dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe e dal teste maresciallo Emidio D'Agostino relative all'imputato Floro Vito Selvino siano trasmesse alla Procura della Repubblica di Bologna per quanto di competenza in ordine alle operazioni di false fatturazioni indicate nei verbali medesimi.

Nel merito, questa Corte ritiene di dover confermare il giudizio assolutorio.

Il primo giudice ha esposto i principi osservati in punto di prova della partecipazione al sodalizio, indicando, in via generale, lo stabile inserimento a disposizione dell'ente con *affectio societatis*, a prescindere da rituali formali (di cui in *Aemilia* non vi è traccia)⁸⁶⁷:

- l'accreditarsi come membro del sodalizio;
- la conoscenza della sua struttura, gerarchie e ruoli;
- la consumazione di reati-fine, soprattutto se questi acquistano rilevanza significativa nell'economia dell'azione criminale propria del contesto associativo, con la notazione che, trattandosi nel caso di specie di un sodalizio criminale mirante ad acquisire il controllo di attività economiche e/o ingiusti profitti, rileveranno reati finanziari o comunque connotati dallo scopo di lucro, ovvero delitti consumati con modalità mafiose o in concorso con soggetti di cui sia provata la partecipazione al sodalizio;

- la disponibilità ad assumere incarichi fiduciari, come quello di fungere da scorta o da assistenza ad uno dei vertici dell'associazione, custodirne le armi o farsi latore di messaggi importanti;

- la partecipazione a riunioni destinate alla trattazione di argomenti di rilievo per la vita dell'organizzazione da parte degli interni al sodalizio, e che per ovvie ragioni di segretezza, sono interdette agli estranei o a chi non possiede la "dote" o l'autorevolezza richieste.

Ed a riguardo di Floro Vito Selvino non risultava che l'imputato: a) si fosse mai accreditato

⁸⁶⁷ Cfr. sentenza appellata, p. 1267.

come membro del sodalizio; b) conoscesse strutture, gerarchia e ruoli della consorteria; c) almeno allo stato, avesse commesso delitti-scopo; d) si fosse reso disponibile ad assumere incarichi fiduciari a servizio di altri membri del sodalizio; e) avesse partecipato a riunioni od incontri destinati alla trattazione di argomenti di rilievo per la vita dell'organizzazione⁸⁶⁸; f) avesse partecipato al matrimonio di Sarcone Nicolino il giorno 18/06/2011⁸⁶⁹.

Ora, sulla partecipazione all'affare Sorbolo si deve condividere il dubbio espresso dal primo giudice, secondo cui la circostanza che l'imputato sia risultato impegnato in quei cantieri non possa essere da sola sufficiente a ritenerlo intraneo alla cosca posto che le spartizioni dei lavori avvenne non necessariamente fra imprenditori intranei al sodalizio, ma secondo logiche di compiacenza e vicinanza non di per se stesse significative di intraneità.

Né risulta provato che Floro Vito Selvino sia stato presente nel corso delle due decisive riunioni di 'ndrangheta relative all'affare Sorbolo. L'elencazione delle due date del 28/01/2012 e del 03/02/2012 da parte del Pubblico Ministero sembra frutto di un fraintendimento. In primo luogo, si osserva che le due riunioni con i vertici della cosca tese a comporre i contrasti insorti a riguardo dell'affare Sorbolo si svolsero il 28/01/2012 ed il 24/02/2012; e ad esse parteciparono il Diletto, i Sarcone, Falbo e gli altri soci, ma non Floro Vito Selvino.

L'incontro del 03/2/2012 può essere invece considerato come un ritrovo della "fazione" Giglio e soci con Diletto Alfonso, verosimilmente per precisare questioni sorte nella riunione del 28/01/2012, ma non una riunione "arbitrale" come le altre. E purtuttavia neppure ad essa riunione partecipò Floro Vito Selvino : di fatto, in forza del servizio di OCP eseguito dalla P.G. operante, si riscontrava la presenza in tale circostanza di Diletto, Giglio, Cappa, Pallone, Gerace , Serio e del fratello di Selvino, Floro Vito Gianni (giudicato nel dibattimento attualmente pendente in I° grado).Era quest'ultimo,invero, ad affiancare stabilmente Giglio nei giri di false fatturazioni (vedi sub capo 107) e non già Selvino, come peraltro riferito dallo stesso collaboratore.

In definitiva, l'imputato, non solo non partecipò alle due "riunioni di 'ndrangheta" con l'intervento dei vertici teso a comporre i dissidi tra le due fazioni, ma neanche all'incontro del gruppo di Giglio con Diletto che si svolse il 03/2/2012⁸⁷⁰. Né risulta che egli venisse coinvolto negli illeciti traffici inerenti all'"affare Sorbolo", risultando esclusivamente provato un suo unico intervento nel cantiere (intervento lavorativo peraltro effettivo e non apparente) in qualità di artigiano .

⁸⁶⁸ Cfr. l'elenco delle più importanti riunioni di 'ndrangheta alle pp. 1234 e ss. della sentenza appellata, nota 2461.

⁸⁶⁹ Cfr. l'elenco dei partecipanti a p. 1238 della sentenza appellata. Deve pertanto considerarsi frutto di un errore la successiva informazione contenuta a p. 1289 secondo cui: "*Residua la acclarata partecipazione dell'imputato al matrimonio di SARCONE Nicolino, elemento non bastevole a fondare l'ipotesi d'accusa in mancanza di altri significativi dati convergenti.*"

⁸⁷⁰ I riferimenti di cui al testo si rinvengono alle pagg.1149 e1174 della informativa dei CC di Modena del 12/6/2013.

E' ben vero, che dagli elementi probatori in atti (tra essi comprese le dichiarazioni rese da Giglio Giuseppe in appello) emerge che l'imputato era stato in qualche circostanza coinvolto dal fratello nel giro di false fatturazioni che lo stesso gestiva in concorso con Giglio (tale per cui gli atti vengono trasmessi alla Procura della Repubblica): ma tali interventi risultavano affatto sporadici e di minimo rilievo (per riferimento del Giglio medesimo) e non affatto organici rispetto alle operazioni fraudolente in questione .

Parimenti verosimile e suffragata appare la circostanza riferita dal collaboratore secondo cui Floro Vito Selvino aveva per certo tempo gestito una agenzia scommesse sfruttata dai sodali talvolta per "ripulire" guadagni illeciti; mancano tuttavia ulteriori e più specifici elementi idonei ad elevare la condotta in questione dal rango di mera connivenza o contiguità compiacente a quella di stabile e funzionale compartecipazione associativa.

Alla stregua dell'insufficiente quadro probatorio appena riassunto si impone pertanto la conferma della sentenza assolutoria di primo grado.

17. FOGGIA DOMENICO

Foggia Domenico è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per il delitto di cui all'art. 12 quinquies, L. 356/1992, per avere assunto fittiziamente la veste di titolare della quota, pari all'11,98 %, del Consorzio Stabile Gecoval s.c.ar.l. (capo 89 duodecies), celando la effettiva titolarità della stessa in capo ai fratelli Vertinelli Palmo e Vertinelli Giuseppe.

Il primo giudice escludeva la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e non riteneva sussistere la continuazione.

La pena era determinata partendo da quella base di anni due e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 1076-1079 della sentenza appellata.

In estrema sintesi, il GUP bolognese, dopo aver sottolineato il legame tra Foggia Domenico e i fratelli Vertinelli, avendo il primo sposato la sorella dei secondi, rilevava come emergesse pacifica la fittizietà dell'intestazione delle quote societarie all'appellante in base all'esito dell'attività di intercettazione svolta dalla p.g. operante ed all'analisi della documentazione riguardante il Consorzio.

1.-I motivi di appello

a1) L'imputato ha proposto appello avanzando in via principale richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, contestando che il primo Giudice avesse fondato la decisione esclusivamente sulla scorta di quanto affermato dall'ordinanza cautelare, emessa a carico di Vertinelli Palmo, ossia sulla base di un provvedimento non riguardante il FOGGIA.

a2) Quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo, la difesa lamentava in primo luogo che la prova fosse stata fondata sulle intercettazioni richiamate nella sentenza, in quanto risalenti al 2011 e non riguardanti in alcun modo il Consorzio Gecoval s.c.ar.l., mentre il Foggia aveva formalizzato l'acquisizione delle quote del Consorzio nel Dicembre 2013.

Inoltre da nessuna conversazione poteva desumersi l'asserita esistenza di un rapporto gerarchico tra Palmo Vertinelli e Foggia Domenico.

La conversazione richiamata dal primo Giudice a p. 1077⁸⁷¹, ritenuta emblematica di tale rapporto, in realtà dimostrava solo come il Vertinelli avesse chiesto al Foggia se quest'ultimo

⁸⁷¹ Telefonata nr. 14028, delle ore 17:09:40 del 16/08/2011 (RIT 119/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393481323715 in uso a VERTINELLI Palmo. Utenza chiamante 393387038717 (intestata a FOGGIA DOMENICO

voleva prendere l'appalto per una villa a Catanzaro, senza imporgli alcunchè, ciò dimostrando piuttosto una piena autonomia e indipendenza di azione di quest'ultimo e considerato oltretutto come non fosse emerso che l'imputato avesse poi eseguito in seguito il lavoro cui si riferiva la conversazione.

La difesa aveva inoltre fornito la prova del mancato compimento della pressoché totalità degli affari trattati nelle conversazioni e non semplicemente di alcuni affari come indicato dal Giudice di prime cure.

Anche le altre conversazioni riportate nella sentenza impugnata alle pagg. 1076 e 1077 erano prive di rilievo accusatorio, in quanto non vi era prova della condotta successivamente tenuta dal Foggia e comunque la difesa aveva dimostrato come il Foggia non avesse minimamente assecondato le richieste del cognato, producendo documentazione attestante il fatto che l'imputato non era mai stato titolare di partita IVA Agricola e non aveva partecipato ad appalti esperiti dalla società crotonese Soakro.

a3) Riguardo agli altri elementi di prova veniva obiettato che il pagamento eseguito dall'Impresa Vertinelli di una fattura emessa dal Dr. Riccardo Proto in favore del Consorzio Gecoval suggeriva al più un rapporto tra Vertinelli ed il Consorzio stesso (nella sua intera compagine) ed anche la relazione dell'Amministratrice giudiziaria si riferiva esclusivamente alla Società Opera SRL e a Palmo Vertinelli non indicando, anche in questo caso, un rapporto tra quest'ultimo e l'appellante.

a4) Nessuna rilevanza, inoltre, poteva essere riconosciuta alla circostanza che l'impresa dell'imputato fosse entrata nel Consorzio nella stessa data della società Opera srl in quanto al rogito di cessione delle quote Gecoval del 13.12.2013 avevano partecipato sette diversi soggetti economici, per cui la presenza sia di Foggia che di Opera non rivelava alcuna unicità del disegno dei Vertinelli, considerato anche come il fatto che la Opera SRL fosse riconducibile ai fratelli Vertinelli era oggetto di giudizio di primo grado ancora pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia.

Gli elementi indicati dal primo Giudice erano pertanto tutti di natura indiziaria, carenti dei requisiti di *gravità precisione e concordanza* necessari per fondare un giudizio di colpevolezza.

a5) Il GUP non aveva invece tenuto conto di circostanze che escludevano la responsabilità del FOGGIA, quali:

-il fatto che l'imputato aveva acquistato la propria quota nel Consorzio versando a proprio esclusivo carico il prezzo convenuto con la cedente (come dimostrato dalla produzione difensiva

della copia della Ricevuta di Bonifico Bancario per euro 3.000,00 disposto il 27.12.2012 in favore della società venditrice);

-in nessun verbale delle assemblee dei soci del consorzio risultava alcun conferimento di delega dal Foggia a qualsiasi altro soggetto riconducibile al Vertinelli;

-il fondatore del Consorzio, Francesco Curcio, aveva dichiarato, escusso a sommarie informazioni, che Foggia gli era stato presentato da un geometra ed essendo in possesso di una qualifica OG3 aveva ritenuto che potesse essergli utile per lavori futuri;

-l'impiegata Sertori, a conferma di tale ultima circostanza aveva riferito che, seguendo su internet la classifica AVCP per la ricerca di imprese attestata SOA, aveva trovato che Foggia Domenico possedeva la qualifica OG3 e, pertanto, era in possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara nel crotonese;

-Curcio Luca, a sua volta, aveva dichiarato che era stato il Foggia a presentarsi a lui per entrare in Gecoval, acquistando le sue quote;

-pur esistendo l'impresa individuale del Foggia dal 2001 (addirittura l'attribuzione della partita IVA risaliva al 1997), prima del dicembre 2013 (data di ingresso nel Consorzio) non esisteva un solo episodio in cui l'imputato avesse eseguito lavori o intrattenuto rapporti con la società Opera SRL o con qualunque altra impresa riconducibile ai Vertinelli.

La partecipazione del Foggia nel Consorzio Gecoval s.c.ar.l. doveva pertanto considerarsi tutt'altro che fittizia, trattandosi di un'autonoma iniziativa imprenditoriale.

a6) Mancava inoltre la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per la carenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, costituito dalla finalità di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, in capo a tutti i concorrenti.

Né risultava dimostrato l'asserito rapporto di affinità e stretta contiguità fra il Foggia ed i Vertinelli, vivendo gli stessi in località diverse ad oltre 1000 Km di distanza tra loro.

a7) In via subordinata si chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento non era stato in alcun modo argomentato dal primo giudice, e la riduzione della pena.

b) Il Pubblico Ministero presentava ricorso per Cassazione (convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.) con il quale chiedeva l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, L. 203/1991, da considerare di natura oggettiva (a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il quale l'ha ritenuta di natura soggettiva), con conseguente estensione a tutti i concorrenti che ne fossero a conoscenza o le avessero ignorate per colpa, ai sensi dell'art. 59 c.p.

In particolare, il Foggia, quale prestanome dei Vertinelli nel Consorzio Gecoval, aveva contribuito all'utilizzo di tale ente da parte del sodalizio mafioso.

La coscienza del contributo arrecato all'intero sodalizio criminoso trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe, il quale riferiva che i Vertinelli, una volta colpiti da interdittiva per i legami con la consorterìa, si avvalevano della ditta del Foggia per continuare ad operare.

2.- Motivi della decisione

2.a) – La Corte non ritiene fondate le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello, atteso che le stesse, in buona parte, reiterano argomentazioni già sviluppate nel corso del primo giudizio e in sede di riesame, efficacemente superate da quei giudici, che, dall'esame del compendio probatorio acquisito in relazione alle posizioni dei fratelli Vertinelli Giuseppe e Palmo, della documentazione amministrativa e contabile relativa al Consorzio Gecoal, delle relazioni dell'amministratrice giudiziaria dott. Federica Zaniboni, nominata dal Tribunale di Reggio Emilia e delle intercettazioni telefoniche di cui alla nota del RONI Comando Provinciale CC di Modena del 27/6/2015, hanno ritenuto che Foggia Domenico (unitamente ad Opera srl) svolgesse la funzione di prestanome degli effettivi gestori del Consorzio identificati nei f.lli Vertinelli e che il Foggia avesse contezza del concreto rischio di provvedimenti ablatori di natura prevenzionale che potevano colpire i propri cognati Vertinelli.

In particolare, nelle pagg. da 1076 a 1079 della sentenza impugnata, veniva dato accuratamente ed efficacemente conto degli elementi che componevano il quadro probatorio a carico dell'appellante, ritenuto univocamente dimostrativo della sua colpevolezza, nonché delle ragioni per cui erano state disattese le tesi difensive, con argomentazioni che questa Corte condivide *in toto* ed alle quali si rimanda.

2-a1) Quanto alle singole doglianze difensive, innanzitutto deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, appare corretto il richiamo operato dal primo giudice all'ordinanza di riesame riguardante i suddetti Vertinelli per descrivere il quadro probatorio a carico del Foggia, essendo tutti chiamati a rispondere del medesimo reato e trattandosi di fattispecie a concorso necessario, con conseguente coincidenza degli elementi di prova a sostegno della responsabilità sia dei Vertinelli che del Foggia, in particolare con riguardo all'elemento oggettivo del reato.

2-a2) Parimenti infondate appaiono le obiezioni mosse dalla difesa riguardo all'utilizzo, a carico del Foggia, di intercettazioni telefoniche risalenti all'anno 2011, oltre due anni prima dei fatti di cui si tratta, in quanto, come già puntualizzato dal primo giudice alla pag. 1078 della sentenza impugnata, il contenuto delle stesse risultava rilevante ai fini della prova poichè dava conto del rapporto di sudditanza del Foggia rispetto al Vertinelli, il quale utilizzava lo schermo del cognato

per partecipare a gare di appalto o per acquisire lavori cui era interessato, rimanendo occulta la sua figura, così da non dovere incorrere in provvedimenti ablatori del suo patrimonio.

Ciò lo si poteva evincere dalle stesse parole del Vertinelli Palmo che, nel corso della conversazione n. 14028 del 16/8/2011, si rivolgeva al Foggia proponendogli : *"...ma ascolta, la vuoi prendere una villa a Catanza..a Sellia, da fare la muratura e cose ... (omissis)..se no, dopo, si sa che c'entro io hai capito?..(omissis).. devi prenderlo tu il lavoro..perché se lo prendo tu il lavoro... (omissis).. io voglio che il lavoro lo prendi tu, in modo che quelli non rompono le scatole a me dopo.. dice: cazzo, è un estraneo! Hai capito?"*; Foggia: *"Sì"*; Palmo : *ok?"*, senza che possa disconoscersi il ruolo subalterno del Foggia, come ritenuto dalla difesa, solo per il tono apparentemente conciliante assunto dal Vertinelli con la domanda iniziale, emergendo subito dopo il chiaro intento di quest'ultimo, il quale più volte ribadiva, in modo imperativo, che lui voleva che il cognato prendesse il lavoro *"in modo che quelli non rompono le scatole a me dopo"* .

Come premesso, non si ritiene opportuno riportare tutti i passaggi contenuti nelle numerose conversazioni richiamate per estratto alla pag. 1077 della sentenza appellata, cui si rimanda, ove comunque, emergeva evidente la reiterazione del medesimo copione, univocamente indicativo dell'utilizzo del Foggia, quale accondiscendente prestanome del Vertinelli, per la partecipazione a gare di appalto o comunque per l'acquisizione di commesse per lavori edili.

Trattasi di conclusioni che le produzioni difensive non sono state in grado di disattendere, considerato il chiaro tenore dei colloqui intercettati e la irrilevanza di alcuni accertamenti eseguiti dalla difesa, quale quello della assenza di titolarità di partita IVA agricola da parte del Foggia, che avrebbe dovuto dimostrare la mancata adesione dello stesso alle richieste del cognato, di cui alla conversazione n. 241 intercettata l'1/2/2011.

In realtà, a ben vedere, la lettura completa della trascrizione della intercettazione in questione, evidenzia come il Vertinelli, dopo avere avanzato al Foggia richiesta di aprire *"una partita agricola"* per partecipare a numerose gare per appalti in quel periodo, proseguiva consigliandogli di andare da Leonardo o di parlare con Antonio per risolvere il problema (*"fai una cosa, fai la partita ... o se no, vai da Leonardo ... omissis ... parla con Antonio ... omissis ... mi segui?"*), indicandogli più avanti l'alternativa di cercare qualcuno che avesse tale partita agricola e di mettersi insieme a lui per partecipare ai bandi (*eh, tu ti devi iscrivere, hai capito? Vedi come puoi fare, vai là, e vedi chi è la capo area e ti scrivi, hai capito? ... omissis ... ma poi, in zona non c'è nessuno che ha la partita agricola pure? ... omissis ... eh, e vedi dai, vedi prendi un altro che si può mettere assieme , non lo so, io, e fargliela fare ... omissis ... hai capito quello che devi fare, dai, ok?"*); FOGGIA: *"... sì, sì ..."*), ragione per cui la mancata apertura di partita IVA agricola da

parte del Foggia non assumeva alcun valore sintomatico di un atteggiamento di autonomia di quest'ultimo rispetto al Vertinelli.

Oltre alle suddette conversazioni, che fotografavano in modo preciso il tipo di relazione esistente tra Foggia Domenico ed i cognati Vertinelli, risulta peraltro acquisito un più recente elemento, costituito dalla presentazione che l'appellante effettuava di sé stesso all'amministratrice giudiziaria Zaniboni, da quest'ultima riportata nella relazione stilata il 31.5.2015, ove riferiva che il Foggia aveva dichiarato di essere *"l'uomo di fiducia che custodiva le chiavi della casa a Crotone di Palmo Vertinelli"*.

In definitiva, un factotum dei Vertinelli, ad essi legato anche da rapporti di parentela.

2-a3) Palesemente infondate, oltre che illogiche, risultano poi le deduzioni difensive che vorrebbero contestare la rilevanza accusatoria dell'accertato pagamento da parte di Impresa Vertinelli di una fattura da € 1.500 emessa il 31/3/2014 dal notaio Proto per prestazioni in favore del Consorzio Gecoval, nonché delle relazioni dell'amministratrice giudiziaria Zaniboni, ove la stessa riferiva della diretta ingerenza del Vertinelli Palmo nelle questioni che riguardavano i rapporti tra Opera srl ed il Consorzio Gecoval.

L'assunto difensivo secondo cui il pagamento della fattura suggerirebbe al più un rapporto tra Vertinelli e l'intera compagine del Consorzio piuttosto che tra Vertinelli ed il Foggia, non fa infatti che confermare la tesi accusatoria che assume la sussistenza di un diretto interesse dei Vertinelli per il Consorzio nel suo complesso o comunque per una quota certamente superiore a quella del Foggia, come confermato anche da quanto accertato dalla dott.ssa Zaniboni, che nella sua veste di amministratore giudiziale di Opera srl, si era trovata in più occasioni ad avere Vertinelli Palmo come interlocutore, con poteri decisionali per il Consorzio⁸⁷².

Del resto, le indagini avevano consentito di accertare la riconducibilità ai Vertinelli anche di Opera srl⁸⁷³, titolare del 37,92 % delle quote di del Consorzio Gecoval, nonché la coincidenza delle

⁸⁷² Riferiva l'amministratrice a p. 4 della relazione di aggiornamento del 9/5/2015 : *"allo stato attuale risulta non chiara la reale governance del Consorzio stesso, avendo di fatto artificiosamente ostruito ogni mio tentativo di accesso alle informazioni che ogni socio può richiedere; il sig. Palmo VERTINELLI continua a comunicare verbalmente alla scrivente che farà inoltrare via PEC ad Opera S.r.l. una comunicazione di annullamento della delibera, facendo quindi intendere che ha comunque potere decisionale all'interno del Consorzio, pur essendo Opera S.r.l. socio escluso"*.

⁸⁷³ Sul punto, si richiama la puntuale motivazione contenuta nell'ordinanza del Tribunale del riesame del 24/9/2015 emessa su ricorso di Vertinelli Palmo e Vertinelli Giuseppe, ove sono esposti nel dettaglio gli elementi a sostegno di tale tesi :

"Capo89 quater-OPERA Srl:

Come per Secav Srl, anche per Opera Srl questo Tribunale della Liberta' in occasione della già citata ordinanza N. 18/2015 RIMCR non era entrato nel merito della vicenda avendo ritenuto inammissibile il ricorso proposto in tale sede ex art. 324 cpp dai ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto tale società'.

Ripercorrendo e globalmente valutando i plurimi elementi accusatori raccolti nel corso delle indagini e costituiti:

- dai legami esistenti tra le parti: Ruggiero Alessandro cl. 87 era già dipendente di Secav e di Vertinelli Srl ed e' risultato essere quotidianamente contattato, come emerso dalle intercettazioni, dai fratelli Vertinelli Palmo e Giuseppe cl. 62 (pur essendo quest'ultimo estraneo alla compagine sociale ed amministrativa della Vertinelli Srl nella quale

sedi amministrative di Crotona e di Parma del Consorzio con quelle di Opera srl e l'utilizzo, sempre da parte del Consorzio, dell'utenza telefonica 0522/863438, corrispondente a quella dell'impresa Vertinelli.

Infine, ad ulteriore conferma della cointeressenza dei Vertinelli in Gecoval, risultava accertata la presenza tra i componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio di Frassani Claudio, in precedenza socio SICE srl insieme a Vertinelli Giuseppe e poi dipendente di Impresa Vertinelli srl e di Top Service srl.

2-a4) Per le ragioni appena esposte, si ritiene infondata anche la doglianza di cui al suddetto punto a4), atteso che gli elementi considerati dal giudice del riesame e riportati in nota alla pagina precedente non lasciano dubbi sulla riconducibilità anche di Opera srl ai fratelli Vertinelli e rilevato che l'intervenuta acquisizione delle quote di Gecoval sia da parte di Opera srl che di Foggia Domenico con il medesimo atto del 13/12/2013, risulta sintomatica dell'attuazione di un medesimo disegno operativo.

2-a5) Altrettanto infondati risultano i motivi di gravame di cui al punto a5) considerato che le circostanze ivi elencate risultano del tutto inidonee a scalfire la valenza accusatoria degli elementi richiamati dal primo giudice e sopra sommariamente riportati.

*aveva ricoperto un mero ruolo di procuratore speciale per alcuni mesi del 2011) ricevendo da quest'ultimo uno stipendio mensile; Brugnano Giuseppe cl. 92 e' da parte sua nipote dei ricorrenti);
-dalla chiara subordinazione manifestata da Ruggiero Alessandro nei rapporti con Vertinelli Giuseppe cl. 62 emergente dalla intercettazioni;*

-dall' accertata indisponibilità in capo a Ruggiero ed a Brugnano -sulla base dei redditi dagli stessi dichiarati fine al momento dell' attribuzione delle quote di capitale sociale. avvenuta nell' agosto 2012 - delle somme necessarie a provvedere all' acquisizione delle quote di capitale sociale relative alla società OperaSrl;

-dalle caratteristiche assolutamente sospette dell' operazione svoltasi il 21 febbraio 2013 e relativa all' acquisto da parte di Opera Srl del ramo di azienda della Vertinelli Srl relativo al settore edile "opere pubbliche" corrente in Crotona, comprensivo di due appalti a Guastalla ed a Isola di Capo Rizzuto e delle maestranze.

Si trattava infatti di un ramo di attività ormai precluso all' intestataria cedente. Attinta da interdittiva prefettizia; e la cessione - stante i sopra esposti rapporti personali e/o di parentela tra i Vertinelli e i coindagati e la previsione del pagamento del prezzo pari a 240.950 euro entro due anni e senza interessi, contraria a qualsiasi ragionevole prassi commerciale - lascia fondatamente ritenere che i ricorrenti sotto lo schermo costituito dall' Opera Srl. apparentemente loro non riconducibile. intendessero proseguire di fatto le attività edilizie ormai loro precluse all' Impresa Vertinelli Srl proseguendo nel controllo degli appalti pubblici già conseguiti e nell' acquisizione di ulteriori ed analoghe commesse; e tale valutazione risulta a maggior ragione fondata ove si consideri che dalla Relazione di data 31 marzo 2015 dell' amministratore giudiziario dott. Federica Zaniboni. nominata il 16 febbraio 2015, risulta che "dalla documentazione contabile fino ad ora elaborata, l'atto di cessione del ramo di azienda tra Impresa Vertinelli ed Opera risulta onorato solamente per 15.000 euro" (e cio' ad una data, quella del 31 marzo, ampiamente successiva alla scadenza biennale prevista in tale contratto di cessione. Individuata nel 21 febbraio 2015).

-. dal rinvenimento infine nella disponibilità di Vertinelli Giuseppe cl. 62 nello scorso gennaio 2015, in sede di perquisizione. di due timbri intestati ad Opera Srl (così come di due blocchetti di assegni firmati in bianco ed intestati alla Top Service Srl. come di seguito si dirà')

il Collegio ritiene assistita da un grave compendio indiziario l' ipotesi accusatoria relativa al presente capo di imputazione quanto alla fittizia attribuzione qui ascritta ai ricorrenti.

Gli stessi peraltro. a fronte del grave ed articolato quadro indiziario sopra illustrato. si sono limitati alla mera negatoria degli addebiti: in particolare Vertinelli Giuseppe ha riferito in sede di interrogatorio di garanzia: "Per quanta riguarda l' Opera Srl non so nulla, non sono socio" senza fornire alcuna spiegazione in merito al tenore delle intercettazioni né a quanto sequestratogli in sede di perquisizione."

L'effettiva titolarità delle quote societarie da parte del Foggia non può infatti desumersi dalla produzione difensiva di copia del bonifico effettuato dall'appellante per l'importo di 3.000 Euro, con il quale sarebbe avvenuto il pagamento delle quote, in quanto tale strumento bancario era quello abitualmente utilizzato dall'associazione per dare veste regolare ad operazioni inesistenti, come accadeva costantemente nei sistemi di false fatturazioni di cui ci si è occupati in altre parti della sentenza.

Parimenti priva di rilievo appare l'osservazione del mancato rinvenimento negli atti societari di deleghe da parte del Foggia a qualsiasi soggetto riconducibile ai Vertinelli, considerato che la sua funzione di prestanome era finalizzata proprio ad occultare la presenza dei Vertinelli, che, pertanto, non dovevano comparire in atti ufficiali.

Quanto poi alle dichiarazioni rese alla p.g. in sede di sommarie informazioni dal fondatore del Consorzio, Curcio Francesco, dall'impiegata, e moglie del Curcio, Sertori Sabina e da Curcio Luca, subentrato quale giovanissimo (appena ventenne) Presidente del Consorzio, richiamate nell'atto di appello al fine di dimostrare che l'ingresso del Foggia nel Consorzio non era in alcun modo riconducibile ai Vertinelli, rileva la Corte come la lettura di tali verbali dia conto di tali e tante insanabili contraddizioni tra le versioni rese dai suddetti, da renderle palesemente prive di attendibilità, evidenziando unicamente il comune intento dissimulatorio, indicativo, una volta di più, che l'ingresso del Foggia in Gecoval aveva costituito una operazione tesa ad occultare interessi di terze persone, come sostenuto in tesi di accusa.

In estrema sintesi e, nell'ordine, Curcio Francesco⁸⁷⁴ affermava di avere conosciuto il Foggia in Calabria perché presentatogli da un geometra e di avergli proposto l'ingresso in Gecoval perché aveva una certificazione SOA OG3 che poteva essere utile per futuri lavori; la Sertori⁸⁷⁵, moglie di Curcio Francesco e madre di Luca, riferiva invece di avere individuato il Foggia consultando in Internet la classifica AVCP per la libera ricerca di imprese attestate SOA; Curcio Luca⁸⁷⁶, figlio dei predetti, dal canto suo, dichiarava che era stato Foggia a presentarsi a lui per entrare in Gecoval acquistando le sue quote e di non sapere con chi fosse entrato in contatto per l'ingresso nel Consorzio.

Trattasi, come poc'anzi anticipato, di tre versioni difformi sull'ingresso del Foggia nel Consorzio, ancora più inverosimili in quanto rese dai membri della stessa famiglia, in cui appare comunque palese l'intento -maldestramente gestito- di mantenere occulta la riconducibilità al Vertinelli Palmo della individuazione del Foggia come socio di Gecoval, atteso che il Vertinelli era

⁸⁷⁴ Vds Verbale di sit ai CC del ROS di Roma del 26/6/2015

⁸⁷⁵ Vds Verbale di sit ai CC del ROS di Roma del 26/6/2015

⁸⁷⁶ Vds Verbale di sit ai CC del ROS di Roma del 26/6/2015

“da sempre” in ottimi rapporti personali e lavorativi con Curcio Francesco⁸⁷⁷, che era stato anche assunto per alcuni mesi dal Consorzio Gecoval come responsabile di un cantiere nel torinese⁸⁷⁸ e che Foggia Domenico era il marito di una sorella dei Vertinelli.

Per tali ragioni, stante l'infondatezza delle doglianze difensive sopra esposte, doveva ritenersi dimostrata la fittizietà della partecipazione dell'appellante nel Consorzio Gecoval.

2-a6) Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, pacifico era l'intento in capo ai fratelli Vertinelli di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, in ragione dell'ampiezza del patrimonio loro riconducibile, quale dettagliatamente ricostruito dalle indagini del ROS, nelle schede personali relative alle loro posizioni e considerato il concreto rischio dell'apprensione preventiva di tali beni, attesi i pregressi procedimenti penali per reato associativo (per il solo Palmo) e di prevenzione instaurati nei loro confronti⁸⁷⁹.

⁸⁷⁷ Vds. verbale di sit rese da Curcio Francesco

⁸⁷⁸ Vds verbale di sit reso da Sertori Sabrina

⁸⁷⁹ Puntualmente riepilogati dal Tribunale del riesame nell'ordinanza sopra richiamata:

“Sotto tale profilo ed in relazione alla persona di Vertinelli Palmo va rilevato:

- che il ricorrente e' stato attinto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa in data 19/12/2000 per partecipazione ad associazione mafiosa calabrese Grande Aracri contestatagli come commessa in Calabria fine al dicembre del 2000, subendo una custodia cautelare di quasi due anni;

- che e' stato successivamente assolto per non avere commesso il fatto da tale reato con sentenza emessa ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp dal Tribunale di Crotona del 19/12/2003, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro nel 2005 e divenuta irrevocabile solo il 6/3/2007;

- che nella sentenza di primo grado emessa in quel procedimento dal Tribunale di Crotona si legge che le captazioni “non consentono in altri termini di discernere i confini di una conoscenza “interessata” di ambienti associativi e criminali rispetto ad una condotta di stabile appartenenza” (cfr. pag. 253 della pronuncia);

- che nel 2010 le imprese riconducibili alla Famiglia Vertinelli sono state attinte dall' interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Reggio Emilia per rischio di infiltrazioni di tale tipo all' interno della Vertinelli Srl;

- che Vertinelli Palmo e' stato in seguito sottoposto alla presente attivita' di indagine (cd. Operazione Aemilia) nell'ambito del presente procedimento penale, con riferimento alla sua partecipazione alla cellula emiliana ndranghetista di origine cutrese di cui al Capo 1, incardinato nel 2010;

- che egli e' stato anche per tale reato associativo attinto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bologna in data 15 gennaio 2015, poi annullata in sede di riesame da questo Tribunale della Liberta' per ritenute carenze di gravita' indiziaria;

- che l'ordinanza di annullamento di questo Tribunale non ha disconosciuto gli accertati contatti tra il prevenuto ed alcuni esponenti della cellula emiliana (Giglio Giuseppe e Bolognino Michele in primis); ma ha ritenuto che detti contatti, pur indicativi di contiguita', non consentissero di ricostruirne in termini di gravita' indiziaria l'aflectio societatis con riferimento a tale autonoma consorceria emergendo lo stesso, piuttosto, strettamente legato da risalenti rapporti al boss cutrese Grande Aracri Nicolino, massime referente (tuttavia esterno) del sodalizio in oggetto ed a sua volta capo dell'omonima cosca ndranghetista calabrese;

- che Vertinelli Palmo risulta in ogni caso tuttora indagato dalla Procura di Bologna- DDA per il sepraindicato reato di cui al Capo A sopra indicate;

Sulla base degli elementi sopra si esposti e della loro stessa cronologia ben si puo' a giudizio di questo Collegio ritenere che già da anni risalenti la figura del sopracitato ricorrente si sia iscritta -e si iscriva tuttora- nella categoria indicata dalla normativa (ora il DLvo 159/11) e da quella pregressa quale potenziale destinataria delle misure di prevenzione patrimoniale;

- da ultimo va ricordato il procedimento prevenzionale ora effettivamente incardinato a carico di Vertinelli Palmo presso il Tribunale di Reggio Emilia, che ha affidato numerosi compendi patrimoniali anche societari riconducibili al precitato ricorrente ad amministrazione giudiziaria: la sopravvenienza di detto procedimento corrobora ulteriormente la tesi accusatoria in quanto il Tribunale di Reggio Emilia, emettendo il provvedimento del 16 febbraio 2015 depositato in atti e qui integralmente richiamato, ha evidentemente riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti applicativi delle misure prevenzionali patrimoniali richiesti dalla normativa vigente in materia.

Tale consapevolezza del pericolo di assoggettamento dei Vertinelli a misure di prevenzione patrimoniali a parere della Corte sussisteva anche in capo a Foggia Domenico, in ragione dei rapporti di parentela esistenti tra gli stessi, nonché di stretta contiguità, quale emersa dalle intercettazioni sopra richiamate, ove il Vertinelli lo metteva esplicitamente al corrente delle ragioni per cui intendeva occultare la sua presenza ufficiale negli affari (*"io voglio che il lavoro lo prenda tu, in modo che quelli non rompono le scatole a me dopo.. dice: cazzo, è un estraneo! Hai capito?"*; Foggia: *"Sì"*; Palmo : *ok?"*) e considerato che proprio in ragione di tali stretti rapporti, non potevano essere sfuggiti al Foggia i periodi di carcerazione preventiva e le interdittive antimafia subite dal cognato.

Del tutto priva di fondatezza appare infine l'osservazione secondo cui il Foggia avrebbe avuto difficoltà a conoscere tali vicissitudini dei cognati, vivendo a Crotone, ad oltre 1000 Km di distanza da Montecchio, luogo di dimora dei Vertinelli.

Sul punto, proprio volendo dare credito alla ipotesi difensiva della effettiva partecipazione del Foggia al Consorzio, potrebbe facilmente obiettarsi che l'imputato, pur vivendo a Crotone, si era mostrato disponibile ad acquisire le quote e ad essere nominato consigliere di amministrazione del Consorzio Gecoval, che aveva sede in Valle d'Aosta, a Chatillon (AO), partecipando anche ad assemblee del Consorzio in tale luogo, dimostrando una particolare facilità negli spostamenti geografici.

In ogni caso, nel periodo di monitoraggio telefonico del Vertinelli Palmo, nell'anno 2011, si registravano contatti frequentissimi con il Foggia, a cadenza quasi quotidiana e con chiamate anche più volte nello stesso giorno, emblematici del rapporto fiduciario e del continuo scambio di informazioni esistente tra i due, che non risultava essersi interrotto.

Nessun dubbio, pertanto, sulla ricorrenza anche dell'elemento soggettivo del reato.

La sopra espressa valutazione si ritiene estensibile anche a Vertinelli Giuseppe cl. 62, fratello di Vertinelli Palmo, in quanto:

- anche Vertinelli Giuseppe e' stato a lungo interessato dalla presente indagine Aemilia, iniziata nel 2010., e colpito dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere dello scorso 15 gennaio 2015 con riferimento al reato associativo di cui al Capo 1;

- questo Tribunale. nell' annullare anche nei suoi confronti, cosi' come per il fratello Palmo. la misure cautelare personale, in sede di riesame per ritenuto difetto di idonea gravita' indiziaria ne ha rimarcato come per il fratello Palmo gli stretti legami con Grande Aracri Nicolino e la relativa frequentazione, nonche' la fungibilita' tra i due fratelli Vertinelli nell'effettuare i viaggi a Cutro per incontrare il boss;

- anche Vertinelli Giuseppe cl 62 e' tuttora indagato. ancorche' non sottoposto a cautela, nell'ambito del presente procedimento penale anche per il reato di associazione mafiosa di cui al Capo 1);

- come e' inequivocamente emerse dalla pregressa trattazione, relativa alle numerosissime attivita' imprenditoriali dei due ricorrenti, pressoché sempre occultati dietro lo schermo rappresentato dai prestanome, gli interessi economici e patrimoniali di Vertinelli Giuseppe cl. 62 sono fittamente intrecciati con quelli del fratello e coindagato Palmo. (omissis)"

2-a7) Non si ritengono accoglibili neanche i motivi di appello che attengono al trattamento sanzionatorio, in assenza di alcun elemento positivamente valutabile, atto a giustificare la concessione delle richieste attenuanti generiche.

Il mero dato della incensuratezza non risulta infatti idoneo a tale fine, ostandovi il divieto di cui all'art. 62 bis u.c. c.p..

Quanto all'entità della pena, attestata in misura prossima al minimo edittale, la si ritiene del tutto congrua in relazione alla gravità del fatto, tenuto conto del rilevante giro di affari facente capo al Consorzio Gecoal, risultato aggiudicatario di diversi appalti pubblici in Valle d'Aosta ed anche in Piemonte per importi consistenti, nonché in relazione alla personalità del Foggia, che si era dimostrato solerte esecutore degli ordini del Vertinelli.

Per i motivi sopra esposti, tutte le doglianze difensive devono essere rigettate, con conseguente conferma della condanna del Foggia per il delitto di cui si tratta.

2.b-Non si ritiene possa trovare accoglimento neanche la richiesta di riforma della sentenza impugnata avanzata dal Pubblico Ministero, che lamenta il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, sostenendo la natura oggettiva dell'aggravante ed il fatto che il Foggia, si fosse prestato a subentrare ai Vertinelli, una volta che gli stessi erano stati colpiti da interdittiva per i legami con la 'Ndrangheta.

Questa Corte non aderisce infatti alla interpretazione che attribuisce natura oggettiva all'aggravante in questione, ritenendo necessaria per la sua configurazione, in conformità alle valutazioni del primo giudice, la consapevolezza in capo all'imputato, non solo della esistenza dell'associazione, ma anche della sua peculiare modalità di azione.

Orbene, nel caso del Foggia, non essendo stati acquisiti elementi indicativi della sua frequentazione di altri associati al di fuori dei cognati Vertinelli, ovvero della sua ingerenza in altri affari gestiti dalla associazione, non risulta acquisita prova di tale consapevolezza, con conseguente rigetto dell'impugnazione del Pubblico Ministero.

Al rigetto dei motivi di impugnazione di tutte le parti, consegue la conferma integrale delle statuizioni del primo giudice nei confronti di Foggia Domenico, il quale deve essere inoltre condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

18. FRIZZALE ANTONIO

Il gup presso il Tribunale di Bologna ha riconosciuto Frizzale Antonio responsabile, in concorso con Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Silipo Luigi, Tostoni Michele e Blasco Gaetano (questi ultimi tre separatamente giudicati), di un delitto di estorsione ai danni di Menozzi Dimitri, pluriaggravato dalla presenza di più di cinque persone riunite, tra cui appartenenti ad un'associazione mafiosa, ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991 (**capo 59**).

Il giudice di prime cure ha stabilito la pena base nel minimo edittale di cinque anni di reclusione aumentata a sei anni ed otto mesi di reclusione ed € 7.000,00 di multa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991, ulteriormente aumentata a sette anni e sei mesi di reclusione ed € 9.000,00 di multa per l'ulteriore aggravante ad affetto speciale, quindi ridotta ad anni cinque di reclusione ed € 6.000,00 di multa per le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti per il quale il giudizio di bilanciamento è esperibile, ulteriormente ridotta, per la scelta del rito, a tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 4.000,00 di multa.

Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 313-336 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice ha accertato che Menozzi Dimitri, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, era divenuto debitore, per un importo di € 10.000,00, di due soci di origine pugliese, Tostoni Michele e l'odierno imputato Frizzale Antonio, gestori di una stazione di servizio Agip a Reggio Emilia.

Nelle sommarie informazioni rese il 07/07/2012 ai Carabinieri di Parma il Menozzi dichiarava che, essendo egli indebitato all'epoca per oltre 600.000,00 euro, e quindi impossibilitato ad adempiere all'obbligazione contratta con i due soci gestori del servizio Agip, costoro gli avevano imposto di rivolgersi a tale Bocconcino Enrico, di origine calabrese, soggetto che sarebbe stato in grado di aiutarlo. Il Bocconcino si sarebbe quindi impossessato di alcuni crediti del Menozzi, per un ammontare di circa 15-18.000,00 euro, provvedendo lui a riscuoterli. Il Bocconcino avrebbe quindi dovuto provvedere a saldare il debito ai gestori dell'esercizio Agip. Sennonchè, a distanza di tre o quattro anni da detti fatti, il Menozzi – il quale pensava che il debito fosse stato da tempo estinto – veniva contatto da Silipo Luigi e invitato a rivolgersi al fratello di costui, l'odierno imputato, in quanto *“il debito era stato girato ai Muto”*. Il Menozzi contattava pertanto il Silipo Antonio, il quale, il giorno 25/05/2012, dopo una serie di pressioni, lo costringeva a raggiungerlo

immediatamente presso il bar Evolution a Reggio Emilia.⁸⁸⁰ Qui giunto il Menozzi si trovava di fronte sette persone, due delle quali falsamente indicate dal Silipo come i fratelli Muto, asseritamente divenuti cessionari del credito. In realtà, a seguito di riconoscimento fotografico, si scopriva che le persone indicate al Menozzi come i fratelli Muto erano invece Sarcone Nicolino e Blasco Gaetano. Il Menozzi veniva quindi condotto presso il distributore Agip del Frizzale, e quivi costretto a sottoscrivere venti cambiali di importo pari a 500,00 euro ciascuna, scadenti il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2012. Il Menozzi non onorava la cambiale scaduta il 15/07/2012 e riceveva ulteriori pressioni dal Silipo il 18/07/2012. Menozzi pagava quindi la cambiale scaduta il 15 agosto 2012. Ulteriori pressioni venivano esercitate dal Silipo il 30/08/2012 per ottenere il pagamento della cambiale scaduta nel luglio precedente.

1.- I motivi d'appello

a) L'imputato ha proposto appello contestando innanzitutto l'attendibilità del Menozzi.

Infatti:

1- dalla lettura delle sommarie informazioni rese in data 07/07/2012, dovrebbe evincersi che il Menozzi non conoscesse il Bocconcino mentre dalle intercettazioni telefoniche versate in atti emerge chiaramente che i due erano amici.

2- D'altra parte il Frizzale non potrebbe aver costretto il Menozzi a cedere il credito al Bocconcino che nemmeno conosceva.

3- Non si comprenderebbe inoltre il motivo per cui il Menozzi non abbia ceduto il credito direttamente al Frizzale ed al Tostoni.

4- Dall'intercettazione 4632 del 18/07/2012 – laddove il Bocconcino dà consigli al Menozzi su come giustificarsi - si ricaverebbe la conferma che il debito verso il Frizzale ed il Tostoni non era stato pagato né dal Menozzi né dal Bocconcino.

5- Il Menozzi avrebbe poi intrattenuto rapporti molto stretti con coloro dai quali sarebbe stato minacciato, in particolare con i fratelli Silipo, da lui incolpati di aver simulato una cessione del credito ai Muto sapendo che il Menozzi non avrebbe pagato ai Silipo, stante il rapporto di amicizia. (cfr. telefonata 9040 del 05/09/2012).

b) Mancherebbe anche l'elemento del *metus*. Il Menozzi avrebbe firmato le cambiali "per rispetto", non per timore, come si evincerebbe dalla telefonata n. 4613 del 18/07/2012. Inoltre, dalla telefonata del 05/09/2012 n. 9040, si evincerebbe che il Menozzi non era per nulla intimorito quando sottoscrisse le cambiali ed era disposto anche a scatenare una guerra di mafia tra calabresi e

⁸⁸⁰ Nel corso della telefonata n. 11942 del 25/05/2012 con la quale Silipo Antonio invita il Menozzi a recarsi immediatamente presso il bar Evolutioni si ode nel sottofondo la voce di Sarcone che pronuncia le parole: "E digli di venire qua che lo prendiamo a schiaffi poi", "faccia di merda"; cfr. sentenza appellata, p. 315 e ss.

campani tramite l'appoggio di Bocconcino.


L'appellante chiede pertanto l'assoluzione dall'ipotesi estorsiva o la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario.

- c) Non sussisterebbe l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. La frase che il Frizzale avrebbe riferito al Menozzi (*tu sai chi ti viene poi a cercare*) sarebbe una forzatura preconstituita dal Menozzi ai fini della denuncia.

Nei motivi nuovi l'appellante ritorna sull'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 asserendo che le cambiali – peraltro non onorate – furono rilasciate per pagare un debito esistente e nessuna spartizione sarebbe avvenuta a favore di altre persone diverse dai legittimi creditori Frizzale e Tostoni.

- d) Infine, nei motivi nuovi, l'appellante lamenta la mancanza di motivazione relativa all'aumento di pena ai sensi dell'art. 63 comma c.p.

2.- Motivi della decisione

 L'appello di Frizzale Antonio è infondato e non può che essere respinto, ancorchè sia vero che una parte del narrato del Menozzi – ma, come si sta per vedere, non i fatti rilevanti ai fini della responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione pluriaggravata – non trovi sufficienti riscontri.

a) Ciò che non è sufficientemente riscontrata è la circostanza che il debito del Menozzi sia stato pagato, su imposizione del Frizzale, attraverso la cessione al Bocconcino dei crediti della parte offesa. La cessione dei crediti del Menozzi al Bocconcino costituisce invece circostanza pacifica in quanto confermata dai documenti acquisiti agli atti e dalle dichiarazioni rese da Montipò Carlo ai Carabinieri di Parma il 31/10/2012.

È lecito, dunque, chiedersi come mai il Menozzi non abbia ceduto i propri crediti direttamente ai creditori Frizzale e Tostoni. Potrebbe ipotizzarsi che Frizzale e Tostoni fossero a loro volta debitori del Bocconcino, cosicchè il pagamento del Menozzi fosse utile ad estinguere, *uno actu*, due debiti, ma nessun concreto elemento di prova emerge in atti a fondamento di questa ipotesi.

Non risulta che il Frizzale conoscesse il Bocconcino e fosse debitore di quest'ultimo. Non si comprende quindi la ragione della mancata cessione diretta al Frizzale dei crediti vantati dal Menozzi, mentre, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche emerge effettivamente che il Menozzi e il Bocconcino sono amici.

Infine, mentre i documenti in atti attestano la cessione del credito del Menozzi al

Bocconcino⁸⁸¹, non risulta in alcun modo che il Bocconcino abbia poi pagato il debito del Menozzi verso il Frizzale. Né appare logico ipotizzare che il Frizzale si sia rivolto alla cosca per recuperare un credito già pagato.

Nessuna luce su questi fatti è provenuta dall'imputato, il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Tuttavia il racconto del Menozzi risulta del tutto riscontrato con riferimento al nucleo fondamentale di una vicenda estorsiva che appare di inaudita gravità.

Com'è noto, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, ancorché il Giudice di merito debba escludere il pericolo di un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, verificando al contempo se l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante⁸⁸².

Nel caso di specie, la parte di dubbia attendibilità del narrato del Menozzi – l'aver estinto il debito verso il Frizzale ed il Tostoni attraverso la cessione del credito al Bocconcino - non interferisce sul fatto estorsivo riferito dal Menozzi, che trova puntuale riscontro nelle intercettazioni, come del resto già rilevato dal primo giudice.

Invero, a dispetto di quanto asserito dall'appellante⁸⁸³, l'imputato ha pacificamente incaricato Sarcone Nicolino dell'esazione del proprio credito. Lo attesta inequivocabilmente la telefonata 2719 del 18/07/2012 nella quale il Frizzale, dopo aver lamentato con Sarcone Nicolino che *"quel cornuto non ha pagato la cambiale"*⁸⁸⁴, implora quest'ultimo di intervenire presso il Menozzi al fine di evitare almeno le ulteriori spese di protesto. Otto minuti dopo il Sarcone chiamava il Silipo delegandogli il compito di sollecitare il Menozzi al pagamento. Emblematica la constatazione di Sarcone sul fatto che il Frizzale *"cercava grazia e ha trovato disgrazia"*, vale a dire, non solo non ha recuperato ancora nulla, ma sta addirittura spendendo ulteriore denaro per le spese di protesto: *"non ci ha pagato neanche la cambiale! Pure le spese ...non solo che ci ha fatto spendere 300 euro di cambiali! Pure le spese del notaio ci sono adesso... "questo è andato*

⁸⁸¹ Cfr. le fatture attestanti il credito di Menozzi di cui all'allegato 7 dell'informativa finale dei Carabinieri di Parma e le dichiarazioni rese da Montipò Carlo e Borciani Alberto ai Carabinieri di Parma, allegato 8 della suddetta informativa.

⁸⁸² Cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017 - dep. 19/05/2017, Polimeni e altro, Rv. 270153 (motivazione).

⁸⁸³ Da ultimo anche nella memoria difensiva in data 17/07/2017, p. 2. La difesa sostiene la tesi che il Frizzale si limitò a richiedere il pagamento a Silipo Luigi, fratello di Silipo Antonio, in quanto era Luigi che si recava a fare benzina con i veicoli del Menozzi essendo dipendente di quest'ultimo. Sarebbe stato il Silipo Luigi a rivolgersi al proprio fratello Antonio chiedendogli di intervenire nei confronti del Menozzi per indurlo a pagare il debito.

⁸⁸⁴ La trascrizione della telefonata di cui al testo si può leggere a p. 319 della sentenza appellata.

*cercando grazia ed ha trovato la disgrazia adesso! 300 li ha spesi per le cambiali*⁸⁸⁵.

L'incarico del recupero all'esponente apicale della cosca è pertanto un fatto pacifico, al di là di ogni ragionevole dubbio. Il dubbio se il Menozzi avesse effettivamente già pagato il proprio debito verso il Frizzale ed il Tostoni, e quindi il dubbio sull'attendibilità del racconto del Menozzi sui fatti asseritamente accaduti qualche anno prima della vicenda oggetto di questo processo, non interferisce sulla condotta estorsiva, condotta che, come già rilevato nelle premesse generali di questa sentenza, sussiste per il solo fatto dell'incarico al Sarcone, terzo estraneo al rapporto obbligatorio e capo di un'associazione di tipo mafioso, di recuperare, *manu militari*, il credito vantato, indipendentemente dalla sua effettiva sussistenza. Il Frizzale risponde invece a titolo di concorso morale nel delitto di estorsione⁸⁸⁶.

Non sussiste pertanto alcun fondamento sul quale costruire legittimamente un'ipotesi di esercizio arbitrario.

b) Del tutto infondato si rivela poi l'asserto difensivo relativo all'asserita mancanza dell'elemento del *metus*. Sul punto, le dichiarazioni rese dal Menozzi trovano un'infinità di riscontri nelle intercettazioni telefoniche, dalle quali risulta pacifico lo stato di soggezione in cui egli fu ridotto. La circostanza è attestata dagli sfoghi di pianto e dai propositi suicidari manifestati nel corso delle telefonate intercettate⁸⁸⁷.

Riesce poi difficile immaginare una carica minatoria maggiore di quella ottenuta con l'intervento di ben sette uomini presenti al cospetto del malcapitato debitore.

La telefonata n. 4613 del 18/07/2012 nella quale il Menozzi riferisce a Silipo Luigi di aver firmato le cambiali "*per il rispetto che ho nei confronti di tuo fratello*", invocata dalla difesa dell'appellante come elemento a discarico, non fa che confermare lo stato di assoggettamento provocato dalla forza di intimidazione del vicolo associativo.

Pacifica appare poi la sussistenza del dolo. Nemmeno dopo il grave fatto estorsivo accertato il Frizzale, presente nel momento in cui il Menozzi venne intimidito, ha modificato la propria condotta ed ha continuato a rivolgersi al Sarcone conferendogli, il 18/07/2012, un secondo mandato alla riscossione dopo che il Menozzi aveva mancato di onorare la prima delle cambiali sottoscritte.

c) Infondata appare anche la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge

⁸⁸⁵ Cfr. la telefonata 18570 del 18/07/2012 trascritta a p. 319 della sentenza appellata.

⁸⁸⁶ Cfr. il paragrafo intitolato *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*. Cfr. anche Cassazione penale, sez. II, 15/03/2016, n. 12302 in *Diritto & Giustizia* 2016, 24 marzo. Negli stessi termini v. Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 - dep. 25/11/2015, Stradi e altro, Rv. 265214. Cfr. anche Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 - dep. 31/07/2014, Cacciola, Rv. 260344.

⁸⁸⁷ Si rinvia, sul punto, alle trascrizioni contenute della sentenza appellata. Il fatto che nelle telefonate intercorse col Bocconcino il Menozzi si lasciasse andare anche a propositi di vendetta verso il Silipo e verso i pugliesi, chiaramente interpretabili come sfoghi di disperazione, non fa che confermare l'efficacia delle minacce poste in essere dagli imputati.

203/1991.

L'aggravante in questione – nell'aspetto che riguarda l'utilizzo del metodo mafioso- ha natura oggettiva e si estende al concorrente alla sola condizione che sia da lui conosciuta o colpevolmente ignorata⁸⁸⁸, circostanza, quest'ultima, del tutto pacifica perché il Frizzale era presente nel momento in cui il Silipo ed altri sei uomini costringevano il Menozzi a firmare le cambiali con modalità mafiose. Si rinvia, sul punto, alle considerazioni di carattere generale espresse nella parte introduttiva di questa sentenza⁸⁸⁹.

Il metodo mafioso si è protratto anche dopo che i sette uomini si allontanarono dalla stazione lasciando il Menozzi solo con i suoi creditori. Alla richiesta del Menozzi di non coinvolgere nuovamente la cosca nel caso vi fosse stato un ritardo nel pagamento di una cambiale il Frizzale pronunciò le parole "io non c'entro niente, sai chi ti viene poi a cercare".

Sembra ovvio, come si è già osservato nelle premesse generali di questa sentenza, che la presenza di una soltanto delle due condizioni (metodo mafioso o finalità agevolativa) basti per farsi luogo all'aumento di pena.

Il primo giudice ha comunque fornito una completa motivazione, in tutto condivisa da questa Corte, anche relativamente alla sussistenza del profilo soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991⁸⁹⁰. La finalità di realizzo degli interessi della cosca, identificabili nel consolidamento dei rapporti con l'imprenditoria locale, alla quale viene mostrata l'efficienza dell'attività di recupero crediti come valida alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, appare nel caso di specie più che evidente.

d) L'appellante si duole, nei motivi nuovi, della mancanza di motivazione della sentenza appellata in ordine all'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 63 comma 3 c.p.

Com'è noto, "La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in tema di omessa redazione della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna)"⁸⁹¹.

Ora, nel caso di specie, l'aumento pari a dieci mesi di reclusione ed € 2.000,00 disposto dal primo giudice ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p. appare in tutto congruo e proporzionato in

⁸⁸⁸ Cfr. art. 59 comma 2 c.p. A riguardo dell'aspetto volitivo, è sufficiente che sussista in capo ad alcuni od anche ad uno soltanto dei concorrenti nel medesimo reato, Cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, Rv 254776.

⁸⁸⁹ Cfr. il paragrafo intitolato "Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti e attenuanti".

⁸⁹⁰ Cfr. pp. 324-325 della sentenza appellata.

⁸⁹¹ Cass. Pen. Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011 - dep. 04/07/2011, B., Rv. 250513.

considerazione della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, considerando che sono intervenute sette persone delle quali più di una⁸⁹² risulta partecipe dell'associazione mafiosa.

Il primo giudice non solo ha concesso all'imputato le attenuanti generiche ma ha anche formulato un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle stesse sulle aggravanti - l'art. 112 comma 1 c.p. - per le quali non opera il meccanismo delle c.d. aggravanti blindate.

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, anche nella dosimetria sanzionatoria, con condanna del Frizzale al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie* e *Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.

⁸⁹² Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Blasco Gaetano.

19. FRONTERA FRANCESCO

Frontera Francesco è stato condannato in primo grado alla pena finale di anni 8 e mesi 10 di reclusione per avere partecipato all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1) e per avere concorso nel reimpiego in Emilia dei proventi dell'associazione mafiosa Grande Aracri e dell'associazione mafiosa emiliana di cui al capo 1), mediante attività di fatturazione per operazioni inesistenti, gestita tramite varie imprese (**capi 119 e 120**); con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/2006, per i capi 119 e 120.

La pena era determinata, ritenuta la continuazione tra i reati e considerato più grave il delitto associativo di cui al capo 1), muovendo da quella base di anni 12 di reclusione (ritenuta più grave la sanzione determinata dall'applicazione delle circostanze ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis co. 4 e 6 sulla recidiva ex art. 99 co. 4 c.p.) aumentata di mesi 6 per la recidiva ex art. 63 co. 4 c.p.; aumentata ex art. 81 cpv. di mesi 6 (quanto al capo 119) e mesi 3 (quanto al capo 120), giungendosi così alla pena di anni 13, mesi 3 di reclusione, ridotta per il rito.

Stante il disposto dell'art. 417 c.p., era inoltre applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2, da eseguirsi a pena espiata, nonché, ai sensi dell'art. 12 D. Lvo 74/2000 la pena accessoria della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Era inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria ed era disposta la pubblicazione della sentenza per estratto a spese del condannato nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p., era applicata la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena.

Per l'esposizione delle vicende afferenti i singoli capi di imputazione si rimanda alle pagine della sentenza appellata da 1218 a 1242 e da 1276 a 1279 quanto al capo 1) e da 968 a 992 per i capi 119) e 120), nonché al capitolo introduttivo della presente motivazione relativo all'associazione emiliana.

1.- I motivi di appello

a) l'imputato proponeva appello, avanzando in via principale richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto in relazione a tutte le ipotesi di reato per cui era intervenuta condanna, deducendo:

a1) quanto al capo 1),

1) la insussistenza di un quadro probatorio idoneo a ritenere provata l'esistenza di una cosca emiliana di *'ndrangheta*, che il primo giudice aveva desunto da precedenti giudicati, senza che vi fosse coincidenza tra gli imputati.

Risultava del tutto indimostrata l'operatività degli attuali imputati e lo stesso primo giudice aveva ritenuto che i fatti asseritamente più significativi del fenomeno non fossero affari d'interesse della ipotizzata cellula emiliana, posto che per l' "affare Sorbolo" i presunti capi sono stati assolti per non essere cointeressati, analogamente per le "frodi carosello" e per il c.d "affare delle piastrelle".

In realtà, il comune denominatore delle varie condotte illecite risulta essere la riconducibilità diretta dei vantaggi economici a chi tali condotte aveva posto in essere.

Non erano poi provati né la forza intimidatrice del vincolo associativo, né le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà culturale.

2) Quanto, nello specifico, al Frontera, rilevava come l'ipotizzata partecipazione dello stesso all'associazione derivasse solo dalle intercettazioni telefoniche, insufficienti a fornire un contributo probatorio ad un organigramma di mafia.

La sua responsabilità era poi ritenuta in base a vicende passate che lo avevano interessato (partecipazione alla cosca cutrese accertata con la sentenza "Scacco Matto" della C.A. di Catanzaro e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Marino Vincenzo e Cortese Angelo Salvatore inerenti il periodo antecedente la loro collaborazione e quindi anteriore a quello in contestazione).

Né elementi ulteriori potevano trarsi dai fatti di cui ai capi 119 e 120, trattandosi di un sistema che si sorreggeva su un modello finanziariamente autosufficiente (mediante gli anticipi da parte di AZ Service o lo sconto bancario delle fatture), che non necessitava di capitali mafiosi.

Anche le circostanze desunte dal primo giudice dal contenuto della conversazione telefonica n. 4035 del 24/1/2012, intervenuta tra Cappa e Frontera e relativa all'affare Sorbolo, risultavano prive di valenza accusatoria qualora si considerasse il contenuto integrale della conversazione nella sua corretta trascrizione, da cui emergeva l'estraneità del Frontera alla vicenda. Quanto ai rapporti con Blasco Gaetano e Diletto Alfonso, gli stessi erano da ricondursi alla medesima provenienza geografica del Frontera ed avevano senz'altro natura lavorativa.

Quest'ultimo aspetto era poi diffusamente trattato nella memoria depositata dalla difesa il 25/7/2017, ove si evidenziava che il Frontera, con la sua ditta Edil Sistem, ottenuto l'appalto per la costruzione di 3 villette sul Lago di Garda, aveva contattato Blasco per la realizzazione dei tetti in legno lamellare, da cui erano derivati successivi contatti per il pagamento del lavoro. Frontera aveva poi successivamente chiesto aiuto a Blasco per ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di Brugnano Giuseppe in quanto era stato proprio il Blasco a mettere in contatto il

Brugnano con Frontera, poiché la ditta di quest'ultimo, Edil Sistem era l'unica nella provincia di Modena dotata di una particolare attrezzatura. In quel periodo, poi, Blasco stava lavorando in cantiere insieme al cugino di Giuseppe, Gino Brugnano. Era segnalata la particolarmente importanza che assumeva la conversazione n. 2577 del 27.3.2012 RIT 306/2012 tra Blasco e Gino Brugnano.

L'ulteriore elemento valorizzato in sentenza in termini accusatori, dell'invito da parte del Bolognino all'inaugurazione del locale "Il Cenacolo del Pescatore", era privo di rilievo, in quanto non risultava che il Frontera fosse intervenuto all'inaugurazione, senza che il GUP in sentenza avesse adeguatamente considerato tale circostanza.

Infine, anche qualora fosse data per ammessa la responsabilità del Frontera per le condotte di cui ai capi 119) e 120) ciò non avrebbe avuto alcuna influenza sul reato associativo, di cui la maggior parte dei soggetti coinvolti in tali reati non era stata chiamata a rispondere.

a2) quanto ai capi 119) e 120),

1) Era contestato innanzitutto l'assunto accusatorio secondo cui alla base delle operazioni vi fosse capitale "mafioso", essendo emersa la realizzazione di un modello finanziariamente autosufficiente, strutturalmente indipendente da immissioni di denaro diverse da quelle dei beneficiari delle false fatture e quindi, nel caso in esame, da AZ Service, soggetto rimasto incredibilmente estraneo al processo.

2) Nello specifico, quanto alla posizione del Frontera, come confermato dalla trattazione isolata in sentenza, la stessa era del tutto peculiare rispetto a quella degli altri imputati.

Lo stesso Frontera, a differenza di quasi tutti gli altri, si era sempre dichiarato estraneo ai fatti contestati.

3) Né poteva ritenersi dimostrato l'assunto secondo cui si identificava nel Frontera il "Francesco" cui facevano riferimento Cappa e Gullà nelle conversazioni riportate a pag. 973 della sentenza (progr. 682 del 12/12/2011 e 706 del 13/12/2011), ove si affermava che lo stesso aveva fatto "*un bordello di fatture*", considerato che nelle conversazioni non veniva mai specificato il cognome dello stesso e che si attribuiva al Francesco la condotta di mandare soldi all'FDG, da ritenersi affermazione illogica, trattandosi di società che secondo l'accusa sarebbe stata dello stesso Frontera.

Inoltre, nelle medesime conversazioni venivano nominati altri due soggetti (Nicola e Petruzzu) che non erano mai stati identificati.

Si trattava pertanto di conclusioni affrettate e frutto di un pregiudizio investigativo.

4) La FDG non era comunque società riconducibile al Frontera, risultando formalmente amministrata da Gullà Francesco, coadiuvato da Cappa Salvatore, come dagli stessi ammesso, e non

potendosi ritenere coinvolto anche il Frontera solo sulla circostanza che Cappa gli avesse chiesto la smart card della ditta per avviare le pratiche del passaggio di amministrazione dal De Luca al Gullà, atteso che dopo tale passaggio non si riscontrava alcuna ingerenza nella ditta da parte dell'appellante.

Il Frontera non aveva infatti più operato con la EDIL PLANET srl da quando, nel 2010, aveva ceduto le quote a De Luca Giuseppe, e la circostanza del mantenimento dell'utilizzo dell'utenza telefonica intestata a tale società poteva trovare spiegazioni diverse (quali la comodità ed il rapporto fiduciario con il De Luca).

Quanto alla segnalazione bancaria apparentemente proveniente da Veneto Banca, veniva ribadito che si trattava di documento inutilizzabile in quanto di provenienza anonima e contenente false informazioni sulla situazione familiare del Frontera, reiterandosi l'eccezione di inutilizzabilità dello stesso.

5) In relazione alla telefonata con il Cappa avente ad oggetto i codici della società ARGON, valorizzata in termini accusatori, occorre rilevare che tale società non risultava tra le beneficiarie di false fatture e che nella conversazione il Frontera appariva disinteressato e si prestava unicamente alla consegna di un biglietto con i dati scritti da Belfiore.

6) Non risultavano poi contatti di alcun genere del Frontera con i pretesi correi, ad esclusione del Cappa.

7) Né Frontera aveva mai intrattenuto alcun rapporto con l'AZ Service, utilizzatrice delle false fatture.

8) Infine, non vi era prova della consumazione del reato fiscale, non essendo stato dimostrato l'utilizzo delle fatture false, per la mancata acquisizione delle dichiarazioni dei redditi di AZ Service.

a3) in subordine, veniva chiesta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, e, quanto al trattamento sanzionatorio, la riduzione della pena e la concessione delle attenuanti generiche.

2.- Motivi della decisione

La Corte non ritiene fondati i motivi di appello proposti dall'imputato nei termini sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

2-a1) Quanto alle doglianze prospettate preliminarmente dalla difesa in punto di sussistenza di una autonoma cosca emiliana di 'ndrangheta, trattandosi di questioni già affrontate nel paragrafo introduttivo relativo all'esistenza di tale sodalizio, si rimanda a quanto ivi argomentato in ordine alla infondatezza delle stesse.

In relazione alle specifiche doglianze sulla partecipazione del Frontera all'associazione emiliana, priva di fondamento appare innanzitutto l'osservazione difensiva secondo cui la prova sarebbe costituita unicamente da intercettazioni telefoniche (ritenute insufficienti "per fornire un organigramma di 'ndrangheta"), attesi gli ulteriori elementi richiamati dal primo giudice, peraltro presi in considerazione dalla stessa difesa, per confutarli.

Si fa riferimento, in primo luogo, all'intervenuto accertamento della responsabilità del Frontera per i delitti di tentato omicidio, di detenzione e porto abusivo in luogo pubblico delle armi usate per l'esecuzione del reato che precede e di partecipazione all'associazione cutrese facente capo al clan Grande Aracri, fino all'anno 2000, di cui alla sentenza irrevocabile nel procedimento "Scacco Matto", indicativo della sua pregressa affiliazione ad una associazione mafiosa storica, quale la 'ndrangheta (al pari della mafia siciliana e della camorra), caratterizzata da particolare stabilità, e da scelte di adesione tendenzialmente irreversibili⁸⁹³, e comunque, nello specifico, della pregressa conoscenza e stretta collaborazione con Grande Aracri Nicolino e gli altri appartenenti alla cosca madre.

Affiliazione che, stando alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Marino Vincenzo e Cortese Angelo Salvatore⁸⁹⁴, era proseguita anche negli anni successivi al 2000, avendo gli stessi riferito di circostanze a loro conoscenza fino all'avvenuta collaborazione, temporalmente collocata nell'anno 2007 per il Marino e nel 2008 per il Cortese.

In particolare, entrambi i collaboratori riconoscevano fotograficamente il Frontera, detto "provolone"⁸⁹⁵, e lo indicavano come un affiliato del Grande Aracri, particolarmente attivo nel nord Italia, dove si era trasferito dopo la partecipazione ad un omicidio⁸⁹⁶.

Circostanza certamente significativa del suo inserimento nella locale emiliana era poi la

⁸⁹³ Come argomentato dai giudici di legittimità, sia pure in diversi contesti valutativi: Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017 - dep. 30/05/2017, Politi, Rv. 27062601 (in tema di misure cautelari), Sez. 2, n. 23446 del 20/04/2017 - dep. 12/05/2017, Bellocco, Rv. 27031901 Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017 - dep. 27/01/2017, Clemente e altri, Rv. 26905701 (in tema di applicazione di misure di prevenzione)

⁸⁹⁴ La cui attendibilità è stata motivata dal primo giudice nel Capitolo IX della sentenza appellata (p.1189 e ss.) e comunque non contestata dalla difesa nell'atto di appello

⁸⁹⁵ Soprannome confermato dal Frontera nell'interrogatorio di garanzia del 30/1/2015

⁸⁹⁶ MARINO, nell'interrogatorio del 12 giugno 2012, dichiarava che conosceva il FRONTERA perché era "stato sempre" con GRANDE ARACRI Nicolino e con MARTINO Vito ed "andava e veniva" al nord, riferendo inoltre che prima del suo arresto per l'operazione "Scacco Matto" "si era preso i così ... certi night" a Parma. CORTESE (int. 7/3/2012) riferiva che FRONTERA Francesco era "affiliato a Grande Aracri Nicolino", considerato da CORTESE "attivo" ed "azionista", vista la partecipazione a fatti di sangue, in possesso quanto meno del grado di "camorra/sgarro" ("Dote personalmente non lo so specifica, ma la camorra era sicura, però di altro non so sapere, però so che lui ha partecipato anche a un omicidio, infatti andò via da Catanzaro e tutto"), uomo importante dello schieramento GRANDE ARACRI attivo a Cutro, e anche al Nord ("...Cutro, Cutro. Lui per parecchio tempo ha battuto anche su Verona su ... S. Bonifacio, nella zona veronese"). Ancora (interrogatorio del 13/3/2015) FRONTERA Francesco era indicato quale "un referente per il clan di Grande Aracri Nicolino nella zona, diciamo, nel Veneto. Verona, san Bonifacio, Vicenza".

accertata partecipazione ai delitti di reimpiego e falsa fatturazione di cui ai capi 119) e 120)⁸⁹⁷, trattandosi di fattispecie tipiche di tale congrega, che aveva il precipuo scopo di investire i capitali della cosca Grande Aracri, ed avendo il Frontera commesso tali reati in concorso con altri associati (Cappa Salvatore, Villirillo Romolo e Mancuso Vincenzo) e con soggetti contigui alla cosca (tra cui Gullà Francesco).

Né può essere sminuita la valenza probatoria che assume il suo stretto legame con l'associato Cappa Salvatore⁸⁹⁸, ed il ruolo autorevole attribuito al Frontera dal Cappa nelle vicende interne alla cosca, quale desumibile dal contenuto della conversazione telefonica n. 4035 del 24/1/2012 (RIT 3069/2011) intercorsa tra i due, nel momento in cui il primo necessitava di ottenere consigli in una vicenda interna al sodalizio emiliano (Affare Sorbolo), che vedeva l'intervento degli apicali Sarcone Nicolino, Diletto Alfonso e Bolognino Michele.

L'attenta lettura del contenuto della conversazione⁸⁹⁹, riportata anche nell'atto di appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ne fa emergere l'importante rilievo accusatorio, in quanto, da un lato, rende evidente la progressa e completa conoscenza delle vicende inerenti l'Affare Sorbolo da parte del Frontera, il quale comprendeva immediatamente i termini della questione senza che il Cappa facesse riferimenti espliciti al Falbo, ai contrasti sorti con lo stesso ed ai soggetti che avrebbero partecipato all'incontro. Dall'altro, il colloquio è indicativo del rapporto di assoluta fiducia e confidenzialità esistente tra i due, con il riconoscimento da parte del Cappa

⁸⁹⁷ Come meglio si andrà ad esporre più avanti, trattando degli specifici motivi di impugnazione

⁸⁹⁸ Peraltro ammesso dal Frontera che, nell'interrogatorio di garanzia sopra richiamato, precisava che era stato il Cappa ad aiutarlo a venire al nord, ospitandolo per qualche mese nel suo appartamento e definiva il loro rapporto come "intenso e amichevole".

⁸⁹⁹ Come si evince dalla trascrizione della stessa:

(omissis)

CAPPA: **Che ti volevo dire Cì, siccome un giorno di questi abbiamo l'incontro** con...tra il socio nostro sta andando di qua e di là, l'hai visto che quella sera ho parlato, che mi ha detto...uh...dice vieni qua che parliamo un pò;

FRANCESCO: Chi?

CAPPA: (inc. forse Là, nella messa ndr);

FRANCESCO: Sì;

CAPPA: Che sta andando sempre da Fronzo;

FRANCESCO: Eh;

CAPPA: E Fronzo è con me, nel senso che dice Tù, sta venendo tutte le volte, che viene là, viene là ed è così... intanto Fronzo mi ha detto senti ma questo qua, ha sempre combinato casini...ora penso che il padre di quello è andato da...Nicolino, che è cugino;

FRANCESCO: Eh;

CAPPA: E come se Nicolino è andato là e gli ha detto nuovamente a quello, vedete come eh...e dice che Pino gli ha detto, ora lo facciamo rimproverare..io, dico io no, ma questo ha combinato sempre casini;

FRANCESCO: Uh;

CAPPA: Che ha combinato casini...e ora che viene là no, quando io vi dico quello che ha fatto tuo cugino e quell'altro...voi che fate?

FRANCESCO: Eh, eh;

CAPPA: Mi capisci?

FRANCESCO: **Tu diccelo prima;**

CAPPA: **Glielo dico, glielo dico...gli dico ora mi dovete dire a me no;**

FRANCESCO: **Se tu glielo dici prima, tu nel senso che ci dici prima andiamo e ci incontriamo, io vi dico che ha fatto una cosa brutta per esempio;**

all'amico del ruolo di profondo conoscitore delle dinamiche della cosca, tanto da esternargli la sua preoccupazione per l'intervento nell'affare dei vertici della congrega, richiesto dal Falbo per riuscire ad ottenere la reintegrazione nelle quote sociali e nelle somme sottrattegli dagli altri soci nella primavera del 2011⁹⁰⁰.

Non solo, dalla combinata lettura di tale intercettazione telefonica con quelle che si susseguivano nelle ore successive, risulta chiaro che il Cappa, ottenuto dal Frontera il consiglio di anticipare le ragioni della sua parte ai vertici della cosca emiliana prima della riunione, lo metteva immediatamente in pratica, chiamando Diletto Alfonso per un incontro immediato⁹⁰¹, per poi parlare con Giglio Giuseppe, che subito dopo si rivolgeva a Bolognino Michele, spiegandogli i termini della questione⁹⁰², procedendo il Cappa a mettere al corrente dell'iniziativa anche il socio Pallone, che, in previsione dell'incontro gli chiedeva: *"Tu dovevi parlare con qualcun'altro prima mi dicevi..."*, ottenendo come risposta: *"Ho già parlato...sono...ih..."*⁹⁰³.

Trattasi pertanto di conversazione che dà conto di una serie di circostanze relative all'appellante, risultate, come efficacemente argomentato dal primo giudice *"univocamente indicative della sua intraneità all'organizzazione emiliana e della considerazione di cui godeva tra i sodali. Infatti, se così non fosse stato, CAPPÀ, certamente a conoscenza del vincolo del segreto che governa le attività e le vicende dell'associazione nonché dei rischi che comportava la violazione dello stesso, non lo avrebbe informato sugli sviluppi di un "affare" illecito, per di più economicamente molto rilevante e nel quale era coinvolto lo stesso GRANDE ARACRI, dando conto, con tale comportamento dell'autorevolezza attribuita alle parole del Frontera"*⁹⁰⁴.

Ulteriormente rilevanti per l'ipotesi di accusa erano gli accertati contatti con l'altro associato Blasco Gaetano⁹⁰⁵, con il quale venivano intercettate plurime conversazioni, certamente riguardanti, come evidenziato dalla difesa nella memoria del 25/7/2017, il pagamento di un credito vantato dal Blasco per l'esecuzione di lavori edilizi in un appalto ottenuto dal Frontera sul lago di Garda, ma anche relative al richiesto interessamento da parte del Frontera per ottenere il pagamento che

⁹⁰⁰ Vds. il capitolo relativo all'"Affare Sorbolo".

⁹⁰¹ Telefonata nr. 512, delle ore 15:56:56 del 24/01/2012 (RIT 3276/2011) tra Cappa e Diletto

⁹⁰² Conversazione ambientale nr. 3142 del 24/1/2012 ore 16.54 (RIT 1081/2011), in cui Giglio in auto con il Bolognino, dopo avere ricevuto una chiamata da Cappa, racconta i fatti a Bolognino, facendogli anche presente che il Falbo era stato "forzato a una dichiarazione".

⁹⁰³ Telefonata nr. 4099, delle ore 17:37:56 del 24/01/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e Pallone.

⁹⁰⁴ Vds. pag. 1277 della sentenza appellata.

⁹⁰⁵ Risultato essere a sua volta in contatto con numerosi componenti dell'associazione emiliana quali Lamanna Francesco, Valerio Antonio, Bolognino Michele, Gualtieri Antonio, Sarcone Nicolino, Muto Salvatore, Sergio Eugenio, Paolini Alfonso, Giglio Giuseppe, come documentato dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dai servizi di o.c.p., riportati nella scheda personale di Blasco Gaetano redatta dai C.C. di Fiorenzuola d'Arda nell'indagine "Light in Darkness", nonché nell'elenco delle conversazioni telefoniche di cui all'allegato 017 dell'Informativa del RONI Carabinieri di Modena del 12/6/2013.

quest'ultimo vantava nei confronti di Brugnano Giuseppe⁹⁰⁶, che era stato indicato al Frontera dal Blasco, nonché ad altre questioni estranee ad attività di lavoro tra i due, indicative, piuttosto dell'esistenza di un rapporto confidenziale e di colleganza, come si evinceva dalla telefonata tra Blasco e Valerio Antonio in data 24/3/2012⁹⁰⁷ in cui il primo parlando di un ristorante da rilevare a Lignano Sabbiadoro gli faceva presente di averne discusso anche con Frontera Francesco, il quale aveva detto che si poteva prendere facilmente perchè Raffaele aveva un debito con lui di ottantamila euro, proseguendo con il riferire che il martedì successivo sarebbe andato a vedere il locale con il Frontera.

Quanto alla conoscenza tra il Frontera e Bolognino Michele⁹⁰⁸, la stessa si evinceva senz'altro dall'invito fatto da quest'ultimo all'appellante in data 27/6/2012 per partecipare all'inaugurazione del locale "Il Cenacolo del Pescatore", prevista per il successivo 29 giugno⁹⁰⁹, circostanza di per sé significativa della vicinanza tra i due, indipendentemente dalla successiva partecipazione o meno del Frontera all'inaugurazione, nonché rappresentativa dell'essere lo stesso considerato alla stregua di altri associati, in quanto venivano invitati all'inaugurazione anche Sarcone Nicolino, Blasco Gaetano e Valerio Antonio⁹¹⁰.

La conoscenza tra i due era poi confermata dai richiami alla persona del Frontera fatti più volte dal Blasco in conversazioni intercorse con il Bolognino⁹¹¹.

Anche la annotazione del 7/4/2016 dei militari del RONI del Comando Provinciale Carabinieri di Modena, dal mero contenuto compilativo, prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza dell'8/4/2016, dava conto dei plurimi contatti telefonici intercorsi direttamente tra Frontera e Bolognino, come rilevati nel corso delle attività di intercettazione telefonica di cui ai RIT 113/2012 e 1422/2012.

Numerosissimi erano poi i contatti telefonici del Frontera con il Cappa (273 di cui al RIT 1454/2011, 25 di cui al RIT 1455/2011, 109 di cui al RIT 2377/2011, 30 di cui al RIT 2789/2011, 12 RIT 2959/2011, 279 RIT 3069/2011 e 2011 RIT 718/2012) ed oltre 50 erano quelli con Diletto Alfonso.

Nella scheda personale del Frontera redatta da RONI Carabinieri di Modena, risultavano anche controlli di polizia in cui l'appellante era stato trovato in compagnia di altri associati, e

⁹⁰⁶ Vds. Telefonata 9906 delle 20:08:07 del 23/03/2012 (RIT 2931/2011), e quelle seguenti del richiamato allegato 017

⁹⁰⁷ Vds. Telefonata 2443 delle 17:07:42 del 24/03/2012 (RIT 306/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393777801627 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393777801617 in uso a VALERIO Antonio.

⁹⁰⁸ A giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia con l'accusa di essere uno dei capi della associazione emiliana.

⁹⁰⁹ cfr. conv. 826 R.I.T. 1697/12).

⁹¹⁰ Cfr. conv. 827 del 27/6/2012, 1017 e 1023 del 29/6/2012 (RIT 1697/12)

⁹¹¹ Telefonata 9135 delle 09:22:51 del 13/03/2012 (RIT 2931/2011), Telefonata 10182 delle 09:11:49 del 29/03/2012 (RIT 2931/2011), Telefonata 10242 delle 09:33:20 del 30/03/2012 (RIT 2931/2011, Telefonata 10293 delle 13:15:11 del 30/03/2012 (RIT 2931/2011),

precisamente in data 6/6/2012, a San Polo D'Enza (RE), con Belfiore Carmine e Sestito Salvatore (oltre che con Sarcone Carmine, fratello di Nicolino), in data 25/11/2008 a San Bonifacio (VR), con Mancuso Vincenzo.

A definitiva riprova del suo riconosciuto inserimento nella locale emiliana stava anche l'accertata partecipazione dello stesso al matrimonio di Sarcone Nicolino, che si teneva il 18/6/2011 a Bibbiano e Canossa (RE), ove era documentata (anche fotograficamente)⁹¹² la presenza dei vertici della cosca emiliana, degli altri sodali e di soggetti contigui, quali Lamanna Francesco, Villirillo Romolo, Abramo Giovanni (genero di Grande Aracri Nicolino), Diletto Alfonso, Gualtieri Antonio, Battaglia Pasquale, Colacino Michele, Colacino Antonio (cognato di Romolo), Colacino Nicola (fratello di Michele), Paolini Alfonso, Blasco Gaetano, Villirillo Giuseppe (cugino di Romolo), Villirillo Antonio (fotografo, padre di Giuseppe e zio di Romolo), Villirillo Giuseppe (padre di Romolo), Martino Alfonso, Muto Salvatore, Sarcone Gian Luigi, Brugnano Massimo, Ciampà Domenico, Caccia Tommaso e Salerno Antonio.

Per tali ragioni, rilevata la infondatezza o comunque la irrilevanza dei motivi di appello presentati in relazione all'accusa di cui al capo 1) ed avendo invece trovato riscontro la sussistenza di un rapporto del Frontera di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio -come già ritenuto dal primo giudice-, deve confermarsi la condanna per tale reato.

2-a2) Alle medesime conclusioni si perviene per i motivi di appello che attengono ai fatti di cui ai capi 119) e 120) di imputazione, di cui si è già trattato in relazione alla posizione di Cappa Salvatore e si andrà a trattare con riguardo agli appelli di Gullà Francesco e di Villirillo Romolo, rimandando alle argomentazioni ivi svolte quanto alle obiezioni che attengono alla prova delle condotte di false fatturazioni, al coinvolgimento del Cappa, al ruolo svolto dal Villirillo ed alla provenienza dalla cosca cutrese dei denari impiegati, nonchè alle deduzioni difensive circa la "autosufficienza" del sistema di false fatturazioni ed alle doglianze per i mancati accertamenti nei confronti della utilizzatrice AZ Service srl.

Quanto alla partecipazione del Frontera a tali reati, la infondatezza delle doglianze difensive che la contestano emerge palese dalla lettura della puntuale motivazione del primo giudice sul punto, che dava conto degli specifici elementi che attestavano la riconducibilità all'imputato delle due società FDG Service srl ed EDIL PLANET srl, entrambe aventi sede in Orgiano (VI), via Groggia 29/A, deputate all'emissione di false fatture, al pari delle altre indicate nei due capi di imputazione.

⁹¹² Vds. Annotazione n. 24 bis dei CC di Fiorenzuola d'Arda nella indagine Light in Darkness, relativa al servizio di o.c.p. svolto in tale occasione.

In particolare, le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra Frontera e Cappa in occasione del passaggio di proprietà e di gestione della FDG, da De Luca Giuseppe⁹¹³ a Gullà Francesco dell'ottobre 2011, non si limitavano, come dedotto dalla difesa, a documentare la "mera" consegna della smart card della ditta da Frontera a Cappa, dando invece conto della pianificazione dell'operazione da parte di questi ultimi, ai fini del subentro in FDG del Gullà, uomo di fiducia del Cappa, addetto al settore delle false fatturazioni⁹¹⁴.

La telefonata del 15/9/2011, in cui Cappa chiedeva a Frontera di consegnargli la smart card della ditta di "*Giuseppicchio*" (ossia De Luca Giuseppe) in quanto doveva avviare le pratiche per effettuare il cambio di amministrazione⁹¹⁵, oltre a documentare il fatto storico in sé, già risulta indicativa della circostanza che ad ideare e gestire l'operazione erano i primi due e non i formali soci ed amministratori Gullà e De Luca, che svolgevano il ruolo di prestanomi al servizio dei predetti.

Tale conversazione, tuttavia, non rimaneva isolata, poichè seguivano quella del 19/9/2011, sempre tra Cappa e Frontera nella quale il primo esortava l'altro a fargli pervenire tutta la documentazione necessaria, in modo da far intervenire "Giuseppe" soltanto per la firma dell'atto⁹¹⁶, nonché quella del 5/10/2011, in cui i predetti, dopo avere dato atto dell'effettiva realizzazione del cambio di amministrazione societaria, discutevano delle modalità con cui aprire un conto corrente a nome della ditta, atteso che il passaggio non era ancora visibile alla Camera di Commercio, con il Frontera che, dopo essersi informato se il Gullà poteva andare personalmente in banca, dava indicazioni di non aprire il conto presso la BNL⁹¹⁷.

Pacifica appare pertanto la diretta ingerenza del Frontera nella FDG Service srl.

Analogamente, quanto alla EDIL PLANET srl, la riconducibilità della società al Frontera anche dopo la formale cessione di quote nel dicembre del 2010 a De Luca Giuseppe (che era stato nominato amministratore il 22/10/2010), appare evidente già solo considerando la funzione di prestanome svolta dal De Luca per il Frontera in FDG, quale sopra emersa.

Frontera aveva inoltre continuato ad utilizzare l'utenza telefonica 335/1711830 intestata alla EDIL PLANET anche dopo la formale cessione, come riscontrato nel corso delle intercettazioni telefoniche ed all'atto della perquisizione eseguita il 28/1/2015, ove, peraltro era risultato detenere anche l'ulteriore utenza telefonica 335/1711812, sempre intestata alla EDIL PLANET.

⁹¹³ Che la aveva costituita il 31/5/2011.

⁹¹⁴ Vds. la trattazione della posizione del Gullà Francesco e le intercettazioni ivi richiamate.

⁹¹⁵ Cfr. Telefonata nr. 8818, delle ore 09:09:41 del 15/9/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393351711830 (intestata a EDIL PLANET S.R.L.), in uso a FRONTERA Francesco.

⁹¹⁶ Cfr. Telefonata nr. 870, delle ore 13:38:42 del 19/9/2011 (RIT 1455/2011),

⁹¹⁷ Telefonata nr. 571, delle ore 17:12:02 del 05/10/2011 (RIT 2377/2011),

Circostanza di evidente rilievo accusatorio, in alcun modo sminuito dalle deduzioni difensive, peraltro già considerate e superate efficacemente dal primo giudice⁹¹⁸.

A definitiva conferma di tale assunto si rinvencono in atti le segnalazioni effettuate in data 25/2/2011 e 5/8/2011 da Banca Popolare di Verona e Veneto Banca, nn. 11507945 e 11525524, nei confronti della EDILPLANET Srl, di Frontera Francesco e di De Luca, ove era evidenziato che Frontera Francesco aveva omesso di comunicare all'istituto di avere ceduto al De Luca tutte le sue quote e l'amministrazione della persona giuridica mentre, d'altro canto, aveva continuato a operare a nome e per conto della medesima. Venivano inoltre segnalate operazioni di ingenti e ripetuti trasferimenti di fondi, avvenuti prevalentemente mediante utilizzo di contante, a fronte di bonifici o assegni ricevuti da altre società operanti in settori analoghi a quelli dell'impresa segnalata.

Tra le movimentazioni, tutte dettagliatamente indicate in atti, era presente anche quella della emissione di tre assegni circolari per complessivi € 13.500 in favore di Gullà Francesco, già richiamata trattando la posizione di quest'ultimo.

Quanto all'eccezione di inutilizzabilità del documento avanzata dalla difesa, trattasi di riproposizione di obiezioni già svolte davanti al primo giudice, che aveva peraltro correttamente replicato alla difesa con argomentazioni alle quali ci si riporta⁹¹⁹ e delle quali non è stato tenuto conto nell'atto di appello.

Nessun dubbio, pertanto, sulla riconducibilità all'appellante di entrambe le società di cui si tratta, che, nel corso del 2011, avevano emesso false fatture nei confronti di AZ Service srl, rispettivamente per complessivi € 36.649,60 (la FDG) ed € 207.302,31 (la EDIL PLANET) e durante il 2012 per complessivi € 173.470,55 (la FDG).

Ciò posto, considerato in particolare quanto emerso per la società FDG, operante sotto la direzione del Frontera e del Cappa mediante il subalterno Gullà, appaiono chiare le ragioni della

⁹¹⁸ Vds. pag. 981 della sentenza appellata: "Né pare credibile la giustificazione addotta dall'imputato circa il mantenimento di detta utenza per non sottostare alla penale prevista in caso di passaggio dell'utenza in capo a nuovo intestatario, essendo, invero, scarsamente verosimile la disponibilità di un terzo (l'EDILPLANET, se davvero non era più a lui riferibile) ad addebitare sul proprio conto le relative bollette telefoniche.

In realtà, il mantenimento da parte dell'imputato della disponibilità dell'utenza della società è univocamente indicativo della continuità nella sua gestione, nonostante la formale alienazione delle quote. Peraltro, nel corso della menzionata perquisizione, era altresì reperita - oltre alla somma di 30.000 € in contanti - anche altra utenza intestata alla EDILPLANET Srl, la n. 335/1711812, abbinata a diverso telefono.

⁹¹⁹Vd. Pag. 982 della sentenza appellata: "trattasi di segnalazioni non certo anonime ma provenienti dalla Unità di Informazione Finanziaria, ossia la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio ex art. 47 Dlsg. 231/2007, il cui sottoscrittore è pur sempre identificabile da parte della A.G.. Al riguardo si richiama la conforme giurisprudenza di legittimità secondo la quale "per documento contenente dichiarazioni anonime, ai sensi dell'art.240 c.p.p., deve intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell'autore, ma quello di cui sia ignota la provenienza" (Cass. del 06/11/2000, Perrucci, Rv. 217817; conf. Cass. 13/10/2010, Amir e altri, Rv. 248831). Accedendo al rito abbreviato, l'imputato ha rinunciato all'approfondimento istruttorio di identificazione del redattore della nota e sua eventuale escussione - certamente esperibile in sede dibattimentale - ed ha consentito alla utilizzabilità di detto documento facente parte del compendio".

ritenuta identificazione dell'appellante nel soggetto a nome "Francesco", più volte richiamato nelle conversazioni n. 682 del 12/12/2011 e n. 706 del 13/12/2011 intercorse tra Cappa e Gullà, con espressi riferimenti alla FDG, nel corso delle quali Cappa spiegava a Gullà che:

- in seguito al consistente numero di fatture emesse da "Francesco" (da identificare, per le ragioni sopra indicate, nel Frontera) era in attesa di incassare le somme derivanti dall'IVA a credito ("adesso dobbiamo prendere l'IVA");

- dovevano provvedere a "fare lo scarico" sulle ditte da loro gestite coinvolte nel meccanismo (Cappa: *dobbiamo fare lo scarico... Francù forse non l'hai capito sia sulla ditta normale che sull'FDG...*), continuando a menzionare anche oltre la FDG (Cappa: "Francesco ha pagato 100 mila euro di fatture dal nostro e ci deve mandare i soldi sull'F.D.G. per girare i soldi, Francesco ha fatto un bordello di fatture..." ... omissis ... Cappa: "Francù... tu non riesci a capirmi quando io parlo, sta facendo le fatture Francesco e ci dobbiamo prendere queste, allora oggi hanno bisogno di fare le fatture le persone, non ha soldi da girare, man mano quelli ci mandano le... (inc.)... la fortuna qual'è che certi "Cristiani" di Francesco ci mandano prima il bonifico e poi gli portiamo i soldi, ad alcuni devi portare i soldi prima come facciamo? hai capito? ecco qua! arriviamo... allora perchè voglio che se deve fare o sconto fatture a te gli portiamo le fatture in banca di... (inc.)...")⁹²⁰.

Nel secondo dialogo, monitorato il 13 dicembre, Cappa specificava ulteriormente le considerazioni svolte il giorno precedente, facendo presente al Gullà che:

- un certo "Nicola", a fronte di una fattura emessa dal Gullà, avrebbe dovuto corrispondere il 20%, ovvero la percentuale dell'IVA a debito;

- successivamente, trattandosi di una transazione per operazioni commerciali inesistenti, Gullà avrebbe dovuto restituire l'importo accreditatogli da "Nicola" per giustificare l'emissione della fattura, prelevando il contante a piccole somme, onde evitare la prevista segnalazione bancaria;

- infine, il denaro sarebbe rientrato "in circolo" all'interno del medesimo meccanismo, attraverso l'emissione di ulteriori documenti fiscali falsi (*controfatture*), facendo nuovamente espresso riferimento alle fatture fatte da Francesco, il quale stava procedendo a creare una nuova ditta che avrebbe emesso ulteriori fatture per "compensare" le altre⁹²¹.

⁹²⁰ conv. 682 R.I.T. 1827/11 del 12 dicembre

⁹²¹ progr. 706 R.I.T. 1827/11 del 13 dicembre: "CAPPA: Francù... ma Nicola si deve mettere in testa che ci deve dare il 20%... (...) per questo... da adesso in avanti... il commercialista deve segnalare subito... tu hai fatto la fattura a Nicola? FRANCO: sì! CAPPA: tu la registri, se vengono da te... tu la registri e il prelievo sempre contante... 1000 euro, 1000 euro, 1000 euro... perché adesso arriva a 1000 euro... FRANCO: 990 mi ha detto dai! CAPPA: arriviamo a 990 euro se tu tieni la fattura di Nicola e la fattura di Petruzzu (Pietro), stanno arrivando anche i soldi di Peppe altri 15 mila euro sulla BNL a quelli non è che gli interessa, glieli danno i soldi... ti arriva in automatico la segnalazione

Né appare illogica la affermazione che Frontera avrebbe dovuto mandare i soldi alla FDG, trattandosi proprio delle somme necessarie per il funzionamento del meccanismo, che comportava l'erogazione dei contati alla società utilizzatrice, affinché provvedesse ad effettuare i bonifici di copertura formale del pagamento, come del resto specificato dal Cappa, il quale precisava che il Frontera: *"ci deve mandare i soldi sull'F.D.G. per girare i soldi"*.

Parimenti priva di rilievo appare l'ulteriore doglianza difensiva che fa leva sulla mancata identificazione degli altri due soggetti a nome "Pietro" e "Nicola", richiamati nelle conversazioni, non essendo comunque impedita la comprensione del significato dei colloqui, e non avendo incidenza alcuna sulla identificazione del soggetto a nome "Francesco" con il Frontera.

Peraltro l'appellante veniva personalmente intercettato in una sequenza di conversazioni in data 12/12/2012, da cui emergeva che insieme al Cappa stava coordinando l'esecuzione di alcuni bonifici in favore di vari destinatari, tra cui la società ARGON srl⁹²², che sarebbero stati poi materialmente disposti dal Gullà⁹²³.

ARGON srl che, come può rilevarsi dalla semplice lettura del capo di imputazione 120), compariva tra le aziende utilizzate nel sistema di false fatturazioni di cui si tratta.

Deve pertanto concludersi, all'esito della disanima dei motivi di appello relativi ai capi 119) e 120), che gli elementi di prova acquisiti non consentano il loro accoglimento, con conseguente conferma della condanna del Frontera anche per tali condotte, compresa la aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, *"essendo insita nell'attività di reimpiego la finalità di agevolare la cosca dalla quale i denari pervenivano ed alla quale venivano destinati parte dei proventi"* come lucidamente argomentato dal primo giudice.

2-a3) Anche le generiche doglianze sul trattamento sanzionatorio non meritano accoglimento, considerato corretto il riconoscimento della contestata recidiva, alla luce della gravità e specificità dei precedenti (per omicidio tentato ed art. 416 bis c.p.) e tenuto conto che la pena finale era determinata partendo da quella base per il delitto associativo aggravato, individuata nel minimo edittale di anni 12 di reclusione (più grave la sanzione determinata dall'applicazione delle circostanze ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis co. 4 e 6 sulla recidiva ex art. 99 co. 4 c.p.), con un aumento del tutto contenuto, pari a mesi 6, per la recidiva ex art. 63 co. 4 c.p. ed ulteriori

quando vengono ti dicono dove li stai mettendo i soldi? che noi facciamo la contro-fattura, tanto ti fa la contro-fattura a te, che quello lo deve segnalare, altrimenti lo vedono subito che non ha segnalato la fattura... lo sai? è un problema serio, adesso perché ti dico... adesso abbiamo fatto questa ditta con Francuzzu... poi Francesco dice io anche se non mi date nulla io mi sono fatte le mie di fatture, le altre fatture che trovo, prendo e compenso mi ha detto perché le fatture come le fattura lui... adesso sta facendo una ditta là che come dice lui le fa direttamente da là le fatture e si copre il culo... dobbiamo fare altre fatture ai "Cristiani" che ci mandano i soldi, (inc).. dice dammi tempo... se no che cazzo dobbiamo fare, abbiamo parlato così... "

⁹²² Facente capo a Belfiore Carmine, coimputato, la cui posizione è stata stralciata per procedere con il rito ordinario

⁹²³ Telefonata nr. 3041, delle ore 11:27:44 del 12/1/2012 (RIT 3069/2011), tra Frontera e Cappa e Telefonata nr. 3044, delle ore 11:42:59 del 12/1/2012 (RIT 3069/2011), tra Cappa e Gullà

aumenti per la continuazione dei reati di cui al capo 119) (di mesi 6) ed al capo 120) (mesi 3), che si ritengono più che congrui, attesa la gravità dei fatti realizzati, quale emerge dalla pluralità di operazioni illecite e dall'entità delle movimentazioni di denaro oltre che dalla durata delle condotte.

Né sussistono i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - peraltro non bilanciabili con l'aggravante dell'art. 7 legge 203/1991-, non potendosi valutare positivamente la vita anteatta dell'appellante, attese le condotte illecite realizzate in precedenza, e non avendo lo stesso manifestato alcun tipo di collaborazione processuale, essendosi limitato al rispetto delle regole di condotta processualmente imposte.

Per tali motivi, la condanna di Frontera Francesco da parte del primo giudice deve trovare integrale conferma, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

Frontera va inoltre condannato in solido con i coimputati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, come in dispositivo specificate, nei confronti della Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio e Comune di Brescello, Comune di Sala Baganza, Provincia di Modena e Comune di Finale Emilia, Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus).

20. GERACE GENNARO

Gerace Gennaro è stato giudicato dal GUP di Bologna per avere, in concorso con Diletto Alfonso, Gibertini Marco e Debbi Giuliano (quest'ultimo separatamente giudicato), tentato di costringere, con violenza e minaccia, Apuzzo Ugo a lasciare la gestione del ristorante annesso allo stabilimento balneare denominato "Marinabay", estorsione pluriaggravata dalla presenza di più persone, tra le quali anche appartenenti ad un'associazione di stampo mafioso, ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991 (capo 71), nonché per avere concorso con Diletto Alfonso e Milazzo Bruno (separatamente giudicato) nell'intestarsi fittiziamente l'1% delle quote della società D.S. Costruzioni s.r.l. essendo invece il Diletto l'unico effettivo titolare e quindi nel cedere detta quota al Milazzo (capo 197).

Nei confronti del Gerace Gennaro è stata inflitta una condanna ad anni cinque di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito (pena base di anni 6, mesi 8 di reclusione e 7.500 € di multa per il più grave delitto di cui al capo 71, aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la residua aggravante a anni 7, mesi 4 di reclusione e € 8.500 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. ad anni 7, mesi 6 di reclusione e € 9.000 di multa, ridotta per il tentativo a anni 5 di reclusione e € 6.000 di multa, aumentata per la continuazione a anni 5, mesi 3 di reclusione e € 6.900 di multa, ridotta di un terzo per il rito).

Per l'esposizione della vicenda contestata al **capo 71**) si rimanda alle pagine 417-428 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il fatto accertato dal primo giudice può essere così riassunto. L'imprenditore Debbi Giuliano, attraverso la società, a lui riferibile, denominata Sogno Verde s.r.l., possedeva il 50% delle quote della società Marinabay s.r.l., società titolare della concessione demaniale relativa all'omonimo stabilimento balneare. Il restante 50% era di proprietà della società Viesse s.r.l. di Visconti Enrico. Dopo aver gestito, insieme alla moglie, lo stabilimento, occupandosi dell'organizzazione di eventi e matrimoni, il Debbi, pressato da difficoltà economiche, aveva manifestato al socio Visconti l'intenzione di cedere la gestione dell'attività. Si presentò Giglio Giuseppe mostrandosi interessato all'acquisto della società. Nel corso della trattativa il Debbi si era recato, insieme al suo socio Visconti, a casa del Giglio Giuseppe, ove era presente anche il commercialista Clausi, imputato nel presente processo per altri fatti. La trattativa non ebbe seguito perché il Debbi aveva nel frattempo appreso dal proprio commercialista Dallolio Andrea che il Giglio era persona non raccomandabile. Fallita la trattativa con Giglio, il Visconti presentò al Debbi Ugo Apuzzo, persona che si mostrò interessata a stipulare un contratto di affitto d'azienda al prezzo di € 180.000,00 all'anno. Venne stipulato un *Contratto di Catering e Banqueting* tra

Marinabay s.r.l. e la società Divina s.r.l., società, quest'ultima, riferibile all'Apuzzo,⁹²⁴ il quale intraprese la gestione dello stabilimento. Successivamente, il Debbi, avendo trovato altra persona interessata all'acquisto - Diletto Alfonso, imputato nel presente giudizio di associazione mafiosa - decideva, contro il parere del proprio socio, di estromettere l'Apuzzo dalla gestione. Il commercialista del Diletto, Grande Domenico, aveva suggerito al Debbi, come stratagemma, la cessione dell'usufrutto delle quote della Marinabay s.r.l.⁹²⁵ Occorrendo individuare una persona che fungesse da cessionario delle quote,⁹²⁶ il Gibertini suggerì Gerace Gennaro, cognato del Diletto. Il giorno 30/06/2013 l'Apuzzo si vide costretto a richiedere l'intervento dei Carabinieri in quanto tre persone di origine calabrese lo stavano minacciando. Giunti presso lo stabilimento balneare, i militari identificavano Diletto Alfonso, Gerace Gennaro e il minore Spagnolo Mattia. L'Apuzzo lamentava che i tre si erano qualificati proprietari dello stabilimento senza peraltro averne titolo. Gerace Gennaro, nella documentazione esibita, figurava essere l'usufruttuario delle quote. Il Diletto, per conto del cognato Gerace, vantava nei confronti dell'Apuzzo il diritto di verificare gli incassi dello stabilimento balneare. Il giorno seguente l'Apuzzo richiedeva nuovamente l'intervento delle Forze dell'Ordine essendosi ripresentati il Diletto e il Gerace i quali, accompagnati da altre tre persone - che i Carabinieri identificavano in Lazzarini Giuseppe e nei commercialisti Dallolio Andrea e Grande Domenico - gli avevano nuovamente intimato di lasciare i locali. L'Apuzzo riferiva ai Carabinieri che il Diletto lo aveva anche minacciato di impiccarlo e di incendiare il locale. I commercialisti presenti riferivano alle Forze dell'Ordine che avrebbero presentato un esposto alla Polizia Municipale. L'Apuzzo, evidentemente impaurito ed in stato di assoggettamento, non assecondava l'invito delle Forze dell'Ordine a presentare una denuncia. Il giorno successivo l'Apuzzo richiedeva per la terza volta l'intervento dei Carabinieri lamentando che si erano nuovamente presentati i calabresi e temeva che la situazione potesse degenerare. Giunti nuovamente sul posto, i Carabinieri identificavano Diletto Alfonso, Spagnolo Mattia, Lazzarini Giuseppe e Dallolio Andrea. Nel frattempo il Gerace Gennaro, formalmente delegato dal Debbi in nome e per conto della Marinabay, presentava un esposto alla Polizia Municipale di Ravenna, lamentando che la società Divina s.r.l. - la società riferibile all'Apuzzo - era priva del contratto di affitto di azienda.

Esaminando poi il fatto di cui al **capo 197**) il primo giudice, dopo aver riassunto a grandi

⁹²⁴ Verosimilmente il motivo della qualificazione contrattuale di *Catering e Banqueting* dipendeva dalla circostanza che nel caso di scelta del modulo dell'affitto d'azienda sarebbe stato necessario chiedere l'autorizzazione dell'Agenzia del Demanio, che avrebbe evidentemente richiesto tempi lunghi di definizione.

⁹²⁵ Che si tratti del commercialista del Diletto, Grande Domenico, e non del commercialista del Debbi, Dallolio Andrea, risulta piuttosto chiaramente dalle informazioni rese dal Debbi al Pubblico Ministero l'11/09/2013; cfr. la trascrizione stenotipica, p. 48.

⁹²⁶ In coerenza con l'abitudine del Diletto a ricorrere ad intestazioni fittizie. Solo nel presente giudizio vengono contestati a Diletto Alfonso sette delitti di cui all'art. 12 *quinquies* della legge n. 356/1992 (cfr. Capi 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197)

linee le principali vicende societarie di D.S. Costruzioni s.r.l.,⁹²⁷ ha ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria secondo cui la cessione dell'intera partecipazione a Milazzo Bruno (soggetto risultato prestanome del Diletto anche per altre attività) sia avvenuta al solo fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di reimpiego.

1. – I motivi d'appello

a) Quanto al delitto di estorsione di cui al **capo 71)** l'appellante allega:

- l'irrilevanza penale delle condotte del Gerace e dei correi, che gli stessi militari operanti avevano ritenuto riconducibili ad una controversia civilistica, come poteva desumersi dalle relazioni di servizio relative ai tre interventi presso il Marinabay;

- l'inattendibilità di Apuzzo, che non ha presentato denuncia né reso dichiarazioni. Lo stesso stava gestendo lo stabilimento balneare senza titolo per subentrare nella concessione demaniale intestata a Marinabay, che rischiava la revoca della concessione, come previsto dall'art. 47 Cod. Nav.;

- la conferma della gestione abusiva dell'Apuzzo da parte del commercialista Grande, il quale escludeva che in sua presenza fossero state proferte minacce;

- la conferma di tali circostanze da parte del commercialista Dallolio il quale aveva sentito solo che Apuzzo si era lamentato con i carabinieri delle minacce ed affermava anche che Diletto e Gerace erano realmente intenzionati a subentrare nella gestione e che era necessario agire con urgenza per non "perdere la stagione";

- l'eventuale sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo il Gerace, a seguito dell'acquisto dell'usufrutto delle quote del Debbi (avendo inoltre manifestato l'intenzione di acquisire anche le quote del Visconti), legittimato ad agire per estromettere l'Apuzzo dalla irregolare gestione, ed essendo il Gerace ed il Diletto realmente intenzionati ad acquisire l'attività dello stabilimento balneare (avendo agito in proprio e non come mandatari del titolare del diritto); il reato non sarebbe pertanto perseguibile per difetto di querela;

- l'imputato non avrebbe peraltro commesso il fatto, considerato che la minaccia all'Apuzzo venne pronunciata dal coimputato Diletto e non si potrebbe configurare il concorso dello stesso, atteso che la sua condotta non aveva apportato alcun contributo causale al verificarsi dell'evento;

- l'insussistenza dell'aggravante ex art. 7 legge 203/1991, in quanto non ritenuta per la parallela condotta di cui al capo 74) e considerato che l'attività commerciale interessava a Diletto

⁹²⁷ La D.S. Costruzioni s.r.l., verosimilmente acronimo di D(iletto) e S(arcone) fu costituita in Brescello nel 1996, con soci Diletto (50%), Sarcone Giuseppe (50%). Nel 2001 Sarcone cedette il 49% a Diletto e l'1% a GERACE. In data 27/3/2007 tutte le quote sono state cedute a Milazzo Bruno.

ed al cognato Gerace. Né vi sarebbe prova di un accordo preventivo con gli associati. Il Gerace peraltro non è associato. Il territorio era diverso da quello di azione dell'associazione. Né potrebbe affermarsi che l'Apuzzo non abbia denunciato il fatto in quanto intimorito dalla gravità delle minacce. L'Apuzzo, infatti, non aveva esitato, per ben tre volte, a chiedere l'intervento dei Carabinieri;

- l'erronea contestazione dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 629 c.p., in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p., considerato che il Gerace non fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.;

- l'erronea contestazione dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. 8 (più di 5 persone), in quanto assorbita da quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p., richiamato dall'art. 629 c.p.;

- la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., da ritenersi prevalente o equivalente alle aggravanti ad effetto speciale contestate.

b) Quanto al delitto di cui al capo 197) l'appellante deduce :

- l'illogicità dell'ipotesi accusatoria di intestazione fittizia dell'1% delle quote a Gerace quando Diletto, oltre ad essere amministratore della società, rimanendo tale anche per altri 4 mesi dopo la cessione di tutte le quote al Milazzo, risultava intestatario per il 99%;

- non potrebbe poi costituire prova della intestazione fittizia a Milazzo Bruno della società D.S. Costruzioni la dichiarazione resa da quest'ultimo in sede di sequestro, in assenza del difensore, e da parte di soggetto interessato;

- in ogni caso, non vi sarebbe prova che l'imputato fosse a conoscenza della presunta fittizietà della intestazione delle quote al Milazzo;

- l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per la mancata prova della sussistenza, anche in capo al Gerace, della doppia finalità di eludere l'applicazione della misura di prevenzione e di agevolare l'attività della cosca, finalità, quest'ultima, certamente insussistente, considerando che l'associazione si sarebbe costituita nel 2004 e quindi dopo l'acquisto delle quote da parte del Gerace, mentre la cessione avveniva nel 2007, quando la maggior parte dei reati contestati all'associazione è successiva al 2011. Né potrebbe escludersi che Gerace si fosse prestato all'operazione esclusivamente per fare un favore al cognato, per il mero rapporto di parentela.

c) Quanto al trattamento sanzionatorio l'appellante lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allegando quali elementi di positiva valutazione la condotta di vita antecedente e successiva al reato: sposato, con due figli, incensurato, non gravato da altre pendenze, avrebbe continuato a lavorare anche durante gli arresti domiciliari. Avrebbe compreso il disvalore della condotta, sarebbe ben inserito e starebbe tuttora lavorando.

- L'appellante chiede poi che le suddette circostanze nonché l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., siano poste in bilanciamento con l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991.

- Infine, in via subordinata, viene chiesta l'esclusione dell'aumento di pena ex art. 63 comma 4 c.p., un minimo aumento per la continuazione e la massima diminuzione per il tentativo, nonché la sospensione condizionale della pena.

2. – Motivi della decisione

L'appello è infondato.

a) **Con riferimento al delitto di estorsione** : il giudice di prime cure ha lucidamente osservato che *“Ancorché gli imputati si volessero davvero impossessare di tale esercizio e non semplicemente limitarsi a favorire il DEBBI per poi uscire di scena, in ogni caso, dovevano, come prima cosa, liberarsi della gestione APUZZO, e ciò hanno tentato di fare con metodi intimidatori ed azionando una pretesa sfornita di fondamento giuridico. Il temporaneo usufrutto delle quote sociali conferito ad un soggetto che ha dimostrato di avere scarsa consapevolezza di cosa stava accadendo, quale GERACE Gennaro (evidente schermo di DILETTO Alfonso), era un'operazione fittizia tutta strumentale al fatto estorsivo, creata al solo fine di offrire un titolo apparente al GERACE (rectius al DILETTO) per imporsi sul vecchio gestore. Ancorché così non fosse, la pretesa rimarrebbe in ogni caso di natura palesemente ingiusta, non essendo l'usufruttuario del 50% delle quote di una società di capitali il legale rappresentante della stessa (che era invece BETTARIGA Giacomo) e non potendo pertanto costui, con “un colpo di mano” estromettere l'affittuario”⁹²⁸.*

Si tratta di conclusioni che, alla luce del compendio probatorio acquisito agli atti, appaiono ineccepibili.

Che il contratto di costituzione di usufrutto delle quote, al prezzo di un solo euro al mese⁹²⁹, intestato ad una persona, il Gerace, muratore in possesso della sola licenza elementare, sfornito di qualunque competenza amministrativa⁹³⁰, fosse soltanto un *escamotage* per ottenere a buon mercato l'estromissione dell'Apuzzo dall'azienda è stato oggetto di confessione da parte del coimputato Debbi Giuliano nelle spontanee dichiarazioni rese al Pubblico Ministero l'11/09/2013.

⁹²⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 426.

⁹²⁹ cfr. la trascrizione stenotipica dell'interrogatorio di Debbi Giuliano davanti al dott. Marco Mescolini l'11/09/2013, p. 50. Nella nota in data 3 giugno 2013 il Notaio Zanichelli dà atto di aver rogato la cessione in pari data dell'usufrutto della quota di Sogno Verde in Marinabay s.r.l. ma senza dare atto del prezzo d'acquisto.

⁹³⁰ In sede di interrogatorio di garanzia (04/02/2015) il Gerace ha dichiarato di sapere leggere ma di *“fare fatica a comprendere il significato degli atti giuridici”*. Significativa, sul punto, l'osservazione dei Carabinieri di Ravenna che il Gerace *“sembrava impacciato e appariva non essere a conoscenza di nulla”*, cfr. annotazione di servizio in data 02/07/2013, allegata anche dall'appellante.

P.M. No, questo passaggio qui me lo faccia come si deve! Lei, se dà l'usufrutto delle quote, in che modo l'usufrutto delle quote consente a chi le prende di andare lì ..?

DEBBI: Cose da commercialista, lui, praticamente, è come se rappresentasse me!

P.M. Ho capito. Appunto, già non poteva far niente. Lei è socio, no?

DEBBI: Sì.

P.M. Se Apuzzo ha fatto un contratto, Apuzzo può fare quello che vuole!

DEBBI: Io ho un mare di problemi, mi è scomodo solo andare a Ravenna, non c'avevo più la forza di litigare. Ho detto ..

P.M. Lei ha detto ad un commercialista, mi dirà chi è questo commercialista: "Risolvimi la vicenda!". Il commercialista le trova questo ..

DEBBI: Un escamotage, perché la persona c'è arrivata, segnalata da qualcuno ..

P.M. Da chi?

DEBBI: Da Gibertini, che è poi quello che salta.⁹³¹

Il Debbi, dunque, non voleva noie (*ho un mare di problemi, mi è scomodo solo andare a Ravenna, non c'avevo più la forza di litigare*), e chi meglio del Diletto, aspirante acquirente della società, poteva "sporcarsi le mani", levare di mezzo l'Apuzzo e assicurarsi il possesso dell'azienda? Naturalmente, secondo una prassi costantemente seguita dal Diletto, era meglio intestare l'atto a un conoscente o, come nel caso di specie, a un affine, allo scopo di evitare le misure di prevenzione⁹³².

Inoltre, poiché sussisteva il diritto di prelazione del socio Visconti e, d'altra parte, serviva subito un titolo che conferisse legittimazione apparente, il commercialista del Diletto⁹³³ pensò ad una costituzione di usufrutto del 50% della quote di Marinabay s.r.l. piuttosto che ad una vendita:

Praticamente, adesso, il commercialista mi dice: "Se tu .. **l'usufrutto non ha prelazione, quindi, tu glielo dai in comodato per .. a un euro per un mese**", mancava poco più di un mese e mezzo, ormai, no? Perché è passato del tempo perché arrivasse qualcuno. E loro [gli odierni imputati, n.d.r.] sono andati a Ravenna, hanno fatto le operazioni che dovevano fare che avrei dovuto fare io ..⁹³⁴

La conclusione del primo giudice che il temporaneo usufrutto delle quote sociali fosse un'operazione meramente fittizia, in tutto strumentale al fatto estorsivo, creata al solo fine di offrire un titolo apparente al Gerace per estromettere l'Apuzzo, deve essere massimamente condivisa anche in questa sede.

- La richiesta di riqualificare il fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avanzata per ottenere la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, appare priva di

⁹³¹ Cfr. la trascrizione stenotipica dell'interrogatorio di Debbi Giuliano davanti al dott. Mescolini l'11/09/2013, p. 48.

⁹³² Si rimanda sul punto, all'esame della posizione specifica del Diletto relativamente ai capi 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 197, 201.

⁹³³ Cfr. *supra*, nota 2.

⁹³⁴ Cfr. la trascrizione stenotipica dell'interrogatorio di Debbi Giuliano davanti al dott. M.Mescolini l'11/09/2013, p. 50.

qualunque fondamento perché sia Diletto Alfonso, sia il Gerace, sia lo stesso Debbi non possono che essere considerati terzi estranei al rapporto obbligatorio. Si rimanda, sul punto, alle considerazioni espresse nella parte generale di questa sentenza⁹³⁵.

Invero, il contratto di *Catering e Banqueting* fu stipulato tra la società Marinabay s.r.l., in persona del legale rappresentante Giacomo Bettariga, e la controparte Divina s.r.l. Pertanto, il diritto di recesso sancito dall'art. 3 del contratto, non poteva che essere esercitato dalla società Marinabay s.r.l. rappresentata dallo stesso Bettariga, previa delibera del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea.⁹³⁶ Nemmeno i soci personalmente – il Debbi e il Visconti - avrebbero avuto legittimazione ad esercitare l'azione di recesso. Si noti che il Debbi mancava persino della qualità formale di socio della Sogno Verde s.r.l. Questa società, che, come si è visto, era titolare del 50% delle quote della società Marinabay s.r.l., aveva come socio unico Bocedi Greta, convivente del Debbi, come ha riferito il commercialista dott. Dallolio, in sede di indagini difensive e come si evince dal certificato camerale in atti.

Clamorosa carenza di legittimazione avevano infine anche Gerace Gennaro, usufruttuario soltanto apparente delle quote della Sognoverde s.r.l., e ovviamente Diletto Alfonso. La pretesa malamente esercitata dal Gerace e dal Diletto non avrebbe quindi mai potuto ottenere alcun tipo di tutela all'interno del nostro ordinamento giuridico.

Inoltre, com'è noto, *“In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi "quid pluris", atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato”*⁹³⁷. Nel caso di specie, gli odierni imputati hanno invece agito non solo al di fuori di qualunque legittimazione ad agire, ma anche al fine di ottenere un vero e proprio *quid pluris*, vale a dire l'estromissione immediata dai locali aziendali, quando il contratto prevedeva invece la durata annuale, salvo il tacito rinnovo in assenza di disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza.

⁹³⁵ Cfr. il paragrafo *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*.

⁹³⁶ Che Debbi avesse piena consapevolezza della necessità di investire del problema gli organismi sociali emerge dalle sue stesse dichiarazioni al Pubblico Ministero: *“non sono ascoltato, chiedo un consiglio di amministrazione, non viene fatto, non mi viene neanche risposto. Ad un certo punto io cedo l'usufrutto, l'usufrutto a una delle persone che poi le dirò, che forse sono poi in questo casino qua, no?...”*. Cfr. la trascrizione stenotipica dell'interrogatorio di Debbi Giuliano davanti al dott. Mescolini l'11/09/2013, p. 45.

⁹³⁷ Cass. Pen. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 268362.

La pretesa di immediata consegna dell'azienda era, dunque, pura prepotenza.

Infine è appena il caso di considerare come l'operazione fittizia costituita dall'intestazione al Gerace dell'usufrutto delle quote, strumentale, come si è visto, al fatto estorsivo, e creata al solo fine di offrire un titolo apparente per imporsi sul gestore Apuzzo, non fosse affatto incompatibile con l'effettiva volontà di futuro acquisto delle quote. Ogni determinazione in merito dipendeva però dalla condizione che i locali fossero rilasciati liberi dalla presenza dell'Apuzzo. Lo si desume anche dalla circostanza che l'usufrutto venne costituito per la breve durata di nemmeno tre mesi, dal 28/06/2013 al 15/09/2013⁹³⁸.

Né potrebbe giustificarsi la pretesa di immediata riconsegna dei locali aziendali con il paventato pericolo di revoca della concessione demaniale. Come si vedrà tra poco, il contratto di *catering* non era affatto nullo. In ogni caso la carenza di legittimazione ad agire rendeva il Debbi, il Diletto ed il Gerace terzi estranei al rapporto con conseguente impossibilità di riqualificazione del delitto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

• Va ora affrontato il motivo che pretenderebbe di escludere la sussistenza della minaccia. L'infondatezza degli assunti difensivi sul punto sembra ancora evidente: i Carabinieri di Ravenna, nell'annotazione del 02/07/2013 hanno riassunto quanto loro riferito da Apuzzo Ugo: *“mentre si trovava all'interno del locale, si presentavano nuovamente alcune persone fra cui alcuni calabresi che gli intimavano di lasciare il locale in quanto non suo ma loro, in particolare uno dei calabresi tale Diletto lo minacciava dicendogli ti impicco ti do fuoco al locale”*⁹³⁹.

La difesa del Gerace ha riproposto argomenti, già avanzati nel primo giudizio, che insinuano l'inattendibilità dell'Apuzzo e allegano, a discarico, dichiarazioni di Domenico Grande e Dall'Olio Andrea – i commercialisti rispettivamente del Diletto e del Debbi – raccolte in sede di indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p : i suddetti professionisti hanno riferito che in loro presenza non sarebbero state proferite minacce.

Ora, a parte il fatto che il Dallolio ha anche dichiarato al difensore dell'imputato che *“Apuzzo entrava e usciva dal ristorante e mi ricordo anche che si era appartato con Diletto e spesso parlavano tra di loro nei reciproci dialetti per me non facilmente comprensibili”* sembra evidente, come già peraltro rilevato dal primo giudice, che i due professionisti, presenti ai fatti, fossero certamente impegnati anche a difendersi, e non abbiano fatto altro che reiterare quanto già dichiarato ai carabinieri all'atto del loro intervento, ossia di non avere personalmente udito minacce, Dallolio comunque ricordando che Apuzzo, in presenza dei carabinieri, disse loro di essere stato minacciato.

⁹³⁸ Cfr. l'attestazione del notaio Luigi Zanichelli in data 28/06/2013, cit.

⁹³⁹ Cf. annotazione di servizio dei Carabinieri di Ravenna in data 02/07/2013, allegata anche dall'appellante.

• L'assunto che l'Apuzzo potesse avere interesse a difendere la sua "illegittima" gestione del locale non ha alcuna connessione logica con la necessità di calunniare il Diletto attribuendogli la pronuncia della frase: *"ti impicco ti do fuoco al locale"*.

Piuttosto non vanno trascurate le dichiarazioni del Debbi il quale, coimputato nel medesimo reato quale mandante, e quindi interessato semmai a negare l'esistenza della minaccia, ha invece confermato, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese al P.M., di avere appreso, dalla stessa vittima ovvero dal proprio commercialista, delle minacce ricevute dall'Apuzzo. Il Debbi ha anche riferito una circostanza piuttosto significativa riferitagli dal proprio commercialista Andrea Dallolio: quest'ultimo, infatti, ebbe a dirgli di essere stato obbligato a rimanere presso il Marinabay, e che le persone coinvolte in tale affare erano un *"branco di maiali"* consigliandogli di *"lasciar stare"*, ovvero di non avere più rapporti con loro⁹⁴⁰.

Il primo giudice ha anche correttamente osservato come il reiterato intervento di un gruppo sul luogo di lavoro della vittima, anche dopo che i carabinieri avevano invitato le parti *"a chiarire quanto sopra esposto per vie legali"*⁹⁴¹, costituisca una modalità già di per se stessa del tutto anomala per la soluzione di una controversia, ancorché con carte alla mano, cosicché si deve ragionevolmente convenire sulla conclusione che l'intervento non fosse affatto diretto ad instaurare una civile trattativa o ad avanzare una rimostranza. L'intervento mirava ad ottenere con minacce un ingiusto profitto.

È appena il caso di osservare come fosse tutt'altro che pacifica la presunta illegittimità del contratto stipulato tra Marinabay s.r.l. e Divina s.r.l. . Costituisce infatti *jus receptum* il principio secondo cui *"Il contratto col quale il concessionario di un'area demaniale affitti ad un terzo l'azienda, al cui esercizio quell'area sia destinata, integra un contratto di cosiddetta subconcessione, che non ha ad oggetto il bene demaniale in sé, ma implica il mero trasferimento al subconcessionario delle facoltà spettanti al concessionario ed atteggiandosi, nei rapporti tra privati,*

⁹⁴⁰ Cfr. la trascrizione stenotipica dell'interrogatorio di Debbi Giuliano davanti al dott. Marco Mescolini l'11/09/2013, p. 127-128. DEBBI: Andrea andò giù e stette lì una notte intera per cercare di risolvere questo, per Cercare di salvare la concessione, cercare di salvare; mi chiamò, non se è stato lui a dirmi dell'impiccato o Apuzzo, non me lo ricordo, potrebbe essere stato anche Andrea a dirglielo, no? Disse, disse: "Queste cose qui non farnele più fare", anche perché non lo paghiamo da un secolo, anche incazzato per queste cose qua. P.M.: Dall'Olio? DEBBI: Sì. P.M. Ah, perché Dall'Olio confermava di questo comportamento? DEBBI: Non me lo ricordo. Se è stato lui a dirmelo o se è stato Apuzzo a dirmelo, non me lo ricordo; so che la storia dell'impiccato l'ho sentita, ok, ma non ci avevo creduto! Cose che si dicono ..P.M.: Ne ha parlato lei con Andrea di questa faccenda? DEBBI: No, no, ma guardi, guardi, io, veramente, mi creda, dico quello che so, lo dico con il cuore in mano, ma, veramente. Allora, io, era un periodo che, avevo la sabbia negli occhi, perché non stavo tanto bene, non sto tanto bene neanche adesso, quindi, può darsi che alcune cose, non sono così preciso, anche se .. le dico come me le ricordo. Andrea mi chiamò, io lo chiamai, mi disse: "Sono ancora a Ravenna", dico: "Cosa fai a Ravenna?", "Perché mi hanno obbligato a stare qua, perché c'è da risolvere questo problema qua con i vigili, dobbiamo fare un esposto ai vigili che intervengano, perché non si può stare aperti come, non si può stare aperti come *Divina*, perché come *Divina*, il demanio non ti riconosce, perdi la cosa, no?", ho detto, allora, fa: "Lascia stare, sono un branco di maiali!", una cosa del genere, mi disse una cosa .. "Ma, chi?", "Tutti, uno peggio dell'altro, no?", così mi disse Andrea. Ok?

⁹⁴¹ Cfr. l'annotazione 01/07/2013 dei Carabinieri di Ravenna.

*come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che tale contratto è valido ed efficace tra le parti stipulanti anche in assenza di autorizzazione da parte della P.A. concedente, ferma restando in questo caso la sua inopponibilità nei confronti dell'Amministrazione concedente, che può dichiarare la decadenza dalla concessione o revocarla*⁹⁴².

Non ha alcun fondamento, pertanto, l'assunto secondo cui Apuzzo non avrebbe denunciato né il Diletto né il Gerace perché consapevole che la propria gestione era abusiva. Soltanto l'efficacia della terribile minaccia rivoltagli dal Diletto ("ti impicco ti do fuoco al locale") può averlo trattenuto dallo sporgere denuncia.

- L'appellante si chiede poi come si possa "affermare che Apuzzo non abbia presentato la denuncia in quanto intimorito dalla gravità delle minacce, considerato che si è comunque sempre rivolto ai carabinieri?".

In realtà nessuna contraddizione logica appare sussistere. La richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine è avvenuta nel momento in cui l'inopinato tentativo di estorsione si consumava platealmente, alla presenza dei clienti del ristorante. La necessità di porre fine nel più breve tempo possibile ad una situazione a dir poco imbarazzante e forse anche la paura che la tensione salisse in modo incontrollabile può avere spinto l'Apuzzo a richiedere l'intervento dei carabinieri. La presentazione di una denuncia richiede ovviamente ben diversa ponderazione, per gli esiti imprevedibili ad essa correlati e per l'elevato pericolo di ritorsioni.

- Con un ulteriore e diverso d'appello l'imputato contesta la propria responsabilità concorsuale e chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto. In realtà, la responsabilità concorsuale di Gerace Gennaro va affermata per più di un motivo. Egli ha partecipato, sin dall'inizio, all'intera esecuzione del tentativo di estromissione dell'Apuzzo dai locali del Marinabay, prestandosi per la sottoscrizione del contratto di usufrutto di quote – che come si è già visto era un'operazione fittizia tutta strumentale al fatto estorsivo, creata al solo fine di offrire un titolo apparente al per imporsi sul vecchio gestore - e partecipando a ciascuno dei tre accessi nei quali l'Apuzzo fu violentemente minacciato affinché consegnasse i locali.

Si ricorda tuttavia che concorre comunque nel delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 anche colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagna altri incaricati di formulare la richiesta estorsiva, assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione

⁹⁴² Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7532 del 27/03/2009, Rv. 607867 – 01; conf. Cassazione civile, sez. I, 29/05/1982, n. 3324, Bicceri C. Bencich, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 5.

dell'esistenza di un gruppo organizzato.⁹⁴³

• L'imputato lamenta inoltre l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, ritenuta dal primo giudice sia sotto il profilo finalistico che sotto quello del metodo mafioso⁹⁴⁴. L'appellante si duole innanzitutto del fatto che il primo giudice abbia escluso detta aggravante per il reato di tentata estorsione contestato al capo 74) e ne abbia invece ritenuto la sussistenza per quello contestato al capo 71).

Si tratta di un'obiezione infondata. Lo stesso appellante, infatti, ha osservato come, nonostante il mandante (Debbi) e l'intermediario (Gibertini) siano comuni ai due tentativi di estorsione, *“siano diversi gli esecutori, le presunte vittime, le modalità della condotta e le prove”*⁹⁴⁵.

Sull'utilizzo del metodo mafioso non sembrano invece sussistere dubbi. Si è appena visto come la mancata presentazione di una denuncia da parte dell'Apuzzo non possa che essere ricollegata ad una condizione di assoggettamento e di omertà.

Lo stesso riferimento all'incendio del locale, contenuto nella frase minacciosa rivolta dal Diletto all'Apuzzo Diletto (*“ti impicco ti do fuoco al locale”*), evoca una modalità tipica del metodo mafioso 'ndranghetista.

Né potrebbero valere, in questo caso, le considerazioni di carattere geografico svolte dal giudice per escludere l'aggravante del metodo mafioso nei confronti del Grassi (capo 74)⁹⁴⁶. L'Apuzzo, infatti, come ha riferito il Debbi Giuliano nelle spontanee dichiarazioni al Pubblico Ministero, gestiva anche un locale in Carpi, quindi una città dell'Emilia, a pochi chilometri da Reggio Emilia⁹⁴⁷.

Non può essere seriamente negato nemmeno il profilo finalistico di agevolazione del sodalizio. La finalità di impossessamento e di espansione del fenomeno criminale a Ravenna era già chiaramente percepibile dal tentativo operato da Giglio Giuseppe di entrare nella società che gestiva la stazione balneare Marinabay⁹⁴⁸, e solo il provvidenziale intervento del commercialista Dallolio valse a dissuadere il Debbi (*Il commercialista mi chiama e mi dice: “Giuliano, Giglio ha una brutta nomina, una cosa non chiara”*)⁹⁴⁹.

⁹⁴³ Cass. Pen. Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Loielo, Rv. 268284.

⁹⁴⁴ Cfr. p. 428 della sentenza appellata.

⁹⁴⁵ Cfr. atto d'appello Gerace Gennaro, p. 3.

⁹⁴⁶ Il Gup afferma (p. 428 della sentenza appellata) che non vi è sufficiente riscontro del fatto che il Grassi abbia compreso l'allusione a contesti 'ndranghetisti, certamente in Romagna meno percepiti rispetto alla zona di Reggio Emilia, luogo di profondo radicamento di detto fenomeno criminale.

⁹⁴⁷ Cfr. le dichiarazioni al Pubblico Ministero in data 11/09/2013, cit., p. 42.

⁹⁴⁸ Cfr. le dichiarazioni del Debbi al Pubblico Ministero in data 11/09/2013, cit., pp. 117 e ss. Il Debbi attribuisce a Costi Omar l'indicazione di Giglio come possibile acquirente della società. Il Costi accompagnò anche il Debbi a casa del Giglio Giuseppe, dove erano presente anche Giglio Giulio e Clausi Donato Agostino.

⁹⁴⁹ Cfr. le dichiarazioni al Pubblico Ministero in data 11/09/2013, cit., p. 118.

Il Marinabay costituiva un locale di estremo interesse per il sodalizio in quanto frequentato da avvocati, notai, gente importante con cui entrare in relazione per ottenere favori o concludere affari⁹⁵⁰. Non sorprende pertanto che il gruppo 'ndranghetista, prima attraverso Giglio Giuseppe poi con Diletto Alfonso, volesse acquistare il 100% della partecipazione sociale del Marinabay e fosse anche disposto a rilevare l'intero non modesto debito accumulato dalla società⁹⁵¹.

- Con altro motivo di appello relativo al delitto estorsivo in esame l'imputato pretenderebbe di escludere la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 629 comma 2 c.p. in relazione alla circostanza aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n. 3, in quanto si tratterebbe di circostanza aggravante soggettiva applicabile eventualmente al solo Diletto Alfonso.

Il motivo è infondato.

La Corte di Cassazione, anche recentemente, ha affermato il principio, in tutto condiviso anche da questa Corte d'appello, secondo cui *"In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole"*⁹⁵².

- Con il successivo motivo di gravame l'appellante insiste affinché non venga applicata la circostanza aggravante prevista dall'art. 112 comma 1 c.p. sostenendo la tesi che questa aggravante debba ritenersi assorbita dall'aggravante speciale di cui all'art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p.

Il motivo è ancora infondato. Nel rimandare alla parte generale della presente sentenza per un esame maggiormente approfondito, si ribadisce anche in questa sede che *"La circostanza aggravante del reato concorsuale dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, prevista dall'art. 112, comma primo cod. pen, può essere applicata cumulativamente all'aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, prevista dall'art. 628 comma primo cod. pen"*⁹⁵³.

⁹⁵⁰ A riguardo del Marinabay risulta significativa l'informazione fornita dal Debbi al Pubblico Ministero: DEBBI: *"Il mio socio dice: "No, ho trovato un gestore di Carpi, un certo Apuzzo Ugo", Apuzzo Ugo. Io lo incontro a Carpi, con lui, la prima volta, mi viene male, mi viene male, perché se quello va al Marinabay lo distrugge in cinque minuti, perché non è adatto, perché sa tre parole di italiano, la gestione del suo posto è di bassissimo livello, lì c'è tutta la gente di Ravenna più importante...C'era gente della politica, gente, avvocati, notai, gente importante che veniva, motociclisti, il capo di Valentino, tutti i miei amici .. Josefa Idem, tutti venivano lì, questa cosa qua non va bene. Lo vedo la seconda volta ..P.m.: Mi scusi, e questo qui gestiva già un bagno? DEBBI. Sì, no, gestiva un locale a Carpi. P.M.: Che si chiama? DEBBI: Divina.*

⁹⁵¹ Cfr. le dichiarazioni al Pubblico Ministero in data 11/09/2013, cit., pp. 143 e ss. DEBBI: La trattativa, lui voleva, questo signore qua, il 100 per 100 voleva, non voleva nessuno dentro. P.m.: Di quanto parlaste in termine di capitale? DEBBI: No, no, era solo .. lui rilevava ..P.M. Avrebbe rilevato i debiti ..DEBBI.: I debiti, si arrangiava lui come pagarli, basta, questa era ..".

⁹⁵² Cass. Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269365.

⁹⁵³ Cass. Pen. Sez. 2, n. 42738 del 20/10/2015 - dep. 23/10/2015, Bidognetti e altro, Rv. 264816. Per vero questo principio risultava già accolto da Cass. Pen. Sez. 2, n. 36243 del 26/06/2009 - dep. 18/09/2009, Drago e altro, Rv. 245595 ancor prima dell'orientamento qui respinto: *"La circostanza aggravante del reato concorsuale, dell'essere i*

• Con l'ultimo motivo di impugnazione relativo al capo in esame l'imputato lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Anche questa richiesta non può essere accolta: invero, come si è già avuto occasione di rilevare nella parte generale di questa sentenza, alla quale si rinvia per un migliore approfondimento della questione, costituisce *jus receptum* il principio secondo cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al fatto prevista dall'art. 114 c.p. non trova applicazione non solo quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 c.p., e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, ma anche quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale. Si tratta proprio del caso di specie, in cui viene contestata l'aggravante speciale prevista dall'art. 629 comma 2 c.p.⁹⁵⁴.

b) **Con riferimento al delitto di intestazione fittizia** : l'appello deve ritenersi totalmente infondato. Il reato contestato al capo 71) conferma come il Gerace non avesse remore nell'accettare di divenire uno strumento nelle mani del cognato Diletto Alfonso per il perseguimento degli scopi illeciti di quest'ultimo.

Il primo giudice ha posto in evidenza molteplici elementi probatori che sostengono l'ipotesi accusatoria⁹⁵⁵.

Non può non meravigliare che il Gerace, nell'interrogatorio di garanzia assunto in data 04/02/2015, non abbia ricordato da chi avesse comprato le quote della D.S. Costruzioni s.r.l., né se le avesse pagate, né se le avesse rivendute.

I Carabinieri del R.O.S. di Roma, nella nota in data 31/07/2015 danno atto di avere sentito Mainardi Daniele, un consulente del lavoro, coniugato o comunque convivente della dottoressa commercialista Gozzi Emanuela Rossana, entrambi con studio in Sorbolo via Marconi 45 bis. Il Mainardi, che seguiva la D.S. Costruzioni s.r.l., ha dichiarato di non avere mai nemmeno sentito il nome del Milazzo ma di essersi sempre rapportato con il Diletto, il quale, come ha riferito il consulente, "*usava spesso dei prestanome*"⁹⁵⁶.

Il giudice di prime cure ha poi rilevato come il Diletto abbia operato dal 25/4/2004 al 31/5/2008⁹⁵⁷, ben oltre la sua formale fuoriuscita dalla compagine societaria, su un conto corrente

*correi in numero pari o superiore a cinque, può essere applicata cumulativamente alla circostanza aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, perché non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza, sulla scena criminosa, di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicita dalla dimostrata capacità di riunione e organizzazione. Cfr. il paragrafo di questa sentenza intitolato *Questioni comuni in tema di aggravanti e attenuanti*.*

⁹⁵⁴ Giurisprudenza consolidata a partire da Cass.sez.2, 28.7.1987 n. 8750; conf. Cass.sez.6 n. 11338 del 10.11.1994; Cass. Pen., sez.2 n. 6382 dell'8.5.1996; Cass. Sez.6 n. 6250 del 17.10.2002).

⁹⁵⁵ Cfr. sentenza appellata, pp. 864-865.

⁹⁵⁶ La nota del R.O.S. di Roma si trova al Vol. 8 affoliaz. 15.

⁹⁵⁷ Vedasi la pag. 159 della proposta di misura di prevenzione della D.I.A. di Firenze.

della D.S. Costruzioni Srl (n. 11188 del Monte dei Paschi di Siena) e che sui conti correnti della D.S. Costruzioni Srl erano state segnalate ripetute operazioni sospette⁹⁵⁸.

Che si tratti, quindi, di intestazione fittizia sarebbe irragionevole dubitare. D'altra parte, gli elementi appena esposti appaiono più che sufficienti ai fini della prova, quando anche non si volessero utilizzare - per via dell'eccezione sollevata dalla difesa - le dichiarazioni dello stesso Milazzo⁹⁵⁹.

- Gli altri motivi si rivelano infondati. L'esiguità della quota fittiziamente intestata non scrimina la condotta dell'imputato, che ha certamente concorso, prima con l'acquisto, poi con la cessione, a schermare l'effettiva titolarità del cognato.

L'associazione era pacificamente operante nel 2007, anno in cui si verificava l'intestazione fittizia in capo al Milazzo dell'intera partecipazione della D.S. Costruzioni s.r.l., cosicchè appare del tutto irrilevante l'assunto che la maggior parte dei reati contestati all'associazione sia successiva al 2011.

Quanto al profilo soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, premesso che, com'è noto, *“La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), qualora l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie una struttura sportiva), attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica”*⁹⁶⁰, si rimanda alle ineccepibili conclusioni svolte dal Procuratore Generale all'udienza del 09/06/2017. Lo stretto legame esistente tra l'imputato ed il cognato, Diletto Alfonso, soggetto, quest'ultimo, immerso nel sodalizio mafioso emiliano sin dalla metà degli anni 2000, a sua volta cooperante nel reato con figure delinquenti di grosso spessore, come Sarcone Nicolino e Lamanna Francesco, fa ritenere che il Gerace fosse pienamente consapevole del contesto criminale in cui agì, in sinergia con Diletto, nel fatto al fine di agevolare in tal modo l'attività illecita del sodalizio.

c) **Sulle residue domande dell'appellante** : quanto alle attenuanti generiche, nel rinviare alle considerazioni di carattere generale contenute nella prima parte della presente sentenza, la Corte non ravvisa elementi sufficienti per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.

⁹⁵⁸ cfr. nota n. 125/II/4^(4°)/H27/ di prot. dell'8/10/2013 della D.I.A. II Reparto di Roma.

⁹⁵⁹ Ai Carabinieri del R.O.S. di Roma, nella nota citata, Milazzo Bruno ha dichiarato di aver acquistato le quote della D.S. Costruzioni da Diletto Alfonso, di non aver pagato nulla per l'acquisto, di non sapere nulla di detta società, dove abbia sede, dove siano le scritture contabili, chi sia il commercialista che la seguiva.

⁹⁶⁰Cass. Pen., Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016 - dep. 08/07/2016, Zindato, Rv. 267299.

L'incensuratezza, com'è noto, non può, da sola, costituire un motivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche. La dedizione ad attività lavorativa costituisce un dovere costituzionalmente sancito. La condizione di coniugato e di padre si risolve in un motivo apodittico in assenza di migliori elementi conoscitivi.

- La richiesta di porre in bilanciamento l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 con le altre circostanze attenuanti è inammissibile ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 7.

- La pena in concreto applicata, sulla base del minimo edittale previsto per il reato più grave appare in concreto conforme ai canoni indicati dall'art. 133 c.p. se non addirittura mite. Si consideri, in proposito, la circostanza che l'imputato e il Diletto non si sono fatti scrupolo di trascinare, nell'assedio di tre giorni che caratterizzò la vicenda estorsiva, anche il minore sedicenne Spagnolo Mattia.

In definitiva, la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata, con condanna del Gerace al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili *Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie e Associazione Antimafie e Antiracket - La verità vive! - Onlus*, liquidate come in dispositivo.



21. GERRINI GIULIO

Gerrini Giulio veniva giudicato per abuso in atti d'ufficio aggravato dall'art.7 L.203/91 (capo 189), reato commesso nella sua qualità di responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzione, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia, nonché di Responsabile Unico del Procedimento. Sulla base delle intercettazioni, delle deposizioni e delle acquisizioni documentali in atti il gup riteneva compiutamente accertato che l'imputato avesse favorito le imprese di Bianchini Augusto, Bianchini Alessandro e Braga Bruna⁹⁶¹ negli appalti conferiti in materiale edile e di smaltimento rifiuti a seguito del terremoto in Emilia, mettendoli prima del tempo al corrente dei termini stabiliti dalla Regione, concordando con essi preventivamente le strategie di intervento ed i progetti e così favorendo gli stessi e se medesimo, cui veniva riservato il 2% dell'importo a base d'asta dei lavori commissionati quale Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza: ruolo che di fatto egli non svolgeva, o per cui ometteva comunque i dovuti controlli. Il Gerrini veniva pertanto condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione (pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione, aumentata di anni 1 di reclusione per la continuazione con i plurimi delitti omogenei contestati internamente al capo, ridotta di un terzo per il rito), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991: il primo giudice riteneva invero doveroso, valutata la rilevante intensa entità del dolo, prendere le mosse da una pena non assestata sul minimo edittale.

Il capo d'imputazione 189) descrive le condotte dei quattro concorrenti⁹⁶² ed offre anche un elenco analitico, ancorchè doverosamente sintetico, delle vicende che costituivano l'occasione per la commissione dei singoli abusi di ufficio. In sintesi:

⁹⁶¹ separatamente giudicati nel giudizio ordinario anche per svariati ulteriori reati contestati ai capi 91 e ss. in concorso con esponenti della consorteria 'ndranghetista, tra i quali Bolognino Michele, Richichi Giuseppe, Giglio Giuseppe, Floro Vito Gianni, Belfiore Carmine.

⁹⁶² La condotta del Gerrini viene così descritta: "abusando della sua qualità e delle funzioni esercitate ed in violazione delle norme di legge e regolamento disciplinanti la sua funzione, quale Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia, nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della pressoché totalità degli interventi appaltati dal Comune a seguito degli eventi del 20 e 29 maggio 2012, consolidava un rapporto privilegiato con l'Impresa BIANCHINI COSTRUZIONI SRL informando preventivamente BIANCHINI Augusto sulle opere da realizzare già finanziate ed approvate dalla Regione Emilia Romagna (ed in particolare dal Commissario Straordinario per le opere di ricostruzione) ovvero di diretta pertinenza del Comune di Finale Emilia, proponendogli la materiale realizzazione dei lavori relativi agli appalti ancora da bandire e con lui stabilendo strategie di intervento e di progetto asservendo al secondo la funzione pubblica svolta e commettendo le singole violazioni di legge in seguito indicate. Mantenendo sotto il medesimo profilo rapporto altresì con BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro. Facendo ciò il GERRINI non solo arrecando un vantaggio ingiusto alle società comunque ricollegabili ai BIANCHINI ma anche in vista della creazione dei presupposti per il percepimento degli incentivi per la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza e le attività di Responsabile del Procedimento, e dal conseguente reale percepimento del 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare, riconoscendo ai dipendenti dall'Ente Pubblico in virtù dell'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 163/2006, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto (pari a parte dei 112.538,35 euro percepiti dal 2012 al 2013). Tutti incarichi dal medesimo non realmente svolti, o comunque svolti omettendo totalmente la funzione di vigilanza e

a) Lotto 16 EST (Edifici Scolastici Temporanei): fissazione di una tempistica di soli 5 giorni per la partecipazione alla gara d'appalto, termine impossibile per qualsiasi altra ditta che non fosse la Bianchini, la quale disponeva dei progetti prima ancora della formalizzazione della procedura;

b) Lotto 3 EMT (Edificio Municipale Temporaneo): comunicazione con largo anticipo a Bianchini Augusto del rilascio del visto di congruità dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione delle opere, proponendogli la materiale realizzazione dei lavori relativi in subappalto;

c) Illegittima cessione del credito da Lami Costruzioni s.r.l. alla Bianchini Costruzioni s.r.l. per opere di urbanizzazione cedute in subappalto;

d) Affidamento di lavori alla Bianchini Costruzioni s.r.l. anche dopo l'esclusione di detta società dalla *White List* istituita presso la Prefettura di Modena;

e) Affidamento di 7 appalti alla ditta individuale IOS di Alessandro Bianchini, dopo che la Bianchini Costruzioni veniva indagata per smaltimento abusivo di amianto ed esclusa dalla *White List* istituita presso la Prefettura di Modena;

f) Artificiosi frazionamenti di appalti al fine di abbassarne l'importo sotto i 40.000,00 euro e di affidarli alla IOS di Bianchini Alessandro;

g) Falsa attestazione di conclusione di lavori e falsa fatturazione retrodatata ad una data antecedente all'esclusione della Bianchini Costruzioni s.r.l. dalla *White List* istituita presso la Prefettura di Modena;

h) Redazione ed utilizzo di uno stato di avanzamento lavori maggiorato rispetto alla reale entità dei lavori svolti;

i) Indebito percepimento della somma complessiva di € 112.538,35 dal Comune di Finale Emilia a titolo di incentivo per la progettazione interna dei lavori di urbanizzazione ed opere provvisoriale urgenti, progettazione invece avvenuta ad opera di azienda compiacente e professionisti esterni.

Per l'esposizione della complessa vicenda si rimanda alle pagine 685-718 della sentenza appellata, nella quale il gup esponeva con estrema puntualità e chiarezza la ricostruzione dei fatti, delle emergenze probatorie in atti e le ragioni della propria decisione.

1.- I motivi di appello

Avverso la decisione di I° grado **proponeva appello l'imputato**, richiedendo (anche attraverso la produzione di memorie difensive):

controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP (D.Lgs 163/2006, art. 10 comma 2 e 3)."

A) **L'assoluzione per insussistenza del fatto** assumendo che, in ragione del terremoto, il quadro normativo degli appalti era mutato, come si evince dalla consulenza tecnica di parte redatta dall'avv. Marianna Caretti. L'imputato, in ogni caso, non avrebbe preso alcuna decisione in autonomia, ma tutto avrebbe concertato con il Sindaco Ferioli e l'Assessore D'Aiello, sotto il controllo del Commissario (e Presidente della Regione Emilia Romagna) Vasco Errani. D'altro canto, nella gravissima situazione emergenziale prorogata sino al 31/12/2016, si sarebbe registrata una pesante carenza di personale, vieppiù aumentata in corso di emergenza, di talché Gerrini poteva raffrontarsi esclusivamente con il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici.

In particolare :

1) sul Lotto 16 Est (Edifici Scolastici Temporanei)

A riguardo del lotto 16 EST gli obiettivi primari erano quelli di riportare il prima possibile la popolazione ad una vita normale, anche attraverso la riapertura degli edifici scolastici. La gara per la costruzione degli edifici scolastici era stata bandita direttamente dalla Regione, che aveva affidato ai sindaci l'urbanizzazione a servizio degli edifici scolastici temporanei.

Secondo l'appellante, sarebbe contrario al vero che:

a) siano stati violati i termini temporali della procedura: su disposizione dello stesso Errani, si sarebbe agito in deroga a quanto stabilito dal codice degli appalti, rientrando in essa deroga anche i tempi ristrettissimi (5 giorni) per la presentazione delle migliorie al progetto già realizzato dal Comune di Finale Emilia. D'altronde, poiché l'invito alla partecipazione veniva formulato in data 23/08/2012, ben difficilmente le imprese sarebbero riuscite a terminare le opere entro il termine tassativo di 45 giorni, posto che la riapertura degli edifici scolastici era fissata al 15 ottobre successivo. Non vi sarebbe stato nè modo né tempo di rispettare il normale iter procedurale illustrato dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, Ing. Romaniello;

b) la ditta Bianchini sia stata favorita rispetto alle altre 4 partecipanti: dalle indagini difensive (cfr. le informazioni rese dall'Ing. Caruso e dall'Ing. Mantovani) emergerebbe che, stante la estrema ristrettezza dei tempi, Gerrini non si era limitato a spedire il 23/8/2012 l'invito alla gara, ma poiché il progetto doveva essere redatto entro il 28/08/2012, aveva telefonato a tutte e cinque le ditte partecipanti proponendo di passare in Comune a ritirare personalmente il supporto informatico ed il progetto cartaceo su cui effettuare le migliorie: vi era infatti un interesse pubblico che, anche a detta del Sindaco Ferioli, imponeva il superamento delle formalità burocratiche (come peraltro emergente anche dalle determine n. 421 e n. 423, che oltre ad avere la stessa data della lettera di invito stabilivano termini superiori ai 60 giorni per la redazione del contratto);

c) non sia stata tenuta la contabilità di cantiere: la contabilità era costituita dal computo metrico, con annotazione degli eventuali scostamenti rilevati, e dagli allegati 3 (contabilità fatta a

mano), perché non c'era tempo di annotare il tutto sul computer, posto che Gerrini era ogni giorno in cantiere. D'altronde nessuna ditta si sarebbe discostata dal calcolo effettuato in progetto dal Comune;

d) i pagamenti delle opere fossero peculiari: venne pagato il 40% il 22 ottobre, e cioè dopo l'ultimazione dei lavori (che venne consegnata in termine, al 15 ottobre, mancando solo la piantumazione, che non si poteva fare in ottobre) ed il restante 60% al 31/12/12, cioè 4 giorni dopo la data del contratto di appalto redatto il 27/12/2012: quindi tutto venne pagato dopo l'esecuzione dell'opera, addirittura il 60% del totale due mesi dopo il termine dei lavori;

2) Sul Lotto 3EMT (Edificio Municipale Temporaneo)

A riguardo del lotto 3 EMT l'appellante sostiene che il lotto 3EMT e quello 16 EST sarebbero contigui. La gara per la ricostruzione del Municipio veniva vinta dalla UNIECO, mentre la gara relativa alle opere di urbanizzazione veniva vinta dalla Lami Costruzioni. Quindi :

e) Gerrini non partecipò né alla gara d'appalto (indetta dalla Regione), né alla concessione in subappalto delle opere da parte della UNIECO: secondo quanto riferito dall'Assessore D'Aiello, infatti, fu il responsabile di tale azienda a presentarsi da lui e dal Sindaco, assente il Gerrini, per informarsi su quale azienda della zona potesse essere adatta a gestire le opere in subappalto e, tra le varie, fu D'Aiello ad indicare la Bianchini, peraltro già assegnataria del subappalto del lotto 16 EST da parte della CMC. Dalle intercettazioni ambientali che il Gup valuta a carico del Gerrini, emergerebbe di contro che: 1) alla data del 20/11/2012 questi non fosse ancora a conoscenza del fatto che Bianchini avrebbe lavorato in subappalto per la UNIECO; 2) alla data del 12/12/2012, cioè ben tre mesi prima dell'invio della lettera di invito alla gara, Gerrini disse al Bianchini che avrebbe preferito che non vicesse lui anche il secondo appalto, viste le maldicenze e le reazioni forti dell'opposizione: speranza logica ed in contrasto con il fatto che Bianchini chiese comunque di partecipare alla gara (così evidenziando il proprio interesse) per poi non presentare tuttavia alcuna offerta;

f) il vincitore della gara per l'urbanizzazione, Lami Costruzioni s.r.l., dichiarava di avere concesso in subappalto le opere di urbanizzazione a Bianchini perché ditta capace e specializzata nel settore, specificando che ciò non sarebbe affatto avvenuto dietro consiglio del Gerrini.

A riguardo della contestazione relativa all'avvenuta concessione in subappalto dei lavori attribuiti alla Lami Costruzioni, in misura del 50% - superiore cioè al 30% inizialmente indicati nella *lex specialis* della gara 3EMT-, l'appellante osserva che a seguito del terremoto, il Decreto-Legge n. 83/2012 prevedeva espressamente una deroga al codice degli appalti, consentendo di attribuire subappalti fino al 50% dei lavori. Gerrini avrebbe riportato inizialmente i dati del codice

degli appalti ed in seguito corretto l'errore indicando quelli della normativa speciale emanata a seguito del terremoto: dati di subappalto che sarebbe stati puntualmente rispettati da Lami e da Bianchini.

g) La ditta Lami, secondo quanto avrebbero riferito anche altri subappaltatori, non era molto solvibile. Per questo motivo la Bianchini richiedeva la cessione del credito che il Comune avrebbe dovuto pagare alla ditta Lami. La cessione veniva autorizzata con delibera del Consiglio Comunale, non certo di Gerrini, ancorché fosse stato il predetto ad attestare che i lavori in subappalto erano stati eseguiti prima della esclusione della Bianchini dalla *white list*. Il favoritismo nei confronti della Bianchini, che non era stata gravata della decurtazione del 5% del credito, sarebbe soltanto apparente. Dalle e-mail intercorse precedentemente tra il Sindaco e la dott. Mantovani si comprenderebbe come già prima della richiesta di cessione il Sindaco sapesse che i lavori erano conclusi e come la volontà del Comune fosse quella di autorizzare la cessione del credito. A fronte del parere negativo espresso dalla Mantovani (per l'inesistenza della certificazione antimafia, l'autorizzazione del subappalto senza contratto, la mancanza di accertamento della regolarità) il Sindaco avrebbe tuttavia deciso di procedere, assumendo che "*non esiste che per cavilli ci blocchiamo*" e, in data 6/8/13, autorizzava con propria ordinanza il pagamento delle fatture n. 105 e n. 106, ritenendo primario il pubblico interesse. Dalla stessa relazione del consulente del Pubblico Ministero, Ing. Romaniello, pur rilevandosi l'anomalia di dare inizio ai lavori in assenza del contratto, si evincerebbe che la dott. Baravelli (capo dell'Ufficio Ragioneria) aveva attestato che i tempi delle procedure c/o la Prefettura erano tali che la prassi comune era quella di redigere atti e documenti a posteriori, ed alla fine firmò il mandato di pagamento. Di contro era manifesta la volontà del Sindaco e dell'assessore di procedere comunque nel minor tempo possibile. E lo stesso Lami ricordava che la cessione di credito gli era stata proposta direttamente dal Bianchini, mentre Gerrini non era entrato in alcun momento in tale trattativa, avendo anzi egli addirittura rescisso il contratto a suo nome a seguito della sua esclusione dalla *White List*.

h) In definitiva, la cessione del credito sarebbe stata concordata solo tra le due aziende e ritenuta ammissibile, se pure tra mille perplessità, dalla stessa amministrazione comunale, come del resto dichiarato dallo stesso sindaco Ferioli.

Vero sarebbe, d'altronde, che, non appena la Bianchini venne esclusa dalla *White List*, Gerrini lo comunicò alla Lami, che immediatamente effettuò la risoluzione del contratto, come emergerebbe dalle dichiarazioni del Lami stesso: gli unici lavori eseguiti in seguito dalla Bianchini sarebbero stati quelli necessari a prelevare le macchine ed a terminare le opere che dovevano essere sistemate, non certo opere nuove. Il consigliere Boeri, che era solito criticare le opere comunali, dichiarava di avere visto anche nei mesi successivi i mezzi della Bianchini intenti a lavorare: ma di

questo non sarebbe stata offerta alcuna prova e la stessa ditta Zaniboni, subentrata alla Lami, non avrebbe mai lamentato alcunché. Peraltro il Comune, e lo stesso Gerrini per conto dell'ente territoriale, avrebbero potuto fare ricorso all'art. 94 comma 3 D.lgs. 159/2001, a loro inevitabilmente noto perché comunicato dal Consorzio Coseam Italia Spa insieme alla delibera con la quale era stata decisa l'esclusione della Bianchini dal Consorzio: tale norma prevede che se l'opera è ancora in corso di ultimazione, il Comune possa autorizzare la ditta subappaltante ad ultimare i lavori anche successivamente alla esclusione dalla *white list*: il che significa che nel caso di specie i lavori erano stati effettivamente ultimati, poiché diversamente sarebbe stato ben più logico (per bloccare problemi e *rumors*) autorizzarne la conclusione.

3) Sullo Stato di Avanzamento Lavori Cimitero

Sulla base delle intercettazioni ambientali in atti il gup traeva la deduzione che Gerrini aveva aiutato Bianchini ad ovviare alla mancanza delle fatture relative al primo stato di avanzamento lavori per fargli comunque raggiungere la cifra di 103.000,00 euro. Di contro dalle stesse intercettazioni si evincerebbe che alla data del 20/11/2012 la ditta Bianchini aveva contabilizzato lavori per € 85.000,00 e che il 29/11/2012 giungeva in aggiunta a ciò un bilico di ferro e rete (tale da dovere essere scaricato con la gru): il Gerrini avrebbe quantificato lo stato di avanzamento lavori in 103.229,86 euro solo il successivo 21/12/2012, comprendendovi pertanto anche i suddetti materiali e tutti i lavori successivi. Un secondo stato di avanzamento lavori veniva effettuato a maggio per oltre 118.000,00 euro; e soltanto in tale momento veniva pagato il primo S.A.L.

A seguito del ricevimento a mezzo PEC da parte della COSEAM della esclusione della consorziata Bianchini dalla *white list*, Gerrini provvedeva, nella stessa giornata, ad emettere ordinanza di cessazione lavori, non avvalendosi neppure del già citato art. 94 D. Lgs. n. 159/11 per fare ultimare i lavori in corso. COSEAM conseguentemente disponeva l'immediato affidamento dei lavori stessi ad altra consorziata già individuata.

Peraltro, dallo schema riassuntivo dei lavori affidati in appalto dal Comune di Finale, emergerebbe che la Bianchini non fu in alcun modo favorita negli appalti, così come risulterebbe da una conversazione intercettata in carcere tra Bianchini e la figlia.

4) Sui lavori affidati alla Bianchini dopo l'esclusione dalla white list

Il gup riteneva, in base alla data delle determinazioni del 07/10/2013 e del 16/10/2013, che Gerrini, avesse continuato ad affidare lavori alla Bianchini anche successivamente alla esclusione di quest'ultima dalla *white list*. Sennonchè, in dette determinazioni, si parlerebbe di due lavori - ripristino Campo Robinson e impianto sportivo Via Monte Grappa - entrambi affidati ed eseguiti in data antecedente l'esclusione.

5) Sull'impresa IOS

A riguardo dell'impresa IOS, costituita in proprio dal figlio di Bianchini Augusto, dopo che la Bianchini Costruzioni s.r.l. aveva smesso di lavorare a seguito dell'esclusione dalla *white list*, l'appellante osserva come non possa validamente sostenersi che, attraverso l'affidamento alla stessa di piccoli lavori, Gerrini avesse voluto continuare a favorire la Bianchini Costruzioni s.r.l.. Invero :

a) il giovane Bianchini assumeva soltanto due degli ex dipendenti del padre ed acquistava dall'azienda del genitore, al prezzo stimato da un perito, soltanto un escavatore. Egli si presentava quindi al Sindaco per supplicarlo di farlo lavorare ed il Sindaco accedeva a tale richiesta indicando a Gerrini di affidargli un piccolo lavoro di demolizione da 5.000,00 euro purché non vi fossero in mezzo il padre ed altri coinvolti nell'indagine. Gerrini attribuiva in seguito altri piccoli lavori ad Alessandro, convinto di agire legittimamente anche in assenza di una anzianità di servizio della di lui azienda superiore ai 5 anni e pure in mancanza di attestazione SOA, memore del fatto che, qualche tempo prima, nello stesso Comune era stata concessa (con parere favorevole della responsabile dell'Ufficio bandi e Gare- dottoressa Restani) la possibilità di ottenere affidamenti ad aziende di nuova costituzione ed in assenza di attestazione SOA. Per gli affidamenti inferiori ai 150.000,00 euro non sarebbe peraltro necessaria l'attestazione SOA: di fatto, per ottemperare alla normativa europea basterebbe un "avvalimento", ovvero la sostanziale garanzia circa la corretta esecuzione dei lavori prestata da un'altra azienda avente i requisiti richiesti. Nel caso di specie è ben vero che non veniva attivata alcuna pratica di avvalimento, il cui costo peraltro si aggirerebbe su poche centinaia di euro; tuttavia, se fosse vero che Bianchini e Lami erano aduse a scambiarsi reciproci favori, la IOS non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad ottenere, anche gratuitamente, un avvalimento da Lami Costruzioni.

b) Se anche fosse vero che mancava una contabilità completa presso la IOS, sarebbe altrettanto vero che era reperibile un foglio di calcolo in cui erano indicati i metri cubi da demolire e l'importo totale da fatturare. Su tali fogli Gerrini effettuava un semplicissimo conteggio della metratura di demolizione moltiplicandola per il prezzo unitario stabilito dalla Regione. I registri e le documentazioni finali sarebbero poi stati compilati, come sempre, in seguito. Ma in atti non vi è prova che una tale modalità procedimentale abbia procurato alle ditte impiegate un maggiore introito rispetto a quello loro spettante.

c) Il frazionamento dei lavori per la rimozione ed il recupero delle macerie del Mastio del Castello di Finale Emilia (la rimozione affidata alla IOS, la catalogazione e il recupero alla Ghiotti) non sarebbe avvenuto per favorire comunque la Bianchini. La prima parte del lavoro sarebbe avvenuta in emergenza, per la necessità di liberare la strada ancora occupata dalle macerie e di consentire l'accesso alla cd. "zona rossa", quando ancora non erano note le determinazioni della

Sovrintendenza per i mattoni recuperati. Per questo motivo il lavoro di rimozione poteva anche essere affidato ad una ditta molto piccola come la IOS. La decisione sulla parte restante da parte della Sovrintendenza sarebbe avvenuta molto dopo.

Le dichiarazioni del dott. Cestari – che riferiva di avere sentito Gerrini nell'autunno 2013 dire al dott. Silvestri di avere frazionato i lavori per favorire la IOS – non possono ritenersi veritiere, sia perché nell'autunno 2013 ancora non era stato frazionato alcun lavoro, sia perché Cavallari Daniele, presente alla conversazione, avrebbe riferito tutta un'altra verità, sostenendo che era stato Silvestri a dire al Gerrini che bisognava aiutare Bianchini.

d) Il rapporto di parentela tra Augusto ed Alessandro Bianchini non proverebbe alcunché.

B) In seconda istanza l'appellante chiedeva l'assoluzione dal reato per **insussistenza dell'elemento soggettivo**: nell'ambito della situazione di emergenza e nel caos provocato dal terremoto, il Gerrini sarebbe stato soltanto un mero esecutore del *dictat* del Presidente della Regione e del Sindaco, secondo cui bisognava "*fare presto e bene, le carte si sarebbero sistemate dopo*". Se anche l'imputato avesse violata qualche regola amministrativa – circostanza che, stante il regime di deroghe vigenti per l'emergenza non risulterebbe affatto provata – ciò non avvenne per procurare un profitto a qualcuno ma nell'esclusivo interesse della collettività. Lo stesso atteggiamento tenuto nei confronti della Bianchini sarebbe stato ripetuto con decine e decine di aziende nel momento della ricostruzione le quali nulla avrebbero contestato.

Infine mancherebbe la prova dell'intenzionalità a procurare a sé o altri un indebito vantaggio o ad arrecare un danno ingiusto a chicchessia. In definitiva, non sussisterebbe l'elemento della c.d. doppia ingiustizia: la condotta *contra legem* e l'ingiustizia del fine.

C) in punto di **trattamento circostanziale e sanzionatorio**, poi, l'appellante allegava infine un triplice ordine di lamentele:

1) innanzitutto la mancata concessione delle *attenuanti generiche*, pur a fronte del corretto comportamento processuale, tenuto sin dall'inizio del procedimento, e della eccezionalità del momento storico in cui il Gerrini si trovò ad operare.

2) *Eccessiva gravosità* della pena inflitta.

3) Ingiustizia della condanna al *risarcimento dei danni* nei confronti del Comune di Finale, avendo l'imputato applicato le direttive della Regione e del Sindaco, che era costantemente informato di tutto, che decideva in prima persona quali aziende ed entro quando fare i lavori, che si recava personalmente sui cantieri e che, se pure informato della proposta di frazionare i lavori, nulla fece per opporsi. Non sussisterebbe, peraltro, alcun danno per il Comune di Finale Emilia.

Proponevano altresì **appello proposto le associazioni sindacali** costitutesi parti civili : appello ritenuto infondato da questa Corte, come da parte generale della sentenza cui si fa rinvio.

2.- Motivi della decisione.

Ritiene la Corte che la sentenza di prime cure, puntualmente e compiutamente motivata sulla base di rilievi probatori incontrovertibili (ed in parte incontestati) e di argomentazioni logiche e giuridiche pienamente corrette in punto di fatto e condivisibili in punto di diritto, vada integralmente confermata.

Giova intanto premettere come siano affatto incontestate (in ordine alla legittimità, effettività e significatività) le intercettazioni ambientali e telefoniche in atti, che documentavano da un lato la continuativa serie di rapporti esistenti tra il Gerrini ed il Bianchini, e dall'altro l'oggetto dei contatti tra gli stessi (aventi riguardo per lo più alla discussione di appalti, preventivi, pagamenti, con modalità non affatto regolari). A tale rilievo si aggiunge quello della indubbia deviazione dalle regole e dalle norme che ordinariamente soprintendono il settore degli appalti pubblici accertata nel caso di specie. Né può porsi in dubbio (contrariamente a quanto assunto dalla difesa) che la Bianchini Srl fosse oggettivamente assegnataria di un numero esorbitante di appalti e subappalti da parte del Comune di Finale Emilia : quand'anche non si volessero considerare sul punto le dichiarazioni rese dalla dipendente Grandi Morena⁹⁶³ o quanto pur cautamente riferito dall'assessore D'Aiello⁹⁶⁴ - secondo i quali era "*fatto notorio*" all'interno del Comune che la Bianchini era assegnataria di lavori pubblici in modo "*decisamente più frequente rispetto a molte altre ditte del territorio o dei comuni limitrofi*"-, sarebbe sufficiente considerare il numero anomalo di lavori dei quali la ditta in questione risultava assegnataria in zona nel periodo considerato dal presente procedimento (se non anche, come suggerito dalla teste Grandi, i contratti annotati nell'apposito registro comunale), per la maggior parte, peraltro, quale subappaltatrice (in modo che il coinvolgimento della azienda in questione nei lavori pubblici risultasse meno evidente). Da ultimo, è incontroverso in appello che la ditta Bianchini (per quanto solo parzialmente emerso nella presente parte del procedimento e purtuttavia rilevato in altre posizioni⁹⁶⁵) era asservita alle richieste ed alle attività della cosca calabro-emiliana, che per il tramite di Bolognino Michele e di Giglio Giuseppe puntava sulle potenzialità economiche ed industriali della regione (sfruttando anche la stessa ditta Bianchini) per attuare le proprie strategie imprenditoriali e finanziarie ed infiltrarsi nel settore edilizio e dei trasporti emiliani, approfittando tra l'altro proprio ed anche della ricostruzione post-sisma.

⁹⁶³ cfr sit del 2/2/15

⁹⁶⁴ cfr sit verbale del 2/2/15

⁹⁶⁵ vedi sub Richichi

Tanto premesso in linea generale, e seguendo nello specifico l'ordine dei motivi di appello allegati dalla difesa tecnica, si osserva:

A-1) Sul Lotto 16EST: per i lavori relativi a questo lotto l'imputato, con lettera in data 23/08/2012, invitava cinque imprese alla procedura negoziata; il termine per la presentazione delle rispettive offerte veniva fissato in cinque giorni (entro le ore 12.00 del 29/08/2012), mentre quello di esecuzione dei lavori era stato stabilito in 45 giorni a decorrere dal 30/08/2012. La proposta della ditta Bianchini s.r.l. veniva ritenuta *"economicamente più vantaggiosa oltre che unica pervenuta"*.

Il primo giudice, sulla scorta della consulenza dell'ing. Romaniello, rilevava che anche nei casi di urgenza la tempistica media di partecipazione alla gara si attesta ordinariamente sui 20-30 giorni, mentre nel caso di specie il **termine concesso era stato di soli 5 giorni**, ben al di sotto, cioè, della media ; ciononostante, ed in modo affatto anomalo, l'offerta presentata dall'unica ditta partecipante alla gara (la Bianchini Costruzioni) contemplava una proposta progettuale di elevata qualità tecnica con relazioni curate nei minimi dettagli, tavole ben elaborate ed ampia documentazione allegata: elaborazione palesemente ed oggettivamente incompatibile con il breve termine a disposizione. Di fatto, nel corso della perquisizione eseguita presso la società A.Z. Consulting Srl., amministrata dall'ing. Giuseppe Caruso, tecnico della Bianchini Costruzioni Srl, venivano sequestrati i *file* relativi alla proposta presentata dalla Bianchini Srl, sui quali era riportata come **ultima data di modifica quella del 23/08/2012**, la stessa data della lettera di invito inviata dal Gerrini : dal che poteva desumersi in maniera inconfutabile che l'ing. Caruso disponesse dei progetti prima ancora che venisse formalizzata la procedura negoziata da parte del Comune di Finale Emilia. Vero è, peraltro, che la circostanza in esame trova la sua spiegazione in una prassi apparentemente consolidata (come di seguito si vedrà) tra l'appellante e la Bianchini Srl alla stregua della quale era proprio il tecnico della società di costruzioni (ing. Caruso) a redigere previamente i progetti comunali per conto e su incarico del Gerrini ⁹⁶⁶: progetti alla stregua dei quali l'imputato pubblicava poi i bandi di appalto, lucrando indebitamente l'incentivo comunale ex art.92 D.lvo 163 del 2006, pari al 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare.

Di contro, non veniva rinvenuto alcun documento relativo allo stato di avanzamento lavori, alla corretta esecuzione delle opere, alla contabilità di cantiere; né veniva rispettato il termine di legge per l'inizio dei lavori e la stipula del contratto, che prevede che, dopo l'affidamento provvisorio dell'appalto, debbano trascorrere 35 giorni affinché le ditte escluse possano presentare ricorso e, entro 60 giorni dall'affidamento provvisorio, debba essere stipulato il contratto.

Nel caso di specie tuttavia il contratto di appalto con la ditta Bianchini veniva stipulato ben quattro mesi dopo l'inizio dei lavori, successivamente alla stessa emissione della fattura di

⁹⁶⁶ prassi confermata dalla teste Kovic

pagamento. In essa opera l'imputato risultava contemporaneamente Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza; e per i lavori svolti la ditta Bianchini Costruzioni s.r.l. incassava dal Comune l'importo di € 996.946,02.

Ora, nessuno degli argomenti difensivi allegati dall'appellante (e poco sopra brevemente riassunti) appare idoneo a confutare le considerazioni del gup, e men che meno si ritiene decisivo in vista di un riforma della sentenza di primo grado. Di contro, si stima risolutivo ai fini della conferma di essa decisione la considerazione logico-fattuale -pacificamente emergente dalla ricostruzione dell'accaduto- secondo cui la ditta Bianchini Costruzioni s.r.l. era stata evidentemente l'unica ad essere messa nelle condizioni di potere elaborare e presentare una proposta di elevata qualità tecnica, con relazioni curate nei minimi dettagli, tavole ben elaborate ed ampia documentazione allegata: proposta che poteva essere concretamente possibile solo per chi disponesse dei progetti e delle richieste della P.A. ben prima che fosse stata formalizzata la procedura negoziata da parte dell'amministrazione comunale, di cui unico responsabile e progettista risultava essere per l'appunto il Gerrini.

L'urgenza, il terremoto, le deroghe alla normativa ordinaria prevista dal codice degli appalti, costituiscono pertanto un falso problema, così come l'assunto che Gerrini avesse telefonato a tutte e cinque le partecipanti proponendo di passare in Comune a ritirare personalmente il supporto informatico ed il progetto cartaceo su cui effettuare le migliorie. Il 23/08/2012, data della lettera di invito e delle telefonate del Gerrini, il tecnico della ditta Bianchini aveva già pronta una proposta talmente dettagliata e completa che nessuno studio tecnico avrebbe ragionevolmente potuto predisporre nel termine di soli cinque giorni. Ed ecco allora che il caso di specie rivela un'evidente violazione del principio di imparzialità⁹⁶⁷ finalizzata a favorire la Bianchini Costruzioni Srl.

A-2) : sul Lotto 3EMT: il primo giudice ha innanzitutto richiamato l'ambientale n. 1279 del 12/12/2012⁹⁶⁸ nella quale l'imputato comunicava ad Augusto Bianchini, il titolare della Bianchini Costruzioni s.r.l., di avere ottenuto dalla regione Emilia-Romagna il visto di congruità per questa opera suggerendo poi all'interlocutore di prendere la commessa in subappalto : cosa che di fatto accadeva oggettivamente di lì a poco, avendo la Bianchini Costruzioni s.r.l. assunto in data 17/05/2013 l'opera in subappalto dall'aggiudicataria Lami Costruzioni s.r.l.⁹⁶⁹. L'anomalia veniva percepita anche dall'impiegata dell'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Finale Emilia, Gavioli

⁹⁶⁷ "In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni." (Sez. 2, n. 46096 del 27/10/2015 - dep. 20/11/2015, Giorgino, Rv. 26546401)

⁹⁶⁸ Ambientale 1279 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 09:18:09 del 12/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

⁹⁶⁹ Cfr. sentenza appellata, p. 691.

Amedea , che in sede di indagini riferiva ⁹⁷⁰ di avere notato la strana coincidenza che le ditte subappaltatrici erano le stesse che avevano partecipato alla gara e che non erano risultate vincitrici.

Pressochè contestualmente, sempre nel maggio 2013, la ditta Bianchini rendeva noto alla Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Finale Emilia, Cinzia Baravelli, l'accordo alla stregua del quale Lami Costruzioni cedeva alla subappaltatrice il credito derivante dalla esecuzione dei lavori conferitile. Era solo pochi giorni dopo – ovvero il 21/06/2013 – che veniva notificato alla Bianchini Costruzioni s.r.l. il provvedimento interdittivo del Prefetto di Modena che escludeva l'impresa dalla c.d. *White List* ; conseguentemente ad esso, la Lami Costruzioni s.r.l. con missiva del 01/07/2013 pretendeva di risolvere il contratto di subappalto ma la Bianchini Costruzioni (con lettera in data 15/07/2013) replicava che i contratti non potevano essere risolti in quanto tutte le opere erano terminate entro il 20/06/2013, vale a dire il giorno antecedente la notifica dell'interdittiva antimafia : circostanza, quest'ultima, ritenuta falsa dal consigliere comunale Maurizio Boetti.

Il 17/07/2013 la ditta Bianchini Costruzioni s.r.l. chiedeva quindi al Comune di Finale Emilia l'accredito della somma dovuta per i lavori asseritamente ultimati tempestivamente, ed il giorno successivo la Giunta comunale di Finale Emilia autorizzava la cessione del credito in favore della Bianchini.

Dal canto suo il Gerrini rispondeva per iscritto due giorni dopo al quesito posto dalla Baravelli se dovesse applicarsi la decurtazione del 5% prevista per le ditte colpite da interdittiva antimafia, attestando che i lavori si erano conclusi il 20/06/2013, un giorno prima della notifica dell'interdittiva stessa; di fatto, già il 22/07/2013 l'imputato trasmetteva alla Baravelli la liquidazione tecnica della Bianchini riconoscendo l'intero importo previsto nel contratto di subappalto.

Nei giorni successivi la Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune, ritenuto di dover svolgere alcuni approfondimenti, scopriva che tra Lami Costruzioni e Bianchini Costruzioni non risultava essere ancora stato sottoscritto nessun contratto – circostanza quest'ultima che l'imputato, a differenza di altri colleghi sentiti dalla Baravelli, minimizzava -, mentre dalla documentazione acquisita risultava un quadruplice ordine di irregolarità: a) a norma dell'art. 28 comma 2 del capitolato d'appalto la cessione dei crediti era ammissibile solo nei confronti di una banca o di un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo; b) le opere subappaltate alla Bianchini avevano ampiamente superato il tetto massimo del 30%, contrariamente non tanto a quanto previsto dalla legge, ma a quanto espressamente dichiarato nell'offerta presentata da Lami; c) risultavano subappaltate, in violazione del capitolato d'appalto, anche opere per le quali non vi era stata

⁹⁷⁰ Vedi s.i.t. del 23/02/2015.

dichiarazione di affidamento a terzi; d) Lami non aveva depositato presso la stazione appaltante copia autentica dei contratti di subappalto almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, in palese violazione dell'art. 48 del capitolato.

La Baravelli inviava al Sindaco di Finale Emilia dettagliata relazione sulle irregolarità riscontrate e dichiarava di non poter procedere al pagamento dell'importo liquidato dall'imputato in quanto il pagamento diretto al subappaltatore era vietato dal capitolato; ciononostante in data 06/08/2013 il Sindaco Ferioli emanava l'ordinanza n. 280 ordinando al Servizio ragioneria di pagare ugualmente le fatture pervenute, ed il 12/08/2013 il Comune accreditava alla Bianchini Costruzioni s.r.l. la somma recata dalla fattura 106 del 12/06/2013 per l'importo di € 282.100.

Anche in questo caso nessuna delle obiezioni sollevate dall'imputato appare idonea a confutare il giudizio di responsabilità penale pronunciato dal primo giudice e le argomentazioni svolte in sentenza : va prima di tutto sottolineato come il senso della frase captata nell'ambientale 1279 del 12/12/2012 non sia quello sostenuto dalla difesa, secondo cui il Gerrini avrebbe preferito che Bianchini non vincesse anche il secondo appalto. Gerrini sperava che l'amico non vincesse *direttamente* la gara, ed in realtà consigliava di attendere il subappalto, all'evidente fine di evitare una lesione all'immagine della Bianchini e dello stesso Gerrini ("*... poi... magari... se tutti e due non li vinci direttamente te... non mi dispiacerebbe... poi... oh... vediamo insomma... comunque tu... questo diciamo... deriva dal fatto che... eh... gli studi li avevamo fatti all'inizio con te... eh... cioè... non è che ci sono motivi diversi... eh...*"). Di fatto è emerso chiaramente dagli atti di indagine ⁹⁷¹come la Bianchini Srl, più che appaltatrice diretta fosse nella maggior parte dei casi una subappaltatrice, trovandosi comunque e quasi sempre ad eseguire le commesse comunali nella ricostruzione post-terremoto se pure in ruolo defilato .

Vi è peraltro la prova documentale che la ditta Bianchini avesse già nel febbraio 2013 la certezza di aggiudicarsi i lavori: si allude alla e-mail in data 25/02/2013, sequestrata nel corso della perquisizione effettuata il 28/01/2015 presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Finale Emilia, con cui Bianchini Alessandro scriveva al Gerrini fornendogli un resoconto dei costi di un materiale relativo all'appalto in questione: "*...se però lo scatolare servirà subito non appena vinta la gara (come credo) per produrlo immediatamente l'altra volta ci avevano chiesto 100/ml in più...*". Non è vero pertanto che Gerrini avesse concretamente sconsigliato l'assunzione dei lavori da parte del correo .

Ma nemmeno è vero l'assunto difensivo secondo cui mancherebbe la prova di quanto dichiarato dal consigliere Boeri- il consigliere che raccontava di avere visto anche nei mesi

⁹⁷¹ Vedi s.i.t. di Gavioli Amedea del 23/02/2015 secondo cui, in modo affatto anomalo, le ditte subappaltatrici erano le stesse che avevano partecipato alla gara e che non erano risultate vincitrici

successivi alla notifica dell'interdittiva antimafia i mezzi della Bianchini intenti a lavorare nel lotto in questione-. In realtà, la circostanza era stata riferita al difensore del Gerrini anche da Lami Giampaolo, secondo cui la ditta Bianchini: "...*tornò a liberare il cantiere e a sistemare delle opere che dovevano essere sistemate*". Una ulteriore conferma della circostanza che la ditta Bianchini continuava a lavorare nel cantiere anche dopo l'esclusione dalla White List – con buona pace delle contrarie attestazioni del Gerrini- si ricava financo da una risposta ad una interrogazione del consigliere Boeri giunta nella seduta del Consiglio comunale di Finale Emilia in data 23/10/2013, secondo cui la Bianchini era tornata in cantiere per sistemare alcuni lavori che non erano stati eseguiti a regola d'arte.

Deve conseguentemente ritenersi falsa la dichiarazione scritta con cui l'imputato, il 19/07/2013, rispondendo al quesito postogli dalla Baravelli se non dovesse operarsi la decurtazione del 5% prevista per le ditte colpite da interdittiva antimafia, attestava recisamente che i lavori si erano conclusi il 20/06/2013, un giorno prima della notifica dell'interdittiva prefettizia alla ditta Bianchini, così consentendo la liquidazione dell'importo intero dei lavori alla società di costruzioni. Ed al di là del fatto, che, pur a fronte della situazione emergenziale, non si rinveniva mai agli atti dei procedimenti amministrativi una verifica dei requisiti antimafia in capo alle ditte affidatarie, è comunque indubbio che dopo l'assunzione del provvedimento interdittivo a carico della Bianchini, il responsabile del procedimento ed il Comune con esso non potessero ignorare la situazione ostativa in essere.

È poi appena il caso di osservare come il fatto che altri, all'interno del Consiglio Comunale e della Giunta, avessero a loro volta assunto determinazioni a dir poco opache, se non decisamente errate, non valga minimamente a scriminare l'imputato : la condotta del Gerrini, debitamente contestata nell'imputazione,⁹⁷² di certificare contrariamente al vero (ed a quanto a lui inevitabilmente noto) che i lavori si erano conclusi il 20/06/2013, costituì l'antecedente necessario per la successiva spregiudicata decisione delle autorità comunali di pagare le spettanze della ditta colpita dall'interdittiva, nonostante l'impressionante serie di irregolarità accertate e rese pubbliche dalla Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Finale Emilia, dottoressa Cinzia Baravelli.

⁹⁷² "veniva prodotta e avallata falsa attestazione atta a certificare che i lavori sub appaltati alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. da parte della ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. si erano conclusi in data 20.06.2013, ossia in data antecedente all'esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dalla White List (intervenuta il 21.06.2013), al fine di evitare la prevista decurtazione del 5% sull'importo dei lavori, con relativa emissione di falsa fatturazione retrodatata al 12.06.2013, sebbene nel settembre 2013 i lavori non fossero ancora ultimati, (così come riferito ufficialmente al Consigliere d'opposizione Maurizio BOETTI durante il consiglio comunale del 23.10.2013). Avallando la predetta attestazione con apposita missiva redatta e sottoscritta da Giulio GERRINI in data 19.07.2013 indirizzata alla Dottoressa Cinzia BARAVELLI, Responsabile dei servizi finanziari del medesimo Comune e quindi deputata alla materiale liquidazione dei pagamenti, e tramite l'emissione da parte del predetto, in data 22.07.2013, di tre atti di liquidazione tecnica attestanti la conclusione dei lavori, in virtù dei quali si autorizzava il pagamento delle fatture trasmesse dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. e dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l."

Era sempre Gerrini ad emettere le “liquidazioni tecniche” relative alle fatture della Lami Srl (che venivano trasmesse alla Ragioneria per la liquidazione materiale), ed a tranquillizzare la Baravelli di essersi informato presso “*un segretario comunale o un avvocato non meglio precisato*” che la liquidazione poteva essere effettuata anche senza un contratto ancora perfezionato: e ciò, ancorché la Lami avesse subappaltato alla Bianchini opere che non aveva dichiarato inizialmente di dovere affidare a terzi e non avesse depositato nei termini prescritti i contratti di subappalto (ovviamente, poiché non ancora sottoscritti). Nonostante tutte le descritte, gravi violazioni alla procedura Gerrini insisteva, pressando anche il Sindaco Ferrioli⁹⁷³ (paventandogli via email la possibilità di un blocco del cantiere da parte delle aziende operanti), per la liquidazione di un compenso che, come responsabile del procedimento, avrebbe dovuto personalmente bloccare in seguito a verifiche a lui incombenti e da lui (peraltro) mai effettuate.

A-3): Sullo Stato di Avanzamento Lavori Cimitero : l’attività intercettiva permetteva di evidenziare un accordo intervenuto il 20/11/2012 tra Bianchini Augusto e il geometra Rocca Tiziano volto a gonfiare i conteggi relativi allo stato di avanzamento lavori relativo ad opere realizzate presso il cimitero di Finale Emilia, al fine di arrivare ad un importo, dedotto lo sconto del 3%, di 100.000,00 euro ⁹⁷⁴: al tecnico che comunicava all’imprenditore le proprie perplessità rispetto all’invito di gonfiare le quantità del ferro, senza peraltro disporre di fattura di acquisto, il Bianchini chiedeva se avesse parlato con il Gerrini al fine di trovare una soluzione (*tu hai parlato con Giulio?*). Il tecnico rispondeva che: “... *io ho parlato con Giulio... mi ha detto così... portami delle quantità... che poi io le metto dentro... allora io le quantità le ho tirate fuori tutte... quelle reali... e poi ho aggiunto!... ho aggiunto più... per arrivare... eh!... e sono arrivato a cento (100.000 euro lordi)... però non lo so se sia... dobbiamo arrivare a più di cento... perché non lo so lo sconto quanto sia...*”). Poiché il Rocca continuava ad essere perplesso il Bianchini lo rassicurava dicendo che: “*adesso vado a parlare con Giulio... io adesso vado a parlare con Giulio... dopo che ho parlato con lui ti dico come muoverti...*”). In effetti il Bianchini telefonava pochi minuti dopo al funzionario e i due concordavano di vedersi in centro a Finale Emilia.

A tali emergenze peraltro già in sé di lapalissiana evidenza - che indicano come fosse stato l’appellante a consigliare al Bianchini il metodo da seguire per “gonfiare” lo Stato Avanzamento Lavori- si aggiunge una ulteriore conferma anche di successivi apporti del Gerrini alle azioni fraudolente in esame ed a futuri appalti: nell’ambientale n. 664 (citata in sentenza), si può infatti ascoltare il Bianchini che (al termine di un dialogo in cui il funzionario prospettava all’imprenditore la propria intenzione di bandire una gara d’appalto relativa ad un fabbricato sito in via Trento

⁹⁷³ cfr sit del 5/3/15

⁹⁷⁴ Cfr. l’ambientale 663 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 09:12:54 del 20/11/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto, ambientale trascritta a p. 697 della sentenza appellata.

Trieste), pressava il Gerrini dicendogli: “*fammi la cortesia del SAL*” e quest’ultimo rispondeva: “... appena Tiziano [Rocca, n.d.r.] *me lo porta...*”⁹⁷⁵

I motivi di appello sono pertanto palesemente infondati. L’appellante, lungi dal contestare la realtà delle captazioni sopra indicate, pretendeva di giustificarsi affermando che il SAL non sarebbe stato affatto ‘gonfiato’ ma, nell’arco di tempo che andava dal colloquio del 20/11/2012 – data in cui si era giunti a lavorazioni di importo pari ad 83.000,00 euro – alla data di effettiva emissione del SAL (21/12/2012) sarebbero stati contabilizzati nuovi lavori effettivamente eseguiti *medio tempore*.

Si tratta tuttavia di argomentazioni apodittiche, non argomentate con riferimento alle emergenze indicate in sentenza e contraddette in modo incontrovertibile dagli elementi probatori in atti. Il colloquio del 20/11/2012 tra il responsabile di cantiere Rocca Tiziano e l’imprenditore Bianchini Augusto attesta inequivocabilmente la falsità dei dati riportati nel SAL (*ho messo un 50% che è esagerato di quantità in partita provvisoria di ferro*), l’impossibilità di giustificare le quantità inserite in mancanza dei certificati del ferro (*perché tu alla fine devi dare i certificati del ferro*), la proposta del Bianchini di utilizzare i certificati relativi alle ultime forniture di ferro ricevute (*darò quella che prendiamo adesso*), l’obiezione del Rocca circa l’evidenza della falsità (*perché se poi loro vanno a vedere la data del certificato e la data di inizio dei lavori non coincidono*), la sicurezza espressa dal Bianchini che nessun controllo sarebbe stato effettuato (*sì, ma non ci vanno*), il patema del Rocca per il falso perpetrato (*io c’ho buttato dentro tutto e adesso io sono arrivato buttando dentro cose che non abbiamo fatto però*), la decisione di trovare una soluzione insieme all’imputato (*adesso vado a parlare con Giulio...io adesso vado a parlare con Giulio... dopo che ho parlato con lui ti dico come muoverti*).

Ed il consulente del Pubblico Ministero, ing. Romaniello, ha riscontrato “*la perfetta corrispondenza tra quanto discusso tra Tiziano Rocca e Bianchini Augusto nella conversazione ambientale del 20/11/2012 e quanto riportato nello Stato di Avanzamento n. 1 del cantiere di ampliamento cimitero di Finale Emilia*”⁹⁷⁶. La conclusione del consulente del Pubblico Ministero è inequivoca: “*L’importo dei lavori eseguito ed inserito nel SAL è stato maggiorato rispetto alla reale entità dei lavori effettuati raggiungendo un importo finale superiore a 100.000.00 euro come richiesto dallo stesso Augusto Bianchini a Tiziano Rocca, i ferri che nella discussione*

⁹⁷⁵ Cfr. Ambientale 664 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 09:36:00 del 20/11/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto, trascritta a p. 698 della sentenza appellata.

⁹⁷⁶ Cfr. consulenza ing. Romaniello, p. 63.

erano stati stimati essere in partita provvisoria al 50% nel SAL1 sono stati addirittura aumentati e portati al 55% e risulta inoltre inserita la voce relativa ai "Casseri"⁹⁷⁷.

Vero è, in aggiunta a ciò, che l'imputato, dopo aver incontrovertibilmente prospettato al Bianchini la propria incondizionata disponibilità all'approvazione del SAL ("...appena Tiziano me lo porta..."), evidentemente al fine di procurare una volta di più alla ditta Bianchini un ingiusto vantaggio patrimoniale, ometteva il controllo che avrebbe permesso di accertare l'illecita maggiorazione del SAL, quindi si limitava a richiedere la documentazione inerente le posizioni INPS ed INAIL del Consorzio Coseam,⁹⁷⁸ ed infine predisponendo una velina su come avrebbe dovuto essere redatta la fattura del Consorzio Coseam del quale la Bianchini faceva parte⁹⁷⁹.

A-4) : sui lavori affidati alla Bianchini dopo l'esclusione dalla white list : il capo d'imputazione contesta all'imputato che, nonostante l'esclusione dalla "White List" istituita presso la Prefettura di Modena con decreto prefettizio del 18.06.2013, la Bianchini Costruzioni s.r.l. continuasse ad essere affidataria di lavori connessi alla ricostruzione post sisma e in particolare: con determinazione nr. 732 del 07.10.2013 veniva incaricata di eseguire i lavori di ripristino del campo "Robinson" e con determinazione nr. 770 del 16.10.2013 i lavori di ripristino delle funzionalità dell'impianto sportivo di Via Monte Grappa.

Come si è visto, l'appellante assume che in dette determinazioni, si parlerebbe di due lavori - ripristino Campo Robinson e impianto sportivo Via Monte Grappa - entrambi affidati ed eseguiti in data antecedente l'esclusione.

Anche in questo caso l'assunto è apodittico, del tutto indimostrato anche con riguardo alla data in cui tali lavori sarebbero stati terminati, e comunque contraddetto dalla realtà dei fatti. Risulta infatti dall'informativa in data 25/04/2014 del Reparto Operativo dei Carabinieri di Modena (in un caso analogo a quello che si sta considerando) che il Gerrini aggirava l'onere della procedura negoziata mediante la redazione di una determina di affidamento lavori postdatata di quasi un anno rispetto alla reale esecuzione dei lavori e di circa un mese dall'emissione della fattura, mettendo

⁹⁷⁷ Ibidem.

⁹⁷⁸ Cfr. Telefonata 4079, delle ore 17:28:37 del 29/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamante 393400645768 (intestata a BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. PEROSSARO 2233 SAN FELICE SUL PANARO), in uso a Tiziano Rocca.

⁹⁷⁹ Cfr. l'intercettazione del 28/11/2012 trascritta a p. 699 della sentenza appellata: "... sì... sì... tutto pronto... eh... GERRINI mi ha... mandato... dovrebbe aver mandato... o la manderà oggi... eh... una copia de... della fattura da fare... a noi per conoscenza... e l'ha inviata al Consorzio... mi ha detto... mi ha detto che la invia a noi per conoscenza... e al Consorzio... infatti lui mi ha detto... se gli invio una copia a te per conoscenza... ed invio una copia da far la fattura al Consorzio... bene gli ho detto... ecco io sono andato... e abbiamo... e ha già preparato tutto... mi diceva così che me le faceva avere... per conoscenza in sede... e al Consorzio la mandava come originale insomma... per preparare la fattura...".

sostanzialmente l'amministrazione davanti al fatto compiuto. Con questo *escamotage* l'imputato riusciva anche ad eludere la problematica relativa all'iscrizione alla White List⁹⁸⁰.

Nel caso dei lavori di ripristino del campo Robinson e dell'impianto sportivo di via Monte Grappa il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero osservava che *“non risulta presente alcuna documentazione relativa all'intervento in oggetto eccetto la determina di affidamento dei lavori all'impresa Bianchini Costruzioni e all'attestazione di liquidazione. Non è presente alcun documento, non è presente alcuna fotografia, non sono presenti verbali di sopralluogo, il verbale di inizio lavori, il verbale di ultimazione lavori e il certificato di regolare esecuzione”*⁹⁸¹.

Il caso in esame offre pertanto un'ulteriore conferma del rapporto privilegiato dell'imputato con la ditta Bianchini Costruzioni s.r.l. .

A-5): sull'impresa IOS: il GUP annota che nel corso delle indagini la ditta Bianchini veniva investita da due importanti eventi: il rinvenimento di amianto in alcuni siti della ricostruzione in cui essa aveva operato e, a meno di un anno di distanza, la sua esclusione dalla *White List* istituita presso la Prefettura di Modena⁹⁸². Le intercettazioni consentivano di comprendere il processo decisionale che aveva condotto l'imprenditore Bianchini Augusto (e sua moglie Braga Bruna) ad uscire dall'*impasse* attraverso la costituzione, avvenuta il 22/07/2013, di una nuova ditta intestata al figlio, la IOS di Bianchini Alessandro, in totale continuità imprenditoriale con la s.r.l. ormai impossibilitata ad operare⁹⁸³. A meno di un mese di distanza dalla sua costituzione, venivano affidati alla IOS lavori di smaltimento macerie del mastio del Castello di Finale Emilia.

L'incarico era caratterizzato da una serie di anomalie :

a) la prima era costituita dal frazionamento ingiustificato dell'appalto, di **valore pari ad € 68.357,80**, in due fasi ciascuna delle quali [euro 39.076,48 l'una ed euro 29.281,32 l'altra] di valore inferiore ad € 40.000,00, consentendo in tal modo la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento senza obbligo della previa consultazione di almeno cinque operatori;

⁹⁸⁰ Il caso considerato dai Carabinieri riguarda la ditta Ghiotti. *“In sintesi – osservano i militari - in virtù del rapporto “privilegiato” con la ditta GHIOTTI, il geometra GERRINI aveva affidato all'impresa il trasloco del Municipio, aggirando l'onere della procedura negoziata mediante la redazione di una determina di affidamento lavori postdatata di quasi un anno rispetto alla reale esecuzione dei lavori e di circa un mese dall'emissione della fattura (datata 24.10.2013), mettendo sostanzialmente l'amministrazione davanti “al fatto compiuto”. Con tale escamotage è stata elusa anche la problematica relativa all'iscrizione alla White List; come si è visto, la ditta GHIOTTI ha presentato richiesta di iscrizione in data 08.05.2013, ossia in data antecedente l'emissione della determina di affidamento lavori ma, di fatto, successiva alla materiale esecuzione del trasloco, compiuto tra l'11.12.2012 e il 19.02.2013.*

⁹⁸¹ Cfr. consulenza dott. Romaniello, cit., pp. 115-117.

⁹⁸² Cfr. sentenza appellata, p. 700.

⁹⁸³ Il GUP giunge a questa conclusione considerando non solo l'intestazione al figlio di BIANCHINI Augusto, ma anche *“il fatto che i lavoratori erano tutti soggetti precedentemente impiegati presso la BIANCHINI COSTRUZIONI e/o la ditta DUEAENNE di BRAGA Bruna (moglie di BIANCHINI Augusto) che, di fatto, erano transitati nella ditta IOS: in alcuni casi dipendenti storici della BIANCHINI i quali, dopo anni di lavoro ininterrotto, sembravano aver improvvisamente abbandonato le certezze del passato in favore di una piccola ditta appena costituita, fatto plausibile solo ipotizzando una continuità imprenditoriale fra le due realtà”*. Cfr. sentenza appellata, p. 702.

b) la seconda riguardava la mancanza nella IOS del requisito previsto dall'art. 90 D.P.R. 207/2010⁹⁸⁴;

c) una terza anomalia veniva segnalata dall'ing. Romaniello: il Consulente del Pubblico Ministero, infatti, rilevava che tali incarichi erano stati assegnati dal geom. Gerrini *“con riferimento all'art. 21 del codice dei contratti con prevalenza di servizi di cui all'allegato Ila “servizi di ripristino e manutenzione” anche se di fatto l'affidamento dei lavori avrebbe dovuto essere affidato secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11), in quanto non si tratta di interventi di manutenzione, bensì di demolizioni controllate (spesso operate in contesti operativi complessi). Secondo il comma successivo 12) dell'Art. 125, l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale”*. Come sopra evidenziato, *l'impresa IOS non possedeva tali requisiti, essendo neocostituita e, pertanto, non avrebbe potuto essere incaricata per l'esecuzione di tali lavori. Tale fatto è emblematico, se si considera l'elevatissimo numero di imprese presenti nell'intera Regione Emilia Romagna e sull'intero territorio nazionale che avrebbero potuto concorrere all'esecuzione dei lavori di cui sopra, con una più ampia apertura del mercato ed una maggiore garanzia di impiego di risorse e, quindi, di rispetto dei tempi, stante la gravità della situazione creatasi per le popolazioni del Comune*”⁹⁸⁵.

Anche in questo caso nessuno dei motivi di appello allegati dal Gerrini si rivela rilevante e fondato, e men che meno specificamente pertinente alle argomentazioni espresse dal gup in sentenza.

L'appellante non contesta affatto di avere affidato alla IOS di Bianchini Alessandro i sette seguenti appalti pubblici nei tre mesi successivi alla sua costituzione:

1) intervento provvisorio urgente di demolizione dei fabbricati di Via Canalvecchio, loc. Canalazzo, finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità sull'accesso allo stabile futuro. Determinazione nr. 718 del 04.10.2013;

⁹⁸⁴ L'art. 90 del D.P.R. 207/2010, contenente il Regolamento del Codice degli appalti, stabilisce che *“gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare”*.

⁹⁸⁵ Cfr. consulenza ing. Romaniello, cit., p. 130.

2) intervento provvisorio di demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati di Via per Mirandola, loc. Casette – frazione Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr.719 del 04.10.2013;

3) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato di via Lograzzi 14/1 e della relativa pertinenza loc. Massa,Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Determinazione nr. 717 del 04.10.2013;

4) intervento provvisorio urgente di spostamento del materiale derivante dal crollo del Mastio del castello delle Rocche, Via Trento Trieste, finalizzato al ripristino della viabilità. Determinazione nr. 582 del 30.08.2013 (previo artificioso frazionamento dell'appalto in violazione dell'art. 253 comma 3 D. Lgs 163/2006);

5) intervento provvisorio di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali delle ex scuole medie "Cesare Frassoni", Via Oberdan – Piazzale Salvo d'Acquisto, finalizzato alla salvaguardia del contiguo complesso di edilizia residenziale pubblica "Santa Chiara". Determinazione nr.725 del 04.10.2013;

6) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo Robinson, Via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 508 del 24.07.2013;

7) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo comunale Robinson, via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 723 del 04.10.2013;

Nemmeno si contesta che l'azienda fosse sprovvista dei necessari requisiti richiamati dall'art. 125 comma 12 del D. Lgs 163/2006, e men che meno che l'ammontare complessivo degli appalti concessi al di fuori dei canoni prescritti fosse pari al non modesto **importo di 141.813,87 euro**; appalti peraltro affidati tutti non solo nei primi tre mesi di vita della IOS, ma i primi addirittura solo due giorni dopo la costituzione della ditta (avvenuta il 22/7/13).

Appare allora evidente l'intenzione dell'imputato – peraltro anche in questo caso unico e solo responsabile del procedimento, progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza- di continuare a favorire i Bianchini, laddove nessuna giustificazione o scriminante può attribuirsi alle scelte compiacenti testé elencate.

Non assumono a fronte di ciò alcun rilievo sia gli assunti secondo cui sarebbero stati il Sindaco o il dott. Silvestri a spingere il Gerrini ad "aiutare" il Bianchini – assunti peraltro recisamente negati dal sindaco stesso, che anzi assumeva di avere contestato all'imputato gli appalti troppo elevati concessi al Bianchini e di essersi sentito rispondere dal predetto "che forse si era esposto troppo"- , sia la circostanza che, qualche tempo prima, nello stesso Comune fosse stata

concessa (con parere favorevole della responsabile dell'Ufficio Bandi e Gare, dottoressa Restani) la possibilità per aziende di nuova costituzione ed in assenza di attestazione SOA, di ottenere affidamenti : è invero appena il caso di rilevare che non potrebbero certo essere precedenti prassi errate, quand'anche comprovate, a giustificare una prosecuzione nella illegalità. Analoga irrilevanza deve essere ascritta a riguardo del motivo che per ottemperare alla normativa europea sarebbe bastato un "avvalimento", ovvero l'intervento di un'altra azienda avente i requisiti la quale accetti di garantire in ordine alla corretta esecuzione dei lavori; proprio la circostanza che il costo di una pratica di avvalimento si aggirasse su poche centinaia di euro rende ancora più grave la mancata attivazione anche di questa minima garanzia e non fa che confermare i postulati accusatori, evidenziando l'assoluta noncuranza delle regole e la serena spregiudicatezza operativa evidenziata a tutto campo dall'appellante.

L'impugnazione dell'imputato appare priva di fondamento anche nel motivo che riguarda il frazionamento dei lavori per la rimozione ed il recupero delle macerie del Mastio del Castello di Finale Emilia. La giustificazione addotta (la prima parte del lavoro sarebbe avvenuta in emergenza, per la necessità di liberare la strada ancora occupata dalle macerie e di consentire l'accesso alla cd. "zona rossa", quando ancora non erano note le determinazioni della Sovrintendenza per i mattoni recuperati) è smentita dal tenore degli atti esaminati dal consulente del Pubblico Ministero. L'ing. Romaniello, infatti, ha osservato che *"non è evidente come sia stato determinato il frazionamento dei lavori in due parti, infatti non si capisce cosa rientri nella prima fase e cosa nella seconda fase, quali siano le due aree di intervento, quali i mezzi coinvolti e la forza lavoro impiegata"*.⁹⁸⁶

Un elemento che conferma l'assunto accusatorio secondo cui il frazionamento degli importi era un *escamotage* per favorire i Bianchini (riducendo apparentemente il valore dell'appalto sotto ai 40.000,00 euro) è la circostanza osservata dal consulente per cui il progetto inviato alla segreteria Sisma venne presentato come unitario- e non già e mai frazionato- , di importo pari ad euro 84.000,00⁹⁸⁷. In definitiva, non può che essere condivisa la conclusione cui è pervenuto l'ing. Romaniello: *"non si ravvede la necessità di frazionare i lavori in due fasi distinte, se non quella legata alla possibilità per il geometra Giulio Gerrini di affidare i lavori direttamente all'impresa IOS senza dover ricorrere ad una gara a procedura negoziata con inviato a cinque imprese"*.⁹⁸⁸

B) sulla sussistenza della "doppia ingiustizia" e dell'elemento soggettivo : l'appellante assume che, in ogni caso, mancherebbero la doppia ingiustizia necessaria ad integrare la fattispecie in contestazione e l'elemento soggettivo richiesto dall'art.323 cp., sostenendo che la deviazione

⁹⁸⁶ Cfr. c.t. ing. Romaniello, cit. p. 106.

⁹⁸⁷ Ibidem, p. 107.

⁹⁸⁸ Ibidem.

dalle procedure ordinarie era giustificato dalla situazione di massima emergenza in cui egli, e tutto il Comune di Finale Emilia, si trovavano ad operare.

Ora, è bene intanto sottolineare in linea generale come per giurisprudenza pacifica della S.C. “ *il dolo intenzionale del delitto di abuso d'ufficio non è escluso dalla mera compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, essendo necessario, per ritenere insussistente l'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca il fine primario dell'agente*” ⁹⁸⁹.

Ma nel caso di specie vi è ben di più che non la sola compresenza dell'interesse pubblico con quello (prevalente) privato.

Prima di tutto giova rilevare come non risulti contestata la circostanza che l'imputato abbia percepito indebitamente dal Comune di Finale Emilia, nel periodo in esame, incentivi ex art.92 D.lvo 163 del 2006 pari a complessivi € 112.538,35: incentivi versati a lui invece che al libero professionista occulto che aveva effettivamente redatto il progetto. Si è già argomentato più sopra in ordine all'intento dell'imputato di favorire la Bianchini attraverso la sistematica violazione delle procedure amministrative e del principio costituzionale di imparzialità. Si aggiunge ora come il compendio probatorio getti luce non solo sull'intento di favorire la Bianchini Costruzioni ma anche sul movente della condotta e sulla “doppia ingiustizia” sottesa alla stessa⁹⁹⁰. È risultato chiaro, infatti, come il Gerrini sottolineasse ripetutamente la necessità che l'ing. Caruso – il collaboratore tecnico della Bianchini - fornisse una “proposta progettuale” indispensabile per la successiva pubblicazione di una gara d'appalto⁹⁹¹. Secondo quanto inequivocabilmente emergente dalle intercettazioni in atti⁹⁹² – che valgono altresì a spiegare la fulminea presentazione dei progetti da parte della ditta Bianchini anche in presenza di termini brevissimi (*ut supra* al punto A-1) - il progetto preliminare dell'ingegnere della società di costruzioni veniva fatto proprio dall'imputato, che in tal modo aveva titolo per richiedere al Comune (senza alcuno sforzo da parte sua) l'incentivo pari al 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare; l'ing. Caruso veniva quindi pagato dalla Bianchini Srl la quale, conoscendo in anticipo i lavori da eseguire – avendo redatto materialmente il progetto – poteva proporre maggiori ribassi in sede di gara e presentare la propria

⁹⁸⁹ Sez. 6, *Sentenza n. 14038 del 02/10/2014* Ud. (dep. 03/04/2015) Rv. 262950 *Presidente: De Roberto G. Estensore: Leo G. Relatore: Leo G. Imputato: De Felicis ed altro. P.M. Iacoviello FM. (Diff.)* Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna di due funzionari del competente ufficio comunale che avevano proceduto alla sistematica assegnazione di alloggi popolari a soggetti non aventi diritto, attraverso palesi violazioni dell'ordine di graduatoria, e che avevano giustificato il loro agire adducendo l'esigenza di provvedere con celerità al fine di contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive

⁹⁹⁰ Si rimanda, sul punto, all'illuminante paragrafo della sentenza di primo grado intitolato “*Il sistema di incentivi economici*”, pp. 707-710.

⁹⁹¹ cfr sentenza impugnata aff. 699

⁹⁹² Cfr. Ambientale 664 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 09:36:00 del 20/11/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto. I punti più significativi dell'intercettazione risultano trascritti alle pp. 698-699 della sentenza appellata.

proposta in tempi brevissimi e con maggiore puntualità ed adeguatezza rispetto ad altre aziende interessate⁹⁹³. Ecco allora la indubbia attuazione della “doppia ingiustizia” della condotta e la integrazione del dolo richiesto dalla norma incriminatrice

L'intensità del dolo appare elevata: il funzionario, infatti, nel corso dei sopralluoghi preliminari, al fine di non destare sospetti a seguito della futura aggiudicazione degli appalti alla Bianchini, presentava addirittura l'ing. Caruso ed altri soggetti alle dipendenze di Bianchini come suoi propri collaboratori e non come incaricati della Bianchini Costruzioni s.r.l. Alla fine, il progetto veniva redatto dai collaboratori della Bianchini, sulla quale gravava anche l'onere del pagamento delle spese progettuali. Ecco allora che l'assunto difensivo appare privo di fondamento alla luce delle risultanze emerse dall'attività intercettiva, le quali, come ha fondatamente rilevato il giudice di primo grado, *“tratteggiano un rapporto fra l'imprenditore e il pubblico ufficiale che non lascia aperte, invero, letture difformi dallo smaccato arbitrio e inosservanza delle basilari regole di trasparenza che dovrebbero muovere l'operato della Pubblica Amministrazione, anche - forse di più - nelle contingenze drammatiche come quella che stava all'epoca vivendo il Comune di Finale Emilia, duramente colpito dalla calamità naturale”*⁹⁹⁴.

C) **In punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio** : ritiene la Corte di dover confermare la sentenza appellata anche nella parte relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria sanzionatoria.

Proprio l'eccezionalità del momento storico in cui il Gerrini si trovò a dover operare imponeva il rispetto massimo delle basilari regole di trasparenza che devono muovere l'operato della Pubblica Amministrazione. La pena inflitta non appare in alcun modo incongrua rispetto a tali parametri, risultando pari alla media edittale, a fronte di svariati reati di indubbia gravità.

Anche l'aumento di un anno solo di reclusione per i molteplici episodi di violazione di legge uniti dal vincolo della continuazione appare in tutto conforme ai criteri stabiliti nell'art. 133 c.p.


Infine non può che essere confermata anche la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Finale: non appare infatti corrispondente al vero l'assunto che il Comune di Finale Emilia non abbia patito alcun danno. Si è già ricordato che l'importo pagato dall'Ente territoriale all'imputato a titolo di incentivo per progetti mai realmente svolti ammonta al non modico importo di € 112.538,35. E peraltro appare sussistere anche un danno all'immagine del Comune, come si evince dall'assunto del giudice di prime cure secondo cui *“ancorché l'assessore*

⁹⁹³ *ut supra* :Gerrini : “...io in questa fase... eh... con loro... ho detto che... con Beppe così... cioè quella gente lì... sono miei collaboratori eh?... dopo che alla fine lo fai tu... e li paghi tu... questo è un altro paio di maniche... eh?!... però ho detto che è gente che lavora per me...”.

⁹⁹⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 685.

D'AIELLO motivasse la costante presenza di certe imprese con la volontà di far lavorare le aziende della zona, si veniva chiaramente a delineare il "sistema Finale Emilia" nella assegnazione degli appalti pubblici: una spartizione clientelare che arrivava anche a stabilire gli effettivi esecutori delle opere aggiudicate da enti diversi dal Comune stesso e gestita dal funzionario, legibus solutus, GERRINI Giulio".⁹⁹⁵

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con condanna del Gerrini al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che alla rifusione in favore della parte civile, Comune di Finale Emilia, delle spese di patrocinio nel presente giudizio d'appello, che liquida come da dispositivo.



⁹⁹⁵ Cfr. sentenza appellata, p. 696.

22. GIBERTINI MARCO

Gibertini Marco è stato giudicato dal Tribunale di Bologna per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (capo 5), per concorso in quattro tentate estorsioni pluriaggravate (capi 66, 67, 71, 74) ed in una estorsione pluriaggravata consumata (capo. 70).

Il **capo 66)** contesta a Gibertini Marco di avere, in concorso con Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Ferraro Vincenzo, Calesse Mario e Salsi Mirco (quest'ultimo separatamente giudicato), tentato di costringere, mediante violenza e minaccia, Gelmi Maria Rosa a restituire a Salsi Mirco una somma di denaro pari a 1.332.000,00 euro, delitto aggravato dalla presenza di più persone, anche appartenenti ad una associazione mafiosa, ed ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991. Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 344-380 della sentenza appellata e alla sintesi del fatto contenuta nella trattazione relativa alla posizione del coimputato Calesse Mario.

Il **capo 67)** contesta a Gibertini Marco di avere, in concorso con Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Ferraro Vincenzo e Calesse Mario, tentato di estorcere a Salsi Mirco la somma di € 50.000,00, con l'aggravante della presenza di più persone, anche appartenenti ad una associazione mafiosa, e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991. Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 344-380 della sentenza appellata e alla sintesi del fatto contenuta nella trattazione relativa alla posizione del coimputato Calesse Mario.

Il **capo 70)** contesta a Gibertini Marco di avere, in concorso con Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Mormile Vittorio, e, separatamente giudicati, Silipo Luigi, Costi Omar, e Cannizzo Mario, costretto, mediante violenza e minaccia, Cesarini Andrea a consegnare a Costi Omar, a fronte di un presunto debito verso quest'ultimo pari 1.300.000,00 euro, la somma di € 230.000,00 in contanti, oltre ad assegni per un importo di € 600.000,00 e ad una Lamborghini Gallardo targata EB727FP, delitto aggravato dalla presenza di più di cinque persone, anche appartenenti ad una associazione mafiosa, ed ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991. Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 387-417 della sentenza appellata e alla sintesi del fatto contenuta nella trattazione relativa alla posizione del coimputato Mormile Vittorio.

Il **capo 71)** contesta a Gibertini Marco di avere, in concorso con Diletto Alfonso, Gerace Gennaro e, separatamente giudicato, Debbi Giuliano, tentato di costringere Apuzzo Ugo, con violenza e minaccia, a lasciare la gestione del ristorante annesso allo stabilimento balneare denominato "Marinabay", estorsione pluriaggravata dalla presenza di più persone, tra le quali anche appartenenti ad un'associazione di stampo mafioso, ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991. Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 417-428

della sentenza appellata e alla sintesi del fatto contenuta nella trattazione relativa alla posizione del coimputato Gerace Gennaro.

Il **capo 74** contesta a Gibertini Marco di avere, in concorso con Sarcone Nicolino, Silipo Antonio e, separatamente giudicato, Debbi Giuliano, tentato di costringere Grassi Mauro, con violenza e minaccia, al pagamento della somma di € 200.000,00 a favore di Debbi Giuliano, estorsione pluriaggravata dalla presenza di più persone, tra le quali anche appartenenti ad un'associazione di stampo mafioso, ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991⁹⁹⁶.

Per una esposizione più completa della vicenda si rimanda alle pagine 417-428 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il fatto accertato dal primo giudice può essere così riassunto. L'imprenditore Debbi Giuliano, ritenendo di essere creditore di Grassi Mauro di una somma pari ad € 200.000,00, incaricava del recupero di detto credito Silipo Antonio, indicatogli dal Gibertini Marco. Silipo fece firmare al Debbi una scrittura di cessione del credito. Il giorno 17/06/2013 tre uomini cercavano il Grassi prima presso la Locanda del Melarancio di Ravenna poi presso il bar Cascador. Non avendolo trovato, lasciavano ad una dipendente del locale un biglietto su cui era scritto *"Ti ha cercato Antonio 3355614188"*, numero intestato ad una società del Silipo. Nel pomeriggio dello stesso giorno, il Grassi riceveva due telefonate alle quali non rispondeva. Una di queste telefonate proveniva dal cellulare del Silipo. Il Grassi richiamava l'altro numero ricevendo una grave minaccia qualora non si fosse recato al cospetto del chiamante (*"Come mai non mi hai risposto prima, ti abbiamo cercato al Melarancio e al Cascador...Se non ti fai trovare so che abiti a Borgo Montone e ti veniamo a cercare lì"*). Il Grassi stava al gioco acconsentendo ad un appuntamento ma recandosi subito dai Carabinieri e denunciando i fatti. Il giorno successivo, il Grassi si recava all'appuntamento e registrava di nascosto il colloquio. I Carabinieri di Ravenna svolgevano contemporaneamente un servizio di o.c.p. All'appuntamento, oltre al Silipo Antonio, si presentarono Sarcone Nicolino e Gibertini Marco. Fermati dai Carabinieri di Ravenna, il Silipo si giustificava mostrando l'atto di cessione del credito firmatogli dal Debbi e le ricevute attestanti il versamento della somma di € 200.000,00 al Grassi Mauro. Il Sarcone ed il Gibertini si giustificavano affermando di essersi limitati ad accompagnare l'amico Silipo. Il Debbi, dopo essere stato sentito dai Carabinieri, prendeva le distanze dall'operato del Silipo e del Gibertini inviando al Silipo, per il tramite dell'avvocato Romano Corsi, una lettera in data 21/08/2013, con la quale si dissociava dai metodi utilizzati per il "recupero" e chiedeva la formale restituzione dell'atto di



⁹⁹⁶ Quest'ultima aggravante è stata esclusa dal GUP.

cessione di credito. Nel settembre successivo il Debbi si recava spontaneamente alla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Bologna rilasciando dichiarazioni⁹⁹⁷.

Il **capo 5)** ascrive al Gibertini il delitto di concorso esterno nell'associazione descritta al capo 1). Più precisamente si contesta all'imputato che, in un momento di particolare fibrillazione per l'associazione, quando, nell'autunno del 2012 era scoppiata una polemica in relazione ad una cena avvenuta nella primavera precedente durante la quale Sarcone, Brescia, Paolini, Iaquina ed altri avevano incontrato il politico del PDL Pagliani Giuseppe proprio in vista della realizzazione di una campagna pubblica di contrasto all'azione del Prefetto di Reggio Emilia (nonché del Presidente della Provincia e del Presidente della Camera di Commercio) a causa dell'adozione di numerose interdittive antimafia nei confronti di appartenenti all'associazione ovvero a questi vicini e legati, il Gibertini abbia messo a disposizione del sodalizio la trasmissione "Poke Balle" sull'emittente Telereggio insieme a Marchesini Stefano, nell'ottobre 2012, realizzando un'intervista compiacente a Sarcone Gianluigi nell'ambito della prima puntata stagionale dal titolo "*la cena delle beffe*" così offrendo un concreto contributo per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorterìa.

Assolto dal delitto contestato al capo 67)⁹⁹⁸, il Gibertini è stato invece ritenuto responsabile degli altri cinque delitti. La pena finale di anni nove, mesi quattro di reclusione ed € 9.000,00 di multa è stata così determinata: pena base per il più grave reato estorsivo di cui al capo 70 anni 12 di reclusione⁹⁹⁹ ed € 8.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. di mesi 9 di reclusione e € 2.500 di multa (per il capo 5), mesi 6 di reclusione e € 1.000 di multa (per il capo 66), mesi 6 di reclusione e € 1.000 di multa (per il capo 71), mesi 3 di reclusione e € 1.000 di multa (per il capo 74) e quindi complessivamente anni 14 di reclusione e € 13.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Non sembra inutile premettere, a riguardo della posizione dell'appellante Gibertini Marco, che il difensore dell'imputato, in sede di arringa conclusiva in appello, dopo aver riconosciuto che "*Gibertini è reo confesso oltre che schiacciato dalle prove*"¹⁰⁰⁰, ha concentrato la discussione sulla richiesta delle attenuanti generiche, soprattutto al fine di mitigare una pena finale che, in astratto correttamente calcolata, si rivelerebbe del tutto sproporzionata rispetto alla reale gravità dei fatti e non terrebbe in alcun conto il contenuto di un manoscritto – consegnato da Gibertini in udienza al Tribunale del Riesame nel maggio del 2015 quando venne discusso l'appello interposto dalla DDA

⁹⁹⁷ Si tratta delle dichiarazioni rese l'11/09/2013, più volte citate.

⁹⁹⁸ Assoluzione contro la quale ha presentato appello il Procuratore della Repubblica di Bologna.

⁹⁹⁹ Si tratta del minimo edittale del delitto di associazione mafiosa pluriaggravata, ritenendo il primo giudice che nella determinazione della pena non si possa muovere da una pena base inferiore al minimo di quella prevista per il reato satellite non potendosi ammettere che l'imputato che risponda del solo reato satellite possa ricevere un trattamento deteriore rispetto a quello che riceverebbe se rispondesse anche di altro delitto in continuazione. Cfr. sentenza appellata, p. 1310 e s. che rinvia al principio sancito da Cass. Sez. Unite penali, 17 dicembre 2014, Rv 262528.

¹⁰⁰⁰ Cfr. la trascrizione stenotipica dell'udienza del 30/06/2017, p. 22.

avverso l'ordinanza sostitutiva della custodia in carcere con gli arresti domiciliari – con il quale l'imputato: A) ammetteva che: 1) era stato consapevole che Silipo avrebbe usato metodi illegali per il recupero dei crediti anche se inizialmente non aveva creduto che avrebbe usato la violenza per perseguire lo scopo; 2) pur sapendo qual era il modo di agire di Silipo aveva consigliato a Costi Omar di rivolgersi a lui per gestire i rapporti con il Cesarini; B) forniva alcuni spunti sui seguenti fatti non emersi dalle indagini: 3) incarico a Sarcone Nicola di dirimere una controversia tra due imprenditori edili cutresi di nome Menzà e Leroze; 4) intervento del Sarcone per la restituzione a napoletani di una parte di un finanziamento di oltre un milione di euro ottenuto dall'imprenditore di Cadelbosco (Oppido); 5) informazioni su rapporti del Sarcone con Albanesi; 6) informazioni su di un incontro avvenuto nel giugno del 2013 tra Sarcone, Paolini Alfonso, un altro coimputato che non ha fatto la scelta del rito abbreviato e due calabresi definiti dal Sarcone pericolosi; 7) denuncia di un'estorsione non nota agli atti di questo processo, né di altro processo fino a quel momento; 8) informazione circa un recupero credito avvenuto con modalità estorsive da parte di Blasco Gaetano per conto dell'idraulico Corrado Albertini ai danni di Bigliardi Stefano.

La produzione del suddetto manoscritto induceva il Tribunale del riesame a ritenere che i manoscritti vergati dal Gibertini (e soprattutto quello prodotto nell'udienza camerale) potessero effettivamente essere valutati come *“un principio di riflessione critica, pur se in una prospettiva chiaramente intesa al ridimensionamento della propria (e indirettamente dell'altrui) posizione”*¹⁰⁰¹.

Invocando questa ordinanza la difesa dell'appellante insiste oggi nelle proprie richieste – ribadite anche nella memoria da ultimo depositata in data 17/08/2017 – di riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenersi quanto meno equivalenti alle aggravanti speciali di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. operando pertanto il cumulo giuridico sulla pena base minima del suddetto reato all'epoca stabilita in anni sette di reclusione.

In definitiva, la decisione del primo giudice sarebbe ingiusta avendo il GUP affermato che la respiscenza meriti la concessione delle attenuanti generiche, come è avvenuto per Giglio Giuseppe, salvo poi negare il principio nel caso di specie.

*“Ecco perché – esclamava il difensore nell'arringa finale - le generiche, in questo caso, vanno riconosciute a questo delinquente. È un delinquente. Non vengo a sostenere che sia un santo, ma è un delinquente che ha preso le distanze dal suo agire”*¹⁰⁰².

Si riprenderà il discorso quando si andrà ad affrontare la questione del trattamento sanzionatorio.

¹⁰⁰¹ Cfr. l'ordinanza 04/06/2015 del Tribunale del riesame di Bologna.

¹⁰⁰² Cfr. la trascrizione stenotipica dell'udienza del 30/06/2017, pp. 26-27.

1. – I motivi d'appello

Avverso la sentenza di I° grado **proponeva appello l'imputato** sostenendo :

a.- con riferimento al delitto di tentata estorsione di cui al **capo 66)** , il credito del Salsi sarebbe legittimo in quanto il negozio con causa illecita (la dazione di denaro alla Gelmi affinché questa procurasse contratti attraverso la corruttela di politici e funzionari) sarebbe nullo, con conseguente diritto a ripetere quanto pagato in esecuzione del negozio invalido.

Il compenso rivendicato sarebbe pertanto qualificabile come prezzo del reato, non profitto dell'estorsione.

All'assenza di ingiustizia del profitto conseguirebbe il dovere di riqualificazione del reato nel delitto di ragion fattasi, anche perché non sussisterebbe sproporzione del metodo utilizzato rispetto all'elevata entità del credito vantato dal Salsi Mirco.

b.- Quanto al delitto di cui al **capo 70)** il credito del Costi nei confronti del Cesarini sarebbe legittimo: e che il credito effettivamente sussistesse, quanto meno nella prospettiva del Gibertini, troverebbe conferma nell'ambientale fra Salsi e Gibertini del 20/10/2012 n. 881 rit. 174/2012 . Non sarebbe pertanto ravvisabile un profitto ingiusto ed il reato degraderebbe al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non essendo peraltro poste in essere condotte sproporzionate.

c.- In ordine al reato di cui al **capo 71)** l'accusa si fonderebbe esclusivamente sulla chiamata in reità del Debbi, con riferimento alla quale mancherebbero i necessari riscontri, essendo peraltro il Debbi imputato in procedimento connesso.

d.- Quanto all'ipotesi sub **capo 74)** il reato andrebbe derubricato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assumendo che l'unica prova a carico sarebbe costituita dalle intercettazioni, in cui peraltro non comparirebbe alcuna minaccia o comunque alcuna minaccia sproporzionata.

e.- Con riferimento alla accusa di cui al **capo 5)** il fatto di essere stato riconosciuto responsabile di quattro delitti-scopo dell'associazione, l'aver condotto una trasmissione televisiva e l'aver procurato a Sarcone Nicolino un'intervista su *Il Resto del Carlino* sarebbero elementi insufficienti a configurare il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, reato per il quale – sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza¹⁰⁰³ - occorre un contributo causale essenziale, da valutarsi *ex post*, e secondo la teoria condizionale propria della causalità consacrata nella nota sentenza Franzese (Sezioni Unite 2002), per il radicamento o la conservazione dell'associazione.

Mancherebbe in ogni caso il dolo. Il Gibertini avrebbe posto in essere i delitti-scopo per un

¹⁰⁰³ Nei motivi aggiunti l'appellante ha trascritto una mini rassegna di sentenze della Corte Suprema sul reato di concorso esterno.

fine di lucro esclusivamente personale e soltanto per favorire i "creditori", giammai l'associazione.

f.- Con riferimento al **trattamento circostanziale**, il primo giudice avrebbe completamente pretermesso la considerazione della collaborazione del Gibertini, attestata dagli scritti depositati nei procedimenti incidentali *de libertate*, collaborazione che si sarebbe rivelata sintomatica di un ravvedimento e di una presa di distacco dagli ambienti malavitosi in cui sono maturati i crimini commessi.

La sentenza di primo grado veniva altresì **impugnata dal P.M.**, che si doleva dell'assoluzione di Gibertini Marco dal reato contestato al **capo 67**) osservando come, in realtà, emergerebbe pacificamente che, pur in assenza del contributo causale concreto in relazione alle ultime e definitive minacce avanzate nell'estate 2013 tutta l'intera operazione, intesa come rapporto consapevole con la 'ndrangheta da parte del Salsi (in cui costui andasse sfruttato avendo grandi disponibilità economiche) sia stata gestita sempre e costantemente dal Gibertini, che proprio nell'estate del 2013, insieme a Sarcone pose in essere le gravi condotte di cui ai capi 70/71/74 per cui è stato condannato.

Secondo il Pubblico Ministero, costituirebbe un grave errore di valutazione ipotizzare, come fa il primo giudice, che la messa in contatto diretta del Salsi con il Sarcone non fosse il presupposto inevitabile - e fin dall'inizio consapevolmente rappresentata e voluta anche dal Gibertini - per portare il Salsi, in quel momento in parte destatosi dalla fase di inebriamento nei riguardi delle potenzialità del Silipo, nelle ancor più decise mani del Sarcone e determinarne, come è sempre avvenuto, lo sfruttamento e la sottoposizione a richieste di indebito con violenza.

All'udienza del 10/06/2017 il **Procuratore Generale** chiedeva viceversa la conferma della sentenza assolutoria, osservando che l'episodio in contestazione rappresenterebbe un *post factum* autonomo -non solo dal punto di vista cronologico- rispetto al tentativo di estorsione compiuto ai danni di Gelmi Maria Rosa. Il Gup evidenziava il difetto di prova sulla partecipazione del Gibertini a tale secondo fatto, che si sviluppava per l'insuccesso del primo episodio, rimasto allo stadio di tentativo e che ne rappresenterebbe l'antecedente storico. Proprio questo sviluppo dell'episodio di cui al capo 67, come momento autonomo rispetto al primo episodio, faceva concludere al Giudice in *favor rei* che il Gibertini avesse ideato l'azione estorsiva solo in riferimento alla posizione Gelmi e non alla sua conseguenza, incontrollata e impreveduta perché la prima operazione era fallita.

Il Procuratore Generale, sempre in *favor rei*, aggiungeva che la tesi assolutoria dovrebbe essere accolta anche per un'altra ragione, oltre che per quella esposta dal primo Giudice: il Gibertini non aveva un interesse personale a tradire un proprio cliente, quale era il Salsi per l'imputato, che svolgeva "in nero" un'attività di intermediazione nel recupero crediti. Trasformare un proprio cliente in una vittima avrebbe determinato un palese danno all'immagine del Gibertini.

2. – Motivi della decisione

Gli appelli proposti da entrambe le parti risultano infondati e la sentenza di primo grado va integralmente confermata. Nello specifico :

2.a- Con riferimento al delitto di cui al **capo 66)** : pur potendosi concordare sull'assunto che il contratto intercorso tra la Gelmi e il Salsi fosse nullo, e che a quest'ultimo potesse essere riconosciuto il diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo¹⁰⁰⁴, l'impossibilità di sussumere il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p. deve essere comunque affermata sulla scorta di ulteriori argomenti, per i quali si rinvia alla trattazione contenuta nella parte generale di questa sentenza¹⁰⁰⁵: il Salsi, infatti, su suggerimento del Gibertini, conferiva un incarico di recupero crediti ad una associazione di stampo mafioso, circostanza che impedisce in radice la possibilità di una diversa qualificazione del delitto di estorsione e che impone di considerare il mandante, preteso creditore, come concorrente morale nell'estorsione stessa¹⁰⁰⁶.

2.b- In ordine al delitto di cui al **capo 70)** le considerazioni dell'appellante non meritano di essere condivise.

Innanzitutto non è vero che la violenza e le minacce poste in essere per costringere il Cesarini non fossero sproporzionate; sul punto basterà ricordare che il Cesarini fu vittima di un assedio posto in opera da almeno quattro persone (Costi Omar, Mormile Vittorio, Castaldi Marco e la persona non identificata che era insieme a Mormile). Nel corso della telefonata n. 1364 del 11/12/2012 intercorsa tra Mormile Vittorio e Silipo Antonio¹⁰⁰⁷, avvenuta proprio durante l'estorsione, si udiva addirittura il Cesarini piangere. E che il Gibertini fosse d'accordo e approvasse questi metodi violenti – sì che non può ritenersi che egli avesse concordato e voluto un reato meno grave – lo si può desumere proprio dalla conversazione n. 881 del 20/10/2012 indicata dall'appellante, nella quale l'imputato commentava compiaciuto con il Salsi l'incontro intervenuto tre giorni prima nello studio del commercialista Crotti a Reggio Emilia¹⁰⁰⁸.

GIBERTINI: ... Insomma... Morale della favola... Il reggiano [Costi Omar, n.d.r.] m'ha detto... **Sono rimasto molto soddisfatto** anche se ho paura... (inc.)... Ha fatto la battuta... **E questo lo ammazziamo di botte!** (GIBERTINI ride, n.d.r.)... Comunque ci riaggiorniamo alla prossima settimana...

¹⁰⁰⁴ Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce la natura di indebito oggettivo - che, a differenza della prestazione contraria al buon costume, legittima alla ripetizione - alle ipotesi di corruzione (Cass. Pen. Sez. 6, n. 5226 del 15/03/1993, Rv.194035), truffa (Cass. Pen. Sez. 2, *Sentenza n. 35352 del 17/09/2010*, Rv. 248546), millantato credito (Sez. 6, n. 39089 del 22/05/2003, Rv. 227366.1)

¹⁰⁰⁵ Cfr. il paragrafo intitolato *Questioni comuni in materia di delitti di estorsione*, in particolare i punti 2.2., 2.3., 2.4.

¹⁰⁰⁶ Cfr., tra le tante, Cass. Pen., Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737.

¹⁰⁰⁷ Trascritta alle pp. 400.401 della sentenza appellata.

¹⁰⁰⁸ Cfr. la trascrizione alle pp. 389-392 della sentenza appellata.

Appare comunque dirimente la circostanza che il Costi, su suggerimento dell'appellante, avesse conferito un incarico di recupero crediti ad una associazione di stampo mafioso, circostanza che impedisce in radice la possibilità di una diversa qualificazione del delitto di estorsione e che impone di considerare il mandante preteso creditore come concorrente morale nell'estorsione stessa¹⁰⁰⁹. Conseguentemente l'appello non può che essere respinto.

2.c- In ordine al delitto di cui al **capo 71)**, a dispetto di quanto eccepito dall'appellante, le dichiarazioni del Debbi relative alla circostanza che era stato il Gibertini a gestire la fase preparatoria del tentativo di estorsione ai danni dell'Apuzzo ed i contatti tra le persone in essa coinvolte sono più che sufficientemente riscontrate dalla deposizione resa dal commercialista Dallolio Andrea all'avvocato Alessandro Sivelli, difensore del Diletto e del Gerace, in sede di indagini difensive: il Dallolio, infatti, riferiva che nella primavera del 2013 aveva ricevuto nel suo studio il Gerace ed il Diletto, accompagnati dal loro commercialista Grande Domenico, e che si trattava di persone tutte "*indirizzate da Marco GIBERTINI, giornalista di Telereggio, il quale aveva precedentemente parlato con DEBBI sapendo che il DEBBI era intenzionato a cedere l'attività di MARINABAY*".

D'altra parte, il contenuto delle dichiarazioni del Debbi al Pubblico Ministero appare spontaneo, congruente, in certa misura anche autoaccusatorio e per nulla inventato:

torna Gibertini e mi dice: "Ascolta, te non ti fidi di quella gente, di lui?",no? "Non è che non mi fido, non me ne frega niente, non me ne frega niente, non è una cosa che ho fatto io, non mi interessa". Dice: "Ma tu, non hai qualche credito, qualche cosa che non hai riscosso, ti faccio vedere come lavorano, perché ti voglio dare una mano, perché vedo che sei in difficoltà, ti voglio dare una mano". "Guarda, se mi vuoi dare una mano", dico: "Trova qualcuno che compri *Marinabay*, come hai fatto con il .. con il .. con *Amarcord* di Reggio Emilia"¹⁰¹⁰.

Ulteriori riscontri agli assunti del Debbi al Pubblico Ministero sono stati raccolti dal R.O.N.I. dei Carabinieri di Parma nella nota in data 14/02/2014¹⁰¹¹.

Mente, pertanto, il Gibertini quando, nel memoriale consegnato agli inquirenti, dichiara: "*Non sono stato sicuramente io a mettere in contatto Debbi con esponenti della comunità di origine cutrese*". In realtà fu proprio il Gibertini a recarsi con Diletto dal socio del Debbi proponendogli l'acquisto del *Marinabay* ma ottenendo un rifiuto dal Visconti. Ecco il punto di interesse delle dichiarazioni del Debbi:

¹⁰⁰⁹ Sul punto si rinvia a paragrafo contenuto nella parte generale di questa sentenza intitolato *Premesse sui delitti di estorsione contestati nel presente giudizio*.

¹⁰¹⁰ Cfr. le spontanee dichiarazioni di Debbi Giuliano al P.M. in data 11/09/2013, trascrizione stenotipica, p. 64.

¹⁰¹¹ Nella nota di cui al testo si legge che: "*Si procederà pertanto a riscontrare il contenuto delle dichiarazioni rese da DEBBI Giuliano al PM in data 11.9.2013, i documenti da questo spontaneamente esibiti a corredo e suffragio delle sue dichiarazioni e il contenuto di intercettazioni telefoniche eseguite da questo reparto nell'ambito del procedimento penale in epigrafe*".

I. Ok? Quindi, dopo vanno là, Visconti mi dice: "Guarda, io preferisco andare avanti con Apuzzo".

P.M. Vanno là, è l'incontro che mi diceva prima, Gibertini .. chi sono andati da Visconti?

I. Io so: Gibertini e Alonso,¹⁰¹² sono sicuro, poi, dopo, non so se c'era altra gente.

P.M. Gerace, no?

I. Non lo so, non credo, Gerace è saltato fuori, Gerace è saltato fuori dal notaio, Gerace l'ho visto che si chiamava Gerace.

P.M. E con questo Alonso lei non ha avuto un rapporto diretto, non l'ha mai ...

I. Alonso, perbacco! Alonso è l'unico che mi ha telefonato, mi ha telefonato per questa faccenda qua, no? Per questa faccenda qua, per sapere come muoversi, come fare; Alonso era l'unico, io .. mi avrà chiamato, sette, otto volte, in un giorno, due, tre, poi, dopo, è finta lì.

P.M. Ma lei come l'ha conosciuto questo?

I. Gibertini, Gibertini. Io, questa gente qua, non so neanche da dove salta fuori.¹⁰¹³

Il concorso del Gibertini nel reato in esame non può pertanto essere messo ragionevolmente in dubbio.

2.d- Quanto alle ragioni di gravame relative al delitto di cui al capo 74), le stesse appaiono totalmente destituite di fondamento.

L'incontro con gli odierni imputati è stato registrato di nascosto dalla vittima Grassi Mauro. Da tale registrazione si evince piena prova delle subdole modalità intimidatorie utilizzate dal Silipo (così come condivisibilmente motivato nella sentenza impugnata), che ostentava una finta cortesia nei modi ma poneva in essere una collaudata strategia di minaccia vagamente dissimulata, con riferimenti ricchi di spunti allusivi (*"però abbiamo visto dove sei, dove non sei, cos'hai, cosa non hai!"*), ed ammonizioni velate del tipo: *"e non ci teniamo neanche a perdere tempo! Non vogliamo! Come né tu né noi! Perché giustamente non siamo in giro per ... scherzare! Hai capito quello che ti voglio dire?"*)¹⁰¹⁴.

È vero che il Grassi, nella denuncia sporta il 18/06/2013, dichiarava di non essere stato minacciato nel corso dell'incontro con i tre imputati, ma a parte il fatto che il predetto segnalava reiteratamente ed a breve distanza di tempo i fatti ai Carabinieri di Ravenna (sia in data 17/06/2013 sia in data 18/06/2013), perché evidentemente si sentiva sotto estorsione, la mera affermazione della p.o. non consente di escludere che il tentativo di estorsione sia stato posto effettivamente in essere: giova infatti considerare nel suo complesso la vicenda (come descritta e contestata nell'imputazione), che incomincia con la presentazione dei sodali nei luoghi frequentati dal debitore, la consegna di un biglietto con il perentorio invito a chiamare un numero di telefono, la grave minaccia rivolta al telefono per costringere il Grassi a presentarsi al cospetto del chiamante

¹⁰¹² Si tratta chiaramente di Diletto Alfonso.

¹⁰¹³ Cfr. dichiarazioni Debbi al P.M., cit., trascrizione stenotipica, p. 137.

¹⁰¹⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 425-426. La trascrizione della registrazione si trova nell'informativa dei Carabinieri di Parma in data 14/02/2014 richiesta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna a riscontro delle spontanee dichiarazioni rese dal Debbi alla stessa DDA in data 11/09/2013.

(“Se non ti fai trovare so che abiti a borgo montone e ti veniamo a cercare lì”), ed infine la modalità chiaramente intimidatoria posta in essere nel corso dell’incontro del 18/06/2013, forse nemmeno del tutto percepita dal romagnolo in tutta la sua pericolosa valenza minatoria.

Altrettanto pacifico appare il concorso del Gibertini Marco, risultando agli atti che l’imputato partecipava al reato fin dalla fase della ideazione e preparazione, accompagnando poi il Silipo ed il Sarcone financo nella fase esecutiva.

Una conferma lampante della complicità del Gibertini emerge dalla telefonata intercorsa tra lo stesso ed il Silipo il 12/09/2013, nella quale il secondo comunicava al primo di aver ricevuto una lettera dal Debbi nella quale quest’ultimo contestava i metodi utilizzati nella controversia col Grassi. Il Gibertini, usando sempre il pronome di prima persona plurale, concordava con il Silipo la linea da tenere (*gli rispondiamo... sai cosa gli diciamo? Che.. fa... allora, intanto - come potrà confermare - non abbiamo utilizzato nessun metodo, perché basta chiederlo alla persona.. alla persona indicata! Poi ho detto siccome non ci è stato riconosciuto nessun rimborso spese...*)¹⁰¹⁵, con ciò dimostrando il suo totale e consapevole coinvolgimento nell’affare illecito.

Sull’impossibilità di procedere ad una riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 c.p. o, in subordine, dell’art. 610 c.p., si rimanda alle considerazioni già espresse nella parte generale; Silipo, Sarcone e Gibertini non avevano alcun titolo per intervenire nel rapporto obbligatorio tra il Grassi e il Debbi e questa circostanza, come si è visto nella parte introduttiva, non consente di riqualificare il delitto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

D’altra parte, per i motivi già più ampiamente esposti nella parte generale di questa sentenza, nemmeno la cessione del credito era idonea a legittimare l’intervento del Silipo. Come si è visto in altri casi¹⁰¹⁶ si trattava di una tecnica strumentale per conferire un’apparente legittimazione alla riscossione.

2.e- Alla luce del compendio probatorio acquisito agli atti anche l’appello sul **capo 5)** si rivela infondato.

Il primo giudice ha lucidamente osservato come il Gibertini, forte della propria attività di giornalista televisivo e delle sue conoscenze nel mondo imprenditoriale reggiano, abbia assunto, a favore del sodalizio mafioso, un duplice ruolo: da una parte il ruolo di collettore di soggetti, in genere imprenditori, alla ricerca di soluzioni alternative (illecite) per il recupero di crediti in sofferenza o di dubbia esigibilità o con causa illecita¹⁰¹⁷, dall’altra quello di strumento posto a

¹⁰¹⁵ Conversazione nr. 531 del 12.9.2013 ore 11,26. Chiamante: utenza intercettata nr. 3735710520 in uso a SILIPO Antonio. Chiamato: utenza NON intercettata nr. 3921885826 in uso a GIBERTINI Marco. La telefonata si trova trascritta nell’informativa del R.O.N.I. Carabinieri di Parma in data 16/01/0214, pp. 43-44.

¹⁰¹⁶ Cfr. il capo 65, estorsione ai danni di Melchiorri Renzo.

¹⁰¹⁷ Emblematiche, sul punto, le vicende degli imprenditori Salsi Mirko, Costi Omar, Debbi Giuliano.

disposizione del vertice della cellula reggiana – Nicolino Sarcone *in primis* - per affacciarsi alla ribalta mediatica dando agli imprenditori 'ndranghetisti la dignità di voce meritevole di inserimento nel pubblico dibattito cittadino¹⁰¹⁸.

Pur osservandosi che, nell'atto d'appello, il Gibertini dichiara di avere agito a scopo di lucro non emergono evidenze dirette che i motivi a delinquere del Gibertini fossero di natura economica. All'origine del comportamento del giornalista reggiano sembra di contro esservi anche una deplorable ammirazione per la potenza e la ricchezza del sodalizio calabrese, che lo aveva condotto ad avvicinarsi ad alcuni dei suoi maggiori esponenti (Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Diletto Alfonso) e quindi ad istigare imprenditori emiliani a rivolgersi al gruppo criminale per il recupero di loro crediti; emblematica a tal proposito appare la corrispondenza sms intercorsa nell'ottobre 2013 con Stefano Bonacini, presidente del consiglio di amministrazione di Gaudi Trade s.p.a. All'imprenditore carpigiano il Gibertini parlava di Sarcone Nicolino nei seguenti termini entusiastici: *"Anche oggi sul Carlino Re(ggio), quello che viene considerato il numero uno della 'ndangreta cutrese fotografato con una giacca Gaudi"*¹⁰¹⁹... *Nicola Sarcone. Ti dà da testimonial... Se dice di comprare quel piumino che ha addosso, servono circa 35 mila pezzi*¹⁰²⁰.

Alla risposta altrettanto entusiasta dell'imprenditore (*Il futuro è Sarcone!*) il giornalista forniva altre credenziali della persona, auspicando una cena in compagnia in vista di una maggiore conoscenza (*Sarcone Nicola detto Nicolino, moglie lituana, un Aston, un Audi A 1000 targata Germania, una 500, tre amanti tra le quali un'insegnante di lettere del Liceo. Reggio Emilia, detta il Bancomat delle N'drine. Se vuoi lo aggiungo alla compagnia mangiareccia. È di compagnia e molto simpatico*¹⁰²¹).

Infine, alla richiesta dell'imprenditore se il Gibertini conoscesse bene il Sarcone e fosse in amicizia con lui, il giornalista rispondeva: *"Io farò un libro su loro. È anni che li studio"*¹⁰²². Gibertini aggiungeva poi di aver sentito il Sarcone *"anche oggi perchè era sul giornale anche oggi"*, di averlo portato in televisione, e che *"è successo un casino"*¹⁰²³.

La difesa sminuisce l'operato dell'imputato riducendo il contributo del Gibertini alla messa

¹⁰¹⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 1297.

¹⁰¹⁹ Progr. 5353 del 30.10.2013, ore 13:28, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano

¹⁰²⁰ Progr. 5363 del 30.10.2013, ore 13:39, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano

¹⁰²¹ Progr. 5371/5372 del 30.10.2013, ore 19:45, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano.

¹⁰²² Progr. 5373 del 30.10.2013, ore 19:46, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano

¹⁰²³ Progr. 5375 del 30.10.2013, ore 20:13, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano

in contatto tra Silipo e Costi¹⁰²⁴ o all'aver suggerito il recupero del credito del Costi tramite il Silipo¹⁰²⁵.

In realtà, il Gibertini ha fatto ben di più.

Le intercettazioni e le dichiarazioni delle vittime danno conto di un'autentica attività promozionale dell'azione estorsiva della 'ndrangheta, della messa in contatto degli imprenditori con Silipo Antonio, o con Sarcone Nicolino, o con Diletto Alfonso, della partecipazione alle sedute tra gli imprenditori e i membri del sodalizio mafioso, dell'opera di convincimento sull'imprenditore circa la normalità della necessità di pagare un consistente anticipo all'estorsore¹⁰²⁶, talora financo della partecipazione diretta del Gibertini all'incontro estorsivo, come risulta attestato dalla vicenda della tentata estorsione ai danni dell'imprenditore Mauro Grassi (capo 74).

Non ravvisare, in dette condotte, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario in vista del rafforzamento delle capacità operative del sodalizio significherebbe misconoscere la prepotente verità che emerge dal compendio probatorio acquisito agli atti.

Si darà ora brevemente conto di quanto appena svolto a livello di mera asserzione.

Circa l'attività promozionale svolta dal Gibertini, se ne ricava un esempio eloquente dalle dichiarazioni dell'imprenditore Debbi Giuliano, il quale ha riferito che dopo aver conosciuto il Gibertini, per averlo visto la prima volta presso l'imprenditore Costi Omar, il giornalista gli disse: *“Ma tu, non hai qualche credito, qualche cosa che non hai riscosso, ti faccio vedere come lavorano, perché ti voglio dare una mano, perché vedo che sei in difficoltà, ti voglio dare una mano”*¹⁰²⁷.

Dopo essere stato accompagnato dal Gibertini presso la casa del Silipo, il Debbi venne sottoposto ad un'abile opera di persuasione posta in essere dall'estorsore e dallo stesso Gibertini. L'imprenditore venne informato che Silipo ha un'azienda di “recupero crediti”, che un cliente di detta ‘azienda’ è un'importante impresa di trasporti con sede in Modena, che anche un amico del Debbi, Salsi Mirco, è cliente dello stesso Silipo. Il suggerimento finale provenne dall'opera maieutica del Gibertini: *“Fagli fare una cosa piccola e vedi come lavorano!”*¹⁰²⁸.

Gli atti restituiscono una realtà ancora più deprimente. Il Gibertini non è mosso, come potrebbe apparire dopo un esame superficiale, dall'intento di svolgere un'imparziale opera di intermediazione intesa a far ottenere all'imprenditore il recupero del proprio credito. Il suo contributo rappresenta in realtà un'autentica complicità con il sodalizio.

¹⁰²⁴ Cfr. arringa 30/06/2017, verbale stenotipico, p. 20.

¹⁰²⁵ Cfr. memoria 17/08/2017, p. 2.

¹⁰²⁶ Cfr. dichiarazioni di Salsi Mirco al Pubblico Ministero del 05/07/2013, v. p. 350 della sentenza appellata. Il Gibertini disse al Salsi che gli anticipi richiesti dal Silipo erano normali e necessari *“per farlo partire”*.

¹⁰²⁷ Cfr. Dichiarazioni di Debbi Giuliano al P.M. dott. Mescolini il 11/09/2013, trascrizione stenotipica, pp. 69-70.

¹⁰²⁸ Cfr. Dichiarazioni di Debbi Giuliano al P.M. dott. Mescolini il 11/09/2013, trascrizione stenotipica, pp. 69-70.

Significativo in tal senso è il caso dell'imprenditore Debbi. Ricevuta la lettera dell'avvocato Romano Corsi in data 21/08/2013, attraverso la quale il Debbi prendeva le distanze dalla condotta violenta posta in essere contro l'imprenditore Mauro Grassi, il Silipo contattò il Gibertini, il quale lo rassicurò e gli suggerì immediatamente una contro mossa, non senza irridere gli stessi imprenditori che pure aveva consigliato di rivolgersi al Silipo, definendo Salsi Mirco "il pastaio" e Costi Omar "il ciccione"¹⁰²⁹.

La complicità del Gibertini emerge chiaramente quando l'imputato cerca di convincere Salsi Mirco circa la normalità e la necessità di pagare un consistente anticipo all'estorsore, prima indicato nel 25% poi addirittura nel 50%¹⁰³⁰.

Assai significativa della scelta di campo e della consapevole intenzione del Gibertini di arrecare un efficace contributo alla consorteria è l'intercettazione nella quale il giornalista, con lucido cinismo, prospetta al Silipo che un buon lavoro in vista del recupero del credito di Salsi Mirko, titolare della Reggiana Gourmet e vice presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Reggio Emilia, avrebbe fruttato alla consorteria vantaggi in molte altre situazioni:

*"Gibertini: Volevo vederti perché se noi facciamo un buon lavoro, portiamo a casa diverse cose da Salsi! Hai capito? Però devo... e allora volevo venire da te a parlartene! Silipo: non ho capito... se riusciamo? Gibertini: no, se io e te facciamo un bel lavoro, da Salsi otteniamo molte situazioni veh! Te lo dico!"*¹⁰³¹.

Infine vi è la prova sia della consapevolezza nel Gibertini che i destinatari dell'attività di recupero posta in essere dal Silipo vengono piegati con la violenza, sia delle gerarchie e delle prassi della cellula 'ndranghetista emiliana.

Emblematica della piena coscienza dell'uso sistematico della violenza posta in essere dai 'recuperatori' è la conversazione ambientale intercettata il giorno 26/10/2012 tra il Gibertini e Costi Omar, nella quale il primo ricava le prove della crudeltà dei soggetti incaricati da Silipo dall'avere costoro schiaffeggiato l'anziano padre di Gelmi Maria Rosa:

"questo mi ha dato l'idea di essere molto prepotente, però uno che sa il fatto suo hai capito...sai se gli mandiamo quello da ...se gli mandiamo quei due lì¹⁰³² da quello della Lamborghini [Cesarini Andrea, n.d.r.] cosa ci mette a tirarli fuori, dieci minuti!,...l'altro ti

¹⁰²⁹ RIT 2241/13, Conversazione nr. 531 del 12.9.2013 ore 11,26; Chiamante: utenza intercettata nr. 3735710520 in uso a SILIPO Antonio. Chiamato: utenza NON intercettata nr. 3921885826 in uso a GIBERTINI Marco.

¹⁰³⁰ Cfr. dichiarazioni di Salsi Mirco al Pubblico Ministero del 05/07/2013, v. p. 350 della sentenza appellata. Il Gibertini disse al Salsi che gli anticipi richiesti dal Silipo erano normali e necessari "per farlo partire". Il Salsi, come si sta per vedere, verserà al Silipo oltre 300.000,00 euro a titolo di anticipo sul compenso per l'opera di recupero.

¹⁰³¹ Progr. 18482 del 17/7/2012, ore 12:34, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

¹⁰³² Gibertini allude a Ferraro Vincenzo e Calesse Mario, che ha visto in un summit a casa di Silipo Antonio, contemporaneamente impegnati a gestire la riscossione di un ingente credito per conto di Salsi Mirco presso Gelmi Maria Rosa di Brescia (vedi capo 66).

dico sono entrati in una casa blindata a schiaffeggiare una persona anziana...hai capito...il padre di questa"¹⁰³³.

Il Gibertini mostra poi di avere altrettanta consapevolezza delle gerarchie mafiose nella zona (*"Io farò un libro su loro. È anni che li studio"*¹⁰³⁴), della letteratura di settore¹⁰³⁵, del potere di Nicola Sarcone (*non si muove niente senza di lui*)¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷, della necessità per il Silipo di chiedere preventivamente il consenso di Sarcone per intraprendere ogni attività estorsiva¹⁰³⁸.

Quanto Gibertini spontaneamente dichiara nelle conversazioni captate conferma anche la piena conoscenza di tutte le caratteristiche dell'associazione da lui così ammirata, quindi anche delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 *bis* c.p.

Il contributo offerto al sodalizio dal Gibertini nel ruolo di collettore di imprenditori, alla ricerca di soluzioni alternative (illecite) per il recupero di crediti in sofferenza o di dubbia esigibilità o con causa illecita appare dunque pacifico.

Non meno evidente appare la partecipazione dell'imputato al rafforzamento dell'associazione sul versante dell'offerta di spazi sui *media* agli imprenditori 'ndranghetisti, conferendo in tal modo a costoro dignità di voce meritevole di inserimento nel pubblico dibattito cittadino.

Emblematica sul punto è la trasmissione apparsa su Telereggio il 10/10/2012 col titolo "*La cena delle beffe*" nell'ambito del programma "Poke balle" ideato e diretto dal Gibertini¹⁰³⁹. In questa trasmissione venivano intervistati l'avvocato Giuseppe Pagliani e Sarcone Gianluigi, fratello di Sarcone Nicolino¹⁰⁴⁰.

¹⁰³³ RIT: 174/12 Conversazione nr. 1043 del 26/10/2012 17:16:52, Interlocutori: Gibertini Marco e Costi Omar. La persona anziana cui il Gibertini si riferisce è evidentemente il padre di Gelmi Maria Rosa.

¹⁰³⁴ Progr. 5373 del 30.10.2013, ore 19:46, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano

¹⁰³⁵ Progr. 5375 del 30.10.2013, ore 20:13, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano: Gibertini "*gli risponde che [Sarcone] fa l'imprenditore edile e che ha costruito 400 appartamenti a Reggio Emilia e che se lui [Bonacini] legge il libro di Giancarlo TISSIAN [rectius: Giovanni Tizian], il giornalista della Gazzetta di Modena, ci sono tre capitoletti dedicati a lui [a Sarcone, n.d.r.].*

¹⁰³⁶ RIT 329/2013: conversazione nr. 69 del 16/2/2013 ore 21,09. Chiamato: utenza intercettata nr. 3896064823 in uso a GIBERTINI Marco. Chiamante: utenza intercettata (RIT 331/13) nr. 3896064816 in uso a SALSI Mirco.

¹⁰³⁷ RIT: 174/12 Conversazione nr. 881 del 20/10/2012 11:11:23; interlocutori: GIBERTINI Marco, SALSI Marco e CANNIZZO Mario "*GIBERTINI: ... Sì... Fa [Sarcone] io ho subito un'interdittiva antimafia... L'ho subita io... (inc)... Perché no mi fa... Io ho... Ho... Ho un tentato omicidio... Dieci anni fa per motivi passionali... Invece... Edilpiovra... No... Nicola SARCONE... C'ha un'interdittiva antimafia con le sue aziende... Perché è considerato il referente numero uno... Ma lo trovi su internet... Di Nicola GRANDE ARACRI ...*

¹⁰³⁸ RIT: 174/12 Conversazione nr. 881 del 20/10/2012 11:11:23; interlocutori: GIBERTINI Marco, SALSI Marco e CANNIZZO Mario. (*GIBERTINI: ... Perché lui sicuramente... Per fare quella operazione qua con te ha dovuto chiedere... Il conse... Il... Il consenso eh... Perché se SARCONE diceva no no... Quindi sicuramente siamo pronti... Ora (inc)... "*

¹⁰³⁹ Il video è in atti.

¹⁰⁴⁰ L'avvocato Pagliani è imputato in questa sede del reato di concorso esterno nell'associazione descritta al capo 1) mentre Sarcone Gianluigi - la persona che nel marzo precedente, insieme al Diletto Alfonso, aveva gravemente minacciato il giornalista di Telereggio Gabriele Franzini, reo di avere messo in onda un servizio sulle vicende

L'avvocato Giuseppe Pagliani veniva intervistato in diretta, mentre l'intervista a Sarcone Gianluigi era avvenuta nei giorni precedenti la messa in onda del programma in quanto la direzione di Telereggio non aveva autorizzato la diretta ma soltanto l'inserimento di una finestra all'interno della trasmissione¹⁰⁴¹.

Il *leit motive* della trasmissione, veicolato dalle interviste a Sarcone Gianluigi e all'avvocato Pagliani, e financo da cinque interventi di telespettatori, chiaramente compiacenti verso il professionista¹⁰⁴² fu, da una parte, la pretesa ingiustizia delle interdittive del Prefetto, dall'altra la presunta finalità di speculazione politica di coloro che avevano biasimato la cena del 21/03/2012, cena alla quale avevano partecipato, oltre al Pagliani, anche Sarcone Nicolino, Paolini Alfonso, Brescia Pasquale, Iaquina Giuseppe, Colacino Michele, Floro Vito Gianni, Sarcone Gianluigi, Sarcone Grande Giuseppe, Muto Antonio, Diletto Alfonso. Si ricorderà che la cena del 21/03/2012 fu uno dei primi atti della controffensiva decisa dalla consorceria dopo le interdittive prefettizie¹⁰⁴³.

Nel corso dell'intervista condotta dal Gibertini, Sarcone Gianluigi criticava aspramente sia il Prefetto di Reggio Emilia - che non aveva secondo lui mai utilizzato in modo corretto lo strumento dell'interdittiva antimafia rivolgendolo esclusivamente a danno di imprese calabresi nei settori dell'edilizia e dei trasporti e sulla scorta di indizi inconsistenti (come ad esempio la partecipazione ad un funerale)-, sia le Forze dell'Ordine, sfidate a intervenire contro di lui ove avessero avuto la prova a suo carico di una minaccia, di una estorsione, di una usura o dell'assunzione di un comportamento mafioso.

L'avvocato Pagliani, presente in studio durante la trasmissione, negava invece per ben tre volte, mentendo, che la cena del 21/03/2012 avesse avuto ad oggetto la questione delle interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Reggio Emilia¹⁰⁴⁴. Alla domanda se a Reggio vi fosse la mafia Pagliani si limitava a confermare un generico pericolo di infiltrazioni, ed attribuiva allo sciacallaggio dei suoi avversari politici una lettura distorta del significato della cena del 21/03/2012, indicata dalla stampa locale una "*cena politica con sospettati di mafia*"¹⁰⁴⁵.

processuali che avevano coinvolto proprio il predetto Diletto, esponente di spicco dell'associazione di cui capo 1) (vedi capo 201)- è imputato del reato di associazione di tipo mafioso nel giudizio ordinario in corso davanti al Tribunale di Reggio Emilia.

¹⁰⁴¹ Cfr. dich. FRANZINI e BONACINI.

¹⁰⁴² Si tornerà tra poco su questo punto.

¹⁰⁴³ Si rimanda sul punto alla trattazione relativa alla posizione dell'imputato Pagliani.

¹⁰⁴⁴ L'avvocato Caterina Arcuri, nell'interrogatorio condotto dal P.M. Mescolini il 17/10/2012, non ha avuto difficoltà a riferire che alla cena del 21/03/2012 si parlò delle interdittive prefettizie che colpirono Colacino e un altro imprenditore di nome Vasapollo. In particolare l'Arcuri ha riferito che, stando ad alcuni interventi di partecipanti alla cena, le interdittive avevano un carattere discriminatorio verso le imprese calabresi. Sarcone poi le disse: "Avvocato, a trovarne uno proprio pulito pulito .. non lo troverà mai (trascrizione stenotipica, pp. 25-26). Soltanto alla terza domanda rivoltagli dagli intervistatori l'avv. Pagliani si è limitato a riconoscere che chi era colpito da un'interdittiva fosse interessato a parlarne nel corso della cena.

¹⁰⁴⁵ Cfr. Il Resto del Carlino 18/09/2012, in atti, faldone 102, busta CD, CD 28, parte 4.

I cinque telespettatori che telefonavano in redazione effettuavano interventi stereotipati, spesso incontinenti, sostenendo in modo apodittico che il Pagliani era una brava persona¹⁰⁴⁶.

L'imputato Gibertini, dal canto suo, si rivolgeva invece al coredatore avvocato Stefano Marchesini con la frase tranquillizzante: *“La realtà nell'edilizia è stata particolarmente vivace da parte di questi soggetti calabresi e, non tutti, anzi, dobbiamo dire, la maggioranza non è sottoposta a interdittive caro avvocato, perché altrimenti è chiaro che l'imprenditoria calabrese nel settore dell'edilizia è l'interlocutore più valido, quindi, per questo, si danno soprattutto i subappalti alle ditte, a piccole ditte, a tante ditte – dico bene Marchesini? -”*.

Agli atti vi è poi anche la prova della piena consapevolezza nel Gibertini del proprio diretto interesse all'efficacia dell'opera di contrasto mediatico alle interdittive prefettizie. Infatti, nella conversazione intercettata il 20/10/2012 con Salsi Mirco¹⁰⁴⁷ Gibertini affermava che: *“Non andiamo in galera se la cosa muore... hai capito?”*; vale a dire: non andiamo in galera se riusciremo a fermare, in qualche modo, la ferrea opera di bonifica intrapresa dal Prefetto di Reggio Emilia. Il Gibertini discuteva col Salsi anche dell'opportunità di non parlare di queste cose in luoghi suscettibili di intercettazione ambientale¹⁰⁴⁸.

Nel gennaio successivo l'appellante proseguiva nell'opera intrapresa sui *media* mettendosi a completa disposizione di Sarcone Nicolino per fargli ottenere una intervista su *“Il Resto del Carlino”*, intervista puntualmente pubblicata il 3 febbraio 2013¹⁰⁴⁹. Questa intervista - rilasciata pochi giorni dopo la lettura della decisione con cui, in data 25/01/2013, il Tribunale di Reggio Emilia aveva condannato il Sarcone alla pena di otto anni ed otto mesi di reclusione per associazione di stampo mafioso- suscitava evidentemente una certa apprensione nell'opinione pubblica e induceva il Consiglio Provinciale a votare, nella seduta del 28/03/2013, un ordine del giorno di condanna del comportamento del Sarcone e di impegno del Consiglio stesso nella lotta

¹⁰⁴⁶ Nell'interrogatorio del 15/05/2015 davanti al P.M. Mescolini, il Gibertini riferisce che il Pagliani si era portato la claque da casa: *“Perché poi la nostra era una trasmissione con le telefonate, pensavamo che la maggioranza, perché poi noi ciurlavamo nel manico, era il nostro godimento aver molte telefonate che criticavano l'ospite, adesso sto parlando ...P.M.: Che però quella sera invece sono state tutte a favore GIBERTINI: perché Pagliani se l'era preparata, s'era portato la claque da casa. P.M.: In che senso? GIBERTINI M.: Eh, dico aveva ... aveva ... aveva consigliato degli amici di telefonare evidentemente! Dico io in termini tecnici ...P.M.: Non lo so ...GIBERTINI M.: ... no dico ...P.M.: Questo lei l'ha saputo prima, dopo? GIBERTINI M.: No, lo so ... mi accorgevo dal tenore delle telefonate durante la trasmissione che non ci poteva essere un sostegno così unitario all'ospite, cioè non avevamo mai avuto”*.

¹⁰⁴⁷ N. 881 Rt. 174/2012.

¹⁰⁴⁸ RIT : 174/12 Conversazione nr. 881 del 20/10/2012 11:11:23: *“Interlocutori:- GIBERTINI Marco, SALSII Marco e CANNIZZO Mario: “Gibertini.. però... Ma quando ti dico... Là non parliamo... Del più e del meno... Di eventuali voglie nostre... Di ritorsioni... Parliamone al bar... Perché non possono... Certi ambienti... Però là dentro... Solo che una volta... Sai ci van di sera... Mettono le intercettazioni ambientali... SALSII: ... Porca.. GIBERTINI: ... No... Visto che c'è un accanimento con i calabresi...SALSII: ... Tu dici che ci possono mettere una... Io farei fare... Un coso lì a... Farei fare una...GIBERTINI: ... Una bonifica?SALSII: ... Una bonifica... (inc.)...GIBERTINI: ... Vabbè... (inc.)... Anche una bonifica però mi raccomando... (inc.)”*.

¹⁰⁴⁹ La sentenza appellata trascrive i punti salienti dell'intervista condotta da Sabrina Pignedoli e l'articolo del direttore Davide Nitrosi pubblicato nel pezzo di spalla apparso lo stesso giorno, cfr. le pp. 1120-1122 note 2234 e 2235. Copia della pagina relativa all'intervista si trova in faldone 102, busta CD, CD 28, parte 4.

contro la 'Ndranghet ¹⁰⁵⁰. Il giorno successivo i giornali locali riportavano la notizia dell'approvazione dell'ordine del giorno contro Sarcone. Quest'ultimo, come si desume dalla telefonata intercettata il 30/03/2013 ¹⁰⁵¹, comunicava al Gibertini la sua preoccupazione per la notizia letta il giorno prima sul quotidiano "La prima pagina" e per l'appello a "dare una risposta forte". Gibertini cercava di tranquillizzare l'interlocutore suggerendo spavalidamente lo strumento della querela (*beh, va beh, se scrivono male si querela eh! Non è un problema*). I due correi concordavano nell'attribuire all'intervista a Sarcone la causa del clamore mediatico (*rispondono sempre all'intervista che ho fatto io... queste uscite che stan facendo da dopo st'intervista ce n'è una al giorno! Eh!*). Gibertini infatti confermava entusiasticamente: "E questo cosa vuol dire? Che [l'intervista] ha lasciato il segno!... te l'ho detto che faceva del casino!". Sarcone, chiaramente spaventato (*e allora questi qua sai che... ci vuole niente e...fanno qualche stronzata*) chiedeva un aiuto a Gibertini sapendo di poter contare sul giornalista reggiano, il quale prometteva di recuperare la notizia e di riferire in merito il giorno successivo (*adesso lasciamela leggere attentamente e poi ti dico*). Il giorno dopo, infatti, il giornalista rispondeva ad un Sarcone avido di informazioni (*come dicono loro... dobbiamo dare una risposta? Cioè, non so a che si riferiscono, cosa vogliono fare però*) cercando nuovamente di tranquillizzare l'interlocutore sia informandolo che l'ordine del giorno non era stato votato all'unanimità (*intanto c'è da dire una cosa: che sono due partiti che hanno votato quell'ordine del giorno, il Partito Democratico e l'Italia dei Valori! Tutti gli altri...*) sia soprattutto che l'ordine del giorno non avrebbe avuto alcun effetto concreto (*non avrà mica nessun riscontro! Loro hanno... si sono solo stupiti dalle dichiarazioni che tu hai fatto*).

Non può non sorprendere anche il sarcastico commento con cui Gibertini, il giorno 08/03/2013, rispondeva a tale Nicola Fangareggi che gli chiedeva informazioni su chi fosse Sabrina Pignedoli e perché scrivesse sempre di mafia. Dopo aver detto "diciamo che io l'ho introdotta in certi ... ambienti!" - verosimilmente riferendosi all'intervista svolta dalla giornalista a Nicola Sarcone - Gibertini concludeva: "Adesso ci sta attenta rispetto a quello scrive", mostrando così di

¹⁰⁵⁰ **IL CONSIGLIO PROVINCIALE, PRESA VISIONE** dell'intervista rilasciata al Resto del Carlino in data 3 febbraio 2013 dal medesimo Nicolino Sarcone;

ESPRIME profonda preoccupazione per le dichiarazioni ivi contenute, che chiamano in causa professionisti e politici locali i quali non hanno finora smentito;

CONDANNA il comportamento di Sarcone ed i pericolosi messaggi sottesi alle sue dichiarazioni, messaggi estranei alla tradizione democratica e di legalità del territorio di Reggio Emilia;

ESPRIME piena condivisione per le parole pronunciate dal Presidente della Provincia Sonia Masini e dal Presidente della Camera di Commercio Enrico Bini in occasione della sentenza a cui ci si riferisce;

INVITA tutti gli amministratori e i cittadini ad elevare il livello di attenzione per individuare precocemente e contrastare efficacemente ogni presenza della criminalità organizzata a Reggio Emilia;

IMPEGNA la Presidente della Provincia, la Giunta e tutti consiglieri ad operare attraverso ogni atto ed ogni dichiarazione affinché la 'Ndrangheta e tutte le altre forme di criminalità siano debellate da ogni contesto sociale ed anche dalla comunità di Reggio Emilia, perchè odiose per la civile convivenza, liberticide e nemiche dell'imprenditorialità e del benessere economico e sociale."

¹⁰⁵¹ Cfr. telefonata 1173 del 30/03/2013.

essere perfettamente al corrente delle intimidazioni ricevute dalla Pignedoli stessa nel gennaio precedente, sulle quali si rinvia all'esame del capo 123¹⁰⁵².

La circostanza che Gibertini fosse "a disposizione" del sodalizio trova conferma anche in un ulteriore episodio avvenuto il giorno 06/03/2012, lo stesso giorno in cui si consumava la violenza ai danni del direttore di Telereggio Franzini Gabriele (cfr. capo 201). Alle 11.36 Gibertini riceveva una telefonata da Paolini Alfonso, il braccio destro di Sarcone Nicolino, la cui voce veniva parimenti udita in sottofondo dagli operanti. Paolini era interessato a sapere chi fosse il direttore di Telereggio, e ricevuta dal Gibertini l'informazione desiderata il Paolini lo invitava a raggiungerlo subito presso il supermercato Eurospin di Reggio Emilia. Trovandosi l'appellante presso un'officina BMW per un intervento sulla propria auto i due si accordavano per vedersi immediatamente presso l'officina¹⁰⁵³; e quattro minuti dopo il Paolini raggiungeva il Gibertini¹⁰⁵⁴. Che la richiesta di incontrare subito il giornalista fosse finalizzata a raccogliere informazioni sul direttore di Telereggio, in vista dell'accesso svolto il giorno stesso presso la redazione del giornale, appare evidente, anche perché lo stesso giorno, alle 17.31, Paolini Alfonso informava Sarcone Nicolino di aver accompagnato alle ore 15.00 precedenti, il fratello Sarcone Gianluigi presso la sede del giornale dove sarebbe stata consumata la minaccia al Franzini¹⁰⁵⁵.

In definitiva, apparendo palese tanto la messa a disposizione del Gibertini nei confronti del sodalizio criminale – della caratura mafiosa del quale egli vantava esplicitamente la conoscenza-, quanto la concreta efficacia assunta dalle azioni e dal supporto del predetto rispetto agli scopi del gruppo stesso, l'ipotesi di accusa appare in tutto fondata e la sentenza di primo grado non può che essere confermata anche in relazione al capo 5).

2.f- La sentenza di primo grado deve esser confermata anche nel trattamento circostanziale e sanzionatorio.

Ritiene invero questa Corte che le provalazioni del Gibertini, depositate appena tre mesi dopo l'inizio della custodia cautelare, non siano sintomatiche di un sincero ravvedimento ma

¹⁰⁵² Cfr. intercettazione 1554 del 08/03/2013, Rit. 325/2013. Il primo giudice richiama questa intervista a conferma del fatto che "*l'intimidazione verso la giovane giornalista non fosse un fatto tutto privato*", cfr. sentenza appellata, p. 1182 e in questa sentenza sub posizione Mesiano.

¹⁰⁵³ Progr. 11994 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34. GIBERTINI Marco: pronto PAOLINI Alfonso: Gibo... GIBERTINI Marco: ciao...PAOLINI Alfonso: come stai? GIBERTINI Marco: bene e tu? PAOLINI Alfonso: e tiriamo avanti... che cazzo vuoi... qua... questo mondo di merda qua... ormai... eh... chi è il direttore de... di Telereggio? chi è? GIBERTINI Marco: Paolo BONACINI...PAOLINI Alfonso: BONACINI è il direttore? è lui...GIBERTINI Marco: che ha combinato PAOLINI Alfonso: cosa ha combinato?... niente... no con me niente... con qualcosa di qualche amico.. tu dove sei tu?... GIBERTINI Marco: cosa? PAOLINI Alfonso: dove sei tu adesso? GIBERTINI Marco: alla BMW PAOLINI Alfonso: alla BMW?... GIBERTINI Marco: sì PAOLINI Alfonso: hai un minuto per arrivare qua?... all'Eurospin? GIBERTINI Marco: no io sono qua perchè sto aspettando la macchina...PAOLINI Alfonso: e veniamo lì due minuti? GIBERTINI Marco: vieni qua! PAOLINI Alfonso: va bene ok ciao GIBERTINI Marco: ciao PAOLINI Alfonso: andiamo... (*rivolgendosi a SARCONE Nicolino che è in sua compagnia n.d.r.*)...

¹⁰⁵⁴ Progr. nr. 11996 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34.

¹⁰⁵⁵ Progr. nr. 12018 RIT 1781/11 in Vol. A all. 34.

esclusivamente strumentali alla richiesta di mitigazione della pena.

Quanto al primo manoscritto si osserva come l'imputato continuasse a mentire su circostanze decisive inerenti i profili della sua responsabilità penale. La vicenda Salsi/Gelmi veniva presentata come originata dall'intento di prestare un aiuto disinteressato al Salsi dopo che il Gibertini avrebbe appreso, quasi per caso, che Silipo svolgeva un'attività di recupero crediti. Ottenuto l'assenso del Salsi il Gibertini si sarebbe prodigato per recuperare il numero di cellulare del Silipo da un cugino di quest'ultimo. Per smentire la falsità di queste dichiarazioni basterà citare, tra le tante, le telefonate intercettate il 09/08/2012 - nella quale il Gibertini annunciava a Silipo che lo sarebbe andato a trovare *"con l'amico frizz"* (Salsi), esortandolo ad *"inventar[si] qualcosa così va via felice [...] che dopo poi gli facciamo le altre cose hai capito?!"*¹⁰⁵⁶ e il 10/08/2012 nella quale Gibertini si rivolge al Silipo, con cinica ironia: *"Ti comunico che Mirco Salsi si è ufficialmente innamorato di te"*¹⁰⁵⁷.

Falsa è anche la dichiarazione - riferita ai capi 71) e 74) - che *"non sono stato io a mettere in contatto Debbi con esponenti della comunità di origine calabrese"*. Si è già visto come, in realtà, fu proprio il Gibertini a recarsi con Diletto Alfonso dal socio del Debbi proponendogli l'acquisto del Marinabay. False sono pure le dichiarazioni relative all'estorsione ai danni di Grassi Mauro, a proposito della quale il Gibertini giustifica la sua presenza in Ravenna soltanto al fine di assecondare una richiesta del Silipo affinché Gibertini lo accompagnasse.

Il secondo manoscritto si distingue, da una parte, per l'assoluta genericità del contenuto collaborativo, dall'altra per la riproposizione di dichiarazioni nuovamente contrarie al vero. Il Gibertini, infatti, prima ammette *"che le perplessità del signor Procuratore"* - relative al *"fatto che non potevo non sapere che il Silipo utilizzasse metodi non legali per recuperare un credito inesigibile"* - sono fondate. Ma subito dopo aggiunge che *"però all'inizio non pensavo venisse utilizzata violenza poiché Silipo in occasione del primo incontro con il padre della Gelmi, mi disse che lo stesso padre della Gelmi reagì danneggiando l'automobile dei riscossori senza che questi agissero a loro volta. Solo successivamente ho saputo che gli emissari del Silipo hanno agito con intimidazioni"*. Ora, come conciliare questa affermazione - già di per sé incredibile se si pensa all'assurdità di un imprenditore nel settore movimento terra che gestisca un'agenzia di recupero crediti! - con la frase del Gibertini che: *"Io farò un libro su loro. È anni che li studio"*?¹⁰⁵⁸

Comunque sia, se anche si volesse credere che nel giugno 2012 il Gibertini ignorava i

¹⁰⁵⁶ Progr. 20763 del 9/8/2012, ore 11:14, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

¹⁰⁵⁷ Progr. 20849 del 10/8/2012, ore 14:36, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

¹⁰⁵⁸ Progr. 5373 del 30.10.2013, ore 19:46, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano

metodi violenti della 'agenzia' del Silipo, resterebbe da spiegare come mai egli, una volta venuto a conoscenza della circostanza, non si fosse dissociato ma, anzi, avesse continuato a dare il proprio contributo nelle successive vicende estorsive ai danni di Cesarini Andrea (ottobre 2012 – giugno 2013), Apuzzo Ugo (aprile – luglio 2013) e Grassi Mauro (aprile – giugno 2013).

In definitiva, ai fini della concessione delle attenuanti generiche non resta che l'elemento dell'incensuratezza, da solo insufficiente, per espresso dettato normativo, ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.

Si rimanda comunque, per ulteriori approfondimenti, al paragrafo contenuto nella parte generale di questa sentenza relativo a *Questioni comuni in tema di circostanze aggravanti ed attenuanti*.

Resta da considerare la doglianza relativa alla congruità della pena.

Parte appellante non contesta il calcolo tecnico del primo giudice. Circa la congruità in concreto della pena inflitta non ritiene la Corte di dover muovere censure alla decisione di primo grado. Il giudice di prime cure ha determinato la pena base nel minimo edittale, stabilendo aumenti a titolo di continuazione ragionevolmente contenuti, nonostante i reati perpetrati si rivelino di estrema gravità, oltre che di elevata intensità l'elemento del dolo.

La pena inflitta in primo grado appare pertanto congrua e in tutto rispettosa dei parametri stabiliti dall'art. 133 c.p.

Da ultimo, quanto alla impugnazione proposta dal P.M. ritiene la Corte di dover confermare, sul punto, la sentenza di primo grado. Non risulta infatti una prova certa che l'imputato abbia concorso in alcun modo all'epilogo estorsivo nei confronti del Salsi.

In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con condanna del Gibertini al pagamento delle spese processuali del grado, oltre che - in solido con gli altri imputati - al pagamento delle spese di patrocinio in appello a favore delle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Finale Emilia, Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie, liquidate come in dispositivo.

23. GIGLIO GIULIO

Giglio Giulio veniva giudicato per il reato di cui all'art.416 bis , 2° c. cp. ascrittogli quale partecipe del sodalizio criminoso in contestazione al **capo 1 n.21**) ; per l'ipotesi di reimpiego di denaro o beni di provenienza illecita aggravata dall'art.7 l.203/91 e dal numero delle persone , in ragione del reinvestimento nel cd. "*affare Sorbolo*" dei proventi della associazione tramite la predisposizione di impianti societari e l'utilizzazione di società messe a disposizione da vittime di estorsione (sub **capo 83**); per il delitto di estorsione pluriaggravata dall'art.7 l.203/91 e dal numero delle persone ai danni di Falbo Francesco e del cognato Aiello Salvatore nell'ambito del medesimo "*affare Sorbolo*" (sub **capo 84**); per il reato di truffa pluriaggravata dal numero delle persone, dalla rilevante entità del danno e dall'art.7 l.203/91, avendo indotto Rossi Luca a cedere piastrelle per oltre 242.000,00 euro che finivano alla associazione, pagandolo con assegni non coperti poiché di società poi dichiarata fallita (sub **capo 94**) ; per l'ipotesi di reimpiego di denaro o beni di provenienza illecita aggravato dall'art.7 l.203/91 e dal numero delle persone per avere impiegato i proventi delle associazioni Arena di Isola di Capo Rizzuto e Grande Aracri di Cutro (o dei delitti fine delle stesse) tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi con fatturazioni per operazioni inesistenti, in particolare nelle cd. "*frodi carosello* " finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**) ; per le fattispecie aggravate dall'art.7 l.203/91 di bancarotta fraudolenta conseguenti al fallimento della società SICE Srl (sub **capi 101, 102, 103, 104, 105**) : bancarotta sia documentale (concorrendo nell'occultamento della documentazione contabile e nella tenuta delle scritture contabili in modo tale da insabbiare gli illeciti reimpieghi di cui al capo 96, registrandovi le false fatturazioni di cui al capo 98 , senza depositare i bilanci ed omettendo ogni adempimento contabile , fiscale ed amministrativo) , sia patrimoniale (per avere distratto i beni della società SICE Srl concessile in locazione finanziaria ed i beni immobili della CDI Technology e della INT Srl, sedi della stessa società SICE Srl, precedentemente acquistati a prezzo irrisorio dalla Giglio Srl, poi da questa rivenduti a prezzo maggiorato alla INT e da questa alla CDI , ed infine dalla stessa locati ad un prezzo di riscatto finale minimo) , sia con causazione del dissesto per operazioni dolose (avendo concorso a redigere bilanci con debiti e crediti inesistenti, ad indicare valori fittizi nelle denunce dei redditi, a detrarre crediti IVA non documentati, ad omettere denunce dei redditi e pertanto esporre utili e volumi di affari fittizi per cui si poteva continuare a fare ricorso al credito bancario); per i reati di intestazione fittizia di quote societarie aggravati ai sensi dell'art. 7 l.203/91(di cui ai **capi 109 bis e 111 quater**), rispettivamente posti in essere per le società TRS Srl, e G & G Srl; per il delitto di ricettazione di pneumatici aggravato dall'art. 7 l.203/91 (sub **capo 158**) .

Il Gup, sulla base delle emergenze in atti – costituite da corposissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, da accertamenti di P.G. e servizi di OCP, da accertamenti bancari e fiscali, da relazioni dei curatori fallimentari, da rogatorie internazionali, da esiti di perquisizione e sequestri, da dichiarazioni di collaboratori e da interrogatori resi dallo stesso Giglio Giuseppe- e con argomentazioni da richiamarsi integralmente (esposte ad aff.512 e ss,718 e ss.870 e ss., 933 e ss.,964 e ss.,1014 e ss., 1289 e ss) riteneva integralmente provati ed addebitabili all'imputato a titolo di partecipazione i reati di cui ai capi 94), 101-105), 109 bis), 111 quater) e 158) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 L.203/91 per le fattispecie di bancarotta – per cui riteneva l'ipotesi di cui all'art.219, 2° c. n.1 LF- per quella di ricettazione di pneumatici, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché inabilitazione dall'esercizio di una impresa commerciale e dichiarazione di incapacità a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.

Il Giglio veniva di contro assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1 n.21), dai reati di reimpiego ed estorsione (sub capi 83 ed 84) relativi al cd. "affare Sorbolo" e dalle ipotesi di reimpiego illecito inerente alle cd. "frodi carosello" (sub capo 96) : oltre ad escludere un comprovato e fattivo coinvolgimento dell'imputato nei due rilevanti affari del sodalizio gestiti in prima persona dal di lui più noto fratello Giuseppe, rilevava in particolare il Gup che pur se indubbiamente contiguo agli affari di questi, consapevole e talvolta direttamente inserito negli stessi (ad esempio quanto alla ricettazione delle piastrelle o dei pneumatici) , Giglio Giulio non risultava avere significativi rapporti con altri sodali (ancorché a lui conosciuti) che gravitavano intorno al fratello ; era quest'ultimo che lo impiegava nello svolgimento di mansioni che si inserivano anche in più ampi progetti di natura delittuosa, ma *"con ruoli prettamente esecutivi e di diretta dipendenza, sempre e solo, da Giuseppe"*. Il suo ruolo specifico era quello di occuparsi della logistica all'interno delle imprese di trasporto e la sua figura emergeva più volte in indagine, ancorché sempre con brevi apparizioni all'ombra del fratello, tanto da indurre il gup ad esprimere un ragionevole dubbio che, al di là del rapporto parentale, Giglio Giulio potesse considerarsi al pari del predetto un soggetto a stabile disposizione del sodalizio ed inserito all'interno dello stesso.

1.- I motivi di appello.

Avverso tale sentenza proponeva **appello P'imputato** censurando (anche con memoria depositata in sede di discussione) :

- a) l'affermazione di penale responsabilità per il reato di truffa ai danni di Rossi Luca (**capo 94**) : Giglio Giulio si limitava infatti a fornire automezzi e magazzino ove riporre le

piastrelle . La di lui partecipazione va esclusa avendosi riguardo sia al profilo temporale (egli intervenne dopo che l'affare era stato concluso) sia a quello soggettivo (egli era collegato esclusivamente da rapporti di lavoro con gli altri autori del fatto, di cui ignorava le condotte pregresse) ; non vi è prova peraltro che l'imputato conoscesse l'illecita provenienza delle piastrelle né che sapesse come Bolognino le aveva ottenute. Né la contestata violazione dei sigilli dell'immobile di Via Bigi è a lui attribuibile , posto che di essa si assunse l'esclusiva responsabilità il dipendente Floro.

b) l'affermazione di penale responsabilità per i reati attinenti al fallimento della società SICE (**Capi 101, 102, 103, 104, 105**) : la SICE è stata ritenuta estranea agli interessi del sodalizio criminale . Giglio Giulio, dal canto suo, si interessava solo dei trasporti e non mai dell'amministrazione e della contabilità, e non aveva alcun rapporto con le persone accusate di partecipazione mafiosa. La responsabilità dei fatti di bancarotta in contestazione era tutta di Curcio Domenico, nei cui confronti e per tali specifici fatti è già stata emessa sentenza ex art.444 cpp ormai definitiva. Nella stessa sentenza impugnata viene costantemente richiamata la responsabilità del solo Giglio Giuseppe per tutti gli affari e le decisioni importanti, mentre a carico di Giulio si rinviene una sola intercettazione ,quella in cui Giulio rimproverava un autista facendogli un richiamo e dicendogli che la prossima volta lo avrebbe licenziato: potere di licenziamento da cui il gup desumeva un suo ruolo apicale. Ma leggendo l'intera intercettazione si rileva che Giulio premetteva chiaramente di non essere il legale rappresentante della SICE e rimproverava il dipendente per la sua inaffidabilità. Anche a volere tutto ammettere, un tale episodio non può interpretarsi come una gestione di fatto della società, avendosi riguardo alla copiosa giurisprudenza della S.C. che stabilisce i ben differenti requisiti minimi (potere di iniziativa, esecutiva e decisionale) per attribuire a chiunque la qualifica di amministratore di fatto: soprattutto Giulio non esercitava la gestione del settore contabile ed amministrativo (di competenza esclusiva di Giglio Giuseppe e di suo cognato Curcio Domenico), né si ingeriva in alcun modo nella stessa;

c) l'affermazione di penale responsabilità per le ipotesi di intestazione fittizia a se medesimo di quote della società TRS srl e della G&G Srl (**Capi 109 bis, 111 quater**) e la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7, L.203/91 : Giulio era estraneo alla associazione e non aveva rapporti con i membri della stessa; non è comunque provato che sapesse che il fratello era coinvolto con la 'ndrangheta, né che l'associazione avesse interessi sulla TRS. Lo scopo non era quello di sottrarre fittiziamente dei beni alle misure di prevenzione, come provato dalla strettissima concentrazione temporale dei trasferimenti e

dalla effettiva gestione dei beni da parte di Giulio. Non è provata la gestione realmente fittizia delle quote societarie né il fine di elusione;

d) l'affermazione di penale responsabilità per il reato di ricettazione (**capo 158**) : non vi è prova – al di là delle dichiarazioni di Riillo e del rinvenimento dei pneumatici presso i locali riferibili a Giulio- che l'imputato avesse concordato con Riillo ed il fratello la ricezione del materiale e soprattutto che ne conoscesse l'illecita provenienza;

e) l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, immotivatamente negate ancorché sia stata accertata in sentenza l'estraneità dell'appellante al sodalizio criminoso, il fatto che egli si sia tenuto a distanza dalle illecite attività dello stesso, ad onta del pieno coinvolgimento del fratello, e nonostante il corretto comportamento processuale (egli si rendeva sempre disponibile ad essere interrogato in abbreviato), oltre l'incensuratezza del predetto.

Avverso la sentenza di I° grado proponeva altresì **appello e ricorso per Cassazione il P.M.**, richiamando la propria memoria dell'8/4/16 avanzando istanza di integrazione istruttoria in appello con richiesta di esaminare Giglio Giuseppe e deducendo :

1) quanto alla assoluzione dal reato sub 1, n.21) vi è prova in atti del fatto che Giglio aveva sempre dato massima disponibilità al fratello non solo per la cessione di quote societarie, ma anche e soprattutto per la gestione degli affari che costituivano il cuore della loro illecita attività. Il fatto che Giuseppe fosse un organizzatore del sodalizio nulla toglie alla consapevole partecipazione di Giulio, che sin dal 2005 ¹⁰⁵⁹ collaborava con i rappresentanti di altre cosche del crotonese stanziate al Nord (Pugliese, Nicoscia, Arena) , lavorando a fianco del fratello con continuità e condividendone modalità operative, contatti, azioni, oltre a venirne incaricato anche per concludere trattative delicatissime in Albania, in piena autonomia, e ad intraprendere anche iniziative proprie (quali i rapporti con Bolognino per l'acquisto di una barca);

2) quanto alla intervenuta assoluzione dai reati sub 83), 84) e 96), la presenza costante dell'appellante in ogni situazione ne rappresenta il coinvolgimento in tali reati, soprattutto ove se ne consideri la palese, totale fungibilità con il fratello ;

3) quanto all'esclusione della aggravante di cui all'art.7, L.203/91, l'elemento soggettivo dell'art. 12 quinquies L. 356/92 , è connotato da due distinti aspetti finalistici (mentre il Gup ne ha evidenziato e considerato solo uno) e non è incompatibile ma conciliabile con quello dell'aggravante sub art.7, L.203/91 : tale circostanza ha carattere oggettivo e non soggettivo (come erroneamente ritenuto dal gup) perché attiene ad una modalità della azione rivolta ad agevolare

¹⁰⁵⁹ cfr indagini Italghisa, Immobiliare San Francesco, Pandora

l'associazione di tipo mafioso, e quindi, non essendo neppure ricompresa nell'art.118, si estende a tutti i concorrenti che ne siano a conoscenza.

Quanto all'appello proposto dalle associazioni sindacali costituite parti civili ed alla reiezione della richiesta di integrazione istruttoria si fa rinvio, rispettivamente al capitolo della sentenza sul punto ed alle ordinanze di questa Corte del 6 e 13 maggio 2017.

2.- Motivi della decisione.

Ritiene la Corte che le determinazioni espresse dal gup , supportate da numerose emergenze probatorie peraltro affatto incontestate nella loro valenza e legittimità (quali intercettazioni telefoniche ed ambientali, accertamenti di P.G., verifiche fiscali e documentazione bancaria, esiti di perquisizioni e sequestri, dichiarazioni di coimputati e collaboratori, relazioni dei curatori fallimentari), si fondino su argomentazioni logiche, puntuali e coerenti, e risultino assolutamente corrette in punto di fatto e condivisibili in punto di diritto , tali per cui anche nel caso di specie la sentenza di I° grado va integralmente confermata tanto nelle assoluzioni quanto nelle condanne, con reiezione delle impugnazioni proposte sia dalla difesa, sia dai P.M. .

2.a- Quanto all'appello proposto dall'imputato, con riferimento al punto a) sopra riassunto (imputazione **sub capo 94**),cd. "*affare delle piastrelle*"), giova intanto sottolineare che l'appellante non contestava minimamente la realtà storica dell'accaduto e l'effettività della truffa consumata dai sodali ai danni di Rossi Luca (amministratore della SERENA REAL ESTATE srl, di Mantova). E' cioè pacifico che costui per ripianare un suo precedente debito non meglio identificato, affidava a Rocca Antonio la vendita di un cospicuo quantitativo di piastrelle che aveva rinvenuto in un suo capannone , capannone che per certo periodo era stato in uso ad altra società dichiarata fallita ed il cui curatore non accettava di prendere in carico le piastrelle stesse. Ed è da questo punto in poi che si apprezza chiaramente come nell'acquisto fraudolento, nella conservazione e nella successiva rivendita di tale materiale si impegnassero numerosi esponenti della cosca emiliana : si faceva infatti per primo vivo sotto falso nome il sedicente geometra Sartori Stefano quale rappresentante della SECAV Srl (società di fatto riferibile a Vertinelli), poi identificato in Bolognino Sergio, che si diceva disposto ad acquistare le piastrelle. La persona che si presentava per caricare la merce spacciandosi per Izzo Pasquale era in realtà Bolognino Michele, mentre i camion utilizzati per il trasporto (che durò per alcuni giorni, stante l'ingente quantitativo di materiale) venivano messi a disposizione da Giglio Giulio, Vertinelli Palmo e in un secondo momento anche dalla Muto Autotrasporti s.r.l. . Della gestione dei trasporti veniva incaricato anche Richichi Giuseppe, uomo di fiducia di Bolognino. Le piastrelle venivano poi stoccate in parte nei capannoni di Giglio Giuseppe a Gualtieri e presso la S.I.C.E. s.r.l., anche con la collaborazione di Giglio Giulio, e quindi a

Montecchio Emilia da Bolognino. Quest'ultimo intratteneva poi contatti con una società consortile di Cutro per il trasporto delle piastrelle in Calabria. Interveniva a questo punto anche l'interessamento di Gualtieri Antonio e di Grande Aracri Nicolino a riguardo dei costi del trasporto ed addirittura si rendevano disponibili per la ricettazione della merce alcuni esponenti della cosca gioiosana (Oppedisano Domenico , Ursini Mario e Buttiglieri Salvatore). Merce che, è bene sottolinearlo (con buona pace delle postulazioni difensive secondo cui si trattava di mattonelle avariate e di scarsissimo pregio) era costituita da un ingentissimo quantitativo di piastrelle in ceramica pari a quasi 60.000 mq., tale da rappresentare, anche a costo di svendita, un valore assolutamente importante.

In pagamento, tuttavia, venivano consegnati al Rossi assegni postdatati ed insoluti della SECAV- che veniva fatta risultare come apparente acquirente- , di fatto fallita pochi mesi dopo ma già incapiente al momento dei fatti.

Se allora non vi è dubbio circa l'effettività storica dell'accaduto e la corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art.640 cp.(contestato in concorso anche all'appellante) così come aggravato dall'art.7 L.203/91 (visto l'ampio coinvolgimento del sodalizio nell'affare in questione e l'interessamento in esso dello stesso boss cutrese), altrettanto palese è la consapevole e volontaria partecipazione in essa dell'appellante. Di fatto, da un lato è pacifico ed incontestato, oltre che compiutamente accertato, che i camion di Giglio Giulio si impegnavano a caricare svariati bancali di piastrelle¹⁰⁶⁰, così come è comprovato ed incontrovertito che le mattonelle venivano di seguito depositate e messe sotto chiave presso il capannone dei Giglio a Gualtieri. Era poi sempre l'appellante a soprintendere successivamente al ricarico delle piastrelle da parte del genero di Bolognino, "Francesco" (Florio) seguendo le istruzioni impartitegli dal Bolognino medesimo¹⁰⁶¹.

Le conversazioni registrate evidenziavano come il materiale non fosse tuttavia stoccato presso il capannone della GIGLIO srl., ma si trovasse presso un altro deposito, sempre riferibile alla medesima società^{1062- 1063}, deposito che peraltro era sigillato a causa di un sequestro¹⁰⁶⁴ ("*...qua ci stanno tutti i sigilli dei sequestri.. se arriva qualcuno che gli dobbiamo dire? il cancello era bloccato con i fogli del Tribunale.. che gli diciamo se arriva qualcuno?...*"). Intendendo

¹⁰⁶⁰ Cfr. Telefonata nr. 8977, delle ore 12:41:56 del 13/09/2012 (RIT 1697/2012), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a Bolognino Michele. Utenza chiamante 393355493636 (intestata a SRL GIGLIO), in uso a Giglio Giulio.

¹⁰⁶¹ Cfr. Telefonata nr. 4241, delle ore 07:57:25 del 26/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a Bolognino Michele. Utenza chiamata 393355493636 (intestata a SRL GIGLIO), in uso a Giglio Giulio.

¹⁰⁶² Cfr. Telefonata nr. 4253, delle ore 09:25:50 del 26/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a Bolognino Michele.

¹⁰⁶³ Cfr. Telefonata nr. 4253, delle ore 09:25:50 del 26/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a Bolognino Michele.

¹⁰⁶⁴ Cfr. Telefonata nr. 5861, delle ore 10:20:05 del 26/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

chiaramente che il “secondo deposito” doveva necessariamente essere quello della SICE¹⁰⁶⁵, i Carabinieri intervenivano sul posto, constatando che effettivamente i sigilli erano stati rimossi da un gruppo di individui intenti a prelevare parte delle piastrelle ivi depositate, che venivano identificati in Florio Francesco (genere di Bolognino Michele), Alleluia Lauro e Saraco Giuseppe; costoro fornivano una versione dei fatti affatto difforme da quella accertata attraverso le attività captative, al verosimile scopo di celare la reale destinazione delle mattonelle (che dovevano essere caricate su un camion diretto in Calabria) e, soprattutto, al fine di eludere eventuali investigazioni sul conto di Bolognino Michele e sulla reale provenienza del materiale: il Florio si attribuiva la responsabilità della violazione dei sigilli, se pure asseriva di essersi recato in loco su richiesta di Giglio Giulio (datore di lavoro di Florio e rappresentante della GIGLIO s.r.l., società utilizzatrice dell’immobile di via Bigi cui erano apposti i sigilli) per “trasportare altrove” le piastrelle. Di fatto, durante le fasi iniziali dell’intervento Florio aveva contattato Richichi per avvisarlo dell’accaduto e per avere indicazioni sulla versione che avrebbe dovuto riferire ai Carabinieri ed il Richichi lo esortava immediatamente a chiamare Giglio Giulio; dopo aver appreso che questi era irraggiungibile, lo invitava a richiamarlo una volta arrivato in Caserma per farlo parlare con gli operanti, ai quali avrebbe riferito che le piastrelle erano di sua proprietà^{1066- 1067}. E Giglio, in effetti, si presentava immediatamente alle Forze dell’Ordine, confermando di aver inviato in loco Florio Francesco per spostare le piastrelle, ivi ubicate in conto deposito, ma di non sapere dove fosse diretta la merce. Entrambi assumevano falsamente che le piastrelle fossero di proprietà della società SECAV s.r.l., esibendo a riprova documentazione che di contro riscontrava palesemente la falsità di esse dichiarazioni¹⁰⁶⁸: si trattava dell’incartamento corrispondente ai fax che Bolognino aveva inviato a Buttiglieri Salvatore (acquirente della cosca gioiosana) il 03.10.2012 relativa alla fornitura di un considerevole quantitativo di mattonelle di varia tipologia, con fattura emessa dalla ditta SERENA REAL ESTATE & SERVICE S.p.A. di Mantova a favore dell’Impresa SECAV SRL di

¹⁰⁶⁵ . Il giorno prima delle suddette conversazioni telefoniche, e cioè il 25.10.2012, il curatore fallimentare incaricato dal Tribunale di Reggio Emilia nell’ambito della procedura fallimentare della società S.I.C.E. s.r.l., aveva apposto i sigilli al predetto ufficio di Via Bigi (cfr. *relazione del curatore ex art.33 L.F. cap. VI*).

¹⁰⁶⁶ Cfr. Telefonata nr. 5866, delle ore 10:56:39 del 26/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull’utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393296615175 (intestata a FLORIO FRANCESCO, LOCRI 27/09/1989, C.DA PIRETTINA 9 - 89040 PORTIGLIOLA RC), in uso a Francesco.

¹⁰⁶⁷ Cfr. Telefonata nr. 5880, delle ore 11:33:45 del 26/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull’utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393296615175 (intestata a FLORIO FRANCESCO, LOCRI 27/09/1989, C.DA PIRETTINA 9 - 89040 PORTIGLIOLA RC), in uso a Francesco. . Francesco: “di chiamare a Giulio (ndr - Giglio Giulio) .. digli a Michele.. [...] si chiama a Giulio.. digli di chiamare a Giulio.. [...] che dice lui.. fatture.. bolle.. non so.. fai in modo che mi chiami.. [...] risulta che rubo.. dicono che ho rubato.. [...] ho spaccato i sigilli.. no.. non ti passo a nessuno.. Giulio deve venire qua ora.. fai in modo che parli a coso.. che chiami mio suocero..”

¹⁰⁶⁸ Cfr. informativa del Comando Stazione Carabinieri di Gualtieri (RE), datata 26.10.2012 Come si è visto in precedenza, l’analisi degli elementi che si erano via via proposti all’attenzione delle indagini, aveva evidenziato che le piastrelle erano di proprietà di Luca ROSSI (sopra generalizzato), amministratore unico della società SERENA REAL ESTATE S.p.A., sebbene fossero custodite all’interno del magazzino della ASOLEDIL S.r.l. di Asola

Roverchiara. Il documento in esame era inteso ad attestare formalmente che il Rossi aveva fornito le piastrelle alla SECAV srl. In realtà, gli elementi emersi (ed in parte già più sopra richiamati) confutano la genuinità della fattura, peraltro chiaramente alterata nelle colonne relative agli importi, che sono stati palesemente cancellati. La lunga serie di telefonate riepilogate nella nota conclusiva dei CC. di Modena del 12/6/13 chiarisce infatti, in modo del tutto inequivocabile, che le piastrelle in questione passavano direttamente nella disponibilità di Bolognino Michele, senza nessun coinvolgimento reale da parte della SECAV. Inoltre, per meglio chiarire l'azione sinergica degli indagati, giova precisare che la SECAV è un'impresa riconducibile a Vertinelli Palmo, affine di Giglio e sodale del gruppo .

La dinamica dei fatti attesta allora al di fuori da ogni ragionevole dubbio come non solo Giglio non potesse essere estraneo alla vicenda della avvenuta violazione dei sigilli dell'immobile di Via Bigi, ma altresì come la tempistica dell'accaduto non lo escluda affatto dalla consumazione della truffa , atteso che sin dall'inizio egli partecipava con i propri automezzi ed il proprio deposito a prelevare , occultare e rivendere la merce fraudolentemente ottenuta dal Rossi. I ripetuti e diversi tentativi di celarne la provenienza e la destinazione escludono poi in modo evidente che egli potesse ignorare da dove e come Bolognino l'aveva ottenuta, ovvero che fosse all'oscuro delle modalità truffaldine utilizzate per l'acquisto. Conseguentemente la pronuncia di condanna va integralmente confermata.

2.b- Quanto al **punto b) dell'appello dell'imputato** , relativo alla affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta relativi al fallimento SICE di cui ai **capi 101-105**, giova sottolineare l'indiscussa e compiutamente accertata integrazione delle ipotesi delittuose in contestazione: la società in questione - dichiarata fallita il 26/9/12 - era formalmente amministrata dal cognato di Giglio Giuseppe, Curcio Domenico , ma sostanzialmente riferibile ai due fratelli Giglio . Al momento del fallimento la SICE deteneva tutte le quote di Technology Srl e di Tre G Immobiliare Srl (di cui risultava amministratore unico Clausi Donato). Dopo il fallimento della società non venivano depositati libri e scritture contabili né erano più stati formati e depositati i bilanci dopo il 2009. In teoria l'attività ¹⁰⁶⁹ era cessata nell'ottobre 2011, ma i trasporti erano evidentemente continuati¹⁰⁷⁰. La società aveva continuato a lavorare sino al 2012, omettendo tutti gli adempimenti contabili e fiscali. All'atto del fallimento non venivano rinvenuti numerosi mezzi di cui SICE era proprietaria o locataria, inevitabilmente distratti dall'*assets* societario. Giglio Giuseppe aveva inoltre venduto un importante immobile della società nei mesi precedenti,

¹⁰⁶⁹ cfr relazione curatore

¹⁰⁷⁰ anche successivamente infatti Pelaggi e Crugliano erano stati sanzionati dalla Polstrada alla guida di automezzi della SICE, e che vi era prova che diversi autotrasportatori avevano continuato a lavorare anche nel 2011, quando risalivano debiti contratti dalla fallita

ricavandone 504.000 euro, riacquisendolo poi alla Giglio Srl in forza di un contratto di leasing (dove venivano rinvenute le piastrelle di cui al capo 94). Vi erano poi¹⁰⁷¹ numerose transazioni circolari operate ricorrendo al metodo della falsa fatturazione tra SICE e la controllata CDI Technology, mentre nella movimentazione bancaria si assisteva ad un continuo trasferimento di fondi tra Giglio Srl, SICE e CDI Technology. Il ricorso al credito bancario proseguiva infine anche quando la situazione di decozione di tali società era palese.

Ciò posto brevemente in punto di sussistenza effettiva e peraltro incontrovertita delle fattispecie di bancarotta in contestazione, è bene rilevare come non possa dubitarsi della piena compartecipazione e responsabilità di entrambi i fratelli Giglio alla consumazione dei reati stessi, cooperando comprovatamente essi nella gestione della società¹⁰⁷². La SICE Srl risultava intanto essere in simbiosi totale con la Giglio Srl, laddove persino taluni degli impiegati erano gli stessi (si guardi al caso di Chiellino Annalisa) e le fatturazioni erano talvolta emesse, a seconda della convenienza, dall'una o dall'altra società. Ed in entrambe Giglio Giulio lavorava comprovatamente ed effettivamente insieme al fratello, condividendone decisioni, modalità di azione, progettazioni fraudolente e suddividendo con lui le responsabilità gestionali delle aziende: se è infatti vero che era Giuseppe ad occuparsi in prima persona della contabilità e dei conti correnti, è altrettanto indubbio che Giulio era colui che decideva dell'impiego dei camion e delle attività di trasporto (che peraltro costituivano l'oggetto sociale specifico della SICE) oltre che della destinazione del personale. Né può assumersi che Giulio venisse estromesso dalle decisioni più delicate: si vedano, a titolo di esempio, le intercettazioni ambientali del 13/3/13 nel corso delle quali i due Giglio, insieme al commercialista Clausi, discutevano sulle persone da scegliere quali intestatari fittizie nelle società utilizzate per le false fatturazioni in contestazione¹⁰⁷³: in esse si evidenzia non solo la totale consapevolezza da parte di Giulio della situazione gestionale complessiva, ma anche della illiceità della stessa, tanto da costringerlo a preoccuparsi nel momento in cui veniva proposto il nome di Vettorato come prestanome perché *"Se poi lo prendono e lo controllano, e poi ci tira in ballo"* e da replicare infine alle rassicurazioni del fratello con un: *"va bene, non occorre neanche istruirlo"*; era poi sempre Giulio a precisare significativamente che sarebbero andate meglio persone che non fossero nate in Calabria, e che era preferibile evitare quelli che si facevano prendere dalla paura.

Ecco pertanto che non può dubitarsi della cosciente compromissione dell'appellante nelle decisioni del fratello, laddove se pure i due si dividevano il lavoro per settori ben distinti, è evidente comunque che entrambi venivano coinvolti nella gestione complessiva delle società ad

¹⁰⁷¹ cfr accertamenti GdF

¹⁰⁷² vedi intercettazioni effettuate dal 31/1/11 al 13/2/12 e riportate nella nota conclusiva dei CC. di Modena del 12/6/13

¹⁰⁷³ cfr. intercettazioni nn. 2940, 2941, 2942 e 2942 del 13/3/13

entrambi sostanzialmente facenti capo. Ed è in ciò che si radica la penale responsabilità dell'imputato per le ipotesi di bancarotta in contestazione, posto che è noto che integra la qualifica di "amministratore di fatto" quella di colui che sia inserito organicamente con funzioni direttive *"in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare"*¹⁰⁷⁴; di fatto, è pacifico che *"ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale"*¹⁰⁷⁵. Ed è solo a corredo di quanto già argomentato che si pone la più volte richiamata (sia in sentenza, sia in appello) telefonata nel corso della quale Giglio Giulio minacciava di licenziamento un dipendente¹⁰⁷⁶; con buona pace delle chiose operate in appello, la affermazione effettuata dall'imputato in tale conversazione circa la propria formale assenza dall'assetto societario non appare minimamente significativa di una di lui effettiva estraneità alla gestione della SICE: di contro, l'avvertimento in questione formulato nei confronti del dipendente ammonito serviva esclusivamente a dare più forza alle successive minacce di sanzioni disciplinari, laddove l'imputato chiariva espressamente con ciò che eventuali reazioni sindacali non avrebbero avuto efficacia alcuna contro di lui, che risultava formalmente estraneo alla dirigenza societaria, pur avendo egli comunque il potere di effettuare richiami e di intimare il licenziamento a chi non si comportava come voleva lui. E' evidente che una siffatta prospettazione del proprio ruolo appare del tutto coerente con la già dimostrata autonomia decisionale ed organizzativa del Giglio nel settore di sua competenza all'interno delle società facenti capo a suo fratello. Conseguentemente va confermata l'affermazione di penale responsabilità a carico dell'appellante, così come ritenuta nella impugnata sentenza, per tutte le ipotesi di bancarotta in contestazione.

2.c- Venendo poi al motivo di **impugnazione** sopra riassunto al **punto c)** (in ordine alle intestazioni fittizie di quote della società TRS srl e della G&G Srl, di cui ai **capi 109 bis e 111 quater**), è importante prima di tutto premettere che risulta ampiamente comprovata dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza¹⁰⁷⁷, dai Carabinieri¹⁰⁷⁸ e dalle stesse dichiarazioni rese anche in appello dal collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe¹⁰⁷⁹, oltre ad essere affatto incontestato in appello (e pertanto definitivamente acquisito) che il predetto, avvalendosi di fidati

¹⁰⁷⁴ cfr Sez. 5, *Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud.* (dep. 22/02/2017) Rv. 269101

¹⁰⁷⁵ Sez. 3, *Sentenza n. 22108 del 19/12/2014 Cc.* (dep. 27/05/2015) Rv. 264009

¹⁰⁷⁶ Telefonata nr. 294, delle ore 17:37:20 del 15/4/2010 (RIT 721/2010).

¹⁰⁷⁷ vedi note conclusive della G. di F. di Cremona, ed in particolare la nota del 19/6/13

¹⁰⁷⁸ cfr note conclusive CC. Modena e Fiorenzuola D'Arda

¹⁰⁷⁹ Vedi dichiarazioni Giglio nei verbali del 13/5/17 e del 20/5/17

collaboratori e compiacenti prestanome, aveva creato e gestiva un' articolata organizzazione dedita principalmente alla perpetrazione di frodi fiscali servendosi di numerose società, alcune delle quali "cartiere" e la maggior parte appositamente create¹⁰⁸⁰ (per poi essere abbandonate al loro destino) allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti o per avere accesso al credito bancario, o ancora per la concessione di prestiti a tassi usurari o per effettuare triangolazioni internazionali¹⁰⁸¹, nelle quali peraltro venivano anche comprovatamente riciclati e reinvestiti i denari della cosca emiliana e quelli provenienti da Cutro¹⁰⁸². Altrettanto incontrovertibile è la materiale, continuativa dismissione da parte di Giglio Giuseppe delle quote nelle società da lui fondate, che venivano fittiziamente intestate a parenti, affini e amici (mentre era Giglio Giuseppe che continuava a gestire effettivamente gli affari, i conti e le fatturazioni) con successivi e continui passaggi di proprietà orchestrati per un più facile accesso al credito bancario ed una più difficile emersione delle operazioni sospette: e che Giglio Giulio fosse pienamente a parte di questa strategia operativa si evince con piena evidenza dalle conversazioni registrate tra i due fratelli ed il commercialista Clausi presso la Giglio Srl e già poco sopra citate¹⁰⁸³, conversazioni in cui venivano soppesati e decisi i pregi necessari per fungere da prestanome a favore delle società a loro riferibili.

Ciò posto, giova altresì rilevare come la TRS Srl (capo 109 bis) fosse stata costituita in data 18/4/2013, da Giglio Giulio e Serio Luigi (quest'ultimo fidato dipendente di Giglio Giuseppe) con capitale sociale di 10.000 € al dichiarato scopo di prendere il posto della TRASMOTER Srl nel giro delle false fatturazioni¹⁰⁸⁴; un mese dopo il capitale era già decuplicato e portato a 110.000 €, interamente sottoscritto dalla GIGLIO Srl attraverso il trasferimento alla T.R.S. Srl del ramo d'azienda avente ad oggetto "autotrasporto cose per conto terzi" – ovvero precipuamente il settore di competenza di Giglio Giulio – per un valore stimato di € 100.000. Due mesi dopo la costituzione, peraltro, l'appellante acquistava l'intero capitale sociale della TRS dal Serio e dalla GIGLIO Srl, - nella quale Giglio Giuseppe aveva formalmente dimesso la carica di amministratore in favore del

¹⁰⁸⁰ "(...) perché in base a quello che serviva, veniva costituita la società (...)"

¹⁰⁸¹ Verbale udienza del 20/5/17 : GIGLIO: "queste società in minima parte diciamo che... perché avevano anche dei camion diciamo... cioè suoi la società e quindi i mezzi facevano dei lavori, ma per il 99% del fatturato era tutto fatturato diciamo per operazioni diciamo di fatture per operazioni inesistenti(...) io avevo queste società parallela alla mia, perché io con la mia... cioè non... Cioè, erano parallele alla mia e intestate ad altre persone..." P.M. RONCHI. "La sua quale era?" GIGLIO: "La GIGLIO Srl"

¹⁰⁸² vedi anche sub posizione Giglio, nel capitolo sulle "frodi carosello", su "Sorbolo" e nella nota conclusiva dei CC. di Modena del 12/6/13

¹⁰⁸³ cfr tel. nn. 2490, 2491, 2492, 2494 del 13/3/13 (RIT 370/13) in cui i due fratelli Giglio discutono con il commercialista Clausi sulla persona più adatta a cui intestare la Transervice Srl, analizzando ad uno ad uno vari nomi di parenti, affini e conoscenti di Giglio

¹⁰⁸⁴ Udienza del 13/5/17 : GIGLIO "(...) la Trasmoter, che riceveva i bonifici, l'ho rimpiazzata con la TRS, con la TNC, con l'ETS" (...) P.G. DOTT.SSA RONCHI – "Queste società che cosa facevano, il suo ruolo, oltre a trovare la società degli imprenditori del nord, queste sue società cosa facevano?" GIGLIO – "Io diciamo che ero in mezzo, ero il tramite, sia da una parte e sia dall'altra" P.G. DOTT.SSA RONCHI "Emettevano le false fatture queste società?" GIGLIO "Sì, certo, gliel'ho detto prima"

fidato prestanome Scida Francesco , mentre il fratello Giulio aveva ceduto la propria quota pari al 50% del capitale sociale alla RE.COM. Srl, intestata sempre allo Scida - per poi cederlo solo due mesi dopo a Lonetti Sergio, altro noto e comprovato prestanome di Giglio Giuseppe (già fittiziamente titolare delle quote di I.T.S. Srl). Non vi è chi non colga come la prova della integrazione del delitto in contestazione emerga anche e proprio (con buona pace dei contrari assunti difensivi) dalla rapida successione nel tempo della capitalizzazione e degli acquisti e cessioni di quote della società a soggetti noti per fungere da prestanomi in favore delle aziende coinvolte negli affari della cosca emiliana. Analoga e parimenti significativa in senso accusatorio era peraltro la storia della G&G Srl, (capo 111 quater) costituita il 22/3/2006 da Giglio Giuseppe (insieme a Vertinelli Giuseppe), che il 22/7/2013 vendeva la propria intera quota di partecipazione alla T.R.S. Srl, all'epoca nelle mani del fratello Giglio Giulio . Il 21/10/2014, la T.R.S. Srl vendeva poi la propria intera quota di partecipazione alla NEW DIMENSION Srl, intestata alla moglie di Giglio Giuseppe. Sebbene costituita nel 2006, la società era divenuta operativa solo nel 2007, avendo proceduto a tre acquisti immobiliari per complessivi 447.209 euro, senza contrarre alcun mutuo: operazione che vale in sé a descrivere l'utilizzo che i Giglio facevano della G&G.

Ecco allora che è indubbia ed affatto incontrovertibile in punto di fatto la fittizietà delle intestazioni testé descritte; in punto di diritto è poi bene rilevare come se anche rispondesse al vero che l'imputato mirava con le condotte accertate ad eludere il fisco ed evitare i fallimenti a nome proprio o del fratello ciò non varrebbe in alcun modo ad escluderne la responsabilità per il delitto di cui all'art.12 quinquies, L.356/92. E' appena il caso di ricordare che il testo della norma prevede l'integrazione del reato nel caso di chi *"attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale"* . Non è allora necessario per la sussistenza del reato che sia in corso un procedimento di prevenzione , ma basta la fondata presunzione da parte dell'agente che la procedura possa essere intrapresa; oltre a ciò è evidente che il dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie non si limita all'intento *di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali* (o di contrabbando), bensì - alternativamente o congiuntamente (*"ovvero"*) - comprende anche la volontà di agevolare altri soggetti nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ora, nel caso in esame va intanto rilevato che la formale contestazione in rubrica dei delitti di cui all'art.12 quinquies L.356/92 comprendeva sempre anche la seconda forma di dolo prevista dalla norma , posto peraltro che in fatto la maggior parte delle intestazioni fittizie ascritte venivano commesse proprio per favorire la commissione dei delitti di reimpiego , parimenti contestati nell'ambito del procedimento : situazione

peraltro compiutamente e reiteratamente ammessa e descritta dal collaboratore Giglio Giuseppe nei suoi precedenti interrogatori ed in appello. Ed è difficilmente sostenibile la tesi difensiva secondo cui Giglio Giulio ignorava che le aziende a lui intestate o delle quali egli dismetteva le quote in tempi brevissimi a favore di noti prestanome nullatenenti o di parenti erano in effetti società che venivano appositamente costituite proprio allo specifico scopo delle operazioni di falsa fatturazione, e pertanto del reimpiego e del riciclaggio di denari illecitamente ottenuti .

Né può comunque fondatamente assumersi che l'appellante ignorasse il coinvolgimento del fratello con le cosche calabresi e la sua compromissione nel sodalizio emiliano , ovvero di essersi volontariamente prestato a riciclare e reimpiegare i denari di esse organizzazioni malavitose . Dagli atti emerge invero prova del contrario: in tal senso va richiamato innanzitutto il documento della Prefettura di Crotone in data 28/1/11 denominato "*Informazioni non classificate controllate*", trasmesso alla Prefettura di Brescia , documento del quale la difesa sosteneva erroneamente la irrilevanza e la non conoscibilità da parte del Giglio ; e peraltro, come di seguito si vedrà, il predetto non ne riceveva la notifica formale, e purtuttavia ne apprendeva la notizia in via confidenziale dai subcommittenti. E comunque la vicenda determinava l'allontanamento effettivo della Giglio Srl dai cantieri della tangenziale di Brescia, e quindi produceva effetti concreti (al di là di una formale interdittiva). In esso documento, peraltro, si affermava testualmente che "*nei confronti della GIGLIO Srl sussistono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della società medesima*". Ma ciò non basta : nella precedente nota del 30/3/10 prot. N.3132 della DIA di Milano (che aveva dato origine alla informazione stessa¹⁰⁸⁵) si faceva riferimento al "*legame di amicizia ed affari* " esistente tra Giglio Giuseppe e Pugliese Michele così come era stato evidenziato da una comunicazione ricevuta dalla G.d.F. di Reggio Emilia, ma soprattutto dalle risultanze di una C.N.R. redatta il 20.04.2007 dalla Direzione Centrale Anticrimine, unitamente alle Squadre Mobili di Crotone, Catanzaro, Milano e Bologna, poi convogliata nel p.p. 936/06 R.G.N.R. DDA Catanzaro (indagine *Pandora*), in cui Giglio Giuseppe veniva definito come "*imprenditore facoltoso che ostenta un elevato benessere e contribuisce a finanziare le cosche calabresi ricavandone, a sua volta, vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite attraverso il sistema delle "false fatturazioni"*". Tale nota veniva comunicata alla Autostrade Centro Padane per i cantieri sull'autostrada il 13/4/10, che a sua volta la notificava il 15/4/10 alla Nuova Beton Spa,

¹⁰⁸⁵ Cfr sub nota dei CC. di Reggio Emilia del 18/4/11, allegati

intimandole con lettera del 15/3/10¹⁰⁸⁶ di escludere la Giglio Srl dai cantieri ; ed in essa non si faceva alcun cenno al fatto che il Giglio fosse vittima nel procedimento Pandora¹⁰⁸⁷.

E' difficile peraltro assumere che Giglio Giulio fosse rimasto all'oscuro di tutto : pochi giorni dopo, infatti -ovvero il 19/4/10 - egli chiamava suo fratello Giuseppe¹⁰⁸⁸ per comunicargli che una *ditta* non meglio precisata (che aveva ceduto loro dei lavori in sub-appalto), aveva ricevuto una lettera da parte del "...*Centro Padana*..." (Autostrade Centro Padane S.p.A.), con la quale era stato intimato l'allontanamento della GIGLIO S.r.l. "...*dai cantieri*...". Era cioè Giulio a ricevere direttamente la comunicazione per cui la Giglio Srl doveva essere allontanata da un cantiere per sospetta contiguità mafiosa del titolare Giglio Giuseppe con le cosche calabresi: e lungi dallo stupirsi o dall'allarmarsi egli chiamava direttamente il fratello, non già per contestargli i propri dubbi, bensì per avvertirlo del problema, tanto che immediatamente dopo Giuseppe si rivolgeva a Cianflone per esserne aiutato ("*in via confidenziale*... cioè la *Centro Padana*, che sarebbe l'autostrada, gli ha mandato un fax ad un'azienda con la quale lavoro da anni... (...) ed *in via confidenziale* mi hanno detto qual è il problema, di allontanare la "Giglio srl" perchè ci sono delle indagini in corso della DDA di Bologna, con la DDA di Brescia"¹⁰⁸⁹). Ecco allora che del tutto infondati appaiono i rilievi relativi alla inapplicabilità della aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa di cui all'art.7 L.203/91 , che (come già chiarito in parte generale) riguarda una modalità dell'azione, e pertanto, avendo natura oggettiva, si trasmette a tutti i concorrenti nel reato¹⁰⁹⁰ a condizione che, secondo il disposto dell'art. 59 c.p., la circostanza sia conosciuta od anche quando i concorrenti nel reato non siano consapevoli della finalizzazione

¹⁰⁸⁶ Cfr sub all.to 3 alla nota dei CC. di Reggio Emilia del 18/4/11 ed all'informativa conclusiva del 12/6/13 dei CC. di Modena

¹⁰⁸⁷ Nel 2010 la D.I.A. - Centro Operativo di Milano stava effettivamente *monitorando* le opere di realizzazione della Tangenziale Sud di Brescia, laddove la GIGLIO S.r.l. aveva stipulato un contratto di trasporto terra con la NUOVA BETON S.p.A., a sua volta beneficiaria di un sub-appalto per la fornitura di inerti e di conglomerati cementizi concessa dalla ditta aggiudicataria dei lavori. La D.I.A., con comunicazione 125/MI/2°/P/343/8295 di prot. 3132 del 30.12.2010 aveva segnalato alla Prefettura di Brescia le risultanze della sua attività riferendo sul *legame di amicizia ed affari* esistente tra Giglio Giuseppe e Pugliese Michele così come era stato evidenziato da una comunicazione ricevuta dalla G.d.F. di Reggio Emilia, ma soprattutto dalle risultanze di una C.N.R. redatta il 20.04.2007 dalla Direzione Centrale Anticrimine, unitamente alle Squadre Mobili di Crotone, Catanzaro, Milano e Bologna, poi convogliata nel p.p. 936/06 R.G.N.R. DDA Catanzaro (indagine *Pandora*). All'esito degli accertamenti la D.I.A. di Milano aveva chiesto alla Prefettura di Brescia di valutare l'opportunità di informare la società Autostrade Centro Padane S.p.A. di quanto emerso con particolare riferimento ai possibili collegamenti tra la GIGLIO S.r.l. e la criminalità organizzata. E' del tutto verosimile, visto l'effettivo rapporto di affari esistente tra la GIGLIO S.r.l. e la NUOVA BETON S.r.l., testimoniato anche dalle conversazioni intercettate, che Giglio Giuseppe e suo fratello Giulio fossero entrati in possesso proprio di quest'ultima comunicazione.

¹⁰⁸⁸ Vedi tel. 989 del 19/4/10 (RIT 640/10)

¹⁰⁸⁹ tel. n.999 del 19/4/10 (RIT 640/10)

¹⁰⁹⁰ Cass. Pen., Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016 - dep. 06/12/2016, Vernengo, Rv. 268856; Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009 - dep. 09/05/2009, Napolitano, Rv. 244261.

dell'azione delittuosa ma versino in una situazione di ignoranza colpevole¹⁰⁹¹ : ove non bastasse allora la mera constatazione della costante vicinanza (nel lavoro nelle decisioni aziendali e nella commissione di illeciti) di Giglio Giulio a Giuseppe ,gli elementi conoscitivi da ultimo indicati rendevano inevitabile che l'appellante avesse piena consapevolezza della mafiosità del fratello e del supporto che egli, con la propria condotta cooperativa, forniva non solo al predetto ma al sodalizio nella sua interezza. Conseguentemente tutti i motivi di gravame di cui al punto 3) vanno rigettati.

2.d- In ordine al **motivo di impugnazione** sopra riassunto al **punto d)** – relativo al delitto di ricettazione di cui al **capo 158)** - , secondo cui non vi sarebbe in atti prova idonea a confermare l'assunto accusatorio ed il particolare il fatto che Giglio fosse consapevole dell'illecita provenienza dei pneumatici rubati, giova intanto sottolineare che nessuna contestazione veniva avanzata in ordine alla realtà storica dell'accaduto ed alla effettiva provenienza illecita delle gomme da camion : le stesse, denunciate come rubate dall'autotrasportatore Muratori, venivano recuperate nell'immediatezza della denuncia in certa parte (18 pneumatici marca *Bridgestone*) nei locali della Giglio Srl, in altra parte presso l'abitazione di Giglio Giulio (48 pneumatici marca *Bridgestone*) e presso quella di Riillo Pasquale (22 pneumatici della medesima marca), ed i restanti (102 pneumatici, sempre di marca *Bridgestone*) all'interno di un camion DAF in Gualtieri, nella disponibilità del conducente Busia Marco . Ora, già in sé l'oggettività del fatto rende difficilmente discutibile l'integrazione del delitto in contestazione, laddove anche a prescindere dalle contraddittorie e poco credibili dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza tanto dal Riillo ¹⁰⁹², quanto dal Giglio ¹⁰⁹³ - che ne denunciano l'assoluta carenza di buona fede- , non può passare inosservato il dato affatto significativo per cui il carico totale della merce sequestrata era costituito da ben 350 pneumatici da camion di ottima marca e cospicuo valore, dei quali nessuno poteva esibire alcun documento attestante la consegna e la transazione commerciale lecita.

Vero è che l'attività captativa restituiva comunque una realtà ben diversa rispetto a quanto dichiarato dal Riillo e dal Giglio¹⁰⁹⁴ : emergeva intanto la piena consapevolezza di tutti dell'illiceità

¹⁰⁹¹ Cass. Pen. Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012 - dep. 08/03/2013, Minniti, Rv. 255206. Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, Rv 254776 secondo cui, a riguardo dell'aspetto volitivo, è sufficiente che sussista in capo ad alcuni od anche ad uno soltanto dei concorrenti nel medesimo reato.

¹⁰⁹² secondo cui i pneumatici gli erano stati offerti in vendita da uno sconosciuto al prezzo di 350 euro cadauno; la fattura da lui richiesta al momento del pagamento gli doveva essere consegnata la sera successiva, quando i Carabinieri con il loro intervento avevano fatto saltare l'appuntamento

¹⁰⁹³ per il quale Riillo gli aveva chiesto di poter "poggiare" delle gomme presso il suo piazzale, ed egli aveva accettato solo dopo essersi assicurato che i pneumatici fossero "puliti"

¹⁰⁹⁴ Vedi Conversazione ambientale nr. 841 (RIT 1081/2011), delle ore 13:23:27 del 20/07/2011, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a Giglio Giuseppe : RILLO: "che cazzo c'entra non è che il camion è stato rubato... adesso a prescindere che è capitato e ci rompono i coglioni, ma è venuto lui a scaricare non è che l'abbiamo rubato noi... [...] non è che siamo andati a rubare noi capito! voglio dire... questo è stata una "Chiurita e culo" (voglia), perché te lo devi immaginare che c'è qualche cazzo che non va! no? Lo fai perché pensi di fare l'affare... hai capito... che devi fare! altrimenti te lo devi immaginare, se no dici perché mi sta vendendo queste gomme a questo prezzo questo e me li scarica a mezzanotte, perché dici non li ha scaricati con il giorno, no dice a quell'ora passo e ti scarico le

dell'affare, ed inoltre l'intervenuto accordo tra Riillo, Busia e l'autista del mezzo per appropriarsi indebitamente dei pneumatici, che sarebbero stati depositati presso il magazzino di Giglio. Le intercettazioni telefoniche¹⁰⁹⁵ lasciavano emergere una serie di contatti tra Riillo e Busia Marco finalizzati a prendere accordi con "un autista" (da identificarsi proprio nel denunciante Muratori Massimo) per l'esecuzione di un'"azione" da compiere tra le 22.30 e le 23.00 del 18/7/2011; inoltre si registrava da una parte l'accordo tra Riillo e Giglio Giuseppe circa le dichiarazioni da rendere ai Carabinieri di Gualtieri che stavano eseguendo le perquisizioni la mattina del 19/7/2011, e di contro si intercettavano le istruzioni che quest'ultimo impartiva al fratello per attribuire la responsabilità al Riillo in ordine al rinvenimento dei pneumatici: ed erano tali istruzioni che si rispecchiavano nelle dichiarazioni effettivamente rese da Giglio Giulio ai Carabinieri. Del tutto palese appare pertanto la piena consapevolezza dell'appellante circa l'illecita provenienza dei pneumatici della corretta e legittima commercializzazione dei quali, contrariamente a quanto da lui sostenuto, non poteva certamente avere avuto prova. Conseguentemente anche il motivo di gravame in esame va rigettato.

2.e- Parimenti infondate appaiono da ultimo le doglianze espresse dalla difesa al **punto e)** sopra riassunto: non si ravvisa invero alcun elemento positivo idoneo a motivare la richiesta concessione delle **attenuanti generiche**, laddove né si apprezzano dati particolarmente significativi di resipiscenza o di un corretto comportamento processuale, né la condotta palesemente collusa ed omertosa del Giglio – ai limiti della compartecipazione associativa- , peraltro connotata da una specifica ed ampia consapevolezza degli illeciti affari del fratello, merita alcun trattamento di particolare premialità.

In ordine alle **ragioni di gravame proposte dal P.M.** giova qui ribadire integralmente le motivazioni già espresse dal gup a sostegno della pronuncia assolutoria relativa ai capi 1), 83), 84) e 96) e della esclusione dell'aggravante dell'art.7 L.203/91 per le sole ipotesi di bancarotta e per quella di ricettazione di pneumatici. Quanto alle indicate assoluzioni, è pur vero che la costante presenza di Giglio Giulio al fianco del fratello ne indica chiaramente una compromissione ed una consapevolezza degli affari del predetto tutt'altro che minimale, e verosimilmente ben più ampia di quanto non sia stato possibile accertare; è tuttavia altrettanto vero che gli elementi indicati dal P.M. fanno riferimento a coinvolgimenti con ramificazioni di 'ndrangheta di altre località ed in tempi risalenti, mentre per gli affari oggi in contestazione (Sorbolo e le frodi carosello) Giglio Giulio non appariva mai in prima persona compromesso e spesso neppure fattivamente presente, dimostrando

gomme... poi dice, se vuoi fare facciamo così... puzza! hai capito! ti fai prendere dell'affare, guadagno 50 euro a gomma, guadagno perso perché poi capitano queste situazioni di merda... da oggi in poi vado ad acquistare solo roba nei negozi e mi faccio fare anche la dichiarazione... si fraticè!..." Giglio Giuseppe: "tu hai capito che senza fare un cazzo, adesso scatta la ricettazione senza c'entrare nulla, l'incauto acquisto, senza c'entrare niente..."

¹⁰⁹⁵ vedi conversazioni riportate nella nota conclusiva dei CC. di Modena del 4/12/13, parte IV, aff. 16 e ss.

chiara connivenza , ma non altrettanto univocamente vera e propria compartecipazione. Ecco pertanto che del tutto corrette e pienamente condivisibili appaiono le determinazioni assolutorie del gup; ed è peraltro chiaramente evidente -sulla scorta dei rilievi testé ribaditi circa la pur palese contiguità di Giglio Giulio alle imprese del fratello – che l’assoluzione dal reato associativo non comporta *sic et simpliciter* l’esclusione generalizzata della contestata aggravante, laddove è pacifico in giurisprudenza che “*la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non implica di per sé la partecipazione dell’autore all’associazione mafiosa, così come la sua ritenuta insussistenza non comporta l’automatica esclusione del soggetto dal reato associativo*”¹⁰⁹⁶. Ed invero, essa circostanza veniva giustamente esclusa dal gup esclusivamente con riguardo ai fatti di bancarotta contestati ai capi 101- 105) ed a quello di ricettazione di pneumatici sub capo 158) , rispetto ai quali la circostanza in esame - ed in particolare il movente c.d. agevolativo dell’associazione di stampo mafioso da essa richiesto - risulta invero scarsamente pertinente ; né peraltro per le posizioni dei correi Giglio Giuseppe e Clausi Donato – anche per i quali il giudice di prime cure effettuava analoga esclusione della aggravante in esame - risultava interposto ricorso alcuno dal P.M. . Si ritiene pertanto di confermare la pronuncia di I° grado anche sui punti oggetto di gravame della Pubblica Accusa.

Conseguentemente la pronuncia di I° grado va integralmente confermata, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del grado ed in solido con i computati alla rifusione delle spese di patrocinio in appello a favore delle parti civili Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, e della Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus), così come in dispositivo liquidate.

¹⁰⁹⁶ Sez. 5, *Sentenza n. 38786 del 23/05/2017* Cc. (dep. 03/08/2017) Rv. 271204

24. GIGLIO GIUSEPPE

Giglio Giuseppe veniva giudicato per il reato di cui all'art.416 bis , 2° c. cp. ascrittogli quale organizzatore del sodalizio criminoso in contestazione al **capo 1 n.7**) ; per l'ipotesi di reimpiego di denaro o beni di provenienza illecita aggravata dall'art.7 1.203/91 e dal numero delle persone , in ragione del reinvestimento nel cd. "*affare Sorbolo*" dei proventi della associazione tramite la predisposizione di impianti societari e l'utilizzazione di società messe a disposizione da vittime di estorsione (sub **capo 83**); per il delitto di estorsione pluriaggravata dall'art.7 1.203/91 e dal numero delle persone ai danni di Falbo Francesco e del cognato Aiello Salvatore nell'ambito del medesimo "*affare Sorbolo*" (sub **capo 84**); per le ipotesi di intermediazione illecita ed estorsione aggravate dall'art.7 1.203/91 e dal numero delle persone effettuate per ottenere dai lavoratori impiegati nella ricostruzione post terremoto parte delle proprie spettanze (sub **capo 90**) ; per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti aggravate dall'art.7 1.203/91 , effettuate (utilizzando la propria società TRASMOTER Srl) in concorso con altri sodali per giustificare gli esborsi di denaro a favore di Bolognino Michele (sub **capo 92**) ; per il reato di truffa pluriaggravata dal numero delle persone, dalla rilevante entità del danno e dall'art.7 1.203/91, avendo indotto Rossi Luca a cedere piastrelle per oltre 242.000,00 euro che finivano alla associazione, pagandolo con assegni non coperti poiché di società poi dichiarata fallita (sub **capo 94**) ; per l'ipotesi di reimpiego di denaro o beni di provenienza illecita aggravato dall'art.7 1.203/91 e dal numero delle persone per avere impiegato i proventi delle associazioni Arena di Isola di Capo Rizzuto e Grande Aracri di Cutro (o dei delitti fine delle stesse) tramite la predisposizione di impianti societari o l'utilizzazione degli stessi con fatturazioni per operazioni inesistenti, in particolare nelle cd. "*frodi carosello*" finalizzate alla indebita percezione dell'IVA (sub **capo 96**) ; per il delitto di dichiarazione di imposte fraudolenta in forza dell'utilizzo delle precitate fatture per operazioni inesistenti (sub **capo 97**); per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti per giustificare e coprire gli esborsi di denaro a favore delle società di cui al capo 96 (sub **capo 98**) ; per il delitto di contraffazione di marchi e segni contraffatti con riferimento alle schedine "Kingston" cedute alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa (sub **capo 99**); per le fattispecie aggravate dall'art.7 1.203/91 di bancarotta fraudolenta conseguenti al fallimento della società SICE Srl (sub **capitoli 101, 102, 103, 104, 105**) : bancarotta sia documentale (concorrendo nell'occultamento della documentazione contabile e nella tenuta delle scritture contabili in modo tale da insabbiare gli illeciti reimpieghi di cui al capo 96, registrandovi le false fatturazioni di cui al capo 98 , senza depositare i bilanci ed omettendo ogni adempimento contabile , fiscale ed amministrativo) , sia patrimoniale (per avere distratto i beni della società SICE Srl concessile in locazione finanziaria ed i

beni immobili della CDI Technology e della INT Srl, sedi della stessa società SICE Srl, precedentemente acquistati a prezzo irrisorio dalla Giglio Srl, poi da questa rivenduti a prezzo maggiorato alla INT e da questa alla CDI, ed infine dalla stessa locati ad un prezzo di riscatto finale minimo), sia con causazione del dissesto per operazioni dolose (avendo concorso a redigere bilanci con debiti e crediti inesistenti, ad indicare valori fittizi nelle denunce dei redditi, a detrarre crediti IVA non documentati, ad omettere denunce dei redditi e pertanto esporre utili e volumi di affari fittizi per cui si poteva continuare a fare ricorso al credito bancario); per il delitto di usura continuata (sub **capo 106**) ai danni di Bonacini Francesco e di Gangi Giovanni, aggravata dall'art.7 1.203/91 e dal fatto di avere commesso il reato in danno di un imprenditore in stato di bisogno (in un caso con prestiti in denaro e bonifici, nell'altro con la dazione di false fatture di vendita che la vittima poneva in banca allo sconto); per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuato dalle società del Giglio (Giglio Srl, Trasmoter srl ed altre) con l'aggravante del numero delle persone e dell'art. 7 1.203/91 (sub **capo 107**); per i reati di intestazione fittizia di quote societarie aggravati ai sensi dell'art. 7 1.203/91(di cui ai **capi 85 bis, 86, 100, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 111 quater**), rispettivamente posti in essere per un appartamento, e per le società LA PILOTTA Srl, GPZ Trading Srl, RE.COM. Srl, ITS Srl, TRS Srl, New Dimension srl, TRASMOTER Srl, Star Gres Srl, TF Srl, LAGO BLU Srl, G & G Srl; per i delitti di ricettazione di pneumatici e di gasolio aggravati dall'art. 7 1.203/91 (sub **capi 158 e 159**).

Il Gup, sulla base delle emergenze in atti – costituite da corposissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, da accertamenti di P.G. e servizi di OCP, da accertamenti bancari e fiscali, da relazioni dei curatori fallimentari, da rogatorie internazionali, da esiti di perquisizione e sequestri, da dichiarazioni di collaboratori e da interrogatori resi dallo stesso Giglio- e con argomentazioni qui richiamate (ad aff. 507 e ss.657 e ss., 718 e ss.,870 e ss., 933 e ss.,964 e ss, 1014 e ss., 1264 e ss.) riteneva integralmente provati non solo l'esistenza della cosca calabro-emiliana, ma altresì il ruolo determinante in essa assunto da Giglio, e considerava conclamata la di lui partecipazione nei reati scopo ascritti sub capi 83), 84), 90) (quest'ultimo limitatamente al delitto di cui all'art. 603 bis c.p.), 92), 94), 96), 97), 98), 99), 101), 102), 103), 104), 105), 106), 107), 108), 109), 109 bis), 109 ter), 110), 110 bis), 111), 111 bis), 111 quater), 158) e 159) . Si argomentava in sentenza che l'imputato non era affatto una vittima delle cosche, ma un capace uomo d'affari, in grado di intimorire e guidare coloro che si rivolgevano a lui e di gestire interessi milionari a tornaconto proprio ed anche del sodalizio 'ndranghetista; partito come imprenditore vittima, poi colluso con le cosche calabresi degli Arena e dei Grande Aracri, egli era divenuto infine correo a tutti gli effetti ed infine un organizzatore del gruppo emiliano, punto di riferimento nella gestione degli affari, cui si rivolgevano tutti i compartecipi per sovvenzioni, finanziamenti e direzione nelle imprese da gestire.

Era lui infine a decidere cosa fare nell'affare Sorbolo e pienamente consapevole delle intimidazioni utilizzate dai correi contro la manodopera assunta per i lavori post-terremoto, oltre che oggettivamente coinvolto nei prestiti usurari addebitatigli. Né secondo il gup sarebbe possibile ritenere che il meccanismo di apparente spoliazione dei beni del Giglio (fittiziamente intestati via via a parenti ed affini) fosse finalizzato esclusivamente ad eludere il fisco o sfuggire dalle conseguenze dei fallimenti, trattandosi di società fortemente patrimonializzate, se pure in seguito svuotate di tutti i loro *assets* ed abbandonate al loro destino.

Conseguentemente il giudice di prime cure condannava l'imputato alla pena di anni dodici, mesi sei di reclusione e € 8.000 di multa per i delitti di cui ai capi 1 n.7) , 83), 84), 90) (limitatamente al delitto di cui all'art. 603 bis c.p.), 92), 94), 96), 97), 98), 99), 101), 102), 103), 104), 105), 106), 107), 108), 109), 109 bis), 109 ter), 110), 110 bis), 111), 111 bis), 111 quater), 158) e 159) - esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati di bancarotta ed a quelli di ricettazione e la continuazione contestata internamente ai capi 109 bis e 111 quater- , concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 629 co. 2 c.p. e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione . Seguiva l'applicazione a pena espiata della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre e, come per legge, la condanna all'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, e la declaratoria di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Il Giglio veniva altresì condannato alla inabilitazione dall'esercizio di una impresa commerciale e dichiarato incapace a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, nonché interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria e dai pubblici uffici , oltre che dichiarato in stato di interdizione legale durante la pena. Veniva da ultimo disposta la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Il gup assolveva di contro l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 85 bis), 86), 100) perché il fatto non costituisce reato e 90) - limitatamente al delitto di cui all'art. 629 c.p. ivi contestato - per non aver commesso il fatto, e dichiarava l'estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo 111 ter) per essere il reato estinto per decorso del termine di prescrizione.

1.- I motivi di appello

Avverso la sentenza di I° grado proponeva **appello l'imputato** richiedendo preliminarmente (e successivamente ribadendo tale istanza anche in memoria depositata in corso di giudizio di secondo grado) la rinnovazione parziale dell'istruttoria - con contestuale impugnazione delle

ordinanze con cui il gup prima e la Corte poi avevano negato la prova in questione – intesa ad effettuare : a) l'integrale audizione Giglio in appello, avendo lo stesso intrapreso proficua collaborazione già in corso di procedimento di I° grado, (come da verbale allegato ma pervenuto successivamente alla fase di discussione: di talché si tratterebbe di prova sopravvenuta); b) in subordine l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni collaborative rese dal predetto ; c) l'acquisizione di prove documentali e di perizia per attestare la liceità dei patrimoni confiscati;

e censurando :

a) la qualificazione della posizione di Giglio come organizzatore all'interno della associazione, in quanto lo stesso era di contro vittima da anni delle pretese dei clan – tanto che cercava di favorirne addirittura due contrapposti (gli Arena di Capo Rizzuto ed i Grande Aracri di Cutro) – ed era comunque “autonomamente disonesto” nel gestire i propri affari ; in tal senso depongono le provalazioni dei collaboratori di giustizia (travistate dal gip) che attestano come Giglio fosse da più parti minacciato e sottoposto a richieste di denaro, pena l'incendio dell'azienda e ritorsioni sulla famiglia , ovvero subisse le iniziative dei clan piuttosto che determinarle;

b) la pronuncia di condanna per i reati di cui all'art.12 quinquies L. 356/92 (di cui ai capi 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 111 quater): così come motivato dal Gup per altri reati con riferimento ai quali assolveva il Giglio (capi 85 bis e 86), l'imputato in questi casi non intestava le aziende a teste di legno per eludere la normativa antimafia, ma esclusivamente per evitare di essere coinvolto nel fallimento delle aziende stesse, preordinatamente costituite per l'emissione di fatture false, oppure effettivamente intestate ed appartenenti legittimamente ai di lui familiari ;

c) l'affermazione di penale responsabilità per l'estorsione di cui al capo 84) – relativa alla cd. “*vicenda Sorbolo*”-, poiché di fatto, come chiarito dall'imputato e documentato in atti, egli cercava solo di rientrare in possesso delle aziende per cui aveva prestato fideiussione , che Falbo (sulle dichiarazioni del quale non può farsi alcun affidamento) gestiva male, e nelle quali il Giglio aveva immesso molti soldi per evitarne il fallimento . Al più si potrebbe inquadrare il fatto in una ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni , ma non già di estorsione;

d) la condanna per il reato di cui al capo 90) , poiché Giglio si limitava ad operare false fatturazioni, senza occuparsi degli operai assunti da terzi;

e) l'affermazione di penale responsabilità per il reato sub 106), poiché anche qui egli non commise usura ma si limitò a perpetrare il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti;

f) l'eccessività della sanzione, perché a fronte della notevole collaborazione fornita e per la palese dissociazione dimostrata andavano riconosciute le attenuanti generiche in misura

prevalente (e non meramente equivalente) e quella speciale della collaborazione di cui all'art.8, L.203/91, l'una delle quali non esclude l'altra;

g) l'errore nella determinazione della pena, poiché il giudice di prime cure, pur dichiarando l'estorsione come reato più grave, indicava la pena minima in 9 anni di reclusione, così partendo dalla sanzione prevista per l'associazione;

h) l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione;

i) l'erronea disposizione delle confische su taluni dei beni indicati in sentenza, perché relative a compendi patrimoniali leciti, e senza che peraltro il giudice operasse alcuna distinzione tra il patrimonio di Giglio, dei suoi familiari e tra quelli provenienti da attività lecita e non, confiscando addirittura beni oggetto di diversi procedimenti penali non ancora decisi, in violazione del diritto di difesa.

Proponeva inoltre **appello il P.M.** avanzando istanza di integrazione istruttoria con esame del Giglio su tutte le posizioni richiamate nell'impugnazione medesima censurando l'assoluzione del Giglio dai reati sub **85 bis, 86 e 100** : da un lato l'imputato ben sapeva di essere possibile oggetto di misure di prevenzione, e dall'altro egli cooperava con terzi nel reimpiego dei beni fittiziamente intestati. Errava infatti il gup a considerare solo uno dei due aspetti soggettivi – la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali- e non anche o diversamente quella di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio o reimpiego : reimpiego posto in essere dalla associazione ed a favore della associazione , che veniva qui sempre contestato e che il gup pur riteneva sussistente sub capo 83). Quanto poi all'elemento soggettivo dell'art. 12 quinquies L. 356/92 , lo stesso non è incompatibile ma conciliabile con quello dell'aggravante sub art.7, L.203/91.

Quanto **all'appello proposto dalle associazioni sindacali** costitutesi parti civili –ritenuto infondato da questa Corte- si fa rinvio allo specifico capitolo della sentenza sul punto.

2.- Motivi della decisione

Ritiene la Corte che l'impianto accusatorio su cui si fondava la sentenza impugnata risulti non solo convalidato, ma addirittura corroborato dalle integrazioni istruttorie disposte ex art.603, 2° c. cpp. e dalle produzioni effettuate dalla difesa ed ammesse dal Collegio d'Appello. La sentenza di prime cure viene pertanto qui confermata integralmente nella ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come argomentate dal gup, da ritenersi assolutamente fondate e condivisibili ; le uniche modifiche da operarsi rispetto alle determinazioni del giudice di I° grado riguardano la ritenuta sussistenza di responsabilità del Giglio anche per il delitto di intestazione fittizia delle quote della GPZ Trading Srl di cui al capo 100), la riqualificazione della continuazione nella

aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 legge fallimentare relativamente ai soli reati di cui ai capi 101)- 105), nonché il riconoscimento all'appellante dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 del Decreto-Legge n. 152/1991 convertito con legge n. 203/1991 – come peraltro richiesto anche dal P.G. in sede di conclusioni in appello- , con correlata e conseguente rideterminazione della pena inflitta in anni sei di reclusione.

E' bene preliminarmente richiamare, con riferimento alle **richieste di integrazioni istruttorie** proposte da entrambe le parti (Accusa e difesa) ed alle correlate questioni di nullità (delle relative ordinanze reiettive) avanzate dall'appellante, le ordinanze emesse da questa Corte in data 6 e 13 maggio 2017, in cui non solo veniva delimitato il perimetro dell'assunzione di prove in appello, richiamandosi nella sua corretta accezione (così come peraltro interpretato dalla S.C.) il concetto di "*prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di I° grado*" con riferimento al giudizio abbreviato di appello, ma venivano anche correlativamente risolte le censure di violazione del diritto di difesa proposte con memoria del 12 maggio 2017.

L'argomento è stato più ampiamente approfondito nel capitolo generale di questa sentenza dedicato alle integrazioni probatorie in appello (cui si fa qui rinvio) e viene a questo punto solo succintamente riassunto: muovendo dai principi di cui all'art.111 Cost. e 438 e ss. cpp., e sulla scorta dei criteri dettati dall'art.603, 2° c. cpp., con rinvio ai limiti stabiliti dagli artt. 495 e 190 cpp. - così come ribaditi ed esplicitati nelle ordinanze del 6 e 13 maggio (che qui si danno per completamente riportate) – venivano accolte le richieste subordinate della difesa ed acquisiti da questa Corte tanto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione del Giglio (verbale redatto il 26/7/16 dalla DDA di Bologna), quanto i verbali delle dichiarazioni rese dal predetto ai P.M. e nel dibattimento di I° grado (avanti al Tribunale di Reggio Emilia) dalla primavera del 2016 in poi: acquisizioni idonee e sufficienti a dimostrare la intervenuta scelta dissociativa intrapresa per la prima volta dall'imputato in corso di giudizio di I° grado , la completezza ed integralità della collaborazione prestata (valutazione che non era ancora possibile per il gup, essendo i contributi offerti dal Giglio ai P.M. allo stadio iniziale al momento della decisione in I° grado) e conseguentemente ai fini esplicitati in appello del riconoscimento della ipotesi di cui all'art.8 L.203/91.

Nel rispetto dei medesimi criteri di eccezionalità , specifica rilevanza ed assoluta essenzialità della integrazione probatoria in sede di giudizio abbreviato d'appello, l'audizione diretta del collaboratore veniva di contro ammessa ai soli fini probatori partitamente specificati in chiari capitoli dai P.M. e da talune difese con riferimento puntuale alle posizioni di Bernini, Palermo, Clausi, Cappa, Gullà, Colacino, Floro Vito Selvino, mentre non veniva ritenuta ammissibile nella parte più vagamente e genericamente indicata dalla Pubblica Accusa in appello. Non venivano

altresì ritenute “*prova sopravvenuta*” nel senso e per l’effetto stabiliti dalla norma (e pertanto non erano ammesse) né la documentazione e la perizia richiesta per dimostrare la liceità dei patrimoni sequestrati, né l’esame integrale del Giglio a fini assolutori : entrambi tali strumenti rientravano infatti già al momento del giudizio di I° grado nella libera disponibilità del Giglio, mentre i dati da essi ricavabili facevano già parte del patrimonio conoscitivo del gup , laddove la Guardia di Finanza aveva svolto ampie e complete indagini patrimoniali sui beni facenti parte del reddito dell’imputato e del suo nucleo familiare ed il predetto era più volte stato interrogato in corso di indagini preliminari (sostenendo per certi reati proprio ed anche una tesi autoassolutoria). E’ evidente allora che mentre tali elementi non possedevano i requisiti di essenzialità e rilevanza necessari per l’ammissione all’abbreviato, l’appellante ben avrebbe potuto comunque subordinare il giudizio (da lui personalmente adito) al proprio esame, o anche solo avanzarne richiesta- allo specifico scopo di negare le proprie responsabilità- in corso dell’udienza preliminare o all’atto dell’ammissione al rito. Ecco pertanto che non si ravvisa pregiudizio alcuno per il diritto di difesa dell’imputato che, così come era stato libero di operare le scelte relative al rito , alla propria audizione ed alle integrazioni probatorie avanti al Gup, rimaneva libero avanti alla Corte di rendere tutte le spontanee dichiarazioni autodifensive e negatorie della propria responsabilità di suo specifico interesse, ancorché gli interrogatori già resi in corso di indagini e la scelta collaborativa (di cui era stata ammessa la prova scritta dei verbali) successivamente intrapresa in modo netto e deciso – con piena ammissione delle proprie, oltre che delle altrui responsabilità, e correlate richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e della ipotesi della collaborazione - rendessero quanto meno incoerenti le doglianze difensive sul punto.

e.

Conseguentemente appaiono infondate le censure espresse dalla difesa con riferimento alle ordinanze reiettive dell’audizione integrale del Giglio di I° e di II° grado , così come peraltro già motivato nel provvedimento emesso da questa Corte il 13/5/17 .

2.a- Ciò posto in punto di rito, giova prima di tutto richiamare **nel merito** tutti i rilievi e le argomentazioni già esposti nella presente sentenza con riferimento alla associazione mafiosa calabro-emiliana in contestazione, alle “*frodi carosello*” al fallimento SICE ed all’”*affare Sorbolo*”, nei quali le condotte e la posizione dell’appellante in seno all’organizzazione criminosa emergevano con lapalissiana chiarezza nella loro realtà , significatività ed ampiezza. A ben vedere, con specifico riferimento al motivo di gravame sopra riassunto sub **punto a)** non risulta affatto contestato in appello il pieno e consapevole inserimento del Giglio nella associazione criminosa di cui in rubrica – da intendersi pertanto definitivamente ed incontrovertibilmente accertato- , ma esclusivamente **il ruolo di organizzatore** attribuitogli.

E' tuttavia evidente che il livello raggiunto da Giglio negli anni in contestazione all'interno dell'organizzazione calabro-emiliana di cui in rubrica deve ritenersi tutt'altro che marginale e subordinato: anche solo dall'esame dei capi di imputazione emerge che l'imputato era il perno centrale del settore imprenditoriale e commerciale del sodalizio, così come peraltro già riferito al P.M. da altri collaboratori di giustizia¹⁰⁹⁷, che lo descrivevano come un importante finanziatore (il "bancomat") delle cosche che nel volgere di pochissimi anni, appoggiato (o quanto meno non ostacolato) dai clan calabresi, aveva saputo costruire un vero e proprio impero economico. Per quanto emergente univocamente dagli accertamenti di P.G. e dalle intercettazioni in atti, rilevato nell'esame dei più importanti affari del gruppo criminoso in contestazione e dichiarato dallo stesso appellante nel corso dei propri esami , le aziende del Giglio (intestate al predetto o a suoi prestanome, ma comunque da lui comprovatamente gestite) costituivano una struttura imprenditoriale totalmente (o quasi esclusivamente) dedita ad attività criminali e al servizio dei singoli sodali e dell'associazione emiliana nel suo complesso: era attorno alle stesse (effettivamente esistenti ed operative, ovvero fittizie e create appositamente per fallire) che ruotavano il sistema delle triangolazioni internazionali finalizzate alla frode IVA intracomunitaria e quello più elementare di emissione di fatture per operazioni inesistenti a livello nazionale, il ricorso continuativo al credito bancario e la suddivisione di appalti e subappalti pubblici ; ed era in buona misura grazie alle aziende del Giglio che si attuava il sistematico riciclaggio e reinvestimento dei capitali delle cosche calabresi nelle attività commerciali ed industriali del nord Italia¹⁰⁹⁸ , e che si era giunti ad una sostanziale egemonizzazione da parte dei sodali del settore edilizio e trasporti terra in regione, addirittura definito dalle Forze dell'Ordine come "sistema Gualtieri"(dalla sede della Giglio Srl). Di fatto, gli autotrasportatori già da molti anni presenti nella zona di Reggio Emilia (piccole imprese e padroncini), ormai impossibilitati a lavorare a causa del monopolio assoluto esercitato nel settore da Giglio e soci, ed incapaci di sovvertire i prezzi altamente concorrenziali imposti dalla cosca del comune reggiano ("*siete andati lì con dei prezzi, io non lo so come fate..*") si rivolgevano proprio a Giglio (e non già a Sarcone , Diletto o Lamanna) : era proprio Giglio che costoro imploravano - dimostrandogli tutto il rispetto e la reverenza dovuti ad un boss - perché lasciasse anche a loro un minimo spazio lavorativo¹⁰⁹⁹, supplicandolo letteralmente perché con

¹⁰⁹⁷ cfr dichiarazioni di Cortese Angelo Salvatore e di Marino Vincenzo

¹⁰⁹⁸ l'analisi di tali settori viene affrontata specificamente nei capitoli relativi alle "frodi carosello" ed all'"*affare Sorbolo*", ma anche *supra* nella posizione di Clausi Donato Agostino ed in tutte quelle dei compartecipi nelle frodi citate

¹⁰⁹⁹ Si vedano a tal proposito le intercettazioni tra Giglio e gli imprenditori calabresi **Andreoli Gregorio e Morrone Francesco: Andreoli** (Cfr. Telefonata nr. 4316, delle ore 10:16:20 del 11/03/2011 (RIT 110/2010)) si dichiarava sino a quel momento rispettoso delle subordinazioni imposte dalle cosche operanti in Emilia ("*...mi sembra che con i paesani miei io non ho sbagliato... [...] fino ad adesso non vi ho mai chiesto... tanto per dire... fammi lavorare qua... fammi lavorare là... perchè mi sono arrangiato... ma non ho rotto neanche le scatole a nessuno e voi lo sapete!*"), ma di fronte

poche telefonate evitasse (come egli dimostrava invero di poter fare) il fallimento delle loro aziende.

Peraltro, le riunioni dei componenti del sodalizio in cui venivano ideati nuovi progetti fraudolenti ed imprenditoriali, decisi gli affari da concludere, portate avanti le necessarie transazioni, e stabilite le basi per ulteriori attività lucrative e delinquenti¹¹⁰⁰ si tenevano frequentemente (ed incontestatamente) negli uffici di Giglio, che venivano così a costituire anche formalmente un centro di comando degli affari gestiti dalla cosca. D'altronde era lo stesso imputato che, parlando con l'amico Bolognino Michele, illustrava chiaramente l'importanza della posizione da lui oramai raggiunta all'interno della gerarchia criminale dopo essersi messo per anni a disposizione delle diverse famiglie di 'ndrangheta (cui pagava regolarmente il "fiore"¹¹⁰¹): egli era a questo punto in grado di affermare con orgoglio di potersi sedere a pieno titolo e con ampi poteri a qualunque tavolo (**"a qualsiasi tavolo che ci sediamo... mi segui, cioè non puoi... non mi possono dare torto, nessuno può darmi torto..."**)¹¹⁰².

ad un possibile fallimento era stato costretto a chiedere aiuto a Giglio, al quale riconosceva un ruolo apicale (**"... ascolta Pino, allora siccome io... il rispetto lo so che cos'è... [...] e puoi chiedere informazioni ad Isola... cerco di stare al posto mio... però Pino, io ti ho sempre rispettato..."**); significativamente egli nel chiedere aiuto spendeva come titolo di merito i periodi di carcerazione patiti dai suoi familiari (**"il nonno mio ha fatto 35 anni di galera e la vita la so com'è... non so se mi spiego... mi spiego? Il papà pure, quindi ti posso dire com'è la situazione... la vita la so io, meglio di tutti gli altri... ed io rispetto! però voglio anche (essere) rispettato Pino..."**) e le proprie conoscenze all'interno del clan Grande Aracri, ricevendo una risposta tagliente da Giglio (**"ohi Andreo? non mi fari sti discursi, perchè vedi... eh... un mi stanu boni sti discursi che tu mi stai facendo..."**), che con l'atteggiamento di un vero e proprio boss replicava di non aver paura di nessuno (**"...devi capire che... esatto! ...oggi un'è ca unu... nun si spagna nuddu e nadru (nessuno si spaventa di nessuno) mi segui?"**). Morrone (Cfr. Telefonata nr. 23155, delle ore 15:05:32 del 27/09/2011 (RIT 110/2011)), dal canto suo, dopo aver chiesto a Giglio se stesse lavorando nella cava di Borgo val di Taro, in provincia di Parma ed averne ricevuto risposta positiva (**"... a Borgotaro?... gli ho messo quattro macchine... perché?... non lo so... c'era qualcuno che gli interessava?... ohi Francè?!..."**) gli riferiva, pur con tono sempre molto reverente, che in quella cava stava già lavorando lui con un camion (**"là ci sono io Pino Gi... però lavoro lo stesso... non ce ne sono problemi... però là il lavoro era il mio... io un quattro assi ho... non è che sono grande... però benedizione ohi Pì... fatteli... tranquillo... ormai... Pino Gi... io ho un quattro assi... sono piccolo... e sono solo.. e una persona sola... una persona sola... è una persona sola... non devi dare conto a nessuno di quello che fai... Pino Gi... però benedizione... fatteli... che ormai là io non ci vado... eh... Pino Gi... eh... io sono Francesco Morrone... Francesco... quello piccolo... piccolo... non è che sono ai livelli vostri..."**)

¹¹⁰⁰ tra le tante attività che avevano comprovatamente luogo in tali uffici se ne ricordano talune emerse (segnatamente dalle intercettazioni telefoniche e dagli esiti di perquisizioni e sequestri) nel corso dell'analisi delle singole posizioni: i summit (anche con Sarcone, Diletto, Grande Aracri Domenico) per deliberare e risolvere l'affare Sorbolo; le riunioni relative alla determinazione dei nuovi prestanomi cui intestare le aziende insieme a Clausi ed al fratello di Giglio (Giulio); i ritrovi in cui insieme al Bolognino ed al Bianchini venivano concordate le modalità di suddivisione dei ricavi nelle intermediazioni illecite per l'assunzione di lavoratori nella fase post-terremoto; la localizzazione delle aziende fittiziamente create; l'occultamento della merce ricettata o comunque provento di truffa; l'ideazione dei sistemi di triangolazione delle false fatturazioni.

¹¹⁰¹ come già emerse nel procedimento "Pandora", citato anche nella posizione di Cianflone

¹¹⁰² cfr Ambientale 4248 del 21/4/2012 :Giglio iniziava affermando di essersi posto sempre volontariamente a disposizione di tutti: **"io ti posso dire che casa mia è stata casa di tutti.. fraticè.. chiunque ha avuto bisogno da me.. (...) Michè.. e credimi che (...) ho aiutato sempre a tutti.. che se mi venivano imposte le cose.. puoi stare tranquillo.. non voglio sentire niente Michè.. ma mi vuoi ammazzare? ammazzami fraticè.. vuoi ammazzare.. ammazzami.. però non te lo dò io Michè.. (...) fai quello che vuoi.. non te lo dò.."**; e richiamando il sistema delle false fatturazioni già emerse nell'indagine Pandora quale mezzo utilizzato per coprire le cessioni di denaro a favore delle cosche (**"se puoi fare i giri così.. io sono a disposizione.. (inc).. e non te li posso manco dare.. mi devi fare tu gli assegni.. "**) si diceva comunque sempre disponibile ad aiutare gli amici (**"ma se mi passa un amico che ha bisogno dei 1000 euro.. tè.. ohi**

Ecco allora che dagli atti emerge chiaramente l'evoluzione avuta da Giglio dai tempi dell'indagine Pandora in poi : non più una vittima delle cosche, né un imprenditore semplicemente colluso con la mafia, bensì un vero e proprio "imprenditore mafioso", in grado di creare ed organizzare le proprie attività e strutture in funzione del programma delinquenziale comune, cui egli metteva a completa disposizione non solo il proprio impero economico ma anche la propria non indifferente capacità imprenditoriale, traendone poi massimo profitto non solo per sé ma anche per i sodali . E' un dato di fatto che Giglio poteva ormai trattare alla pari (in particolare nei giri delle false fatturazioni a lui usuali) con imprese direttamente riconducibili a Grande Aracri Nicolino¹¹⁰³, e poteva permettersi addirittura di dettare alle stesse la propria linea di azione ed i propri tempi: si registravano invero talune conversazioni telefoniche con Gerace Salvatore e "Stefano" (di Euro Grande), in cui Giglio tagliava corto rispetto alle sollecitazioni del primo - compulsato dai responsabili della società dei Grande Aracri che si lamentavano dell'impossibilità di monetizzare, nell'immediato, i titoli loro consegnati da parte di collaboratori di Giglio (in quanto dovevano essere ancora eseguiti i vari giri tra le società¹¹⁰⁴)- affermando recisamente che **"quelli" (della EURO GRANDE) dovevano necessariamente attendere, perché in fondo gli stavano facendo un favore** ¹¹⁰⁵ .

La sua , palesemente, non era affatto una posizione di sottomissione nei confronti del boss di Cutro. Di fatto, neppure quando l'autotrasportatore Andreoli (per convincerlo a lasciarlo lavorare) gli aveva fatto pressione ricordandogli i propri rapporti familiari con la famiglia Grande Aracri¹¹⁰⁶ Giglio aveva dimostrato alcun timore reverenziale verso il capo cosca calabrese, laddove con poche espressioni nette e dure¹¹⁰⁷ egli aveva replicato recisamente di non aver paura di nessuno,

Michè..") e dichiarava orgogliosamente di potersi sedere a qualunque tavolo senza che alcuno potesse rimproverargli nulla avendo fatto sempre il proprio dovere ("a qualsiasi tavolo che ci sediamo... mi segui, cioè non puoi... non mi possono dare torto, nessuno può darmi torto...").

¹¹⁰³ si fa qui riferimento alla EURO GRANDE COSTRUZIONI Srl: cfr sub Nota conclusiva CC. Modena del 12/6/13, parte I^a, aff.637 e ss.

¹¹⁰⁴ EURO GRANDE COSTRUZIONI Srl, era in affari con LA PILOTTA Srl , SICE Srl, LA MEDEA IMMOBILIARE Srl e AZZURRA IMMOBILIARE Srl

¹¹⁰⁵ Cfr. Telefonata nr. 2299, delle ore 11:36:25 del 29/04/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393487125037, in uso a GERACE Salvatore.

¹¹⁰⁶ Cfr. Telefonata nr. 4316, delle ore 10:16:20 del 11/03/2011 (RIT 110/2010). Andreoli : "tu a DE LUCA a Salvatore (DE LUCA Salvatore) lo conosci bene no? [...] Eh! i BARTINELLI... i BARTINELLI li conosci bene... [...] i BARTINELLI sono cugini dei miei, gli ARACRI li conosci no? Gli ARACRI sono cugini miei (...) allora tutti questi personaggi qua sono... cugini di sangue... mi non so se mi spiego(...) vedi... e ti... tu ci dici: i figli di "cuore di panda" chi era... i figli chi sono? Camu a ffari cu chisti? (che dobbiamo fare con questi?) è megghiu m'avimù a bona o m'avimù a mala? (è meglio averceli amici o nemici)... non sò se mi spiego quello che ti voglio dire..."

¹¹⁰⁷ Giglio : "ohi ANDREO? non mi fari sti discursi, perchè vedi... eh... un mi stanu boni sti discursi che tu mi stai facendo... (...),devi capire che... esatto! ...oggi unn'è ca unu... nun si spagna nuddu e nadru (NESSUNO SI SPAVENTA DI NESSUNO) mi segui?" .

e rimarcando il proprio ruolo aveva sottolineato di essere al mondo da una vita e di avere imparato da tempo come muoversi¹¹⁰⁸.

E' parimenti vero che si rinviene in atti ampia traccia (¹¹⁰⁹) del fatto che lo stesso Grande Aracri Nicolino era a conoscenza della situazione, ovvero che Giglio Giuseppe era parte attiva dei vari affari che vedevano coinvolto il sodalizio emiliano e gestiva somme di denaro di provenienza della cosca calabrese (anche in affari condivisi con Bolognino Sergio, fratello di Michele¹¹¹⁰); ciò era tanto evidente che il boss cutrese lo convocava direttamente alla sua presenza richiedendogli la restituzione di una parte de " *i soldi dei televisori ... dei computer* " , secondo lui indebitamente trattenuta dai sodali del nord ¹¹¹¹, e di altra somma di cui si era appropriato il di lui cognato, Curcio Domenico, nell'ambito delle " *frodi carosello* ", con ciò dimostrando chiaramente di ritenere Giglio un vero referente ed il suo contraddittore diretto degli affari in questione.

Delle attività illecite da lui poste in essere in concorso o in supporto ai sodali , della finalizzazione delittuosa delle stesse e della provenienza da Grande Aracri - oltre che della necessità del rientro a Cutro- di una percentuale delle somme investite, il Giglio si dichiarava peraltro pienamente cosciente e responsabile non solo negli interrogatori resi al P.M. ed avanti al Tribunale di Reggio Emilia (acquisiti agli atti su richiesta della difesa), ma anche avanti a questa Corte, ammettendo la propria consapevole compromissione in tutte le condotte ascrittegli, e contestando in fatto esclusivamente l'inquadramento delle proprie azioni (pur confermate) in danno di Falbo Francesco nella ipotesi estorsiva ascrittagli al capo 84).

Sembra allora decisamente improponibile la prospettazione di una posizione di secondo piano per l'imprenditore cutrese, all'ingegno ed ai denari del quale si deve in buona misura la modernizzazione e l'ampliamento dei sistemi e delle fonti di guadagno della locale emiliana e di quelli di riciclo e reinvestimento dei denari delle case madri calabresi, cui egli non si limitava a pagare (come in precedenza) il "fiore", ma corrispondeva le dovute percentuali sugli incassi effettuati al nord, oltre alla restituzione dei finanziamenti ricevuti. La concreta ed effettiva assunzione da parte del Giglio dei descritti poteri decisionali e gestionali in campo industriale (edilizia e trasporti) e commerciale (compravendita hi-tech e fatturazioni) - settori che costituivano peraltro una parte fondamentale degli affari della cosca in Emilia - ne delineano chiaramente il ruolo primario nel sodalizio , confermando la correttezza della qualifica di organizzatore¹¹¹²

¹¹⁰⁸ Giglio : " *il rispetto senz'altro lo abbiamo ohi! Perché... mi segui? Giramu stu munnu munnu che è na vita... quindi non è ca... alcuna cosa a camminare l'amu 'mparata... ohi ANDREO* "

¹¹⁰⁹ 5 intercettazioni ambientali effettuate nella "tavernetta" di Grande Aracri Nicolino, nel periodo da marzo 2012 a febbraio 2013 , depositate in data 24/6/2015 dal Reparto Operativo Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena

¹¹¹⁰ cfr progr. n. 24601 del 08/01/2013

¹¹¹¹ progr. n. 24601 del 08/01/2013, ore 17.40

¹¹¹² cfr per tutte Sez. 4, *Sentenza n. 52137 del 17/10/2017 Ud. (dep. 15/11/2017) Rv. 271256*

attribuitagli in rubrica e ritenuta dal gup. Il primo motivo di gravame va conseguentemente rigettato.

2.b- Quanto alle censure sopra riassunte al **punto b)** dei motivi di impugnazione circa la condanna per i reati di cui all'**art.12 quinquies L. 356/92** (di cui ai **capi 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 111 quater**) giova prima di tutto premettere come sia affatto incontestata da Giglio la materiale, progressiva dismissione da parte sua delle quote societarie e degli immobili nelle società da lui fondate al comprovato scopo – cristallizzato nel capo 107) della rubrica- di emettere fatture per operazioni inesistenti, con successiva fittizia intestazione di esse a parenti ed affini o uomini di fiducia. Se in punto di fatto le esplicite intercettazioni telefoniche con il commercialista e con il fratello da una parte, e con i dipendenti e soci dall'altra davano piena prova della fittizietà delle intestazioni contestate in rubrica (e del fatto che era sempre e comunque Giglio a gestire concretamente le società apparentemente riferibili a terzi)¹¹¹³, in punto di diritto è bene rilevare come se anche rispondesse al vero che l'imputato mirava ad eludere il fisco ed evitare i fallimenti a suo nome ciò non varrebbe ad escluderne la responsabilità per il delitto di cui all'art.12 quinquies, L.356/92. E' appena il caso di ricordare che il testo della norma prevede l'integrazione del reato nel caso di chi *"attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale"*. Già la sola lettura del dettato normativo evidenzia intanto che non è affatto necessario per la sussistenza del reato che il procedimento di prevenzione sia già concluso e neppure che esso sia iniziato, essendo sufficiente la fondata presunzione da parte dell'agente che la procedura possa essere intrapresa. Ma vi è di più : è palese, in base alla formulazione della disposizione incriminatrice, che il dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie non si limita all'intento *di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali* (o di contrabbando), bensì – alternativamente o congiuntamente (*"ovvero"*) - comprende anche la volontà di agevolare altri soggetti (palesemente terzi rispetto al fittizio intestatario, ma non già rispetto all'effettivo titolare) nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. E nel caso in esame è indubbio che la formale contestazione dei delitti di cui all'art.12 quinquies L.356/92 comprendeva sempre anche la seconda forma di dolo prevista dalla norma , laddove anzi la maggior parte delle intestazioni fittizie ascritte in rubrica venivano commesse proprio per favorire la commissione dei delitti di reimpiego , parimenti contestati nell'ambito del procedimento. Né può fondatamente assumersi che Giglio ignorasse di essersi

¹¹¹³ vedi sub posizioni Clausi , Curcio, affare Sorbolo e frodi carosello

volontariamente prestato a riciclare e reimpiegare i denari delle cosche calabresi, così come di avere investito nelle sue proprietà e società i proventi dei reati da lui medesimo commessi con le false fatturazioni di cui al capo 107).

Ma a ben vedere, non è neppure razionalmente sostenibile che il meccanismo di apparente spoliazione dei beni azionato ad ampio raggio dall'appellante fosse finalizzato esclusivamente ad eludere il fisco o sfuggire dalle conseguenze dei fallimenti, trattandosi in tutti i casi di società fortemente patrimonializzate (anche in forza del continuativo ricorso al credito bancario), se pure in seguito svuotate e condotte al fallimento: società che venivano per l'appunto costituite proprio allo specifico scopo delle operazioni di falsa fatturazione, e pertanto del reimpiego e del riciclaggio (come peraltro pacificamente e reiteratamente ammesso dallo stesso imputato nei suoi precedenti interrogatori ed in udienza d'appello). Conseguentemente anche il motivo di gravame di cui al punto 2) va rigettato.

2.c- In ordine al punto c) dei motivi di impugnazione – in cui si censura l'affermazione di penale responsabilità per l'estorsione di cui al capo 84) (cd.“*affare Sorbolo*”) – va prima di tutto sottolineato come nessuna contestazione sia stata mossa dal Giglio (così come peraltro da tutti i coimputati nel medesimo reato) in ordine alla effettività storica della vicenda nel suo insieme ed alla corretta contestazione della ipotesi di reimpiego ad essa relativo di cui al capo 83), che devono pertanto ritenersi definitivamente accertati. Quanto alle doglianze di cui all'appello si fa qui integrale rinvio allo specifico capitolo della presente sentenza relativo a “Sorbolo”, in cui vengono affrontate compiutamente e specificamente tutte le questioni relative sia alla ricostruzione dell'accaduto, sia alla effettiva sperequazione delle determinazioni da ultimo siglate dal gruppo rispetto alle cessioni delle quote di Falbo ai soci, sia alla reale costrizione subita dal Falbo medesimo , sia alla corretta qualificazione giuridica della condotta ex art.629 cp. e non già ex art.393 cp. . Se è pacifico e provato, infatti, che Giglio investiva nel progetto una cospicua parte dei propri capitali, è altrettanto vero e parimenti riscontrato in modo inequivoco quanto assunto da Falbo in ordine alle cointeressenze vantate nell'affare da Grande Aracri, Villirillo e Cappa ed alle perdite in esso subite dalla p.o.; analogamente risulta pacificamente acclarato sulla base dei conteggi scritti prodotti dallo stesso Giglio e delle documentazioni bancarie in atti il fatto che le aziende delle quali il Falbo subiva la spoliazione vantavano un capitale complessivo enorme, che si aggirava intorno ai 25 milioni di euro (come affermato dagli stessi correi nelle intercettazioni in atti), mentre dei ragguardevoli finanziamenti ricevuti dalle banche (superiori ai 15 milioni di euro) non veniva chiaramente menzionata la destinazione specifica. Era peraltro sempre Giglio a

confermare nel corso di una conversazione telefonica con Vertinelli ¹¹¹⁴ che Falbo era stato *costretto* a firmare una dichiarazione scritta di rinuncia alle proprie pretese, così come è dalle numerosissime intercettazioni in atti (richiamate in sentenza e nel già citato capitolo generale sull' "affare Sorbolo") che emerge chiaramente il clima pesante creatosi attorno alla p.o. ed al di lui cognato Aiello, tale da coartarli nella loro libera determinazione a causa del prolungato e reiterato atteggiamento minaccioso degli altri soci nei loro confronti, con conseguente coazione degli stessi ad effettuare atti di disposizione del proprio patrimonio gravemente ed oggettivamente pregiudizievoli per Falbo. Né risponde al vero che la p.o. fosse comunque tutelata dal patto di retrocessione firmato contestualmente alla cessione delle quote (che secondo le difese escludevano tanto il danno quanto l'ingiusto profitto), laddove anche azionando tale documento egli non sarebbe stato comunque reintegrato in tutte le quote detenute in partenza (mancando lo 0,01% che egli originariamente deteneva in più rispetto agli altri soci) e, soprattutto, nel potere di controllo sulle decisioni societarie (che da essa percentuale maggiore gli derivava); né gli sarebbero stati restituiti i crediti per oltre 560 mila euro, non garantiti da alcunchè e cui egli aveva rinunciato.

Richiamandosi pertanto in questa sede le argomentazioni già espresse nell'indicato capitolo su Sorbolo - anche in punto di integrazione nel caso di specie della cd. "estorsione contrattuale"- va rigettato anche il motivo di impugnazione in esame.

2.d- Quanto al **punto d)** dei motivi di gravame, ancora una volta incontestata risulta la realtà storica delle condotte di **intermediazione illecita di manodopera** operate da Bolognino Michele in concorso con Bianchini Augusto, Richichi e Giglio¹¹¹⁵: non solo dalle indagini esperite e dalle numerose ed esplicite intercettazioni in atti (tutte puntualmente riportate nella sentenza impugnata) , ma anche dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal Bolognino al P.M. ¹¹¹⁶ e dalle stesse chiare ed ampie ammissioni effettuate dal Giglio nel corso delle indagini si evincevano le modalità di infiltrazione del sodalizio nelle opere di ricostruzione dopo il terremoto in Emilia , che avveniva, oltre che attraverso gli appalti indebitamente ottenuti ¹¹¹⁷, anche attraverso la fornitura di manodopera. Ed invero gli operai, prevalentemente provenienti dal sud, venivano assunti dalla Bianchini Costruzioni, ma, di fatto, gestiti da Bolognino Michele (coadiuvato dal fidato Richichi); mentre Bianchini poteva avvalersi dalla particolare flessibilità della manodopera esterna gestita in modo illecito da Bolognino e godere di vantaggi fiscali derivanti dal meccanismo di retribuzione (nel quale si interponeva Giglio) basato su un sistema di false fatturazioni,

¹¹¹⁴ n. 3142 (RIT 1081/2011): "(...) quando si è rotto tutto il gioco(...) *P'abbiamo forzato a una dichiarazione(...) che quello che era a nome mio lui ha rinunciato, anche l'acconto che aveva lasciato*".

¹¹¹⁵ per una ricostruzione più analitica dei fatti vedi ultra, sub posizione Richichi

¹¹¹⁶ vedi interrogatorio del 21/5/15

¹¹¹⁷ vedi sub infra, sub posizione Gerrini

Bolognino, e Richichi con lui, trattenevano per sé una parte delle spettanze dei lavoratori (Cassa Edile e buoni pasto)¹¹¹⁸. Bianchini stilava, infatti, delle buste paga fittizie e faceva pervenire la provvista necessaria al Bolognino – che curava il pagamento effettivo, trattenendo parte della retribuzione di ogni singolo operaio- tramite Giglio a fronte di false fatture. L'utilizzo specificamente strumentale delle fatturazioni emesse da Giglio emergeva con chiarezza dalle intercettazioni telefoniche¹¹¹⁹; ed era peraltro lo stesso appellante ad ammetterlo espressamente nel corso degli interrogatori resi durante l'indagine : Giglio invero , riconoscendo già all'epoca di avere fatto da tramite tra Bolognino e Bianchini, confessava di avere partecipato ai fatti tramite l'emissione delle false fatture da parte di aziende a lui riferibili e precisava che il meccanismo prevedeva la decurtazione delle voci dello stipendio che rimanevano a carico dell'apparente datore di lavoro (Bianchini).

A fronte della dinamica della azione e delle ammissioni rese dal collaboratore in materia appare del tutto infondato il motivo di gravame in esame, laddove risulta pacificamente acclarata la cooperazione del Giglio nel meccanismo fraudolento attraverso il quale la manodopera meridionale veniva assunta e sfruttata (con prelievo delle somme relative alla cassa edile ed ai buoni pasto dallo stipendio) dai correi nelle aziende del Bianchini e del Bolognino.

2.e- In ordine al **punto e)** dei motivi di impugnazione, relativo alla affermazione di penale responsabilità per le ipotesi di usura di cui al **capo 106)**, si osserva una volta di più come dagli atti emerga una chiara e peraltro affatto incontestata ricostruzione della attività delinquenziale posta in essere dal Giglio in concorso con altri coimputati separatamente giudicati (Floro Vito Gianni e Belfiore Carmine). Ora, è indubbio – ed anzi è stato pacificamente ammesso anche avanti a questa Corte dall'imputato -che Giglio fosse il perno delle operazioni di falsa fatturazione in contestazione, così come della maggior parte di quelle ascrivibili alla cosca nel presente procedimento. Ma se ciò è vero ed affatto incontroverso, è altrettanto palese che la sua responsabilità nel caso di specie non si limitava, né poteva logicamente limitarsi (come di contro sostenuto dalla difesa), alla emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, poiché l'attività accertata nello specifico dalla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona era finalizzata sia alla frode fiscale, sia al finanziamento a tassi usurari di imprese in difficoltà economica, finanziamento appositamente occultato per l'appunto da false fatturazioni. Ed invero : è assolutamente incontestato dalla difesa

¹¹¹⁸ peraltro gli stipendi riportati sulle buste paga trasmesse via mail al Bolognino erano tutti inferiori a mille euro, sicché gli stessi non necessitavano di pagamenti tracciabili, obbligatori per importi superiori a detta somma

¹¹¹⁹ Conversazione ambientale nr. 431 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), del 7/12/2012. Bolognino : *“ manda la cosa qua.. (...) 60 giorni dopo la fattura.. a fine mese.. la facciamo oggi la fattura.. (...) lavoro pago gli operai e devo trovare la ditta.. perché con la mia ditta non è buona.. (...) però Bianchini vuole la ditta specificata dove lavorava.. a Giglio.. Giglio la vuole già la fattura.. non me la portare avanti e dietro.. Giglio ha 70 camion.. gira [...] di Giglio tutto regolare... aiutava Giglio... mangiavo io... la fattura la facevamo il 10/12 e ce ne andiamo al 30..”*

che i cospicui prestiti alla società Euroservice Srl (di Gangi Giovanni) pervenivano tramite Floro Vito Gianni e Belfiore Carmine, ancorché essi provenissero in buona parte da Giglio (come emergente dalle intercettazioni telefoniche esaminate in rapporto alle movimentazioni bancarie analizzate dagli Inquirenti), alle cui società venivano poi regolarmente restituiti con ricarichi assolutamente esosi (dal 31 al 34% mensile) a pagamento apparente di fatture emesse; e tuttavia presso la società Euroservice venivano reperiti e sequestrati documenti contabili ed extra-contabili ¹¹²⁰ ed un raccoglitore blu contenente una serie di fatture di vendita, relativamente al biennio 2011 e 2012, utilizzate per la restituzione dei prestiti in esame, riportanti in allegato anche le copie dei titoli di credito e delle contabili bancarie comprovanti il pagamento. A conferma della fittizietà delle fatturazioni e del rapporto usurario ad esse sottostante si ponevano, oltre alle intercettazioni in atti, le dichiarazioni della dipendente di Euroservice, Gherardi Monica ¹¹²¹, e dello stesso Gangi Giovanni. Parimenti compiutamente accertata (sulla scorta delle dichiarazioni della p.o. e della sua dipendente Stefani Alessandra, oltre che degli accertamenti contabili e degli esiti delle perquisizioni in atti) ed incontestata in appello è la dinamica dei fatti relativa all'usura perpetrata in danno di Bonacini Francesco (responsabile di STAR GRES Srl).

E che Giglio fosse in essi fatti coinvolto a pieno titolo non solo per la fatturazione da lui fittiziamente emessa, ma anche per i prestiti e le pattuizioni di restituzione a tassi usurari con le p.o. sopra indicate –quanto meno a titolo di concorso, ma in certa parte direttamente e singolarmente–, emerge in primo luogo dal fatto (inequivocabilmente appurato) che la sede operativa ove erano soliti incontrarsi gli imputati coinvolti nei reati in contestazione era quella della GIGLIO Srl; inoltre le vicende in contestazione, per la dinamica che le contraddistingueva (così come indiscutibilmente acclarata dalle Forze dell'Ordine e ricostruita in sentenza) necessitavano per l'appunto della copertura delle operazioni usurarie con false fatturazioni. Peraltro dagli accertamenti bancari e documentali in atti emergevano bonifici effettuati a favore delle società del Giglio da parte della azienda del Gangi a fronte di fatture comprovatamente false ed a seguito di versamenti di somme di denaro in contanti precedentemente effettuati nei suoi confronti, mentre

¹¹²⁰ quali appunti manoscritti rinvenuti su un'agenda della dipendente Gherardi Monica riguardanti coordinate bancarie di rapporti riconducibili a IMMOBILIARE TRE Srl, scadenze di pagamenti ed istruzioni per la compilazione delle fatture false utilizzate per la restituzione del prestito consistenti nella indicazione dell'oggetto della prestazione da indicare in fattura e del calcolo dell'importo da fatturare

¹¹²¹ cfr. verbali del 13 e 28/2/2013 : secondo la teste tutte le fatture contenute nel raccoglitore di colore blu erano da considerarsi false e servivano per giustificare le restituzioni del danaro ricevuto in prestito, che avveniva sotto forma di pagamenti a mezzo canali bancari. Infatti, a differenza di quanto avviene nel meccanismo utilizzato per l'emissione delle false fatture finalizzate alla frode fiscale, ove al documento fittizio segue il bonifico a pagamento della fattura e la restituzione in contante di parte dell'importo indicato sul documento fiscale (al netto dell'iva e della commissione del 5%), per la concessione dei prestiti i flussi finanziari procedono in senso inverso: prima ha luogo la consegna del denaro e successivamente vengono emessi i titoli di pagamento.

Bonacini aveva effettuato il rilascio di cambiali (sequestrate presso l'abitazione di Floro Vito Gianni) a favore di società riconducibili direttamente al Giglio.

Conseguentemente anche il motivo di impugnazione in esame risulta palesemente infondato.

Quanto ai motivi di appello proposti nel merito dal P.M., non ritiene la Corte di discostarsi dalle conclusioni assolutorie raggiunte dal Gup con riferimento alle due ipotesi di intestazione fittizia di un appartamento di cui al **capo 85 bis**) e di una parte di quote della società LA PILOTTA di cui al **capo 86**) che appaiono affatto condivisibili e corrette, mentre non affatto precise e fondate risultano le considerazioni espresse in appello: vero è che l'apparente ragione che muoveva l'imputato ed i suoi soci nelle fittizie intestazioni della vicenda Sorbolo era quella di aprirsi la via a nuove linee di credito bancario (di fatto sfruttato ai massimi in tale affare), evitando di fare richiedere nuovi affidamenti a soggetti già gravati da mutui e prestiti.

Di contro la sentenza di I° grado va riformata in ordine alla assoluzione dal reato di cui al **capo 100**) con richiamo integrale delle argomentazioni già espresse (anche con riferimento alla presente posizione) nel capitolo iniziale in ordine alla problematica della *reformatio in peius* in appello. Secondo il gup l'assoluzione per quest'ultimo reato conseguiva alla mancanza di prove del dolo specifico del delitto di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1991, laddove la intestazione della G.P.Z. TRADING Srl, - le cui quote venivano dapprima cedute a Bertocco Erika e quindi anche Vecchi Daniela, segretaria di INT srl - sarebbe stata come per le altre società delle *frodi carosello* (tra cui si situava la GPZ) strumentale all'artificio e non già al nascondimento del patrimonio. E tuttavia, è pur vero che la ragione per cui l'imputato si accordava con Pelaggi per riattivare con diverse aziende e tramite nuovi titolari il meccanismo delle triangolazioni fiscali già sperimentato con la POINT ONE era proprio quella di concludere affari grazie ai finanziamenti delle cosche calabresi con cui Pelaggi lavorava ormai da anni. A tale considerazione va peraltro aggiunto che l'elemento soggettivo indubbiamente accertato in capo al Giglio era quello di proseguire ed agevolare al massimo il comune progetto frodatario, così come descritto ai capi 96) e 98), con la costituzione di nuove aziende a lui formalmente non ricollegabili, e frequentemente poi abbandonate al proprio destino: progetto che da un lato consentiva ai correi di lucrare illeciti guadagni dall'evasione e dall'indebito rimborso IVA, ma al contempo (e comprovatamente, per quanto argomentato nel capitolo relativo alle *frodi carosello*), favoriva il reimpiego e l'investimento di capitali mafiosi. Ecco pertanto che l'elemento soggettivo necessario ad integrare il delitto in contestazione - così come poco sopra ripotato con riferimento al punto 2 dei motivi di gravame - risulta inequivocamente evincibile dalle argomentazioni testé esposte, con riforma della sentenza di assoluzione sul punto.

2.f,g,h- Tornando alla impugnazione proposta dall'imputato e venendo da ultimo al trattamento sanzionatorio e circostanziale (e pertanto ai **motivi di impugnazione sopra riassunti sub punti f), g) ed h)**) , giova qui ribadire che le ampie, precise, credibili e riscontrate dichiarazioni rese da Giglio Giuseppe gli meritano il riconoscimento della attenuante speciale della collaborazione , così come richiesta concordemente tanto dalla difesa quanto dal P.G. : anche a prescindere dalle chiarissime e circostanziate provalazioni effettuate dal Giglio avanti a questa Corte per le poche, specifiche posizioni in cui l'esame veniva ammesso, l'analisi dei numerosi interrogatori prodotti dalle parti, del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione dell'imputato (redatto il 26/7/16 dalla DDA di Bologna), e dei numerosissimi e puntuali riscontri estrinseci reperiti dalla P.G. operante alle dichiarazioni del predetto¹¹²² dà conto della rilevante estensione e della specifica e concreta valenza del contributo reso dal dichiarante alle indagini, tale per cui anche nel procedimento di appello la ricostruzione di molti dei fatti in contestazione trovava in esse un decisivo supporto, mentre le indagini ancora in corso per la fase dibattimentale prendevano un nuovo e maggiore impulso. L'attenuante in questione va pertanto riconosciuta nella sua massima estensione, con conseguente inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 l.203/91; peraltro, alla stregua di nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Suprema¹¹²³ l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa" non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze, e qualora ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale. Non si ritiene peraltro di modificare il giudizio espresso dal gup di equivalenza delle attenuanti generiche – dovute all'atteggiamento resipiscente ed alla ammissione delle proprie responsabilità – rispetto alle residue aggravanti a fronte della durata nel tempo , della gravità e della estensione delle condotte delittuose ascritte all'imputato. Il giudizio circostanziale così espresso comporta la rideterminazione della pena anche in ragione del fatto che, a seguito della esclusione della aggravante speciale, il reato più grave su cui determinare la pena base è quello di cui all'art.416 bis, 2° c. cp. , con ciò venendo superata anche la ragione di doglianza sopra riassunta al punto 7) . Conseguentemente il calcolo della pena viene rimodulato come segue : **p.b. ex art.416 bis : anni 9 di reclusione** , ridotta ex art.8 L.203/91 ad anni 4, mesi 6 , aumentata ex art.81 cpv. cp. : di 4 mesi per l'ipotesi ex art.629 cp. (capo 84) ; di tre mesi per ciascuna delle due fattispecie di reimpiego contestate ai capi 83) e 96) per un totale di sei mesi ; di 2 mesi per ciascuna delle 10 ipotesi di intestazione fittizia (sub capi 100, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis ,

¹¹²² cfr esame M.llo D'Agostino alle udienze del 26 e 27 maggio 2017 e CD contenente la documentazione a conferma acquisita ad esito di tale deposizione

¹¹²³ Cass. Pen. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245929.

111 quater), per un totale di 1 anno e 8 mesi ; di 6 mesi per le 5 fattispecie di bancarotta (sub capi 101, 102, 103, 104, 105) per le quali viene ritenuta non già la continuazione interna, bensì l'aggravante ex art.219 , 2° c. L.F. con conseguente unicità della sanzione per il reato più grave, individuato nell'ipotesi di cui al capo 105); di 2 mesi per le ciascuna delle 4 ipotesi di evasione fiscale (sub capi 92, 97, 98, 107). per un totale di 8 mesi ; di 2 mesi per l'usura sub capo 106; di 1 mese per ciascuna delle ipotesi di truffa e contraffazione (di cui ai capi 94 e 99) per un totale di 2 mesi; ed infine di 2 mesi per ciascuna delle fattispecie di intermediazione ed estorsione di cui ai capi 90), 158), 159) , per un totale di 6 mesi . La pena complessiva è pertanto quella di 9 anni di reclusione, che va ridotta di 1/3 per il rito. Le sanzioni accessorie vanno integralmente confermate.

2.i- Da ultimo, si lamentava in appello l'indiscriminata ablazione di tutti i beni riferibili a Giglio ed alla sua famiglia, fossero essi provento di attività lecite o persino riferibili ad altri procedimenti penali. Il motivo appare palesemente infondato in fatto ed in diritto, oltre a risultare affatto privo di specificità e di comprovati riferimenti ai singoli cespiti dei quali si assume l'erronea sottoposizione a confisca . Vanno intanto qui richiamate le corpose argomentazioni già espresse a tal proposito dal gup, argomentazioni che risultano corrette in punto di fatto e condivisibili in punto di diritto . In particolare, i presupposti della mancata giustificazione della provenienza dei beni e della sproporzione rispetto al reddito rilevano solo in caso di confische disposte ai sensi dell'art. 12 sexies DL 306/1992, avendo peraltro il primo giudice chiarito, in termini condivisi da questa Corte che : *“Quanto alle plurime imputazioni di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies DL 306/1992, è evidente che il bene, la società o le altre utilità oggetto del trasferimento fraudolento costituiscono corpo del reato, provento o profitto del medesimo, suscettibili di confisca ex art. 240 c.p.”*¹¹²⁴ : il fatto cioè che le società nel dettaglio indicate nel dispositivo siano state l'oggetto del trasferimento fraudolento di valori al fine di occultarne il dominio sulle stesse, in particolare consente anche la confisca ex art. 240 co 1 c.p., trattandosi di corpo dei reati in contestazione in relazione ai quali è intervenuta declaratoria di responsabilità ¹¹²⁵. E' poi solo il caso di specificare che i beni sequestrati al Giglio erano oggetto di provvedimenti ablatori sia ai sensi dell'art.416 bis, 7° c. cp – che costituisce un caso di confisca obbligatoria per la maggior parte dei beni in questione, poiché strumentali alla commissione dei reati in contestazione, ovvero poiché ne costituivano prezzo, prodotto, profitto o l'impiego- sia ai sensi dell'art.12 sexies, D.lvo 306/92 – altro caso di confisca obbligatoria per cui non è affatto necessario dimostrare alcun vincolo di pertinenzialità tra il bene ed il reato, bastando la mera sproporzione rispetto al reddito dichiarato -.

¹¹²⁴ Vds. pag 1328 della sentenza appellata

¹¹²⁵ Vds. pag. 1333 della sentenza appellata

A tale ultimo proposito basti evidenziare che il nucleo familiare del Giglio¹¹²⁶ vantava un reddito assolutamente insufficiente in concreto¹¹²⁷ a giustificare l'acquisto di 16 unità immobiliari riferite a persone fisiche, n. 229 unità immobiliari riconducibili a società, alcuni beni mobili registrati, n. 10 società in cui deteneva partecipazioni, n. 1008 rapporti bancari con n. 51 istituti di credito, n. 39 polizze assicurative . Non si ravvisa pertanto alcuno specifico e fondato motivo per revocare i provvedimenti di confisca già motivatamente disposti dal giudice di prime cure.

La sentenza di I° grado va confermata nel resto e Giglio va condannato in solido con i coimputati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, come in dispositivo specificate, nei confronti di CGIL Emilia Romagna, della Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia, della Camera del Lavoro Territoriale di Modena, della Unione Regionale UIL Emilia Romagna , della Unione Sindacale Regionale CISL Emilia Romagna, di Falbo Francesco, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno , dell'Agenzia delle Entrate, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Reggio Emilia , della Provincia di Reggio Emilia, del Comune di Gualtieri, del Comune di Bibbiano, del Comune di Reggiolo, del Comune di Montecchio, del Comune di Brescello, del Comune di Sala Baganza, della Provincia di Modena, del Comune di Finale Emilia, e della Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus).

¹¹²⁶ vedi indagini patrimoniali svolte dalla DIA di Bologna della Guardia di Finanza di Cremona (Vol. 16 e Vol. 98)

¹¹²⁷ si consideri che la moglie di Giglio è casalinga e che delle tre figlie la maggiore, nata nel 1988, produceva un reddito pari a 0 sino al 2002

25. GRANDE ARACRI NICOLINO

Grande Aracri Nicolino veniva condannato alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione ed € 8.000,00 di multa con riferimento ai reati di incendio ed estorsione, intestazione fittizia e ricettazione di cui ai capi 12), 89), 94 bis) e 192) ed assolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di intestazione fittizia di quote di società contestate ai capi 89 bis), 89 octies) ed 89 novies). Il gup stabiliva la pena base per il più grave delitto di ricettazione pluriaggravata contestato al capo 94 bis partendo da anni 2, mesi 6 di reclusione e € 3.000,00 di multa, sanzione aumentata per la recidiva ad anni 4, mesi 2 di reclusione € 5.000,00 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. ad anni 4, mesi 5 di reclusione e € 6.000,00 di multa, e per l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. ad anni 4, mesi 7 di reclusione e € 6.500,00 di multa, nonché nei termini che seguono ex art. 81 cpv. c.p.: mesi 3 di reclusione e € 500,00 di multa per ogni reato di cui all'art. 424 c.p. contestato al capo 12 e anni 2 di reclusione e € 2.000,00 di multa per la tentata estorsione contestata allo stesso capo; anni 1, mesi 2 di reclusione e € 1.000,00 di multa per il capo 89 e anni 1, mesi 6 di reclusione e € 1.000,00 di multa per il capo 192, giungendo così alla pena complessiva di anni 10 di reclusione e € 12.000,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

I fatti per i quali il giudice di prime cure affermava la penale responsabilità del Grande Aracri venivano in sentenza ricostruiti come segue :

al **capo 12)**, l'imputato era accusato di avere disposto che venissero date alle fiamme alcune autovetture a fini estorsivi . Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 216-258 della sentenza appellata. In estrema sintesi il primo giudice riteneva assodato che Grande Aracri Nicolino fosse il mandante di una serie di incendi appiccati ad automobili e ad abitazioni di proprietà sia di Villirillo Romolo, sia di parenti o di persone comunque ritenute vicine a lui¹¹²⁸, tentando in tal modo di costringerlo a restituire il danaro provento di delitto appartenente, in tesi, alla cosca, e consegnato dal Grande Aracri al Villirillo medesimo affinché quest'ultimo lo reinvestisse in Emilia; sennonchè il Villirillo se ne era inopinatamente appropriato incorrendo così nelle ire e nella reazione violenta del boss cutrese. La tentata estorsione veniva ritenuta aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991.

Al capo 89), Grande Aracri era imputato in concorso con Bolognino Michele, Macrì Francesco e Molinari Antonio (separatamente giudicati) per avere attribuito fittiziamente, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e reimpiego, quote della società Il Cenacolo del Pescatore s.r.l. ai predetti

¹¹²⁸ La sentenza appellata (pp. 240-241 e ss.) dà comunque atto di altri tre incendi appiccati in Calabria ai danni della casa calabrese del Villirillo, dell'abitazione del di lui cognato Olivo Domenico, e dell'autovettura di Villirillo Luigi, fratello del Villirillo Romolo.

Macri e Molinari, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso della cosca Grande Aracri di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo 1). Per un'esposizione completa della vicenda si rimanda alle pagine 639-657 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice riteneva accertato in buona misura sulla scorta delle intercettazioni in atti che la società il Cenacolo s.r.l. - costituita il 22/06/2012 per la gestione di un ristorante in Montecchio (RE), e che vedeva intestatari apparenti Macri Francesco e Molinari Antonio - appartenesse in realtà ai soci occulti Bolognino Michele e Grande Aracri Nicolino cui erano sostanzialmente da riferire le quote sociali. Le intercettazioni danno conto di come, già nell'aprile 2012, il Bolognino avesse l'intenzione di acquisire la gestione intestando le quote al prestanome Tonelli Lori¹¹²⁹: di fatto, il 30/04/2012, appena un'ora dopo un colloquio da lui avuto con Grande Aracri Nicolino nella casa di quest'ultimo, Bolognino telefonava a Tonelli Loris comunicandogli che *"con noi c'è un'altra persona eh! Quello di giù c'è... il paesano di Gaetano"*¹¹³⁰. Il 04/05/2012 – ovvero quattro giorni dopo l'incontro con Grande Aracri e la telefonata al Tonelli- Bolognino Michele telefonava a Loprete Giuseppe in vista della riscossione di un credito nei confronti di tale Covelli Rocco, e nel corso di questa telefonata comunicava all'interlocutore che i soldi *"mi servono che abbiamo preso il ristorante e mi servono i soldi [...] glielo dici a Tonino... vedi che mi ha chiamato Michele, che gli servono i soldi perché deve aprire un'attività, gli dici proprio in questo modo... perché hanno messo il ristorante insieme a quello là sotto (in Calabria) e mi servono quei soldi... gli dici che se no vado e mi prendo la macchina, questo e quest'altro..."*¹¹³¹. Il progetto di intestare le quote della società al Tonelli Loris si fermava tuttavia quando questi, il 30/05/2012, veniva sottoposto agli arresti domiciliari. Ed ecco che il 22/06/2012 le quote della società venivano intestate al Macri ed al Molinari. Ma ad chiarire di chi si trovasse effettivamente dietro ai predetti intestatari si poneva secondo il gup una conversazione intercettata il 27/06/2012 tra Bolognino e due esponenti di spicco del sodalizio 'ndranghetista gioiosano radicato a Torino, Ursini Mario e Belfiore Giuseppe : invero, dopo che gli era stato mostrato il ristorante Ursini chiedeva se *"questo locale lo gestite voi?"* ed il Bolognino rispondeva significativamente *"si siamo sempre noi"*¹¹³². Il 29/06/2012 avveniva l'inaugurazione ufficiale della nuova gestione; due giorni prima il Bolognino, che si era occupato personalmente

¹¹²⁹ Il primo giudice rimanda alle telefonate nr. 9855 - 10099 - 10101 (RIT 113/2012), intercettate sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹³⁰ Il GUP rimanda alla telefonata nr. 11485, delle ore 12:26:21 del 30/4/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393465062351 (intestata a PANI MARIAROSA VIA PARIGI 15 - 43100 PARMA (PR) FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 12/9/1970), in uso a TONELLI Loris.

¹¹³¹ Cfr. Telefonata nr. 11772, delle ore 08:27:19 del 4/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393478273364 (intestata a LOPRETE ELISABETTA CROTONE KR 07/10/1963 VIA GRAMSCI 36C MESORACA KR), in uso a LOPRETE Giuseppe, detto Pino.

¹¹³² Cfr. Conversazione ambientale nr. 61, intercettata il 27/6/2012 alle ore 16.54 (RIT. 1704/12) a bordo dell'Audi A3 targata CW184TG, conversazione maggiormente trascritta alle pp. 644-645 della sentenza appellata.

degli inviti, aveva telefonato tra gli altri a Frontera Francesco¹¹³³ ed a Sarcone Nicolino¹¹³⁴, al quale comunicava nuovamente ed ancor più esplicitamente che il ristorante “*lo prendiamo noi con un amico tuo*” cosicchè Sarcone replicava: “*un amico mio buono?*” ricevendo conferma dall’interlocutore¹¹³⁵. Di fatto all’inaugurazione venivano invitati molti partecipi alla cosca e soggetti ad essa contigui, quali Loprete Giuseppe, Blasco Gaetano,¹¹³⁶ Valerio Antonio,¹¹³⁷ Prospero Mauro (titolare della Veneto Cave, in contatto con Giglio Giuseppe¹¹³⁸) e Giglio Giulio. La gestione del ristorante non dava peraltro i guadagni sperati: in una conversazione ambientale del 09/01/2013 Bolognino si lamentava con il Macrì che “*le cose non vanno bene, ma se le cose non vanno bene la pigli nel culo tu e la piglio nel culo io*” e, rimproverando il Macrì per la gestione amministrativa, si lamentava per il fatto di non essere al corrente dell’ammontare dei debiti dei mafiosi “*di Torino*” e di “*quanti debiti abbiamo della “madre”*”¹¹³⁹. In una conversazione intercettata lo stesso giorno il Bolognino esprimeva apertamente col Macrì il proprio ruolo di socio occulto: “*Fra’ che cazzo me ne fotto che sei sotto col ristorante, a nome tuo è, che cazzo me ne fotto io... io mi sto facendo il sangue che ho acqua ora, ed è tutto firmato a nome tuo, io mi potrei pure fare i cazzi miei, che cazzo me ne fotto io*”¹¹⁴⁰. Infine il Gup attribuiva rilevanza alla conversazione ambientale registrata il giorno 08/01/2013 all’interno dell’abitazione del Grande Aracri Nicolino dove erano presenti, oltre a quest’ultimo, anche Lamanna Francesco e Diletto Alfonso insieme a tale Michele non identificato. Si trattava di un vero e proprio *summit* sugli affari del boss di Cutro in Emilia, tra i quali il ristorante di Montecchio, a riguardo del quale si lamentava che, pur essendo già trascorso un anno dall’apertura, “*non va bene*”¹¹⁴¹.



Al capo 94 bis) l’appellante era accusato di avere concorso, con Oppedisano Giuseppe, Gualtieri Antonio e (separatamente giudicati) Buttiglieri Salvatore e Ursini Mario, nella ricettazione di 60.000,00 metri quadrati di piastrelle, provenienti da una truffa aggravata ai danni di Rossi Luca;

¹¹³³ Condannato dalla sentenza appellata per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1).

¹¹³⁴ Condannato dalla sentenza appellata per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1).

¹¹³⁵ Cfr. Telefonata nr. 827, delle ore 10:58:40 del 27/6/2012 (RIT 1697/2012), intercettata sull’utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393920504980 (intestata a SARCONI GIANLUIGI S.R.L. ESSETRE 01912050356 CUTRO 05/05/1971), in uso a SARCONI Nicolino.

¹¹³⁶ Imputato nel giudizio ordinario in corso dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

¹¹³⁷ Imputato nel giudizio ordinario in corso dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

¹¹³⁸ Condannato dalla sentenza appellata per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1).

¹¹³⁹ Cfr. Conversazione ambientale nr. 859 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:34:48 del 9/1/2013, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹⁴⁰ Cfr. Conversazione ambientale nr. 860 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:41:48 del 9/1/2013, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele. La conversazione è più ampiamente trascritta alle pp. 650-651 della sentenza appellata.

¹¹⁴¹ Progr. 24601 dell’8/1/2013, ore 17.40, il R.I.T. 586/12 del proc. pen. n. 5946/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, Procura della Repubblica di Catanzaro (Vol. 181).

ricettazione aggravata dalla partecipazione di più di cinque persone e con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991; il delitto è stato individuato come reato più grave ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato. Per l'esposizione della vicenda si rimanda alle pagine 718-742 della sentenza appellata. In estrema sintesi, il primo giudice considerava acclarato che Rossi Luca, titolare della società Serena Real Estate s.p.a., avendo stipulato un preliminare di vendita di un capannone sito in Asola (MN) via Toscana 17, del quale aveva ceduto il possesso alla promessa acquirente Hevea s.r.l. di Brescia, rientrava in possesso del capannone medesimo dopo il fallimento della promessa cessionaria, che però aveva *medio tempore* stoccato all'interno dello stabile un'ingente partita (60.000 metri quadrati) di piastrelle in ceramica. Poiché il curatore fallimentare aveva rifiutato di prendere in carico la merce non avendo rinvenuto riscontri documentali circa la titolarità della stessa, il Rossi iscriveva a bilancio, come sopravvenienza attiva, un valore riferito alle piastrelle pari ad € 218.146,92 decidendo quindi di tentarne la vendita, anche avvalendosi della collaborazione di Rocca Antonio e Muto Salvatore¹¹⁴² (essendo peraltro il Rossi debitore del Rocca), i quali coinvolgevano nella vicenda anche Vetere Pierino¹¹⁴³. Il 15/09/2012 tuttavia il Rossi sporgeva querela dichiarando di avere venduto le piastrelle, al prezzo di €. 218.000,00 più iv (dopo l'accreditamento di Rocca Antonio) alla società Secav Unipersonale s.r.l. rappresentata da tale geometra Sartori il quale gli aveva consegnato in pagamento n. 5 assegni postdatati rivelatisi poi privi di provvista. La Secav unipersonale s.r.l., - società fittiziamente intestata a Oppido Raffaele, ma in realtà di Vertinelli Palmo e Vertinelli Giuseppe¹¹⁴⁴, falliva invero solo pochi giorni dopo i fatti. Le indagini conducevano ad accertare che il geometra Sartori Stefano era in realtà Bolognino Sergio mentre la persona che si presentava per caricare le piastrelle spacciandosi per Izzo Pasquale era in realtà Bolognino Michele. Il prelievo delle piastrelle durava alcuni giorni e veniva effettuato con camion messi a disposizione da Vertinelli Palmo¹¹⁴⁵ e in un secondo momento dalla Muto Autotrasporti s.r.l. Della gestione dei trasporti venne incaricato anche Richichi Giuseppe, uomo di fiducia di Bolognino¹¹⁴⁶. Le piastrelle venivano stoccate, anche con la collaborazione di Giglio Giulio, in parte nei capannoni di Giglio Giuseppe a Gualtieri (RE) e presso

¹¹⁴² Il GUP annota che ROCCA Antonio e MUTO Salvatore sono personaggi gravitanti in particolare nell'area della bassa Lombardia, in stretto contatto con LAMANNA Francesco, ROCCA Antonio ritenuto un importante affiliato del sodalizio di 'ndrangheta gravitante nelle province di Cremona e Mantova alle dirette dipendenze di LAMANNA Francesco e MUTO Salvatore *factotum* del predetto LAMANNA. Del ROCCA è stata altresì documentata la stretta vicinanza con GUALTIERI Antonio, che lo ha espressamente definito all'imprenditore veronese del ferro, NICOLIS Moreno, "uomo della famiglia" (prog.14903 del 30/12/2011 sul RIT.1573/11).

¹¹⁴³ Vetere Pierino viene separatamente giudicato per il delitto di cui al capo 1).

¹¹⁴⁴ Cfr. capo 85).

¹¹⁴⁵ Giudicato separatamente per il delitto di cui al capo 1).

¹¹⁴⁶ Richichi Giuseppe è imputato nel presente giudizio del reato associativo di cui al capo 1) e di svariati altri reati.

la S.I.C.E. s.r.l.¹¹⁴⁷, e quindi a Montecchio Emilia da Bolognino. Quest'ultimo intratteneva poi contatti con una società consortile di Cutro per il trasporto delle piastrelle in Calabria. Interveneva a questo punto anche l'interessamento di Gualtieri Antonio e di Grande Aracri Nicolino a riguardo dei costi del trasporto. Da un'intercettazione captata il 15/09/2012 si apprendeva che parte delle piastrelle era già giunta a Cutro e che una parte del materiale era stato prelevato da Nino Rocca. Nella perquisizione effettuata il 06/03/2013 presso l'abitazione dell'imputato veniva rinvenuta documentazione relativa ad un ingente quantitativo di piastrelle stoccate proprio nel capannone di Asola Via Toscana 17. Nel seguito delle indagini si apprendeva che Bolognino aveva anche offerto le piastrelle in vendita ai "gioiosani" di Torino, Ursini Mario e Oppedisano Giuseppe Domenico¹¹⁴⁸, i quali a loro volta intermediarono la vendita con alcuni costruttori di Gioiosa Ionica figli di tale Buttiglieri. L'arrivo dei "Gioiosani" veniva comunicato dal Bolognino anche a Diletto Alfonso¹¹⁴⁹, invitato a partecipare ad un incontro che si sarebbe tenuto presso il ristorante Il Cenacolo del Pescatore. Il 03/10/2012 Bolognino inviava a Buttiglieri Salvatore una fattura emessa da Serena Real Estate s.p.a. (la società del Rossi) nei confronti della Secav s.r.l. Nell'ottobre 2012 gli inquirenti sventavano un tentativo di sottrazione di parte delle piastrelle ancora depositate presso il magazzino della società S.I.C.E. s.r.l., tentativo posto in essere da Florio Francesco, dipendente di Giglio Giulio, Alleluia Lauro e Saraco Giuseppe dopo la violazione dei sigilli¹¹⁵⁰. Giglio Giulio riusciva a sbloccare la situazione riferendo agli inquirenti che le piastrelle erano di proprietà della Secav s.r.l. e che non sapeva dove fossero dirette. Da una conversazione intercettata il 25/11/2012 tra Bolognino e Vertinelli Palmo si apprendeva che Grande Aracri Nicolino esigeva una rendicontazione sui trasporti effettuati fino a quel momento, che Vertinelli quantificava in circa cento viaggi¹¹⁵¹. E conseguentemente, sulla base degli elementi così brevemente riassunti, l'imputato veniva ritenuto coinvolto nella ricettazione in contestazione.

Al **capo 192)** Grande Aracri veniva accusato in concorso con Diletto Alfonso, Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia di avere attribuito fittiziamente, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e reimpiego, quote delle società Save Group s.r.l., Save Engineering s.r.l., Impregeco s.r.l. e Save International LTD a Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso della cosca

¹¹⁴⁷ Azienda che gli inquirenti hanno ritenuto essere gestita di fatto da Giglio Giuseppe, ancorchè intestata a Curcio Domenico, cfr. capo 111 *ter*.

¹¹⁴⁸ Condannato dal GUP anche per il c.d. affare delle imbarcazioni, cfr. capo 87.

¹¹⁴⁹ Condannato dalla sentenza appellata per partecipazione all'associazione di stampo mafioso contestata al capo 1).

¹¹⁵⁰ Il 25/10/2012 il curatore della fallita S.I.C.E. s.r.l. aveva apposto i sigilli al magazzino sito a Gualtieri via Bigi 8/14 dove le piastrelle erano state stoccate.

¹¹⁵¹ Conversazione ambientale nr. 157 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

Grande Aracri di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo 1). Per un'esposizione completa della vicenda si rimanda alle pagine 797-857 della sentenza appellata e alle motivazioni contenute nelle trattazioni relative alle posizioni dei coimputati Diletto Alfonso, Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia. In estrema sintesi, il primo giudice accertava che emergenze acquisite in un secondo tempo investigativo (indagine c.d. *Aemilia2*) avevano offerto conferma di un flusso di denari proveniente da Grande Aracri Nicolino verso il nord Italia attraverso Diletto Alfonso¹¹⁵². Vecchi Giovanni, imprenditore reggiano in difficoltà finanziaria, ben consapevole, come del resto la propria socia Patricelli Patrizia, della caratura criminale delle persone con le quali essi si venivano a legare, facevano entrare il Diletto – e con lui il Grande Aracri Nicolino – quali soci occulti nel loro complesso reticolo di imprese, confidando sul flusso di denaro di illecita provenienza che gli stessi potevano garantire¹¹⁵³. L'indagine si focalizzava sulla figura di Giovanni Benedetto Stranieri¹¹⁵⁴: l'attività intercettiva permetteva di accertare che il 15/06/2013 lo Stranieri, dopo un incontro con Grande Aracri Nicolino¹¹⁵⁵, aveva convocato nel proprio studio legale il Diletto e la Patricelli per discutere di come riuscire ad evitare il fallimento della SAVE Group s.r.l. – società con sede a Montecchio di Reggio Emilia avente come oggetto sociale l'attività di progettazione e costruzione di porti ed aeroporti - e del merito di alcuni affari che Diletto aveva in corso con le società del gruppo SAVE. Dall'intercettazione ambientale si evinceva la piena consapevolezza nello Stranieri sia della posizione del Diletto (*è praticamente il braccio destro di Nicolino Grande Aracri...in custodia cautelare per 22 omicidi capito?*) sia dell'esistenza di una struttura del sodalizio mafioso egemone in Reggio Emilia (*allora questi qua c'hanno tutta Reggio Emilia...*). L'attività captativa permetteva anche di accertare che, pur in assenza di qualsivoglia carica sociale, Diletto aveva assunto il ruolo di vero e proprio *dominus* dell'intera attività imprenditoriale del gruppo SAVE. Tra le carte sequestrate a Vecchi Giovanni vi era anche una scrittura stipulata in data 22/05/2013 tra il Diletto, il Vecchi e la Patricelli, nella quale era espressamente stabilito che le quote del Diletto nella società maltese SAVE International Ltd venivano cedute a Patricelli Patrizia e che il trasferimento aveva carattere meramente fittizio. In questa scrittura il valore della quota ceduta fittiziamente alla Patricelli veniva indicato in 30 milioni di euro, dei quali 300.000,00 già versati dal Diletto a titolo di finanziamento soci. Il 09/07/2013 veniva registrata una conversazione tra lo Stranieri e il Grande

¹¹⁵² Si è già avuto modo di osservare che **DILETTO Alfonso**, nato a Cutro (KR) il 12 maggio 1967, residente a Brescello (RE) in via Pirandello nr. 8/A, nipote per parte madre di GRANDE ARACRI Rosario, nato a Cutro il 28.01.1956, fratello di Nicolino, la cui moglie MUTO Silvana, nata a Cutro il 05.10.1960, è sorella di MUTO Giuseppina, nata a Cutro il 02.11.1948, madre dello stesso DILETTO Alfonso.

¹¹⁵³ Cfr. sentenza appellata, p. 797.

¹¹⁵⁴ **Giovanni Benedetto Stranieri**, soggetto appartenente alle Forze dell'Ordine, in congedo dal 21/1/2014, ma che, all'epoca dell'indagine, era Maresciallo dei Carabinieri in aspettativa per malattia in forza ad un Reparto territoriale in Roma, dal 26/7/2012 praticante abilitato alla professione forense e successivamente, dal 31/10/2013, iscritto all'Albo Avvocati di Roma, Sezione Speciale D. Lgs. 96/2001 avvocati stranieri stabiliti.

¹¹⁵⁵ Questo incontro previo con l'imputato risulta attestato dalla ambientale 6989 del 15/06/2013, su cui *infra*.

Aracri Nicolino all'interno del carcere di Bari. L'imputato e lo Stranieri in tale circostanza discutevano, tra gli altri, della situazione finanziaria e legale della SAVE, del Diletto e delle movimentazioni di ingenti somme di denaro (*i soldi che fine hanno fatto?... che fine hanno fatto i soldi?... chiedete che fine hanno fatto i sei milioni di euro?*). Secondo il primo giudice, questa conversazione costituisce una decisiva chiave di lettura del restante compendio probatorio, a conferma degli investimenti del boss di Cutro nelle imprese SAVE¹¹⁵⁶ e della fittizietà delle intestazioni sopra indicate.

1. – I motivi d'appello

L'imputato proponeva appello , anche con motivi aggiunti, avverso tutte le statuizioni di condanna sopra elencate censurando :

a.) - con riferimento alla contestazione sub **capo 12)** veniva **preliminarmente** richiesta (nei motivi nuovi) la rinnovazione parziale dell'istruttoria , per disporre l'acquisizione di documentazione relativa al cd. "affare Sestito" ed una perizia antropometrica volta a sconfiggere l'effettività di un incontro tra Grande Aracri e Villirillo il 31/5/11 presso l'Ospedale "Gemelli" di Roma: richiesta che veniva considerata inammissibile da questa Corte con l'ordinanza del 6/5/17 già richiamata nel capitolo iniziale sulle integrazioni istruttorie in appello.

● **Nel merito** veniva lamentata la mancanza della prova che Grande Aracri fosse il mandante dei danneggiamenti ai tre veicoli di cui all'imputazione e che il movente dell'azione fosse la mancata restituzione dei denari che il Villirillo avrebbe ricevuto dall'imputato al fine di investirli (circa 2 milioni di euro!) e dei quali si sarebbe poi appropriato;

- a fondamento della tesi difensiva veniva allegata la circostanza che Grande Aracri Nicolino era ristretto in carcere sino al marzo 2011 mentre la criticità economica del Villirillo si sarebbe già palesata il 21/07/2011, data del primo arresto di quest'ultimo;

- sarebbe poi priva di reale fondamento la tesi del Gup secondo cui il Villirillo aveva ricevuto tempo prima il denaro da Grande Aracri Ernesto, fratello dell'imputato: l'attività di intercettazione era già attiva nei confronti del fratello dell'imputato sin dall'ottobre 2010 ma nulla era emerso a riguardo di suoi rapporti economici con il Villirillo;

- per contro, nel corso di alcune conversazioni captate in carcere, l'imputato aveva affermato che il Villirillo è "*il più imbroglione di Cutro e lo sanno tutti*". Sarebbe quindi del tutto implausibile l'avvenuta consegna dei soldi proprio al Villirillo;

¹¹⁵⁶ cfr. sentenza appellata, pp. 849 e ss.

- da altre conversazioni ambientali captate nel carcere di Rossano si evince che Villirillo non faceva alcun riferimento a consegne di danaro ricevute dal Grande Aracri Nicolino né attribuiva a quest'ultimo la responsabilità degli atti intimidatori;

- le fotografie allegate dagli inquirenti non consentirebbero poi di affermare che le persone fotografate presso il reparto di cardiologia dell'ospedale Gemelli di Roma (nell'occasione del ritenuto incontro tra il boss cutrese ed il Villirillo) fossero proprio Grande Aracri Nicolino e il predetto Villirillo;

- il Gup, negando la possibilità di produrre documenti relativi all'"affare Sestito" avrebbe violato il diritto di difesa dell'imputato¹¹⁵⁷; la documentazione indicata dalla difesa avrebbe permesso invero di fornire riscontro alla tesi difensiva del Grande Aracri secondo cui egli si sarebbe limitato ad un interessamento affinché il Villirillo restituisse al cardiologo Sestito un prestito di € 180.000,00 risalente al maggio 2011;

- infine l'appellante contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991;

- nei **motivi nuovi** depositati in data 11/04/2017 l'appellante ritornava sulla ritenuta impossibilità della circostanza secondo cui il Villirillo avrebbe ricevuto il danaro sottratto a Grande Aracri Nicolino per il tramite del fratello Ernesto poiché nel periodo considerato dal primo giudice quest'ultimo si trovava ristretto in carcere ed era scarcerato soltanto nel 2014;

- mancherebbe poi qualunque prova della consegna di una quantità così ingente di denaro; la motivazione resa dal primo giudice sarebbe fondata soltanto su supposizioni e congetture e Grande Aracri Nicolino non avrebbe avuto alcun interesse a ordinare l'incendio dei veicoli appartenenti a soggetti ritenuti vicini a Villirillo;

- l'appellante allegava fotocopia della fotografia scattata dalla polizia giudiziaria che dovrebbe mostrare il Villirillo e il Grande Aracri Nicolino all'ospedale Gemelli di Roma: tale allegato mostrerebbe che i due soggetti effigiati non corrispondono agli imputati

Nella **memoria in data 18/07/2017** l'appellante ha svolto poi alcune considerazioni preliminari sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe a proposito dell'affare Sorbolo: sarebbero soltanto dicerie la consegna di soldi a Falbo Francesco da parte di Grande Aracri Nicolino, la consegna di soldi da quest'ultimo a Villirillo e financo la visita del

¹¹⁵⁷ A p. 257 della sentenza appellata il GUP annota che "Nel corso del processo si delineava poi la tesi difensiva del GRANDE ARACRI, il quale, a fronte del tenore stringente delle intercettazioni ambientali, che lo avevano visto reclamare imperiosamente denaro nei confronti del VILLIRILLO, imputava dette richieste ad un debito che VILLIRILLO Romolo aveva contratto con tale prof. SESTITO, medico curante dello stesso GRANDE ARACRI, per la cui estinzione egli si era interessato.

Giglio a Nicolino Grande Aracri, subito rettificata dal collaboratore, che precisava di aver incontrato soltanto la moglie del Grande Aracri, Mauro Giuseppina.

A riguardo del capo 12) la memoria citata ripresentava i medesimi motivi di appello aggiungendo ulteriori considerazioni di ordine logico che contrasterebbero con la tesi di accusa.

b.) - A riguardo della contestata intestazione fittizia di quote della società Il Cenacolo s.r.l. contestata al **capo 89)** l'appellante rileva innanzitutto una contraddizione: per quale motivo il Grande Aracri avrebbe dovuto investire nella gestione di un ristorante in perdita e non nella più remunerativa proprietà ove si svolgeva l'attività commerciale?

- mancherebbe poi qualunque prova del trasferimento di denari dall'imputato ai presunti soci Bolognino o Vertinelli. Per contro, la stessa sentenza dà atto della circostanza che il Bolognino, ancora il 04/05/2012 era alla ricerca di capitale per la gestione del "Cenacolo del Pescatore", come si rileverebbe dalla richiesta di pagamento del debito di Rocco Covelli;

- mancherebbe comunque la prova di un trasferimento dei ricavi della gestione al Grande Aracri. Gli altri elementi indiziari valorizzati dal primo giudice per sostenere che Grande Aracri era un socio occulto sarebbero inconsistenti;

- nel giro di soli sei mesi il ristorante registrava già un passivo di circa 50.000,00 euro e il Bolognino proponeva al Macri di chiudere l'attività. Sarebbe illogico che il Bolognino, che si assume socio del Grande Aracri nella gestione del locale, potesse tranquillamente chiudere un'attività senza darne conto al suo socio;

- la smentita (ricavata dalle ulteriori indagini) delle dichiarazioni di Bolognino sarebbe neutra rispetto all'imputato Grande Aracri Nicolino: l'esclusione dal ruolo di socio di Domenico Celano non sarebbe infatti in sé sufficiente per affermare che il socio occulto fosse proprio Grande Aracri;

- nei **motivi nuovi** depositati il 10/04/2017 l'appellante rileva che il collaboratore Marino è stato ritenuto inattendibile in numerose sentenze (sul punto venivano richiamati gli allegati alla memoria depositata avanti al Gup il 26/02/2016);

- il primo giudice avrebbe poi errato nel ritenere che le locuzioni pronunciate da Bolognino nella telefonata intercorsa con Sarcone il 27/06/2012 ("*Quello di giù*". "*l'amico buono*") si riferissero a Grande Aracri Nicolino: il Tribunale del riesame, nell'ordinanza del 29/07/2015, riteneva invero insufficienti i riscontri alla teoria fatta propria dal primo giudice:

- il Bolognino gestiva il ristorante dal 2008, epoca in cui Grande Aracri Nicolino era ancora detenuto. L'assunto che il Bolognino fosse entrato in affari con il Grande Aracri non troverebbe alcun riscontro in nessuna delle telefonate intercorse tra il Bolognino, Tonelli Loris, Macri Francesco e i fratelli Vertinelli.

c.) - Quanto alla ricettazione pluriaggravata contestata al **capo 94 bis)** viene innanzitutto esclusa la conoscenza del Grande Aracri circa la presunta truffa perpetrata dal Bolognino in danno del Rossi: la merce risultava regolarmente fatturata dalla società del Rossi alla Secav s.r.l. e il trasferimento al sud avvenne tramite una ditta specializzata nei trasporti, la Associated Group Società Consortile a r.l. : in definitiva, mancherebbe la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo al di là di ogni ragionevole dubbio;

- la stessa fondatezza della querela proposta dal Rossi sarebbe tutt'altro che pacifica in quanto la merce, già di proprietà della società Asoledil s.r.l. si trovava stoccata presso un capannone di proprietà della Serena Real Estate s.p.a., concesso in uso da questa società, di proprietà del Rossi, alla società Hevea s.r.l. Il Rossi, essendo debitore di Rocca Antonio, dopo aver incamerato la merce in capo alla propria società, non potendo vendere le piastrelle al dettaglio in quanto attività non compresa nell'oggetto sociale, le avrebbe messe a disposizione del Rocca, con la collaborazione del geom. Davide Sandrini, amministratore di Asoledil s.r.l., in pagamento del proprio debito verso il Rocca medesimo. La fattura di vendita da Serena Real Estate a Secav sarebbe una fattura di comodo, emessa al solo fine di garantire la regolare circolazione delle piastrelle, circolazione avvenuta "in nero" posto che mancherebbe una presa in carico da parte di Secav e la successiva fatturazione da questa a nuovi acquirenti;

- il Rossi non potrebbe poi ritenersi vittima di una truffa posto che egli aveva messo le piastrelle a disposizione di Antonio Rocca, a titolo di *datio in solutum*: il predetto, da ritenersi persona esperta nel commercio, non avrebbe peraltro mai ceduto beni di ingente valore ad una società dotata di minimo capitale sociale senza acquisire informazioni sulla solidità della compratrice, peraltro poco dopo fallita: in definitiva, mancherebbe un reato che possa fungere da presupposto per ritenere sussistente il successivo delitto di ricettazione;

- nei **motivi nuovi** depositati in data 11/04/2017 l'appellante sostiene che la persona indicata da Gualtieri come "*mamma*" non sarebbe riconducibile a Grande Aracri Nicolino; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero, sul punto, inattendibili non essendo emersa una circostanza del genere in alcuno dei processi già celebrati;

- non vi sarebbe inoltre alcun nesso tra le piastrelle di cui all'imputazione e la documentazione sequestrata presso l'abitazione dell'imputato, che si riferirebbe non allo stoccaggio di piastrelle presso un capannone di Asola bensì agli elementi di un capannone ancora da montare;

- mancherebbe infine qualsiasi prova che l'imputato si fosse interessato in merito alle piastrelle provenienti da Luca Rossi ed Antonio Rocca.

d.) – In ordine infine al reato di intestazione fittizia contestato al **capo 192)** l'imputato sottolinea come il primo giudice avesse dato atto che non vi è alcuna traccia di un trasferimento di denaro

dall'imputato a Diletto Alfonso poi investito nel gruppo Save; ciononostante, incorrendo in un evidente vizio logico, il Gup avrebbe attribuito valore di riscontro a un dato negativo, posto che l'investimento viene dato per certo muovendo dal presupposto che esso sarebbe stato così bene occultato da non poter lasciare la minima traccia;

- una spia dell'investimento è stata rinvenuta nella scrittura privata 22/05/2013 che attesta un versamento soci alla società Save International LTD di € 300.000,00 da parte di Alfonso Diletto: detta somma sarebbe vicina a quella richiamata nella conversazione del 09/07/2013 tra l'imputato e l'avv. Benedetto Stranieri nel carcere di Bari, ma un importo del genere non sarebbe stato recepito da alcuno dei trascrittori della conversazione;

- in ogni caso la scrittura attesterebbe un investimento "in trasparenza": sarebbe quindi illogico presupporre un investimento per interposizione fittizia;

- inoltre il fallimento di tutte le società del gruppo dovrebbe confermare l'assenza di investimenti da parte del Grande Aracri o del solo Diletto, salvo piccole anticipazioni nell'ordine di 10 o 20 mila euro;

- il fatto poi che Diletto, ancora nel febbraio 2014 impegnasse denari per sostenere spese degli ormai rovinati imprenditori Vecchi-Patricelli, contraddirebbe l'assunto del primo giudice che il Grande Aracri avesse chiesto al Diletto di rientrare provvedendo al recupero di quanto versato;

- riscontri dell'investimento del Grande Aracri non potrebbero poi essere individuati nelle dichiarazioni rese da Luisanna Martinez (che si riferì soltanto al Diletto) e nella conversazione intercettata il 31/10/2013 tra Pelizzari Ester e Patricelli Patrizia (dalla quale non si desumerebbe alcuna prova di un investimento di denaro nel Gruppo Save da parte del Grande Aracri);

- l'assenza di reali investimenti nel Gruppo Save dovrebbe poi desumersi anche dalla mancata conclusione di alcune rilevanti iniziative imprenditoriali (contratto con Baker Eood per la realizzazione di un hotel in Bulgaria, contratto in Costa d'Avorio);

- né la prova dell'investimento del Grande Aracri potrebbe essere desunta dal coinvolgimento dell'avv. Benedetto Stranieri, scelto soltanto per la sua fama di essere in grado di spostare processi da Reggio Emilia a Roma. D'altra parte le dichiarazioni del legale dovrebbero essere ritenute inattendibili visto l'approccio manifestato agli inquirenti: *"ditemi cosa volete che vi dica e ditemi subito cosa mi darete in cambio"*;

- infine, l'appellante contesta che l'ambientale del 09/07/2013 valga a costituire un riscontro dell'investimento di denaro del Grande Aracri nel Gruppo Save sia perché la frase rivolta dal Grande Aracri all'avv. Stranieri (*"gli dovete dire così: 'i soldi miei che fine hanno fatto... che fine hanno fatto i soldi'"*) potrebbe riguardare qualunque cosa, qualunque investimento, sia perché mancherebbe allo stato certezza sugli importi captati avendo i consulenti fornito dati tra loro diversi

mentre il giudice di primo grado avrebbe addirittura optato per un importo del tutto equivoco non riscontrato neppure dalla trascrizione di Polizia Giudiziaria.

e.) – L'appellante contesta il computo della recidiva e la dosimetria della pena.

f.)- Viene altresì contestata la liquidazione del danno a favore delle parti civili, costitutesi per il reato associativo che non è addebitato all'appellante.

Nella **memoria ex art. 121 c.p.p. depositata 18/07/2017** l'appellante eccepisce:

a) l'assenza di prova in contabilità dei flussi di denaro (*non si sa quanti soldi siano stati dati e da chi; non si sa quando siano stati dati*); b) l'eventuale movimentazione di denaro da parte di Diletto non potrebbe essere aprioristicamente attribuita a Grande Aracri Nicolino; c) nel colloquio in carcere con Benedetto Stranieri quest'ultimo menziona la "*società sua*" riferendosi a Diletto mentre Grande Aracri mostra di non sapere nulla della Save al punto da confonderla con la società dove lavorava suo genero Gaetano Belfiore; d) vi sarebbe confusione tra le varie cifre percepite dai vari trascrittori e qualcuno avrebbe individuato il potenziale investimento in Oppido; e) l'imputato ha sempre dichiarato che il denaro di cui si discusse nel colloquio in carcere con Stranieri era quello consegnato nel marzo 2011 a Diletto affinché lo consegnasse all'avvocato Stranieri il quale a propria volta avrebbe dovuto consegnarlo all'avvocato Villani.

2. – Motivi della decisione

a.-) Capo 12

L'appello dell'imputato è infondato, e non può che essere respinto.

Il primo giudice ha considerato una serie particolarmente ampia di indizi gravi, precisi e concordanti che portano all'univoca conclusione secondo cui il mandante dei gravissimi atti intimidatori posti in essere attraverso gli incendi non può che essere Grandi Aracri Nicolino.

- L'appellante ha completamente trascurato di considerare: a) il contributo offerto dai collaboratori Vrenna Giuseppe e Cortese Angelo Salvatore, che hanno attestato sia la vicinanza a Grande Aracri Nicolino del Villirillo sia il ruolo di quest'ultimo, indicato come soggetto "*che è bravo a livello finanziario, faceva movimenti, muoveva soldi in poche parole*" nonchè dotato della preziosa qualità personale dell'incensuratezza¹¹⁵⁸; b) il rilevante contributo offerto dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, che danno atto di come fosse noto, sia in Emilia che in Calabria, lo spregiudicato comportamento appropriativo del

¹¹⁵⁸ Cfr. sentenza appellata, pp. 217-220. Una straordinaria conferma della dichiarazione del collaboratore circa la decisività della condizione di incensuratezza si rinviene nella conversazione captata il 09/08/2011 tra Gualtieri e Antonio e Grande Aracri Nicolino. Parlando di Villirillo il Gualtieri afferma: "*Lui doveva essere vergine per voi*" e il Grande Aracri replica: "*sì, sì ma io gliel'ho detto: "se tu... no?... non sei così a me non mi servi"*", cfr. sentenza appellata, p. 227.

Villirillo¹¹⁵⁹; c) tra queste si rivelano di straordinaria importanza le ambientali captate il 24/07/2012 e 02/08/2012 nelle quali lo stesso Grande Aracri Nicolino, dopo aver parlato di alcuni fatti di appropriazione da parte del Villirillo¹¹⁶⁰, lancia la lapidaria accusa che *“questo si è fottuto due milioni, due milioni e centomila euro... compà ... nel termine di un anno”*¹¹⁶¹; d) le ambientali del 11/09/2012, che attestano come, nell’incontro avvenuto quel giorno tra Grande Aracri Nicolino e Villirillo Romolo, quest’ultimo implori *“un’ultima possibilità”*¹¹⁶², ricevendo l’accusa dal primo che *“tu i soldi te li sei presi”*¹¹⁶³.

- Altrettanto pretermessi dalla difesa sono gli elementi indiziari che attestano l’ira del Grande Aracri Nicolino verso il Villirillo espressa dalle parole: *“Ti ammazzo fino a che cammini”*¹¹⁶⁴, *“se tu non sistemi il problema nostro no? ... Non lo sistemi no? ... Noi ti dobbiamo ammazzare. Siamo obbligati ad ammazzarti. Adesso regolati... Ti dobbiamo ammazzare obbligato”*¹¹⁶⁵.
- La difesa dell’appellante ha ancora trascurato di considerare i non pochi elementi indiziari che ricollegano gli incendi avvenuti in Emilia ed in Calabria con lo “sgarro” del Villirillo costituito dall’appropriazione del danaro. Emblematiche, sul punto, sono l’ambientale del 18/04/2012 tra Gareri Giuseppina, moglie di Mancuso Vincenzo, ed un’altra donna non identificata: *“[i soldi] non gliel’ha dati ... ha fatto orecchie da mercante, e a dicembre... a dicembre gli hanno bruciato la casa”*¹¹⁶⁶, e la telefonata in cui Gualtieri Antonio dice a Roberta Tattini che a Villirillo *“gli hanno bruciato la casa, quella casa a lui gliel’hanno bruciata... non lo lascia in pace ... se non gli porta tutti i soldi non lo lascia in pace”*¹¹⁶⁷.
- Significative ai fini della decisione appaiono anche altre circostanze considerate dal primo giudice¹¹⁶⁸ e non affatto contestate da parte dell’appellante : la circostanza che le vittime avessero tutte, quale comune denominatore, un rapporto privilegiato con il Villirillo Romolo e fossero state colpite in Emilia ed in Calabria in uno stretto arco temporale coincidente con

¹¹⁵⁹ Cfr. in particolare: 1) le conversazioni tra Gualtieri Antonio e Tattini Roberta riportate nella sentenza appellata a p. 228 e ss.; 2) la conversazione tra Battaglia Pasquale e Cappa salvatore riportata alle pp. 233 e ss.; 3) la conversazione tra Battaglia Pasquale e Mancuso Salvatore riportata alle pp. 234 e 235; 4) la conversazione intercorsa il 18/04/2012 tra Gareri Giuseppina, moglie di Mancuso Vincenzo, ed un’altra donna non identificata. La Gareri afferma che Villirillo: *“gli ha fatto uno sgarbo a Manuzza... c’era un affare di non so quanti miliardi e lui si è preso qualche soldo... non si sa sti soldi dove sono andati a finire”* (p. 241).

¹¹⁶⁰ Il Villirillo si sarebbe presentato presso una discoteca di Montepaone qualificandosi come responsabile della locale di Cutro ed estorcendo 5.000,00 euro, cfr. sentenza pp. 243-245; inoltre il Villirillo avrebbe incassato da Mazzei una tangente di 250.000,00 euro, cfr. l’ambientale trascritta alle p. 247 e ss. della sentenza appellata.

¹¹⁶¹ Cfr. la trascrizione della conversazione alle pp. 245 e ss. della sentenza appellata.

¹¹⁶² Ibidem, pp. 255-256.

¹¹⁶³ Ibidem, p. 254.

¹¹⁶⁴ Cfr. sentenza appellata, p. 245.

¹¹⁶⁵ Cfr. l’ambientale nr. 4679 delle ore 12:20:37 del 2/8/2012 riportata a p. 247 della sentenza appellata.

¹¹⁶⁶ Ibidem, p. 242.

¹¹⁶⁷ Ibidem, p. 242.

¹¹⁶⁸ Ibidem, p. 256.

la scoperta dell'appropriazione, nonché la circostanza che, in almeno due casi, gli esecutori materiali degli incendi fossero soggetti ben inseriti nell'ambiente 'ndranghetista¹¹⁶⁹.

Alla luce dell'ampio e variegato compendio indiziario raccolto ed esaminato dal gup, qui del tutto sommariamente indicato, i motivi d'appello proposti dall'imputato risultano destituiti di qualunque fondamento.

- Il primo motivo, che fa leva sulla presunta impossibilità di consegna del danaro dal Grande Aracri Nicolino al Villirillo per via dello stato di detenzione in cui il primo si trovava era già stato proposto al giudice di primo grado, che aveva motivato sul punto, osservando correttamente che lo stesso Grande Aracri aveva collocato il probabile arco di tempo dell'appropriazione (di due milioni e centomila euro) tra il gennaio ed il luglio 2011, quindi in un periodo in gran parte successivo alla di lui scarcerazione, avvenuta nel marzo del 2011¹¹⁷⁰. È appena il caso di osservare come le intercettazioni in atti appaiano inequivoche circa l'effettività della appropriazione del danaro, cosicché non appare affatto decisiva la circostanza che non siano noti il giorno, il luogo e le modalità della sua consegna. Ciò che rileva è la convinzione, generalizzata nell'ambiente frequentato dal Villirillo e ampiamente provata dalle indagini svolte - segnatamente dall'ambientale che riporta la viva voce del Grande Aracri Nicolino¹¹⁷¹ - che il Villirillo si fosse appropriato di denaro appartenente a Nicolino Grande Aracri :appropriazione che peraltro, a ben vedere, neppure il Villirillo medesimo negava in presenza del boss cutrese¹¹⁷².

- Infondato appare poi l'argomento che lamenta il mancato accertamento della natura del rapporto sottostante. Le consegne di danaro a Villirillo da parte del boss cutrese in vista dell'illecito reimpiego costituiscono un dato pacifico¹¹⁷³.
- Del tutto inaffidabili ai fini della decisione appaiono le ambientali captate nei luoghi di detenzione del Grande Aracri Nicolino e del Villirillo: l'affermazione del Grande Aracri secondo cui il Villirillo sarebbe *"il più imbroglione di Cutro e lo sanno tutti"*, dichiarazione da cui dovrebbe desumersi che nessuno (e men che meno il capo cosca di Cutro) avrebbe affidato al Villirillo somme di danaro da reinvestire, appare chiaramente strumentale a fini difensivi. Grande Aracri Nicolino ha maturato una lunga esperienza detentiva, come lui stesso ha dichiarato in udienza, nel corso di una delle sue numerose dichiarazioni spontanee.

¹¹⁶⁹ Cfr. sentenza appellata, p. 256.

¹¹⁷⁰ Cfr. l'intercettazione riportata a p. 247 della sentenza appellata.


¹¹⁷¹ La trascrizione della conversazione alle pp. 245 e ss. della sentenza appellata.

¹¹⁷² cfr progr. 7431 e 7432 dell'11/9/12, RIT 586/12 in Vol.22 e Vol.40

¹¹⁷³ Si rimanda, sul punto, alla trattazione relativa alla posizione dell'imputato Villirillo Romolo.

È difficile immaginare che egli non si aspettasse di essere intercettato nel corso di un colloquio con i propri famigliari.

- Di nessuno rilievo appare poi l'assunto che il Villirillo, nelle ambientali captate presso il carcere di Rossano, non facesse il nome del Grande Aracri Nicolino, né come persona da cui avrebbe ricevuto danaro, né come mandante degli atti intimidatori. Le indagini svolte confermano che nessuno degli imputati pronunciava il nome del Grande Aracri Nicolino, sempre soltanto evocato (in casi di assoluta necessità) con pseudonimi quali "il giovanotto", "il ragazzo", "la mamma", "quello di giù", "l'amico buono", financo, come si sta per vedere, "Equitalia".
- Per contro, la difesa ha ommesso di considerare la lettera in data 08/12/2011 con cui Villirillo scriveva dal carcere al cognato Olivo Domenico – il quale si era recato ben due volte da Grande Aracri Nicolino ad implorare clemenza per Villirillo - , consigliandolo di: "*non fidarti di nessuno e non andare da nessuno a chiedere il perché sia in Emilia che a Cutro. Allequitalia*¹¹⁷⁴ *abbiamo dato troppa confidenza non andare più là*"¹¹⁷⁵.
- Quanto poi agli assunti secondo cui non sarebbero affatto provati pregressi rapporti tra il capo cosca ed il suo luogotenente, giova osservare come la perizia antropometrica richiesta - a conferma dell'assunto secondo cui le due persone a colloquio ritratte nella fotografia scattata dalla polizia giudiziaria all'ospedale Gemelli di Roma il giorno 31/05/2011 non sarebbero il Villirillo e il Grande Aracri Nicolino ¹¹⁷⁶ - risulti irrilevante oltre che inammissibile. Invero, ancorchè la foto scattata dagli operanti abbia i contorni sfuocati, il confronto con le altre fotografie allegate dai carabinieri non lascia dubbi sul fatto che il soggetto a fianco del Grande Aracri fosse il Villirillo, ritratto pochi minuti prima dell'ingresso in ospedale con il medesimo abbigliamento (calzoni bianchi e camicia rosa) dell'uomo ritratto nella foto sfuocata¹¹⁷⁷. L'incontro del 31/05/2011 all'ospedale Gemelli risulta peraltro ulteriormente confermato dall'intercettazione avvenuta lo stesso giorno tra Villirillo Romolo e Gualtieri Antonio alle ore 15:34, nella quale il primo informa il secondo che "*io sono dal ragazzo ... dal giovanotto*"¹¹⁷⁸.




¹¹⁷⁴ Equitalia è un altro termine che, secondo gli inquirenti, indica sempre Grande Aracri Nicolino,

¹¹⁷⁵ La lettera viene riassunta più ampiamente a p. 238 della sentenza appellata.

¹¹⁷⁶ perizia che non poteva essere ammessa per i motivi già ampiamente esposti nell'ordinanza di questa Corte emessa il giorno 06/05/2017.

¹¹⁷⁷ Cfr. il servizio di o.c.p. n. 18 effettuato il 31/05/2011 dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, riportato anche a p. 42 dell'Informativa in data 07/05/2013.

¹¹⁷⁸ Cfr. p. 223 della sentenza appellata.

- 
- Infine merita ricordare che lo stesso Villirillo Romolo, nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza dell'8/02/2016, ha ammesso di essersi recato al Policlinico Gemelli per fare visita alla nonna e di avere in quella occasione incontrato il Grande Aracri Nicolino¹¹⁷⁹.
 - A riguardo della acquisizione della documentazione relativa all'"affare Sestito", il cardiologo che in tesi difensiva avrebbe prestato al Villirillo la somma di € 180.000,00 ed a favore del quale Grande Aracri sarebbe intervenuto per sollecitare il Villirillo alla restituzione (con ciò stesso volendosi suggerire che la somma della cui mancanza si doveva l'imputato era quella non restituita al medico), l'ordinanza di questa Corte in data 06/05/2017 ha ritenuto inammissibile la richiesta istruttoria. È appena il caso di rimarcare anche la completa irrilevanza della prova ai fini della decisione. Il primo giudice, infatti, ha già lucidamente osservato come Grande Aracri Nicolino sia stato notiziato del credito vantato dal Sestito nell'ottobre 2011 mentre la posizione del Villirillo risultava già gravemente compromessa all'epoca del suo primo arresto, avvenuto il 21/07/2011¹¹⁸⁰. Inoltre, l'importo del prestito asseritamente concesso dal cardiologo Sestito sarebbe, in tesi, di € 180.000,00, mentre nell'ambientale captata il 24/07/2012 il Grande Aracri Nicolino lamenta, come si è già visto, un ammanco di oltre due milioni di euro. Pertanto, come ha già rilevato il primo giudice, pur emergendo dalle intercettazioni tracce di questa vicenda, appare in tutto evidente, anche alla luce dell'ampio compendio probatorio acquisito agli atti, che l'intervento del Grande Aracri Nicolino nei confronti del Villirillo Romolo non potesse essere riferito all'asserito prestito concesso dal dott. Sestito, posto che egli faceva chiaro riferimento a "*una cosa nostra*", che Villirillo doveva restituire a lui personalmente perché "*quando lavoravi per noi i soldi te li sei abbuscati*"¹¹⁸¹.
 - Anche il triplice motivo allegato dall'appellante per affermare la pretesa insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 è palesemente infondato.

- L'appellante, invocando il precedente secondo cui "*Per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 l'intervento di un'associazione mafiosa deve essere quantomeno evocato dall'agente*"¹¹⁸², rileva, in primo, luogo che, nel caso di specie, il Grande Aracri Nicolino non avrebbe evocato nulla. Si tratta di un asserito privo di fondamento. Infatti, come ha correttamente rilevato il primo giudice, l'azione del Grande Aracri era diretta nei confronti di soggetti – il Villirillo *in primis* - ben inseriti

¹¹⁷⁹ Cfr. il foglio 202 del verbale stenotipico dell'udienza 08/02/2016.

¹¹⁸⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 258.

¹¹⁸¹ *ut supra*, intercettazione nn. 7431 e 7432 RIT. 586/12

¹¹⁸² Cass. Pen., Sez. 5, n. 12458 del 22/01/2014 - dep. 17/03/2014, Bontempo Scavo ed altri, Rv. 259404.

nell'ambiente e pertanto assolutamente in grado di percepirne il significato anche nei suoi risvolti più sottili. Non vi era pertanto alcuna necessità di evocazione del sodalizio.

- In secondo luogo l'appellante, dopo aver premesso che l'aggravante presuppone un comportamento "ostentato", per incutere timore e per essere percepito come proveniente dal clan, assume che "*Romolo Villirillo non ha percepito nulla né è stato intimorito*". Anche questo motivo è palesemente privo di fondamento. Si è visto sopra che le intercettazioni ambientali attestano in modo inequivocabile sia il profondo clamore che gli incendi di veicoli ed immobili, di Villirillo e di persone a lui vicine, suscitavano nell'ambiente cutrese ed emiliano¹¹⁸³, sia lo stato di profondo assoggettamento manifestato dal Villirillo, nell'incontro con Grande Aracri Nicolino del 11/09/2012, quando il primo implorò il boss di concedergli "*un'ultima possibilità*", ricevendo però da quest'ultimo l'accusa che "*tu i soldi te li sei presi*"¹¹⁸⁴. Risulta pertanto assai difficile, per non dire impossibile, sostenere ragionevolmente che il Villirillo non abbia percepito nulla né sia stato intimorito.

- In terzo luogo l'appellante sottolinea la contraddizione insita nella applicazione dell'aggravante del rafforzamento di un'associazione mafiosa (quella contestata al capo 1) ad un soggetto – il Grande Aracri Nicolino – che a tale associazione risulta estraneo. L'assunto difetta questa volta di pertinenza. Il primo giudice, infatti, ha applicato unicamente l'aggravante del metodo mafioso, non anche il profilo relativo all'agevolazione dell'attività del sodalizio. Si rimanda alla semplice lettura del testo¹¹⁸⁵.

In definitiva, l'appello proposto da Grande Aracri Nicolino sul capo 12) appare destituito di qualunque fondamento, e non può che essere respinto.

Anche le considerazioni svolte nella memoria ex art. 121 c.p.p. depositata il 18/07/2017 non appaiono affatto decisive. L'appellante ripropone la tesi dell'impossibilità della consegna al Villirillo dell'ingente somma ipotizzata, trovandosi il Grande Aracri Nicolino e il di lui fratello Grande Aracri Ernesto, in carcere. Sull'irrelevanza di tali assunti si è già avuto occasione di riflettere.

¹¹⁸³ Più sopra, nel testo, sono state richiamate, per la zona di Cutro, l'ambientale del 18/04/2012 tra Gareri Giuseppina, moglie di Mancuso Vincenzo, ed un'altra donna non identificata: "[i soldi] *non gliel'ha dati ... ha fatto orecchie da mercante, e a dicembre... a dicembre gli hanno bruciato la casa*"¹¹⁸³ e, per il contesto emiliano, la telefonata in cui Gualtieri Antonio dice a Roberta Tattini che a Villirillo "*gli hanno bruciato la casa, quella casa a lui gliel'hanno bruciata... non lo lascia in pace ... se non gli porta tutti i soldi non lo lascia in pace*".¹¹⁸³

¹¹⁸⁴ Cfr. la trascrizione della conversazione a p. 255-256 della sentenza appellata.

¹¹⁸⁵ Ecco il testo della motivazione del GUP (p. 258): "*Sussiste la circostanza aggravante di cui all' art. 7 l. 203/91, trattandosi di modalità di azione che obbedisce appieno al paradigma dell'intimidazione mafiosa, peraltro diretta nei confronti di soggetti ben inseriti nell'ambiente e pertanto assolutamente in grado di percepirne il significato, anche nei suoi risvolti più "sottili". Del resto, vi è riscontro concreto dell'assoggettamento delle vittime e del fitto muro di omertà da queste eretto, eventi che della sussistenza del metodo mafioso costituiscono la riprova.*"

Analoga irrilevanza deve essere attribuita alle inferenze, svolte nella memoria in esame, secondo cui l'imputato non avrebbe mai corso il rischio di entrare in conflitto con l'organizzazione emiliana ed inoltre non si spiegherebbe come quest'ultima non abbia tentato di dirimere il conflitto con Cutro. Sembra facile rispondere a tali obiezioni osservando come l'affronto del Villirillo al boss cutrese fosse deprecato tanto in Emilia quanto in Calabria cosicché non sussisteva alcun rischio di tensioni tra la cosca calabrese e la cellula emiliana.

L'appellante svolge l'ulteriore inferenza secondo cui, avendo il collaboratore Giglio affermato che Michele Colacino era nelle grazie di Grande Aracri Ernesto, non si spiegherebbe come mai Grande Aracri Nicolino, per colpire Villirillo, avesse potuto ordinare l'incendio dell'auto di una persona così cara al fratello.

Anche a questa obiezione è agevole ribattere che il legame parentale non costituiva affatto una remora insormontabile per il boss di Cutro. Basti ricordare l'esclamazione di Grande Aracri Nicolino secondo cui *"Ernesto fa quello che dico io. Punto. Ernesto quando esce fa quello che dico io! Se no se Ernesto non fa quello che dico io, si fa "la baghettelle" e se ne scappare a Reggio Emilia!"*¹¹⁸⁶.

b.) - Capo 89

- Il primo motivo d'appello relativo alla imputazione in esame è chiaramente fallace per irrilevanza dell'argomento allegato. In questa sede, infatti, non rileva sapere il perché l'imputato non abbia investito nella proprietà dell'immobile piuttosto che nella conduzione ma soltanto se egli abbia, o no, investito nella gestione dell'attività di ristorazione, la quale non era certamente in perdita quando, nel giugno 2012, ebbe inizio.

- Quanto alla lamentata mancanza di prova del trasferimento dei denari, da e verso Grande Aracri Nicolino, si è già avuto modo di osservare¹¹⁸⁷ come dal compendio probatorio acquisito agli atti si evinca che il boss cutrese fosse sempre minuziosamente informato di tutti gli affari trattati al nord, o anche all'estero, dai sodali trasferitisi in Emilia - che peraltro si recavano frequentemente anche presso la sua abitazione in Cutro per aggiornarlo - ed anche al corrente addirittura degli introiti più o meno leciti ricavatine da ciascuno di loro. Di eccezionale rilevanza risulta la già citata conversazione ambientale 08/01/2013 in cui Grande Aracri, parlando con Diletto, racconta di come

¹¹⁸⁶ Progr. Nr. 588 dell'8/7/2012 (Reg. Int. Nr. 586/12): *Nella stanza sono presenti Nicolino, Olivo Domenico e Uomo chiamato "Peppe" i quali intraprendono discorsi inerenti i soldi che Nicolino vanta di ricevere (n.d.r. da Villirillo Romolo e Colacino Antonio). La conversazione utile inizia alle ore 11:12:35. Nicolino: Allora no, intanto... intanto io voglio chiarire una cosa e ve la voglio puntualizzare a tutti quanti, Ernesto (n.d.r. Grande Aracri Ernesto) fa quello che dico io!! Punto!! Peppe:...inc...(per accavallamento di voci) Nicolino: Ernesto quando esce fa quello che dico io!!! Peppe:....zio Nico'... INC... Nicolino: Se no se Ernesto non fa quello che dico io, si fa "la baghettelle" (n.d.r. bagagli) e se ne scappare a Reggio Emilia!*

¹¹⁸⁷ Nella parte generale di questa sentenza relativa alla sussistenza dell'associazione descritta al capo 1).

si fosse accorto (*tu lo sai che quando mi metto di qui controllo i conti correnti pure là di quelli*) che Curcio Domenico, cognato di Giglio, si era appropriato di soldi che non gli appartenevano¹¹⁸⁸.

- Non si vede poi come possa essere ritenuta in contraddizione con la tesi di accusa la circostanza che nel maggio 2012, un mese prima dell'inizio della gestione, il Bolognino, dovendo entrare in società con Grande Aracri Nicolino, e quindi conferire anche proprio capitale, tentasse di riscuotere un proprio credito da Covelli Rocco.

- Al quarto ordine di obiezioni sollevato dalla difesa, secondo cui sarebbe illogico che il Bolognino, che si assume socio del Grande Aracri nella gestione del locale, potesse tranquillamente chiudere un'attività senza darne conto al suo socio, è agevole replicare che la prospettata possibilità di chiusura non fosse altro che uno sfogo ed una minaccia meramente strumentale rivolta al Macrì (al quale vennero attribuite tutte le colpe del dissesto), non una decisione assunta unilateralmente dal Bolognino.

- Non è vero poi che il primo giudice abbia automaticamente ricavato la prova della qualità di socio occulto del Grande Aracri Nicolino dalla circostanza che Bolognino abbia mentito nell'indicare in Domenico Celano il personaggio che veniva indicato nelle telefonate intercettate come "*quello di giù*". Il giudice di primo grado si è limitato a considerare la circostanza soltanto come un indizio a sostegno dell'ipotesi secondo la quale Bolognino aveva strenuamente difeso l'assai temuto e potente boss di Cutro.

- Analoga rilevanza meramente indiziaria è stata attribuita dal giudice di prime cure alle provalazioni del pentito Marino Vincenzo, peraltro ritenute significative soltanto con riferimento all'anno 2007, vale a dire ad un periodo per il quale lo stesso gup assolveva il Grande Aracri dai delitti contestati ai capi 89 *bis*, *octies* e *novies*. L'appellante, sul punto, ha riproposto argomentazioni sulle quali il primo giudice aveva già correttamente ritenuto di non dover indugiare nel rispetto del sacrosanto principio di economicità della motivazione¹¹⁸⁹.

- Quanto all'insufficienza di gravità indiziaria ritenuta nel procedimento cautelare¹¹⁹⁰ sulla circostanza che la persona indicata con la locuzione "*quello di giù*" fosse l'odierno imputato, una lettura più profonda del compendio istruttorio acquisito agli atti impone una serena conferma del giudizio di prime cure. Innumerevoli, infatti, sono i casi emersi dalle intercettazioni nei quali il

¹¹⁸⁸ Cfr. progr.24601 dell'8/1/13, Rit.586/11: conversazione ambientale in cui Grande Aracri, parlando con Diletto, gli racconta di come si fosse accorto che Curcio Domenico, cognato di Giglio, si era appropriato di soldi che non gli appartenevano: "*(...) tu lo sai che quando mi metto di qui controllo i conti correnti pure là di quelli (...) controllo il conto corrente di (...) Curcio, che gli viene...cognato...i soldi che dice che si erano persi (...) e come cazzo va che i soldi li stiamo pagando a tuo cognato, 50.000, 100.000, 20.000, 30.000, 40.000(...) ma tu pensi che io l'ho saputo così che i soldi li ha presi tuo cognato?*"

¹¹⁸⁹ Cfr. sentenza appellata, p. 655.

¹¹⁹⁰ Insufficienza ritenuta dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31364/2015 e, quindi, dal Tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio, ordinanza 29/07/2015 del Tribunale di Bologna.

riferimento pacifico ed incontestato a Grande Aracri Nicolino viene espresso con pseudonimi, identici o simili, tutti comunque contenenti l'avverbio "giù".

Si allude:

- all'ambientale del 22/02/2012 nella quale Gualtieri Antonio¹¹⁹¹ dice a Tattini Roberta¹¹⁹²:
*"Se mi fanno girare le palle, io sono più sanguinario di quello di laggiù"*¹¹⁹³;

- all'ambientale del 15/05/2012 nella quale il Gualtieri, nel rivendicare la propria autonomia dal boss di Cutro sul "recupero crediti", si sfoga con Tattini Roberta dicendole che: *"quello lì, laggiù ... non ragiona più"*¹¹⁹⁴;

- alla telefonata del 08/02/2012 nella quale Bolognino Michele¹¹⁹⁵ riferisce a Blasco Gaetano¹¹⁹⁶ che il giorno prima non aveva potuto rispondere al telefono perché: *"Sono partito ieri mattina e quando non rispondevo, voleva dire che ero che parlavo con lui, sono stato giù"*¹¹⁹⁷;

- alla conversazione del 03/03/2012 intrattenuta da Tattini Roberta con Summo Giovanni nella quale la commercialista raccontava di come fu onorata, nell'ambito della operazione relativa al Fallimento Rizzi,¹¹⁹⁸ di avere ricevuto due giorni prima la visita de *"Il capo di giù, di Cutro... il sanguinario, quello che avevo già visto"*¹¹⁹⁹;

- l'ambientale del 24/04/2012 nel corso della quale la Tattini racconta al marito Fulvio Stefanelli che *"quello laggiù dopo che è stato fottuto e gli han fottuto tanti soldi l'anno scorso, non si fida più di nessuno eh!"*, alludendo pacificamente alla appropriazione ascritta al Villirillo ai danni del boss di Cutro¹²⁰⁰;

- l'ambientale del 02/09/2011 tra la Tattini e il Gualtieri nella quale quest'ultimo, con riferimento al c.d. "affare Blindo"¹²⁰¹ racconta alla commercialista di come Villirillo gli avesse riferito dell'ordine del boss di Cutro: *"dai portami a casa tutti sti soldi, insistentemente perché Lui laggiù: no lo dovete fare"*¹²⁰²;

¹¹⁹¹ Condannato dalla sentenza appellata per partecipazione all'associazione di stampo mafioso contestata al capo 1).

¹¹⁹² Condannata dalla sentenza appellata per concorso esterno (cfr. capo 7).

¹¹⁹³ Nr.1565 RIT 2180/11, registrato in data 22/2/2012 sul veicolo monitorato RANGE ROVER in uso a TATTINI Roberta, riportata alle pp. 458 e 475 della sentenza appellata. Nel seguito della conversazione il Gualtieri cita anche espressamente il prenome del boss di Cutro.

¹¹⁹⁴ Rit. 3108/2011 n. 2470 riportata a p. 489 della sentenza appellata.

¹¹⁹⁵ Imputato del delitto di cui al capo 1) separatamente giudicato.

¹¹⁹⁶ Imputato del delitto di cui al capo 1) separatamente giudicato.

¹¹⁹⁷ Telefonata nr. 2438, delle ore 12:41:57 dell'8/2/2012 (RIT 113/2012). La presenza del Bolognino nella casa del Grande Aracri Nicolino il giorno precedente 07/02/2012 è attestata dai ponti ripetitori agganciati dai cellulari di Bolognino, cfr. sentenza appellata, p. 591.

¹¹⁹⁸ Sul fallimento Rizzi cfr. il relativo paragrafo alle pp 742 e ss. della sentenza appellata.

¹¹⁹⁹ Vds prog. nr.1665 RIT 2182/11. La visita del Grande Aracri Nicolino, di sua moglie Mauro Giuseppina e della figlia Grande Aracri Nicole Valentina è un fatto pacifico, ripreso anche fotograficamente nel corso di un o.c.p. (n. 56) dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda il 01/03/2012.

¹²⁰⁰ Vds. prog. nr. 2293 RIT 2182/11.

¹²⁰¹ Sul c.d. Affare Blindo cfr. il relativo paragrafo alle pp 763 e ss. della sentenza appellata.

¹²⁰² Prog. 34 Rit. 2182/2011.

- la conversazione intercettata il 30/01/2012 tra Lamanna Francesco¹²⁰³ e Gualtieri Antonio nella quale il primo riferiva al secondo che se il boss di Cutro aveva bisogno, lo avrebbe raggiunto subito (*parto...se devo andare la giù, se devo andare... tu mi chiami: "cugi, vieni che devi andare laggiù" io prendo e parto, senza discutere, senza*)¹²⁰⁴.

Non sembra dunque seriamente revocabile in dubbio il fatto che quando Bolognino parlando con Tonelli Loris lo informava che "*con noi c'è un'altra persona eh! Quello di giù c'è... il paesano di Gaetano*" potesse intendere persone diverse da Grande Aracri Nicolino.

Nella memoria depositata il 18/07/2017 ai sensi dell'art. 121 c.p.p. l'appellante, oltre ad invocare un'adesione di questa Corte alle decisioni intervenute nel giudizio cautelare¹²⁰⁵ ripresenta argomenti già svolti, salvo aggiungere che sarebbe fantasioso ipotizzare che Vertinelli chiedesse a Bolognino il pagamento dei canoni di locazione sapendo che affittuario effettivo era anche Nicolino Grade Aracri, così come sarebbe assurdo pensare che Bolognino, pur avendo un socio così potente dal lato economico, si fosse visto costretto a chiamare Giglio Giulio per fargli montare un cavo finalizzato al furto di energia elettrica.

Si tratta di inferenze prive di fondamento logico perché basate sulla premessa, implicita e fallace, che il socio occulto di una società debba occuparsi anche della gestione spicciola; e ciò, tanto più se il socio occulto è il capo indiscusso di un'associazione di tipo mafioso.

D'altra parte, Grande Aracri Nicolino non era nuovo ad operazioni di "investimento" in Emilia-Romagna, come si vedrà tra poco a proposito del delitto contestato al capo 192). Sul punto si rinvia anche ai capitoli della parte generale di questa sentenza relativi alle c.d. "Frodi Carosello" ed all'"affare Sorbolo": il ruolo di finanziatore svolto dall'imputato si ricava in esse vicende, tra l'altro, anche dalle all'analisi dei conti correnti, dai riscontri contabili, dalle intercettazioni e dagli appunti scritti sequestrati¹²⁰⁶.

Piuttosto non si può non osservare come la difesa trascuri completamente di considerare la conversazione ambientale registrata il giorno 08/01/2013 all'interno dell'abitazione del Grande Aracri Nicolino nella quale, in presenza di Lamanna Francesco e Diletto Alfonso¹²⁰⁷, veniva lamentato che il ristorante, pur essendo già trascorso un anno dall'apertura, "*non va bene*"¹²⁰⁸.

¹²⁰³ Condannato dalla sentenza appellata per partecipazione all'associazione di stampo mafioso contestata al capo 1).

¹²⁰⁴ Progr. N. 1008 Rit.3108/2011.

¹²⁰⁵ Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 31364/2015 e, in sede di giudizio di rinvio, ordinanza 29/07/2015 del Tribunale di Bologna.

¹²⁰⁶ A Giglio Giuseppe, Clausi Donato Agostino, nonché presso le aziende di Pelaggi Paolo. Si vedano inoltre gli scritti prodotti da Falbo Francesco.

¹²⁰⁷ Condannato dalla sentenza appellata per partecipazione all'associazione di stampo mafioso contestata al capo 1).

¹²⁰⁸ Progr. 24601 dell'8/1/2013, ore 17.40, il R.I.T. 586/12 del proc. pen. n. 5946/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, Procura della Repubblica di Catanzaro, trasmessa dai Carabinieri di Modena con nota 189/1-292 (Vol. 181). Si tratta di una conversazione trasmessa dai Carabinieri di Modena in data 24/06/2015, della quale non vi è riscontro se sia stata prodotta agli atti del Tribunale del riesame nel giudizio di rinvio conclusosi all'esito dell'udienza del 28/07/2015

Non è vero quindi l'asserto contenuto nella memoria difensiva dell'appellante che "la cognizione del G.U.P. non è stata arricchita da alcun compendio probatorio ulteriore" rispetto al materiale messo a disposizione del Tribunale del riesame il 28/07/2015.

La nota dei Carabinieri di Modena è entrata legittimamente nel processo ed il GUP ha attribuito specifica rilevanza alla conversazione dell'08/01/2013 rilevando come si sia trattato di un vero e proprio *summit* sugli affari del boss di Cutro in Emilia, tra i quali il ristorante di Montecchio.

Sul punto, l'imputato non ha proposto alcun motivo di appello.

L'appello sul capo 89) è privo di qualunque fondamento, e non può che essere respinto.

c.) – Capo 94 bis

Va innanzitutto osservato come la linea difensiva dell'imputato, che si snoda tra atto d'appello, motivi aggiunti, memoria ex art. 121 c.p.p. e spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 23/06/2017, si caratterizzi per l'ambiguità dei motivi, che come si sta per vedere sono da ritenere in parte inammissibili.

Infatti, nell'atto di appello l'imputato, dopo aver osservato che la proprietà delle piastrelle era di fatto passata dal Rossi al Rocca, afferma l'insussistenza del reato presupposto di truffa e, per conseguenza, l'insussistenza del dolo da ricettazione, senza peraltro negare di avere conseguito il possesso delle piastrelle. Nei motivi nuovi, invece, l'appellante afferma che mancherebbe qualsiasi prova che egli si sia interessato in merito alle piastrelle

L'appello risulta destituito di qualunque fondamento.

- Quanto al primo motivo si osserva che la truffa ai danni della società del Rossi appare un fatto pacifico. Si rimanda, sul punto, alla motivazione relativa al capo 94) dell'imputazione. Basti qui osservare come sussistano nel caso di specie tutti i requisiti di una *mise-en-scène* tipica del reato di truffa: la falsa identità con la quale si sono presentati al Rossi i fratelli Bolognino Michele e Bolognino Sergio, la disposizione patrimoniale del Rossi carpita attraverso l'induzione in errore, la consegna, in pagamento della merce, di cinque assegni tratti su conto privo di provvista.

La tesi alternativa sostenuta dalla difesa, secondo cui la merce sarebbe stata, di fatto, già di Rocca Antonio, cosicché il Rossi non avrebbe patito alcun danno, non ha alcun fondamento. Il commercialista della società del Rossi, Zeni Alessandro, ha dichiarato che la merce venne iscritta nel bilancio della Serena Real Estate tra le sopravvenienze attive. La società del Rossi è dunque il soggetto passivo della truffa. Il Rossi ha proposto la querela non appena ebbe a constatare che gli assegni erano privi di provvista. Non sussiste alcun dubbio sull'esistenza del reato presupposto, così come sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione in capo all'odierno imputato.